

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA**

**DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA**



**CORSO DI DOTTORATO IN DIRITTO**

**CURRICULUM DI FILOSOFIA DEL DIRITTO E STORIA DELLA CULTURA  
GIURIDICA**

**XXXIII CICLO**

**TESI DI DOTTORATO**

**«Non veni solvere legem, sed implere».**

*Lo ius regium tra riformismo e consolidazioni normative nella Napoli del  
Settecento*

**SSD IUS/19**

Tutor:

Chiar.mo prof. Lorenzo Sinisi

Chiar.mo prof. Riccardo Ferrante

Candidato:

dott. Matteo Carmine Fiocca

Anno Accademico 2020/2021

*a mio padre*

Il presente lavoro di ricerca, condotto non senza le evidenti difficoltà imposte dalla dilagante pandemia dell'ultimo anno che, tra le varie cose, ha creato non pochi disagi anche nell'accesso ai servizi pubblici della cultura e della ricerca, giunge a compimento di un proficuo e molto stimolante percorso di studi, intrapreso ormai più di tre anni orsono presso la sezione di Storia del diritto del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Ateneo genovese: esperienza che ha notevolmente contribuito alla mia formazione accademica e alla mia crescita umana.

La mia più profonda e sincera gratitudine va in primo luogo ai Maestri che mi hanno sapientemente guidato, sotto ogni aspetto, lungo questo gratificante percorso accademico. Innanzitutto, ringrazio il prof. Lorenzo Sinisi, senza il cui contributo questo lavoro sarebbe stato certamente ben più mediocre: a lui va la mia più affettuosa riconoscenza per la pazienza e l'abnegazione con cui mi ha guidato e spronato nel corso delle mie ricerche, contribuendo con i suoi insegnamenti alla mia formazione accademica e umana, senza farmi mai mancare durante l'elaborazione della presente tesi i suoi preziosi consigli e le sue indicazioni fondamentali. La mia incondizionata gratitudine va poi al prof. Riccardo Ferrante, che mi ha accolto nella Scuola genovese di Storia del diritto, da lui diretta, offrendomi così la preziosa occasione di formarmi presso un prestigioso polo di ricerca nelle materie storico-giuridiche: inoltre, i suoi importanti studi sulla cultura giuridica e sulla codificazione, sono stati una base di partenza fondamentale per le mie ricerche.

Unitamente a loro, non posso che rivolgere un commosso ringraziamento anche a tutti i componenti della sezione di Storia del diritto: i proff. Vito Piergiovanni e Rolfo Savelli; le prof.sse Maura Fortunati, Roberta Braccia, Daniela Tarantino e Federica Furfaro; gli amici Daniele Rosa, Daniele Colonna e Valter Montallegro, che mi hanno fatto sentire a casa nel corso di questa importante esperienza presso l'Università di Genova.

Un doveroso ringraziamento va anche alla dott.ssa Stefania Virillo, che in questi anni si è sempre generosamente prodigata per aiutarmi con le incombenze burocratiche relative al corso di dottorato.

Infine, non posso non rivolgere un affettuoso pensiero e la più profonda gratitudine ai miei genitori, non solo perché con enormi sacrifici non mi hanno mai fatto mancare nulla, ma anche per aver sempre supportato incondizionatamente le mie scelte. È in particolar modo a mio padre, scomparso prematuramente proprio poco tempo prima che iniziassi questo percorso di dottorato, che dedico con filiale devozione questa tesi.

## ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI:

ASNa: Archivio di Stato di Napoli

ADMa: Archivio Diocesano di Matera

BNNa: Biblioteca Nazionale di Napoli - Vittorio Emanuele III

DBGI: Dizionario biografico dei giuristi italiani

DBI: Dizionario biografico degli italiani

## SOMMARIO

INTRODUZIONE .....	1
--------------------	---

### CAPITOLO I. Diritti patrî e consolidazioni normative: due categorie storiografiche alla base dell'età moderna.

1. <i>I diritti patrî e il processo di “regionalizzazione” del diritto.</i>	
1.1. <i>La crisi della concezione universalistica medievale .....</i>	5
1.2. <i>Il processo di “regionalizzazione” del diritto comune .....</i>	8
1.3. <i>La percezione del processo di diversificazione del diritto nella dottrina giuridica dell'età moderna.....</i>	11
1.4. <i>I diritti patrî, ovvero l'identità giuridica di ogni comunità politica .....</i>	17
2. <i>Diritti patrî e consolidazioni normative. Ordine e “rappresentazione” del diritto nelle fonti legislative dell'età moderna.</i>	
2.1. <i>Assolutismo regio e potestas condendi leges nella scienza giuridica dell'età moderna.....</i>	25
2.2. <i>Le leggi del sovrano quali diritto comune del Regno. L'affermazione del primato della legge tra le fonti del diritto patrio.....</i>	29
2.3. <i>Raccolte legislative e storiografia contemporanea. Le consolidazioni normative come categoria storiografica .....</i>	33
3. <i>Breve introduzione allo ius Regni Neapolitani.</i>	
3.1. <i>L'identità storica del diritto patrio napoletano .....</i>	40
3.2. <i>Ius Regni e ius regium: le costituzioni normanno-sveve .....</i>	47
3.3. <i>Segue: la legislazione angioina.....</i>	53
3.4. <i>La prima grande raccolta di diritto patrio napoletano: lo Ius Regni di Carlo Tapia.....</i>	58

### CAPITOLO II. Lo *ius regium* e il nuovo assetto “costituzionale” della monarchia borbonica: le fonti legislative tra assolutismo regio e nobiltà di toga

1. <i>Il nuovo assetto istituzionale del Regno di Napoli dopo il crollo del sistema vicereale.</i>	
1.1. <i>Tra nobiltà di toga e nobiltà di spada. Don Carlos sul trono della respublica dei togati.....</i>	64
1.2. <i>Il re alla ricerca di un proprio spazio istituzionale: l'abolizione del Consiglio Collaterale.....</i>	73
1.3. <i>Un nuovo assetto istituzionale e il compromesso con i ceti dominanti: il Consiglio di Stato.....</i>	85
1.4. <i>Segue: le Segreterie di Stato .....</i>	90
1.5. <i>Segue: la Real Camera di Santa Chiara .....</i>	94

2. *Lo ius regium nel nuovo assetto istituzionale del regno: le fonti normative e le procedure di promulgazione e pubblicazione delle leggi del re.*
  - 2.1. *Le prammatiche: da provvedimenti particolari a leggi generali* .....102
  - 2.2. *Legge seu Pragmatica. La prammatica come lex generalis nell'ordinamento napoletano* .....109
  - 2.3. *“Hanc esse legem, non solum illi caussae, pro qua producta est, sed et omnibus similibus”*: *i Reali Dispacci seu Rescripta* .....122

CAPITOLO III. *Ius regium* e consolidazione: tentativi e fallimenti dei progetti di riforma della legislazione regia.

1. *Riformismo e progetti di codificazione ufficiale nella Napoli della prima metà del Settecento.*
  - 1.1. *Meriggio e tramonto del tempo “eroico” del riformismo borbonico* .....129
  - 1.2. *Corruptissima Respublica, plurimae leges: progetti ufficiali e proposte private per il riordino dello ius regium* .....144
2. *Origini e travagli del “Codice Carolino”.*
  - 2.1. *Porre «en mejor forma las leyes de Esto Reyno». La genesi del progetto di Giuseppe Pasquale Cirillo* .....154
  - 2.2. *De novo legum codice condendo: i lavori della Giunta del Codice attraverso alcune fonti edite ed inedite*.....162
3. *La legge soggiogata dall'arbitrio: il trionfo dello status quo e la sconfitta dell'assolutismo regio.*
  - 3.1. *La sfiducia nelle fonti legislative alla base del fallimento del progetto codificatorio* .....177
  - 3.2. *Svelare gli arcana juris: i Dispacci del 1774 e l'ultima grande riforma napoletana del Settecento*.....185
  - 3.3. *“L'edificio forense [non] è crollato”*: *l'entusiasmo della dottrina illuministica napoletana e il fallimento dei dispacci nel 1791* .....192

CAPITOLO IV. Il riordino dello *ius regium* attraverso le raccolte normative private.

1. *Le collezioni di prammatiche nella seconda metà del Settecento*
  - 1.1. *Dal tentativo di consolidazione ufficiale alle raccolte private di ius regium: l'accordo editoriale tra Serafino Porsile e Antonio Cervone* .....200
  - 1.2. *Le raccolte normative pubblicate da Antonio Cervone a cura di Domenico Alfeno Vario*.....207
  - 1.3. *Segue: le Pragmaticae del Vario tra antiche e nuove raccolte*.....210
  - 1.4. *Segue: la ristampa del Liber Constitutionum e dei Capitula nel 1773* .....225
  - 1.5. *Lorenzo Giustiniani e l'ultima raccolta delle prammatiche napoletane*.....230

2. <i>Verso il tramonto dello ius Regni: le raccolte dei reali dispacci e l'ultima grande compilazione dello ius regium.</i>	
2.1. <i>Diego Gatta e la raccolta dei Reali Dispacci</i> .....	234
2.2. <i>L'ultima grande raccolta generale di ius regium: il Codice delle leggi del Regno di Napoli di Alessio de Sariis. Cenni biografici sull'autore</i> .....	243
2.3. <i>Segue: il Codice delle leggi del Regno di Napoli</i> .....	249
CONCLUSIONI .....	261
APPENDICI .....	267
FONTI A STAMPA.....	286
BIBLIOGRAFIA .....	299

## INTRODUZIONE

Nel novembre del 2004 un importante convegno internazionale tenutosi ad Alghero aveva messo in luce una fase certamente non secondaria della storia giuridica europea, quella relativa al processo di emersione dei diritti patrî. Fino a quel momento, tale argomento non aveva sollecitato in modo particolare l'attenzione della storiografia contemporanea: eppure, i diritti patrî costituirono un tassello di fondamentale importanza nel passaggio dai sistemi giuridici di antico regime, caratterizzati come noto dal particolarismo giuridico e dal ruolo centrale rivestito dallo *ius commune* romano-canonico, ai sistemi del diritto codificato dell'età contemporanea, caratterizzati al contrario dal monismo giuridico e dalla centralità della legge statale quale unica e legittima fonte normativa<sup>1</sup>.

Il merito del convegno algherese è stato proprio quello di evidenziare come l'esame dei processi di regionalizzazione e statalizzazione del diritto che hanno interessato il Vecchio continente già a partire dall'età moderna, sia indispensabile per comprendere a pieno i mutamenti radicali che in ambito giuridico interessarono il secolo XIX. Purtroppo, le suggestioni offerte dai contributi presentati in quell'occasione da importanti storici del diritto, non hanno avuto grande seguito e di fatto le ricerche relative ai diritti patrî si sono in buona parte fermate a quel 2004, adombrate da una generale predilezione della storiografia più recente per gli studi sulle codificazioni ottocentesche e, più in generale, sul diritto in età contemporanea. Eppure, non mancano aspetti della storia giuridica di Antico Regime che meritano ancora di essere esaminati, come ad esempio lo stretto rapporto tra il processo di emersione dei diritti patrî e le varie e numerose raccolte di fonti normative patrie, sia ufficiali che di natura privata, pubblicate nel corso di tutta l'età moderna.

A tal riguardo, l'esperienza giuridica del Regno di Napoli sembra offrire spunti particolarmente interessanti su cui sviluppare questo filone di ricerca. In questa realtà, infatti, si afferma e si sviluppa già a partire dalla dominazione normanno-sveva di epoca bassomedievale una solida tradizione giuridica territoriale che maturerà nel corso dei

---

<sup>1</sup> Gli atti del convegno sono stati pubblicati in AA. VV., *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, a cur. I. Birocchi, A. Mattone, Roma, Viella, 2006.

secoli fino ad arrivare nel pieno Settecento, quando il diritto patrio napoletano acquisirà una propria e piena dignità scientifica, divenendo autonoma materia di studio e di ricerca.

Nonostante la presenza di un diritto patrio ben consolidato nel corso dei secoli, a Napoli non si giunse mai a promulgare una raccolta normativa ufficiale delle fonti legislative patrie, come era invece avvenuto in altre realtà europee, come nel Regno di Sardegna di Vittorio Amedeo II, nel Ducato di Modena di Francesco III, e nella Prussia di Federico II e di suo nipote Federico Guglielmo II, solo per fare alcuni esempi<sup>2</sup>. Tale circostanza è stata definita come il «paradosso napoletano», proprio per evidenziare come nel Regno fosse fiorito un diritto patrio senza che ciò avesse prodotto come conseguenza l’emanazione di un codice ufficiale di leggi patrie<sup>3</sup>.

Se è vero che in Antico Regime il Meridione d’Italia non conobbe mai un vero e proprio processo di codificazione – nonostante i tentativi che pure furono intrapresi – non si può tuttavia non rilevare la presenza di una nutrita serie di raccolte normative patrie pubblicate su iniziativa privata da alcuni giuristi e stampatori napoletani, spinti sicuramente dall’enorme quantità di leggi che componevano lo *ius regium*. Quest’ultimo può essere considerato un ulteriore aspetto peculiare della storia giuridica napoletana, che ha visto sin dalle origini del Regno accumularsi provvedimenti normativi di varia natura, espressione diretta della *potestas condendi leges* dei diversi sovrani che si sono succeduti sul trono di Napoli. È qui interessante notare come tali fonti assunsero varie e differenti denominazioni, legate alle tradizioni giuridiche dei paesi di provenienza delle diverse dinastie regnanti che si alternarono nel governo del Mezzogiorno.

La pubblicazione di numerose compilazioni normative che raccoglievano le fonti legislative regie è un fenomeno che ha accompagnato costantemente gli sviluppi del diritto patrio napoletano, sin dalla diffusione della stampa a caratteri mobili, e ha certamente rappresentato un aspetto caratteristico e peculiare della storia giuridica napoletana, difficilmente riscontrabile in altri contesti europei, perlomeno non con la stessa intensità e costanza del Regno di Napoli<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Sul punto v. *infra*.

<sup>3</sup> L’espressione è di Italo Birocchi (I. BIROCCHI *Alla ricerca dell’ordine. Fonti e cultura giuridica nell’età moderna*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2002, p. 365).

<sup>4</sup> Se si prende come esempio il contesto italiano, è difficile riscontrare negli altri Stati della Penisola un pari interesse dei privati alla realizzazione e alla pubblicazione di sillogi legislative. In

Per il presente lavoro di ricerca si è dunque scelto come oggetto d'indagine un aspetto ben preciso del diritto patrio napoletano del Settecento, quello della legislazione regia, in stretto collegamento con le diverse raccolte private e i tentativi di codificazione ufficiale che furono intrapresi per riordinare sistematicamente l'enorme quantità di leggi emanate dai sovrani napoletani e caoticamente accumulate nel corso dei secoli.

L'attività di ricerca e di studio si è svolta essenzialmente sulla base delle fonti bibliografiche antiche e contemporanee reperite presso la Biblioteca Nazionale di Napoli e la Biblioteca della sezione di Storia del diritto del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Genova, oltre che sulla base delle fonti archivistiche reperite presso l'Archivio di Stato di Napoli, in particolare nei fondi relativi alla Real Camera di Santa Chiara.

Per quanto riguarda invece la struttura del lavoro, si inizierà col fornire una ricostruzione generale delle due categorie storiografiche che rappresentano un po' il filo conduttore della storia giuridica settecentesca: quella dei diritti patrî e delle consolidazioni normative, passando subito dopo a trattare nello specifico delle radici e delle peculiarità del diritto patrio napoletano, a partire dalle sue origini bassomedievali, fino ad arrivare al Seicento.

Successivamente si procederà ad esaminare nello specifico il diritto regio napoletano del Settecento borbonico, da un lato, ricostruendo l'apparato istituzionale che in quel periodo coadiuvava il re nell'esercizio delle sue funzioni legislative e, dall'altro, esaminando le due fonti normative principali del tempo, ovvero le prammatiche e i reali dispacci. L'avvento dei Borbone sul trono napoletano aveva portato con sé una serie di

---

Piemonte possiamo citare la raccolta delle leggi sabaude pubblicata nella seconda metà del Seicento da Borelli, sebbene sia nata in realtà su commissione della reggente Maria Giovanna, e mai ufficialmente promulgata (G.B. BORELLI, *Editti antichi, e nuovi, de' Sovrani Prencipi della Real Casa di Savoia*, Torino, Per Bartolomeo Zappata Libraro di S. A. R, 1681; v. *infra*); mentre per il Gran Ducato di Toscana si può fare l'esempio della monumentale raccolta in trentadue volumi in folio della legislazione granducale pubblicata da Lorenzo Cantini, sebbene questa silloge si stia realizzata solo agli inizi dell'Ottocento, quindi ormai al tramonto dell'Antico Regime (L. CANTINI, *Legislazione toscana raccolta e illustrata*, [32], Firenze, nella Stamp. Albizziniana da S. Maria in Campo: per Pietro Fantosini e figlio, 1800-1808; sulla raccolta del Cantini si veda anche, M. MONTORZI (a cura di), *Tecniche di normazione e pratica giuridica in Toscana in età granducale. Studi e ricerche a margine della Legislazione toscana raccolta ed illustrata dal Dottore Lorenzo Cantini, Firenze, 1800-1808*, Pisa 2006).

novità, tra le quali la creazione di nuovi organi centrali dello Stato, come la Real Camera di Santa Chiara, il Consiglio e le Segreterie di Stato, che avevano il compito di assistere il sovrano nell'esercizio delle sue funzioni, compresa quella di *condere leges*. Non si poteva dunque prescindere dal dedicare una parte del presente lavoro alla genesi e alle funzioni di questi nuovi organi per ricostruire compiutamente l'iter di formazione, promulgazione e pubblicazione delle prammatiche e dei dispacci, di cui si esamineranno approfonditamente anche le origini e l'efficacia normativa.

La seconda parte sarà invece dedicata al processo di raccolta e di riordino sistematico delle fonti legislative regie, iniziando con il tentativo di codificazione ufficiale intrapreso nei primi anni del regno di Carlo di Borbone. Prendendo le mosse dai fondamentali studi in materia condotti da Raffaele Ajello, oltre alla genesi e ai lavori preparatori del progetto elaborato da Giuseppe Pasquale Cirillo, se ne esaminerà anche l'iter formativo, la struttura e si tenterà inoltre di comprendere i motivi per i quali tale progetto non fu mai promulgato ufficialmente. A tali fini ci si avvarrà di una copia a stampa del progetto realizzata per uso interno della commissione istituita da Bernardo Tanucci con l'incarico di realizzare il codice, conservata presso la sezione manoscritti e rari della Biblioteca Nazionale di Napoli.

L'ultima parte della presente ricerca sarà invece dedicata alle varie raccolte normative di iniziativa privata che furono pubblicate nella seconda metà del Settecento, proprio in risposta al fallimento del tentativo ufficiale di realizzare un codice di diritto patrio. Di queste raccolte si analizzerà l'ordine sistematico adottato dai loro collettori per riordinare in maniera chiara e razionale il caotico e vario materiale normativo offerto dallo *ius regium* e si cercherà di comprendere i motivi per i quali nel Regno di Napoli si preferì percorrere la strada non ufficiale delle compilazioni normative private piuttosto che quella di un vero e proprio codice ufficiale di leggi, come era invece avvenuto in altre realtà europee.

## Capitolo I

### Diritti patrî e consolidazioni normative: due categorie storiografiche alla base dell'età moderna

#### 1. I diritti patrî e il processo di “regionalizzazione” del diritto

##### 1.1. La crisi della concezione universalistica medievale.

Per molto tempo l'attenzione della storiografia giuridica contemporanea è stata principalmente monopolizzata da due tematiche di profonda e indiscussa importanza: lo *ius commune* e i suoi rapporti con gli *iura propria* e la codificazione<sup>1</sup>. La centralità che

---

<sup>1</sup> Premettendo che la letteratura sull'argomento è, come noto, sconfinata ci si limiterà a dire che tra i principali studi sullo *ius commune* devono essere certamente citati innanzitutto quelli di Francesco Calasso e della sua scuola. In particolare, le teorie elaborate dal maestro pugliese sono caratterizzate dalla ricostruzione del diritto comune come “sistema” unitario entro cui coerentemente si ricomponivano anche le fonti di *ius proprium* (questi studi trovano la loro sintesi in, F. CALASSO, *Introduzione al diritto comune*, Milano, Giuffrè, 1970). Questa ricostruzione è stata successivamente messa in discussione da chi ritiene inappropriato etichettare l'esperienza dello *ius commune* come “sistema”, in quanto una tale definizione non terrebbe conto di una realtà che, pur trovando una certa unità dal punto di vista dottrinale – potendo così parlare di una dottrina del diritto comune romano-canonico unica per tutta l'Europa –, era tuttavia frammentata in una pluralità di pratiche e istituzioni locali estremamente eterogenee, tali da rendere difficile pensare ad un sistema complessivamente unitario (Questa linea critica è sostenuta da P. COSTA, “*Ius commune*”, “*ius proprium*”, “*interpretatio doctorum*”: ipotesi per una discussione, in *El dret comú i Catalunya*, a cur. A. Iglesia Ferreiròs, Barcelona, Fundació Noguera, 1995, pp. 41-42; e da A. ROMANO, *Le due Italie degli statuti: tra regno, signorie, comuni. Spunti comparativi*, in *Signori regimi signorie statuti nel tardo Medioevo*, a cur. R. Dondarini, G.M. Varanini, M. Venticelli, Bologna, Pàtron, 2003, p. 34). D'accordo con questa linea critica, Birocchi definisce efficacemente il diritto comune come un “orizzonte di riferimento” che racchiude una pluralità di ordinamenti in via di trasformazione (I. BIROCCHI, *La formazione dei diritti patrî nell'Europa moderna tra politica dei sovrani e pensiero giuspolitico, prassi ed insegnamento*, in *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione* cit., pp. 17-71. Nello specifico p. 23).

Per quanto riguarda le ricerche sulla codificazione e sui codici ottocenteschi, che hanno trovato terreno fertile in particolare nella storiografia giuridica della seconda metà del secolo scorso e dei primi anni del XXI secolo, possiamo citare gli studi di Mario Viora e Giovanni Tarello, per quanto riguarda soprattutto il lento processo istituzionale e dottrinale che ha portato ai codici ottocenteschi (M. E. Viora, *Consolidazioni e codificazioni. Contributo alla storia della codificazione*, Torino, Giappichelli, 1967; G.

questi temi occupano nella storia del diritto, ovviamente non solo italiana, è di tutta evidenza, rappresentando entrambi la cifra caratteristica dei sistemi di *civil law*. Pur tuttavia, non si può negare che uno sguardo così concentrato sugli sviluppi dello *ius commune* e dei moderni codici ha sovente relegato sotto un fitto cono d'ombra una fase storica di pari importanza e rilevanza: una fase storica che, collocandosi tra questi due sistemi, funge da anello di congiunzione e racchiude in sé un lungo e laborioso percorso che, partendo dal diritto comune di origine medievale, approda agli ordinamenti giuridici codificati dell'Ottocento.

Lungo questo periodo di transizione, che attraversa tutta l'età moderna, si assiste in Europa ad un graduale e costante mutamento della dimensione giuridica, mutamento che segue di pari passo le profonde trasformazioni politiche, istituzionali ed economiche che interessarono le diverse realtà sociali che convivevano nel Vecchio Continente. In particolare, la dimensione giuridica si stava gradualmente allontanando da quella dimensione pluralistica della società che aveva profondamente caratterizzato l'esperienza medievale – e in parte continuava a caratterizzare quella moderna – andandosi invece a legare e identificare viepiù con una ben determinata dimensione territoriale, monopolizzata da un unico centro di potere, lo Stato, e da un'unica fonte normativa, la legge.

---

TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, Bologna, il Mulino, 2010). Per quanto riguarda più in generale i codici in senso moderno, si rinvia agli studi di Pio Caroni, Adriano Cavanna, Stefano Solimano, Ugo Petronio (P. CARONI, *Saggi sulla storia della codificazione*, Milano, Giuffrè, 1998; A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*, II, *Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano, Giuffrè, 2005; S. SOLIMANO, *Verso il Code Napoléon. Il progetto di codice civile di Guy Jean-Baptiste Target (1798-1799)*, Milano, Giuffrè, 1998; U. PETRONIO, *La lotta per la codificazione*, Torino, Giappichelli, 2002). Sul codice e la cultura giuridica di riferimento rimangono centrali gli studi di Riccardo Ferrante (R. FERRANTE, *Dans l'ordre établi par le Code civil. La scienza del diritto al tramonto dell'Illuminismo giuridico*, Milano, Giuffrè, 2002 e ID, *Codificazione e cultura giuridica*, Torino, Giappichelli, II edizione 2011) mentre per quanto riguarda il codice come elemento unificante e identitario del diritto nazionale si rinvia agli studi di Carlo Ghisalberti e Giovanni Cazzetta (C. GHISALBERTI, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia*, Bari, Laterza, 2008; G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale. Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne*, Torino, Giappichelli, 2018). Per una riflessione generale sui codici si segnala l'importante contributo offerto dal convegno tenuto a Firenze nel 2000, *Codici. Una riflessione di fine millennio*, Atti dell'incontro di studio, Firenze (26-28 ottobre 2000), a cur. P. Cappellini e B. Sordi, Milano, Giuffrè, 2002.

Sebbene sia solo nel Ottocento, il “Secolo si legislativo” come lo ha definito il Leopardi<sup>2</sup>, che si può considerare a pieno titolo lo Stato come unico e assoluto detentore di ogni potere e si può altresì considerare la legge, intesa come norma espressione esclusiva della sua volontà, come unica e legittima fonte del diritto, tuttavia, è già nell’Antico Regime che affondano e si sviluppano i prodromi di questo processo di accentramento dei poteri e di annichilimento delle autonomie di cui avevano pienamente goduto gli innumerevoli ordinamenti che componevano la frammentata società europea<sup>3</sup>. È in tale periodo, infatti, che i sovrani europei incominciano a rivendicare per sé sempre più funzioni e prerogative un tempo appannaggio esclusivo di ceti e corporazioni, mentre a livello dottrinale si gettano le basi teoriche del loro potere assoluto.

Lo studio di un’epoca così complessa e così ricca di cambiamenti assume quindi un’importanza fondamentale anche per gli studi giuridici, non solo al fine di individuare il sostrato in cui affondano le radici profonde dello Stato e dei Codici moderni, ma anche per meglio comprendere i graduali mutamenti che hanno accompagnato il diritto comune lungo tutta l’età moderna, fino a giungere al suo tramonto all’alba del XIX secolo.

Una parte della storiografia giuridica ha etichettato questa età con l’espressione di “crisi del diritto comune”, evidenziando forse con troppa enfasi e con un velato giudizio negativo lo stato caotico e di incertezza in cui versava lo *ius commune* romano-canonico, imbrigliato da un fitto coacervo di *opiniones communes* e apparentemente incapace di rispondere alle esigenze e alle problematiche che man mano emergevano da una realtà sociale in costante e repentino cambiamento<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Questa espressione, che sintetizza in maniera molto efficace il carattere legicentrico che ha segnato il secolo Decimonono, è tratta dallo Zibaldone scritto dal celebre poeta recanatese, ed è stata recentemente evidenziata da R. FERRANTE, *Un secolo si legislativo. La genesi del modello ottonevicesimo di codificazione e la cultura giuridica*, Torino, Giappichelli, 2015 (il passo è situato a pagina 4439 – 17 gennaio 1829 – dello Zibaldone, G. LEOPARDI, *Zibaldone*, Roma, Newton. 1997, p. 934).

<sup>3</sup> Riflessioni decisamente critiche sullo Stato accentratore, sull’assolutismo giuridico e sul legicentrismo sono offerte dagli studi di Paolo Grossi. Tra i molti si rinvia a, P. GROSSI, *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Milano 1998, in particolare pp. 1-32; ID, *Società, diritto, Stato. Un recupero per il diritto*, Milano 2006, *passim*; ID, *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano 2007, *passim*;

<sup>4</sup> Di “crisi del diritto comune” parlano, ad esempio, Giovanni Cassandro (G. CASSANDRO, *La crisi del diritto comune*, in *Studi in memoria di Mario E. Viora*, Roma, Fondazione Sergio Mochi Onory per la

Come è stato contrariamente evidenziato dalla storiografia più recente, un'espressione che lascia presumere un giudizio così *tranchant* su un periodo talmente articolato e complesso, non consente di tenere conto delle peculiarità che hanno caratterizzato le esperienze giuridiche dei singoli Paesi europei, dell'importanza che il diritto romano-canonico continuava comunque a rivestire nei loro ordinamenti e dei riflessi che questo continuerà a proiettare sul secolo XIX, influenzando in parte anche i codici moderni.

Effettivamente, più che di “crisi del diritto comune”, forse occorrerebbe parlare di crisi della concezione universalistica del mondo, concezione sulla quale era sorta e si era sviluppata l'idea stessa di *ius commune* romano-canonico, come unico diritto universalmente riconosciuto da un'umanità retta da una sola autorità politica e guidata da una sola autorità religiosa: *Unum Imperium, una Ecclesia, unum Ius*. Sebbene tale visione fosse in graduale declino già a partire dagli albori del basso medioevo, quando il Sacro Romano Impero cominciava a perdere presa su molte zone dell'Europa, complice il sorgere di monarchie forti – basti pensare a quelle della Penisola iberica, della Francia, dell'Inghilterra e della stessa Sicilia – capaci di mettere in discussione l'autorità imperiale e di rivendicare una piena ed assoluta autonomia, nel XVI secolo si assiste anche al declino definitivo dell'unità spirituale europea. La Riforma protestante e il sorgere di molteplici chiese riformate avevano di fatto annientato il dominio spirituale della Chiesa di Roma sul Vecchio Continente e considerevolmente ridimensionato la sua autorità.

A partire dal '500, pertanto, si assiste al progressivo tramonto di quella visione universale, tanto politica quanto spirituale, che era stata in un certo qual senso l'anima stessa del diritto comune romano-canonico dei primi secoli il quale, al contrario, continuerà a costituire ancora per tutta l'età moderna l'orizzonte di riferimento privilegiato per giuristi ed istituzioni, seppur da un punto di vista diverso da quello legato alla dimensione imperiale.

### 1.2. *Il processo di “regionalizzazione” del diritto comune.*

Mutati i tempi, mutano pertanto anche i punti di riferimento su cui nel medioevo lo *ius commune* fondava la propria legittimazione, di fatto ormai affrancata da quella

---

storia del diritto italiano, 1990, pp. 149-170) e Adriano Cavanna (A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*, I, *Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano, Giuffrè, 1982, pp. 193-236).

*potestas* universale del sacro romano imperatore sulla base della quale era stata inizialmente giustificata l'attualità della *vis legis* delle fonti di diritto romano.

Con la caduta definitiva del mito dell'Impero universale, e con esso di ogni potere effettivo del suo Cesare sui territori della *pars occidentis*, era ad altri referenti che occorreva guardare per fondare la legittimità dello *ius commune*: questi furono individuati nella volontà dei singoli principi che ammettevano la vigenza delle fonti di diritto romano nei loro territori e le accoglievano nei loro ordinamenti o nella loro intrinseca razionalità. Questa prima soluzione è in particolar modo significativa di come il referente politico e legittimante delle norme giuridiche fosse ormai da ricercarsi in una dimensione territoriale particolare e non più universale: era alla *voluntas* dei singoli *principes* che occorreva agganciare ogni forma di legittimazione delle fonti giuridiche all'interno di ogni singolo Paese e non più alla *voluntas* dell'unico imperatore. Un cambiamento prospettico di tale rilievo non era sfuggito neanche a un fine giurista come De Luca, attento e lucido interprete dei suoi tempi, il quale era arrivato ad affermare nella seconda metà del XVII secolo, che le leggi romane sono «... ricevute [...] più per uso de' popoli, e permissione de' Principi, che per autorità Imperiale»<sup>5</sup>.

In tutto ciò, il diritto comune – che era ben lungi dall'essere collocato a riposo – assume sempre di più una dimensione circoscritta alle singole realtà politiche che si stavano consolidando in Europa.

Ad intuire che in età moderna qualcosa stava cambiando nella stessa percezione dello *ius commune* era già stato Francesco Calasso, il quale nella sua *Introduzione al diritto comune* aveva affermato che, attraverso la combinazione di una legislazione territoriale unitaria, di una giurisprudenza uniforme e di una dottrina ormai dipendente da queste, il diritto negli stati italiani si stava andando regionalizzando e «quindi si comincia[va] a parlare di un diritto napoletano, o toscano, o pontificio e così via»<sup>6</sup>. Il maestro pugliese, pur rimanendo fedele alla sua concezione del diritto comune come sistema, aveva tuttavia ben intuito che il diritto andava gradualmente a riflettere la

---

<sup>5</sup> G. B. DE LUCA, *Il Dottor Volgare, ovvero il compendio di tutta la Legge Civile, Canonica, Feudale e Municipale, nelle cose più ricevute in pratica, Proemio*, cap. IV, §19, Colonia, 1740, p. 39.

<sup>6</sup> F. CALASSO, *Introduzione al diritto comune* cit., pp. 121-122. A questa intuizione di Calasso fa riferimento anche Birocchi (BIROCCHI, *La formazione dei diritti patri nell'Europa moderna*, cit., p. 22).

specifica cultura e tradizione dei popoli che vivevano in un determinato Stato<sup>7</sup>, sebbene non abbia poi coltivato e sviluppato questa sua intuizione che è stata invece raccolta e sviluppata dalla storiografia successiva.

L'intuizione calassiana è stata in seguito ripresa da Adriano Cavanna il quale, contribuendo in maniera incisiva con le sue ricerche al progresso degli studi giuridici sull'età moderna, affermava con più determinazione e maggiore enfasi che il diritto comune a partire dal XV secolo «si particularizza e si regionalizza, ed è comune solo in ciascuna unità statale»<sup>8</sup>. Il processo di assorbimento e accentramento delle autonomie e dei particolarismi di matrice medievale da parte dello Stato moderno – in base a quanto sostiene il Cavanna – aveva ridotto il diritto comune a un particolare patrimonio giuridico che ogni specifico ordinamento andava assimilando e reinterpretando in base alla propria peculiare tradizione. Il maestro milanese parlava addirittura per l'età moderna di “sequestro statale” del diritto comune, intendendo dire in tal senso che, in questo processo di accentramento, esso diviene *instrumentum* congeniale e necessario alle mire assolutistiche del potere politico<sup>9</sup>.

Tuttavia, Cavanna non poteva fare a meno di precisare, con la lucidità e la chiarezza che sempre contraddistinguono i suoi lavori, come in età moderna lo *ius commune*, seppur proiettato verso una dimensione territoriale più ristretta, non avesse completamente perso la sua connotazione universalistica. Ciò è tanto più evidente nella giurisprudenza dei Grandi Tribunali, i supremi organi giudicanti che, se da un lato giocavano un ruolo fondamentale nell'affermazione dei diritti nazionali e nella statalizzazione del diritto comune, dall'altro, contribuivano proprio con le loro *decisiones* e la diffusione delle loro raccolte a mantenere viva una dimensione europea e universale dello *ius commune*.

In poche parole, la sopravvivenza di una dimensione sovrastatale di questo diritto perdura anche nell'età moderna e convive, grazie anche e soprattutto alla giurisprudenza delle alte corti, con la tendenza contraria alla sua statalizzazione: anzi, quella stessa connotazione universale che rendeva il diritto romano-canonico *commune* in relazione a

---

<sup>7</sup> Cfr. CALASSO, *Introduzione al diritto comune* cit., pp. 121-122.

<sup>8</sup> A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno* cit., I, p. 72.

<sup>9</sup> v. *ivi*, p. 74.

una pluralità di ordinamenti particolari, trova ora la medesima giustificazione non più in relazione a una pluralità di singoli ordinamenti particolari, ma a una pluralità di Stati<sup>10</sup>.

In anni più recenti, ad evidenziare in maniera maggiormente marcata l'esistenza di un processo di diversificazione e di statalizzazione del diritto e a focalizzare l'attenzione sull'importanza dei diritti patrî, sono stati gli studi di Italo Birocchi. Questi pone come presupposto fondamentale delle sue ricerche sull'età moderna – che sono stati sintetizzati nel suo importante volume “*Alla ricerca dell'ordine*” – la tesi secondo cui in questo periodo storico il diritto si stava venendo progressivamente differenziando nei vari ordinamenti, sotto la spinta propulsiva di veri e propri processi identitari, che andavano riordinando e rileggendo all'interno di una più ristretta dimensione statale la pluralità delle fonti normative ereditate dal medioevo.

È basandosi proprio su questo presupposto che Birocchi, come precedentemente accennato, critica l'identificazione dell'età moderna come di un'età di crisi del sistema giuridico, crisi intesa come il lento declino di una situazione che trascina stancamente con sé i connotati del passato senza avere la forza di guardare avanti e di cambiarli<sup>11</sup>; considerando tutta l'età moderna come un lungo periodo di crisi, si rischierebbe di focalizzare eccessivamente l'attenzione sul diritto comune universale, rendendolo il perno centrale della storia giuridica di quel momento, e di fuorviare lo storico distogliendo il suo sguardo dal vero punto focale di questo periodo che è per l'appunto il processo di diversificazione del diritto nei vari ordinamenti statali. Birocchi sottolinea come nella dottrina, e non solo, incominciasse a mutare il significato stesso da attribuire al concetto di diritto comune, ora da intendere come il complesso di regole condivise da un'intera comunità politica e comuni all'interno di uno specifico Stato<sup>12</sup>.

### 1.3. *La percezione del processo di diversificazione del diritto nella dottrina giuridica dell'età moderna.*

È possibile scorgere chiari segnali di questa tendenza nella dottrina giuridica già agli albori dell'età moderna e, tra i primi esempi, si può citare un passo – ben noto alla

---

<sup>10</sup> cfr., *ivi*, p.77.

<sup>11</sup> v. BIROCCHI, *La formazione dei diritti patrî* cit., p. 20.

<sup>12</sup> v. BIROCCHI *Alla ricerca dell'ordine* cit., p. 4.

storiografia – del commento al *Digestum vetus*, scritto nel XV secolo dal celebre commentatore Giason del Maino<sup>13</sup>.

Il maestro pavese, nell'esaminare la nota *constitutio Omnes populi*, avvertiva che «*ius civile est duplex. Quoddam est commune [...] Quoddam est ius civile privatum*»<sup>14</sup>, distinguendo uno *ius civile commune* da uno *privatum*. Il primo, ovviamente, era quello fondato sul *Corpus iuris civilis*, non modificabile dall'Imperatore o *alius supremus princeps*, includendo anche i molti sovrani autonomi che nell'Europa di quell'epoca avevano già affermato o stavano ancora rivendicando la loro piena autonomia dal Sacro Romano Impero; il secondo, lo *ius civile privatum*, era il diritto di ogni specifica *civitas*. Il termine *privatum* è qui usato per indicare il diritto che ogni singola comunità politica «*sibi constituit*», creava cioè per sé e per il proprio ristretto territorio, differentemente dal *commune* che era da intendersi come diritto universale. Il diritto particolare cui il maestro pavese stava facendo specifico riferimento, visto anche il contesto geografico e cronologico in cui stava operando – l'Italia dei Comuni del XV secolo – era lo *ius statutarium*.

Nelle parole di Del Maino, non emerge soltanto l'esistenza di una dimensione giuridica propria di ogni *civitas*, quindi di una dimensione giuridica territorialmente ben definita, ma emerge anche l'importanza che tale diritto stava acquisendo nella *scientia iuris* di quel periodo, tantoché l'autore arrivava a qualificare nella sua dicotomia il diritto statutario come *ius civile*, al pari del diritto romano<sup>15</sup>. Tuttavia, occorre precisare che quest'idea non era del tutto sconosciuta alla dottrina giuridica dell'epoca: era infatti frutto dell'intuizione di uno dei massimi esponenti della Scuola del Commento, Baldo degli Ubaldi<sup>16</sup>, maturata in completo disaccordo con quanto era stato invece sostenuto nei secoli

---

<sup>13</sup> Di un mutamento nella sostanza del concetto di diritto comune da parte della scienza giuridica parla CALASSO, *Introduzione al diritto comune* cit., pp. 73-74.

<sup>14</sup> GIASON DEL MAINO, *In Primam Digesti Veteris Partem Commentaria*, Venetiis, apud Iuntas, 1579, (D. 1.1.9), f. 13v., n. 4.

<sup>15</sup> Cfr. CALASSO, *Introduzione al diritto comune* cit., p. 74.

<sup>16</sup> Era già stato il più celebre degli allievi di Bartolo a definire per primo il diritto statutario *ius civile*. Commentando sempre la *Omnes populi* (D. 1. 1. 9) il maestro perugino aveva infatti affermato esplicitamente che quando lo statuto era approvato «*auctoritate adunantiae generalis [...] tunc est ius civile*», in quanto approvato «*nomine populi*» (B. UBALDI, *Baldi Ubaldi Perusini Iurisconsulti [...] In primam Digesti Veteris partem Commentaria*, Venetiis, apud haeredes Georgii Varisci, 1616, f. 14r, n. 42).

precedenti dalla Scuola della Glossa, ferma nel considerare *ius civile* il solo diritto romano e nel relegare il diritto statutario a un ruolo ancillare e subalterno.

Del Maino, quindi, riprende e sviluppa quanto già teorizzato da Baldo ma non si limita a questo e, proseguendo nel medesimo passo, azzarda una definizione ulteriore, qualificando lo *ius civile privatum* come *ius civitatis commune*, cioè come il diritto comune all'interno di ogni singola *civitas*<sup>17</sup>. La dimensione giuridica locale, che nel riferimento del maestro pavese rimaneva il diritto statutario – ma poteva tranquillamente riferirsi anche al diritto regio, cioè al diritto espresso dalle leggi emanate dai singoli sovrani nei propri domini – assumeva evidentemente sempre più rilevanza e guadagnava, in qualità di *ius civile*, pari dignità con il diritto romano comune, ormai relegato a un ruolo sussidiario rispetto al primo: «... *quia quando* [il riferimento è allo *ius civile privatum*] *non habemus statuta, utimur isto iure civili commune; aut iure communi generali*»<sup>18</sup>.

L'uso dell'aggettivo *commune*, fino a quel momento adoperato per indicare esclusivamente un diritto di respiro universale, appunto come quello romano-canonico, e ora utilizzato per riferirsi ai diritti particolari, mostra chiaramente come la visione universalistica di origine medievale a cui si faceva precedentemente riferimento, legata all'idea di un'unica entità politica sovrana e di un unico diritto immutabile e senza tempo, stesse ormai lasciando il posto ad una visione relativistica del mondo oltre che, ovviamente, del diritto.

A partire dal XV secolo, la nascita e la diffusione di una nuova forma di pensiero, quella umanistica, fondata su una nuova impostazione metodologica e su un modo diverso di approcciarsi alle fonti, aveva di fatto impresso una decisa accelerata a questo processo di cambiamento. Il metodo storico-filologico messo a punto dall'Umanesimo giuridico, unitamente ad un atteggiamento insofferente e, molto spesso, irriverente verso le *auctoritates* del passato, consentiva agli umanisti di affrancarsi dai dogmi imposti dalla

---

Cfr. R. SAVELLI, *Presentazione a Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII)*, a cur. R. Savelli, Genova, Regione Liguria-Società ligure di storia patria, 2003, p. 119.

<sup>17</sup> «*omnes populi utuntur altero triplici iure, aut iure civili privato, et sic de statuti propriae civitatis, aut iure civitatis communi...*» DEL MAINO, *In Primam Digesti* cit., f. 13v. n. 4.

<sup>18</sup> *Ibidem*. Questo passo esprime una tendenza che si era ormai da tempo consolidata nella dottrina della Scuola del Commento e cioè quella che vedeva nel diritto romano-canonico una fonte sussidiaria dei diritti particolari a cui ricorrere solo per colmare le eventuali lacune normative presenti in questi ultimi.

dottrina giuridica medievale e di indagare con lenti nuove le fonti del diritto. In particolare, la loro capacità di inquadrare il diritto nella sua dimensione puramente storica permetteva ai *culti* di rileggere il *Corpus iuris* giustiniano non più come fonte normativa vigente, slegata da ogni legame con il tempo in cui era sorta e con la società per cui era stata concepita, ma come diritto storico da interpretare e adattare alle diverse realtà sociali in cui essi vivevano e operavano. La visione antropocentrica promossa dalla scuola *culta* riduceva così il diritto a un fenomeno puramente umano e, come tale, a un fenomeno contingente e mutevole, influenzato dalla cultura, dalle tradizioni e dalla storia delle singole comunità politiche che andava a disciplinare.

Gli umanisti avevano ben colto le intuizioni della scuola del commento e le avevano ulteriormente sviluppate applicandovi le loro nuove e innovative metodologie interpretative. Non a caso, quanto sostenuto da Giasone del Maino e dagli altri commentatori veniva di lì a poco ripreso da uno dei suoi più promettenti allievi, oltre che tra i principali fondatori della *scuola culta*, Andrea Alciato<sup>19</sup>.

Questi, accogliendo l'insegnamento del maestro, non solo tornava a definire lo *ius statutarium* come *ius commune* «*in loco ubi viget*», ma compiva un passo ulteriore, affermando implicitamente che in questa definizione poteva tranquillamente ricomprendersi qualsiasi altra tipologia di legge. Ed in effetti, nel passo a cui si sta facendo riferimento, il giurista milanese intendeva dimostrare che la *potestas condendi leges* non fosse strettamente legata al godimento della *iurisdictio* e per fare ciò riprendeva un'opinione largamente condivisa e consolidata nella dottrina precedente – «*ut est magis communi opinio*», dice Alciato – che, con specifico riferimento allo *ius statutarium*, affermava che la *potestas condendi statuta* non dipendesse dalla *iurisdictio*, ma appartenesse «*cuiusdam facultatis*», precisando subito dopo «*ita etiam debemus dicere de aliis legibus, quia valet argumentum de uno ad aliud*»<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> Per alcune notizie su questo celebre *consiliatore* milanese – in realtà era nato a Pesaro, ma lui stesso aveva tenuto a precisare un suo *consilium* che l'origine di una persona non è data dal luogo in cui nasce ma dalla civitas paterna – si rinvia a M. G. DI RENZO VILLATA, *Giasone del Maino*, DBGI, I, pp. 995-999; mentre per l'importante figura di Andrea Alciato, umanista e allievo di Giasone, si rinvia a A. BELLONI, E. CORTESE, *Alciato (Alciati), Andrea*, DBGI, I, pp. 29-32.

<sup>20</sup> Il riferimento citato si trova inserito nel commento che Alciato fa alla *Quod sedem apostolicam* (*Decretali* X. 1. 31. 10) nei suoi *Commentari alle Decretali di Gregorio IX*. Qui il giurista milanese sosteneva come la *potestas condendi leges* non si dovesse confondere con la *iurisdictio* in quanto «*aliud*

Nel pensiero di Andrea Alciato la qualifica di *commune*, attribuita dal suo maestro con riferimento al solo diritto statutario, poteva ricomprendere implicitamente qualsiasi *lex loci* che non fosse necessariamente uno statuto cittadino. Questa lettura estensiva delle affermazioni di del Maino appare pienamente aderente ai tempi in cui Alciato viveva ed operava: l'epoca in cui gli antichi comuni medievali cedevano ormai inesorabilmente il posto – e le loro autonomie – alle grandi Signorie e in cui le monarchie già esistenti consolidavano il loro potere e il loro ruolo sullo scenario europeo.

Fu proprio durante il XVI secolo che incominciò a circolare con sempre maggior insistenza, sebbene già presente alla dottrina precedente, un altro termine che, ancor più di quello tradizionale e di origine medievale di *ius statutarium*, esprimeva ed indicava un legame sicuramente più stretto tra le fonti giuridiche locali e il luogo in cui vigevano: quello di *ius municipale*. Questa accezione si rifaceva ovviamente al termine *municipium* della Roma antica e, chiaramente, non poteva che trovare maggiore diffusione in una fase di intensa ripresa degli studi storico-filologici sulla storia romana come quella promossa dagli umanisti.

Tra questi, il francese Jean de Coras, professore di diritto civile in varie università europee oltre che giudice del Parlamento di Tolosa, aveva inserito nel suo *De iure civile in artem redigendo*, un capitolo intitolato *De Iure municipali*. Coras definiva come *ius municipale* quello che «*certis municipiis et civitatibus peculiariter constitutum est propria lege, aut consuetudine...*», in una accezione che, come afferma il testo, non si limitava a ricomprendere tra le fonti proprie di una *civitas* le sole fonti scritte – quelle statutarie – ma anche quelle consuetudinarie. Ma ciò che più rileva, come evidenziato dagli studi dello stesso Birocchi, è che in questo testo lo *ius municipale* non veniva considerato semplicemente come un complesso di fonti di *ius proprium* posto in relazione allo *ius commune*, ma piuttosto come il diritto positivo all'interno di ogni singolo ordinamento, cioè come lo *ius civile* specifico e proprio di ogni comunità politica<sup>21</sup>.

---

*est ius dicere, aliud condere*»: una considerazione, questa, che pare in qualche modo, e con le dovute cautele, anticipare la distinzione tra funzione giudiziaria e funzione legislativa (A. ALCIATO, *Opera omnia*, Francofurti, sumptibus haeredum Lazari Zetzneri, 1617, 578 nn 55 ss). Cfr. CALASSO, *Introduzione al diritto comune* cit. p. 73.

<sup>21</sup> Cfr. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine* cit., p. 52.

Quanto detto sin ora sembra trovare una compiuta sintesi negli scritti di un noto giurista emiliano del '500, Domenico Toschi. Esponente della corrente antagonista alla Scuola Culta, nota anche come *mos italicus iura docendi*, il cardinale Toschi tornando ad occuparsi del significato di *Ius Civile* in una delle *conclusiones* inserite nel suo grande repertorio alfabetico di giurisprudenza consiliare, ivi coglieva l'occasione per precisare, seguendo un *topos* ormai ampiamente consolidato, che «*ius municipale dicitur ius commune loci*»<sup>22</sup>. Anche qui, come già negli scritti di Coras, lo *ius municipale* era inteso come il diritto specifico di ogni ordinamento particolare, non necessariamente limitato a indicare le sole fonti normative locali – in primo luogo gli statuti – ma adoperato per far riferimento all'esperienza giuridica di un'intera *civitas*.

Parlando del Toschi occorre necessariamente segnalare anche un'altra delle sue opere che, pur non brillando per sistematicità ed organicità, testimonia in maniera ancor più incisiva l'importanza che stava gradualmente assumendo in tutta Europa una dimensione sempre più territoriale e locale del diritto. Nel 1620 dava infatti alle stampe il suo *De iure Statuum in Imperio Romano*, una sorta di *summa* delle principali fonti particolari – leggi, privilegi, statuti e consuetudini – di Regni e Città del Vecchio Continente. Divisa in parti, ognuna dedicata a una specifica realtà politica dell'Europa, tanto cattolica quanto riformata, il Toschi intendeva offrire con questa raccolta un quadro generale delle peculiarità che caratterizzavano e differenziavano a vario livello gli ordinamenti giuridici europei.

All'influenza di questa nuova tendenza non erano certamente sfuggiti anche i Paesi dell'Europa riformata, ove dal pensiero giuridico umanistico avevano preso corpo e si erano sviluppate la Scuola elegante olandese e l'*Usus modernus pandectarum* di area tedesca. Partendo dalle basi metodologiche storico-filologiche offerte dalla scuola culta, gli esponenti di queste correnti intesero rileggere le fonti del diritto romano in chiave moderna, adattandole alle esigenze dell'attualità e confrontandole con le fonti del diritto

---

<sup>22</sup> D. Toschi, *Practicarum conclusionum iuris in omni forum frequentiorum*, Romae, ex typographia Stephani Paulini, 1606, t. IV, concl. DLXXXII, N. 23, p. 915. Sulla figura di Domenico Toschi e sulla sua opera si rinvia a M. ASCHERI, *Le Practicae conclusiones del Toschi: uno schedario della giurisprudenza consulente*, in *Giustizia, potere e corpo sociale nella prima Età moderna. Argomenti nella letteratura giuridico-politica*, a cur. A. De Benedictis, I. Mattozzi, Bologna, 1994, pp. 37-59; ID, *TOSCHI, Domenico*, DBI, v. 96 (2019).

locale. Erano così entrati nell'uso linguistico della dottrina di quelle scuole termini quali *ius hodiernum* o *ius novum*, per indicare l'insieme delle fonti vigenti, tanto legislative e consuetudinarie quanto giurisprudenziali, in un determinato ordinamento territoriale<sup>23</sup>.

Seguendo il percorso sin qui tracciato dai riferimenti dottrinali che sono stati selezionati tra i molti che si sarebbero potuti prendere in considerazione, si può affermare che già nel tardo Cinquecento si fosse ormai compiutamente attestata e consolidata l'idea dell'esistenza di un diritto legato alla storia, alla tradizione e alla cultura di ogni singola *civitas* intesa come comunità politica – un diritto non inferiore o meno importante del diritto romano comune – e tale idea attraversava trasversalmente tanto la tradizione del *mos gallicus iura docendi* quanto la tradizione del *mos italicus*, tanto l'Europa di area cattolica quanto quella di area protestante.

#### 1.4. *I diritti patrî, ovvero l'identità giuridica di ogni comunità politica.*

Come abbiamo già avuto modo di sottolineare in precedenza, il diritto comune romano canonico non scomparve in questo processo di diversificazione degli ordinamenti ma, interagendo con le fonti normative locali, grazie all'attività dottrinale e giurisprudenziale, contribuì a formare con esse quello *ius commune* territoriale che venne ben presto a qualificarsi come diritto patrio.

Da un punto di vista storiografico, come ha più volte ribadito Birocchi, è possibile distinguere un'accezione di diritto patrio debole da una forte. Nel primo caso, per *ius patrium* si intenderebbe uno dei molteplici diritti particolari in posizione dialettica con lo *ius commune* e privo di una propria autonoma rilevanza; nel secondo, con *ius patrium* si indicherebbe invece l'identità giuridica di ogni ordinamento statale nella sua complessità. In questo ultimo senso il diritto patrio non è quindi da considerarsi asetticamente come la somma di tutte le fonti normative territoriali quali leggi, statuti, consuetudini o privilegi,

---

<sup>23</sup> Sull'uso del termine *hodiernus* per indicare nell'area germanica il diritto vigente in un determinata comunità politica v. CAVANNA, *Storia del diritto moderno* cit., p. 372; in particolare, Birocchi scrive che nel corso dell'età moderna si erano andate diffondendo, sulla spinta del pensiero umanistico, trattazioni istituzionali di diritto romano che individuavano le soluzioni giuridiche che si discostavano da quelle vigenti in forza di una norma locale o di un uso del foro. Questa soluzione discordante veniva chiamata *ius hodiernum* o *modernum*, proprio per indicare quelle fonti normative locali, comprese la legislazione e la giurisprudenza dei Tribunali che rappresentava il diritto odierno in contrapposizione a quello romano (BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine* cit., p. 62).

ma piuttosto come espressione della storia, della cultura e delle tradizioni di una specifica comunità politica che si stavano venendo a costituire in ordinamenti sovrani, ed è con questo significato che va inteso l'uso del concetto di diritto patrio, o dei suoi vari sinonimi, ai fini di questo lavoro<sup>24</sup>.

In età moderna, dunque, il diritto cominciava ad essere percepito come un elemento identitario, cioè un elemento che consentiva di identificare una particolare comunità politica attraverso la propria tradizione giuridica e l'appartenenza ad una patria determinava di conseguenza la soggezione degli individui che ne facevano parte ad un comune patrimonio normativo elaborato nel corso del tempo dalla dottrina e dalle istituzioni di quegli specifici ordinamenti. Possiamo quindi affermare in tal senso che, in questo periodo, l'orizzonte di riferimento dei giuristi non fosse più quello dato dal rapporto dialettico tra *ius commune* universale e *iura propria* degli ordinamenti particolari, ma fosse piuttosto quello degli *iura patria*, in cui convergevano e si fondevano insieme tanto il diritto romano e la sua tradizione dottrinale quanto i diritti particolari tipici di ogni comunità politica.

È possibile cogliere un'autorevole conferma di quanto appena detto nel pensiero di uno dei principali simboli della dottrina giuridica italiana del Seicento a cui abbiamo già fatto precedentemente riferimento, Giovanni Battista de Luca. Nel pensiero del cardinale venosino, acuto interprete della società e delle istituzioni del suo tempo, trovava infatti piena maturazione quanto la dottrina – come ricostruito nel paragrafo precedente – aveva elaborato sin dal tardo medioevo in merito ai concetti di *ius commune* e *ius municipale*; anzi, i loro stessi significati assumevano in De Luca un colore ben diverso da quello della tradizione precedente. Mentre i giuristi del '500 e del '600 tendevano a distinguere, come abbiamo già avuto modo di vedere, uno *ius commune* generale, fondato sui *libri legales*, da uno *ius municipale* inteso genericamente come diritto comune del luogo, comprendendo in tal senso tutte le fonti giuridiche particolari, per De Luca lo *ius commune* non poteva che essere solo quello del Principe, o comunque di colui/coloro che esercitavano il potere sovrano in una determinata comunità politica; al contrario, lo *ius municipale* andava inteso *strictu sensu* come l'insieme delle fonti particolari proprie di determinate città o di determinati feudi che non potevano che essere subordinate alla legge

---

<sup>24</sup> Ivi, p. 52.

del Principe, la sola ad avere un vigore universale<sup>25</sup>. È proprio qui che è interessante notare come per il cardinale lo stesso concetto di legge universale non fosse più da intendere come quello della tradizione medievale di legge valida per tutta l'umanità cristiana, ma fosse piuttosto da circoscrivere ai soli sudditi di ogni singolo Paese e, pertanto, da considerare come universale solo all'interno dei confini di ogni Stato.

In questa testimonianza appare del tutto evidente come alle soglie del XVIII secolo il diritto avesse ormai assunto una dimensione squisitamente patria e perso ogni velleità universalistica e De Luca si mostrava pienamente consapevole di come, in un mondo in cui il diritto si stesse viepiù differenziando tra i vari Stati, l'orizzonte di riferimento di ogni giurista non potesse che essere ormai quello del proprio diritto particolare. Lo evidenziava chiaramente nel XV libro del *Dottor Volgare*, dove discorrendo delle procedure di fuorbando e dei giudizi in contumacia, rilevava come le cose fossero completamente cambiate dai tempi dell'antica Roma, quando sotto l'egida di un unico Imperatore e di un unico diritto il «... *dotto, e ben pratico Giureconsulto in un luogo, era tale da per tutto*», diversamente dai suoi tempi in cui date le differenze che contraddistinguevano il diritto di un Paese da quello di un altro, «... *l'eccellente, e primario Avvocato in un Principato, andando nell'altro, sarà un uomo nuovo, e quasi idiota, per la direzione delle cause*»<sup>26</sup>. D'altronde, egli stesso aveva inteso precisare a chiusura del proemio al *Dottor Volgare*, che gli ordinamenti a cui specificatamente faceva riferimento nella trattazione di questa celebre opera. erano il pontificio e il napoletano, in quanto erano gli ordinamenti in cui si era formato e su cui si fondava la sua personale esperienza giuridica<sup>27</sup>. Quella di De Luca è, insomma, una forma di pensiero fortemente

---

<sup>25</sup> G. B. DE LUCA, *Il Principe cristiano pratico*, Roma, nella stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1680, n. 6, pp. 196-197.

<sup>26</sup> G. B. DE LUCA, *Il Dottor Volgare*, lib. XV, parte II, Roma, Nella stamperia di Giuseppe Corvo, 1673, cap. III, n. 2, p. 42.

<sup>27</sup> Il noto passo del De Luca così recita: «L'esemplificare per lo piu in due soli principati, cioè nello Stato Ecclesiastico, e nel Regno di Napoli, nasce perche l'Autore in questi hà qualche pratica maggiore, stimando imprudenza il discorrere di stili, e leggi de' principati, de' quali non s'abbia buona pratica» (Ivi, *proemio*, lib. I, cap. XII, n. 6, p. 135.). È risaputo che il Cardinale, nato in Basilicata, quindi nel Regno di Napoli, avesse studiato e si fosse addottorato in *utroque iure* a Napoli e, a partire dalla seconda metà del Seicento, avesse operato come avvocato presso i tribunali romani, quindi nello Stato Pontificio.

legata a una concezione storicistica e relativistica del diritto, che metteva in dovuto risalto la stretta interconnessione tra il sistema giuridico e la storia, la tradizione e la natura dei popoli che andava a disciplinare, rendendo l'ordinamento di ogni singolo Stato un universo a sé stante, con le proprie peculiarità e le proprie caratteristiche<sup>28</sup>.

L'emersione di questa coscienza identitaria tra le varie comunità politiche che componevano lo scenario europeo era avvenuta non solo secondo modalità diverse da Paese a Paese, seguendo le peculiarità delle proprie tradizioni e della propria cultura, ma anche secondo tempi assai differenti. Così, mentre possiamo scorgere in alcune zone chiari segnali di questa tendenza già sul finire del medioevo – basti pensare ad alcune monarchie storicamente risalenti come quella francese e quelle della Penisola Iberica, in altre il processo fu ben più lento e graduale tanto da affermarsi compiutamente solo tra XVII e XVIII secolo, come negli Stati della Penisola italiana.

Comunque fosse, è possibile individuare una serie di elementi comuni in tutti i processi di formazione dei diritti *patrî* – la declinazione al plurale non è qui casuale – che rappresentano anche prove evidenti di una generale tendenza alla diversificazione degli ordinamenti territoriali sulla base della propria tradizione giuridica. Procedendo a trattare di tali elementi in maniera molto sintetica e generica, al solo fine di offrire una visione di massima dei tratti comuni ai processi di emersione dei diritti *patrî*, tra questi possiamo notare come per tutta l'età moderna in Europa si fosse un po' ovunque diffusa la tendenza a pubblicare raccolte ufficiali, o meno, di fonti giuridiche particolari di diverso genere, a partire da quelle di *ius positum* quali leggi dei sovrani, statuti e privilegi di città e baronie, fino ad arrivare alle consuetudini locali e alle *decisiones* dei Grandi Tribunali<sup>29</sup>.

---

La sua formazione giuridica si era pertanto forgiata nella tradizione e negli usi degli ordinamenti particolari di questi due Stati italiani (cfr. DE LUCA, *Il Dottor volgare* cit., proemio, cap. XII, n. 6).

<sup>28</sup> Cfr. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine* cit., p. 303. Parlando di relativismo in relazione al pensiero di De Luca, Birocchi fa propria un'espressione già usata da S. DI NOTO MARRELLA, *Introduzione* a DE LUCA G.B., *Lo Stile legale*, Casanova, Parma 1993, p. 30.

<sup>29</sup> Per offrire una panoramica generale su questo aspetto, ci si limiterà a richiamare l'attenzione solo su alcune di queste compilazioni che, sia per la diversità delle fonti raccolte che per le diverse zone di provenienza, testimoniano una generale tendenza europea a raccogliere e pubblicare le fonti di varia natura che costituivano lo *ius patrium*. Ad esempio, per il Piemonte si possono citare i *Decreta seu Statuta* del 1430 emanati dal duca Amedeo VIII (sui decreta si vedano, I. SOFFIETTI, C. MONTANARI, *Il diritto negli Stati sabaudi: fonti e istituzioni (secoli XV-XIX)*, Torino 2008, pp. 1-51; G. S. PENE VIDARI, *Legislazione e*

Qui appare opportuno ribadire come il concetto di diritto patrio non vada limitato alle sole fonti positive emanate dai sovrani o, a vario livello, dagli organi di governo, ma ricomprenda in sé tutte quelle fonti normative che contribuivano a identificare e caratterizzare la cultura giuridica di una determinata comunità. In tal senso, la storia dei diritti patrî non deve essere confusa con quella dell'evoluzione dello Stato accentratore e delle sue fonti, che pur ne fa parte e ne rappresenta sicuramente un aspetto importante, ma la storia dei diritti patrî assume contorni e dinamiche ben più ampie.

A tal proposito Birocchi ha opportunamente evidenziato come il soggetto di ogni diritto patrio non fosse tanto lo Stato, che pure nel nostro periodo di riferimento stava attraversando in pieno la sua fase di formazione, quanto, in senso più lato, la comunità politica dotata di autonomia e di memoria storica, in poche parole di una propria identità. Questa sottile precisazione non è certamente superflua in quanto consente di parlare di diritto patrio anche in relazione a quelle realtà in cui, pur esistendo una comune identità giuridica, l'affermazione dell'autorità sovrana e la centralizzazione degli apparati statali era quasi inesistente: così come era nell'area tedesca dove, pur esistendo una situazione territoriale frammentata in varie realtà politiche autonome, era comunque possibile parlare genericamente di uno *ius germanicum*<sup>30</sup>.

---

*giurisprudenza nel diritto sabaudo*, in *Il diritto patrio* cit., pp. 201-204) e la raccolta di leggi sabaude pubblicata nel 1681 dal senatore Giovanni Battista Borelli, per ordine della reggente Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours, conosciuta anche come Madama Reale. Occorre tuttavia sottolineare che questa raccolta, nonostante fosse stata direttamente commissionata da parte della reggente, non fu mai promulgata ufficialmente (BORELLI, *Editti antichi, e nuovi* cit.). Per la Francia il *Code Henry III* del 1587 e per la Spagna l'*Ordenamiento de Montalvo* del 1484 e la più nota *Nueva Recopilación* di Filippo II del 1586 (sul *Code Henry III* v. J. GAUDEMET, *Les tendances à l'unification du droit en France dans les derniers siècles de l'Ancien Régime (XVI-XVIII)*, in *La formazione storica del diritto moderno*, I, pp. 160 ss; M. SUEL, *Le Président Brisson et la codification*, in *Droits*, 24, 1996, pp. 31-44; sulle consolidazioni spagnole v. F. TOMÀS Y VALIENTE, *Manual de historia del derecho hespanol*, Madrid 1987, pp. 267-270; A. GARCÍA Y GARCÍA, *Derecho histórico y derecho moderno en Espana*, in *La formazione storica* cit., II, p. 891 ss.).

<sup>30</sup> L'idea dell'esistenza di uno *ius* che accomunava le "Gentes germanicae", trascendendo la frammentazione politica che contraddistingueva i territori tedeschi, affondava le radici negli studi e nelle teorie elaborate nel Seicento dal giurista sassone Hermann Conring, in particolare nel suo *De origine iuris Germanici*, Helmestadii, 1643. Sul punto si veda M. STOLLEIS, *Storia del diritto pubblico in Germania. I. Pubblicistica dell'Impero e Scienza di polizia 1600-1800*, Milano, Giuffrè, 2008, *passim*; nello specifico su Conring, pp. 283-286.

Un altro elemento che emerge chiaramente dal processo di affermazione dei diritti patri è sicuramente il graduale diffondersi nelle università di tutta Europa di specifiche cattedre dedicate all'insegnamento dello *ius patrium*. Tra i primi provvedimenti che imponevano al giurista di dedicare buona parte della sua formazione all'apprendimento del diritto regio, quindi alle fonti patrie, si può sicuramente citare la *ley 2 de Toro*, che imponeva nei domini iberici degli Asburgo, già agli inizi del XVI secolo, che «... los letrados en estos nuestros reynos, sean principalmente instrutos e informados de las dichas leyes de nuestros reynos [...] e ordinamentos, e prematicas, e Partidas...»<sup>31</sup>. In seguito, bisognerà attendere la prima metà XVII secolo perché venissero inaugurate le prime vere e proprie cattedre di *ius hodiernum* in area tedesca – la prima fu quella di diritto germanico istituita ad Erfurt nel 1634 – ovviamente sulla spinta delle idee promosse dall'*Usus modernus pandectarum*. In Francia la prima cattedra di diritto francese, incentrata sullo studio delle *coutumes* e delle *ordonnances* regie, fu invece istituita nel 1679 da Luigi XIV, nonostante la coscienza dell'esistenza di un diritto francese e l'importanza del suo apprendimento si fossero radicate in questo Paese già nel '500 grazie alla Scuola culta, mentre qualche anno più tardi furono istituite quelle belghe, prima a Franeker e poi a Leida. Negli Stati italiani, e non tutti, e nella Penisola iberica bisognerà invece attendere il pieno Settecento con la creazione della cattedra di *Ius Regni* a Napoli nel 1735 – ma di questo ci si occuperà nello specifico più avanti – e addirittura il 1771 per quella di diritto patrio in Spagna<sup>32</sup>.

---

<sup>31</sup> Per il testo della *ley 2 de Toro* v. D. DEL CASTILLO, *Las Leyes de Toro glosadas*, Burgos, in officina eximij viri Joanis Juncte 1527, f. XVr. ss.

<sup>32</sup> Un caso particolare è rappresentato dal Regno di Sardegna dove, nonostante la pubblicazione di un autentico caposaldo di diritto patrio in Italia, *Le leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, non era prevista in concomitanza la creazione di un'apposita cattedra di diritto regio, ma imponeva al professore di Pandette di integrare le sue lezioni di diritto romano con riferimenti alla legislazione regia e alla giurisprudenza dei Senati. Nello specifico la norma stabiliva che «Li Professori del Jus Cesareo appoggeranno solamente le loro Dottrine alle Nostre Costituzioni generali, alle Decisioni de' Nostri Supremi Magistrati ed al testo della Legge Comune», *Costituzioni di Sua Maestà per l'Università di Torino*, Torino, nell'Accademia Reale, Appresso Gio. Battista Chais Stampatore di S.S.R.M., 1729, tit. III, cap.II, 3, p. 34. La norma rimarrà pressoché invariata anche nelle Costituzioni emanate nel 1772 da Carlo Emanuele III. Sull'Università di Torino, le relative riforme settecentesche e gli studi giuridici nel Piemonte sabauda si vedano, *L'Università di Torino. Profilo storico e istituzionale*, a cur. F. Traniello, Torino 1993; D. BALANI, *Toghe di Stato. La facoltà giuridica dell'Università di Torino e le professioni nel Piemonte del*

Un ultimo aspetto, certamente non secondario, che emerge dal processo di affermazione dei diritti patrí è l'imporsi sempre più insistente delle lingue volgari per la redazione degli atti normativi e delle opere giuridiche. Anche qui occorre rilevare, pur se solo brevemente, come la diffusione delle lingue volgari nel mondo del diritto, a discapito della lingua latina che da sempre aveva rappresentato l'esperanto delle materie giuridiche, avesse seguito tempi e percorsi differenti da zona a zona.

Così è possibile cogliere, in particolare, un precoce utilizzo delle lingue patrie nelle fonti regie e locali come leggi, statuti e consuetudini: basti pensare ai Paesi iberici – in cui, per altro, questa tendenza affondava le proprie radici addirittura nel XIII secolo<sup>33</sup> – con l'*Ordenamiento de Montalvo* del 1484 e *Las leyes de Toro* del 1505, che raccoglievano fonti normative regie in lingua castigliana; in Francia già da tempo era in uso la lingua francese per la redazione delle *coutumes* locali e per le *ordonnances* regie e nel 1539, quindi nel pieno della fioritura della Scuola culta, Francesco I impose con la nota *ordonnance* di *Villers-Cotterêts* che tutti gli atti, sia pubblici che privati, fossero scritti in francese; negli Stati italiani l'uso del volgare in ambito giuridico aveva contrariamente trovato terreno più ostico<sup>34</sup>, venendo usato a partire dal basso medioevo solo per alcune fonti normative strettamente locali, come gli statuti di comuni e corporazioni o la *Carta de Logu* in Sardegna, e solo a partire dal XVI secolo per le leggi, *rectius* prammatiche, nel Regno di Napoli, mentre per i domini sabaudi bisognerà attendere – sempre nello

---

Settecento, Torino, 1996, *passim*; A. LUPANO, "La soppressione lunga": dalle Costituzioni universitarie del 1720 a quelle del 1772, in *La Compagnia di Gesù nella Provincia di Torino dagli anni di Emanuele Filiberto a quelli di Carlo Alberto*, a cur. B. Signorelli, P. Uscello, Torino, 1998, pp. 145-160.

<sup>33</sup> Il riferimento è ovviamente alla *Ley de las siete partidas*, una raccolta di norme giustiniane, canoniche e della relativa dottrina di diritto comune voluta e promulgata nel 1265 nel Regno iberico di Castiglia e León da Alfonso X detto il Saggio e scritta interamente in lingua castigliana. A proposito di quest'opera legislativa, Cavanna parla addirittura di «*corpus* del diritto comune nazionale» (Sulla *Ley de Las siete partidas* v. CAVANNA, *Storia del diritto moderno* cit. pp. 420-422, la citazione è a p. 421).

<sup>34</sup> Cfr. F. SALVESTRINI, L. TANZINI, *La lingua della legge. I volgarizzamenti di statuti nell'Italia del Basso Medioevo*, in *Comunicare nel Medioevo. La conoscenza e l'uso delle lingue nei secoli XII-XV*, Atti del convegno di studio svoltosi in occasione della XXV edizione del Premio internazionale Ascoli Piceno (28-30 novembre 2013), a cur. I. L. Sanfilippo, Giuliano Pinto, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma 2015, pp. 250-301 (in particolare p. 252).

stesso secolo – gli *Ordini Nuovi* del duca Emanuele Filiberto<sup>35</sup>. A parte queste eccezioni, il latino rimarrà saldamente la lingua principale del diritto nella Penisola fino alle soglie del XIX secolo, continuando ad essere usata ostinatamente, ovviamente con qualche distinguo<sup>36</sup>, non solo negli atti giuridici pubblici e privati e nelle sentenze dei tribunali, ma anche nelle opere della dottrina giuridica.

L'uso delle lingue volgari nelle fonti giuridiche era un chiaro segno, forse più evidente di altri, che la dimensione del diritto non potesse oramai che essere quella patria, intesa come comunità politica coesa intorno ad una comune identità. Il latino era stato la lingua universale dell'*Unum Imperium* e dell'*Unum Ius*, ma sfumata ogni velleità universalistica e venuta meno l'antica unità politica dei popoli dell'Europa cristiana, anche la lingua delle fonti doveva necessariamente adeguarsi al processo di diversificazione territoriale del diritto. In poche parole, in un mondo in cui il diritto era frantumato in una moltitudine di autonomi ordinamenti sovrani e aveva perso la propria vocazione universale, non c'era più spazio nelle fonti giuridiche per una lingua comune<sup>37</sup>.

---

<sup>35</sup> Sulle origini bassomedievali dell'uso del volgare nel diritto, oltre all'opera precedentemente citata, v. P. FIORELLI, *Le parole del diritto*, Milano 2008, *passim*; F. BAMBI, *Alle Origini Del Volgare Del Diritto. La Lingua Degli Statuti Di Toscana Tra XII E XIV Secolo*. in *Mélanges De L'Ecole Française De Rome. Moyen âge 126-2* (2014). Sulla *Carta de logu* v. ITALO BIROCCHI, ANTONELLO MATTONE (a cura di), *La Carta de logu d'Arborea nella storia del diritto medievale e moderno*, Roma-Bari, 2004. Sulle prammatiche napoletane si parlerà ampiamente nei capitoli successivi, mentre per l'opera di revisione della legislazione in materia civile e criminale del Ducato di Savoia voluta da Emanuele Filiberto tra il 1561 e il 1565, si veda: G. ASTUTI, *Gli ordinamenti giuridici degli Stati sabaudi*, in *Storia del Piemonte*, I, Torino, 1961, p. 506; *Il libro terzo degli "Ordini Nuovi" di Emanuele Filiberto*, a cur. C. Pecorella, Torino, 1989; *Il libro quarto degli "Ordini Nuovi" di Emanuele Filiberto*, a cur. di C. Pecorella, Torino, 1992; I. SOFFIETTI, C. MONTANARI, *Il diritto negli Stati Sabaudi: fonti ed istituzioni (secoli XV-XIX)*, Torino, 2008, pp. 42-51.

<sup>36</sup> Fu Giovan Battista De Luca che, per primo, sollevò la questione dell'uso del volgare nelle materie giuridiche in Italia. Ne sono testimonianza lo stesso *Dottor volgare* e un apposito libello, *Difesa della lingua italiana*, pubblicato qualche anno dopo per sostenere l'uso dell'idioma volgare al posto del latino. Tra i vari argomenti addotti dal cardinale venosino a sostegno del volgare vi era quello della necessità di rendere comprensibile a tutti le norme giuridiche, anche ai non addetti ai lavori (DE LUCA, *Il Dottor volgare* cit., proemio, cap. I; ID., *Difesa della lingua italiana*, Roma, per Giacomo Dragondelli, 1675, n. 30, pp. 30-32).

<sup>37</sup> A riprova di quanto detto, lo stesso De Luca, rilevando come fosse ormai opportunamente d'uso comune tra i sovrani redigere le leggi nella lingua volgare del proprio Paese, indicava come esempio quello

## 2. Diritti patrî e consolidazioni normative. Ordine e “rappresentazione” del diritto nelle fonti legislative dell’età moderna

### 2.1. Assolutismo regio e potestas condendi leges nella scienza giuridica dell’età moderna.

Abbiamo affermato nel corso del precedente paragrafo che il processo di diversificazione del diritto nelle varie comunità politiche che costituivano l’Europa dell’età moderna non può essere ridotto al solo processo di affermazione dello Stato assoluto e di accentramento di ogni potere nelle mani dei sovrani, avendo, come abbiamo spiegato, una portata ben più ampia. Tuttavia, non si può certo negare che la nascita e lo sviluppo degli stati assoluti, con tutte le conseguenze sul piano sociale, istituzionale e ovviamente giuridico che essi avevano comportato, rivestisse comunque un ruolo fondamentale e di primo piano nella diversificazione degli ordinamenti europei e nell’affermazione dei diritti patrî<sup>38</sup>.

Il ruolo, i poteri e le prerogative dei sovrani si stavano vieppiù consolidando in un contesto in cui ad una sempre maggiore marginalità del Sacro Romano Imperatore, si affiancava ora anche la condizione della Chiesa Romana che, come già accennato, a seguito della Riforma protestante aveva visto sfumare la sua vocazione universale e, anche negli Stati cattolici, faticava ad affermare la propria autorità su numerose prerogative che coinvolgevano il clero e la fede<sup>39</sup>. Dunque, in età moderna il principio di origine medievale «Rex superiorem non recognoscens, in regno suo est Imperator», già oggetto di un’approfondita e nutrita attività interpretativa da parte della dottrina giuridica medievale<sup>40</sup>, poteva dirsi oramai compiutamente radicato ed infatti i sovrani europei

---

del Romano Pontefice, che continuava ad usare l’idioma latino per le bolle e le costituzioni, in quanto atti normativi emanati in qualità di Capo della Chiesa e, quindi, rivolti a tutto mondo cristiano – in questo senso era del tutto necessario usare una lingua di portata universale – mentre ricorreva all’idioma volgare per atti normativi quali bandi o editti emanati in qualità di Sovrano temporale e rivolti ai soli sudditi dello Stato della Chiesa (DE LUCA, *Il Dottor volgare* cit., *proemio*, lib. I, cap. I, n. 3, p.).

<sup>38</sup> Come sottolinea Birocchi, la legislazione aveva svolto un ruolo indiretto, ma importante nel processo di affermazione dei diritti patrî (BIROCCHI, *La formazione dei diritti patrî* cit., p. 39)

<sup>39</sup> Sul potere papale in età moderna v. P. PRODI, *Il Sovrano Pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna, 2013.

<sup>40</sup> Sul punto v. F. CALASSO, *Origini italiane della formola rex in regno suo est imperator*, Roma, 1930; E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale. Il basso medioevo*, Roma, Il Cigno Galileo Galilei

potevano vantare non solo una piena autonomia nei confronti del Sacro Romano Impero e, sebbene con qualche difficoltà in più, anche nei confronti della Chiesa, ma incominciavano ad imporre la loro volontà e la loro ingerenza anche in ambiti e materie che tradizionalmente erano appannaggio della molteplicità di ordinamenti inferiori autonomi che costellavano il sistema pluralistico di origine medievale, quali i comuni, i feudi e le corporazioni di varia natura.

A tal proposito si possono offrire vari esempi, e tra i molti possiamo citare le *ordonnance* colbertine emanate da Luigi XIV in Francia per disciplinare il commercio terrestre e marittimo – rispettivamente nel 1673 e nel 1681 – che rappresentano un primo esempio di intervento statale nella disciplina mercantile, da sempre riservata all'autonomia delle mercanzie e alla prassi commerciale<sup>41</sup>; oppure le *Leggi e costituzioni di Sua Maestà il re di Sardegna* del 1723, che tra le prime impose una disciplina statale per l'accesso alle professioni forensi, che nel medioevo era riservata alla piena autonomia dei collegi professionali<sup>42</sup>.

Tutto questo evidenzia chiaramente come il pluralismo che aveva contraddistinto per lungo tempo le società medievali stesse gradualmente lasciando il posto ad un sistema

---

Edizioni, 1995, pp. 283 ss, e p. 306.; M. CARVALE, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 518-524. Relativamente a questa formula, in parte costruita su un passo della decretale *Per venerabilem* di Innocenzo III che faceva riferimento al re di Francia, sembra opportuno riportare un'osservazione acuta fatta da Pietro Costa, secondo il quale la seconda parte della formula che equiparava il re all'imperatore, non creava una regola giuridica, ma si limitava a prendere atto del fatto che i re esercitavano la pienezza dei poteri (P. COSTA, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale, 1100-1433*, Milano, Giuffrè, 1969, pp. 311-314).

<sup>41</sup> L'*ordonnance du commerce*, detto anche *Code Marchaunde* o *Code Savary* (dal nome del mercante che prese parte ai lavori preparatori dell'ordinanza) e l'*ordonnance de la marine* rientravano in un più generale quadro di riforme in senso assolutistico promosse da Luigi XIV e realizzate dal suo ministro Colbert. Sull'*ordonnance du commerce* v. P. BORNIER, *Ordonnance de Louis XIV sur le commerce*, A Paris, Par la Compagnie Libraires-Associés, 1767; F. GALGANO, *Lex mercatoria*, Bologna, Il Mulino, 2010, pp. 79-81. Sull'*ordonnance de la marine* v. J. CHADELAT, *Élaboration de l'Ordonnance de la marine d'aout 1681*, in *Revue historique de droit français et étranger*, Quatrième série, Vol. 31 (1954), pp. 74-98;

<sup>42</sup> Sulla riforma sabauda del collegio dei dottori v. G. S. PENE VIDARI, *Giudici e processo nelle raccolte legislative sabaude settecentesche*, in *Costituzioni sabaude, 1723*, Milano 2002; P. ALVAZZI DEL FRATE, *Giustizia e garanzie giurisdizionali. Appunti di storia degli ordinamenti giudiziari*, Torino, Giappichelli, 2011, pp. 85-87.

accentrato, in cui non c'era più spazio per le autonomie degli ordinamenti particolari e dove anche il pluralismo delle fonti giuridiche che ne conseguiva era destinato ad essere soppiantato da un sistema monistico orbitante intorno ad un'unica fonte normativa. Non a caso, tra le potestà regali che in età moderna stavano assumendo maggiore rilevanza rispetto al passato, vi era proprio la *potestas condendi leges*, vale a dire il potere del sovrano di creare diritto attraverso leggi generali valide per tutti i propri sudditi, e la stessa concezione medievale del “sovrano giustiziere”, cioè di un sovrano a cui era stato demandato dalla grazia divina di garantire la conservazione di un sistema normativo già esistente e non dipendente dalla sua volontà, veniva ora soppiantata dall'idea del “sovrano legislatore”, vale a dire di un sovrano che, solo sulla base della propria volontà, poteva creare, modificare o abrogare norme giuridiche al fine di garantire il benessere dei propri sudditi<sup>43</sup>.

Sulla scia di questa nuova tendenza, si era venuta consolidando la convinzione che tutte le leggi dipendessero dalla volontà esclusiva del sovrano e, in tal senso, le scuole di pensiero che si avvicendarono nel corso dell'età moderna, avevano costantemente sviluppato teorie e studi approfonditi sul concetto di sovranità, sui poteri del principe e sui fondamenti di legittimità delle leggi. Offrendo solo un breve accenno su tali questioni, possiamo affermare che esse affondassero le proprie radici nel *mos gallicus* e non poteva essere diversamente dato che proprio nella Francia del Cinquecento, sulla spinta data dalla volontà di rafforzare i poteri e le prerogative del re al fine di consolidare l'unità del Paese, si andavano sempre più diffondendo teorie sulla sovranità e sullo Stato<sup>44</sup>: a partire, in particolare, dai lavori di Jean Bodin che, nella più celebre delle sue opere, *Les six livres de la Republique* – vero e proprio caposaldo teorico dello Stato moderno e della sovranità – affermava «... les loix sont publiques, et communes, et dependent seulement du

---

<sup>43</sup> Sull'evoluzione dal concetto di sovrano giustiziere al concetto di sovrano legislatore v. M. ISNARDI PARENTE, *Introduzione a BODIN, I sei libri dello Stato*, I, Torino, Utet, 1964, pp. 30 e 36 e BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine* cit. p. 45. Sul concetto di sovrano giustiziere con una particolare attenzione allo scenario francese, v. ALVAZZI DEL FRATE, *Giustizia e garanzie giurisdizionali* cit., pp. 1-17.

<sup>44</sup> Sul problema dell'unificazione del diritto in Francia, v. BIROCCHI, *Alla Ricerca dell'ordine* cit. pp. 105 ss. Sui temi relativi alla sovranità, ai poteri del re e al primato della legge tra le fonti del diritto nella Francia del XVI secolo, v. P. FABRY, *L'État royal: Normes, justice et gouvernement dans l'oeuvre de Pierre Rebuffe (1487-1557)*. Nouva edizione, Toulouse 2015.

souverain»<sup>45</sup>. Bodin fu tra i primi giuristi a considerare la funzione di *condere leges* come prerogativa fondamentale della sovranità, e a ritenere che le leggi fossero manifestazioni esclusive della volontà dei sovrani e che solo da essa traessero la loro validità<sup>46</sup>. Tale indirizzo teorico fu accolto con un certo successo e ulteriormente sviluppato dalla dottrina del XVII secolo, come testimonia il filone pufendorfiano del giusnaturalismo, fermo assertore della teoria che considerava la legge come un comando imperativo di chi detiene il potere sovrano<sup>47</sup>, per finire successivamente alle teorie elaborate nello stesso periodo in Inghilterra da Thomas Hobbes, che, come noto, possono essere considerate il fondamento ideologico dello Stato assoluto<sup>48</sup>.

---

<sup>45</sup> J. BODIN, *Les six livres de la Republique*, Lyon, De l'imprimerie de Jean de Tournes, 1579, lib. I, cap. II p. 12. Sulla teoria della sovranità v. D. QUAGLIONI, *La sovranità*, Bari, Laterza, 2004, *passim*.

<sup>46</sup> Sul punto si veda l'importante contributo di D. LUONGO, *Consensus Gentium. Criteri di legittimazione dell'ordine giuridico moderno. Oltre il consenso metafisico*. Napoli 2007, pp. 301-306. Su Bodin e il concetto di sovranità intesa come potere assoluto v. BODIN, *Les six livres* cit., lib. I, cap. VIII, pp. 85 ss.

<sup>47</sup> Come noto, uno dei tre principali filoni in cui si suddivide tendenzialmente il Giusnaturalismo seicentesco, faceva capo al giurista tedesco Samuel von Pufendorf, capostipite di una scuola che, passando per un altro celebre giurista giusnaturalista Christian Thomasius, arriverà nel pieno Settecento a Samuel Cocceius, influenzando con le sue teorie i progetti riformistici del Regno di Prussia. Tra i principi cardine del pensiero pufendorfiano possiamo annoverare quello che vedeva nella legge il comando di un superiore rivolto a un inferiore «Norma illa vocatur *Lex*, quae est decretum, quo superior sibi subjectum obligat, ut ad istus praescriptum actiones suas componat», e quello che vi vedeva l'espressione della volontà del sovrano, «...leges civiles dicuntur, quae primo à voluntate summi imperij civilis profectae sunt...» (S. VON PUFENDORF, *De officio hominis et civis iuxta legem naturalem*, Londini Scanorum, 1673, cap. 2, n. 2 p. 19 e cap. 12, n. 2, p. 213). Sulla scuola giusnaturalistica di Pufendorf, v. TARELLO, *Storia della cultura giuridica* cit., pp. 106 ss.; v. anche CAVANNA, *Storia del diritto moderno* cit., pp. 338 ss.

<sup>48</sup> Le teorie di Hobbes poggiavano essenzialmente sul "volontarismo giuridico", cioè l'idea che il diritto fosse manifestazione della volontà insindacabile del sovrano, e sul "primato della legislazione", ovvero sia l'identificazione del diritto con la legge positiva: l'unica fonte del diritto è la legge e la legge è espressione esclusiva della volontà del sovrano, cfr. CAVANNA, *Storia del diritto moderno* cit., pp. 331-332.

2.2. *Le leggi del sovrano quali diritto comune del Regno. L'affermazione del primato della legge tra le fonti del diritto patrio.*

Cominciava dunque a radicarsi l'idea che la legge, intesa come norma positiva espressa dalla volontà del potere sovrano, fosse la fonte giuridica principale, anzi, dovesse addirittura considerarsi essa stessa come diritto comune di ogni ordinamento statale. Era stato, ancora una volta, il De Luca a sostenere convintamente questo assunto affermando nel proemio al *Dottor volgare*, che in caso di dubbio su cosa si dovesse intendere per diritto comune da applicare in via sussidiari di fronte le lacune dei diritti particolari – nel caso di specie gli statuti locali – esso dovesse senz'altro ritenersi la legge del Regno, piuttosto che il diritto romano-canonico<sup>49</sup>, e anche nel *Theatrum* aveva già avuto modo di affermare che «Istud particolare ius principatus, verè et propriè in eo est commune»<sup>50</sup>.

Appare evidente come il giurista venosino avesse compiuto un passo ulteriore rispetto alla dottrina precedente, in quanto sganciava le leggi del sovrano dallo *ius municipale* e le consacrava a fonti autonome e di rango superiore rispetto alle altre di diritto patrio. Lo spiega chiaramente in un passo già citato de *Il Principe cristiano* dove, ritenendo che fosse un errore di superficialità considerare lo *ius municipale* genericamente come *ius commune loci* e che tale termine «... propriamente conviene a quella legge de' luoghi particolari, che si faccia dalle Città, e altre Università suddite, ovvero da' Baroni, Signori, o Magistrati», sosteneva al contrario che era solo la legge del sovrano emanata universalmente per tutti i suoi domini a doversi ritenere comune e «di maggior vigore dell'accennata [quella municipale] alla quale prevale»<sup>51</sup>.

Le differenze con quanto la scienza giuridica aveva scritto in precedenza non sono di poco conto e sono altrettanto significative di come la legislazione sovrana stesse ormai emergendo tra le altre fonti particolari. Non era più semplicemente una delle tante fonti normative che, insieme a statuti, consuetudini e privilegi, concorrevano a formare lo *ius municipale* in senso lato, ma, in quanto espressione della volontà del sovrano accentratore, assumeva ora una posizione di assoluta preminenza sulle altre. Non a caso, in alcuni dei più importanti e dei più significativi interventi legislativi dell'antico regime, gli estensori si erano preoccupati di stabilire una sorta di gerarchia tra le varie fonti

---

<sup>49</sup> G. B. DE LUCA, *Il Dottor volgare* cit., proemio, cap. VII, nn. 2-4, p. 91.

<sup>50</sup> ID, *Theatrum veritatis* cit. vol. XV, *De iudicibus*, XXXV, n. 20, p. 240.

<sup>51</sup> ID, *Il Principe cristiano* cit., cap. XVI, n. 6, pp. 197-198.

giuridiche, evidenziando la posizione di preminenza che le leggi del sovrano avevano assunto tra di esse.

Fra i primi possiamo certamente collocare la celebre *Ordonnance pour la réformation de la justice*, voluta da Colbert nell'ambito di un più ampio piano di riforma e di rafforzamento della monarchia francese e promulgata da Luigi XIV nel 1667. Con questo provvedimento, il campione dell'assolutismo monarchico aveva sancito la netta supremazia della legge statutale – e con essa della volontà assoluta del monarca – imponendo ai giudici di applicare nelle materie disciplinate le sole ordinanze del re e vietando loro qualsiasi interpretazione delle stesse che non fosse strettamente letterale<sup>52</sup>. È qui evidente che il fine di Colbert fosse quello di annichilire lo strapotere giurisprudenziale della nobiltà di toga, l'ostacolo più difficile da superare in Francia per affermare in pieno l'assolutezza dei poteri del monarca e la legge si mostrava in questo un *instrumentum regni* indispensabile per imporre la volontà sovrana.

Agli inizi del secolo successivo sarà invece uno Stato italiano, il Regno di Sardegna, ad affermare tra le fonti del suo ordinamento giuridico il primato della legislazione regia, sempre nel quadro di un più ampio e generale progetto di riforme. Si fa riferimento, ovviamente, alle *Leggi e costituzioni di S. M. il Re di Sardegna*, volute e promulgate per la prima volta nel 1723 dal primo sovrano di questo regno, Vittorio Amedeo II<sup>53</sup>. Sebbene le “costituzioni piemontesi” possano essere collocate a pieno diritto nel solco di quelle politiche volte ad accentrare il potere di *condere leges* nelle sole

---

<sup>52</sup> Sulle *ordonnance* in generale v. M. MARION, *Dictionnaire des institutions de la France aux XVII et XVIII siècles*, Paris, 1984, p. 409; B. BARBICHE, *Ordonnances*, in *Dictionnaire de l'Ancien Régime. Royaume de France, XVI-XVIII siècles*, sous la direction de L. BÉLY, Paris 1996, p. 933. Sulle *ordonnance* colbertine v. F. OLIVIER-MARTIN, *Les lois du roi*, Paris, LGDJ, 1997.

<sup>53</sup> Le costituzioni piemontesi ebbero ben tre edizioni. Dopo la prima promulgata in cinque libri nel 1723, fu pubblicata una nuova edizione ampliata con un sesto libro nel 1729. L'ultima edizione, che aveva anche comportato un'ampia revisione del testo e che sarà quella in vigore fino alle codificazioni sarde della prima metà dell'Ottocento, fu promulgata nel 1770 dal successore di Vittorio Amedeo II, Carlo Emanuele III. Per uno studio approfondito delle costituzioni nelle loro diverse edizioni v. M. VIORA, *Le Costituzioni piemontesi (Leggi e costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna) 1723-1729-1770. Storia esterna della compilazione*, Torino, Fratelli Bocca Editore, 1928. Sulle costituzioni v. anche F. MICOLO, *Le Regie Costituzioni. Il cauto riformismo di una piccola corte*, Milano 1984; G.S. PENE VIDARI, *Giudici e processo* cit., I. SOFFIETTI, C. MONTANARI, *Il diritto negli Stati sabaudi* cit., pp. 53-95.

mani del sovrano, tuttavia esse non possedevano la stessa incisività dei provvedimenti colbertini. Difatti, mentre questi ultimi, come abbiamo già evidenziato, individuavano nella legge regia, le *ordonnances*, l'unica fonte applicabile al caso concreto nelle materie da esse disciplinate, imponendo peraltro ai giudici di ricorrere alla sola interpretazione autentica del sovrano in caso di incertezza<sup>54</sup>, diversamente le leggi di Vittorio Amedeo II, pur collocando al primo posto delle fonti vigenti nel regno le costituzioni regie, continuavano a prevedere il ricorso in via sussidiaria degli statuti locali, delle decisioni dei Supremi Tribunali<sup>55</sup> e del diritto comune<sup>56</sup>. Il sistema delle fonti giuridiche sabaude continuava a rimanere saldamente pluralistico, ma è innegabile che, anche in questo caso, ci si trovasse di fronte a un esempio di valorizzazione della normativa regia e, seppur con risultati più tiepidi rispetto alla Francia, di politica di accentramento dei poteri nelle mani del sovrano.

---

<sup>54</sup> Una forma di interpretazione autentica nel caso di dubbi interpretativi da parte del giudice fu inserita nelle costituzioni piemontesi solo nell'edizione del 1770, cfr. CAVANNA, *Storia del diritto moderno* cit., p. 281 n. 12. La disposizione è contenuta nel paragrafo 2 del proemio alle Regie costituzioni, che così recita nella versione italiana del testo «Non potrà verun Magistrato, o Tribunale, benché supremo, usare sopra le medesime, per qualunque caso, che occorra, interpretazione alcuna; non volendo che sieno soggette a limitazione, dichiarazione, ampliamento, o moderazione, che non dipenda da Noi, o da' nostri Successori; e qualora si eccitasse qualche dubbio sulla intelligenza delle medesime, li Magistrati ce ne rassegnano le loro rappresentanze per ricevere le Nostre determinazioni» (*Leggi e costituzioni di Sua Maestà*, t. I, in Torino, nella Stamperia Reale, 1770, p. VIII).

<sup>55</sup> Occorre precisare che un assoluto divieto al ricorso delle citazioni dottrinali fu introdotto solo con l'edizione del 1729. Birocchi ha sottolineato come fosse naturale che il divieto di citazione fosse imposto contestualmente all'inserimento della giurisprudenza come fonte, in quanto si rendeva evidente l'intenzione che il ricorso al diritto romano giustiniano dovesse avvenire attraverso il filtro della giurisprudenza patria. Il *corpus* di Giustiniano doveva quindi essere applicato in conformità con la tradizione e la cultura giuridica patria e ciò poteva avvenire solo attraverso le lenti dei Tribunali del regno, in particolare i Senati, e non già attraverso l'autorità dottrinale (BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine* cit. p. 342).

<sup>56</sup> Benché possa sembrare strano che un testo legislativo che vietava il ricorso in via sussidiaria all'autorità dottrinale, prevedesse invece il ricorso al diritto comune, come ha evidenziato Birocchi, per diritto comune deve essere inteso l'insieme delle disposizioni e dei principi desumibili direttamente dal corpus di Giustiniano e non anche l'enorme apparato dottrinale che vi si era avvinghiato intorno nel corso dei secoli (Ivi, p. 341).

Rimanendo nella Penisola, su tali questioni non si può non fare accenno anche alle c. d. *costituzioni modenesi*, promulgate nel Ducato di Modena nel 1771 da Francesco III d'Este, che costituiscono un intervento sicuramente ancor più incisivo rispetto alle *costituzioni piemontesi*<sup>57</sup>. Pur mantenendo il ricorso in via sussidiaria al diritto comune romano-canonico, questo provvedimento poneva al centro di tutto l'ordinamento le leggi del duca, vietando, rispetto alle leggi di Vittorio Amedeo II, non solo il ricorso alle autorità dottrinali, ma anche alle fonti locali e alla giurisprudenza<sup>58</sup>. Anche in questo caso, seppur non con la pienezza dell'*ordonnance* di Luigi XIV, le fonti legislative assumevano un ruolo primario nell'ordinamento e il potere sovrano veniva celebrato come l'unica fonte di legittimazione del diritto. Era stato d'altronde lo stesso duca ad affermare nel testo delle costituzioni che solo dai provvedimenti del principe «... emana e dipende il vigore e l'attività della legislazione»<sup>59</sup>.

Con questa carrellata di esempi, tanto dottrinali quanto legislativi, si è inteso offrire un quadro generale di come, in diverse parti del Vecchio Continente e in diversi periodi dell'età moderna, la legge si stesse ormai affermando come fonte regina degli ordinamenti giuridici patri e fosse diventata per le monarchie assolute lo strumento indispensabile per accentrare il potere entro uno spazio ben definito e controllabile, in ciò limitando sempre di più gli spazi degli altri concorrenti quali magistrature, baroni, corporazioni e Chiesa.

---

<sup>57</sup> Sul *Codice di leggi e costituzioni per gli Stati di S. Altezza Serenissima*, v. E. TAVILLA, *Riforme e giustizia nel Settecento estense. Il Supremo Consiglio di Giustizia (1761-1796)*, Milano, Giuffrè, 2000. Questa raccolta legislativa era stata preceduta da un'altra collezione ufficiale di leggi nel 1755, intitolata *Provvisioni, gride, ordini e decreti da osservarsi negli Stati di S. A.* (cfr. TARELLO, *Storia della cultura giuridica* cit., p. 221; su questa collezione v. B. DONATI, *Il precedente legislativo del Codice Estense: il Gridario del 1755 e l'opera dei giuristi modenesi Domenico Giacobazzi e Carlo Ricci*, in *Atti e memorie della R. Accademia di Modena*, serie IV, vol. II, 1929, pp. 23-33).

<sup>58</sup> In merito alle costituzioni modenesi, Tarello ha posto l'attenzione su un'istituzione interessante entrata in funzione per la prima volta nel Ducato proprio con la promulgazione delle stesse, il Supremo Consiglio di Giustizia. Questo organo, separato dalle altre magistrature, svolgeva in un certo qual senso funzioni imputabili all'istituto del *référé législatif*, in quanto era preposto a sciogliere in nome del sovrano i dubbi interpretativi sollevati dai giudici del Ducato (TARELLO, *Storia della cultura giuridica* cit., p. 538); sul Supremo Consiglio di Giustizia v. TAVILLA, *Riforme e giustizia nel Settecento estense*. cit.

<sup>59</sup> Citazione tratta da CAVANNA, *Storia del diritto moderno* cit., p. 290.

2.3. *Raccolte legislative e storiografia contemporanea. Le consolidazioni normative come categoria storiografica.*

L'importanza che stava assumendo sempre più la fonte legislativa nel quadro generale degli ordinamenti giuridici dell'età moderna, è chiaramente testimoniata dai numerosi interventi, tanto pubblici quanto privati, volti a raccogliere e ordinare le leggi del sovrano che si erano caoticamente accumulate nel corso dei secoli: ed infatti non si può negare che in molti Stati europei – soprattutto quelli che sin dalle origini avevano assunto una forma di governo monarchica – i sovrani avessero comunque esercitato, a volte anche copiosamente, la loro *potestas condendi leges*, soprattutto in alcuni settori ben determinati del diritto, come quello penale e fiscale. Anche le fonti legislative, dunque, trovavano spazio negli ordinamenti medievali accanto alle fonti dottrinali e consuetudinarie – che certo in quel periodo rivestivano ancora un ruolo di assoluta preminenza – e nel corso del tempo, con il continuo succedersi di re e dinastie, tendevano a confondersi in un calderone normativo disomogeneo e disorganico, che molto spesso non teneva conto dell'abrogazione di leggi precedenti o del succedersi di leggi simili, rendendo così estremamente ostico per il giurista pratico ricostruire la disciplina legislativa o anche solo trovare la norma di riferimento per un caso di specie. E qui non si può non volgere il pensiero al noto personaggio della letteratura italiana dell'avvocato Azzecca-garbugli, tratteggiato dalla penna del Manzoni in una scena che, in maniera molto nitida, evoca e descrive perfettamente la situazione caotica ed estremamente disorganica in cui versava la legislazione – in questo caso del Ducato di Milano – nell'antico regime. Così, cacciando *le mani in quel caos di carte* ammassato nel suo studio sulla *tavola gremita d'allegazioni, di suppliche, di libelli, di grida*, cercava tra le cento gride che contemplavano il caso dello sventurato Renzo, la *grida fresca, la grida d'importanza*, quella che era stata promulgata in tempi più recenti dall'attuale governatore e che sarebbe stata tenuta in maggior considerazione dai giudici<sup>60</sup>.

---

<sup>60</sup> Alessandro Manzoni, imparentato non solo con Cesare Beccaria ma anche con la famiglia Verri e quindi discendente di quel Gabriele Verri che fu giudice del Senato di Milano, ben conosceva lo stato della giurisprudenza e della legislazione di antico regime, che aveva peraltro approfonditamente studiato proprio per la stesura dei Promessi Sposi, ricavandone materiale sufficiente per pubblicare anche la Storia della colonna infame. L'episodio di Azzecca-garbugli è narrato nel capitolo III dei Promessi Sposi (A. MANZONI, *I promessi sposi. Storia milanese del secolo XVII scoperta e rifatta da Alessandro Manzoni*.

L'attività di raccolta e riordino del materiale legislativo poteva assumere rilievo essenzialmente sotto due punti di vista: da un lato, esprimeva la necessità di ordinare il materiale normativo in un sistema coerente e razionale, anche al fine di rendere più facile e agevole per i giuristi, soprattutto pratici, l'individuazione delle leggi di riferimento. In tal senso, non stupisce che spesso queste raccolte fossero scritte e pubblicate privatamente anche su iniziativa dei pratici del foro, che più di altri sentivano il peso e il disagio di un sistema normativo privo di ordine e di sistematicità e intendevano offrire con il loro lavoro strumenti utili alla prassi: ma non mancano casi in cui la richiesta di un riordinamento delle fonti fosse avanzata dal basso, dalle varie comunità che componevano il tessuto sociale dello Stato, come nel caso dei *cahiers de doléances*, presentati dai tre stati in cui si divideva la società nella Francia di antico regime, nei quali si supplicava il sovrano di raccogliere in un corpo le *ordonnances* regie e le *coutumes*<sup>61</sup>.

In secondo luogo, si può affermare che la compilazione di raccolte di legge rispondeva ad un fine politico, inserendosi nel quadro di un più ampio e generale progetto di accentramento dei poteri e di riforma dello Stato e dei suoi apparati. In questo caso, le compilazioni normative diventavano nelle mani del sovrano un evidente strumento per affermare l'importanza e la preminenza all'interno dell'ordinamento delle proprie fonti normative.

A tal riguardo, sembra opportuno riallacciarsi a una recente lettura alquanto persuasiva sulle compilazioni normative di antico regime offerta da Birocchi. Nello specifico, egli, pur riconoscendo l'importanza della funzione di accentrare e ordinare razionalmente il diritto in tali raccolte, ritiene che esse possano comunque ricomprendersi in un profilo più ampio che è quello di "rappresentare" il diritto, intendendo con ciò la

---

*Edizione riveduta dall'autore – Storia della colonna infame inedita*, Milano, dalla tipografia Guglielmini e Redaelli, 1840, pp. 52-53).

<sup>61</sup> L'esigenza urgente di un riordinamento delle fonti patrie fu espressa più volte in Francia durante la convocazione degli Stati generali, la prima volta a Orléans nel 1560 e ancor più incisivamente negli Stati di Blois del 1576 e di Parigi del 1607 e del 16014 (cfr. CAVANNA, *Storia del diritto moderno* cit., I, pp. 246-247). La risposta a queste richieste fu una serie di provvedimenti che, tuttavia, non sortirono particolare successo. Il primo era stato il c. d. *code du roy Henry III*, promosso nel 1579 da Enrico III e mai entrato in vigore e riedito su iniziativa di Enrico IV nel 1601 con il contributo di Le Caron; il secondo era stato il c. d. *code Michau*, emanato su proposta del guardasigilli Marillac nel 1629 da Luigi XIII, ma di lì a poco naufragato (cfr. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine* cit. pp. 111-114).

funzione di manifestarlo in forma ordinata nella comunità politica come espressione di istituzioni e forze sociali<sup>62</sup>. Birocchi intende porre l'accento sul fatto che in questo periodo, sempre nell'alveo di un processo di diversificazione del diritto e di affermazione dei diritti patrî, si raccogliesse di tutto, non solo fonti legislative ma anche consuetudini, riti, statuti ecc. In questo senso l'attività di raccolta delle fonti normative, dice Birocchi, presupponeva il riconoscimento dei soggetti che ne erano espressione e, perciò, si può parlare di "rappresentare" il diritto in quanto le istituzioni, le comunità e i ceti le cui fonti venivano raccolte, appartenevano ad un ordinamento e agivano al suo interno<sup>63</sup>.

Ricollegando quanto sostenuto da Birocchi a quello che si diceva poc'anzi sulla funzione politica delle raccolte legislative, appare evidente come nel "rappresentare" il diritto mediante la raccolta e la sistemazione delle fonti legislative, fosse implicito il riconoscimento del sovrano come soggetto creatore del diritto e del ruolo centrale delle sue norme nell'ordinamento giuridico.

Come abbiamo più volte sottolineato, le fonti legislative e la loro raccolta in compilazioni sistematiche e coerenti, diedero un notevole impulso al consolidamento del diritto patrio, soprattutto nel XVIII secolo. In particolare, l'attività di compilazione di tali fonti va inserita in un più ampio processo di affermazione delle fonti legislative e di monopolizzazione di ogni potere da parte dello Stato, processo che approderà nel XIX secolo con l'imporsi del modello *codice*. Qui occorre rilevare come la storiografia dell'ultimo secolo abbia più volte cercato di evidenziare le differenze tra i codici, che a partire dal loro primo prototipo – il *Code civil des français* del 1804 di Napoleone Bonaparte – erano diventati i protagonisti della cultura giuridica europea dell'Ottocento, e le raccolte normative che li avevano preceduti nel secolo passato.

Questo fenomeno di riorganizzazione e razionalizzazione delle fonti era stato efficacemente battezzato da un illustre e celebre storico torinese pioniere di questi studi, Mario Viora, con il termine "consolidazione"<sup>64</sup>. L'intenzione di etichettare le compilazioni di antico regime con un'apposita definizione nasceva appunto dalla necessità di distinguerli dai moderni codici e di concettualizzare questi ultimi in maniera più precisa e compiuta. Occupandosi di queste tematiche in un agevole pamphlet apparso

---

<sup>62</sup> BIROCCHI, *La formazione dei diritti patrî* cit., p. 34.

<sup>63</sup> Ivi, p. 35.

<sup>64</sup> VIORA, *Consolidazioni e codificazioni* cit., p. 25.

per la prima volta nella prima metà del secolo scorso – ricollegandosi peraltro ai suoi concomitanti studi sulle costituzioni piemontesi – Viora riconduceva la *ratio distinguendi* tra i concetti di consolidazione e codificazione essenzialmente all’originalità e alla novità del materiale normativo dei codici e, cercando di prevenire le possibili obiezioni di chi avrebbe eccepito l’uso di materiale normativo antico anche nei moderni codici, il maestro torinese aveva inteso precisare che anche qualora essi avessero attinto ai vecchi testi, le norme antiche sarebbero state comunque “... animate da uno spirito nuovo, e, all’occorrenza, piegate ad un significato diverso dall’antico ...”<sup>65</sup>.

A Viora va certamente il merito di aver sollevato con le sue intuizioni una questione storiografica di tutto rilievo, ma la ricostruzione teorica della dicotomia tra consolidazione e codificazione appariva alquanto insoddisfacente stante la sua sfuggente genericità. Poco soddisfacente doveva apparire anche a Tarello che, proseguendo sul solco di Viora, aveva avvertito l’esigenza di offrire una ricostruzione teorica più approfondita e a tale scopo si era impegnato ad individuare in maniera più analitica i caratteri distintivi di codici e consolidazioni. Lo aveva fatto nella sua *Storia della cultura giuridica moderna*, che può essere sicuramente considerata una vera e propria pietra miliare degli studi sull’assolutismo giuridico settecentesco, sostenendo che questi caratteri dovessero essere ravvisati nell’unità di materia cui dare una disciplina esauriente, nel contenuto esclusivamente normativo e, soprattutto, nella semplificazione del diritto<sup>66</sup>.

Gli studi più recenti hanno messo in luce come tanto i criteri distintivi individuati dal Viora, quanto i criteri individuati dal Tarello, benché appaiano caratteristiche ineludibili dei codici moderni, tuttavia non sembrano distinguere in maniera decisiva i codici dalle consolidazioni. Se, da un lato, molte raccolte normative che possono ascrivere al modello delle consolidazioni non si limitavano ad una mera ricognizione delle fonti previgenti, ma introducevano accanto a quest’ultime anche materiale normativo nuovo ed originale; dall’altro, lo stesso *Code Napoléon* non esprimeva esclusivamente norme di nuova generazione, ma offriva asilo anche a norme provenienti

---

<sup>65</sup> Ivi, p. 41.

<sup>66</sup> In particolare, secondo Tarello, le condizioni per giungere alla semplificazione normativa erano i criteri economici nella formulazione delle norme, l’abrogazione espressa del diritto previgente, non etero integrabilità del testo e, soprattutto, la definizione unica del soggetto di diritto (TARELLO, *Storia della cultura giuridica* cit., pp. 35-41).

dalle *coutumes* di antico diritto francese e dal diritto romano<sup>67</sup>. Anche l'espressa abrogazione del sistema normativo previgente e la non eterointegrabilità<sup>68</sup>, caratteristiche essenziali sia per Viora che per Tarello, non sembravano essere prove decisive per qualificare come codice un testo normativo; ne sono riprova il dibattito che suscitò presso il Consiglio di Stato francese la proposta di abrogare in blocco il vecchio sistema normativo, proposta non affatto scontata<sup>69</sup>, e l'esistenza di codici moderni che consentivano esplicitamente l'integrazione delle loro lacune facendo ricorso al sistema di diritto comune<sup>70</sup>.

Sempre per quanto riguarda la questione della "non eterointegrabilità", come ha più recentemente sottolineato Ferrante, basta guardare al *Livre preliminaire* del progetto del *code civil* elaborato da Portalis, per capire che tale caratteristica non era assunta come

---

<sup>67</sup> Ad esempio, l'*ordonnance* sul processo civile di Luigi XIV del 1667, che viene concordemente definita come consolidazione da Viora e Cavanna, fu trasfusa nel *code de procédure civil* del 1806 senza essere particolarmente stravolta.

<sup>68</sup> Il concetto di non eterointegrabilità, elaborato da Giovanni Tarello, postula quale caratteristica imprescindibile del codice la sua completezza, cioè la possibilità di trovare al suo interno la risposta normativa a tutte le controversie che possono sorgere nel quotidiano. Come tale il codice non necessita di ricorrere, in via sussidiaria, a sistemi esterni, quale il diritto comune. TARELLO, *Storia della cultura giuridica* cit., pp. 20 e 35.

<sup>69</sup> Tra i membri della commissione incaricata di redigere il progetto del *code civil*, J. Régis de Cambacérès e J. Maleville, poco convinti del principio di completezza del codice, ritenevano che a dover essere abrogate dovessero essere le sole norme contrarie al *code*, lasciando in vita le altre, affinché potessero disciplinare con la loro autorità tutti i casi che non trovavano soluzione nel *code*. Sul punto, J. G. LOCRÉ, *La législation civile, commerciale et criminelle de la France, ou commentaire et complément de code français*, Parigi, 1827-1832, I, p. 102 ss. Secondo Petronio, alla soluzione contraria prospettata da Cambacérès e Maleville si giunse perché un'abrogazione parziale del vecchio sistema avrebbe mantenuto in vita l'antica dicotomia tra *pays de droit écrit* e *pays de droit coutumier*, facendo così venir meno il disegno unificatorio che aveva ispirato sin dall'inizio il progetto del codice: U. PETRONIO, *Una categoria storiografica da rivedere*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 1984, n. 13, pp. 705-717, in particolare pp. 712-713.

<sup>70</sup> Ne è un esempio il Codice civile della repubblica e cantone del Ticino del 14 giugno 1837, il quale prevedeva espressamente all'art. 5 la propria eterointegrabilità con il sistema di diritto comune. Così recita l'art. 5, «Ciò che non è dalla legge determinato, sarà regolato e deciso in conformità in quanto è prescritto in casi analoghi, e in difetto di analogia, secondo le disposizioni del diritto comune», *Codice civile della repubblica e cantone del Ticino*, Lugano, Tipografia di G. Ruggia e Comp., 1837.

requisito dogmatico ed indefettibile neanche dagli stessi ideatori del codice. Ed in effetti, questo è chiaramente dimostrato dalla presenza nel libro preliminare dell'articolo 11 che, pensato come contrappeso all'articolo 4 che vietava al giudice di ricusare di giudicare sotto pretesto di silenzio oscurità o difetto della legge, considerava il giudice, *à défaut de loi précise*, ministro di equità, intendendo per equità il ritorno alla legge di natura o alle consuetudini ammesse<sup>71</sup>.

Da questo quadro emerge chiaramente come il codice sfugga ad una rigorosa e netta classificazione dogmatica. L'individuazione di caratteristiche storicamente evidenti e costanti capaci di consentire una distinzione precisa ed inequivocabile tra codice e consolidazione appare del tutto forviante.

Proprio per questo motivo c'è chi, come Ugo Petronio, ha fortemente criticato la necessità di una così netta dicotomia concettuale, adducendo come ragione il rischio di perdere il senso di continuità nel processo di formazione dei codici e di forzare la realtà storica in schemi dogmatici<sup>72</sup>. Certamente Petronio ha ragione quando sottolinea l'importanza di avere una visione complessiva sui codici e sul fenomeno codificatorio e non si può negare il pericolo che un'eccessiva schematizzazione dogmatica possa far smarrire il senso della dimensione storica di questo fenomeno.

Tuttavia, un completo abbandono della distinzione ideata dal Viora tra consolidazioni e codici appare eccessivamente drastico, quanto meno per l'utilità che, in quanto categorie puramente storiografiche – e non dogmatiche – possono avere proprio nello studio di quei processi di raccolta e di riordino delle fonti legislativi che hanno interessato gli stati di antico regime. In tal senso, infatti, è innegabile che l'età dei codici fosse stata preceduta da una fase storica di generale riordino delle fonti legislative – in stretta connessione con i tentativi degli Stati di affermare la loro preminenza sugli altri

---

<sup>71</sup> Come noto, il *Livre préliminaire* verrà ampiamente ridimensionato dal Consiglio di Stato, divenendo un semplice “titolo preliminare” composto di pochi articoli. In questo passaggio, a farne le spese era stato proprio l'articolo 11, che lasciava in questo modo l'articolo 4, contrariamente mantenuto nella versione definitiva del codice, senza un contrappeso. Purtroppo, proprio per sopperire alla scarsa disciplina codicistica in tema di interpretazione, il *Livre* condiziona la cultura giuridica francese degli anni successivi alla promulgazione del *Code*, come una sorta di “sottinteso normativo”. Sul punto, v. R. FERRANTE, *Codificazione e cultura giuridica*, Torino, Giappichelli, 2011, pp. 135-137; ID, *Un secolo sì legislativo* cit., pp. 96-99.

<sup>72</sup> PETRONIO, *La lotta per la codificazione* cit., pp. 92 ss.

ordinamenti particolari che costellavano le società dell'età moderna – e che tale fase abbia prodotto una grande quantità di testi che, differentemente dai moderni codici, si limitavano a riordinare, secondo vari criteri, gli atti normativi del potere sovrano, nell'ottica non già di un più vasto e generale piano di riforma dell'ordinamento giuridico, ma con il fine di consolidare gli ordinamenti esistenti. Se, infatti, nei codici moderni è possibile individuare sempre la tendenza, più o meno evidente, a riformare la società e le sue istituzioni secondo i parametri dell'accentramento statale e del monismo legislativo, al contrario, nelle consolidazioni, per quanto il tentativo sia quello di affermare il primato delle fonti normative del sovrano, lo scopo è sempre quello di riordinare e sistematizzare la legislazione esistente, senza alcuna pretesa di stravolgere il sistema del particolarismo giuridico. In questo senso, il termine consolidazione si adatta perfettamente ad indentificare questo fenomeno che, pur differenziandosi da quello codificatorio, ne costituisce, tutto sommato, il diretto antecedente storico.

Ciononostante, questi due concetti storiografici non devono essere assunti come concetti dogmatici ed antitetici tra loro, in quanto analizzandoli nel loro divenire storico appare chiaro come le prime rappresentino i prodromi necessari dei secondi. Difatti, il processo di consolidazione può essere considerato il laboratorio entro il quale i giuristi di antico regime avevano lentamente plasmato le fondamenta ideologiche e strutturali dei moderni codici. La peculiarità principale di questi ultimi, al di là di ogni concettualizzazione strettamente dogmatica, era quella di essere strumenti legislativi capaci di fondare un ordinamento giuridico sostanzialmente unitario e basato sui moderni valori di razionalità ed uguaglianza, a differenza delle consolidazioni che avevano al contrario la funzione intrinseca di rinvigorire e stabilizzare il sistema pluralistico di antico regime intorno alla comune identità giuridica di uno Stato. A questo punto possiamo tranquillamente affermare che era nel lento affermarsi dei diritti patri e nel costante proliferare delle consolidazioni normative che affondavano le radici profonde delle moderne codificazioni.

### 3. Breve introduzione allo Ius Regni Neapolitani

#### 3.1. *L'identità storica del diritto patrio napoletano.*

Il discorso di carattere generale, che abbiamo sin qui sviluppato sui diritti patri e sulle consolidazioni normative, ha lo scopo di offrire un quadro introduttivo e una solida base concettuale all'oggetto principale di questo lavoro di ricerca, il diritto patrio del Regno di Napoli<sup>73</sup>. La scelta di inquadrare lo studio di queste due categorie storiografiche nel peculiare contesto storico napoletano non è affatto casuale. Il Regno di Napoli, infatti, presenta elementi di particolare interesse per chi intenda affrontare lo studio dei diritti patri, ciò non solo perché si tratta di un'entità politica che sin dai suoi albori cercò di affermare la propria piena autonomia dalle due principali istituzioni politiche del tempo, il Papato e l'Impero, ma anche perché espresse nel lungo corso della sua storia una specifica e peculiare tradizione legislativa e dottrinale, che si mantenne costante e unitaria nel tempo, nonostante l'alternanza delle dinastie al potere.

Sebbene il diritto patrio avesse acquistato una piena valenza accademica ed un'autonoma dignità disciplinare presso lo *Studium* fridericiano solo nel pieno Settecento, a differenza di molte altre realtà europee che istituirono cattedre di diritto patrio sin dal XVII secolo, esso fu da sempre percepito dai giuristi meridionali come un aspetto fondamentale ed imprescindibile della cultura giuridica del legista regnicolo, in particolar modo nella prassi quotidiana delle corti di giustizia, nelle scuole private di diritto e come elemento costante della tradizione giuridica napoletana.

Questa consapevolezza sull'esistenza di una tradizione giuridica unitaria ed omogenea in tutto il meridione continentale è chiaramente espressa dal pensiero e dalle opere di un importante giurista napoletano vissuto a cavallo tra Quattrocento e Cinquecento, Roberto Maranta<sup>74</sup>. Avvocato e, per qualche tempo, anche giudice mercantile a Salerno, il Maranta, da giurista pratico mostrò sempre una particolare

---

<sup>73</sup> Un'attenta riflessione sul diritto patrio napoletano è offerta dal saggio di MILETTI, *Peregrini in patria* cit., pp. 401-482.

<sup>74</sup> Nato nella seconda metà del Quattrocento, a Venosa – paesino lucano che aveva dato i natali al poeta latino Orazio e darà in natali nel Seicento anche al celebre Cardinal de Luca – Roberto Maranta svolse prevalentemente la professione forense, esercitando per qualche tempo anche l'insegnamento del diritto e le funzioni di giudice mercantile a Salerno, cfr. M.N. MILETTI, *Maranta, Roberto*, in DBGI, II, 1269-1271.

attenzione per il diritto del Regno, in particolar modo per le prassi processuali del Foro napoletano, che è l'oggetto della sua opera principale, lo *Speculum aureum et Lumen advocatorum*.

Proprio da un passo dello *Speculum*, emerge l'importanza attribuita dall'avvocato lucano al diritto patrio napoletano:

«Poteris addere aliud ius civile huius regni, quod consistit in constitutionibus, in capitulis et statutis regni et regiis novellis pragmaticis, quae iura municipalia huius regni inducunt ius civile et observantiam novam in hoc regno, et quandoque corrigunt, quandoque limitant ius commune»<sup>75</sup>.

Gli *iura municipalia* erano dunque da considerarsi *ius civile* del Regno, e come tali potevano correggere e limitare lo *ius commune*.

Maranta usa il termine *iura municipalia*, ma ovviamente è al diritto patrio del Regno che fa riferimento: il termine è qui adoperato, infatti, non nella sua accezione più ristretta, che indicava il diritto statutario dei comuni, ma nella sua forma più generale, riferita appunto al diritto patrio dell'intero Regno. D'altronde, come abbiamo già avuto modo di vedere, sin dalla fine del Quattrocento, i termini usati per designare i diritti propri di una determinata entità politica e territoriale erano alquanto vari ed eterogenei, e questa varietà terminologica si riscontra anche nelle opere dei giuristi napoletani fino a tutto il Settecento: così, ad esempio, il termine "municipale" nella sua eccezione più generale, oltre ad essere usato dal Maranta, venne usato ancora nel XVIII secolo da Francesco de Jorio nella sua *Introduzione allo studio delle Prammatiche* e da Nicola Valletta che nei suoi *Elementi di diritto* parla di "municipale diritto"<sup>76</sup>; di "ius nostrum" parla invece Domenico Alfeno Varo nella sua *Institutionum iuris Neapolitani*, mentre esempi dell'uso del termine "patrio" sono riscontrabili nella *Istoria delle leggi e dei magistrati* di Ginesio

---

<sup>75</sup> R. MARANTA, *Speculum aureum et lumen advocatorum Praxis civilis*, Venetiis, apud Io. Antonium Bertanum, 1690, III, n. 68, p. 26.

<sup>76</sup> F. DE JORIO, *Introduzione allo studio delle Prammatiche del Regno di Napoli*, I, Napoli, nella Stamperia Simoniana, 1777, Introduzione, pp. I, XXXII; N. VALLETTA, *Elementi del diritto del Regno napoletano*, Napoli, Michele Morelli, 1776, p. 125.

Grimaldi, e nella prefazione al *Codice di Giuseppe Pasquale Cirillo* scritta dall'avvocato Elia Serrao<sup>77</sup>.

I giuristi napoletani, dunque, fecero vario uso delle terminologie comunemente affermate nel corso dell'età moderna per qualificare i diritti propri che si andavano regionalizzando in tutta Europa: ma il termine che forse appare più congeniale per identificare un diritto territoriale come quello napoletano, nato e sviluppato di pari passo con l'istituzione monarchica, è certamente quello di "Ius Regni".

Agli inizi del Seicento quest'ultima espressione venne usata per la prima volta da Carlo Tapia come titolo della sua raccolta di fonti normative napoletane, lo *Ius Regni Neapolitani* – di cui parleremo più approfonditamente tra breve – ma è solo nel Settecento che il termine "Ius Regni" prese maggiormente piede: nel 1735 venne usato per battezzare la cattedra di diritto patrio appena istituita, mentre qualche anno più tardi venne adoperato da Francesco Rapolla per intitolare la sua vasta opera di sistematizzazione e commento del diritto patrio napoletano, i *Commentariorum de Jure Regni Neapolitani in ordinem redacto*<sup>78</sup>. Quest'espressione divenne poi di uso comune nei titoli dei numerosi manuali di diritto napoletano che furono pubblicati soprattutto a partire dalla seconda metà del Settecento: basti qui citare le *Institutiones Juris Regni Neapolitani* di Oronzo Fighera, lo

---

<sup>77</sup> D.A. VARIO, *Institutionum iuris Neapolitani Libri IV, Liber Primus*, Napoli, Giuseppe Raimondi, 1767, tit. I De Iustitia et Iure, I-II, PP. 2-4; G. GRIMALDI, *Istoria delle leggi e magistrati del Regno di Napoli, Tomo XII*, Napoli, Stamperia Orsiniana, 1774, p. X; E. SERRAO, *Jos. Paschalis Cyrilli antecessoris Codicis Legum Neapolitanarum libri XII. Cura et studio editi Aelii Serrai J. C.*, Neapoli, Ex Typographia, et Sumptibus Vincentii Ursini, 1789, p. IV.

<sup>78</sup> Occorrerà attendere l'avvento di Carlo di Borbone sul trono di Napoli perché lo *Studium* fridericiano vedesse finalmente istituita una cattedra di diritto patrio napoletano. Il corso di Ius Regni fu introdotto nel novembre del 1735, a seguito della riforma degli studi elaborata dal Cappellano Maggiore, il celeberrimo abate Galiani, e il primo a detenere quella cattedra fu Ferdinando d'Ambrosio. Tra i professori più noti di quella disciplina vi furono certamente Giuseppe Pasquale Cirillo, futuro collettore del Codice Carolino, lo stesso Francesco Rapolla, Nicola Valletta, Giuseppe Maffei, e Marino Guarani: non a caso molti di essi furono autori di manuali di diritto patrio napoletano (v. F. SCANDONE, *La Facoltà giuridica dell'Università dei R. Studi di Napoli nel Settecento*, in appendice a F. CAMMISA, *L'Università di Napoli nella seconda metà del '700. Documenti e profilo delle riforme*, Napoli 2001, pp. 301-422, sulla cattedra di *Ius Regni*, v. pp. 348-355; MILETTI, *Peregrini in patria* cit., pp. 453-456). F. RAPOLLA, *Commentariorum de jure regni neapolitani in ordinem redacto* [3], Neapoli, ex Typographia Joannis de Simone, 1746-1747.

*Jus Regni Neapolitani novissimum* di Marino Guarani, o la versione in italiano di Nicola Valletta, gli *Elementi di diritto del Regno napoletano*<sup>79</sup>.

Un aspetto certamente caratteristico dello *Ius Regni* napoletano fu il suo stretto legame con l'identità e l'evoluzione storica del Meridione d'Italia, percepita dai giuristi napoletani, in particolar modo quelli settecenteschi, come chiave indispensabile per interpretare e comprendere il disorganico coacervo di fonti normative patrie che si erano venute affastellando nel corso della storia secolare del Regno di Napoli. L'opera che senza dubbio espresse in maniera emblematica il profondo spirito storico che animò il diritto patrio del Regno di Napoli, la prima del suo genere a Napoli, fu ovviamente la celebre *Istoria civile del Regno di Napoli* di Pietro Giannone<sup>80</sup>.

Lo scopo dell'*Istoria civile* era dichiaratamente quello di offrire al pubblico napoletano una storia giuridica del Regno, tanto che il Giannone tenne a precisare sin dalle prime righe del testo che la sua opera non avrebbe intrattenuto i lettori «collo strepito delle battaglie e col romore delle armi», né tanto meno «colle vaghe descrizioni degli ameni e deliziosi suoi luoghi, della benignità del suo clima, della fertilità de' suoi

---

<sup>79</sup> O. FIGHERA, *Institutiones iuris Regni Neapolitani in quatuor libros tributae, et commoda methodo adornatae in vsum auditorii Figheriani*, [2], Neapoli, ex Typographia Flautina, 1766-1767; M. GUARANI, *Jus regni Neapolitani novissimum concinnatum auditorio suo*, [2], Neapoli, excudebant Simones fratres, 1774, N. VALLETTA, *Elementi del diritto del Regno napoletano*, Napoli, nella stamperia di Michele Morelli, 1776.

<sup>80</sup> P. GIANNONE, *Dell'Istoria civile del Regno di Napoli, Libri XL*, in Napoli, per lo Stampatore Niccolò Naso, 1723 (in questo lavoro si farà riferimento all'edizione in sette volumi curata da Antonio Marongiu pubblicata da Marzorati Editore, Milano, nel 1971). Per notizie biografiche dell'autore si rinvia innanzi tutto alla sua autobiografia, P. GIANNONE, *Vita scritta da lui medesimo*, Milano, Feltrinelli, 1960; si vedano anche, L. GIUSTINIANI, *Memorie istoriche degli scrittori legali del Regno di Napoli*, [3], Napoli, 1787-1788, pp. 93-104; G. RICUPERATI, *Giannone e i suoi contemporanei: Langlet du Fresnoy, Matteo Egizio e G. G.*, in *Miscellanea Walter Maturi*, Torino 1966. Un interessante spaccato sul pensiero e l'opera di Giannone e del suo tempo è offerto dagli atti del convegno a lui dedicato negli anni Settanta del Novecento per il tricentenario dalla morte, *Pietro Giannone e il suo tempo. Atti del Convegno di studi nel tricentenario della nascita* [2], a cur. di R. Ajello, Napoli, Jovene, 1980. L'opera ebbe grande fortuna anche in Europa, tanto da essere più volte ristampata in altre città del Vecchio Continente come Ginevra, Losanna, Venezia, Milano, Lugano e Prato; oltretutto anche a distanza di molto tempo, l'ultima edizione risale infatti a quella curata a Napoli da Scipione Volpicella nel 1865 (sulle varie edizioni dell'opera v. A. MARONGIU, *Nota bibliografica*, in *Istoria civile del Regno di Napoli*, I, Milano, Marzorati Editore, 1971, pp. 13-16).

campi...», ma sarebbe stata al contrario una storia «tutta civile [...] ove della polizia di sì nobil reame, delle sue leggi e costumi partitamente tratterassi»<sup>81</sup>.

Giannone nel corso dei suoi studi giuridici e della pratica legale, intrapresi al fianco di illustri giuristi del tempo quali Domenico Aulio e Gaetano Argento, apprese bene l'importanza che una solida conoscenza dell'evoluzione storica delle leggi e degli istituti giuridici, non solo del diritto romano ma anche del diritto patrio, aveva nella formazione del giurista, e ciò in quanto era attraverso la storia che occorreva ricercare «il rischiaramento delle nostre leggi patrie, e de' nostri istituti e costumi». Il Giannone, dunque, percepiva la mancanza di una solida e approfondita storia del diritto napoletano come un *vulnus* da colmare, soprattutto se si considera che nel Vecchio Continente circolavano già da molti anni opere che, sulla spinta della cultura umanistica, trattavano della storia giuridica di alcuni popoli europei: come il *De usu et auctoritate* del giurista inglese Arthur Duck, che lo stesso Giannone dichiarava di aver preso a modello per la sua *Istoria*, il *De usu Juris Civilis et Canonici in Belgio* del giurista olandese Paul Voet, il *De originibus Hispani Juris* del giurista spagnolo Juan Lucas Cortés, il *De origine Juris Germanici* del giurista tedesco Hermann Conring e la *Historia juris Germanici* del giurista tedesco Burkhard Gotthelf Struve<sup>82</sup>.

Certamente l'*Istoria civile* del Giannone ebbe una vasta fortuna editoriale, ma non portò molta fortuna al suo autore che a causa della chiara impronta giurisdizionalista della sua opera finì sotto l'attenzione della Curia romana e del clero napoletano, che lo

---

<sup>81</sup> Ivi, Introduzione, p. 25.

<sup>82</sup> A. DUCK, *De usu et auctoritate iuris civilis Romanorum in dominiis Principum Christianorum*, Londini, 1653; P. VOET, *De usu Juris civilis et canonici in Belgio unito, deque more promovendi Doctores*. Ultrajecti, ex Officina Johannis à Waesber, 1656 (Giannone attribuisce l'opera a Giovanni Voezio, ovvero Johannes Voet, ma in realtà lo confonde con il padre Paulus Voet, autore del *De usu*); J. L. CORTÉS, *De originibus Hispani Juris* (opera andata perduta, cfr. R. Gibert, *Historia general del derecho español*, Madrid 1975, p. 2); H. CONRING, *De origine Juris Germanici*, Helmstädt, 1643; B. G. STRUVE, *Historia juris Romani Justinianei Graeci Germanici canonici feudalis criminalis et publici ex genuinis monumentis illustrata*, Ienae, apud Viduam Mayeri, 1718. Queste opere e i loro autori sono indicati dallo stesso Giannone come esempio delle storie di diritto patrio circolanti in Europa (v. MARONGIU, *Nota bibliografica* cit., p. 29). Sull'opera di Duck presa come modello dal Giannone v. GIANNONE, *Vita cit.*, p. 40.

costrinsero prima ad un lungo esilio a Vienna, e poi a una lunga detenzione nelle carceri del Re di Sardegna, dove trovò la morte nel 1748<sup>83</sup>.

L'*Istoria civile* divenne comunque un punto di riferimento imprescindibile per i giuristi napoletani, che da quel momento posero un'attenzione particolare nella conoscenza e nello studio della storia giuridica patria, come testimoniano le numerose opere di stampo storico-giuridico pubblicate, in particolar modo, nella seconda metà del Settecento. Ed infatti, neanche dieci anni dopo la prima edizione dell'*Istoria civile*, vedeva la luce un'altra importante opera di questo genere, la *Istoria delle leggi e magistrati del Regno di Napoli*, scritta da Gregorio Grimaldi e terminata da suo fratello Ginesio<sup>84</sup>. Anche per Gregorio l'esigenza di scrivere quest'opera nasceva dalla consapevolezza che la conoscenza storica fosse fondamentale per lo studio delle leggi e, come teneva a precisare nell'introduzione all'opera, fu il padre, Costantino Grimaldi, consigliere del Sacro Regio Consiglio e non a caso amico del Giannone, a insegnare ai

---

<sup>83</sup> L'*Istoria* del Giannone è in parte anche storia del diritto ecclesiastico del Regno di Napoli. Lo stesso autore precisava nell'introduzione all'opera che la storia civile non poteva essere disgiunta da quella ecclesiastica, in quanto il potere ecclesiastico «gareggiando il politico e temporale dei principi», si era talmente radicato nello Stato che «non possono perfettamente ravvisarsi li cambiamenti dell'uno senza la cognizione dell'altro» (GIANNONE, *Istoria civile* cit., Introduzione, p. 26). L'impronta data alla storia ecclesiastica era tuttavia marcatamente giurisdizionalistica e, pertanto, metteva in netta discussione i molti privilegi e le molte prerogative da secoli riconosciute alla Chiesa e al clero. L'avversione degli ambienti ecclesiastici napoletani e della Curia romana contro l'opera aveva indotto il Giannone a riparare a Vienna, presso la corte dell'Imperatore Carlo VI, ove rimase per molti anni. Con l'avvento di Carlo di Borbone sul trono delle Due Sicilie, si riaccessero le speranze di poter essere riaccolto a Napoli e per questo motivo il Giannone decise di lasciare l'esilio viennese per tornare nella madrepatria. Tuttavia, nuovamente ostacolato nel suo rimpatrio e costretto a vagare da una regione all'altra del nord Italia, l'esule napoletano fu arrestato dalla polizia sabauda e rinchiuso prima nella fortezza di Ceva e poi nella cittadella di Torino, ove morì in stato di prigionia nel 1748 (v. GIANNONE, *Vita* cit., passim).

<sup>84</sup> GREGORIO E GINESIO GRIMALDI, *Istoria delle leggi e magistrati del Regno di Napoli* [12], Lucca-Napoli 1731-1733, 1767-1773 (il riferimento a Lucca come luogo di stampa dei primi quattro volumi è falso; in realtà i volumi furono stampati a Napoli, cfr. A. MAZZACANE, *Grimaldi, Gregorio*, in DBI, vol. 59, 2002). Per una biografia di Gregorio Grimaldi v. GIUSTINIANI, *Memorie storiche* cit., II, pp. 143-145; MAZZACANE, *Grimaldi* cit. Gregorio aveva scritto i primi quattro libri dei dodici complessivi di cui era composta l'opera, pubblicati tra il 1731 e il 1733, mentre a Ginesio si deve la realizzazione dei libri che vanno dal quinto al dodicesimo, pubblicati tra il 1767 e il 1773. L'edizione completa in dodici tomi fu pubblicata nel 1774 (cfr. *ibidem*).

figli che «mai si possano elle [le leggi] intendere, senza sapere e' costumi di quel Popolo, e la condizion de' tempi, in cui furon pubblicate, e l'osservanza che hanno avuta, e seguentemente per quai cagioni sieno state l'una dall'altre corrette»<sup>85</sup>. L'opera ricalcava chiaramente la *Istoria del Giannone* ma in maniera più moderata: il Grimaldi vi aveva infatti escluso ogni riferimento politico ed ecclesiastico e bandito ogni riferimento giurisdizionalista e anticuriale. Non è ovviamente da escludere che il Grimaldi lo avesse fatto nel timore di essere condannato alla stessa fine dell'autore dell'*Istoria civile*, come per altro dimostrerebbe la falsa indicazione di Lucca come luogo di stampa al posto di Napoli.

Questa tendenza a esaltare lo stretto legame tra il *Ius Regni* e la sua storia permarrà come costante anche nella letteratura giuridica della seconda metà del Settecento. Sulla scia del Giannone e dei Grimaldi, tutti i manuali di diritto patrio pubblicati in quel periodo non mancarono mai di far precedere le loro *Institutiones iuris neapolitani* da puntuali *prolegomena* di natura storica, che descrivevano l'evoluzione delle fonti normative patrie sin dagli albori del Regno, mentre nei primi anni Novanta del Settecento il magistrato lucano Alessio de Sariis avvertiva invece la necessità di far precedere la sua raccolta sistematica delle fonti di *ius regium*, il *Codice delle leggi del Regno di Napoli*, da una corposa epitome storica ampiamente ricalcata sulla *Istoria civile* del Giannone<sup>86</sup>.

Detto ciò, possiamo dunque affermare che nella percezione dei giuristi meridionali lo *Ius Regni* e la storia patria erano concetti inscindibilmente legati tra loro, e il primo non poteva essere letto e interpretato senza un'adeguata conoscenza della seconda.

---

<sup>85</sup> v. GRIMALDI, *Istoria delle leggi e magistrati* cit., I, Prefazione, p. I.

<sup>86</sup> In alcuni manuali, come quelli del Fighera e del Basta, i *prolegomena* sono divisi in due parti, uno dedicato alla storia del diritto dai romani alla prima età normanna che precede la nascita del *Regnum*, l'altro alla storia del diritto napoletano dalla costituzione del *Regnum* all'attualità (cfr. MILETTI, *Peregrini in patria* cit., p. 426). FIGHERA, *Institutiones iuris* cit., pp. 5-62; G. BASTA, *Institutiones iuris Romano-Neapolitani in quatuor libris dispositae atque nova methodo exornatae ad usum privati auditorii, Pars altera*, Neapoli, ex Typ. Giacciana, 1780, pp. 1-54. L'opera citata del de Sariis è, *Dell'istoria del Regno di Napoli*, [3], Napoli, per Vincenzo Orsino, 1791-1792, concepita come premessa e parte integrante del *Codice delle leggi*: di queste opere e del suo autore v. *infra*.

### 3.2. *Ius Regni e Ius Regium: le costituzioni normanno-sveve.*

Il concetto di *Ius Regni* ricomprende generalmente tutte le fonti normative specifiche del diritto patrio di uno specifico Regno e in esso confluiscono pertanto sia le fonti legislative quanto quelle giurisprudenziali, dottrinali e consuetudinarie. Da esso va pertanto distinto il concetto più ristretto di *ius regium*, il diritto regio, ovvero l'insieme delle fonti normative che sono espressione diretta della volontà e della *potestas condendi leges* del Re, che rispetto al *genus* dello *ius Regni* si pone come *species*<sup>87</sup>. Questa differenza si percepisce chiaramente anche nel diritto patrio napoletano, il cui *ius Regni* era costituito oltre che da una miriade di fonti legislative regie accumulate nel corso dei secoli, anche dalle consuetudini, in particolar modo quelle della città di Napoli; dalla dottrina, che sin dal medioevo si era venuta costituendo intorno a quelle fonti; e in particolar modo dalla giurisprudenza dei Grandi Tribunali del Regno, che del *ius Regni* napoletano può essere considerata il cuore pulsante.

Il ruolo centrale della giurisprudenza nello *ius Regni* napoletano di età moderna è stato più volte evidenziato da uno dei principali studiosi della decisionistica e dei Grandi Tribunali napoletani, Marco Miletta, che ha difatti definito la *giurisprudenzialità* come «la cifra precipua dell'ordinamento regnicolo»<sup>88</sup>. Per Miletta, tuttavia, la giurisprudenza meridionale non va considerata come fonte in senso stretto dello *ius Regni*, quanto piuttosto come «il motore, la fucina, la camera di compensazione» di quel diritto, e, in tal senso, era proprio attraverso l'*arbitrium* esercitato delle alte Corti del Regno che, tanto le fonti dello *ius commune* quanto quelle dello *ius regium*, venivano filtrate e adattate alle specifiche esigenze sociali e politiche di un determinato momento storico<sup>89</sup>. Ciò era possibile grazie alla particolare importanza e al ruolo centrale che i Grandi Tribunali e il ceto togato napoletano avevano assunto nel governo politico e nell'amministrazione del Regno a partire dal XVI secolo. La loro capacità di manipolare a proprio arbitrio le fonti del diritto, in particolar modo quelle di diritto regio, trova piena conferma nelle numerose

---

<sup>87</sup> Sul punto anche Birocchi ha evidenziato che lo *ius patrium* non deve essere identificato con la legge del principe, appunto lo *Ius Regium*, ma piuttosto con lo *ius Regni*, in quanto è un termine che designa un insieme di fonti operanti in un sistema pluralistico, quali erano d'altronde tutti i sistemi giuridici europei fino a tutto il secolo XVIII, BIROCCHI, *La formazione dei diritti patrî* cit., p. 37.

<sup>88</sup> v. MILETTI, *Peregrini in patria* cit., pp. 403-405, la citazione si trova a p. 404.

<sup>89</sup> v. *ivi*, p. 405.

testimonianze offerte dalla dottrina coeva oltre che nelle innumerevoli raccolte di *decisiones* di quei tribunali, stampate a Napoli nel corso del XVI e del XVII secolo<sup>90</sup>.

Così, a cavallo tra Quattro e Cinquecento, Matteo d'Afflitto, consigliere del Sacro Regio Consiglio, nonché il primo autore di una raccolta di *decisiones*, affermava senza mezzi termini che una nuova decisione del Sacro Regio Consiglio, aveva *vis legis* e creava diritto<sup>91</sup>. L'affermazione non era certamente di poco conto in quanto riconosceva di fatto ad un alto organo giudiziario la capacità di *condere leges*, capacità che nel corso del tempo fu ulteriormente enfatizzata dalla possibilità riconosciuta in capo al Sacro Regio Consiglio di emanare norme generali *sub nomine Regis*, ovvero sia come fosse un "vicario" del sovrano nell'esercizio delle funzioni legislative. Non deve quindi stupire se nel Seicento il giurista napoletano Giovan Battista de Toro rilevava come le decisioni dei supremi tribunali napoletani non dovessero considerarsi *ius constitutum*, bensì *ius constiuere*<sup>92</sup>.

Tuttavia, benché la giurisprudenza avesse indubbiamente assunto nei fatti il ruolo di forza trainante del diritto napoletano, le fonti legislative dello *ius regium*, pur essendo completamente soggette all'arbitrio delle alte magistrature, che erano libere di manipolarle e reinterpretarle a loro piacimento, rimanevano pur sempre un punto di riferimento imprescindibile dello *ius Regni*, del quale anche i Grandi Tribunali non potevano fare a meno. D'altronde, l'esistenza di un coacervo di leggi accumulate in maniera caotica e disorganica nel corso dei secoli rappresentava un utile strumento nelle mani del ceto togato proprio per circoscrivere e limitare la *potestas condendi leges* del

---

<sup>90</sup> Sulla decisionistica napoletana in generale v. M.N. MILETTI, *Stylus iudicandi. Le raccolte di «decisiones» del Regno di Napoli in età moderna*, Napoli 1998.

<sup>91</sup> L'affermazione del D'Afflitto che «nova decisio Sacrii Consilii, habet vim legis et sic facit ius» si trova in M. D'AFFLITTO, *Decisiones Sacri Regii Consilii Neapolitani*, Venetiis, apud Juntas, 1635, decisio CLXIX, n. 9, p. 333. Su Matteo d'Afflitto v. G. VALLONE, *Le "decisiones" di Matteo d'Afflitto*, Lecce 1988; ID, *Pensiero giuridico meridionale*, in *Storia del Mezzogiorno*, a cur. G. Galasso, R. Romeo, vol. X, *Aspetti e problemi del medioevo e dell'età moderna*, Editalia, 1994, pp. 305-308; ID, *D'Afflitto, Matteo*, in *DBGI*, I, pp. 624-627.

<sup>92</sup> Scriveva il De Toro che «si ius constituere videantur Decisiones mentionatae in eorum locis [il riferimento è a una serie di Decisiones di vari Grandi Tribunali europei precedentemente elencate], multo fortius decisiones nostri Regni...», G.B. DE TORO, *Aureum compendium omnium decisionum Regni Neapolitani*, Neapoli, ex Typographia Iacobi Gaffari, 1647, Prefatio operis, p. 5

sovrano. Attraverso le fonti legislative antiche, infatti, i tribunali napoletani potevano di fatto reinterpretare e restringere il dettato normativo di una nuova legge del sovrano, come peraltro dimostrava un altro importante decisionista e magistrato napoletano, Vincenzo de Franchis, che nella sua raccolta di *decisiones* spiegava come una nuova legge regia potesse «quantumque generalis restringatur, et intelligatur secundum legem veterem», intendendo per “leggi antiche” sia il diritto comune che le antiche leggi patrie<sup>93</sup>. Come riferisce il De Franchis, in età moderna le fonti legislative dello *ius regium* più risalente potevano essere usate dalle supreme corti del Regno per depotenziare le nuove leggi emanate dal Re e, così facendo, affermare tranquillamente il loro primato persino sulla *voluntas Regis*.

È evidente che nel corso dell’età moderna il ceto togato avesse acquisito tutto il potere necessario per esercitare in modo assolutamente creativo e arbitrario le proprie funzioni, ma le basi fondamentali da cui partire rimanevano certamente lo *ius commune* e lo *ius regium* che in questo senso possono essere considerati a pieno titolo come i due pilastri fondamentali su cui la giurisprudenza napoletana aveva elaborato il diritto patrio napoletano. La conoscenza delle fonti di diritto regio, insieme a quelle di diritto romano, era quindi un requisito indispensabile per poter padroneggiare e “governare” lo *ius Regni*, e forse è anche per questo motivo che nel corso della lunga storia del Regno di Napoli, lo *ius regium* fu costantemente raccolto in compilazioni normative, tendenzialmente di natura privata, oltre che essere oggetto di uno studio approfondito da parte della dottrina meridionale, che non mancò di elaborare su queste fonti apparati interpretativi e commenti<sup>94</sup>.

---

<sup>93</sup> V. DE FRANCHIS, *Decisiones Sacri Regii Consilii Neapolitani*, I, Augustae Taurinorum, 1586, *decisio* CCXI, n. 11, p. 239v. Sul punto si veda M.N. MILETTI, *Tra equità e dottrina. Il Sacro Regio Consiglio e le «decisiones» di V. De Franchis*, Napoli 1995, pp. 112-113.

<sup>94</sup> Un altro espediente elaborato dalla giurisprudenza napoletana per “governare” le fonti di *ius regium* era quello di diluirle letteralmente nelle più malleabili categorie romanistiche (cfr. MILETTI, *Peregrini in patria* cit., pp. 429-428). Questa tendenza era stata inaugurata da Matteo d’Afflitto, che nella sua nota *Praelectio al Liber Augustalis* sosteneva che le costituzioni fridericiane erano da intendersi come «statuta regni specialia», quindi norme di rango inferiore rispetto al diritto comune che dovevano per tale motivo essere interpretate restrittivamente e «quanto minus possint laedere ius commune» (M. D’AFFLITTO, *Matthaei De Afflictis Parthenopaei patricii, ac iuriscon. clariss. in utriusque Siciliae, Neapolisq. Sanctiones, et Constitutiones novissima Praelectio*, Venetiis, Apud Marcum Guariscum, 1606, l. I, rubr.

Lo *ius regium* del Regno di Napoli si formò grazie al graduale stratificarsi nel tempo di una serie di fonti legislative espressione delle diverse dinastie che avevano governato sul Meridione d'Italia. Alla base di questo sistema si collocava la raccolta normativa voluta da Federico II di Svevia nella prima metà del XIII secolo, il celeberrimo *Liber Constitutionum*, meglio conosciuto come *Liber Augustalis*<sup>95</sup>. Come risaputo, il *Liber* fridericiano non fu la prima raccolta normativa del Meridione ed infatti era stato preceduto dalle *Assise di Ariano*, la compilazione di leggi voluta dal nonno materno di Federico, Ruggero II d'Altavilla, capostipite della dinastia normanna di Sicilia, nonché fondatore del *Regnum* nella prima metà del XII secolo<sup>96</sup>: ma, tra le varie vicissitudini politiche e sociali attraversate dal Meridione d'Italia in quel secolo, le Assise erano andate

---

XXVII *Se homicidiis clandestinis*, n. 11, p. 107v). Questa linea interpretativa ebbe largo successo nella dottrina napoletana successiva e Giovanni Antonio de Nigris, autore di un commentario ai *capitula* angioini, la estese anche a queste fonti che, al pari delle costituzioni fridericiane, potevano considerarsi *ius municipale* e, in quanto tali, soggette a interpretazione restrittiva (G.A. DE NIGRIIS, *Commentarii in capitula Regni Neapolitani*, Venetijs, Apud Haeredes Iohannis Varisci, 1594, Praeludia, n. 33 p. 4r). Considerare le fonti di *ius regium* come fonti speciali rispetto allo *ius commune*, pur non negando comunque il loro ruolo centrale nell'ordinamento regnicolo, era ovviamente una soluzione congeniale al ceto togato che, in questa maniera, poteva liberamente disattenderle o reinterpretarle.

<sup>95</sup> Conosciuto più comunemente come *Liber Augustalis*, in riferimento al titolo di sacro romano imperatore ricoperto da Federico, oltre a quello di *Rex Siciliae* ereditato attraverso la madre Costanza, figlia di Ruggero II, tale definizione potrebbe apparire tuttavia impropria se riferita ad un'opera che è stata esplicitamente emanata da Federico in qualità di re di Sicilia e limitatamente ai domini del Mezzogiorno, cfr. F. CALASSO, *Medio Evo del diritto, I, Le fonti*, Milano 1954, p. 442. Secondo una tesi minoritaria promossa dal Kantorowicz il termine "Augustalis" sarebbe in riferimento non al titolo imperiale, ma al mese di promulgazione delle *constitutiones*, per l'appunto agosto: E. KANTOROWICZ, *Federico II, imperatore*, Garzanti, 1976, p. 210. Sul *Liber Augustalis* si veda anche, A. ROMANO, Introduzione a *Constitutionum Regni Siciliarum, Libri III*, Neapoli 1773, rist. anast. a cura di A. Romano, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1999, pp. XIII-XLIII; O. ZECCHINO, *Liber Constitutionum*, in *Enciclopedia Fridericiana*, Treccani, 2005.

<sup>96</sup> Le *Assise* furono promulgate da Ruggero II, primo *Rex Siciliae*, ad Ariano nel 1140 e raccoglievano una serie di norme influenzate dal diritto romano, dal diritto bizantino e dal diritto longobardo, e possono essere considerate come uno dei primi esempi di attività legislativa di un monarca medievale sul Vecchio Continente (Cfr. M. CARVALE, *Il Regno normanno di Sicilia*, Milano 1984, p. 49). Sulle *Assise* v., O. ZECCHINO, *Le Assise di Ruggero II. I testi*, Napoli 1984; ID, *Le Assise di Ruggero II. Problemi di storia delle fonti e di diritto penale*, Napoli 1980; AA. VV., *Alle origini del costituzionalismo europeo. Le Assise di Ariano. 1140-1990*, Bari 1996.

gradualmente perdute, rendendo quindi necessaria la realizzazione di una nuova raccolta di norme, che fu commissionata dallo *Stupor Mundi* al giurista capuano, oltreché esponente della scuola poetica siciliana, Pietro della Vigna<sup>97</sup>.

Il *Liber Augustalis*, che fu promulgato nel corso di un'assemblea tenuta a Melfi nell'agosto del 1231, rappresenta certamente la base fondante dello *ius Regni* e costituisce la massima espressione della *potestas condendi leges* della monarchia meridionale. Diviso in tre libri che raccoglievano *constitutiones* (leggi) non solo di Federico II, ma anche di alcuni dei suoi predecessori normanni, il *Liber* fu considerato nel Meridione come norma vigente fino a tutto il secolo XVIII, e ricevette la massima attenzione anche da parte della dottrina, come testimoniano le numerose opere di commento ed esegesi sorte intorno al monumento legislativo fridericiano.

Già alcuni anni dopo la sua promulgazione, il *Liber Augustalis* fu oggetto di un attento studio da parte del giurista Andrea Bonello da Barletta, al quale si deve peraltro la realizzazione delle prime glosse al *Liber* che concorrono a formarne l'*apparatus vetus*<sup>98</sup>. Nel corso del tempo, alle glosse del Bonello si aggiunsero quelle scritte da altri giuristi e, nella seconda metà del Trecento, fu invece Marino da Caramanico, giurista vissuto quando a Napoli dominava la dinastia francese degli Angiò, che si interessò di riordinare e selezionare con metodo accurato le glosse dei giuristi che lo avevano preceduto nell'esegesi delle *constitutiones* fridericiane e vi aggiunse le proprie, elaborando un *corpus* di glosse che si andò affermando, al pari della *Magna Glossa* di

---

<sup>97</sup> Molto probabilmente, nel corso della crisi politica ed istituzionale attraversate dalla dinastia normanna negli ultimi decenni del XII secolo, i documenti della cancelleria normanna andarono perduti, e con essi gli originali delle assise e delle leggi di Ruggero II. Per questi motivi, Federico II, volendo effettuare una ricognizione della legislazione normanna per le sue *constitutiones*, non riuscendo a reperire nessun esemplare fu tenuto ad ordinare ai suoi giustizieri di fornire alla corte le documentazioni a loro disposizione e di approntare anche una commissione «*de antiquoribus viris per unamquamque iurisdictionem... qui sciant assisas regis Rogeri..., usus quoque et consuetudines tempore Rogeri [et] Gullielmi secundi...*» (E. WINKELMANN, *Acta imperii inedita*, Innsbruck, 1880, p. 605, n. 761), quindi una commissione composta da uomini sufficientemente anziani da poter ricordare il contenuto delle Assise normanne, v. O. ZECCHINO, *Le Assise di Ariano. Problemi di storia* cit., p. 90.

<sup>98</sup> Sull'apparato di glosse di Andrea Bonello da Barletta, v. F. CICCAGLIONE, *Le chiose di Andrea Bonello da Barletta alle Costituzioni sicule secondo un codice della fine del secolo XIII o del principio del XIV*, Milano, 1888.

Accursio per il Corpus Iuris Civilis, come vera e propria “glossa ordinaria” al *Liber*<sup>99</sup>. Un altro importante contributo all’esegesi di questo testo fu scritto, sempre durante il dominio della dinastia angioina, dal giudice e *magister* Andrea d’Isernia, che realizzò una fortunata opera di commento alle *constituciones*, la *Lectura Constitutionum*, ben presto adottata per la sua organicità e completezza come secondo apparato dopo quello di Marino<sup>100</sup>.

Tanto la glossa di Marino da Carmanico quanto la *Lectura* dell’Isernia rimasero inscindibilmente legate alle *Constitutiones* fridericiane per tutto il corso dell’età moderna, accompagnandone costantemente il testo anche nelle molteplici edizioni che si susseguirono a partire dall’introduzione della stampa a caratteri mobili nel XV secolo<sup>101</sup>: ciò a dimostrazione non solo del perdurante interesse verso questa raccolta normativa, ma anche del fatto che i giuristi napoletani ritenevano l’apparato dottrinale sorto intorno alle leggi fridericiane uno strumento imprescindibile per la lettura e la comprensione<sup>102</sup>. Questa attenzione della dottrina giuridica meridionale per le fonti legislative medievali proseguì costantemente anche nei secoli successivi, come testimonia anche lo stesso Matteo d’Afflitto, che non a caso fu autore nel Cinquecento di un corposo commentario alle *constitutiones*.<sup>103</sup>

---

<sup>99</sup> Su Marino da Carmanico, v. CALASSO, *I glossatori* cit., pp. 151 ss; L. LOSCHIAVO, *Marino da Carmanico*, in DBI, LXX, Roma 2008.

<sup>100</sup> Su Andrea d’Isernia, v. L. PALUMBO, *Andrea d’Isernia*, in *Atti della R. Accademia di scienze morali e politiche di Napoli*, Napoli 1887; F. CALASSO, *d’Isernia, Andrea*, in DBI, III, Treccani 1961; D. NOVARESE, *Andrea d’Isernia*, in *Enciclopedia Federiciana*, Treccani, 2005.

<sup>101</sup> La prima edizione del *Liber Constitutionum* a contenere la *Lectura* di Andrea d’Isernia, oltre alle glosse di vari giuristi, è l’edizione stampata a Napoli nel 1521 per i tipi di Pietro Paolo de Anna, cfr. *Tra legislatori ed interpreti nella Napoli d’antico regime*, a cur. S. Bagnuolo, A. Cernigliaro, M.R. Fortezza, M.G. Zinno, Napoli 1991, pp. 3-5; sulle varie edizioni del *Liber* che si sono succedute in età moderna, v. Ivi, passim.

<sup>102</sup> Sugli apporti della dottrina giuridica al *Liber Augustalis* v. ROMANO, *Introduzione* cit., pp. XXXII-XXXIV.

<sup>103</sup> D’AFFLITTO, *Praelectio* cit.

### 3.3. Segue: la legislazione angioina

Le costituzioni normanno-sveve raccolte nel *Liber Augustalis* costituivano il nucleo originario dello *ius regium*, ma ad esse si vennero ben presto a sommare altre fonti normative introdotte dalle nuove dinastie che si alternarono nel dominio del Sud Italia dopo la caduta del casato svevo degli Hohenstaufen. Con l'avvento sul trono del *Regnum Siciliae* della dinastia francese degli angioini, guidata da Carlo I, duca d'Angiò e fratello del re di Francia Luigi IX il Santo, si consumò anche la scissione tra l'isola di Sicilia, che poco tempo dopo passò sotto il dominio del Regno di Aragona, e la parte continentale che rimase sotto il controllo angioino assumendo la denominazione di Regno di Napoli.

Alle leggi emanate dai loro predecessori, Carlo I ed i suoi successori aggiunsero un'ulteriore fonte legislativa che prese la denominazione di chiara ascendenza francese di *capitula*<sup>104</sup>. In realtà le disposizioni che assumono tale denominazione sono la minoranza rispetto al resto della produzione legislativa angioina: la maggior parte assumeva generalmente i nomi classici di *constitutiones*, *edicta*, *decreta*, e quando disponevano la soluzione di una controversia quella di *licterae*, ma, nonostante ciò, nella tradizione giuridica napoletana si affermò sin da subito la tendenza ad identificare gli atti normativi emanati dai sovrani angioini con il termine *capitula*<sup>105</sup>. Tra i sovrani angioini più attivi nella promulgazione di leggi vi furono oltre il capostipite della dinastia anche il figlio Carlo II ed il nipote Roberto detto il Saggio, i quali si giovarono dell'ausilio di valenti e celebri giureconsulti, quali Bartolomeo da Capua, *protonotarius* del Regno, e lo stesso Andrea d'Isernia. I capitoli furono successivamente raccolti in una collezione che

---

<sup>104</sup> Il termine *capitula* fu usato in Francia, per indicare gli atti normativi emanati dal sovrano (particolarmente noti furono quelli emanati da Carlo Magno). A proposito dei capitoli scriveva Marino Guarani che «*Quod ad Regni capitula, eo vocabulo designatur ab Andegavensibus Principibus scriptae leges. Ii enim Regum Gallicarum exemplo leges suas capitula dici voluerunt*», GUARANI, *Jus Regni* cit., I, p. 56.

<sup>105</sup> Cfr. CALASSO, *Medio Evo* cit. p. 444. Come esempio dell'uso di termini eterogenei nella denominazione degli atti legislativi angioini, si possono citare le leggi *Ut illorum fraudibus* e la *Robertus et c. Inter belli discrimina*, ove si usa il termine *constitutio*: «*Cum nihil prosint Constitutiones et Statuta edita, nisi debita executio subsequatur.*» e «*Ea propter subscriptas tres constitutiones edidimus.*»; la *Robertus et c. Injuxit nobis*, la *Carolus et c. De statu nostrorum*, e la *Robertus et c. Si cum sceleratis*, che sono espressamente definite *Litterae*; la *Robertus et c. Ut sine mortalis*, ove si usa il termine editto: «*Universi presentis edicti seriem inspecturis.*».

si andò ad aggiungere al *Liber Constitutionum*, priva di un qualsiasi ordine cronologico o per materia<sup>106</sup>.

Tra le opere normative di questi sovrani occorre citare anche la raccolta di consuetudini della città di Napoli promossa e promulgata da Carlo II, che diede incarico allo stesso Bartolomeo da Capua di esaminare, selezionare e porre in buona forma le consuetudini esistenti<sup>107</sup>. Il testo prodotto, suddiviso in trentadue capitoli con rispettive rubriche, fu pubblicamente sanzionato dal re, che attribuì *vis legis* alle consuetudini in esso raccolte e ne impose l'osservanza limitatamente al territorio di Napoli e del suo distretto «*in dicta civitate Neapoli, eiusque districtu*»<sup>108</sup>. Questa raccolta rappresenta un esempio di compilazione organica della normativa previgente, alla quale il sovrano attribuì ufficialmente forza di legge, imponendo l'abrogazione di tutte le norme in essa non espressamente inserite<sup>109</sup>.

Similmente a quanto fatto da Carlo II per le consuetudini della città di Napoli, nella prima metà del XV secolo la regina Giovanna II provvide a promulgare ufficialmente la raccolta degli usi processuali della Gran Corte della Vicaria. I *Ritus*

---

<sup>106</sup> Il Torelli riporta, pur non mancando di sottolineare l'incertezza del dato, che la collezione fu fatta sul finire del 1440. v. G. TORELLI, *Lezioni di diritto secondo l'ordine del Codice per lo Regno delle due Sicilie*, I, Napoli, Azzolino, 1834, p. cxl. Anche il Giannone ed il Grimaldi evidenziarono lo stato di disordine in cui versava la collezione e sulla questione criticarono il commento del de Nigris, come abbiamo visto autore proprio di un commento a *capitula*, che pur rilevando la mancanza di un ordine cronologico della raccolta, non aveva cercato di porvi rimedio nel suo commentario, Cfr. GIANNONE, *Istoria civile* cit., p. 172; GRIMALDI, *Istoria delle leggi e magistrati* cit., II, p. 391.

<sup>107</sup> «*Quarum serie diligenter inspecta; earumque sensu examine proviso, quia in illis invenimus communem concordiam civium, et rationis approbandae censurarum, detractis aliquibus, quibusdam per declarationem congruam additis, eas per Bartholomeum de Capua, militem Logothetam, et prothonotarium Regni Siciliae in stylo dictaminis eorundem civium, ut magis proprie illarum usualia verba remaneant, in praesenti volumine sub titulo approbationis nostrae previsa redigi fecimus*», *Proemium Regis Caroli*, in *Consuetudines Neapolitanae, una cum novis additionibus*, Venezia, 1588, p. 39.

<sup>108</sup> Cfr. TORELLI, *Lezioni di diritto* cit., I, pp. cxliv-cxlv. Per la citazione v. *Proemium Regis Caroli* cit., p. 44.

<sup>109</sup> Come riporta il testo del proemio che precede la raccolta, «*per quod auctoritatis nostrae comprobatae iudicio... in iudicijs et extra iudicia vim legum obtineant, et robur consuetudinem approbatarum [...] caeteris usibus, seu consuetudinibus alijs non insertis in praesenti volumine, tanquam minus rationalibus et censuram non habentibus aequitatis de certa nostra scientia cassatis, vacuatis et annullatis omnino; ac cassis, vacui set nullis penitus declaratis*», *ibidem*.

*Magnae Curiae Vicariae* raccoglievano gli usi e le consuetudini processuali di due corti di origine differente<sup>110</sup>: la Magna Curia, che affondava le sue radici sino all'epoca normanna, e la Corte del Vicario, nata sotto Carlo I d'Angiò<sup>111</sup>. In epoca aragonese queste due corti furono riunite in un unico alto tribunale, la Gran Corte della Vicaria, ma sotto il regno di Giovanna II esse mantennero ancora la loro individualità<sup>112</sup>, come appare peraltro dal tenore dello stesso Proemio in cui nell'espressione «*In nostris Magnae et Vicariae Curiiis*», si parla esplicitamente al plurale di due corti.

I *Ritus* raccolgono in trecentoundici riti, gli usi processuali, gli *styli judicandi* e i *capitula* processuali preesistenti al regno di Giovanna II<sup>113</sup>. Tali norme, in tarda epoca angioina, dovevano aver raggiunto un grado tale di incertezza, confusione da far ritenere

---

<sup>110</sup> Grimaldi aggiunse alle prassi di queste due corti, le prassi di un terzo tribunale, la Corte del Capitano di Napoli. Egli riteneva, in dissenso con il Giannone, che la Corte del Capitano perse la propria identità, fondendosi con la Gran Corte della Vicaria, tra il regno di Ferdinando il Cattolico ed il regno di Carlo V, adducendo a sostegno della sua tesi una serie di atti dai quali tale corte risulta ancora esistente sotto questi sovrani, v. GRIMALDI, *Istoria delle Leggi* cit., IV, pp. 8-10.; al contrario, Giannone riteneva che la Corte del capitano avesse perso importanza già sotto gli angioini, per essere definitivamente assorbita dalla Gran Corte della Vicaria sotto gli aragonesi. GIANNONE, *Istoria Civile* cit., V, p. 94.

<sup>111</sup> La *Magna Curia* era presieduta da uno dei principali sette uffici creati da Ruggero II, quello del *Magnus Justitiarius*, cfr. G. TORELLI, *Lezioni di diritto* cit., I, p. cxli. Secondo Grimaldi questa alta corte fu istituita da Guglielmo I detto il Malo ed ebbe giurisdizione su tutti gli altri tribunali del *Regnum Siciliae*, v. GRIMALDI, *Istoria delle leggi* cit., IV, p. 4. La Corte del Vicario fu invece istituita per esercitare le funzioni giurisdizionali regie mentre Carlo I, assente dal Regno, conduceva la guerra contro Pietro d'Aragona per il dominio della Sicilia. Il re affidò la reggenza della Corte a suo figlio Carlo Duca di Calabria, futuro Carlo II. I suoi successori continuarono a mantenerla in vita e ne consolidarono il ruolo istituzionale. Cfr. TORELLI, *Lezioni di diritto*, I, p. cxli.

<sup>112</sup> Come afferma Caravita, autore di un commentario ai Riti, «*Tribunal Magnae Curiae, quod hodie est unum, tempore istius reginae erat divisum in duo, et unum appellabantur M. Curia, alterum Curia Vicariae...*», *Prosperi Caravitaebolitani Principatus Provinciae Citra, et Basilicatae Regij Advocati Fiscalis Commentaria super Ritibus Magnae Curiae Vicariae Regni Neapolis*, Napoli, 1620, p. 44. Anche Grimaldi avvalsa questa tesi con un'approfondita argomentazione: GRIMALDI, *Istoria delle leggi* cit., IV, pp. 5-7; v. anche G. M. MONTI, *Le origini della Gran Corte della Vicaria e le codificazioni dei suoi riti*, Bari, Tip. Cressati, 1929.

<sup>113</sup> Proemio ai Riti, in *Capitula Regni utriusque Siciliae* cit., p.134. Secondo il Grimaldi sarebbe da rigettare la tesi del Giannone, secondo cui i riti si fondano su norme processuali create dallo stesso Consiglio ed emanate da Giovanna II tra il 1423 ed il 1431: GIANNONE, *Istoria civile...* cit., vol. V, p. 95; GRIMALDI, *Istoria delle leggi* cit., IV, pp. 10-11.

necessaria la loro raccolta in un unico testo ufficiale, che ne cristallizzasse il contenuto ed eliminasse i conflitti tra le prassi dello stesso tenore seguite dalle diverse corti del Regno<sup>114</sup>. I *Ritus*, pertanto, raccoglievano fonti di natura principalmente consuetudinaria, quindi non scritte, che assumevano in forza della sanzione regia, la *vis* di *leges scriptae* e proprio a tal riguardo il Guarani scriveva che, «*Quod ad Magnae Curiae ritus, ii non leges scriptae, sed receptae in ea Curia consuetudines ab initio fuerunt olim... Verum hodie Magnae Curiae ritus leges scriptae videri debent*»<sup>115</sup>.

Benché i Riti fossero promulgati per dare maggior certezza alle norme processuali dei principali tribunali del *Regnum*, essi, come lamentava il Grimaldi<sup>116</sup>, non furono redatte in maniera organica ed ordinata, non seguivano un ordine logico e cronologico. Le norme apparivano quindi distribuite in maniera confusa e disorganica, e solo i commentatori successivi provvidero a fornirle di una numerazione progressiva, al fine di facilitarne la cognizione. L'oggetto dei *Ritus Magnae Curiae Vicariae* abbracciava aspetti vari e differenti della materia processuale, tanto civile quanto criminale: si spazia dalla composizione e dalle funzioni della corte, alla regolamentazione della citazione, della contumacia e degli istituti probatori. L'osservanza di questi riti non si limitava alla sola Gran Corte della Vicaria, ma si estendeva a tutte le corti gerarchicamente sottoposte alla sua giurisdizione, divenendo in tal modo una disciplina processuale generale valida per

---

<sup>114</sup> Cfr. *ivi*, pp. 11-12.

<sup>115</sup> A tal riguardo nel Rito primo della raccolta si affermava che «*Harum sacrarum nivissimarum nostrarum constitutionum edicto irrefragabili, ac firmiter valituro, sancimus, decernimus, statuimus, et mandamus motu proprio de certa nostra scientia, cum provisa matura, et digesta nostri Consilij deliberatione consultata, quod omnes infrascripti Ritus, et observantiae, in nostris Magnae, et Vicariae Curijs, et qualibet earum, de cetero inviolabiliter observentur, omnes vero alios Ritus, et observantias dictarum*», Rito I in CARAVITA, *Commentaria super Ritibus* cit., p.1. Per la citazione del Guarani, v. *Jus Regni* cit. I, p. 58. Di avviso contrario al Guarani erano invece Pietro d'Uries e concordemente ad egli, il Grimaldi, i quali ritenevano invece che, nonostante la trasposizione in forma scritta e la sanzione regia, i *Ritus* mantenevano la loro natura di fonti consuetudinarie e quindi *non scriptae*, cfr GRIMALDI, *Istoria delle leggi* cit., IV pp. 14-15. Ciò a differenza di quanto sosteneva invece Sebastaino Napodano, che «*consuetudo scripta est lex municipalis communiter, et legitime a populo, vel a maiori parte praesentium in scriptis constituta*», S. NAPODANO, *Consuetudines Neapolitanae una cum novis additionibus*, Venezia, 1587, p. 6, n 14.

<sup>116</sup> GRIMALDI, *Istoria delle leggi* cit., IV, p. 11.

tutto il Regno<sup>117</sup>. A testimoniare l'importanza e la fortuna di questa compilazione vi sono oltre alle varie edizioni delle raccolte di *constituiones* e di *capitula* che inseriscono i Riti tra le loro, anche i commentari pubblicati in epoca successiva<sup>118</sup>.

In linea di massima, la legislazione angioina si interessò soprattutto di questioni attinenti all'apparato istituzionale, agli *officiales regni*, al fisco, ai feudi, al processo ed al diritto penale. Come ha sottolineato Calasso, era la struttura dello Stato e le sue funzioni a subire principalmente l'urto delle crisi e delle lotte politiche del tempo, e ciò spiega il maggior vigore con cui questi sovrani si occuparono della sfera pubblica piuttosto che di quella privata, peraltro, da sempre lasciata alla regolamentazione degli *iura propria e communia*<sup>119</sup>.

A completare le fonti di *ius regium* fino agli albori del Settecento, vi erano le prammatiche introdotte nel XV secolo dai sovrani della dinastia aragonese e ampiamente diffuse durante il Viceregno asburgico; ma di queste si tratterà più approfonditamente nel capitolo successivo.

L'insieme di tutte queste fonti, *contitutiones*, *capitula* e *pragmaticae*, ognuna riferibile ad una specifica dinastia e a un determinato periodo storico del Regno di Napoli, dava vita allo *ius regium*, ovvero il diritto che era espressione diretta della *voluntas* e della *potestas condendi leges* dei sovrani: questo diritto era solo un aspetto del più complesso sistema di *Ius Regni*, la cui forza motrice era, come abbiamo visto, la giurisprudenza dei Grandi Tribunali, piuttosto che la volontà del sovrano, ma nonostante ciò le fonti legislative conservavano in quel sistema un ruolo comunque di primaria importanza, come attestano le numerose raccolte che vennero pubblicate nel corso di tre secoli

---

<sup>117</sup> Il Caravita scriveva nel suo commento che «... *quod in Magna Curia observatur, servari etiam debet in omnibus alijs Curijs Regni...*» CARAVITA, *Commentaria super Ritibus...* cit., p. 2.

<sup>118</sup> Sulle varie raccolte normati che contemplano tra le loro fonti anche i Riti, v. *Tra legislatori e interpreti* cit., passim. Tra i commentari ai Riti della Gran Corte si possono citare quelli di Prospero Caravita e di Giovan Francesco Scaglioni, CARAVITA, *Commentaria super Ritibus* cit; il commento di Carlo de Petra, *Commentaria luculenta, et absoluta, un universos ritus M.C.V. Regni Neapolitani. In quibus praeter eruditionem, ac rerum notabilium copiosam suppellectilem, jus commune per eosdem ritus confirmatum*, Napoli, 1721; quello di Jacopo Anello de Bottis, *Vtriusque Siciliae constitutiones, capitula, ritus, et pragmaticae, doctissimis Andraeae de Isernia, Bartholomaei de Capua, & aliorum illustrium iurisconsultorum*, Napoli 1590.

<sup>119</sup> Cfr. CALASSO, *Medio Evo* cit., p. 444.

dall'invenzione della stampa a caratteri mobili, oltre che la costante attenzione che la dottrina regnicola riservò sempre a quelle fonti.

Puntare dunque l'attenzione in modo particolare sullo *ius regium* quale aspetto rilevante e caratterizzante dello *Ius Regni* non appare superfluo, ma consentirebbe anzi di gettare luce su una parte certamente non irrilevante del diritto patrio napoletano. Le pagine che seguiranno saranno quindi dedicate allo *ius regium* e alle raccolte delle sue fonti nel momento di massima affermazione del diritto patrio nel Regno di Napoli, ovvero il XVIII secolo: quando, come vedremo, l'esigenza di riaffermare la supremazia del potere sovrano su quello togato impose la necessità di rimettere in primo piano le fonti del diritto regio e di riordinarle in nuove raccolte normative. È in questo senso che lo *ius Regni* assunse un ruolo di primo piano nel tentativo di rifondare la monarchia meridionale nel segno dell'assolutismo.

#### 3.4. *La prima grande raccolta di diritto patrio napoletano: lo Ius Regni di Carlo Tapia.*

Prima di addentrarci negli sviluppi settecenteschi dello *ius regium*, occorre tuttavia fare un breve accenno ad una importante silloge di diritto patrio napoletano degli inizi del Seicento, lo *Ius Regni* del reggente Carlo Tapia. Il riferimento è d'obbligo in quanto la compilazione del Tapia rappresenta la prima grande raccolta generale e sistematica di tutte le fonti di *ius Regni*. Infatti, sebbene a partire dalla fine del Quattrocento il mercato editoriale avesse proposto numerose sillogi delle fonti di *ius regium*, purtuttavia queste raccolte o prendevano generalmente in considerazione singole tipologie di queste fonti, oppure le riunivano in un unico volume senza dare loro un particolare ordine sistematico e mantenendole separate in autonome parti del testo: come, ad esempio, alcune edizioni del *Liber Augustalis* del Cinquecento, alle quali venivano allegati anche i capitoli e i riti angioini, o le prime prammatiche dei sovrani aragonesi che, pur raccogliendo in un unico testo le diverse fonti di *ius regium*, si limitavano a riunirle separatamente senza darle una sistemazione unitaria per argomento o per materia<sup>120</sup>.

---

<sup>120</sup> Un esempio di questo tipo di raccolta è l'edizione del *Liber Augustalis* edita dal Sukanappo nel 1545, v. *supra*.

A distanza di più di un secolo dalle prime raccolte quattrocentesca, mancava dunque un'opera che "amalgamasse" le singole fonti del diritto regio in un unico testo sistematico ed omogeneo, e a soddisfare questa esigenza ci pensò nei primi anni del XVII secolo proprio Carlo Tapia con la sua silloge<sup>121</sup>.

Lo *Ius Regni Neapolitani* vide la luce in un lungo arco di tempo: il primo volume, scritto probabilmente nel 1598, come riporta la data indicata nella lettera dedicatoria a Filippo III, fu pubblicato insieme al secondo e al terzo nel 1605, mentre il quarto nel 1611; gli altri tre volumi furono terminati nel 1615, mentre il Tapia era ancora consigliere a Madrid, ma vennero pubblicati solo molti anni dopo, il quinto nel 1633, il sesto nel 1636 e il settimo e ultimo solo nel 1643, poco tempo prima della morte dello stesso autore<sup>122</sup>.

Questo lungo periodo di gestazione può certamente essere giustificato dalla particolare complessità dell'opera, unica nel suo genere e tra gli esperimenti editoriali, forse, più originali di quel periodo. Non era, infatti, assimilabile alle altre raccolte di fonti legislative che si erano viste fino a quel momento e né se ne videro di simili negli anni successivi.

Innanzitutto, con l'opera del Tapia, per la prima volta le fonti dello *ius regium* venivano prese in considerazione in maniera unitaria e non per singole tipologie: questo non è certamente un rilievo di poco conto, in quanto emergeva finalmente una visione del

---

<sup>121</sup> Figlio del giurista spagnolo Gil de Tapia che, trasferitosi a Napoli, fece una brillante carriera nelle magistrature del Regno, fino ad approdando alla presidenza della Camera della Sommaria, il giovane Carlo si formò nelle discipline giuridiche, decisamente influenzato dagli orientamenti della scuola culta provenienti da Oltralpe. Al pari del padre, Carlo percorse una brillante carriera nelle magistrature napoletane, partendo dalla Regia Udienza di Salerno, passando per la Gran Corte della Vicaria e il Sacro Regio Consiglio, per approdare in fine prima nel Consiglio d'Italia, carica per la quale si dovette trasferire a Madrid, e successivamente, al suo rientro a Napoli, nel Consiglio Collaterale, di cui divenne anche decano; su Carlo Tapia si veda, GIUSTIANI, *Memorie Istoriche* cit., III, pp. 199-204; G. INTORCIA, *Magistrature del Regno di Napoli. Analisi prosopografica. Secoli XVI-XVI*, Napoli 1987; P.L. ROVITO, *La giustizia possibili. Regole di buon governo di Carlo Tapia per il Conte di Lemos*, in «Archivio storico del Sannio», I/1990, pp. 9-131; G. SABATINI, *Carlo Tapia: la vita, le opere, il Trattato dell'abbondanza*, in C. TAPIA, *Trattato dell'abbondanza*, Lanciano 1998, pp. 1-26.

<sup>122</sup> C. TAPIA, *Ius Regni Neapolitani, ex constitutionibus, capitulis, ritibus, pragmaticis, Neapolitanorum priuilegijs tum impressis, tum etiam non adhuc typis traditis desumptum*, [7], Neapoli 1605-1643. I primi quattro libri furono stampati per i tipi di Iacopo Carlino, mentre gli ultimi tre per i tipi di Egidio Longo. Sull'edizione dello *Ius Regni*, v. *Tra legislatori e interpreti* cit., pp. 133-138.

diritto regio come un insieme omogeneo e non come un elenco di fonti autonome e slegate tra loro. In secondo luogo, questa raccolta può essere considerata a pieno titolo come una vera e propria opera di *ius Regni* tout court e non solo di *ius regium*. Come abbiamo detto, il concetto di *ius Regni* comprendeva tutte le fonti normative specifiche di una determinata realtà territoriale e non solo quelle legislative: in questo senso la compilazione del Tapia non si limitava a raccogliere le leggi regie, ma prendeva in considerazione anche le fonti dottrinali oltre che giurisprudenziali del diritto patrio napoletano.

Si può quindi comprendere la complessità di un'opera che raccoglieva in sé non solo le costituzioni, capitoli e prammatiche del diritto regio, ma anche la dottrina e la giurisprudenza delle alte Corti napoletane che intorno ad esse si erano formate.

Lo *Ius Regni* era dunque diviso in sette volumi che nelle intenzioni dell'autore dovevano rispecchiare la sistematica del *Codex* giustiniano. Ogni libro era dedicato ad una materia specifica ed era composto da titoli a loro volta suddivisi in singole rubriche, ciascuna dedicata ad un determinato argomento e introdotta da una sintesi scritta dall'autore. All'interno di ogni rubrica, le fonti di *ius regium* relative a quello specifico argomento erano collocate in ordine cronologico e costellate dagli apparati dottrinali e giurisprudenziali<sup>123</sup>.

Come accennato, l'opera abbracciava tutte le tipologie di fonti legislative patrie, «*in conquirendis huiusmodi Constitutionibus, Capitula, Ritibus, Pragmaticis, alijsque gratijs, et privilegijs Regijs ...*»<sup>124</sup> e conteneva le glosse ed i commenti elaborati dalla dottrina intorno alle costituzioni e ai capitoli, partendo dalla glossa ordinaria di Marino da Caramanico, fino ad arrivare alle annotazioni del de Nigris<sup>125</sup>. Il tutto era poi unito dal

---

<sup>123</sup> Ogni libro era anche arricchito da una serie di indici: nelle prime pagine erano collocati gli indici dei titoli e delle singole tipologie di fonti legislative, mentre alla fine di ogni volume erano collocati gli indici delle materie e delle *additiones* del Tapia.

<sup>124</sup> In realtà le prammatiche raccolte non sono molte e sono per lo più tratte dalla collezione del Rovito del 1633 (cfr. MILETTI, *Peregrini in patria* cit. p. 446). Per la citazione v. *Ius Regni* cit., I, *Ad lectorem Praefatio*, f. 4r.

<sup>125</sup> Come recita la prefazione, «*sic etiam in fine operis integrum repertorium omnium, quae a Marino Caram. Andraea Isern. Bartholomaeo de Capua, et alijs Regni peritis ad illius Iurium explanationem scriptum fuit, trademus*», *ibidem*.

filo conduttore delle *annotationes* redatte dallo stesso autore, nelle quali erano contenuti anche riferimenti alla dottrina e alla giurisprudenza, sia regnicola che estera.

La struttura grafica appare spesso pesante e ridondante, come nel caso dell'*incipit* del titolo I del primo libro, che presenta al centro la fonte normativa (in questo caso la cost. *Post mundi machinam*, la costituzione di apertura del *Liber Agustalis*), circondata dalle glosse e dalle *additiones* della tradizione dottrinale e al di sotto, in due sezioni separate, si trovavano la *lectura* iserniana e le *annotationes* dello stesso Tapia, nelle quali l'autore documentava ogni istituto con le fonti legislative e dottrinali più varie, comprese quelle estere. A titolo esemplificativo si può citare il titolo *De interrogandis litigatoribus* del libro terzo, che si apre con una breve panoramica della materia che faceva riferimento alle fonti legislative straniere (nello specifico decretali pontificie e leggi spagnole, milanesi e francesi), mentre successivamente era inserite le fonti normative napoletane, la *const. Partes in iudicio* e la prammatica VI *De ordin. Iudic.*, corredate delle glosse e della *lectura* iserniana. Seguivano le *annotationes* del Tapia, corredate dai riferimenti alla dottrina in materia elaborata da Matteo d'Afflitto, Roberto Maranta, Paolo di Castro e Marcantonio Cucco<sup>126</sup>.

Non deve quindi stupire se l'opera del Tapia appaia eccessivamente articolata e saldamente ancorata alla dottrina per essere considerata una compilazione dai connotati moderni e l'assenza di ristampe successive denota, inoltre, quale fosse stata l'accoglienza riservata dalla prassi forense napoletana per una raccolta che così come era strutturata difficilmente avrebbe potuto soddisfare le esigenze di semplicità e chiarezza avanzate dai giuristi pratici<sup>127</sup>. Non mancarono neanche le critiche provenienti dalla storiografia

---

<sup>126</sup> *Ius Regni* cit., l. III (1611), rub. xxii, pp. 120-121.

<sup>127</sup> Cfr. MILETTI, *Peregrini, in patria* cit., p. 447. Nel 1627, quando dello *Ius Regni* mancavano ancora gli ultimi tre volumi, Fabrizio de Monte dava alle stampe un'opera simile a quella del Tapia, ma molto più agile e rispondente alle esigenze della prassi forense. Il testo si presentava infatti scevro da ogni apparato esegetico e gli interventi dell'autore si limitavano solo a fornire qualche nota di raccordo tra le varie fonti, mentre le singole leggi erano ripartite in ordine cronologico tra i vari titoli divisi per argomenti. Dell'opera il de Monte aveva pubblicato solo un volume contenente principalmente norme di natura processuale – ulteriore segno che la silloge era espressamente rivolta al mondo della prassi forense – ma è altamente probabile che nei programmi dell'autore ci fosse un piano ben più ambizioso, come peraltro dimostrerebbe il fatto che l'autore aveva qualificato questo volume come *Liber primus*. Sono presenti vari indici: uno dei titoli per collocazione ed uno alfabetico; un unico indice per tutte le tipologie di leggi (non

successiva, in particolare quelle mosse dal Giannone e dal Rapolla<sup>128</sup>, mentre più misurato era stato il giudizio del Manna, che apprezza il tentativo di dare ordine all'inestricabile legislazione napoletana, ma rimprovera l'uso del «linguaggio del professore che insegna, non del legislatore che comanda al volgo del pari che agli eruditi»<sup>129</sup>.

Al di là delle critiche, comunque non prive di fondamento, il lavoro compiuto da Carlo Tapia era certamente ragguardevole e testimoniava le notevoli capacità di un giurista sicuramente brillante e particolarmente ferrato sul diritto patrio del Regno.

Forse era stata questa consapevolezza a far nutrire al Tapia la speranza che la sua raccolta potesse ricevere il crisma dell'ufficialità ed essere approvata come legge vigente del Regno da Filippo III. Non a caso, il primo titolo del testo era stato denominato *De novo Philippi codice componendo*, titolo che tradisce con chiarezza le aspettative dell'autore che la sua opera potesse diventare il *Codice Filippino*<sup>130</sup>. Le speranze del

---

distinto a seconda del tipo come in Tapia), ed un indice per materia. F. DE MONTE, *Constitutionum capitulorum, pragmaticarum Regni, Rituum Mag. Cur. Vivariae, Privilegiorum et Consuetudinum Civitatis Neapoli*, Neapoli 1627; Sull'autore e sulla sua raccolta si veda anche MILETTI, *ivi*, pp. 448-449.

<sup>128</sup> Il Giannone ironizzava sul tentativo dell'autore di battezzare l'opera "*Codex Philippinus*", nella speranza di emulare il *Codice Fabriano*, il cui autore, Antonio Fabro, avrebbe voluto intitolare *Codice Emmanuele*, in onore di Emanuele Duca di Savoia, ed aggiungeva che «da non paragonarsi però l'un Codice con l'altro... perché il Tappia niente altro vi fece, che collocare le costituzioni istesse sotto que' titoli che si prefisse, seguitando l'ordine di Giustiniano; ma Fabro le compilò egli stesso, e furono parti del suo sublime ingegno», (GIANNONE, *Istoria civile cit.*, 6, l. xxxiv, cap. vii, n. 2). Rapolla, invece, rimproverava al Tapia di aver dato un'interpretazione scorretta del diritto romano, piegandolo troppo alle leggi regnicole e la confusione tra "*commune e municipale jus*" (RAPOLLA, *Commentaria cit. Pars. I, vol. I, Prolegomena XII*, pp. 10-11).

<sup>129</sup> Scriveva a tal proposito Giovanni Manna che, «per verità il codice del Tapia... era compilato sugli esempi dei codici imperiali, e serbava come quelli il linguaggio del professore che insegna, non del legislatore che comanda al volgo del pari che agli eruditi. Nonpertanto fu nuova e non spregevole fatica quella di sceverare le parti disusate della legislazione dalle parti vive e vigenti, di conciliare le contraddizioni, di ridurre tutto ad ordinata serie di titoli, e infine di tentare una tal quale simmetria nel disordine immenso ed inestricabile della legislazione di questo regno», G. MANNA, *Della Giurisprudenza e del Foro napoletano dalla sua origine fino alla pubblicazione delle nuove leggi*, Napoli 1839. p. 127 (dell'opera esiste anche una ristampa anastatica edita da Arnoldo Forni Editore nel 2000).

<sup>130</sup> Per il titolo I si veda, Tapia, *Ius Regni cit.*, I, p. 1. Pare che per la realizzazione dell'opera il Tapia avesse anche chiesto al Re la concessione di un finanziamento, come risulta dalla lettera dedicatoria al viceré Alfonso Pimentel de Herrera, edita nel primo volume dell'opera, in cui esprimeva i propri

Tapia si mostrarono comunque vane, e questo non solo perché era alquanto difficile che il sovrano ufficializzasse una raccolta normativa realizzata privatamente, ma anche, e soprattutto, perché rendere ufficiale questa raccolta, così come era stata pensata e progettata dal suo autore, avrebbe significato attribuire *vis legis* anche agli apparati e ai riferimenti dottrinali e giurisprudenziali presenti, oltre che alle scelte del tutto arbitrarie del Tapia nella selezione delle fonti normative da inserire. Com'è evidente, non era pensabile che il potere sovrano rinunciasse così facilmente a controllare e dire la propria su un'operazione così delicata per gli equilibri di potere, come quella della raccolta, della selezione e del riordino delle fonti legislative.

Dalla pubblicazione dell'ultimo volume dello *Ius Regni*, avvenuta nel 1643, occorrerà attendere più di un secolo per poter vedere altre sillogi che raccogliessero e riordinassero in maniera sistematica e omogenea tutte le fonti di *ius regium*: nello specifico saranno il progetto del *Codice Carolino* di Giuseppe Pasquale Cirillo e il *Codice delle leggi* di Alessio de Sarii che nel Settecento raccoglieranno in un certo senso l'eredità dell'opera di Carlo Tapia<sup>131</sup>.

---

ringraziamenti all'aristocratico spagnolo, per essersi adoperato presso il sovrano, al fine di ottenere finanziamenti per la pubblicazione della raccolta. Scriveva testualmente il Tapia: «Tu hilari fronte, Regioque illo animo quo te Deus Opt. Max. esornavi illas exequutioni demandari praecepisti, qui, et ante liberalissime, atque umanissime mecum agens magnas ex Regio aerario pecunias, (ut impressioni initium darem) iusseras accomodari, cuius quidem beneficij maximi, ne immemor viderer, rem his litteris enarrare decrevi, ingentes quas valeo gratias agens, illasque maiores, et re, et verbis cupiens referre» (*Ius Regni* cit., I, *Illustriss. Ac excellentiss. D. Io. Alphonso Pimentellio de Herrera Benaventi comiti...* f. 3r). Evidentemente questo era un ulteriore tentativo di ottenere un riconoscimento quantomeno semiufficiale ma, a quanto pare il Tapia non ricevette mai questi finanziamenti (cfr. ROVITO, *La giustizia possibile* cit., pp. 51-52), segno ulteriore della ritrosia del potere sovrano a riconoscere un la sua raccolta (sul punto si veda anche MILETTI, *Peregrini in patria* cit., p. 446).

<sup>131</sup> Su queste opere v. *infra*.

## Capitolo II

### Lo *ius regium* e il nuovo assetto “costituzionale” della monarchia borbonica: le fonti legislative tra assolutismo regio e nobiltà di toga

#### 1. *Il nuovo assetto istituzionale del Regno di Napoli dopo il crollo del sistema vicereale*

1.1. *Tra nobiltà di toga e nobiltà di spada. Don Carlos sul trono della respublica dei togati.*

L'avvento di Carlo di Borbone sul trono di Napoli costituisce certamente un evento di epocale importanza nella storia del Regno e di profondi cambiamenti per quanto riguarda, in particolar modo, il suo assetto istituzionale e ordinamentale. In questa riconquistata indipendenza, l'elemento di maggior rilievo non era dato tanto dall'alternanza dinastica, né tantomeno dalla ritrovata autonomia: d'altronde, se da un lato si può affermare che il Mezzogiorno fosse ormai abituato a veder passare la corona da una dinastia ad un'altra, contando fino a quel momento ben sei differenti case reali che si erano alternate sul trono napoletano nel corso della storia<sup>1</sup>, dall'altro occorre rilevare come la storiografia contemporanea abbia più volte rimarcato come nel periodo vicereale Napoli, pur legata formalmente prima alla Spagna e, negli ultimi anni di vicereame, all'Austria, godesse tutto sommato di una certa autonomia di governo<sup>2</sup>. In realtà, il vero

---

<sup>1</sup> Se si considerano separatamente le dinastie degli Asburgo di Spagna e degli Asburgo d'Austria, che pur appartenendo allo stesso ceppo familiare discendente dal Sacro Romano Imperatore Massimiliano I regnavano autonomamente su domini differenti, le dinastie che avevano regnato sul Mezzogiorno d'Italia fino al XVIII secolo furono sette: Altavilla, Hohenstaufen, Angiò, Trastàmara, Asburgo di Spagna, Asburgo d'Austria e Borbone. Sulla storia del Regno di Napoli e sull'alternanza delle sue dinastie si rinvia all'opera che può a ragione essere considerata uno dei massimi “monumenti” sull'argomento, GIANNONE, *Istoria civile cit., passim*. Più recentemente v. G. GALASSO, *Storia del Regno di Napoli*, [VI], Torino 2006-2007, *passim*.

<sup>2</sup> Di compromesso autonomistico tra Napoli e Madrid per il periodo vicereale parla P. L. ROVITO, *Repubblica dei Togati. Giuristi e società nella Napoli del Seicento*, Jovene, Napoli 1981, p. 36; per un quadro generale sul processo di affermazione dell'autonomia “costituzionale” del Regno di Napoli nel corso del Cinquecento e sui fallimenti delle politiche accentratrici di Madrid si rinvia agli studi di Aurelio Cernigliaro (A. CERNIGLIARO, *Patriae leges privatae rationes. Profili giuridico-istituzionali del Cinquecento napoletano*, Napoli 1988, pp. 3-234).

e proprio elemento rilevante introdotto dalla dinastia borbonica fu certamente la presenza fisica del sovrano all'interno dei confini del Regno.

Era stata proprio questa presenza, con tutto il peso e l'autorità che ne conseguiva, a scuotere vigorosamente tanto la società napoletana quanto le sue istituzioni, da tempo assuefatte a quel potere e a quelle prerogative che l'assenza del monarca nella capitale aveva loro assicurato per lungo tempo. Di fatto, l'assetto "costituzionale" che nel corso del XVI e del XVII secolo si era venuto a consolidare sulla base di quest'assenza e che si fondava sull'implicito patto tra un monarca distante e la potente nobiltà di toga, rafforzata da questa lontananza, veniva di punto in bianco destabilizzato dall'improvvisa comparsa del giovanissimo rampollo della Casa di Borbone.

L'Infante Don Carlos, come veniva generalmente chiamato prima che assumesse il titolo di *Rex utriusque Siciliae*<sup>3</sup>, incarnava perfettamente le speranze di quanti nel meridione d'Italia auspicavano la realizzazione di profondi cambiamenti istituzionali, sociali ed economici, ed in particolar modo il ridimensionamento dei poteri del ceto togato. D'altronde era molto giovane, poco più che diciottenne, quando, grazie alle manovre politiche della madre, Elisabetta Farnese<sup>4</sup>, prendeva possesso dei regni di Napoli

---

<sup>3</sup> Benché la bolla con cui il 12 maggio 1738 Papa Clemente XII investiva Carlo dei troni di Napoli e di Sicilia lo definisse come Carlo VII, egli appose sempre il suo nome sugli atti ufficiali senza far seguire alcun ordinale (Cfr. P. COLLETTA, *Storia del Reame di Napoli dal 1734 sino al 1825*, I, Losanna, 1851, pp. 100-101). Secondo il Giannone ciò era dovuto al fatto che a Napoli fosse stato difficile decidere se inserire o meno nella genealogia dei sovrani Carlo VIII di Francia e Carlo VI d'Asburgo, a seguito dei quali Carlo di Borbone si sarebbe dovuto definire VII di Napoli. Diversamente avvenne in Sicilia dove, non avendo mai regnato Carlo VIII di Francia, ma soltanto Carlo V d'Asburgo e Carlo II di Spagna, non si erano verificati particolari problemi e il giovane Borbone si poteva tranquillamente fregiare del titolo di Carlo III *Rex Siciliae*, cfr. GIANNONE, *Vita* cit, p. 262-263.

<sup>4</sup> Elisabetta Farnese, esponente della famosa dinastia che governò sui ducati di Parma e Piacenza e discendente di papa Paolo III, (Alessandro Farnese), aveva sposato Filippo V di Spagna rimasto vedovo della prima moglie. Fu lei, di fatto, l'artefice delle fortune del suo primogenito, Carlo. Data la giovane età di quest'ultimo al momento di salire sui troni di Napoli e di Sicilia, fu di fatto Elisabetta a influenzare da Madrid, per il tramite del primo ministro Santisteban e dopo del Montealegre, le politiche di governo del figlio, questo almeno fino al 1746, quando Carlo assunse il pieno controllo del governo dei suoi Stati. Sul ruolo di Elisabetta Farnese nella successione di Carlo ai troni di Napoli e di Sicilia v. G. CARIDI, *Carlo III. Un grande re riformatore a Napoli e in Spagna*, Roma 2014, pp. 14-20. Sull'influenza della madre

e Sicilia: apparteneva poi a una dinastia, quella dei Borbone che non solo, si era pienamente affermata sullo scacchiere europeo come la principale antagonista degli Asburgo, tra la seconda metà del XVII e la prima metà del XVIII, ma si era anche distinta in Francia per la politica accentratrice e assolutistica del suo principale esponente, Luigi XIV. In altre parole, Carlo rappresentava idealmente quel soggetto che, più di ogni altro, sarebbe stato capace di abbattere il sistema di governo vicereale, che si era affermato con il consenso degli Asburgo ed era considerato quasi unanimemente come la causa principale dei problemi del Mezzogiorno, e avrebbe potuto riedificare lo Stato napoletano secondo i modelli elaborati dalle moderne dottrine riformistiche di quel periodo.

L'entusiasmo generato dal ritorno di un sovrano nella capitale e la consapevolezza dell'importanza che questo avrebbe avuto sulle sorti del Regno sono ben rappresentati dalle testimonianze lasciate da numerosi personaggi di spicco di quel periodo. Pietro Giannone, il quale certamente nutriva la profonda speranza, poi dimostratasi vana, che il nuovo corso politico lo avrebbe potuto riportare nel suo paese natio, sottraendolo all'esilio viennese a cui era costretto ormai da molti anni, scriveva a proposito dell'avvento di Carlo di Borbone che «non poteva proprio a Napoletani cosa più grata e desiderabile che questa, poiché [...] si toglievano d'esser provinciali, e riacquistavano un particolare re che, a lungo andare, sarebbesi reso lor proprio e nazionale»<sup>5</sup>; e similmente, un altro importante esponente della cultura italiana del periodo, Ludovico Antonio Muratori, scriveva nei suoi *Annali d'Italia* che:

«grande obbligo hanno o almeno debbono professare a Dio i Regni di Napoli e Sicilia, perché loro abbiano concesso nella presenza del Re don Carlo, germoglio della real casa di Francia, dominante un Spagna, un regnante di somma clemenza e regnate proprio. Gran regalo in fatti della divina Provvidenza è per essi, dopo tanti anni di divorzio il poter godere della presenza d'un reale sovrano, della sua magnifica corte»<sup>6</sup>.

---

sull'attività di governo di Carlo, v. F. VALSECCHI, *L'Italia nel Settecento, dal 1714 al 1788*, Verona 1971, pp. 623-628.

<sup>5</sup> GIANNONE, *Vita cit.*, p. 261.

<sup>6</sup> L. A. MURATORI, *Annali d'Italia dal principio all'era volgare sino all'anno 1750*, t. 12, Napoli, nella Stamperia di Giovanni Gravier, 1773, p. 411.

Allo stesso modo si era espresso, alcuni anni dopo, il principale esponente del preilluminismo napoletano, l'abate Antonio Genovesi, che nelle sue *Lezioni di commercio* aveva scritto: «Piacque a Dio di restituire il re, la pace e la nostra vera libertà e grandezza, poiché niun popolo può dirsi veramente libero, il quale non abbia un principato domestico»<sup>7</sup>.

Queste autorevoli testimonianze – ma molte altre dello stesso tenore se ne potrebbero individuare negli scritti di cronisti e intellettuali del tempo – mostrano chiaramente come nel Settecento si stesse ormai affermando l'idea che la figura del monarca dovesse essere espressione di una dimensione nazionale e che ogni nazione dovesse essere direttamente governata da un sovrano proprio. Il legame diretto tra governante e governati era percepito come un fattore di fondamentale importanza per l'amministrazione e la stabilità politica di un paese in quanto, come peraltro aveva avuto modo di affermare, proprio con riferimento alla situazione napoletana, il re di Sardegna Carlo Emanuele III, era cosa ben diversa obbedire ad un sovrano costantemente presente all'interno dello stato, dall'obbedire invece a un sovrano distante, «fuori il più che potesse da' succhi vitali del podere non visto»<sup>8</sup>.

Con queste parole Carlo Emanuele, esponente di una delle monarchie che più di altre in Italia era riuscita a realizzare nei propri stati un sistema politico e istituzionale vicino ai modelli di stato accentrato<sup>9</sup>, toccava il problema maggiore e più arduo con il

---

<sup>7</sup> A. GENOVESI, *Lezioni di commercio o sia d'economia civile da leggersi nella cattedra interina di Napoli*, I, Milano, per Federico Agnelli regio stampatore, 1768, cap. XXII, III, p. 287.

<sup>8</sup> L'espressione è usata da Carlo Emanuele III nelle sue istruzioni all'ambasciatore sabaudo presso la corte napoletana, Ludovico Solaro di Monasterolo nel 1741, conservate presso l'Archivio di Stato di Torino (il passo e i riferimenti archivistici sono indicati in M. MAFRICI, *Il re delle speranze. Carlo di Borbone da Madrid a Napoli*, Napoli 1998, p. 203).

<sup>9</sup> La monarchia sabauda a quel tempo era una monarchia relativamente giovane. I Savoia avevano infatti assunto il titolo di re e trasformato il loro Ducato in Regno solo nel 1713, con il trattato di Utrecht che poneva fine alla Guerra di successione spagnola. In quell'occasione, Vittorio Amedeo II, duca di Savoia e padre di Carlo Emanuele, ottenne il titolo di Re di Sicilia, che cedette all'Austria qualche anno dopo in cambio di quello di Sardegna. Divenuti re, i Savoia avviarono nel Settecento una serie di riforme volte a modernizzare e consolidare i loro Stati. Sulle riforme settecentesche negli stati sabaudi v. G. SYMCOX, *L'età di Vittorio Amedeo II*, in *Il Piemonte sabauda. Stato e territori in età moderna*, a cur. P. Merlin, C. Rosso, G. Symcox, G. Ricuperari, Torino, UTET 1994, pp. 271 ss., sul passaggio da Ducato a Regno e sul riformismo sabauda in particolare v. pp. 329 ss. Su Vittorio Amedeo II v. ID, *Vittorio Amedeo II*.

quale il giovane Don Carlos e più tardi il suo successore, si sarebbero dovuti misurare nel tentativo di imporre un modello di governo assoluto. Ed effettivamente proprio il vuoto di potere generato dalla completa assenza del re per un così lungo arco di tempo, più di due secoli, seppur formalmente compensato dalla presenza di un vicario, il viceré, era stato di fatto colmato dal ceto togato, che di quei “succhi vitali” si era ampiamente nutrito per imporre sul Regno la propria incontrastata supremazia.

Non a caso, un importante studioso della Napoli di età moderna, Pier Luigi Rovito, ha efficacemente definito la realtà napoletana cinque-seicentesca, con l’espressione “respublica dei togati”, proprio per evidenziare come, a partire dall’età vicereale, il ceto togato si fosse dimostrato particolarmente abile, non solo nell’affermare il proprio controllo sull’apparato centrale dello stato, ma anche nell’estromettere il ceto aristocratico, la nobiltà di spada, dai del potere politico, assumendo così il pieno e incontrastato controllo della *respublica* napoletana<sup>10</sup>. Questo era stato possibile anche, e soprattutto, grazie all’accondiscendenza dello stesso potere centrale di Madrid, che aveva visto nelle magistrature partenopee un formidabile alleato per frenare il potere e le ambizioni dell’aristocrazia regnicola e, in questo modo, tenere più saldamente le redini del Regno<sup>11</sup>. Ma nel corso del tempo i togati, approfittando della posizione di preminenza

---

*L’assolutismo sabauda 1675-1730*, Torino 1989; Su Carlo Emanuele III v. G. RICUPERATI, *Il Settecento*, in *Il Piemonte sabauda* cit., pp. 441 ss.; si veda anche SOFFIETTI, MONTANARI, *Il diritto negli Stati sabaudi* cit., *passim*.

<sup>10</sup> Il riferimento è ovviamente a *Respublica dei togati* cit.; questo titolo non può che richiamare alla mente il titolo dell’opera di esordio di un importante giurista napoletano della prima metà del Settecento: mi riferisco ovviamente alla *Respublica iurisconsultorum* di Giuseppe Aurelio Di Gennaro, un’opera fantasiosa dalla chiara impronta neoculta, che ebbe anche un certo successo europeo e che fu infatti più volte riedita e persino tradotta in francese nel 1768. Il testo si presenta sotto forma di dialogo tra giuristi di diverse epoche storiche che, dopo la morte, si ritrovano su un’isola del Mediterraneo dove hanno costituito e governano una repubblica, appunto una “repubblica dei giureconsulti” (G. A. DI GENNARO, *Respublica iurisconsultorum*, Neapoli, 1731). Su Di Gennaro e sulla sua opera v. M. TITA, *Di Gennaro, Giuseppe Aurelio*, DBGI, II, pp. 761-762.

<sup>11</sup> Sul processo di affermazione alla guida del Regno di Napoli del ministero togato e sulla costruzione del sistema di governo vicereale tra Cinquecento e Seicento, si rinvia agli studi fondamentali di A. CERNIGLIARO, *Sovranità e feudo nel Regno di Napoli. 1505-1557*, I e II, Jovene, Napoli 1983, *passim*; ID, *Patriae leges* cit., pp. 3-212; ROVITO, *Respublica dei togati* cit., *passim*; ID, *Il Vicereame spagnolo di Napoli*, Napoli 2003, *passim*.

maturata «sub augusta umbra alarum Imperialis Aquilae»<sup>12</sup>, non solo avevano ampiamente ridimensionato il ruolo della nobiltà di spada nel governo del reame, di fatto rendendola del tutto irrilevante, ma erano riusciti a prevaricare anche lo stesso potere centrale madrileno, non molto interessato al governo diretto di uno dei tanti regni che incastonavano la corona asburgica di Spagna – governo tranquillamente delegabile al ceto che offrisse maggiori garanzie di fedeltà e vicinanza al sovrano – quanto piuttosto a considerarlo come “stato vettigale”, da sfruttare il più possibile in termini economici per finanziare la corte e gli eserciti di Sua Maestà Cattolica<sup>13</sup>.

Nel 1729, fu lo stesso viceré austriaco, il conte d’Harrach, a spiegare senza mezzi termini ad un ospite d’eccezione, il barone di Montesquieu, il quale si trovava a Napoli durante il Grand Tour intrapreso alla scoperta della Penisola, come «les rois d’Espagne avoient abaissé la noblesse napolitane en élevant la Magistrature» precisando subito dopo che «c’étoit un instrument pour la tenir. Les magistrats, payés par le Roi, dépendoient de lui, et les nobles dépendoient d’eux»<sup>14</sup>. In queste parole il d’Harrach aveva evidenziato chiaramente l’uso, da parte del governo spagnolo, del ceto togato napoletano come strumento per imbrigliare la nobiltà regnicola, tralasciando però di precisare come quello stesso strumento si fosse a un certo punto reso di fatto pienamente autonomo.

L’aristocrazia napoletana era ben consapevole che la preminenza assunta dal ceto togato nel sistema vicereale fosse la causa principale della propria estromissione dai centri

---

<sup>12</sup> L’espressione è tratta da un’animadversione di Nicola Siano alla *Praxis* di Girolamo Nicolino (G. NICOLINO, *De modo procedendi praxis judiciaria in duas partes divisa*, Neapoli, Sumptibus Nicolai, & Vincentii Rispoli, 1722, *Animadversio* I, p. 11).

<sup>13</sup> L’espressione “vettigale” per definire lo stato napoletano sotto gli Asburgo è stata usata nel XIX secolo da Francesco Dias che, prendendo come riferimento un episodio avvenuto nel 1610, quando il governo di Madrid aveva disposto a Napoli e in Sicilia la vendita in massa dei beni del demanio regio, intendeva appunto sottolineare come la Spagna si fosse servita del Regno come cassa da cui trarre quanti più benefici economici possibili, anche a scapito del patrimonio dello stato. «Per dipingere con un sol tratto lo stato del nostro paese divenuto in quest’epoca non già provincia ma vettigale di una lontana Monarchia» (F. DIAS, *Quadro storico-analitico degli atti del governo de’ dominj al di qua del faro*, Napoli, dalla Tipografia Flautina, 1833, p. 8).

<sup>14</sup> L’episodio fu riportato da Montesquieu nel resoconto che scrisse sui viaggi che intraprese in Europa qualche anno dopo aver venduto il suo seggio presso il *Parlement* di Bordeaux, *Voyages de Montesquieu, publiés par le baron Albert de Montesquieu*, t. II, Bordeaux, G. Gounouilhou imprimeur editeur, 1896, p. 10.

nevralgici del governo del Regno, ed era anche pienamente convinta che la soluzione a questo problema risiedesse essenzialmente nel ritorno sul trono di un “sovrano proprio”. Più volte nel corso del tempo essa cercò, subendo sempre dei cocenti insuccessi, di limitare lo strapotere dei ministeriali e di riacquistare maggior peso e maggior prestigio nella gestione politica della cosa pubblica. Così era avvenuto nella prima metà del Seicento, ai tempi della rivolta di Masaniello e della successiva costituzione dell’effimera “Real Repubblica di Napoli”, quando fu appoggiato il tentativo filofrancese di portare sul trono di Napoli Enrico II di Guisa, discendente dell’ultimo re angioino, Renato<sup>15</sup>; e allo stesso modo era avvenuto anche agli albori del Settecento, con la “Congiura di Macchia”, quando la nobiltà napoletana cercò di abbattere il sistema vicereale spagnolo, approfittando della crisi dinastica determinata dalla morte di Carlo II e dalla conseguente estinzione del ramo spagnolo degli Asburgo<sup>16</sup>.

Proprio in riferimento alla congiura di Macchia e alla situazione politica napoletana all’alba del XVIII secolo, è interessante notare, ai nostri fini, come il sacro romano imperatore Leopoldo I, nel tentativo di garantire al figlio, l’arciduca Carlo, la titolarità del trono napoletano, il 31 agosto del 1701, avesse promulgato un diploma imperiale con il quale assicurava che sotto la Casa d’Austria, il Regno non sarebbe stato una provincia ma sarebbe stato governato da un re proprio, l’arciduca in persona<sup>17</sup>. Leopoldo aveva ben capito che, per assicurare agli Asburgo la titolarità del Regno di

---

<sup>15</sup> Sulla rivolta di Masaniello e il ruolo dell’aristocrazia napoletana v. R. VILLARI, *Note sulla rifeudalizzazione del Regno di Napoli alla vigilia della rivoluzione di Masaniello. II. Congiura aristocratica e rivoluzione popolare*, in *Studi storici*, n. 2 (1965), pp. 265- 328; ID, *Un sogno di libertà. Napoli nel declino di un impero. 1585-1648*, Milano 2012, *passim*. Di “Rivoluzione costituzionale”, intesa a sovvertire il sistema istituzionale vigente, parla ROVITO, *Il Vicereame* cit., pp. 279 ss.

<sup>16</sup> Sulla congiura di Macchia, che prende impropriamente il nome da Gaetano Gambacorta, Principe di Macchia, in quanto il vero ideatore e anima di questa congiura fu in realtà Tiberio Carafa, Principe di Chiusano, v. A. GRANITO, *Storia della congiura del principe di Macchia e della occupazione fatta dalle armi austriache del Regno di Napoli nel 1707*, II, Napoli, 1861; G. GALASSO, *Napoli spagnola dopo Masaniello: politica, cultura, società*, t. II, Firenze, Sansoni Editore, 1982, pp.583 ss.; F. F. GALLO, *La congiura di Macchia. Cultura e conflitto politico a Napoli nel primo Settecento*, Viella, 2018.

<sup>17</sup> Il testo del diploma dichiarava che «il regno di Napoli dichiarandosi per l’augustissima casa d’Austria non sarà provincia della nostra corona, ma avrà un re suo proprio il serenissimo arciduca Carlo nostro dilettissimo figlio, dal quale sarà personalmente governato». Il testo è riportato in VALSECCHI, *L’Italia nel Settecento* cit., p. 445.

Napoli, avrebbe avuto gioco più facile blandendo le aspettative dell'aristocrazia regnicola, e queste aspettative poggiavano essenzialmente sul ritorno di un re proprio. In realtà, fu lo stesso figlio, succedutogli sul trono del Sacro Romano Impero come Carlo VI, a mantenere a Napoli il sistema di governo vicereale, una volta ottenuto il dominio sul Regno dopo i trattati di Utrecht e Rastatt<sup>18</sup>.

Non deve quindi stupire se proprio l'avvento del giovane Carlo di Borbone nel 1734, avesse riaccessato negli animi dell'aristocrazia napoletana la speranza di acquisire un peso maggiore nel governo del Regno, generando l'aspettativa che la stessa presenza fisica del monarca avrebbe inevitabilmente ridimensionato il ruolo politico del ceto togato. Questo stato d'animo è chiaramente evidenziato in alcuni memoriali fatti diffondere sin dall'arrivo dell'Infante su iniziativa della stessa nobiltà di spada quale non aveva perso tempo nel tentativo di portare dalla sua parte il nuovo sovrano.

Uno di questi memoriali, fatto circolare segretamente nell'entourage di Carlo, che da poco aveva varcato con il suo esercito i confini del Regno, conteneva un'esplicita invettiva rivolta contro il ministero togato, i cui esponenti vi venivano definiti come «tanti re, o per dir meglio tanti dei in terra», causa principale dei problemi del Regno e despoti «sopra ciaschedun ceto di persone», da cui il re doveva ben guardarsi in quanto con la sua presenza nel Regno «la di loro autorità è rimasta in gran parte snervata [...] e li ha fatti perdere la di loro deità» e per tale motivo «saranno sempre i [suoi] nemici, parziali e

---

<sup>18</sup> Come già accennato la congiura di Macchia era stata pianificata nel settembre del 1701 in seguito alla morte di Carlo II di Spagna e alla conseguente estinzione della dinastia degli Asburgo di Spagna. Questo evento aveva notevolmente sconvolto la situazione politica europea, portando allo scoppio della Guerra di successione spagnola – la prima di altre guerre scoppiate in Europa nel corso del Settecento per dirimere questioni di successione dinastica – in cui a contendersi la successione ai domini degli Asburgo di Spagna furono gli Asburgo d'Austria con l'arciduca Carlo, figlio di Leopoldo I, e i Borbone di Francia con Filippo d'Angiò, nipote di Luigi XIV. Nei primissimi anni del secolo, il Regno di Napoli rimase legato alla Spagna dei Borbone e il sistema di governo vicereale rimase di fatto inalterato. Con la fine della guerra e i trattati di Utrecht nel 1713 e Rastatt nel 1714, Napoli passava ufficialmente – lo era già di fatto dal 1707, quando l'esercito austriaco era riuscito ad entrare nel Regno – sotto il controllo degli Asburgo d'Austria, con Carlo diventato ormai sacro romano imperatore. Anche in questo caso, gli Asburgo preferirono mantenere in vigore il sistema vicereale, sotto il controllo diretto di Carlo VI. Sulla situazione del Regno di Napoli durante la guerra di successione spagnola, tra i vari riferimenti, si rinvia a GALASSO, *Napoli spagnola* cit., II, pp. 515 ss.

collegati con gli Alemanni»<sup>19</sup>. L'intenzione di indirizzare l'azione del re contro i ministeriali era del tutto evidente nei toni pesanti e accusatori del testo, che lasciavano trapelare tutto l'astio dell'aristocrazia regnicola accumulato nel corso del tempo ed alimentato dai passati fallimenti contro il ceto rivale; ma nonostante la parzialità del memoriale, i contenuti di fondo non erano poi molto lontani dalla realtà. D'altronde era inevitabile che la presenza del monarca, nel rivendicare gli spazi di governo che per diritto gli competevano, inevitabilmente avrebbe ridimensionato i poteri del ceto togato ed inoltre era altrettanto evidente che gli interessi di questo fossero maggiormente legati a quelli degli austriaci, in quanto garanti del vecchio sistema.

Da quanto abbiamo detto, appare del tutto evidente come la situazione che si prospettava di fronte al giovane don Carlos e al suo governo non si configurasse per nulla semplice. Il potere regio si trovava a dover rivendicare il proprio spazio tra la potente nobiltà di toga, restia a cedere le redini del governo che da tempo esercitava sul Regno e ancora vicina agli interessi del nemico austriaco e, dall'altro, la nobiltà di spada, indebolita dal lungo governo ministeriale, ma agguerrita e decisa a ritagliare per sé un ruolo di primo piano nel nuovo corso politico.

A complicare ulteriormente una situazione già di per sé ostica, doveva poi aggiungersi anche la presenza forte e altrettanto ingombrante della Chiesa. Una delle peculiarità del Regno meridionale era infatti quella di essere considerato dalla Santa Sede come un feudo pontificio e di conseguenza i sovrani napoletani, in quanto vassalli del Papa, per poter legittimamente governare avevano bisogno di ricevere da questi l'investitura. Come noto, questo singolare rapporto di vassallaggio era simbolicamente rappresentato dal rito della China, cioè dal dono di un cavallo bianco riccamente bardato

---

<sup>19</sup> Il memoriale in oggetto è stato attribuito da Ajello ad un certo Corimbi, probabilmente un avvocato toscano al seguito di Carlo. I riferimenti e le parti del testo citate sono in R. AJELLO, *La vita politica napoletana sotto Carlo di Borbone. «La fondazione ed il tempo eroico» della dinastia*, Napoli, Società editrice Stori di Napoli, 1972, pp. 526-527. In questo periodo furono scritti ed indirizzati a Carlo altri memoriali che auspicavano una radicale riforma del ministero e contenevano forti invettive contro la nobiltà di toga. Uno era stato scritto dall'avvocato Mauri, che tra le varie cose accusava esplicitamente i magistrati in carica di parteggiare per gli austriaci. Altre due erano invece uscite direttamente dalle penne dell'aristocrazia, uno attribuito al principe di Francavilla e uno al duca di Laurenzana (v. Ivi, p. 527; M. N. MILETTI, *Ordine legale e potere giurisdizionale. Arbitrio e giustizia nella Napoli austriaca*, in *Frontiera d'Europa. Società - economia - istituzioni - diritto del Mezzogiorno d'Italia*, n. 2 (1997), pp. 34-35).

accompagnato da una più sostanziosa somma di settemila ducati, offerti dal re al Papa in segno di sottomissione vassallatica. I diritti vantati dall'Infante sui troni del Mezzogiorno d'Italia rendevano poi gli equilibri politici e i rapporti con la Santa Sede alquanto delicati, innanzi tutto perché il Pontefice sembrava non voler inimicarsi gli Asburgo riconoscendo Carlo come sovrano legittimo, e poi perché la stessa corte madrilenza non sembrava essere disposta ad entrare in rotta di collisione con Roma.

Carlo si trovava quindi ad affrontare un cerbero le cui teste erano costituite dalla nobiltà di toga, dalla nobiltà di spada e dalla Chiesa. Tra queste la più temibile era costituita sicuramente dal ministero togato, in quanto rappresentava l'avversario principale, e più forte, con cui contendere il controllo del Regno. La strada che il nuovo governo doveva percorrere per riformare l'assetto istituzionale e per affermare in senso assolutistico il potere monarchico era tutta in salita e, come vedremo, alla fine dovrà necessariamente lasciare il passo a una soluzione di compromesso per garantire equilibrio e stabilità a una realtà politica, economica e sociale tanto complessa e articolata come quella napoletana.

### *1.2. Il re alla ricerca di un proprio spazio istituzionale: l'abolizione del Consiglio Collaterale.*

La situazione nel Regno di Napoli si presentava dunque estremamente delicata, polarizzata tra una nobiltà togata gelosamente legata al potere acquisito in epoca vicereale e una nobiltà di spada, che di quel potere voleva rendersi pienamente partecipe. In più, l'Infante si trovava di fronte ad un ordinamento giuridico e ad un sistema istituzionale ormai fortemente consolidati e ben radicati nel Paese, difficilmente stravolgibili senza urtare sensibilmente gli interessi attuali e i delicatissimi equilibri politici di quel momento. Occorreva quindi procedere con molta cautela e senza troppa fretta, in modo da consentire al potere regio di legittimarsi compiutamente e di ritagliarsi uno spazio sufficiente nell'assetto istituzionale del Regno, senza correre il rischio di alimentare ulteriormente la fronda filoasburgica.

Così Carlo, attraverso l'atto emanato dal suo accampamento di Civita Castellana il 14 marzo del 1734 – con cui rendeva nota la lettera del padre, Filippo V, che lo nominava “generalissimo” delle sue armate in Italia e lo invitava a liberare dal dominio austriaco i regni di Napoli e di Sicilia – rassicurava i napoletani che «la conferma de' loro

privilegi comprende, ed è estensiva alle leggi, e consuetudini sì nel Civile, come nel Criminale, e nell'Ecclesiastico, senza permettervi nuovi Tribunali, e Processi...»<sup>20</sup>. Non solo venivano confermati i privilegi esistenti e si garantiva il rispetto dell'ordinamento giuridico vigente, ma si tranquillizzavano i sudditi che sotto gli spagnoli non sarebbero stati introdotti nuovi tribunali e nuove procedure; anzi, a dimostrazione della benevolenza che Filippo e lo stesso Carlo provavano verso i popoli dell'Italia meridionale – e ovviamente al fine di assicurarsene la fedeltà – si prometteva inoltre che si sarebbero fatte «cessare tutte le imposizioni, e gravezze stabilite dall'intruso Governo Alemanno»<sup>21</sup>.

Al di là dei facili proclami, che di per sé non avrebbero tranquillizzato i ceti dominanti del Regno, in particolar modo il ceto togato, l'Infante aveva inteso dare prova delle sue buone intenzioni nominando il reggente decano del Consiglio Collaterale, Adriano Calà de Lanzina y Ulloa, Duca di Lauria, suo “intimo” consigliere di stato, quindi componente dell'organo a lui più vicino e capace di influenzarne le decisioni politiche. Non solo, ma il reggente era stato anche delegato a ricevere in nome dello stesso Carlo il giuramento di fedeltà e l'omaggio ligo, che i nobili e le città del Regno avrebbero dovuto prestare al nuovo sovrano: un incarico di estremo prestigio e di grande rilevanza, se si considera che è proprio con il giuramento di fedeltà che Carlo assumeva formalmente il titolo di re del Regno di Napoli<sup>22</sup>.

È chiaro che, con questo gesto, l'Infante intendeva porgere una mano al potere ministeriale, riconoscendone il prestigio e l'importanza politica e dimostrando di volerlo al suo fianco nel governo dello stato: ma è altrettanto evidente che Carlo aveva fortemente bisogno di consolidare il proprio potere a Napoli – ed evitare di trovarsi una rivolta filo-austriaca – prima di muoversi per conquistare anche i domini *ultra farum*. Ed infatti, nei primi mesi in cui si era insediato a Napoli come nuovo re e in attesa di partire alla volta della Sicilia, nulla era sensibilmente cambiato nell'assetto “costituzionale” del

---

<sup>20</sup> I primi provvedimenti assunti da Carlo al momento di salire sul trono di Napoli sono stati raccolti dal Vario in un apposito titolo, il 208, della sua raccolta, denominato *Regnum Neapolis, et Siciliae iure belli Carolo Hispanicae Juventutis Principi Restituitur. Is Rex est salvatus successio fundatur* (VARIO, *Prammatiche, edicta, decreta interdicta Regiaeque sanctiones Regni Neapolitani*, III, Neapoli, Sumptibus Antonii Cervonii, 1772, pp. 711 ss.). Con riferimento al passo citato, Ivi, p. 716.

<sup>21</sup> *Ibidem*.

<sup>22</sup> Il provvedimento è registrato come prammatica VI del titolo 208, Ivi, p.717.

Regno; il Consiglio Collaterale con i suoi reggenti – perlomeno quelli che non erano rimasti fedeli agli Asburgo e non avevano seguito il viceré austriaco, Visconti, nella fuga verso Vienna – era rimasto in piedi e nessun particolare provvedimento di riforma istituzionale, o comunque di rilevante incisività sull’ordinamento del Regno, era uscito in quel periodo dalle sue segreterie di stato.

Le cose cambiarono sensibilmente l’anno seguente, quando il 3 luglio 1735 fu solennemente incoronato nella Cattedrale di Palermo *Rex Utriusque Siciliae*. I tempi sembravano ormai maturi per procedere ad un’ampia revisione dell’assetto istituzionale del Regno e, senza neanche attendere il momento del suo rientro a Napoli, Carlo, in previsione della sua imminente incoronazione, dispose con prammatica del 7 giugno lo scioglimento e l’abolizione del potente Consiglio Collaterale. Con quest’unico atto non solo veniva definitivamente abbattuto il secolare sistema di governo vicereale, ma veniva altresì sferrato un duro colpo al potere ministeriale, di cui il Collaterale rappresentava sicuramente la massima espressione.

Il dispaccio spedito dalla Sicilia fu recepito ed attuato dal conte di Charny – nominato Luogotenente e Capitano generale del Regno di Napoli per il periodo di tempo in cui il re rimase assente dalla capitale per intraprendere il viaggio in Sicilia – con provvedimento del 22 giugno dello stesso mese. Ufficialmente, il re affermava di aver preso questa risoluzione esaminando attentamente le istanze di riforma indirizzategli «de todas las clases, y ordenes de personas [...] que imploran mi proteccion contra los agravios de los Tribunales» – il riferimento è certamente anche ai memoriali di cui si accennava più sopra – e convincendosi sempre di più che la presenza di due Consigli, quello di Stato che affiancava il re e quello Collaterale che «estaba en acto de asistir a un Ministro Supremo – il Viceré – que ya no existia», era causa inevitabile di «desorden y confusion de los negocios»<sup>23</sup>. Carlo intendeva regnare “por si mismo” e per curare gli affari di natura pubblica come i rapporti internazionali, la guerra, il commercio, le leggi non aveva certamente bisogno di due organi paralleli, bastandogli il suo Consiglio di Stato composto dalle persone di fiducia che i suoi genitori da Madrid e lui stesso avevano scelto.

Il Collaterale, al contrario, era per sua natura slegato dalla persona del sovrano ed esprimeva un potere ed un’autonomia tali che per consentire al re di riappropriarsi degli

---

<sup>23</sup> Ivi, pp. 338-337.

spazi di sovranità che gli competevano, non sarebbe bastato semplicemente riformarlo, magari convertendolo in semplice Consiglio di Stato, ma sarebbe stato necessario abolirlo completamente, cancellandone persino il ricordo. Tanto che, per avere la certezza che il suo provvedimento non desse adito a dubbi interpretativi e non offrisse di conseguenza qualche scappatoia ai ministeriali per aggirarlo, Carlo stabiliva espressamente che

«con toda la plenitud de mi autoridad lo executo, el Consejo Collateral de los Virreyes de Napoles, y toda la potestad, Oficios, Incumbencias, Jurisdicciones, que en qualquier tiempo la fueran atribuidas debajo de qualquier titulo, ya fuesse de Chancilleria ya de Regencia, ya de Consejo Collateral, o de Toga, o de Espada y Capa, por las leyes, por el uso, o per lo costumbre [...] en virtud de esto despacho, [...] anuladas en la forma mas fuerte, y mas amplia»<sup>24</sup>.

Come si può notare, i toni del provvedimento erano estremamente perentori e categorici, ed esprimevano una potestà regia al massimo della sua forza. Addirittura, si faceva espresso divieto, quasi si infliggesse una sorta di *damnatio memoriae*, a qualsiasi organo di fregiarsi dei titoli di Collaterale o Cancelleria, e ai singoli soggetti di fregiarsi dei titoli di reggenti – né di toga o di cappa e spada – di segretario del Regno, di scrivano di mandamento o di altro ufficio che fosse legato al debellato Consiglio Collaterale.

Ma per comprendere le ragioni che avevano imposto al nuovo governo di assumere un provvedimento con toni così decisi e forti e per capire pienamente di quale autorità e potere godesse il Consiglio Collaterale, occorre necessariamente fare solo una breve digressione sull'origine e sugli sviluppi di questo organo centrale del sistema di governo vicereale<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> *Ibidem*.

<sup>25</sup> Il Consiglio Collaterale, nelle sue origini, nei suoi sviluppi e nel ruolo ricoperto nel sistema vicereale, è stato oggetto di studi approfonditi da parte della storiografia contemporanea. Tra le principali ricerche in materia si collocano certamente quelle svolte da Aurelio Cernigliaro e Pier Luigi Rovito (in particolare: CERNIGLIARO, *Sovranità e feudo* cit., *passim*; ID, *Patriae leges* cit., in particolare pp. 3-234; ROVITO, *Respublica dei togati* cit., *passim*; ID, *Il Viceregno spagnolo* cit., *passim*, R. COLUSSI, *Diritto, istituzioni, amministrazione della giustizia nel Mezzogiorno vicereale, I. La struttura regalistica*, in *Storia del Mezzogiorno, IX, Aspetti e problemi del Medioevo e dell'età moderna*, 4°, Napoli 1991, pp. 19-98, sul Collaterale v. pp. 24-33). Studi più recenti, in particolar modo per quanto riguarda i prodromi e le origini

Le radici del Consiglio Collaterale affondano nei primi anni del Cinquecento, sotto il Regno di Ferdinando il Cattolico, quando, a seguito delle Guerre d'Italia, Napoli era passata sotto il dominio diretto della corona d'Aragona e la conseguente perdita di un "re proprio" aveva reso necessario riorganizzare l'assetto istituzionale per adeguarlo alla nuova forma di regime. In particolare, al re Cattolico si deve la nomina di un consiglio, che nelle fonti coeve assume la denominazione di "consiglio del Cattolico re", che era composto da esponenti della nobiltà di spada con il compito di consigliare il sovrano nelle questioni di stato. A questi aveva affiancato, sempre in qualità di consiglieri, i due *reggenti* della Cancelleria regia, esponenti del ceto togato, ai quali attribuì tutte le funzioni spettanti all'ufficio del Gran Cancelliere<sup>26</sup>. Queste possono essere considerate, in un certo

---

del Collaterale, sono offerti dal lavoro di Rossana Sicilia (R. SICILIA, *Un Consiglio di spada e di toga. Il Collaterale napoletano dal 1443 al 1542*, Napoli 2010). Per quanto riguarda invece le vicende inerenti al Consiglio Collaterale e ai suoi rapporti con il potere sovrano durante il vicereame austriaco, v. A. CASELLA, *Il Consiglio Collaterale ed il Vicerè d'Althaus. Dall'esilio di Giannone alla rivincita del ministero togato*, in *Pietro Giannone e il suo tempo. Atti del convegno di studi nel tricentenario della nascita*, II, a cur. R. Ajello, Napoli, 1980, pp. 567- 633.

<sup>26</sup> Rossana Sicilia ha evidenziato come ai tempi di Ferdinando il Cattolico non esistesse ancora un vero e proprio Consiglio Collaterale – sebbene questo termine "collaterale" fosse già in uso in epoca precedente per indicare informalmente i consiglieri vicini al re – ma nei documenti coevi si facesse piuttosto riferimento a un generico "Consiglio del Cattolico re" (SICILIA, *Un Consiglio di spada e di toga* cit., pp. 77 ss.). Del nuovo assetto della Cancelleria e delle competenze sottratte al Gran Cancelliere per essere attribuite ai reggenti, fa riferimento Marino Freccia, che nel suo *De subfeudis Baronum* dedica un'ampia parte alla descrizione degli Officia Regni, tra i quali tratta anche dell'ufficio del Gran Cancelliere. A riguardo scrive che «a divo Catho. Rege deputati sunt (ut audio) Regentes sub adiectione Cancellariae, quorum munus est, nomine magni Cancellarij libellos excutere, privilegia inspicerere, et in memorialibus (ut dicitur) decretationes facere, quod est libellos agere...», aggiungendo successivamente che a seguito di ciò al Gran Cancelliere «quasi nudo nomine versatur avis sine piumis», (M. FRECCIA, *De subfeudis Baronum, et investituris Feudorum*, Venetijs, Apud Nicolaum de Bottis, 1579, l. I, *De officio Magni Cancellarii*, nn. 29-30, p. 53). Già ai tempi degli aragonesi esistevano dei funzionari denominati reggenti (a riguardo scrive Giovanni Domenico Tassone, parlando dei reggenti introdotti dal Cattolico, che «videtur tempore Regum Aragonensium, et Regentes adfuisse», G. D. TASSONI, *Observationes iurisdictionales politicae, ac practicae. Ad Regiam Pragmaticam sanctionem, editam de Anno 1617. Quae dicitur de Antefato*. Neapoli, Typis Secondini Roncalioli, 1632, vers. VII, obser. III, n. 3, p. 383); questi erano preposti all'amministrazione della Cancelleria, sotto la direzione del Gran Cancelliere (cfr. GIANNONE, *Istoria civile* cit., vol. V, l. XXX, cap. II, nota 7, p. 407). Tali funzionari incominciarono ad assumere un ruolo di assoluto rilievo, scalzando di fatto lo stesso Gran Cancelliere, quando il Cattolico, al momento di rientrare in Spagna dal suo viaggio

senso, le basi su cui successivamente si verrà gradualmente formando il Consiglio Collaterale. Non a caso, la storiografia più recente ha evidenziato come, in realtà, questo consiglio non fosse nato da un unico atto istitutivo, ma fosse piuttosto frutto di un costante processo formativo che attraversa tutto il corso del Cinquecento<sup>27</sup>. È proprio in questo secolo, infatti, che il Collaterale veniva gradualmente affermando la propria preminenza, arrivando quasi a sovrastare lo stesso viceré, mentre al suo interno la componente togata, rappresentata dai *reggenti* o consiglieri di “cappa lunga”, riusciva ad acquisirne il pieno controllo istituzionale del Regno, scalzando la componente aristocratica, i consiglieri di “cappa corta”.

Il Consiglio Collaterale, assestatosi definitivamente come organo istituzionale stabile sotto il Regno di Carlo V, aveva assunto il compito di affiancare – da ciò derivava l’espressione *collaterale* – il viceré, luogotenente e *alter ego* del re a Napoli, nell’esercizio delle funzioni di governo del Regno<sup>28</sup>. In quest’organo si erano venute a riunire le prerogative di tre importanti istituzioni già esistenti in epoca aragonese: il Consiglio per gli affari di Stato, la *Regia Audientia* e la Cancelleria<sup>29</sup>. Il Collaterale era

---

a Napoli, aveva nominato reggenti di cancelleria due *letrados*, il siciliano Ludovico Montalto e il catalano Geronimo del Colle, elevandoli anche al rango di Consiglieri del re, assieme al conte di Santa Severina, al conte di Monteleone e al conte di Cariati, che costituivano la componente aristocratica del consiglio preposta alla trattazione degli affari di stato (sul punto v. CERNIGLIARO, *Patriae leges* cit., pp. 21-22). Ai primi due reggenti *letrados* nominati dal Cattolico, se ne aggiunse un terzo sotto il regno di Carlo V, il quale aveva peraltro stabilito che, mentre i primi due dovevano essere nominati ad arbitrio del re, il terzo doveva essere invece napoletano. Sotto Filippo II i reggenti salirono a cinque, cfr. GIANNONE, *Istoria civile* cit., l. XXX, cap. II, 1 Del Consiglio Collaterale, e sua istituzione, pp. 308-309).

<sup>27</sup> Sul punto v. ROVITO, *Il Vicereame* cit., p. 50.

<sup>28</sup> Il termine Consiglio Collaterale cominciò a comparire nei documenti coevi a partire dal 1519, sotto il regno di Carlo IV (il futuro Carlo V come sacro romano imperatore), divenendo solo da questo momento il termine ufficiale che indicava quest’organo (cfr. SICILIA, *Un Consiglio di spada e di toga* cit., pp. 140 ss).

<sup>29</sup> Cfr. CERNIGLIARO, *Patriae leges* cit., p. 21. Omettendo di parlare della cancelleria di cui abbiamo parlato più sopra, il Consiglio di Stato era in genere l’organo consultivo in cui si riunivano gli uomini di fiducia del re per aiutarlo nel governo del Regno e per offrire consiglio nelle questioni di natura politica e militare. È un organo che, sotto varie denominazioni, si ritrova generalmente presente in tutti gli stati e in tutte le epoche storiche, spesso privo di una particolare struttura o disciplina normativa. La *Regia Audientia* era un organo giudiziario introdotto nel Regno di Napoli dagli aragonesi, tant’è che si ritiene analoga al *Consejo d’Aragòn*, aveva il compito di coadiuvare il re nella trattazione delle questioni di

quindi al contempo: organo politico, in quanto svolgeva quelle funzioni consultive in materia di politica interna ed estera tipiche di un Consiglio di Stato; organo giurisdizionale, in quanto in determinati ambiti esercitava le funzioni di tribunale supremo; ed infine svolgeva le funzioni di Cancelleria del Regno, preposta alla preparazione e spedizione di lettere regie, privilegi e patenti, oltre che alla stesura e promulgazione delle leggi.

Sin dagli inizi, questo supremo consesso, che presiedeva al governo del Regno *a latere* del viceré, era composto da due anime distinte e, possiamo dire, in conflitto tra loro: l'una, espressione della nobiltà di spada, costituiva il consiglio per gli affari di stato e di guerra e per questo era anche definito consiglio di "cappa corta"; l'altra, espressione della nobiltà di toga, era anche definita consiglio di "cappa lunga"<sup>30</sup>. Quest'ultima, costituita da giuristi di professione, esercitava all'interno del Collaterale gli uffici inerenti alla regia Cancelleria e per questo i suoi consiglieri vantavano innanzitutto il titolo di *reggenti* (ai quali si sommava contemporaneamente quello di consiglieri e di auditori): ad essi spettavano oltre alle funzioni tipiche della regia Cancelleria, anche le funzioni giudiziarie che erano di competenza della *Regia Audientia* aragonese<sup>31</sup>. I reggenti erano inoltre coadiuvanti da una serie di funzionari di cancelleria, tra i quali troviamo i c. d. *scrivani di mandamento*, che avevano il compito di scrivere e spedire gli atti e i documenti dei reggenti, assistendoli anche nel corso delle riunioni del Collaterale; i c. d. *scrivani di registro*, che avevano invece il compito di registrare gli atti e di tenere e curare i registri

---

giustizia, in particolare per decidere sui ricorsi avverso le decisioni dei supremi tribunali del Regno, e di dare consiglio sulle leggi da emanare. Era in genere composto di due o tre uditori, che si assumevano per lo più dal Sacro Regio Consiglio, la cui carica non erano attribuita a vita, ma erano amovibili (Sulla *Regia Audientia* v. N. TOPPI, *De origine Tribunalium, Nunc in Castro Capuano Fidelissimae Civitatis Neapolis existentium*, Neapoli, Typis Io. Francisci Pacii, 1659, *pars secunda*, l. I, cap. XIV, nn. 4-5, pp. 79-80 e l. II, cap. VI, n. 5, pp. 115-116; vedi anche M. BAFFI, *Al repertorio degli antichi atti governativi*, I, Napoli, 1852, pp. 112-113; CERNIGLIARO, *Sovranità e feudo* cit., I, nota 226, p. 95).

<sup>30</sup> Cfr. IVI, I, pp. 96-97.

<sup>31</sup> Tra le varie funzioni attribuite alla regia Cancelleria, sono riportate quelle di: decretare memoriali di grazia e giustizia; opporsi agli ordini del viceré quando non fossero conformi alle istruzioni del re; spedire privilegi feudali; accordare salvacondotti ai rei e visitare i carcerati, con facoltà di scarcerarli su cauzione o di liberarli nel caso verificassero mancanza di prove sufficienti a loro carico; riesaminare i decreti del presidente del Sacro Regio Consiglio e dei ministri delegati; giudicare in appello le cause che ricadevano sotto la loro giurisdizione (cfr. BAFFI, *Al repertorio degli antichi atti* cit., pp. 120-121).

di cancelleria; e i c. d. *scrivani di forma*, che redigevano in bella forma gli atti della cancelleria<sup>32</sup>. Questi ufficiali erano sottoposti e diretti dal Segretario della cancelleria, che ai tempi del Collaterale aveva assunto la denominazione di *Segretario del Regno*, con il compito di presenziare alle riunioni del Collaterale, riferire degli affari da trattarsi, verbalizzare i pareri e le risoluzioni prese, curare la corrispondenza tra il Collaterale e le altre istituzioni del Regno, coadiuvato in tutto ciò dagli scrivani, che lui stesso aveva il compito di scegliere e assumere<sup>33</sup>. Con il passare del tempo, questa componente togata riuscì a ritagliarsi spazi sempre più rilevanti all'interno del consiglio, anche grazie al consenso del sovrano e del viceré, che avevano individuato nei reggenti uno strumento efficace per arginare le ingerenze del baronaggio nell'amministrazione del Regno<sup>34</sup>.

L'influenza dei consiglieri di spada e cappa fu così gradualmente ridimensionata a partire dal 1524, quando Carlo V dispose che essi non potessero intervenire nelle discussioni inerenti all'ordinamento giuridico, cui solo ai reggenti era consentito

---

<sup>32</sup> Cfr. BAFFI, *ivi*, p. 121. Sulle varie figure che costituivano la segreteria della Regia Cancelleria, rimaste in linea di massima inalterate rispetto al periodo precedente alla dinastia borbonica, si veda anche, G. B. DE THORO, *De Magistratibus Regni Neapolitani, et de ijs, quae spectat ad eorum Institutionum*, pp. 5-11, allegato a G. GRANDE, *De Bello exulum aureus perutilis tractatus, Ac in Regnis Neapolis, Siciliae, Lombardiae, Galliae et alijs frequentissima*, Neapoli, Exudebat Franciscus Savius Typogr. Cur. Arch., 1654.

<sup>33</sup> Cfr. F. TRINCHERA, *Degli Archivi Napolitani*, Archivio di Stato, Napoli, 1985, p. 297. Le funzioni del Segretario del Regno e dei suoi scrivani erano minuziosamente disciplinate da una serie di prammatiche raccolte sotto il titolo *De officio Secretarii, seu a libellis, et his quae incumbunt in Regia Cancelleria*; in particolare, la prammatica II di questo titolo – la *Cum totam mentis acem* – emanata da Filippo II nel 1559, tra le varie cose, stabiliva l'obbligo per gli scrivani, salvo legittimi impedimenti, di essere presenti nella Regia Cancelleria almeno quattro ore prima del pranzo e almeno quattro ore dopo, di custodire diligentemente sotto chiave i registri e di non farli uscire dalla cancelleria, e al c. d. *sigillatore*, di custodire il sigillo e di apporlo sugli atti e documenti della cancelleria, senza il quale non avrebbero avuto alcuna validità. (per il titolo *De officio Secretarii* v. A. DE SARIIS, *Codice delle Leggi del Regno di Napoli*, l. III, Napoli, presso Vincenzo Orsini, 1793, pp. 29 ss., in particolare sulla prammatica II, pp. 36-39).

<sup>34</sup> A tal riguardo Renata Pilati riporta le osservazioni del viceré Charles de Lannoy – nobile borgognone al servizio di Carlo V, che tra i vari titoli aveva difatti anche quello di Duca di Borgogna – il quale riteneva che per consolidare la potestà regia sul Regno di Napoli era necessario sottrarre il governo alla «passions de Barons» (R. PILATI, *Officia principis. Politica e amministrazione a Napoli nel Cinquecento*, Napoli, Jovene, 1994, pp. 43-45, 372-373).

partecipare<sup>35</sup>; ma il colpo più duro fu sferrato nel 1542 quando un altro provvedimento dello stesso Imperatore permise ai consiglieri di spada e cappa di intervenire nelle riunioni del Collaterale solo se espressamente convocati dal viceré e solo quando le discussioni avessero riguardato questioni inerenti alla difesa del Regno e alla politica estera<sup>36</sup>. Tenendo conto che, in genere, le questioni di sicurezza e politica estera erano discusse dal governo centrale a Madrid, possiamo affermare che i consiglieri di cappa corta venivano di fatto ridotti alla quasi totale irrilevanza politica<sup>37</sup>.

A partire dal regno di Carlo V, i reggenti avevano quindi assunto all'interno del Collaterale un ruolo di assoluta preminenza, che nel corso del XVI e del XVII secolo andò vieppiù rafforzandosi anche nei confronti dello stesso viceré e dello stesso potere centrale. In particolare, la figura del viceré, la cui funzione di presidente del Collaterale lo avrebbe quanto meno dovuto collocare come *primus inter pares* all'interno del Consiglio, era stata gradualmente ridimensionata nelle sue prerogative da una serie di interventi normativi e dalla stessa dottrina giuridica napoletana, fino ad essere resa di fatto “ostaggio” del potere ministeriale.

Così, ad esempio, nel 1593, Filippo II disponeva con un suo provvedimento che le decisioni all'interno del Collaterale fossero prese a maggioranza dei voti espressi «se seguiese la mayore parte de los votos», riconoscendo al suo viceré, nel caso non fosse d'accordo con i consiglieri e solo «por alguna causa muy importante», non un potere di veto, come ci si sarebbe potuto aspettare per l'*alter ego* del sovrano, ma solo la possibilità di sospendere la decisione per rimettere la questione al re in persona, affinché fosse lui stesso a deciderla. Tale sorta di impugnazione interna delle deliberazioni del Collaterale non poteva essere comunque arbitraria, ma al contrario doveva essere sufficientemente motivata e giustificata dal viceré; inoltre, ne erano comunque escluse le deliberazioni in materia di giustizia e finanza che non potessero attendere l'intervento del sovrano e che

---

<sup>35</sup> Cfr. R. AJELLO, *Una società anomala. Il programma e la sconfitta della nobiltà napoletana in due memoriali cinquecenteschi*, Napoli, ESI, 1996, pp. 36-37.

<sup>36</sup> Cfr. *ivi*, pp. 45-46.

<sup>37</sup> Cfr. P. L. ROVITO, *Diritto, istituzioni, amministrazione della giustizia nel Mezzogiorno vicereale. II. Il potere municipale*, in *Storia del Mezzogiorno*, XI, a cur. di G. Galasso, Napoli, Edizioni del sole, 1986, p. 100. A seguito di questo ridimensionamento politico del consiglio di “cappa corta”, Rovito parla di *Collaterale maggiore*, per indicare il consiglio formato di reggenti, e *Collaterale minore* per definire quello composto dai consiglieri di spada e cappa (ROVITO, *il Vicereame* cit., pp. 52).

si sarebbero dovute prendere di conseguenza «a la mayor parte de los voto», indipendentemente dalla contrarietà del viceré<sup>38</sup>. Risulta evidente come la norma in questione relegasse il viceré ad una posizione di assoluta subalternità, se solo si considera l'isolamento a cui era costretto all'interno di un consiglio nel quale, come abbiamo già avuto modo di vedere, la nobiltà di spada era di fatto esclusa dalla maggior parte delle deliberazioni, e che lo costringeva inevitabilmente a subire la volontà dei reggenti, che si trovavano ad avere in questo modo il pieno controllo del Collaterale<sup>39</sup>.

Anche la dottrina giuridica napoletana del tempo, influenzata ovviamente dal potere ministeriale, si era impegnata nel consolidare anche a livello teorico la preminenza istituzionale del Collaterale, e di conseguenza dei reggenti. Ne è certamente un chiaro esempio il *De potestate proregiis, Collateralis Consilii et regni regimine tractatus* del De Ponte, in cui, tra le varie cose, l'autore precisa chiaramente che i reggenti non sono semplici *assessori* a latere del viceré, e in quanto tali privi della *iurisdictio* che in questo caso spetterebbe solo a quest'ultimo, ma, come in ogni tribunale collegiale, sono da considerarsi ministri alla pari del viceré, che del consiglio è solo il presidente<sup>40</sup>. Ma il De

---

<sup>38</sup> La norma in questione è individuabile nelle raccolte di prammatiche, al tit. C, *De Officialibus et his que eis prohibeantur*, nella prammatica XI, n. 2 (B. ALDIMARI, C. CALÀ, *Pragmaticae, edicta, decreta, regiaque sanctiones regni neapolitani, tomus secundus*, Neapoli, In officina typographica Iacobi Raillard, 1682, p. 756).

<sup>39</sup> Peraltro, i voti espressi dai reggenti nelle questioni relative alla giustizia, al governo e al regio patrimonio, erano considerati voti decisi e non puramente consultivi, come lo erano invece nelle questioni di politica estera e di guerra, che, come abbiamo già accennato, non avevano molto peso nel Collaterale. A tal proposito, scrive Francesco Rocco che «Consiliarij vero Status dicuntur Consiliarij bellici, et assistunt, dum res belli tractantur, quibus finitis, a Collateralis Consilio recedunt, nec ullam aliam habent authoritaem, et iurisdictionem...» (cfr. F. Rocco, *De officiis, eorumque regimine. Opus decisionibus supremorum magistratuum illustrarum*, Neapoli, Ex Regia Typographia Aegidij Longhi, 1669, Rubica V, §1 *De Praecedentia inter Senatores Supremi a latere Consilij Regni nostri*, n. 7, p. 37). Francesco Rocco, giurista napoletano del Seicento, svolse la funzione di giudice presso alcuni importanti tribunali del Regno, tra i quali la Vicaria e il Sacro Regio Consiglio. Come riporta il Giustiniani, scrisse l'Aldimari, celebre collettore delle prammatiche alla fine del Seicento, che il Rocco fu «jurisconsultorum jurisconsultissimus, togae decus, ac justinianae lancis dignissimus moderator» (v. GIUSTINIANI, *Memorie istoriche* cit., III, pp. 112-113).

<sup>40</sup> Scrive al riguardo De Ponte «... malem informatos esse dicentes Regentes esse Proregis assessores, et nullam habere iurisdictionem, si Collaterale Consilium est Tribunal formatum, ut caetera Tribunalia omnia, et sicut in illis adest particularis Praesidens, qui est caput, sic in Tribunali Collaterali Rex

Ponte non si limita a queste considerazioni e arriva a paragonare la *potestas* dei reggenti a quella dello stesso sovrano, scrivendo testuali parole: «plenitudinem potestatis Cancellariae adeo latam esse, quod aequalis cum ipso Rege videatur»<sup>41</sup>.

A tal riguardo risultano poi molto interessanti anche le considerazioni fatte da Francesco Rocco – egli stesso reggente del Collaterale – nel suo *De officiis eorumque regimine*. Tra le prime cose, il Rocco si preoccupa di elevare la *dignitas* dei reggenti rispetto agli altri consiglieri collaterali, e qui è interessante notare come individui tra le dignità che rendono i reggenti preminenti sugli altri consiglieri, quella dottorale. In particolare, scrive che «... Regentes habent in se dignitatem doctoralem, quae dignitas est, habent etiam munus Consiliarij Status a latere Domini Proregis, et insuper Regentes Regiam Cancellariam sunt...»<sup>42</sup>. I reggenti erano, infatti, dottori *in utroque iure*, e questo, sommato alla loro dignità di consiglieri collaterali e di reggenti di cancelleria, bastava, secondo Rocco, per collocarli in una posizione di preminenza rispetto ai consiglieri di cappa corta, in quanto, scrive l'autore, «quando in una persona concurrunt plures dignitates, tunc ipsa preferitur alteri, unam tantam aequalem dignitatem habenti»<sup>43</sup>.

Gli aspetti interessanti di quest'opera certamente non si fermano solo a tali considerazioni e, scorrendo il testo, è possibile trovare una rubrica intitolata “*Prorex Regni Neapol. quae facere nequeat*”. Il Rocco inserisce qui un vero e proprio decalogo delle attività interdette al Vicerè, in totale quattordici: una serie di paletti che cingevano e limitavano la *potestas Proregis*.

Così, riprendendo le considerazioni fatte dal De Ponte, tra i primi divieti imposti ai viceré, veniva imposto quello di assumere deliberazioni nelle materie relative alla giustizia e al patrimonio regio, senza il voto decisivo dei reggenti. La *ratio* individuata

---

deputavit Proregem Praesidentem illius...» (G. F. DE PONTE, *De potestate Proregis Collateralis Consilii et Regni Regimine Tractatus*, Neapoli, Ex Typographia Haeredum Tarquinij Longi, 1621, tit. XII, n 17, p.368). Giovan Francesco, giurista napoletano del Cinquecento, dopo aver per qualche tempo esercitato la professione forense presso i tribunali di Napoli, intraprese la carriera giudiziaria assurgendo al rango, prima di presidente della Sommaria poi di consigliere del Consiglio d'Italia sedente a Madrid. Fu anche professore di diritto feudale presso lo Studium fridericiano, v. GIUSTINIANI, *Memorie storiche* cit., III, pp. 71-74.

<sup>41</sup> *Ibidem*, n. 18.

<sup>42</sup> ROCCO, *De officiis, eorumque regimine* cit., *De Praecedentia inter Senatores Supremi a latere Consilij Regni nostri*, n. 9, p. 37.

<sup>43</sup> *Ibidem*, n. 10.

dal Rocco per questo divieto poggia sulla considerazione che i reggenti «... sunt de latere Principis, et pars corporis eius» e, di conseguenza, godono «... eandem supremam, et ordinariam iurisdictionem cum ipso Prorege», insieme al quale formano un unico Consiglio Collaterale<sup>44</sup>. I reggenti, quindi, ritenevano di esercitare un potere che discendeva direttamente dal sovrano, in quanto facevano parte integrante del suo corpo istituzionale e il viceré, di conseguenza, non poteva vantare nei loro confronti alcuna superiorità, poiché godevano della sua stessa *iurisdictione* e con lui formavano in posizione egualitaria lo stesso e unico organo di governo.

Ma considerazioni ancor più incisive, non solo sulla *potestas* del viceré ma anche su quella dello stesso sovrano, sono fatte qualche passo più avanti, quando Rocco afferma che «... non potest Prorex, nec etiam ipse Rex, de plenitudine potestatis tollere, quae iussit Regia Cancellaria», in quanto la potestà della Cancelleria reale era «... adeo lata, quod videtur aequalis cum ipso Rege»<sup>45</sup>. In questo caso, la *ratio* viene individuata nel fatto che tutte le disposizioni indirizzate dal re al viceré, erano sempre accompagnate dalla clausola «omnia fieri, et explicari cum voto Regentium Regiam Cancellariam»<sup>46</sup>. Il viceré, pertanto, non poteva agire liberamente e in piena autonomia, ma i suoi poteri erano sempre controbilanciati e, di fatto, imbrigliati dal ministero togato; non deve quindi stupire se il governo del Collaterale era stato definito “il Papato de’ Dottori”<sup>47</sup>.

Il quadro che emerge esprime chiaramente la forza assunta dai reggenti di cancelleria nel governo del Regno. Essi, non solo erano stati capaci di estromettere completamente dai gangli istituzionali gli esponenti dell’aristocrazia, ma erano persino riusciti a ridimensionare il ruolo e le funzioni del Viceré, verso il quale non si sentivano

---

<sup>44</sup> Ivi, rubrica XII, *Prorex Regni Napol. Quae facere nequat*, nn. 13-15, p. 143.

<sup>45</sup> *Ibidem*, n. 20.

<sup>46</sup> *Ibidem*, n. 21. Tra le altre funzioni interdette al viceré che vengono elencate dal Rocco vi sono: il divieto di graziare i condannati, l’obbligo di servare le disposizioni dei suoi predecessori; il divieto di far costruire nuovi edifici, navi e triremi senza il permesso del re e sentito il Consiglio Collaterale; il divieto di nominare *Officiales perpetuos*; il divieto di concedere licenze per edificare su suolo pubblico; il divieto di vendere le giurisdizioni criminali di nessuna terra; né dividere o unificare le Province del Regno e molti altri divieti, Ivi, pp. 140-149.

<sup>47</sup> La definizione è dell’ambasciatore della Repubblica di Venezia a Napoli, Girolamo Lippomano (cfr. ROVITO, *Diritto, istituzioni, amministrazione* cit., p. 111).

in alcun modo subordinati e, anzi, si consideravano addirittura superiori, ritenendo che il loro potere raggiungesse gli stessi livelli di quello esercitato dal sovrano.

### 1.3. *Un nuovo assetto istituzionale e il compromesso con i ceti dominanti: il Consiglio di Stato.*

Questa breve digressione sul Consiglio Collaterale e sul potere esercitato dai reggenti di cancelleria attraverso quest'organo per tutto il periodo vicereale, ci consente ora non solo di avere ben presenti le difficoltà e gli ostacoli che si frapponero a Carlo di Borbone e al suo *entourage* nel tentativo di introdurre nuove riforme nel Regno e di accentrare i poteri nelle mani del sovrano, ma anche di comprendere meglio i cambiamenti apportati dal nuovo governo all'assetto istituzionale napoletano.

Come abbiamo avuto modo di vedere, l'enorme potere di cui godeva il Collaterale derivava dal fatto che in un unico organo erano confluite le più importanti e fondamentali funzioni relative al governo politico del Regno e all'amministrazione della giustizia; e un tale rilievo non era sfuggito all'analisi attenta e critica di un acuto osservatore del mondo forense napoletano, come Giuseppe Maria Galanti, che non a caso scriveva dei reggenti del Collaterale «... che in certe ore facevano da giudici ne' Tribunali – riferendosi alle funzioni giudiziarie del Consiglio Collaterale – in altre ore da legislatori nel Consiglio di Stato»<sup>48</sup>.

Con la svolta politica della prima metà del Settecento, per consentire al potere sovrano di ritagliarsi uno spazio autonomo nell'assetto istituzionale del regno e di riacquistare il controllo diretto di alcune di quelle funzioni, oltre che per ridimensionare il ruolo del ministero togato, si era pertanto reso necessario scardinare la concentrazione di poteri del Collaterale e ridistribuirne le competenze tra più organi.

Fu così che, con il provvedimento inviato da Palermo nel giugno del 1735 – di cui si è parlato più sopra – Carlo aboliva d'imperio e in maniera definitiva il Consiglio Collaterale e tutti gli uffici ad esso collegati, procedendo a ridistribuire le relative funzioni tra il Consiglio di stato, le Segreterie di Stato e la Real Camera di Santa Chiara.

L'azione di riforma dei vertici istituzionali del regno prendeva avvio restituendo al re e al suo governo il controllo diretto sulle competenze di natura politica e finanziaria, che venivano ora esercitate per il tramite del Consiglio di Stato, organo consultivo e di

---

<sup>48</sup> G. M. GALANTI, *Testamento forense*, I, Venezia, presso Antonio Graziosi, 1806, p. 121.

indirizzo politico, di fatto erede di quel consiglio di spada o “cappa corta” che era stato sminuito nel suo ruolo dal ministero togato durante il vicereame, e le segreterie di stato, di fatto gli organi esecutivi del governo del re – possiamo effettivamente considerarli come dei moderni ministeri – posti al vertice dell’amministrazione del regno ed organi di collegamento tra il sovrano e le altre istituzioni statali.

Entrambi, ma in modo ancor più incisivo le segreterie, giocarono un ruolo fondamentale nel tentativo dei Borbone di edificare uno stato moderno ed accentrato, in quanto era proprio attraverso queste strutture che il sovrano interagiva direttamente con i ceti e le altre istituzioni del Regno, assumeva le decisioni in ambito di politica interna, estera ed economica, pianificava le riforme ed esercitava le sue potestà, in particolare quelle legislative.

Tra le nuove istituzioni, il Consiglio di Stato risulta essere all’occhio del ricercatore l’organo certamente più sfuggente, in primo luogo perché non disponiamo purtroppo di molte fonti e di molti indizi su quest’organo, in secondo luogo perché, rispetto agli altri, non era regolamentato da una specifica disciplina normativa<sup>49</sup>. In tal senso, appare ancora vicino ai tradizionali consigli del principe di epoca medievale, riunioni informali di *famigli* e uomini di fiducia del sovrano, che offrivano il loro aiuto e la loro consulenza nelle questioni di governo, in particolar modo nelle questioni di politica

---

<sup>49</sup> Non sono molte le fonti che fanno riferimento a questa istituzione, e quando sono presenti offrono tendenzialmente notizie vaghe e sommarie. Così nelle numerose *Institutiones* di diritto patrio napoletano edite nel corso del Settecento, si fa in genere riferimento alla presenza di *Consiliarii Status* mentre notizie più precise sui personaggi che nel corso del tempo si sono avvicinati in questo alto consesso sono reperibili nei *Notiziari e Calendari di corte* che venivano editi proprio per offrire un quadro preciso dei cortigiani e dei funzionari che ricoprivano i numerosi uffici del Regno. Un caso particolare, più unico che raro, è offerto da un’opera edita nel 1755 da parte di un governatore del Regno, Filippo de Fortis, dedicata non a uno specifico personaggio eminente del panorama istituzionale napoletano, come era invece costume diffuso – sono molte infatti le opere che nel corso del Settecento furono dedicate a personaggi di spicco del governo, come Bernardo Tanucci o John Acton, o magari allo stesso sovrano – ma dedicata all’intero Consiglio di Stato di quel periodo, di cui vengono indicati uno per uno i singoli componenti (F. DE FORTIS, *Governo politico del giureconsulto*, Napoli, per Domenico Roselli, 1755). Quest’opera, di non molto pregio – tanto da essere stata aspramente criticata dal Giustiniani nelle sue *Memorie* – oltre a celebrare la *potestas condendi leges* del sovrano, richiamando più volte in merito le teorie di Ludovico Antonio Muratori – dal quale l’autore sostiene di aver ricevuto l’apprezzamento per il lavoro svolto – contiene anche un elenco dei magistrati napoletani e delle loro vite.

interna ed estera<sup>50</sup>. L'esistenza di un consiglio al fianco di Carlo si attestava già nel periodo in cui il giovane Borbone si trovava nei domini parmensi, quindi ben prima del suo arrivo a Napoli<sup>51</sup>. Era composto essenzialmente da uomini di fiducia scelti da Filippo e da Elisabetta per consigliare e guidare l'Infante nelle sue imprese italiane, e tra questi erano già presenti due personaggi chiave del futuro governo borbonico del Mezzogiorno, il conte di Santo Stefano (nome spesso riportato nella versione spagnola "Santistebàn"), don Emanuel de Benavides y Aragon, già precettore di Carlo, e il marchese (successivamente investito del titolo di duca) di Salas, José Joaquin Guzmàn de Montealegre y Andrade, che possono essere considerate le anime direttive del consiglio; il conte di Montemar e il conte di Charny, che invece rappresentavano le anime militari del consiglio, il primo era il generale che aveva consegnato all'Infante le vittorie sugli austriaci e il secondo, come abbiamo visto, sarà l'uomo di fiducia che in qualità di luogotenente reggerà il regno durante il viaggio di Carlo in Sicilia; a questi si aggiungerà in seguito il principe di Sismano, Bartolomeo Corsini, eminente rappresentante dell'aristocrazia fiorentina e nipote di papa Clemente XII, che tra il 1737 e il 1747 rivestì anche l'incarico di viceré di Sicilia.

Insediatosi a Napoli, Carlo ampliò il nucleo originario del consiglio con nuovi componenti napoletani, tutti espressione dell'alta aristocrazia regnicola e del ceto togato: il principe di Francavilla, Michele Imperiali; Domenico Borgia; il duca di Lauria, Adriano Ulloa – di cui abbiamo già fatto accenno – e, dopo l'incoronazione a Palermo, anche

---

<sup>50</sup> La presenza di consigli composti da uomini di fiducia del principe che svolgevano il compito di guidarlo e consigliarlo nelle questioni più rilevanti dello Stato, è una costante nella storia delle monarchie e dei principati europei sin dal medioevo. Sui consigli reali in Francia, tra i vari studi, v. B. BARBICHE, *Les institutions françaises de la monarchie française à l'époque moderne*, Paris 1999, *passim*; ID, *Le Conseil du roi dans tous ses états. Questions de vocabulaire*, in «*La Revue administrative*», 52e Année, No. 3, Numero special 3: *Le Conseil d'État avant le Conseil d'État* (1999), pp. 20-26; Per i consigli della monarchia spagnola tra i vari contributi v. J. A. ESCUDERO, *Curso de Historia del Derecho. Fuentes y Instituciones Politico-administrativa*, Madrid 1990, pp. 759- 762, e ID, *Aministración y Estado en la España Moderna*, Valladolid 2002, *passim*; Sulle origini e sugli sviluppi del consiglio del principe negli Stati sabaudi v. F. AIMERITO, *Ricerche sul "Consiglio di Stato e dei Memoriali" degli Stati sabaudi. Percorsi fra equità. Diritto e politica (secoli XVI-XIX)*, Torino 2018, *passim*. Per profilo generale delle origini dei Consigli di Stato nei vari Paesi europei v. G. LANDI, *Consiglio di Stato. Premessa storica*, in *Enciclopedia del diritto*, IX, Milano 1961, pp. 294-306.

<sup>51</sup> Cfr. AJELLO, *La vita politica napoletana* cit., 494-495.

Giovanni Ventimiglia, principe di Castelbuono e Belmontino e marchese di Geraci, esponente siciliano del consiglio, oltre che presidente della Suprema Giunta di Sicilia<sup>52</sup>.

La composizione del consiglio tradisce il chiaro intento di cercare un compromesso con i tradizionali ceti dirigenti, il cui sostegno e il cui favore risultava ancora di vitale importanza per la tenuta e la stabilità del governo, soprattutto in un delicato periodo di transizione, dove le fronde filoautriche avverse alla nuova dinastia costituivano ancora un pericolo concreto<sup>53</sup>. Possiamo quindi leggere in quest'ottica la scelta di affiancare gli uomini di fiducia del re con personaggi come Michele Imperiali, rappresentante di una delle più importanti famiglie aristocratiche del regno, che tra i vari titoli poteva vantare il grandato di Spagna, oltre che vasti possedimenti feudali nelle Puglie<sup>54</sup>, e come Adriano Ulloa che, in quanto decano del Collaterale, poteva essere considerato in quel momento il massimo rappresentante del ministero togato e, pertanto, costituiva per Carlo un contatto fondamentale per tenere aperti i contatti con quel ceto necessario per la tenuta del Regno<sup>55</sup>.

---

<sup>52</sup> Cfr. M. SCHIPA, *Il Regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone*, Napoli 1904, p.334.

<sup>53</sup> Sulla fronda filoautrica avversa al regno di Carlo di Borbone v. G. CARIGNANI, *Il partito filoautrico del Regno di Napoli nel 1744*, in «*Il partito austriaco «Archivio storico per le provincie napoletane»*», VI, 1881, *passim*; SCHIPA, *Il Regno di Napoli* cit., p. 351. Per fronteggiate l'opposizione filoautrica presente nel Regno fu istituita un'apposita Giunta di Stato, denominata "Giunta d'Inconfidenza", incaricata di giudicare i reati politici e gli oppositori del nuovo regime (sul punto v. SCHIPA, *ivi*, p. 348).

<sup>54</sup> Sull'importanza e il prestigio della famiglia Imperiali di Francavilla nel Regno di Napoli v. B. CROCE, *Aneddoti di varia letteratura*, II, Laterza, Bari 1953, pp. 395 ss.; ID, *Un paradiso abitato da Diavoli*, Milano 2006, pp. 220 ss.

<sup>55</sup> È possibile riscontrare la medesima tendenza nella composizione del Consiglio di Stato e nella scelta dei suoi membri, anche nei periodi successivi, con la nomina a consiglieri di stato di uomini di stretta fiducia del sovrano, oltre che di provenienza estera come il toscano Tanucci, ma anche come il piacentino Giovanni Fogliani e, sotto Ferdinando IV, John Acton (nato in Francia ma di origini britanniche); di illustri esponenti dell'aristocrazia del Regno come il duca di Castropignano, il principe di Campofiorito, il principe di Camporeale e marchese della Sambuca; di eminenti esponenti del ceto togato come nel tardo Settecento l'ultranovantenne Marchese Cito, già preside, per un lunghissimo periodo di tempo, del Sacro Regio Consiglio e della Real Camera di Santa Chiara. Le composizioni dei diversi consigli di stato che si sono succeduti durante il governo borbonico del Regno di Napoli, come abbiamo accennato più sopra, sono riportate negli almanacchi di corte che, pubblicati a partire dal regno di Carlo, riportavano i nomi delle persone che rivestivano incarichi nella corte e nelle varie istituzioni del Regno, sia nella capitale che nelle

Tuttavia, per quanto possa sembrare diversamente, queste cariche si configurarono fin dalle prime investiture come orpelli puramente onorifici, elargite per ingraziarsi le personalità più eminenti del regno e renderle apparentemente partecipi delle decisioni politiche più importanti. Nel corso del Settecento, il Consiglio di Stato ebbe un qualche ruolo di rilievo nel governo del regno, probabilmente, solo durante la minorità di Ferdinando IV, quando assunse per volontà di Carlo – diventato nel frattempo re di Spagna – anche le funzioni di consiglio di reggenza, ma per il resto le decisioni e le linee di governo erano tendenzialmente assunte dalla personalità più eminente, e politicamente più forte, del consiglio, coadiuvata dalle segreterie di stato. Così era stato per Santistebàn che, pur non avendo espressamente assunto la titolarità di alcuna segreteria di stato, in qualità di maggiordomo maggiore della real casa e di persona strettamente vicina al sovrano, aveva di fatto acquisito il pieno controllo del governo<sup>56</sup>; mentre a partire dal governo del Montealegre, il ruolo di capo del governo venne tendenzialmente a coincidere con quello di segretario della prima Segreteria di stato<sup>57</sup>.

In linea di massima, è quindi possibile affermare che il Consiglio di Stato esercitasse, più che altro, un ruolo consultivo e di indirizzo politico verso il governo, che manteneva comunque una propria autonomia decisionale, e non una effettiva capacità di incidere concretamente sull'amministrazione e sul governo dello stato. Ciò sembra avvalorato dall'esistenza, testimoniataci agli inizi dell'Ottocento da Galanti, di una sorta

---

provincie. Inizialmente sono pubblicati con il titolo di *Discorso storico o Notiziario dell'anno...* (con questo titolo esistevano già in epoca austriaca editi per i tipi di Francesco Ricciardo), mentre a partire dal 1758 al 1784 vengono pubblicati per i tipi della Regia Stamperia con il titolo di *Calendario della Corte, che contiene le notizie istoriche, geografiche e astronomiche per l'anno...*, e dal 1785 al 1805 assumono il titolo di *Calendario e notiziario della corte per l'anno...* (salvo nel 1787 quando viene pubblicato in due parti dal titolo *Notiziario di corte e Notiziario di Città* e il periodo che va dal 1799 al 1803 quando le pubblicazioni furono sospese).

<sup>56</sup> C. SALVATI, *L'Azienda e le altre Segreterie di Stato durante il primo periodo Borbonico (1734-1806)*, Quaderni per la "Rassegna degli Archivi di Stato" n. 14, Roma 1962, p. 11.

<sup>57</sup> Di fatto, con Montealegre, la carica di maggiordomo maggiore tornò ad essere una carica di corte e non di governo, *Ibidem*. Dice a proposito Oronzo Fighera che «Additus est quoque alter a Secretis, qui inter ceteros principem locum occupat, et hinc primus Principis minister adpellatur...» O. FIGHERA, *Institutiones iuris Regni Neapolitani*, cit., I, cap. I, XLII pp. 32-33.

di piccolo consiglio, chiamato *consiglio privato*, a cui partecipavano, assieme al re, i soli segretari di stato e si può considerare come una sorta di Consiglio dei ministri<sup>58</sup>.

#### 1.4. *Segue: le Segreterie di Stato.*

Il cuore operativo del governo politico e amministrativo napoletano ai tempi dei Borbone erano dunque le Segreterie di Stato, coordinate dal primo segretario. Erano il braccio esecutivo del sovrano e vertice dell'apparato burocratico statale, fungevano da canale di collegamento tra il monarca e le varie istituzioni ed i diversi uffici del Regno, tanto centrali quanto provinciali, e si occupavano di amministrare tutti i settori di competenza dello stato, dagli affari esteri alla guerra, dalla giustizia e dai tribunali agli affari ecclesiastici e ai rapporti con la Chiesa di Roma, dalla finanza pubblica agli affari della Cara Reale.

Esattamente come per il Consiglio di Stato, il primo nucleo delle nuove segreterie risaliva al soggiorno parmense di Carlo, quando fu creata un'unica Segreteria di Stato competente per ogni ambito ed affidata al Montealegre. Nell'aprile del 1734, in previsione dell'ingresso di Carlo a Napoli e vista l'enorme mole di lavoro di cui il Marchese di Salas, in quanto unico segretario, si sarebbe dovuto occupare da solo, fu creata una seconda segreteria per gli affari di giustizia affidata a Bernardo Tanucci.

Qualche anno dopo, nel 1737, si decise di ripartire ulteriormente le competenze delle segreterie esistenti, creandone altre due. Fu così che Carlo, con la prammatica del 30 luglio provvide a riformare le segreterie e disciplinarne minuziosamente le competenze. Con il provvedimento venivano istituite in totale quattro Segreterie di Stato e del Dispaccio: la prima affidata sempre al Motealegre con competenza in materia di Guerra, Marina, Casa Reale e Affari esteri, con l'annessa segreteria per la *Negoziazione e la Corrispondenza colli Ministri Stranieri*; la seconda affidata sempre al Tanucci, con competenza negli affari di Giustizia e Grazie e, pertanto, con funzioni di collegamento

---

<sup>58</sup> GALANTI, *Testamento* cit., p. 240; SCHIPA, *Il Regno di Napoli* cit., p. 365. Di un "Consiglio segreto" parlava il Tanucci in una lettera del 10 luglio 1745, inviata al Principe Bartolomeo Corsini, viceré di Sicilia. In questa missiva informava il Principe che il Re aveva preso l'abitudine di riunirsi in un "Consiglio segreto" di due ore con il primo Segretario di Stato per trattare delle questioni che «non convenisse manifestare al Consiglio di Stato». B. TANUCCI, *Epistolario*, I, 1723-1746, a cura di R. P. Coppini, L. Del Bianco, R. Nieri, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1980, p. 808.

con le diverse Corti e Tribunali del Regno, eccetto quelle di Guerra di competenza della prima Segreteria; la terza, affidata a Giovanni Brancaccio, competente per la Real Azienda e il Commercio, e quindi con funzioni di natura finanziaria e di commercio<sup>59</sup>; la quarta, affidata a Gaetano Brancone, con competenza in materia Ecclesiastica, alla quale si aggiungeva la cura dei rapporti con il Cappellano Maggiore e la sua Curia, con l'Università degli studi di Napoli e con la Delegazione per la Real Giurisdizione<sup>60</sup>.

Nel testo della prammatica, appare singolare l'uso del termine Segreteria di Stato e del Dispaccio. In epoca vicereale, infatti, esistevano già due segreterie di stato alle dirette dipendenze del viceré, una per gli affari di guerra e marina e l'altra per gli affari di giustizia, ma denominate semplicemente Segreterie di Stato. L'aggiunta del termine *Dispaccio* può essere considerata quasi sicuramente una contaminazione spagnola, molto probabilmente influenzata dalla presenza ai vertici dell'apparato di governo di due spagnoli come Santistebàn e Montealegre<sup>61</sup>. Ed infatti, il termine *despachos* – come vedremo più avanti – apparteneva proprio alla tradizione giuridica e amministrativa spagnola ed indicava, in un certo senso, lo strumento principale attraverso cui le segreterie operavano e funzionavano: appunto i dispacci, cioè lettere attraverso cui, in entrata e in uscita dalle segreterie, venivano indirizzate richieste, consulte, pareri, ordini e risposte, e consentivano di mantenere costantemente attivi i contatti e le interazioni tra i vari organi e uffici dello stato. La prima Segreteria, denominata in tal modo, fu istituita in Spagna nel 1621 con il nome di *Secreteria del Despacho Universal* ed era sorta come segreteria privata del re, con il compito di ricevere le lettere (*despachos*) provenienti dai vari Consigli della corona<sup>62</sup>. Con il tempo la figura di questo segretario aveva acquisito una

---

<sup>59</sup> In realtà, già dal 20 settembre 1734 era stata istituita una *Soprintendenza generale d'Azienda*, da affiancare alle due Segreterie di Stato già esistenti per occuparsi degli affari in materia economica e finanziaria, ma verrà elevata alla dignità di Segreteria di Stato nel 1737 (Cfr. SALVATI, *L'Azienda* cit., p. 9).

<sup>60</sup> La prammatica che disciplina l'assetto delle Segreterie di Stato, pubblicata il 30 luglio 1737, è rubricata come pr. I, tit. 184 *de officio eorum, qui a Sanctoribus Regum notrorum Consiliis* (De Sariis, *Il Codice delle leggi* cit., III, tit. III, pp. 11-14).

<sup>61</sup> Lo stesso Montealegre aveva fatto carriera nelle segreterie di stato spagnole, cfr. A. SIMIONI, *Montealegre, José Joaquín, marchese di, poi duca di Salas*, in *Enciclopedia italiana*, Treccani, 1934.

<sup>62</sup> Cfr. J. A. ESCUDERO, *Curso de Historia del Derecho. Fuentes e Institutiones Político-administrativas*, Madrid 1990, p. 767. Sui Segretari di stato e del dispaccio v. ID, *Los secretarios de estado*

certa autonomia e influenza, questo fino al 1705, quando sotto il regno del padre di Carlo, Filippo V, la segreteria fu divisa in due *Secreterias del Despacho*, una di *Guerra y Hacienda* e l'altra competente nelle restanti materie. Successivamente, anche queste subirono ulteriori divisioni, dalle quali, a seconda del caso e del momento politico, sorsero altre *Secreterias del Despacho* con autonome competenze su Stato, Giustizia, Guerra, Marina-India e Azienda<sup>63</sup>. Appare quindi del tutto evidente che il modello a cui il governo napoletano aveva guardato e si era ispirato per riformare, quantomeno, le segreterie di stato, fosse stato proprio quello spagnolo delle *Secreterias de Estado y del Despacho*, dalle quali sembra proprio che non trassero solo la denominazione, ma anche la stessa struttura e suddivisione per competenze.

La suddivisione in quattro Segreterie e le relative competenze, introdotta nel 1734, rimase tendenzialmente inalterata nel corso del Settecento, salvo qualche eccezione determinata dalla contingenza del momento. Così, ad esempio, nel 1755 le segreterie furono ridotte a tre a seguito della nomina del primo segretario Fogliani a Viceré di Sicilia e, pertanto, le relative competenze furono ripartite tra le altre, tornando nella situazione previgente nel 1759, quando fu ricostituita la prima segreteria, con a capo Tanucci, ma con una differenza: l'Ecclesiastico veniva accorpato alla Giustizia per dividere la Segreteria di Casa Reale (ora divenuta prima segreteria affidata a Tanucci) dalla segreteria di Guerra e Marina, ora divenuta autonoma<sup>64</sup>. Altri cambiamenti furono apportati prima nel 1782, quando la Segreteria di Azienda fu tramutata in organo collegiale denominata Supremo Consiglio d'Azienda, composto da un presidente e due

---

*y del despacho (1474-1724)*, [IV], Derecho Histórico, Boletín Oficial del Estado. Sulla *Secreteria de Estado y del Despacho*, vedi anche V. LEÓN SANZ, *La Secreteria de Estado y del Despacho Universal del Consejo de Espana (1713-1734)*, in «Cuadernos de Historia Moderna», Madrid, 16/1995, pp. 239-257.

<sup>63</sup> Cfr. ESCUDERO, *Curso de Historia* cit., p. 769. Sulle riforme delle Segreterie sotto i Borbone v. N. SALLÉS VILASECA, *Los secretarios del Despacho y el Consejo de gabinete de Felipe V: Disenos de una nueva planta en la Administraciòn central (1701-1717)*, in MAGALLANICA, *Rivista de Historia Moderna*, 5/9, 2018, pp. 7-38, (<http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/magallanica>).

<sup>64</sup> SALVATI, *L'Azienda* cit., pp. 13-14. Le competenze di Casa Reale erano passate alla segreteria di Tanucci, diventato capo del governo, mentre le competenze di Guerra, Marina e Commercio erano passate alla segreteria di Azienda. Le quattro segreterie furono ricostituite nel loro assetto originario nel 1759, quando Tanucci prese la Prima Segreteria appena ricostituita, lasciando quella di Giustizia a Demarco.

consiglieri, per meglio trattare gli affari che ricadevano sotto la competenza di quel dicastero; poi nel 1789, quando a causa degli stravolgimenti avvenuti in Europa, si decise di attribuire la prima segreteria, con l'annessa dignità di capo del governo, al Segretario di Guerra e Marina, all'epoca John Acton; infine l'ultimo cambiamento rilevante riportato all'assetto originario delle Segreterie, fu introdotto nel 1791 quando, con la separazione dell'Ecclesiastico dalla Giustizia, le Segreterie divennero cinque<sup>65</sup>.

Per il resto, la prammatica di luglio rimase la principale norma di riferimento per la disciplina delle Segreterie di Stato. Tra le altre cose, stabiliva la successione *ad interim* nelle varie segreterie in caso di legittimo impedimento dei titolari, in modo da garantire la continuità dell'azione di governo: così, in caso di impedimento del Segretario degli Esteri e Guerra, l'interim sarebbe passato a quello di Giustizia e Grazia, in caso di impedimento di quest'ultimo l'interim sarebbe andato al segretario d'Azienda; mentre in caso d'impedimento di questi, l'interim sarebbe andato al segretario dell'Ecclesiastico, che a sua volta, in caso di vacanza dell'ufficio, lo avrebbe passato a quello degli Esteri<sup>66</sup>.

Sempre in tema di efficienza amministrativa era poi stabilito l'obbligo per ogni organo e ufficio del regno di indirizzare memoriali, dispacci, e consulte alla segreteria competente per materia e in caso di errore, la segreteria a cui erroneamente ci si era rivolti, doveva reindirizzare l'affare alla segreteria competente<sup>67</sup>. Le diverse questioni che si volevano presentare al monarca in quanto capo di stato non potevano, pertanto, essergli spedite direttamente, ma dovevano essere sempre indirizzate alla segreteria competente per materia, che fungeva da filtro verso il sovrano. Galanti, che aveva attentamente studiato la società, l'economia e le istituzioni del Regno di Napoli, condensando le sue ricerche nei quattro volumi della *Nuova descrizione storica e geografica delle Sicilie*, ci offre un quadro molto chiaro

«Egli [il Re] non assiste che a' consigli di stato, e non suole risolvervi cosa alcuna senza il parere de' suoi magistrati [intendendo il termine come sinonimo di ministri] ... Ciascuno de' segretarj di stato ed il direttore delle finanze, in un giorno fisso della settimana dà la sua udienza nella sua rispettiva segreteria. I

---

<sup>65</sup> v. Ivi, *passim*.

<sup>66</sup> DE SARIIS, *Codice delle leggi cit.*, III, p. 12, n. 5.

<sup>67</sup> *Ibidem*, n. 9.

segretarj di stato sono quelli che in un altro giorno fisso propongono al re gli affari che sono proprj del loro ripartimento e quelli delle finanze. Il Re chiede al suo consiglio il parere quando vuole, ed il segretario, tornando a suo gabinetto, mette in iscritto le risoluzioni del Sovrano e vi dà sollecito corso»<sup>68</sup>.

Come risulta dai *Notiziari e Calendari del Regno*, le segreterie avevano dei giorni prestabiliti in cui concedevano udienza al pubblico, così come anche il Consiglio di Stato aveva dei giorni programmati in cui riunirsi per la trattazione degli affari correnti<sup>69</sup>. La descrizione che ne dà il Galanti è chiara e conferma quanto detto prima. Il re curava le varie questioni non direttamente ma nel suo consiglio e attraverso il lavoro dei segretari di stato. Così questi, dopo aver ricevuto le varie questioni da trattare per dispaccio o nei giorni di udienza, si riunivano nei giorni prestabiliti per presentare le singole questioni al sovrano – presumibilmente in quel *consiglio privato* composto di soli ministri e di cui si parlava precedentemente – e i singoli segretari provvedevano poi ad eseguire nelle proprie segreterie, in cui operavano scrivani ed altro personale d’ausilio, le risoluzioni assunte dal re.

È significativo che Galanti, facendo riferimento al coinvolgimento, da parte del Re, del Consiglio di Stato come organo consultivo, usi l’espressione “quando vuole”. Ciò dimostra che questo consiglio, come già si diceva, non aveva un ruolo determinante nel governo del regno, ma veniva coinvolto solo quando il sovrano – e forse è ragionevole dire anche il primo segretario – ritenevano che la questione necessitasse di un confronto con gli uomini di fiducia del sovrano.

#### 1.5. *Segue: la Real Camera di Santa Chiara.*

Tanto il Consiglio di Stato quanto le Segreterie, pur rinnovate nelle loro funzioni e nelle loro composizioni, erano comunque istituzioni già presenti nell’assetto “costituzionale” del regno. La vera novità, l’organo autenticamente frutto della dominazione borbonica, era rappresentata dalla Real Camera di Santa Chiara, istituita da

---

<sup>68</sup> G. M. GALANTI, *Nuova descrizione storica e geografica delle Sicilie*, t. I, Napoli, Nel gabinetto letterario, 1786, cap. iv, pp. 198-199.

<sup>69</sup> Così, ad esempio, dal *Notiziario di Corte* del 1789 risulta che la Segreteria di Guerra, marina e commercio concedeva udienza il lunedì, quella di Grazia e Giustizia e dell’Ecclesiastico e quella di Azienda il martedì, infine quella di Stato e Casa Reale il sabato (*Notiziario di Corte*, Stamperia Reale, 1789, p. 119)

Carlo con prammatica emanata il giorno seguente all'abolizione del Consiglio Collaterale, l'8 giugno 1735<sup>70</sup>.

L'intento, come abbiamo visto, era quello di sottrarre ad un unico organo l'esercizio delle competenze politiche e giudiziarie, scorporando le funzioni riunite nel Collaterale. Di divisione del consiglio vicereale parla espressamente il Fighera quando scrive «*Consilium enim Collaterale Proregum in duos supremos Senatus divisum fuit*»<sup>71</sup>; l'autore usa il termine di *Senati* per indicare la vicinanza al re e la preminenza gerarchica di questi organi, ma il riferimento è evidentemente al Consiglio di Stato e alle segreterie, da un lato, e alla Real Camera, dall'altro. Con questa *summa divisio* del vertice istituzionale del regno, il ceto togato veniva di fatto allontanato dai gangli del potere politico e decisionale, ora affidato principalmente agli uomini di stretta fiducia del sovrano, che venivano nominati nelle segreterie e nel consiglio, e separato dalle competenze in materia giudiziaria, ora affidate al nuovo organo della Real Camera.

Sarebbe però erroneo credere che da questa ristrutturazione dei vertici istituzionali il potere della nobiltà di toga ne uscisse completamente annichilito e privato di ogni presa sul governo del regno. Certo non esercitava più, come ai tempi del Collaterale, un'influenza diretta sulle questioni e sulle decisioni di natura politica, ma il peso istituzionale e la presa sulla società napoletana che aveva acquisito nel corso del tempo, rendevano il suo consenso indispensabile e fondamentale per chiunque avesse voluto governare sul Regno di Napoli. Per questo motivo Carlo non aveva potuto epurare completamente l'apparato istituzionale del suo regno dai ministeriali, ma aveva dovuto al contrario cercare un compromesso che, senza sminuire eccessivamente le prerogative dei togati, consentisse di raggiungere un certo equilibrio tra i poteri esistenti.

Per questo motivo, appena arrivato a Napoli, aveva cercato, tra le prime cose, il consenso dei maggiori esponenti del potere ministeriale che avevano avuto in passato qualche dissapore con il governo austriaco e, a tal fine, aveva trovato un valido supporto nell'anziano reggente Ulloa. Si ricorderà, infatti, che il reggente Ulloa era stato non solo nominato da Carlo, in procinto di entrare per la prima volta a Napoli, suo stretto

---

<sup>70</sup> La prammatica istitutiva della Real Camera, datata 8 giugno 1735, è rubricata come pr. I, tit. 176 *de officio Regalis Camerae S. Clarae et his, quae ipsi Tribunali incumbunt* (VARIO, *Prammatiche* cit., III, pp. 340 ss.).

<sup>71</sup> FIGHERA, *Institutiones* cit., *prolegomena*, cap. I, xlii, p. 32.

consigliere, ma era stato anche delegato a ricevere in sua vece dai Baroni e dalle Università del regno il giuramento di fedeltà e l'omaggio ligo, incarico certamente di grande prestigio. A questi riconoscimenti si era aggiunta successivamente all'abolizione del Consiglio Collaterale, di cui Ulloa era decano, anche la nomina a presidente della novella Real Camera di Santa Chiara e del Sacro Regio Consiglio<sup>72</sup>.

Le linee di questo compromesso con la nobiltà di toga emergono in tutta la loro evidenza proprio dalle riforme introdotte con la prammatica istitutiva della Real Camera di Santa Chiara<sup>73</sup>. Uno dei primi passi fatti in questo senso era stato quello di riattribuire al Sacro Regio Consiglio un ruolo di preminenza sull'apparato giudiziario del regno. L'importanza e il ruolo di questo *Grande Tribunale* di epoca aragonese – il più importante di quel periodo – era stato di fatto ampiamente ridimensionato dalla preminenza assunta dal Consiglio Collaterale. Di fatti, in epoca vicereale, tutti gli esponenti dei massimi tribunali napoletani concorrevano nel loro insieme a formare un corpo unico del ceto ministeriale, ma erano tutti allo stesso modo consapevoli che la preminenza del Collaterale sulle altre corti costituiva una condizione necessaria per la tenuta stessa della

---

<sup>72</sup> Ulloa non fu l'unico reggente ad essere salvato ed inquadrato nel nuovo assetto istituzionale del Regno. La maggior parte dei reggenti del Collaterale appena soppresso, non solo furono anch'essi spostati nel Sacro Regio Consiglio, ma furono anche inseriti come capi ruota. Così era avvenuto per Domenico Castelli, Orazio Rocca e Francesco Ventura, tutti ex reggenti, esponenti di spicco del ministero togato che, accettando il compromesso con la nuova dinastia regnante, avevano mantenuto una posizione preminente nella magistratura napoletana. Sempre al fine di garantirsi il supporto del ceto togato, Carlo aveva mantenuto nei loro posti, la maggior parte dei consiglieri del Sacro Regio Consiglio, provvedendo a coprire i pochi posti vacanti con una serie di promozioni concesse ad alcuni giudici di Vicaria, come il caso del celebre Baldassarre Cito – che nella seconda metà del Settecento rimarrà a capo del Sacro Regio consiglio per più di trenta anni – promosso proprio dall'Infante da giudice della vicaria civile a consigliere del Regio Consiglio. È possibile verificare i quadri delle magistrature tra vicereame austriaco e Regno borbonico attraverso la lettura incrociata degli elenchi cronologici dei consiglieri della Real Camera e del Sacro Regio Consiglio contenuti nel *Notiziario ragionato*, che parte dal 1734, con la cronologia dei consiglieri del medesimo tribunale durante il vicereame austriaco indicati nel *Governo politico del giureconsulto* di Filippo de Fortis (*Notiziario ragionato del Sacro Regio Consiglio e della Real Camera di Santa Chiara*, Napoli 1801; v. DE FORTIS, *Governo politico* cit., pp. 110-112).

<sup>73</sup> La prammatica è registrata come la pr. I, tit. clxxvi *de officio Regalis Camerae S. Clarae, et his, quae ipsi Tribunali incumbunt* (VARIO, *Prammatiche* cit., III, pp. 340 ss.; DE SARIIS, *Codice delle leggi* cit., III, pp. 16 ss.).

*respublica dei togati*<sup>74</sup>. Il potere e il prestigio del ceto togato, di conseguenza, dipendevano esclusivamente dal potere del Collaterale e, pur non essendo mancati episodi di attrito tra le varie corti, tutti i togati avevano supinamente accettato l'ordine gerarchico imposto dai reggenti, mostrandosi anche compatti con questi ultimi quando c'era da contrastare il potere centrale di Madrid<sup>75</sup>.

Tra i propositi del nuovo governo vi fu, quindi, quello di rimettere al centro dell'apparato giudiziario napoletano il Sacro Regio Consiglio che, di conseguenza, andava a riempire il vuoto gerarchico lasciato dal Collaterale, sostituendolo nel ruolo di vertice del ministero togato<sup>76</sup>. Con questa finalità, tra le prime cose, Carlo riattribuì al Sacro Regio Consiglio le competenze giudiziarie che il Collaterale si era arrogato nel corso del tempo<sup>77</sup> e confermò «tutti i diritti, uffizj, incumbenze, che prima teneva il Consiglio di Santa Chiara, e suo Presidente, come se da me presentemente si erigesse, con tutte le Leggi, Prammatiche, Stili, Consuetudini, Privilegi, che son in osservanza, circa la Potestà e le prerogative del medesimo»<sup>78</sup>, richiamando di fatto in vigore tutte le

---

<sup>74</sup> A tal proposito scrive Pier Luigi Rovito che «senza la pietra angolare del Collaterale la *respublica dei togati* sarebbe crollata miseramente. [...] Era questa consapevolezza a rendere effimera la concorrenzialità tra i diversi tribunali “regi”» (ROVITO, *Il Viceregno* cit. p. 59). Sui rapporti del Collaterale con le altre corti del Regno si veda anche CERNIGLIARO, *Sovranità e feudo* cit. I, pp. 100-101; ID *Patriae leges* cit., pp. 98 ss. In quest'ultimo riferimento si fa accenno a come il Collaterale aveva imposto il proprio predominio su un'altra importante corte napoletana, la Gran Corte della Sommara, arrogandosi il diritto di selezionarne i vertici.

<sup>75</sup> Così, ad esempio, nella prima metà del XVII secolo vi fu un tentativo del governo madrileno di “detronizzare” il Collaterale attraverso una riforma che gli sottraesse la possibilità di avocare cause giudiziarie in cui non fossero coinvolti interessi del regio fisco, le quali controversie dovevano invece essere giudicate solo dagli altri tribunali del Regno. In questo tentativo la Spagna aveva cercato l'appoggio del Sacro Regio Consiglio, ma il Collaterale era riuscito ancora una volta ad affermare il suo primato assoluto, rimettendo il Regio Consiglio al suo posto, e a vanificare di fatto questa riforma (l'episodio è accuratamente ricostruito in ROVITO, *Respublica dei togati* cit., pp. 126-127).

<sup>76</sup> Queste le parole usate nella prammatica dell'8 giugno 1734: «il Consiglio di Santa Chiara [il Sacro Regio Consiglio] in qualità di supremo dee secondo la sua istituzione esser considerato come lo era al tempo felice de' Re di Napoli...» (VARIO, *Prammatiche* cit., III, p. 341).

<sup>77</sup> Scriveva a tal proposito Rapolla: «Primum omnium voluit Rex restituere supremam, et antiquam Sacri Consilii auctoritatem-, et propterea, quae privatum jus respiciebant, et tractabantur in Collateralibus, translit in Sacrum Consilium» (RAPOLLA, *Commentaria* cit., I, lib. III, cap. IX, p. 373).

<sup>78</sup> VARIO, *Prammatiche* cit., III, p. 341.

norme e le prerogative che il Collaterale aveva sottratto direttamente o indirettamente a questo tribunale.

Ma il maggior valore e il maggior prestigio attribuito a questo supremo tribunale furono riconosciuti proprio con l'istituzione della Real Camera di Santa Chiara. Dopo l'abolizione del Consiglio Collaterale, e una volta assegnate le sue competenze di governo alle nuove segreterie di stato e al consiglio, e le sue competenze giudiziarie al Sacro Regio Consiglio, rimanevano da riassegnare le funzioni, di fondamentale importanza per l'apparato statale, che erano state della Regia Cancelleria e dell'annessa Segreteria del Regno. A tal fine si pensò di creare un organo *ad hoc*, che fosse allo stesso tempo espressione diretta del Sacro Regio Consiglio. Sebbene si sarebbero potute attribuire tali competenze direttamente al supremo tribunale, il governo aveva invece ritenuto più opportuno non confondere le funzioni della cancelleria con quelle della corte, la quale avrebbe potuto peraltro subire un rallentamento nelle sue attività quotidiane, optando per due organi distinti, ma solo formalmente.

A riguardo, il *Notiziario ragionato del Sacro Regio Consiglio* del 1801 offre una descrizione alquanto chiara ed eloquente nell'*incipit* che introduce una breve descrizione della Real Camera:

«Non si può considerare il S.R.C. senza rivolger gli occhi dell'istesso tempo alla Real Camera di Santa Chiara, che ne forma il principalissimo ornamento, e che lo ha restituito alla primaria grandezza, e splendore»<sup>79</sup>.

La Real Camera di Santa Chiara prendeva il nome proprio da uno degli appellativi del Sacro Regio Consiglio, chiamato comunemente anche Consiglio di Santa Chiara, in quanto anticamente i suoi consiglieri si riunivano nei locali del Convento di Santa Chiara. Il tribunale, col tempo, era stato poi trasferito in Castel Capuano – sede, peraltro, delle principali corti della Capitale – ma, per consuetudine, si era continuato a chiamarlo con quell'appellativo anche nei periodi successivi<sup>80</sup>.

---

<sup>79</sup> *Notiziario ragionato* cit., p. 157.

<sup>80</sup> Cfr. GIANNONE, *Istoria civile* cit., lib. XXVI, cap. IV, 1, PP. 128-130. Sul Sacro Regio Consiglio si rinvia a: *Notiziario ragionato* cit., *passim*; R. PESCIONE, *Corti di Giustizia nell'Italia meridionale. Dal periodo normanno all'epoca moderna*, (rist. anast.), Arnoldo Forni Editore, 2004, pp. 189-227; M. N.

Dunque, il legame con il Sacro Consiglio era immediatamente identificabile già a partire dal nome, e non poteva essere diversamente dato che la Real Camera non si riuniva nell'omonimo convento, ma, per espressa previsione normativa, si riuniva in casa del suo presidente. La prammatica istitutiva aveva di fatto progettato la Camera come un'appendice del Consiglio, una sorta di regio consiglio ristretto, composto dal suo presidente, che presiedeva anche la Camera, e dai capi delle quattro ruote in cui si suddivideva il tribunale supremo. I consiglieri di questo nuovo organo, pertanto, coincidevano pienamente con i vertici del Sacro Consiglio.

La Real Camera, oltre ad essere un organo consultivo del sovrano per le questioni inerenti alle materie giuridiche e ad eseguire gli incarichi da lui di volta in volta delegati, assorbiva anche tutte le importantissime competenze di quella che un tempo era stata la Regia Cancelleria: di conseguenza, provvedeva a spedire i privilegi feudali, le concessioni di titoli e dichiarazioni di nobiltà, le concessioni alle Università per tenere fiere e mercati, gli assenti sulle regole e sugli statuti di Collegi, Monti e altri corpi morali; esaminava le richieste sulla stampa dei libri, concedeva i relativi *imprimatur* e rilasciava privilegi di privativa di stampa; spediva le dispense dall'osservanza delle Prammatiche, visitava i carcerati e poteva concedere loro la grazia regia; spediva l' *Exequatur Regium* alle Bolle pontificie e il *Recipiatur* degli atti stranieri; esaminava i gravami proposti sui decreti del presidente del Sacro Regio Consiglio – che poi era lo stesso presidente della Real Camera – e giudicava in appello tutte le cause in cui si era proceduto in primo grado non in base a una *iurisdictio* ordinaria ma delegata; inoltre, poteva proporre al sovrano nuove leggi ed essere consultata e redigere le leggi richieste dal re<sup>81</sup>. Infine, era compito della Real Camera inviare al re le *terne*, cioè tre nomi di possibili candidati, i *pretensori*, a ricoprire i posti, le *piazze*, di giudici e regi governatori nelle provincie, tra i quali il re poteva sceglierne uno<sup>82</sup>.

---

MILETTI, *Tra equità e dottrina* cit., pp. 143-166; C. PEDICINO, *Il Sacro Regio Consiglio del Regno di Napoli (1442-1648). Contributo a una storia sociale dell'amministrazione*, Biblion, 2020, *passim*.

<sup>81</sup> Le competenze della Real Camera sono minuziosamente elencate nella prammatica istitutiva: v. VARIO, *Prammatiche*, III, p. 342; DE SARIIS, *Codice delle leggi* cit., III, pp. 19-21. Una sintesi di queste competenze è offerta dal *Notiziario ragionato* cit., pp. 163-164.

<sup>82</sup> Cfr. DE SARIIS, *Il Codice delle leggi* cit., III, p. 13, n. 10. Su richiesta del sovrano, per mezzo della Segreteria di Giustizia e Grazia, la Real Camera procedeva a formare l'elenco delle *terne*, cioè indicare per ogni piazza (posto) vacante di giudice e governatore, nelle *università* del Regno, tre nomi di possibili

All'interno di questo apparato istituzionale, il presidente andava a rivestire un ruolo di assoluta preminenza. Non solo presiedeva quello che ormai era tornato ad essere il massimo organo di vertice del sistema giudiziario napoletano, il Sacro Regio Consiglio, e, accanto a questo, presiedeva anche uno dei consessi più vicini al re, la Real Camera, ma era stato oltretutto investito dell'antico titolo di Vice-protonotario. Quest'ultimo ufficio aveva assorbito nel corso del tempo tutte le competenze del Protonotario, ridotto, come tutti gli altri Grandi Uffici del Regno, a un titolo puramente onorifico<sup>83</sup>. Tra le funzioni esercitate dal Vice-protonotario, e quindi dal presidente della Real Camera, vi era quella di apporre il *vidit* (visto) alle leggi del sovrano e di firmare i privilegi dei notai e dei giudici a contratto<sup>84</sup>.

La Camera era poi aiutata nello svolgimento dei suoi incarichi da un Segretario e da un certo numero di scrivani e attendenti di cancelleria alle sue dipendenze, che avevano di fatto sostituito nelle proprie funzioni la Segreteria del Regno sorta sotto il Collaterale. Come in epoca Vicereale, il Segretario della Real Camera apponeva la sua firma alle leggi

---

candidati, redigendo anche un elenco delle piazze che sarebbero di lì a poco diventate vacanti (tendenzialmente i giudici e i governatori venivano trasferiti ogni anno, o massimo due, in altre località del Regno). Questi elenchi erano poi accompagnati da una serie di raccomandazioni, per tener conto nella scelta da effettuare, delle eventuali richieste fatte dagli stessi candidati, che a volte chiedevano di rimanere nella piazza occupata o, altre volte, di essere trasferiti presso località più comode da raggiungere, o dalle stesse università che, giudicando positivamente l'operato del magistrato, supplicavano il re di mantenerlo in quella piazza. A titolo esemplificativo «I Cittadini di Bosco Regale domandano la conferma per un altro, ò più anni di quel Governatore», oppure «Marco Antonio Miani Governatore di Catanzaro essendosi portato in Aprile in quel Governo, dice che più di nove mesi non vorrebbe a restare colà dopo un dispendioso, e penoso viaggio; quindi chiede di essere confermato, ò situato in un de' Governi fuori delle Calabrie» (ASNA, *Real Camera di Santa Chiara, Bozze delle consulte*, b. 353, 17 ottobre 1772).

<sup>83</sup> I sette Grandi Uffici del Regno erano uffici ricoperti di alti funzionari del Re e affondavano la loro origine agli albori del Regno di Sicilia, sotto la dominazione normanna. Possiamo considerare i grandi ufficiali come dei "ministri" incaricati di curare alcuni importanti aspetti del governo del Regno in ambito giudiziario, amministrativo, economico, militare e nella gestione del patrimonio del Re, ed erano: Il Gran Connestabile, il Gran Ammiraglio, il Gran Cancelliere, il Gran Giustiziere, il Gran Camerario, il Gran Protonotario e il Gran Siniscalco. Sui sette Grandi Uffici del Regno v. GIANNONE, *Istoria civile* cit., III, l. XI, cap. VI, pp. 61-90; M. CARVALE, *Il Regno normanno* cit., pp. 107-168.

<sup>84</sup> Cfr. RAPOLLA, *Commentaria* cit., I, lib. III, cap. IX, p. 375; *Notiziario ragionato* cit. p. 264.

del sovrano, a fianco del *vidit* del Vice-protonotario, ed era generalmente scelto tra i giudici della Gran Corte della Vicaria<sup>85</sup>.

Da quanto appena esposto, non è difficile capire che il ministero togato era tutt'altro che sconfitto dall'arrivo di un "re proprio". Certo erano mutate le dinamiche gerarchiche al suo interno, ma grazie al compromesso raggiunto con il potere sovrano, occupava ancora posizioni nevralgiche nel sistema "costituzionale" del regno. D'altronde, attraverso il Sacro Regio Consiglio conservava un controllo pressoché assoluto sugli apparati giudiziari dello stato e sulla giustizia, mentre attraverso la Real Camera di Santa Chiara continuava a esercitare importanti funzioni amministrative e legislative, oltre alla possibilità di influenzare con le proprie consulenze le politiche governative del sovrano. Non si può quindi che concordare con Pier Luigi Rovito quando afferma che «la *respublica* dei togati, insomma, segnò l'inizio di un tempo storico che, per molti versi, andò assai oltre l'impero degli Austrias»<sup>86</sup>.

---

<sup>85</sup> *Ibidem*. Tra i nomi più illustri dei giudici di Vicaria che ricoprirono quest'incarico vi fu certamente quello di Francesco Rapolla. In un secondo momento, si incominciò a scegliere il Segretario della Camera tra i dipendenti della stessa segreteria. La prima delle buste che raccolgono le bozze delle consulte della Real Camera, conservata nell'Archivio di Stato di Napoli e inerenti proprio ai primi mesi di lavoro del nuovo organo, si apre con un foglio che riporta il verbale del giuramento del primo dei segretari della Real Camera, Gaetano Maria Brancone. Il giuramento, di «fedelmente esercitare tal suo officio, ed osservare il segreto», era stato prestato nella casa del presidente della Camera, il duca di Lauria, Ulloa – dove la prammatica istitutiva prescriveva che si dovesse riunire la Real Camera – ed era avvenuto nelle mani del consigliere Francesco Ventura. È interessante notare come sul medesimo foglio sia stato aggiunto successivamente da mano diversa, l'elenco dei consiglieri che componevano la Real Camera, che risultava inizialmente composta Domenico Castelli, Orazio Rocca, Antonio Magiocco e Francesco Ventura. L'elenco fu in seguito aggiornato man mano che i consiglieri venivano sostituiti per decesso o trasferimento ad altre funzioni: questo fino al 12 novembre 1748, data dell'ultimo aggiornamento relativo alla sostituzione del consigliere Quattromani, deceduto, con Carlo Gaeta (ASNA, *Real Camera di Santa Chiara, Bozze delle consulte*, b. 1, inc. 1, ff. 1r-1v).

<sup>86</sup> ROVITO, *Respublica* cit., p. 18.

## 2. *Lo Ius Regium nel nuovo assetto istituzionale del regno: le fonti normative e le procedure di promulgazione e pubblicazione delle leggi del re*

### 2.1. *Le prammatiche: da provvedimenti particolari a leggi generali.*

Nel XVII secolo il de Luca rilevava come la suprema potestà di creare nuove leggi, correggerle, modificarle e dispensare dalla loro osservanza «*juris regalis, supreme Imperii est, ideoque soli Principi conceditur*», ma che in Italia, in stati come quello di Milano, di Sicilia e di Napoli, soggette ad un dominio esterno, supreme magistrature «*ob absentiam Principis ejus vicariam potestatem in omnibus exerceat*»<sup>87</sup>. Nel 1734, a Napoli, la *potestas condendi leges* tornava finalmente ad essere esercitata direttamente dal sovrano, fatto che rendeva necessario rimodellare l'apparato statale a questo cambiamento di non scarsa importanza. Fino a quel momento, l'esercizio delle funzioni legislative era stato svolto dal Consiglio Collaterale, che, pur esercitando un potere delegato che continuava ad appartenere formalmente al re, di fatto era riuscito ad imporre la propria influenza anche nel processo di formazione e di promulgazione delle leggi.

All'arrivo di Carlo di Borbone, la situazione delle fonti legislative napoletane, lo *ius regium*, risultava alquanto caotica e confusa, ingarbugliata dal continuo affastellarsi nel corso dei secoli di atti normativi di diversa natura, che oltretutto tendevano a cambiare nome con il mutare delle dinastie regnanti. Così, il vocabolario legislativo napoletano, con il tempo, si era arricchito di termini quali *constitutiones, capitula, rescripta, regiae sanctiones, edicta, pragmaticae sanctiones* (o più comunemente *prammaticae*), etc. Nel Settecento il termine di uso comune era ormai diventato quello di *prammatica*, che, complice l'enorme produzione di atti denominati in questa maniera durante il periodo vicereale, era diventato un vero e proprio sinonimo di legge (di legge intesa come atto normativo di portata generale, espressione del potere sovrano). Il termine era approdato a Napoli nel XV secolo con l'arrivo della dinastia aragonese e da lì si era poi pienamente affermato e consolidato con il vicereame. Effettivamente, la prammatica era una tipologia di fonte normativa regia che, per l'età medievale e moderna, può considerarsi, a buon

---

<sup>87</sup> G. B. DE LUCA, *Theatrum veritatis, et Justitiae, sive decisivi Discursus per Materias, seu titulos distincti*, Venetiis, Ex Typographia Balleoniana, 1759, II, *De Regalium Summa*, rubrica XII *De potestate condendi leges eisque derogandi*, nn. 147-148, p. 367.

ragione, come tipica fonte dei regni della Penisola iberica, successivamente esportata anche nei loro domini esterni, in particolar modo in quelli della Corona d'Aragona.

Le radici della prammatica sono però ben più profonde e risalgono al tardo Impero Romano, in particolare ad un provvedimento del 410 dell'imperatore Teodosio, che la storiografia romanistica ritiene comunemente il primo atto ad assumere questa denominazione<sup>88</sup>. Tuttavia, se la storiografia è, più o meno, concorde sull'origine di questa fonte, non lo risulta essere altrettanto per quanto riguarda la sua natura normativa. Il termine sembra di chiara ascendenza greca, *pragmaticòs*, che indica generalmente un affare, una questione pratica, anche un caso giudiziario, che richiede una soluzione, ed è accompagnato quasi sempre dal termine *sanzione*, questa volta di origine latina, *sanctio*, che indica appunto una soluzione, una decisione della questione sancita, sanzionata, consacrata ufficialmente. In questo senso possiamo ricondurre la definizione data dal giurista spagnolo Juan Garcia de Saavedra, che a sua volta riprendeva una definizione data da Isidoro di Siviglia nelle sue Etimologie: «... est pragmatica sanctio dicta pragmatica, hoc est a negotio, id enim sonat pragma. idest negotium, quod rem et negotium definiat propositum principi»<sup>89</sup>.

In questa primordiale accezione di prammatica, potrebbe rientrare la definizione di *sententia cum poena enunciata* e l'orientamento di una parte della storiografia che vorrebbe legata questa fonte all'ambito processuale. Proprio a tal riguardo, Gotofredo (Denis Godefroy) definiva la *prammatica sanctio*, nella sua *Praxis civilis*, come «constitutio principis super causa in constitutione Principis agitata [...] tanquam cum causis cognitione facta», aggiungendo subito dopo che, secondo alcuni, «esse determinationem causae factam à Principe cum consilium pragmaticorum»<sup>90</sup>, nel senso

---

<sup>88</sup> Si tratterebbe di una lettera inviata da Teodosio ad un funzionario dell'Impero, C.Th. 16.11.3 (Cfr. AA. VV., *Le fonti di produzione del diritto romano*, Libreria Editrice Torre, Catania 2002, p. 149. Per del passo del *Codex* citato, v. *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis Iacobi Gothofredi [...] opera et studio Antonii Maruillii*, t. VI *pars prima*, Lipsiae 1743, p. 335). In questo testo si parlerebbe di *pragmaticum rescriptum* cfr. E. DOVERE, *C.Th. 16.11.1 (iugenda autem ei 16.10.17-18)*, in «Rivista di Diritto Romano» VIII – 2008, <http://www.ledonline/rivistadidirittoromano/>, p. 19.

<sup>89</sup> J. GARCIA DE SAAVEDRA, *Tractatus, de Hispanorum nobilitate, et exemption, sive ad pragmaticam Cordubensem*, Compluti, Ex officina Ioannis Gratiani apud viduam, 1597, p. 18r, n. 8.

<sup>90</sup> D. GOTOFREDO, *Praxis civilis, ex antiquis et recentioribus authoribus*, Francoforti ad Moenum, impensis Petri Fischeri, 1591, l. I, tit. III *De constitutionibus principum*, pp. 163-164.

che il termine prammatica sarebbe potuto derivare dal ricorso fatto dal principe a *pragmatici*, cioè uomini esperti nella materia su cui verteva il provvedimento.

Similmente, l'emiliano Guido Panciroli riportava, più o meno nello stesso periodo, che «unde inspecta vocabuli etymologia videtur Pragmatica Sanctio esse, quae super causa, vel lite, aut aliquo contractu confirmando emanat, quae tamen in procerum consilio, et Senatu tractatur», ma precisando – probabilmente non a torto – diversamente da Gotofredo, che la prammatica «cum nomine Pragmatici nihil commune habent»<sup>91</sup>.

Comunque sia, già dal Basso Impero, il termine veniva usato per designare alcuni provvedimenti di diretta emanazione imperiale. Qui sembra difficile, e la storiografia contrastante lo dimostra, riuscire a definire la prammatica rispetto agli altri atti legislativi imperiali, probabilmente perché le prammatiche romane potevano estendersi a varie materie, sia di diritto pubblico che privato, anche se, pare, che gli ambiti in cui si facesse maggior ricorso a questi provvedimenti fossero quelli amministrativi e finanziari, in particolare per quanto riguardava l'organizzazione amministrativa di province e città o per questioni di natura tributaria<sup>92</sup>.

Per questi motivi, secondo alcuni studiosi, le prammatiche possono essere ritenute più simili ai *rescripta* o ai *mandata*, mentre altri, come Francesco De Martino, le ritengono una via di mezzo tra i rescritti e le leggi generali: per cui, sarebbero stati atti rivolti alla trattazione di un caso specifico, ma con le formalità e l'efficacia di una *lex generalis*<sup>93</sup>.

---

<sup>91</sup> G. PANCIROLI, *Thesaurus variarum lectionum utriusque iuris*, apud Ioannem Guerilium, Venetiis 1610, l. I, cap. xxxvi *De pragmatica sanctione*, p. 43.

<sup>92</sup> *Pragmatica Sanctio*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XIII, Torino, UTET, 1968, p. 553. Un riferimento al loro contenuto di natura amministrativa viene fatto da Gotofredo che, riportando a tal proposito un'affermazione di Zenone, scriveva «Pragmaticas sanctiones non ad singulorum preces super privatis negotijs emanare, sed si corpus, vel schola, vel officium vel curia, vel civitas, vel provincia, vel quaedam universitas hominum ob causam publicam fundunt preces» (GOTOFREDO, *Praxis civilis* cit. p. 163).

<sup>93</sup> De Martino evidenzia comunque la difficoltà di individuare una soluzione certa per la questione (F. DE MARTINO, *Storia della Costituzione romana*, vol. 5, Napoli 1972, p. 476). Secondo una ricostruzione più recente, proposta da Bianchi Fossati Vanzetti, la prammatica sarebbe un provvedimento più simile al *mandatum*: in particolare un'epistola contenete un'istruzione inviata dall'Imperatore ad un altro organo contenete disposizioni che potevano essere di natura generale o particolare, cfr. AA. VV., *Le fonti di produzione* cit., p. 149. Il mandato, in effetti, era tendenzialmente una lettera inviata dagli uffici imperiali

Al di là delle controversie storiografiche, una delle funzioni che può essere certamente attribuita a questa fonte nel periodo tardo romano, testimoniata peraltro da una ben nota *pragmatica sanctio*, fu quella di spedire in forma epistolare, da parte dell'Imperatore al collega della *pars altera* dell'Impero, un invito ad applicare anche nei suoi territori un proprio provvedimento legislativo<sup>94</sup>. È il caso della celebre *Pragmatica sanctio pro petitione Vigili* – in questo caso non proprio indirizzata al collega imperatore, che in quel periodo non esisteva più, ma al Papa di Roma, Vigilio – con cui Giustiniano I, Imperatore d'Oriente, disponeva nel 554, dopo aver vinto la guerra gotica, l'applicazione anche nei territori della Penisola italiana del suo *corpus* di leggi<sup>95</sup>.

Le difficoltà di pervenire ad una definizione precisa ed univoca di prammatica non migliorano neanche se volgiamo lo sguardo sul medioevo, e in particolar modo sulla Penisola iberica, dove si ravvisa la maggior circolazione di fonti normative denominate con il termine *pragmáticas*. Ciò è dovuto, non solo alla frammentazione del territorio in vari regni autonomi, ognuno con un proprio sistema di fonti normative, ma anche al fatto che, come nel Basso Impero, anche nella Spagna medievale, le prammatiche potevano contenere disposizioni di vario genere e di vario tipo: potevano avere valore di legge generale o di provvedimento rivolto ad un caso particolare e potevano riguardare tanto il settore pubblico quanto quello privato. Anche in questo caso, tuttavia, si presentavano come provvedimenti espressione diretta della volontà del sovrano.

In Catalogna, prima del Duecento, non si riscontra un grande uso di provvedimenti denominati *pragmáticas* da parte dei conti di Barcellona. Fu solo dopo che la contea di Barcellona si fuse con il regno d'Aragona, che il re Giacomo I, nel XIII secolo,

---

ai magistrati provinciali avente ad oggetto disposizioni su come governare la provincia. Scrive a proposito Gotofredo che «Mandata dicuntur legum praecepta, in specie vero ea dicuntur quae iudicibus traduntur circa modum gubernandae provinciae», GOTOFREDO, *Praxis civilis* cit., p. 163

<sup>94</sup> Ne è un esempio un provvedimento del 438, inviato dall'Imperatore d'Occidente Teodosio al prefetto d'Oriente Florentino, in cui si scriveva «His adicimus nullam constitutionem in posterum velut latam in partibus occidentis aliove in loco ab invictissimo principe filio nostrae clementiae, perpetuo Augusto Valentinianus posse professi vel vim legis aliquam obtinere, nisi hoc idem divina pragmatica nostris mentibus intimetur. Quod observari necesse est in his etiam, quae per Orientem nobis auctoribus promulgantur» (Nov. Theod. 1.5-6): cfr. *Ibidem*.

<sup>95</sup> Sulla *Pragmatica sanctio pro petitione Vigili* tra i vari riferimenti v., F. CALASSO, *Medio Evo* cit., pp. 82-84; E. CORTESE, *Il diritto nella storia* cit., pp. 109-112.

incominciò per primo a promulgare in quei territori un buon numero di prammatiche di contenuto generale<sup>96</sup>. Questi provvedimenti, oltre ad avere carattere generale, vertevano su questioni importanti, come l'amministrazione della giustizia o l'esecuzione di un accordo preso nelle *Cortes*, e potevano talvolta riportare la concessione di privilegi<sup>97</sup>.

La particolarità delle *pragmàticas*, non solo aragonesi ma generalmente anche di tutti gli altri regni iberici, era quella di poter essere promulgate dal sovrano *sin las Cortes*<sup>98</sup>, cioè senza l'intervento e il consenso dei parlamenti medievali, che nei regni spagnoli, come in tutti gli altri regni medievali d'Europa, rappresentavano il baronaggio, il clero e le città del regno<sup>99</sup>. In realtà, in un periodo come quello bassomedievale, quando il potere del sovrano non era assoluto ma, al contrario, era fortemente controbilanciato dalla forza dei ceti più influenti, e il governo era di fatto un governo di tipo pattizio, fondato cioè sul consenso accordato al sovrano, in particolar modo, dal baronaggio e dal clero, la fonte principale degli ordinamenti giuridici iberici non era la *pragmatica*, ma piuttosto la *constitució*<sup>100</sup>. Si trattava di una legge avente vigore generale, presa con il consenso delle *Cortes* e, per questo motivo, aveva sempre e comunque una forza superiore a quella delle *pragmàticas* o di qualsiasi atto che pur se preso dal re, lo era stato al di fuori

---

<sup>96</sup> Dice a riguardo Bienvenido Oliver che «De la facultad de expedir esta clase de disposiciones apénas usaron los condes anteriores à Don Jaime I. Este fué el primero que dictò mayor número de pragmàticas generales». B. OLIVER, *Historia del Derecho en Cataluna, Mallorca y Valencia. Codigo de las Costumbres de Tortosa*, I, Madrid, 1876, p. 281.

<sup>97</sup> Cfr. F. TOMÀS Y VALIENTE, *Manual de historia* cit., p. 219.

<sup>98</sup> Afferma a tal proposito Iglesias Ferreiròs che «... las leyes dadas por el rey fuera de Cortes, pues marca fundamental de la soberanìa es el establecimineto de las leyes sin autorizaciòn de los sùbditos. Habitualmente suele clasificarse de pragmàticas estas leyes del soberano dadas fuera de Cortes» (A. IGLESIA FERREIRÒS, *La creaciòn del Derecho. Una historia de la formaciòn de un derecho estatal espanol*, II, Madrid 1996, p. 303).

<sup>99</sup> Sulle *Cortes* dei regni iberici, da cui discende l'odierna *Cortes Generales*, cioè l'attuale Parlamento spagnolo, v. A. GARCIA-GALLO, *Manual de Historia del Derecho espanol, I, El origen y la evolucion del derecho*, Madrid 1959, pp. 776-801; nello specifico per l'età moderna, v. J. A. ESCUDERO, *Curso de Historia* cit., pp. 743-751.

<sup>100</sup> Sulle *Constitucions*, cioè le leggi generali prese di concerto tra il re e le *Cortes*, v. TOMÀS Y VALIENTE, *Manual de Historia* cit., pp. 217-219.

e senza il consenso delle *Cortes*<sup>101</sup>. Dice a riguardo Tomas y Valiente che «El monarca podìa legislar por sù solo, pero siempre que respetara la supremacìa de las Constitucions, de tal manera que ninguna Pragmàtica o ningùn Privilegio podian ir contra lo establecido en cualquier Constituciò»<sup>102</sup>. La limitata capacità del potere del re di intervenire nella creazione del diritto aveva lasciato ampio spazio alle disposizioni normative prese dalle Cortes «y negarse fuerza creadora de normas a las Pragmàticas o disposiciones de gobernaciòn, reducidas a aplicar o desarrollar lo dispuesto en aquéllas»<sup>103</sup>.

Le prammatiche erano quindi sì espressione della volontà del sovrano, ma non di un sovrano assoluto: erano le disposizioni normative di un re che doveva condividere necessariamente la *potestas condendi leges* con i ceti più potenti del regno, e pertanto esprimevano una *vis legis* debole, subordinata al *derecho pactado*, cioè alle leggi pattizie prese di concerto con le *Cortes*.

Questa era generalmente la situazione che caratterizzava anche gli altri regni iberici nel bassomedioevo<sup>104</sup>. Le cose incominciarono a cambiare solo quando, a partire dal XV secolo, il potere delle *Cortes*, e la loro capacità di imporsi sul sovrano, scemarono gradualmente, fino a lasciare sempre più spazio al crescente *poderiò absoluto* del monarca. A questo punto, anche la gerarchia delle fonti cominciò a ribaltarsi a favore dei provvedimenti presi *motu proprio* dal sovrano e, di conseguenza, si riconobbe alle *pragmàticas* la possibilità di derogare e modificare le fonti pattizie prese con il consenso delle *Cortes*. In Castiglia, uno dei primi regni in cui si può notare una tale inversione di tendenza, i sovrani incominciarono ad inserire nelle loro prammatiche una clausola di stile con la quale esprimevano la volontà che il loro provvedimento acquisisse una piena ed assoluta *vis legis*: «bien asì como si fuese fecha e ordenada e establecida e publicada en Cortes»<sup>105</sup>.

---

<sup>101</sup> Sulle *Leyes des Cortes*, cioè sui provvedimenti normativi tipici delle *Cortes* nei vari regni iberici, v. IGLESIA FERREIRÒS, *La creaciòn del Derecho* cit., pp. 284-302.

<sup>102</sup> TOMÀS Y VALIENTE, *Manual de Historia* cit, p. 219.

<sup>103</sup> La citazione è di GARCIA-GALLO, *Manual de Historia* cit. p. 416.

<sup>104</sup> TOMÀS Y VALIENTE, *Manual de Historia* cit., *passim*.

<sup>105</sup> Ivi., p. 245. Trattando della prammatica nel suo *Tractatus de Hispanarum nobilitate*, Garcia Saavedra riportava integralmente questa clausola «Y mandamos dar esta pragmatica sanction, la qual queremos y mandamos que de aqui adelante aya fuerza y vigor de ley hecha en Cortes» (DE SAAVEDRA, *Tractatus de Hispanarum* cit., p. 20v).

In età moderna, possiamo dire che la prammatica, da provvedimento del re emanato per regolare casi specifici, privo di una penetrante *vis legis* e, di conseguenza gerarchicamente subordinato ad altre fonti, era ormai diventata a tutti gli effetti una legge generale, promulgata *motu proprio* dal sovrano e senza altra legittimazione se non quella di essere espressione del potere assoluto del monarca e, solo per questo, sufficientemente forte da modificare, abrogare e creare nuovo diritto. La *potestas condendi leges* si era quindi affermata anche nella Penisola iberica come la *primera marca de la soberanía*, e non è un caso se proprio Filippo V, nel Settecento, ebbe ad affermare che «es atributo de la soberanía imponer y cambiar leyes»<sup>106</sup>.

In Europa, le prammatiche erano ormai diventate le fonti legislative tipiche della monarchia spagnola e della maggior parte dei regni che intorno a quella corona orbitavano. Si possono tuttavia segnalare anche al di fuori della Spagna e dei suoi domini, alcuni casi, in verità molto rari ed isolati, di disposizioni normative promulgate per disciplinare materie di grande rilevanza come i rapporti tra Stato e Chiesa Romana o, in particolar modo, la successione dinastica, battezzate proprio con il termine di *pragmatica sanctio*. Tra i più risalenti si può certamente citare la Prammatica sanzione di Bourges, promulgata in Francia nel 1438 da Carlo VII per ridimensionare l'influenza del papato sulla Chiesa francese a favore delle prerogative del sovrano e considerata uno dei primi passi verso il gallicanesimo<sup>107</sup>. La maggior parte di questi casi rari si occupava tuttavia di regolamentare la successione dinastica. È il caso della famosa *Prammatica sanzione* emanata nel 1713 da Carlo VI d'Asburgo, con cui, derogando alla fondamentale legge salica, che imponeva una successione esclusivamente in linea maschile, designava come suo successore nei domini della casa d'Asburgo, sua figlia Maria Teresa, creando così i presupposti per la successiva Guerra di Successione Austriaca; la *Prammatica sanzione del 1759*, con cui Carlo di Borbone, per salire sul trono di Spagna lasciato vacante dal fratello Ferdinando VI, designava al trono delle Due Sicilie il suo terzogenito Ferdinando e sanciva la netta separazione di quella corona con la corona di Spagna; infine, la Prammatica sanzione del 1830 con cui Ferdinando VII di Spagna, sempre derogando alla legge salica, designava come successore al trono sua figlia Isabella, tradendo invece le

---

<sup>106</sup> GARCIA-GALLO, *Manual de Historia* cit., p. 765.

<sup>107</sup> *Caroli Septimi Francorum Regis Pragmatica Sanctio cum glossis D. Cosmae Guymier Parisini*, Parisiis, Apud Franciscum Clousier, 1666.

aspettative del primo erede maschio in linea di successione, suo fratello Carlo, che darà così avvio alla guerra carlista<sup>108</sup>.

Al di là di questi casi particolari e quanto mai sporadici, in età moderna la prammatica si attesterà come sinonimo di legge generale emanata direttamente dal sovrano, fonte legislativa tipica della Spagna e, in particolar modo, del regno di Napoli.

## 2.2. Legge seu Pragmatica. *La prammatica come lex generalis nell'ordinamento napoletano.*

A Napoli, l'uso del termine *pragmatica* iniziò a diffondersi gradualmente proprio con l'arrivo della dinastia aragonese dei Trastàmara. Questa famiglia, che in realtà aveva origini castigliane, prese il controllo del meridione d'Italia nel 1442 con Alfonso I, che, rivendicando il regno in forza della nomina a successore fatta dalla regina angioina Giovanna II, aveva sottratto la corona all'ultimo esponente napoletano della Casa d'Angiò, Renato. Insediatosi a Napoli, Alfonso diede avvio a una serie di cambiamenti e di riforme, avvalendosi dell'aiuto e della collaborazione di fidati funzionari che lo avevano seguito dalla Catalogna: non è quindi difficile ipotizzare che nelle cancellerie aragonesi del re di Napoli, gli atti legislativi emanati *motu proprio* dal sovrano e aventi forza di legge generale venissero a volte ribattezzati con il termine di prammatiche, all'uso aragonese.

I provvedimenti normativi di epoca aragonese che ci sono pervenuti, per la maggior parte attribuibili a Ferdinando I di Napoli, sono stati raccolti nel 1773 dall'editore Cervone, che li ha inseriti nella sezione dei suoi *Capitula Regni* appositamente dedicata alle prammatiche. Questo testo, che andava ad affiancare l'edizione glossata e commentata del *Liber Constitutionum*, raccoglieva i riti della Gran

---

<sup>108</sup> A questi esempi si può anche aggiungere la raccolta normativa pubblicata nel 1724 per l'isola di Malta dal Gran Maestro dell'ordine di San Giovanni, fra Antonio Manoel de Vilhena. Qui, infatti, viene usato il termine "prammaticale" come aggettivo che accompagna il termine costituzioni: probabilmente un retaggio dei tempi passati, quando l'isola era ancora parte del Regno aragonese di Sicilia, prima di essere assegnata da Carlo V d'Asburgo ai Cavalieri di San Giovanni (*Leggi e costituzioni prammaticali, Rinuovate, riformate, ed ampliate dal Serenissimo, ed Eminentissimo Signor fra D. Antonio Manoel de Vilhena, Malta, Nella Stamperia di Sua altezza Serenissima, 1724*). Questa compilazione normativa, a differenza di molte altre raccolte settecentesche, contiene non solo norme relative alle magistrature, alle procedure e norme di natura amministrativa, ma anche norme di diritto marittimo.

Corte della Vicaria, i capitoli dei sovrani angioini e le leggi emanate tra Quattrocento e Cinquecento dai sovrani aragonesi, compreso Ferdinando il Cattolico, e le prime leggi emanate da Carlo V d'Asburgo per il regno di Napoli<sup>109</sup>. Tra queste prammatiche è, quindi, possibile verificare quando le leggi regie incominciarono ad essere qualificate come prammatiche e, tra i primi provvedimenti della nuova dinastia in cui compare questa definizione, vi è un editto promulgato da Alfonso nei primissimi anni del suo regno, nel 1443, contenente disposizioni volte a stabilizzare la situazione del Mezzogiorno dopo la fine della guerra, in cui si legge «Praesente hoc nostro inviolabili edicto, atque pragmatica sanctione statuimus»<sup>110</sup>: qui, com'è evidente, il termine *pragmatica* viene affiancato al termine *edictum* come suo sinonimo, quasi come un suo rafforzativo. Benché questo possa ritenersi, vista anche la data di promulgazione, uno dei primissimi atti normativi definiti nell'ordinamento napoletano come prammatica – Alfonso era salito sul trono di Napoli neanche un anno prima, nel 1442 –, tuttavia non è possibile affermarlo con piena sicurezza, dato lo scarsissimo numero di leggi alfonsine che ci sono pervenute. Un

---

<sup>109</sup> *Capitula Regni Utriusque Siciliae. Ritus Magnae Curiae et Pragmaticae*, t. II, Neapoli, Sumptibus Antonii Cervonii, 1773, (entrambi i testi sono disponibili nella ristampa anastatica pubblicata a cura di Andrea Romano, Soveria Mannelli (Catanzaro), Rubbettino, 1999). Già nel 1551, il tipografo Suganappo aveva pubblicato una raccolta che riuniva i capitoli e i riti della Gran Corte di epoca angioina e le prammatiche aragonesi ed alcune di Carlo V, che, similmente all'edizione unica curata nel Settecento dal Cervone, è tendenzialmente legata al testo del *Liber Constitutionum* del 1552, pubblicata dallo stesso tipografo, tanto da essere considerata con questa come un *unicum* editoriale (cfr. *Tra legislatori ed interpreti* cit., pp. 26-27).

<sup>110</sup> Nello specifico, si tratta di norme che garantivano l'acquisizione dei beni mobili e immobili saccheggianti, o comunque sottratti con la forza, durante la campagna per la conquista di Napoli. Al fine di evitare il sorgere di lunghe ed estenuanti contese tra i nuovi possessori e quelli precedenti, che avrebbero minato la pace e la tranquillità del Regno, si proibiva di intentare qualsiasi azione di rivendica su tali beni. Seppur non dichiarato espressamente nel testo della prammatica, è comunque evidente che il provvedimento fu promulgato da Alfonso a favore dei suoi vassalli o, comunque, a favore degli alleati che lo avevano sostenuto nelle sue pretese successorie (pr. *Alphonsus et c., Intelleximus nuperrime*, Ivi, p. 238; vedi anche DE SARIIS, *Il Codice delle leggi* cit., VI, pp. 92-93). Anello De Bottis, che aveva scritto alcune *additiones* alle prammatiche, sostiene di aver corretto il testo dell'*Intelleximus* con la copia originale della Regia Cancelleria, «Correximus cum originali registro Regis Alphonsi I, in tit. Curiae Neapolis, existente secretario Joanne Olzina, quod conservatur in Regia Cancelleria, char 99», (*Ibidem*). Il testo della prammatica alfonsina pubblicato dal Cervone dovrebbe, pertanto, essere quanto più fedele al dettato dell'originale emanato nel 1443.

maggior numero di esempi è invece ricavabile dalla legislazione di Ferdinando I, i cui provvedimenti costituiscono la parte più cospicua della legislazione aragonese che è pervenuta sino a noi. Così, in uno di questi, emanato nel 1483 per contrastare il reato di blasfemia, il termine prammatica è l'unico ad essere usato per designare l'atto, «Et hanc nostram pragmaticam sanctionem ad perpetuam rei memoriam, et firmitatem volumus statim publicari...»<sup>111</sup>; ma anche in una legge del 1488 ove si legge «... tenore presentis nostrae Pragmaticae...»<sup>112</sup>, e, ancor prima, in una legge del 1469, sui contributi esigibili dai mastrodatti, «... presentem pragmaticam sanctionem, et edictum observare debeant»<sup>113</sup>. Nel provvedimento legislativo pubblicato dallo stesso sovrano nel 1472 e contenete disposizioni contro il crimine di usura, viene invece introdotta una deroga alla precedente legislazione regia in cui, a fianco delle fonti tradizionali – *constitutiones, capitula e riti* – si aggiungono espressamente anche le prammatiche: «non obstantibus quibusvis regni constitutionibus, ritus capitulis, pragmaticis...»<sup>114</sup>, segno che anche queste incominciavano a consolidarsi come fonti normative regie della tradizione napoletana.

Tutti questi indizi sembrano, dunque, dimostrare pienamente quanto più volte sostenuto dai giuristi napoletani, e cioè che il termine prammatica fosse stato introdotto per la prima volta nel linguaggio giuridico napoletano proprio dai sovrani aragonesi: ma se i Trastàmara furono certamente gli importatori di questo nuovo modo di definire le leggi regie, l'uso più assiduo e costante del termine prammatica si registra invece tra le leggi emanate a partire da Ferdinando il Cattolico, quindi dai primissimi anni del Cinquecento. Se si prendono, infatti, le leggi raccolte nei *Capitula Regni* emanate da quest'ultimo sovrano e dal suo successore Carlo V d'Asburgo – divenuto per fortunate coincidenze dinastiche, oltre che titolare dei domini delle corone di Aragona e Castiglia, anche sacro romano imperatore e titolare dei domini degli Asburgo – è possibile notare che sono quasi sempre e solo definiti come prammatiche. Possiamo pertanto affermare

---

<sup>111</sup> Il testo completo della prammatica di Ferdinando I è riportato integralmente in una prammatica del 1504 di Ferdinando il Cattolico, che ne richiamava in vigore il dettato, pr. *Considerando la prefata*, p. 245

<sup>112</sup> Pr. *Ferdinandus etc., Querula expositione*, Ivi, pp. 280-281.

<sup>113</sup> Pr. *Ferdinandus etc., Universi et singulis*, Ivi, pp. 264-266.

<sup>114</sup> Pr. *Cum satis superque*, Ivi, p. 274

che sia a partire dal vicereame, prima con il Cattolico e poi con Carlo, che il termine prammatica si consolida definitivamente come sinonimo di legge regia, andando a qualificare in questo modo tutti gli atti aventi vigore di legge emanati dal sovrano. Lo dimostra peraltro il fatto che sin dalle prime raccolte di prammatiche – di cui ci occuperemo più avanti – i collettori indicassero tutti i provvedimenti normativi raccolti in un titolo, indipendentemente dalla qualifica che si attribuivano nel dettato del testo, come prammatiche, intese appunto come sinonimo di leggi in generale.

Si può riportare come esempio di tale tendenza anche riguardo ad atti normativi di epoca precedente a quella aragonese, un provvedimento molto noto ai giuristi napoletani di antico regime, emanato dalla regina Giovanna II nel 1418 in materia di successione testamentaria, che, per il suo rilievo, aveva ricevuto particolari e assidue attenzioni da parte della dottrina giuridica del regno anche in età moderna, comunemente conosciuta come *Prammatica Filingiera*, dal nome della nobildonna Caterina Filangieri, dei conti d'Avellino, alla quale fu concesso dalla regina di succedere al fratello nella titolarità del feudo, nonostante avesse già ricevuto la dote dal padre. Ovviamente, la definizione di prammatica data a questo provvedimento non era coeva, d'altronde era stato emanato sotto i sovrani angioini, quindi, in un periodo in cui nelle fonti regnicole tendenzialmente non compare ancora questo termine e nello stesso testo del provvedimento non viene mai fatto uso della definizione di prammatica<sup>115</sup>. È possibile quindi immaginare che si cominciò a definire questo provvedimento come prammatica solo successivamente alla sua emanazione e che tale definizione venisse usata come sinonimo di legge, appunto “legge Filingiera”<sup>116</sup>.

---

<sup>115</sup> GIANNONE, *Istoria civile* cit., vol. V, l. XXV, cap. VIII, 1, 97-99. Peraltro, nello stesso testo del provvedimento non è contenuto alcun termine che lo qualifichi come prammatica, mentre, al contrario, è definito nella clausola di promulgazione come *constitutio*: «Ea propter tenore praesentium de certa nostra scientia, et cum deliberatione nostri Consilii, ac proprio motu, gratia generalis legis condendae, ac interpretandae dictae constitutionis, declaramus ac interpretamur dictam constitutionem...», *Capitula Regni* cit, p. 285. Per il testo del provvedimento si veda anche VARIO, *Pragmaticae* cit., II, tit. LXXX de Feudis, pr. I, pp. 13-15. Anche il De Sariis, inserendo questa legge nel libro del Codice dedicato al diritto feudale, la definisce come prammatica (DE SARIIS, *Il Codice delle leggi* cit., VI, pp. 41-42).

<sup>116</sup> A tal proposito, Michele de Jorio ci offre implicitamente una soluzione: infatti, affermava che, nonostante non fosse una prammatica, questa legge era così importante e rinomata che Prospero Caravita, uno dei primi collettori delle prammatiche napoletane, la inserì comunque nella sua raccolta, rubricandola

Nondimeno, questa non è l'unica legge della regina Giovanna II che è stata qualificata come prammatica: esistono, infatti, altri provvedimenti attribuiti alla regina successivamente ribattezzati come prammatiche. Così, nel Settecento, troviamo inserite tra le prammatiche dei sovrani aragonesi raccolte nei *Capitula Regni* pubblicati dal Cervone, oltre alla già citata *Filingiera*, anche altre leggi riferibili a Giovanna II, che, allo stesso modo, non sono qualificate come tali nel loro testo<sup>117</sup>.

Quanto abbiamo esposto fino adesso, dimostra chiaramente come il termine prammatica non si affermò come termine identificativo delle sole leggi aragonesi, ma fosse comunque usato, come nel caso dei provvedimenti della regina Giovanna II, per identificare in generale le leggi emanate *motu proprio* dal sovrano.

In epoca Borbonica, la tendenza a usare il termine *pragmatica*, a volte nella sua forma abbreviata, altre volte nella sua forma piena di *pragmatica sanctio*, come sinonimo di *lex* sembra ormai compiutamente consolidata: anzi, proprio in questo periodo, con il termine prammatica si definivano indistintamente una molteplicità di atti normativi che avevano vigore di legge generale e provenivano dal sovrano: di fatti, non è raro trovare tra le fonti napoletane lo stesso provvedimento denominato contemporaneamente *prammatica*, *costituzione*, *legge*, o in altri casi anche *editto* o *bando*.

L'uso di questa terminologia è alquanto caotico e non sembra consenta di individuare una logica o delle caratteristiche distintive tra gli atti che sono definiti in uno piuttosto che in un altro modo. In linea di massima, ma non sono considerazione decisive, il ricorso a termini come *costituzione*, *legge* o *prammatica*, veniva fatto per identificare

---

come pr. I del titolo *De Feudis*. È quindi possibile immaginare che, in quanto inserita e rubricata come prammatica, da quel momento si incominciò a definirla come tale. M. DE JORIO, *Introduzione allo studio* cit., 1777, Prefazione, p. xxiii.

<sup>117</sup> Così, ad esempio, nei *Capitula Regni* troviamo rubricate come prammatiche le seguenti leggi di Giovanna II: *Joanna et c., Legislatoris est*, p. 286; *Joanna II et c., Ne testificantium*, p. 239; *Joanna et c., Quia noviter*, p. 285. In realtà, prima ancora del Cervone, a raccogliere insieme alle prammatiche aragonesi anche alcune leggi di Giovanna II, era stato nel Cinquecento il Sukanappo; anzi, è molto probabile che il Cervone abbia guardato proprio a quella raccolta per realizzare la propria edizione, come sembrerebbe dimostrare il fatto che sia il testo settecentesco che quello cinquecentesco terminano con le stesse due prammatiche di Carlo V, una promulgata a Napoli nel 1536, ed una a Madrid nel 1739 (recepita a Napoli con prammatica emanata dal Collaterale nel 1540). *Tra legislatori e interpreti* cit., p. 27 e *Capitula Regni* cit., pp. 294 ss. e 298 ss.

provvedimenti istitutivi di qualche organo statale o di riforma di qualche settore dell'ordinamento, come il caso della prammatica costitutiva della Real Camera di Santa Chiara, o della nota riforma dei Tribunali napoletani del 14 marzo 1738, entrambe espressamente definite costituzioni<sup>118</sup>.

*Editti o bandi*, erano in genere così definiti quei provvedimenti che per la materia trattata e gli istituti disciplinati, si rivolgevano, e quindi dovevano venire a conoscenza della generalità dei sudditi. Queste sono però delle considerazioni di massima che non consentono comunque di individuare uno schema preciso e prestabilito nell'attribuzione di queste definizioni agli atti normativi. Si può tuttavia dire, anticipando quanto si dirà fra poco, che in tutti questi tipi di provvedimenti l'iter di promulgazione era generalmente il medesimo, tutti dovevano possedere quanto meno la firma del re, il suo sigillo e la firma del Segretario di Stato competente per materia.

Procedendo a trattare in maniera generale della prammatica napoletana di età moderna, questa era ben lontana dal somigliare alla *pragmatica* spagnola delle origini: in primo luogo perché, come abbiamo detto, la prammatica rispetto al passato, era diventata la compiuta espressione dell'assolutismo regio; in secondo luogo, perché, mentre la prammatica medievale veniva emanata *motu proprio* dalla segreteria del re, la prammatica di età moderna, pur essendo espressione della *voluntas* e della *potestas* del monarca, era tendenzialmente presa "*cum consilium procerum*", veniva cioè emanata dal sovrano chiedendo e ascoltando preventivamente il parere di un organo consultivo e seguendo, pertanto, un iter "legislativo" ben preciso.

Nel Cinquecento, di provvedimento assunto su consiglio parlava Garcia de Saavedra «inde quicquid Principis decedit cum consilio, dicitur pragmatica sanctio»<sup>119</sup> e, similmente nel Seicento, un celebre giureconsulto napoletano, Scipione Rovito, che proprio riguardo specificatamente alle prammatiche, era stato autore di un commentario e di una celebre raccolta, scriveva che le prammatiche venivano emanate «cum consilio

---

<sup>118</sup> Alla prammatica istitutiva della Real Camera abbiamo già fatto più volte accenno; per il testo completo della prammatica sui tribunali v. ASNA, *Raccolta dei reali dispacci a stampa*, II numerazione, vol. 1, f. 62.

<sup>119</sup> GARCIA DE SAAVEDRA, *Tractatus de Hispanorum* cit., p. 20r.

procerum»<sup>120</sup>. Ed effettivamente, a Napoli, in epoca vicereale, le prammatiche venivano emanate dal viceré, ma con il concorso dei reggenti del Consiglio Collaterale che ne dovevano sottoscrivere il testo, che era, tra l'altro, predisposto e firmato dal Segretario del regno.

Con l'avvento del governo borbonico, in linea di massima, le leggi generali seguivano un iter tutto interno ai nuovi organi istituiti da Carlo. L'iniziativa di promulgare una nuova prammatica era tendenzialmente dei Segretari di stato competenti per materia, che ne discutevano l'opportunità nel Consiglio di Stato, o della stessa Real Camera di Santa Chiara, che, in questo ultimo caso, poteva fungere da organo di impulso suggerendo al re l'opportunità di emanare una legge su una determinata questione. Una volta assunta la decisione di legiferare, tendenzialmente, se ne chiedeva parere con un dispaccio spedito dalla Segreteria competente alla Real Camera, che sul punto redigeva una *consulta*, un parere motivato, ove venivano delineati i profili e gli aspetti tecnici e giuridici della materia su cui si voleva legiferare, e la minuta della legge, la bozza del vero e proprio testo di legge comprensivo di intestazione e formule finali per la pubblicazione. Se la consulta otteneva il *placet* del sovrano – in realtà era quello del Segretario di stato competente – la minuta così approvata, munita della firma del re, del sigillo reale e della firma del segretario di stato competente, tornava al presidente della Real Camera per le *solite formalità*, cioè per l'apposizione del *vidit* e per la firma del Segretario della Real Camera.

Questo *iter* è ricostruibile attraverso alcune consulte conservate nel fondo della Real Camera di Santa Chiara, presso l'Archivio di Stato di Napoli. Di seguito proponiamo alcuni esempi pratici, con l'avviso che lo stato delle carte non consente per i casi in questione la precisa ricostruzione di ogni singolo passaggio del processo legislativo.

Nel 1772, il sovrano, presumibilmente nel Consiglio di Stato, assumeva la determinazione che si vietassero e si dichiarassero nulle le disposizioni testamentarie da parte degli stessi assistiti, a favore dei confessori o altri ecclesiastici che assistevano i moribondi, ovviamente perché questi non approfittassero della loro posizione e dello stato della persona assistita per trarne un indebito vantaggio. Essendo una legge che riguardava gli ecclesiastici, la competenza spettava al segretario di stato dell'ecclesiastico, all'epoca

---

<sup>120</sup> S. ROVITO, *Luculenta commentaria in singulas Regni Neap. Pragmaticas Sanctiones...* Neapoli, Apud Iacobum Gassarum, 1637, *premium*, n. 2, p. 2.

Carlo de Marco. Con biglietto di segreteria quest'ultimo procedeva ad informare la Real Camera di Santa Chiara della determinazione assunta dal sovrano e la stessa Camera provvedeva così a redigere la minuta di un editto che disciplinava quanto richiesto e a inviarla al sovrano accompagnata dal seguente biglietto redatto dal segretario della Real Camera «S.R.M. =sign:= In esecuzione degli ordini di V. M. comunicatimi dal vostro Segretario di Stato dell'Ecclesiastico di doversi formare un Editto col quale si dichiara, che qualunque disposizione, o legato che si faccia a beneficio de' Confessori, ò di altre qualsivogliano persone ecclesiastiche estranee che assistono a' moribondi, non si debbano attendere, e si abbiano per nulli ad esempio di ciò che si pratica, e per dritto si trova disposto circa i legati che si fanno a' Notaj che stipulano i testamenti; mi do' l'onore di umiliarle l'annesso Editto, acciò dopo che sarà approvato, e firmato da V. M., ed indimunito del Real suggello, e riconosciuto dal suddetto Vostro Segretario di Stato, si compiacca rimmetterlo al Presidente del S. C. [Sacro Regio Consiglio] per porsi il solito *vidit*, e corroborarsi da me come Segretario della Real Camera, per poi publicarsi ne' luoghi consueti di questa Città con la debita *relata*»<sup>121</sup>.

Per offrire un altro esempio, il 29 ottobre del 1791, Ferdinando IV comunicava per mezzo della Segreteria di Giustizia la volontà che si realizzasse un editto che attribuisse alla Gran Corte della Vicaria e alle Regie Udienze, la privativa sulla giurisdizione delegata per le cause di omicidio commesso con armi da fuoco o armi bianche proibite e conseguente *abdicazione* della medesima competenza da parte delle corti locali, sia regie che baronali. Formata la minuta dell'editto, il segretario della Real Camera provvedeva a inviarla al sovrano che, approvandola, la rimetteva nuovamente, ma questa volta munita della sua firma e sigillo, allo stesso segretario perché procedesse alle ultime formalità. Una volta apposto il *vidit* del presidente del S. C., la firma del medesimo segretario e pubblicata per mezzo del Lettore dei Regi Bandi, il segretario della Real Camera comunicava al sovrano, il 21 novembre dello stesso anno. l'avvenuta pubblicazione spedendogli le *relate* di notifica del banditore<sup>122</sup>.

Mentre l'iter appena descritto non era disciplinato da alcuna norma, ma era, sostanzialmente, regolato dalla prassi istituzionale, la fase di vera e propria promulgazione della prammatica trovava, al contrario, una compiuta disciplina normativa

---

<sup>121</sup>ASNA, *Real Camera di Santa Chiara, Bozze delle consulte*, b. 346, inc. 25.

<sup>122</sup> Ivi, b. 707, Editto per l'omicidj commessi con armi proibite.

nelle leggi istitutive della Real Camera e delle Segreterie di Stato. Perché gli atti avessero vigore di legge, infatti era necessario che vi fosse apposta la *Reale Stampiglia* (il sigillo reale), custodito dal Segretario di stato e del dispaccio per gli affari esteri, e vi doveva poi essere apposta la firma del Segretario di stato competente per materia, il *vidit* del Presidente del Sacro Regio Consiglio, che esercitava tale funzione in qualità di Vice-Protonotario del regno, e la firma del Segretario della Real Camera<sup>123</sup>.

Questa disciplina riprendeva in parte una prassi diffusa nel periodo precedente al vicereame spagnolo, quando tutte le leggi, per essere valide, dovevano ricevere il visto del Protonotario del regno, successivamente sostituito dal Vice-protonotario. All'epoca del Consiglio Collaterale che, come abbiamo avuto modo di vedere, assorbì le funzioni della maggior parte dei Grandi Uffici del Regno, divenuti di fatto titoli puramente formali e onorifici, anche le funzioni del Vice-protonotario, furono esercitate dai reggenti, che apponevano le loro firme a fianco di quelle del viceré e del Segretario del Regno<sup>124</sup>.

---

<sup>123</sup> Pr. I, tit. 176 de officio Regalis Camerae S. Clarae «... aggiungendo solo presentemente al Presidente, e come a Vice Protonotario, e come ad immagine del Prefetto del Pretorio, il rito e carico di porre il *Vidit* alle Leggi, e Costituzioni, che da me e dai miei successori a lui fossero indirizzate per lo buono governo del Regno, unitamente a quella del primo Segretario del Consiglio di S. Chiara nella forma, che prima praticava il Collaterale nelle Prammatiche, le quali si pubblicavano da' Vicere» (DE SARIIS, *Il Codice delle leggi cit.*, III, p. 19). Pr. I, tit. 184, *de Officio eorum*, «Le prammatiche, e le leggi che si pubblicheranno [...] si spediranno, e si firmeranno dal Segretario degli Affari, a cui apparterrà. Però quando per questo bisognerà la mia Reale Stampiglia, dovrà questa mettersi dal Segretario di Stato e del Dispaccio per lo toccante gli Affari Stranieri, nella cui Segreteria sta la Stampiglia [...]. Ben inteso che si dovrà continuare la pratica del *Vidit* del Presidente del Consiglio di S. Chiara, come Vice-Protonotario, e della firma del Segretario della Camera di S. Chiara» (Ivi, p. 12).

<sup>124</sup> Così, se prendiamo ad esempio la prammatica del 30 ottobre 1652, emanata con parere e voto favorevole del Collaterale, dal vicereame conte di Villamedina, che imponeva al giudice recusato di non intervenire in ogni causa, presente o futura del recusante, anche con il consenso di entrambe le parti, il provvedimento, oltre a riportare la firma del vicereame, riporta i *vidit* dei reggenti Zufia, Capece Latro e Garcia, e quella di Stefano de Giorno, scrivano di mandamento (ASNA, *Raccolta dei Reali Dispacci a stampa*, II numerazione, v. 1, 1534-1744, f. 1; esempi simili di prammatiche vicereali, si possono trovare anche nei ff. 12, 18, 20). La seconda numerazione della sezione *Raccolta dei Reali Dispacci a Stampa*, a dispetto del nome, contiene esemplari sciolti anche di altre fonti normative del Regno, come prammatiche, costituzioni ed editti, tendenzialmente di epoca borbonica, ma sono sporadicamente presenti anche provvedimenti di epoca vicereale. Sono le stampe dei provvedimenti destinati ad essere spediti o affissi per la pubblicazione.

A questo punto, è interessante notare come Carlo avesse inteso privare il *Vidit* del presidente del Sacro Regio Consiglio, *alias* presidente della Real Camera, *alias* Vice-Protonotario, di ogni efficacia formale sull'esistenza e la validità della legge: l'Infante, stabiliva infatti che «Senza però che questa formalità sia, o si reputi di alcuna formalità, per la sussistenza della Legge, che dovrà valere in qualunque altro modo per me, o miei Successori, sarà pubblicata»<sup>125</sup>.

Molto probabilmente, Carlo temeva che, attribuendo un significato formale al *vidit* apposto da un alto magistrato che, oltretutto, ricopriva allo stesso tempo tre cariche fondamentali dello stato e che, data la netta posizione di preminenza nell'apparato giudiziario, poteva essere considerato a pieno titolo a capo della nobiltà di toga, si potesse affermare anche nel regno di Napoli la pratica della *interinazione* degli atti, pratica già presente negli ordinamenti della Francia e degli Stati sabaudi<sup>126</sup>. Si può, quindi, immaginare che, privando di ogni efficacia sostanziale il *Vidit*, Carlo volesse scongiurare il pericolo che la magistratura, per il tramite del presidente del Consiglio di Santa Chiara, potesse arbitrariamente contrastare il volere del re, impedendo di fatto l'entrata in vigore delle sue leggi.

Non è pertanto inusuale trovare provvedimenti normativi che, pur contenendo il sigillo e la firma del Segretario, mancassero del *vidit* del Vice-Protonotario. Per fare solo qualche esempio, questo è il caso dell'editto del 21 aprile del 1764 sul miglioramento del servizio delle reali poste (*Editto per lo spedito corso delle Valigie*), contenente la firma del Segretario di Stato competente, Bernardo Tanucci, il sigillo reale e la firma del

---

Alcuni sono gli esemplari, muniti di relata di notifica autografa, rinviati presso le segreterie di stato dal regio banditore dopo la pubblica lettura.

<sup>125</sup> Ivi, p. 19.

<sup>126</sup> L'interinazione, o alla francese *enregistrement*, era una prerogativa extra-giudiziaria che consentiva ai grandi tribunali del Regno – i *Parlement* in Francia e i *Senati* negli Stati Sabaudi – di effettuare un controllo preventivo sui provvedimenti del sovrano e, nel caso, sospenderne di fatto l'esecuzione con il rifiuto di interinarlo. Sulla pratica dell'*enregistrement* in Francia, fra i vari studi si rinvia a J.P. ROYER, *Histoire de la justice en France: de la monarchie absolue à la République*, Presses Universitaires de France, 1996, pp. 63-66; sulla pratica dell'interinazione negli Stati Sabaudi dall'antico regime sino all'Ottocento, v. C. DIONISOTTI, *Storia della Magistratura* cit., p. 150; I. SOFFIETTI, C. MONTANARI, *Il diritto negli Stati sabaudi* cit., p. 87; L. SINISI, *Giustizia e giurisprudenza nell'Italia preunitaria. Il Senato di Genova*, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 206-213.

segretario Giuseppe Maria de Salvatoris, ma non il *vidit* di Baldassarre Cito, presidente del Sacro Regio Consiglio di quel periodo<sup>127</sup>.

Una volta esaurite queste formalità si procedeva alla pubblicazione dei provvedimenti legislativi. La conoscibilità della legge da parte dei destinatari era da sempre considerata quale requisito non solo formale, ma sostanziale perché l'atto acquisisse *vis legis*: così, ad esempio, nel XII secolo Graziano indicava la *promulgatio* tra i requisiti necessari per la formazione della legge, scrivendo nella *distinctio* IV del *Decretum* che «Leges instituuntur, cum promulgantur...»<sup>128</sup>.

Qualche secolo dopo, un illustre esponente della scuola di Salamanca, Francisco Suarez, autore fra le altre cose di un celebre trattato sulle leggi, scriveva agli inizi del Seicento che, essendo la legge espressione della volontà del sovrano volta ad obbligare un'intera comunità, era necessario che tale volontà fosse resa pubblica, ritenendo che la pubblicazione fosse necessaria e «*intrinsicam legi humanae*», cioè un requisito intrinseco e proprio delle leggi umane, e che tale pubblicazione dovesse essere «sufficiente propositam» all'intera comunità in quanto «*illa legis intimatio particularis ad singulas personas est moraliter impossibilis*»<sup>129</sup>. La pubblicazione, pertanto, non poteva rivolgersi a particolari soggetti, ma doveva avvenire in modo tale da raggiungere la comunità nella sua interezza.

Era quindi generalmente pacifico che la legge generale, in quanto rivolta a tutta la comunità e per essere da questa rispettata ed eseguita, dovesse risultare conoscibile indistintamente da tutti e, per questo motivo, era necessario che fosse resa pubblica. La

---

<sup>127</sup> ASNA, *Raccolta dei Reali Dispacci* cit., II numerazione, v. 3, 1764-1769. Similmente v. Ivi, v. 2, f. 30.

<sup>128</sup> *Decretum Gratiani, emendatum, et notationibus illustratum*, Taurini, Apud Nicolaum Bevilaquam, 1620, prima pars, dist. IIII, can III De legibus tunc iudicandum, cum instituuntur, non cum institutae sunt, p. 11.

<sup>129</sup> Di seguito il passo completo scritto da Suarez: «Tum etiam quia lex est signum voluntatis Principis, qua vult totam communitatem movere, et obligare; ergo oportet, ut talem signum publicum sit. Unde sit, conditionem hanc ita esse necessariam, et intrinsicam legi humanae, ut non possit Princeps, etiamsi velit legem condere sine aliqua publicatione communitati accomodata, et de se sufficiente» (F. SUAREZ, *Tractatus de legibus ac Deo legislatore, in decem libros distributus*, Lugduni, Sumptibus Horatij Cardon, 1613, lib. III *De lege humana, et civili*, cap. XVI, *Quae promulgatio necessaria sit ad perfectam constitutionem legis civilis*, nn. 1, 4, pp. 157-158).

ragione della *publicatio* risiedeva, di conseguenza, nella stessa natura intrinseca della legge umana, come sosteneva, venendo ora alla dottrina napoletana, Francesco Rapolla. Questi, che era stato, come già accennato, oltre che giudice della Vicaria, anche Segretario della Real Camera e, pertanto, soggetto attivo delle procedure legislative, scriveva nei suoi *Commentaria* che la pubblicazione «*quae sane non tam civili ratione nitantur, quam naturali*» e, subito dopo, domandandosi retoricamente «*qui fieri potest, ut populus obligatione legum teneatur, nisi antea quid illis statutum sit, cognoscat?*»<sup>130</sup>. Dunque, essendo insita nella natura stessa della legge, la pubblicazione ne determinava l'esistenza stessa, «*quasi quod ante promulgationem ne leges quidam sint*»<sup>131</sup>.

Per quanto riguarda i modi di procedere alla pubblicazione in epoca Borbonica, ma si può dire che gli stessi non fossero di molto differenti a quelli dei periodi precedenti, essi venivano generalmente indicati nel testo delle leggi stesse. Sempre Rapolla ci descrive, in parte, questa procedura: «*hinc paulatim apud nos inductum fuit, ut leges, coeteroque Regia edicta a praecone, specialiter huic numeri destinato, in loci frequentioribus publicentur, et publicationis, attestatio apponatur in calce eorumdem legum*»<sup>132</sup>. In linea di massima, quindi, una volta stampate le copie dei provvedimenti presso la Stamperia Reale<sup>133</sup>, queste venivano affidate al *Lettore dei Regii Bandi*, il quale, per mezzo dei *trombetti reali*, procedeva a pubblicarle nei luoghi della capitale solitamente adibiti a tale scopo, certamente zone di passaggio, caratterizzati da una certa affluenza di persone, come piazze e mercati<sup>134</sup>. Il *Lettore* procedeva poi a scrivere la relata

---

<sup>130</sup> RAPOLLA, *Commentariorum* cit., vol. I, l. II, cap. I *De legibus, eorumque promulgatione*, p.103.

<sup>131</sup> *Ibidem*.

<sup>132</sup> *Ivi*, pp. 103-104.

<sup>133</sup> La Stamperia Reale fu istituita nel 1757, con l'esclusiva sulla stampa delle leggi e dei decreti dei Magistrati. In precedenza, la stampa delle leggi era affidata mediante concessione a privati stampatori, l'ultimo dei quali fu Porsile, cfr. M. JORIO, *Introduzione* cit., I, prefazione, p. XXVII; sulla Stamperia Reale vedi anche, A D'IORIO, *La Stamperia Reale dei Borbone di Napoli: origini e consolidamento*, in *Editoria a Napoli nel XVIII secolo*, a cur. A. M. Rao, Napoli 1998; *La Stamperia Reale di Napoli*. A cur. M. G. Mansi, A. Travaglioni, Napoli 2002.

<sup>134</sup> Nella sezione *Reali dispacci a stampa*, sono conservate alcune copie originali di provvedimenti annotate con le relate autografe del regio lettore. La relata recitava sempre la seguente formula: «A di ...: Io ... Lettore de Regii Banni dico di avere Pubblicato la soprascritta Legge con li trombetti Reali nelli luoghi soliti e consueti di questa fedelissima Città di Napoli. (segue firma)». Per alcuni esempi v. ASNA,

dell'avvenuta pubblicazione sulla copia della legge ricevuta e a notificarla alle Segreterie di Stato<sup>135</sup>. Proprio perché la pubblicazione era requisito formale e sostanziale delle leggi, la relata di notifica veniva aggiunta generalmente in calce al testo, sotto le firme del re e dei suoi funzionari<sup>136</sup>. Per quanto riguarda invece la pubblicazione nelle provincie, le copie dei provvedimenti venivano generalmente inviate alle Regie Udienze, che provvedevano direttamente alla pubblicazione nei territori di loro competenza.

Per concludere il discorso sulle prammatiche, occorre fare qualche accenno alla loro struttura formale, cioè al modo in cui il loro testo normativo veniva strutturato, e proprio a tal riguardo, nel XVII secolo, Scipione Rovito proponeva una descrizione ancora pienamente valida per le prammatiche di epoca borbonica. Nei suoi *Luculenta commentaria*, opera dedicata proprio al commento delle prammatiche, il reggente, trattando del termine *sanctio*, che generalmente accompagnava quello di *pragmatica*, scriveva «est una ex tribus partibus, quibus quaelibet lex, seu Pragmatica constare debet; nempe Proemio, Constitutione et Sanctione»<sup>137</sup>. Le prammatiche, dunque constavano di tre parti: il *Proemio*, in cui si indicavano le ragioni, le cause, la necessità e l'utilità del provvedimento e che Rovito riteneva che questa parte fosse utile in quanto facilitava la comprensione della legge da parte dei destinatari «ut tanto facilius a populo recipiatur»; la *Constitutio* era il *corpus legis*, la parte principale del testo, la sua *substantia*, in cui era inserita la disciplina normativa da introdurre; la *Sanctio* era invece la conclusione, la parte

---

*Raccolta dei reali dispacci* cit., II numerazione, vol. 3, (bando del 17 dicembre 1767, *In seguito di quanto*.); Ivi, vol. IV, (editto 5 novembre 1770, *L'introduzione di quegli*).

<sup>135</sup> Così, ad esempio, stabiliva espressamente la nota prammatica di riforma dei tribunali del 1738: «Vogliamo che questa nostra Regal Costituzione si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e Regno, ritornando nella nostra Segreteria di Stato di Giustizia, e Grazia colle dovute relate» (Ivi, vol. I, f. 62, p. 46).

<sup>136</sup> Per alcuni esempi di relata inserita nel testo della legge, oltre ai casi già precedentemente indicati, in cui oltre alla relata autografa è presente anche quella a stampa (ovviamente in quella a stampa lo spazio della data era lasciato vuoto, di modo che la inserisse successivamente il *Lettore*), vedi anche Ivi, vol. 1, f. 62; vol. 2, ff. 30, 39.

<sup>137</sup> ROVITO, *Luculenta commentaria* cit., proemium, nn. 4-5, p. 2.

in cui si prescrivevano l'osservanza di quanto disciplinato nella *Constitutio* e le disposizioni per la pubblicazione del provvedimento<sup>138</sup>.

Questo schema era tendenzialmente applicabile a tutti gli atti normativi che ricadevano nella categoria generale delle prammatiche, quindi costituzioni, editti, bandi, ecc. Se volessimo addurre come esempio pratico una prammatica che abbiamo già avuto modo di incontrato, quella sull'abolizione del Consiglio Collaterale, potremmo vedere delinearsi chiaramente questa struttura normativa: così, nel *Proemio*, venivano indicati i motivi specifici per cui il re intendeva abolire il Consiglio vicereale, l'incompatibilità della sussistenza del Consiglio Collaterale, espressione del sistema previgente, con il Consiglio di Stato introdotto da Carlo di Borbone; la *Constitutio*, con la formale abolizione del Consiglio, la revoca di ogni sua prerogativa, diritto o privilegio e il divieto di far uso dei titoli e degli appellativi che appartenevano a questo consesso; e la *Sanctio*, con la formula definitiva che imponeva l'osservanza della legge e la sua pubblicazione «Ed essendo questa la mia deliberata, e positiva volontà, vi comando, che si esegua nella maggior maniera, e si pubblichino, con darmi conto di aver così eseguito»<sup>139</sup>.

In conclusione, possiamo dunque affermare che a Napoli il termine “prammatica” assume nel tempo un significato generico, sinonimo di legge generale e contenitore di provvedimenti di tipo e di denominazione differenti – *costituzioni, editti, bandi, ecc.* – usati indistintamente senza un apparente schema logico, ma tutti accomunati dalla medesima struttura e dalla medesima procedura di promulgazione.

2.3. “Hanc esse legem, non solum illi causae, pro qua producta est, sed et omnibus similibus”: *i Reali Dispacci* seu Rescripta.

Una delle peculiarità dell'ordinamento giuridico napoletano era quella per cui ogni nuova dinastia che saliva sul trono di quel Regno, introduceva un nuovo modo,

---

<sup>138</sup> Si riporta il testo completo: «Proemium est, quod tanquam caput legis praeponitur, eiusque causam, occasionem, rationem, iustitiam, aequitatem, necessitatem, utilitatem, et alia huiusmodi demonstrat, ut tanto facilius a populo recipiatur. Constitutio vera est ipso dispositio principali, quasi corpus legis, in quo substantia eius, et virtus infunt, Sanctio autem est conclusio, seu finis legis, in quo vel spes praemij proponitur parentibus, et observantibus, vel metus penae non parentibus, aut utrunque ...», *Ibidem*.

<sup>139</sup> DE SARIIS, *Il Codice delle leggi cit.*, III, pp. 10-11.

tendenzialmente derivato dalla tradizione giuridica del paese di provenienza, di definire le fonti normative emanate dal sovrano: così al tempo delle dinastia normanno-sveva, era invalso l'uso del termine *constitutio*, di chiara derivazione romana; con il passaggio alla dinastia capetingia degli Angiò, si ricorse al termine di origine francese, *capitula*, per indicare gli atti emanati dai re di quella dinastia; e, come abbiamo già avuto modo di vedere, con il passaggio del regno sotto l'influenza, prima della dinastia dei Trastàmara, e poi di quella degli Asburgo, la *pragmatica* divenne la fonte principale dello *ius regium*, rimanendo tale anche sotto i Borbone.

Anche questi ultimi, in ossequio all'ormai secolare tradizione del Regno, avevano introdotto una propria, tipica, fonte normativa, il *dispaccio*: termine, questo, che sembra di chiara e diretta importazione iberica, esattamente come il termine *prammatica*. Se si leggono, infatti i dizionari di spagnolo di antico regime, il vocabolo *despacho* veniva tradotto in italiano come «spedizione di un negozio (cioè di un affare) o di lettere»<sup>140</sup> e questo ci rimanda alla denominazione assunta in età moderna da parte delle Segreterie di stato spagnole – esportata, come abbiamo visto, anche nella Napoli borbonica – che erano appunto definite *Secreterias de Estado y del Despachos*. I dispacci, effettivamente, erano lo strumento principale attraverso cui queste segreterie svolgevano le loro funzioni di governo, funzioni essenzialmente di raccordo e collegamento tra il re e le varie istituzioni ed organi dello stato ed esercitate per mezzo di lettere o biglietti spediti dai segretari del re.

Anche nella Napoli dei Borbone, le Segreterie di stato esercitavano i loro compiti e curavano i rapporti del sovrano con le altre istituzioni dello stato e con i sudditi, per mezzo di lettere e biglietti che, anche qui, avevano assunto la denominazione di *dispacci*. Attraverso questi strumenti “burocratici”, i segretari trattavano l'enorme mole di affari, questioni, suppliche e altre incombenze, di varia e differente natura, che quotidianamente transitavano dagli uffici di segreteria, rivolte al re in quanto capo supremo dello stato (qui giocava certamente un ruolo importante la presenza diretta del sovrano nel Regno).

In quanto atti contenenti decisioni, ordini e soluzioni attraverso cui il sovrano manifestava direttamente la propria volontà, per risolvere questioni di varia natura, sia

---

<sup>140</sup> L. FRANCIOSINI, *Vocabulario Espanol, e italiano. En ésta Tercéra impresion corregido, y anadido por su verdadero Auctor*, segunda parte, en Roma, En la Empreta dela Rev. Camera Apostolica, 1638, p. 277.

giuridica che amministrativa, ben presto i dispacci cominciarono ad assumere, a determinate condizioni, valore normativo e ad affermarsi come strumenti con cui il re poteva esercitare la propria *potestas condendi leges*.

Le numerose *Institutiones* di diritto patrio, che circolavano a Napoli ad uso degli studenti, in particolar modo nella seconda metà del Settecento, e che contenevano sempre una sezione dedicata alla trattazione delle diverse fonti di *ius regium* e alla loro genesi storica, descrivono perfettamente anche la natura e la funzione dei *reali dispacci*, risultando pertanto di grande utilità per comprendere la rilevanza normativa. Così, Giuseppe Maffei, avvocato e professore presso lo *Studium* di Napoli, per delineare le funzioni di queste nuove fonti scriveva che esse venivano spedite «quum rex sua sponte, vel magistratum relationibus, vel privatorum precibus solitus sit vel litibus finem imponere, vel novum jus condere»<sup>141</sup>: i dispacci erano quindi tendenzialmente inviati su iniziativa diretta del re, e dei suoi segretari di stato, su impulso dei magistrati o su richiesta dei sudditi, per definire delle controversie o, dice chiaramente l'autore, per fondare nuovo diritto.

La spedizione dei dispacci era dunque determinata dall'esigenza di risolvere affari e questioni specifiche, arrivate in qualche modo all'attenzione del sovrano e la cui soluzione o previsione normativa, in quanto espressione diretta della maestà regia, poteva assumere vigore di legge generale. A questo punto, il parallelismo con le fonti del diritto romano doveva essere sembrato quasi naturale ai giureconsulti napoletani, soprattutto con i *rescritti*.

Queste particolari fonti normative, che iniziarono a svilupparsi in età classica a partire dall'impero di Adriano, consistevano in genere nella risposta data dalla cancelleria imperiale alla supplica presentata da un privato: risposta che veniva scritta in calce alla stessa richiesta e sottoposta successivamente all'imperatore per la *subscriptio*, apposta con la formula *scripsi* o *rescripsi*<sup>142</sup>. Inizialmente, il rescritto non aveva vigore di legge

---

<sup>141</sup> G. MAFFEI, *Institutiones iuris civilis Neapolitanorum, pars prior*, Neapoli, apud Michaellem Migliaccio, 1792, *Prolusio historica*, cap. IV, XXVIII *Rescripta*, p.51.

<sup>142</sup> Cfr. AA. VV., *Le fonti di produzione* cit., pp. 110-114. Proprio riguardo alla *subscriptio* personale dell'Imperatore apposta sul rescritto, occorre segnalare una voce discordante tra i giuristi napoletani che ritenevano i dispacci assimilabili ai *rescripta*. Giuseppe Basta, anche egli autore di apprezzate *Institutiones iuris* sul diritto patrio e sul suo rapporto con il diritto romano, sosteneva che proprio

generale, ma disciplinava solo lo specifico caso concreto per cui era stato rilasciato: la dicotomia tra *lex generalis* e *rescripta* venne meno solo in età giustiniana, quando l'imperatore riuscì ad affermare il principio per cui la sua volontà, comunque manifesta, dovesse essere osservata in via generale da tutti, anche quando era rivolta alla soluzione di casi specifici<sup>143</sup>. Questo principio generale, che rendeva di fatto la *voluntas principis*, *lex animata in terris*, era stato condensato da Giustiniano in una sua *constitutio*, che così recitava:

«Si Imperialis Maiestas causam cognitionaliter examinaverit, et partibus comunis constitutis sententiam dixerit, et partibus comunis constitutis sententiam dixerit, omnes omnino Iudices, qui sub nostro imperio sunt, sciant hanc esse legem, non solum illi causae, pro qua producta est, sed et omnibus similibus»  
(C. 1.14.12).

La *constitutio* affermava dunque il principio per cui la norma dettata dal sovrano per un determinato caso, in forza dell'autorità e della maestà dell'imperatore, doveva essere applicata dai giudici anche nei casi che configuravano una fattispecie analoga a quella già decisa. Su questo principio si fondava anche la forza attribuita ai dispacci borbonici e non è quindi un caso se l'autore dell'unica, grande collezione di reali dispacci, Diego Gatta – di cui parleremo specificatamente in seguito – avesse voluto inserire come citazione di apertura della sua raccolta, proprio la sopramenzionata *constitutio* di Giustiniano<sup>144</sup>, ad evidenziare sin dall'inizio la forza normativa dei dispacci e quindi la loro assoluta importanza e rilevanza nell'ordinamento napoletano. D'altronde, lo stesso

---

l'apposizione della firma autografa dell'Imperatore distingueva i rescritti dai dispacci, che erano invece firmati dal solo segretario di stato: «hinc ab imperatorum Romanorum rescriptis differunt: haec enim numquam motu proprio, secus vero illa; haec principis subscriptionem requirebant, illa viri tantum a secretis, qui principio nomine expedit, etsi quandoque principis subscriptiones rescripta quaedam fulgerant» (G. BASTA, *Institutionum iuris privati Neapolitani ad usum privati auditori. Editio altera autior et emendatior*, I, Napoli, Apud Vincentium Mazzola-Vocola, 1792, prolegomena, pars III, 118, p. 71).

<sup>143</sup> Ivi, pp. 150-151.

<sup>144</sup> D. GATTA, *Reali Dispacci, nelli quali si contengono le Sovrane Determinazioni de' Punti Generali, o che servono di norma altri simili casi, nel Regno di Napoli*, Napoli 1773, Parte prima, che riguarda lo Ecclesiastico.

autore di un'altra importante manuele di diritto patrio, Marino Guarani, sottolineava come «*Ex jure pandectarum igitur in Regno hodie rescripta etiam in singulari causa promulgata jus generale constituere debent...*»<sup>145</sup>.

In realtà, seguendo quanto affermato da Gaspare Capone nel suo *Discorso sopra la storia delle leggi patrie*, dedicato nell'Ottocento al futuro Ferdinando II, occorre precisare che non tutti i dispacci potevano vantare forza di legge generale<sup>146</sup>. Essi, infatti, potevano avere ad oggetto le questioni più disparate, magari solo la semplice richiesta di un'informazione, di un parere o di una consulta alla Real Camera o a qualche altro tribunale del Regno, e, pertanto, non necessariamente contenevano una disposizione normativa. I dispacci possedevano *vis legis* solo quando esprimevano un principio normativo generale, cioè quando il sovrano emanava il dispaccio introducendo una norma che poteva avere portata generale: per tale motivo erano detti anche *dispacci per Punti Generali*.

Benché i reali dispacci potessero vantare la stessa forza di legge generale delle prammatiche, le differenze tra queste due tipologie di atti normativi non erano certamente di poco conto, ed infatti, se le prammatiche dovevano seguire un complesso iter formale che ne determinava la legittimità e che coinvolgeva più organi dello Stato – oltre a dover essere munita del sigillo reale, soggetta alla controfirma di funzionari e magistrati e pubblicata – i dispacci, al contrario, erano *minus solemniter latae*, venivano spediti dalle reali segreterie senza alcuna formalità, anzi, non solo non era necessario consultare preventivamente qualche altro organo, ma il documento era generalmente privo persino della firma del re e del suo sigillo<sup>147</sup>. Difatti, i dispacci riportavano la sola firma dei

---

<sup>145</sup> M. GUARANI, *Jus Regni* cit., p. 63.

<sup>146</sup> «Quando i dispacci risolvevano punti generali per modo di regola, questi soli avevan forza di legge ne' casi simili» (G. CAPONE, *Discorso sopra la storia delle leggi patrie all'Altezza Reale del Principe D. Ferdinando Duca di Calabria*, t. I, Napoli, dalla tipografia di Gabriele Argenio, 1854, CLIII, PP. 300-301).

<sup>147</sup> Giuseppe Basta è forse l'unico tra gli autori, che nelle loro opere si sono occupati dei dispacci, ad evidenziare chiaramente questa differenza tra le due fonti normative in questione: «Haec inter pragmaticas et rescripta Borboniorum differentia praecipua: Pragmatica sane magna deliberatione concipiuntur, a regia cancellaria exemplificantur, subscriptionem regis non modo, sed camerae regalis sexvirorum, qui in regentium collateralis consilii locum successerunt, ejusque viri a secretis, desiderant, vel magistratum illorum, qui in lege ferenda a rege delegantur. Rescripta vero vivae vocis oraculo pinceps viro

Segretari di stato competenti per materia e un generico riferimento al fatto che il provvedimento esprimeva la volontà del re: questo semplicemente attraverso formule del tipo “Di suo Real Ordine”, “mi ha comandato”, “D’ordine della M.S. significativo”, “Lo partecipo nel Real nome” e simili.

Il dispaccio era quindi uno strumento normativo estremamente duttile nelle mani del sovrano, o per meglio dire dei suoi segretari di stato, e di conseguenza può essere considerato la massima espressione dell’assolutismo regio e della sua *potestas condendi leges*<sup>148</sup>. In tal senso possono essere intese le parole del giurista ottocentesco francese, Charles Giraud, quando definiva i *rescripta* “passeport du despotisme”<sup>149</sup>: espressione che in un certo qual senso può essere ben adattata anche ai reali dispacci, non solo perché più volte la scienza giuridica li aveva equiparati ai provvedimenti imperiali, ma anche perché erano atti privi di qualsiasi formalismo e di qualsiasi controllo da parte di organi diversi dal sovrano.

Probabilmente fu proprio questa duttilità a determinare l’enorme successo che i *dispacci* ebbero tra gli strumenti normativi a disposizione del sovrano, tanto che lo stesso Gatta, nel raccogliarli nella sua collezione, ne riempì ben undici copiosi volumi, senza peraltro giungere al completamento del suo lavoro<sup>150</sup>.

---

a secretis mandat, qui in formam epistulae ea concipit solus subscribit, ac ad magistratus ut plurimum dirigit», BASTA, *Institutionum iuris privati Neapolitani* cit., *prolegomena*, pars III, 118, p. 71, nota (a).

<sup>148</sup> Un chiaro e importante esempio è offerto dai celebri dispacci tanucciani del 1774, sui quali v. infra.

<sup>149</sup> C. GIRAUD, *Histoire du droit romain, ou introduction historique a l’étude de cette legislation*, Paris, Videcoq Editeur, Aix, Aubin Editeur, 1841, p. 365.

<sup>150</sup> I dispacci rivestirono certamente una posizione rilevante nell’ordinamento giuridico napoletano, anche per il sol fatto di essere lo strumento normativo che metteva in relazione il re e il suo governo con tutte le altre istituzioni del Regno: ma ebbero anche una certa importanza nella prassi forense se si considera che, nell’edizione settecentesca di due celebri e diffuse opere pratiche di un importante giurista napoletano del Seicento, Carlo Antonio de Rosa, si decise di aggiungere in appendice una sezione in cui si raccoglievano, in ordine alfabetico e cronologico, i reali dispacci relativi alle materie e agli argomenti trattati nelle opere. Tra le diverse edizioni di queste opere accompagnate da una raccolta di reali dispacci si rinvia a C.A. DE ROSA, *Civilis decretorum praxis*, t. II, Neapoli, Ex Typographia Fratrum De Dominicis qu. Josephi suis sumtibus, 1794, pp. 146 ss.; ID. *Criminalis decretorum praxis*, t. II, Neapoli, Ex Typographia Josephi De Dominicis sui sumptibus, 1773, pp. 309. In quest’ultima opera citata, sembra

---

particolarmente significativo il fatto che la raccolta, che è di soli dispacci, sia intitolata *Collezione di nuove leggi del Regno di Napoli*, enfatizzando ancor di più la loro natura di leggi.

## CAPITOLO III

### *Ius Regium* e consolidazione: tentativi e fallimenti dei progetti di riforma della legislazione regia

#### 1. *Riformismo e progetti di codificazione ufficiale nella Napoli della prima metà del Settecento.*

##### 1.1. *Meriggio e tramonto del tempo “eroico” del riformismo borbonico.*

Nel precedente capitolo, abbiamo avuto modo di vedere come tra le primissime azioni intraprese dai ministri di Carlo, vi fosse stata quella di restituire alla potestà regia, ora fisicamente presente nel Regno con il ritorno nella capitale di un “re proprio”, un suo spazio istituzionale, recuperato grazie alla radicale riforma che aveva visto la completa soppressione del Consiglio Collaterale e l’istituzione di nuovi organi direttamente dipendenti dal sovrano. L’opera di riorganizzazione dell’assetto “costituzionale” napoletano, aveva ovviamente ridimensionato il ruolo centrale del potente ceto ministeriale, ma il peso estremamente rilevante che questo conservava ancora nel Regno rendeva praticamente impossibile una sua completa estromissione dai gangli istituzionali. Per questo motivo, Carlo, per garantirsi l’appoggio dei togati in un momento politico estremamente delicato come quello del consolidamento della nuova dinastia sul trono napoletano, aveva riservato ai più eminenti esponenti di quel ceto oltre alle cariche più importanti nei supremi tribunali del Regno, anche il completo controllo della Real Camera di Santa Chiara, che, come abbiamo visto, si candidava a diventare, in qualità di erede delle principali prerogative del Collaterale, uno degli organi più importanti ed influenti dello Stato.

A Napoli era praticamente impossibile esercitare una qualsiasi funzione di governo senza avere a che fare con la presenza ingombrante del ceto togato, l’indesiderato coprotagonista nel governo del Regno, pronto a reagire contro qualsiasi provvedimento che potesse minare le sue prerogative, seppur non mancando mai di celare ogni reazione dietro il velo di un apparente rispetto reverenziale verso l’autorità regia. Di fatto, l’assolutismo napoletano – se così lo vogliamo chiamare – si veniva configurando come una sorta di assolutismo bicefalo, che vedeva a fianco del re e del suo governo, in una posizione di sostanziale parità, l’onnipotente nobiltà di toga.

Carlo e i suoi ministri di fiducia ebbero un assaggio della forza, ancora pienamente vigorosa, del ceto ministeriale già a partire dagli anni Quaranta del Settecento, quando, con la nomina di Montealegre a capo del governo, avvenuta grazie a una serie di manovre di palazzo che portarono al richiamo in Spagna del Santisteban, Napoli conobbe un breve, seppur intenso, periodo di riforme<sup>1</sup>.

Non accontentandosi degli spazi istituzionali che il potere regio si era ritagliato nell'apparato statale napoletano, il nuovo capo del governo borbonico aveva inteso affermare la piena ed assoluta capacità del re di intervenire e legiferare in ogni ambito della sfera pubblica, avviando una serie di riforme volte a modernizzare il Mezzogiorno e a dare una risposta concreta alla serie di memoriali sui problemi e sulle criticità del Paese, che erano stati consegnati a Carlo al suo arrivo a Napoli. Questo periodo, che grossomodo va dal 1738 al 1742, è stato definito da Raffaele Ajello come il “meriggio del tempo eroico”, proprio per evidenziare il fecondo, seppur infruttuoso, periodo in cui sembrò che anche nel Regno del Sud si potesse costruire uno Stato all'altezza degli altri Paesi avanzati dell'Europa<sup>2</sup>. In questo arco di tempo videro la luce una serie di provvedimenti regi volti a innovare alcuni settori di importanza strategica, come l'ordinamento giudiziario, il commercio e, più in generale lo *ius regium*: ma prima di occuparci della riforma della legislazione regia, che ci interessa più da vicino, appare tuttavia opportuno soffermarci, seppur molto brevemente, anche sui tentativi di riforma condotti sugli altri settori dell'ordinamento, in quanto nel loro insieme facevano parte di un più ampio e generale piano di riforma in senso assolutistico.

Tra i problemi principali che venivano lamentati dai memoriali che giunsero all'indirizzo di Carlo al momento del suo ingresso nel Regno, vi era certamente quello

---

<sup>1</sup> Sulle vicende politiche che videro alternarsi alla guida del governo napoletano il Montealegre con il Santisteban, v. AJELLO, *La vita politica nel Regno di Napoli* cit., pp. 649-639.

<sup>2</sup> Sull'uso dell'espressione “meriggio del tempo eroico” per indicare il periodo di governo del Montealegre, v. Ivi, p. 642. Ajello ha mutuato questa espressione, riadattandola, da Tanucci, che in realtà parlava di «fondazione e tempo eroico della dinastia» riferendosi al periodo che andava dal 1729 al 1738, cioè dal trattato di Siviglia – che poneva fine alla guerra anglo-spagnola con la cessione di Gibilterra e Minorca alla Gran Bretagna e con il riconoscimento da parte di quest'ultima dei diritti di Elisabetta Farnese sui Ducati farnesiani e la Toscana – alla caduta del Santisteban, cfr. A.M. RAO, *L'apprendistato di un Re: Carlo di Borbone a Napoli*, in *Elisabetta Farnese principessa di Parma e regina di Spagna*, a cur. G. Fragnito, Roma 2009, pp. 317-320; sul punto vedi anche G. CARIDI, *Carlo III* cit., p. 84.

collegato ai profondi ed atavici difetti che affliggevano l'amministrazione della giustizia. La giurisdizione frammentata tra una miriade di tribunali centrali e locali, tanto regi, quanto baronali ed ecclesiastici, la lungaggine dei processi e gli abusi perpetrati, in particolar modo, dal personale subalterno – segretari, mastrodatti e scrivani – di queste corti, erano certamente problemi tipici e ricorrenti negli ordinamenti di antico regime, ma a Napoli acquisivano un peso sicuramente maggiore, determinato proprio dalla particolare difficoltà del sovrano di affermare la superiorità del suo potere sui ceti sociali dominanti<sup>3</sup>.

Fu così che Carlo istituì con dispaccio del 17 giugno 1736 una giunta appositamente incaricata di mettere a punto una riforma dell'ordinamento giudiziario che

---

<sup>3</sup> Sulla riforma dell'ordinamento giudiziario v. SCHIPA, *La storia del Regno* cit. pp. 618-624; R. AJELLO, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII*, Napoli 1968, *passim*. Per quanto riguarda invece i subalterni, di ausilio all'attività dei magistrati, il problema maggiore era rappresentato dalla venalità di queste cariche, generalmente acquistate da chi le esercitava – ma potevano anche essere date in affitto – con la prospettiva di ottenere oltre ai diritti spettanti dall'esercizio dei propri compiti, anche lauti guadagni illeciti estorti abusando delle proprie funzioni. Questi uffici subalterni si distinguevano in quelli di segretari, che curavano gli affari economici della corte e tenevano il registro; di mastrodatti, incaricati di stendere gli atti e di apporre la propria firma sulle scritture del tribunale e delle parti; di scrivani, semplici impiegati generalmente nominati dai segretari e dai mastrodatti, e per questo ad essi sottoposti cfr. AJELLO, *ivi*, pp. 214-221; sul mastrodatti o «magistri actorum», come erano definiti nei riti della Gran Corte della Vicaria, figura che assommava funzioni generalmente tipiche dei notai e dei cancellieri, si veda L. SINISI, *Fra giurisdizione e documentazione. Il notaio in tribunale dall'antico regime all'età dei codici*, in «Iusdictio. Storia e prospettive della giustizia», 1/2020, saggi 6. Già Giovanni Pallante aveva denunciato nel suo memoriale per la riforma del Regno, i mali inflitti al sistema giudiziario dalla corruzione dilagante tra i funzionari subalterni dei tribunali. Le cause erano principalmente rinvenute nella mancanza di uno stipendio certo, che imponeva al personale delle corti, in particolar modo quelle di Napoli, di procacciarsi di che vivere con l'estorsione e le pratiche illecite (v. G. PALLANTE, *Memoria per la Riforma del Regno, «Stanfone», (1735-1737)*, a cura di I. Ascione, Alfredo Guida Editore, 1996, pp. 162-168). Un'attenta e critica disamina degli abusi e delle prevaricazioni di questi funzionari subalterni, la cui attività veniva definita in maniera dispregiativa come «scrivanismo», era offerta, ancora agli inizi dell'Ottocento, dal Galanti, il quale non mancava di rilevare come, poiché «... non la scienza, ma le pratiche del foro dirigono la giustizia, è naturale che i ministri subalterni de' tribunali sieno i più periti e divenuti i direttori de' nostri magistrati. Lo scarso numero de' magistrati, la folla grandissima degli affari li obbliga ad abbandonarsi alla loro venale discrezione. Le funzioni del magistrato sembrano essersi ridotte alla semplice sottoscrizione delle carte», GALANTI, *Testamento forense* cit., I, p. 56.

ponesse rimedio ai tanti mali che affliggevano il sistema giudiziario del suo Regno<sup>4</sup>. Il progetto così realizzato fu promulgato il 14 marzo del 1738, sotto la diretta supervisione del Montealegre e del Tanucci, in un momento peraltro di forte tensione politica determinato dagli eventi che di lì a poco portarono all'estromissione del Santisteban dalla direzione del governo napoletano<sup>5</sup>.

Non si può certo dire che con questa prammatica si introdussero grandi novità per l'*ordo judicarius* napoletano: essa, infatti, non faceva altro che richiamare in vigore analoghi provvedimenti già assunti in passato per fronteggiare i medesimi problemi, rimasti di fatto disattesi, come la prammatica del 3 aprile 1540, emanata dal viceré Don Pedro de Toledo, che imponeva di presentare i gravami relativi alle cause al di sotto di un determinato valore di fronte alle Regie Udienze<sup>6</sup>. Comunque fosse, la prammatica interveniva con una serie di disposizioni per limitare il numero delle cause ed i tempi processuali e per porre rimedio agli abusi, in particolar modo, delle corti locali.

Così, giusto per fare qualche esempio dei vari interventi contenuti nella riforma, per limitare l'enorme numero di ricorsi che continuamente giungevano dalle province alle alte corti risiedenti nella capitale, si stabilì che per le cause di valore inferiore ai duecento ducati per le province più distanti da Napoli, e di cento ducati per quelle più vicine, si potesse far ricorso solo presso le regie udienze; contemporaneamente, per intensificare e rendere più efficiente il lavoro dei tribunali, su iniziativa dello stesso Carlo, si ridusse il

---

<sup>4</sup> Della giunta erano entrati a far parte oltre a Francesco Ventura, anche Matteo Ferrante, Carlo D'Anza, Troiano de Filippis e Francesco Antonio Perrelli, tutti giudici rappresentanti dei principali tribunali del Regno (Sacro regio Consiglio, Sommaria e Vicaria): cfr. Ivi, p. 99; sulle cariche rivestite da questi giudici negli anni Trenta del Settecento v. GALANTI, *Testamento forense* cit., II, pp. 253-259.

<sup>5</sup> In una lettera dell'8 marzo 1738, il Tanucci preannunciava al principe Corsini l'imminente promulgazione della prammatica di riforma con queste parole: «Colla famosa riforma dei tribunali, la quale passa pel canale del sig. Monteallegre fino alla sua perfezione, di poi ricaduta a me pel terremoto delle segreterie sta per pubblicarsi, crediamo che saranno in gran parte tolti gli abusi e gli intrighi» (TANUCCI, *Epistolario* cit., I, 1723-1746, p. 248). Sui rivolgimenti politici che portarono all'estromissioni di Santisteban v. AJELLO, *La vita politica napoletana* cit. pp. 628-641.

<sup>6</sup> Lo stesso preambolo della prammatica del 1738, collocata come prammatica XVIII del titolo CLXXXII *De ordine et forma judiciorum*, recitava espressamente che «pertanto abbiamo stimato per ora con la presente Prammatica, da valere in ogni tempo, rinnovare non meno alcune delle antiche, le quali per la malizia de' litiganti, o per la corruttela de' tempi non hanno l'osservanza, che spiegar le medesime, ed adattarle alle circostanze del tempo presente...» (VARIO, *Pragmaticae* cit., III, p. 571).

periodo delle ferie estive, che normalmente andava dal 14 luglio al 6 novembre, al solo mese di ottobre, auspicando che con l'aumento dei giorni lavorativi dei giudici, si riuscisse a smaltire l'enorme carico di cause arretrate<sup>7</sup>.

La riforma era intervenuta anche sulle singole discipline dei grandi tribunali napoletani, a partire dal Sacro Regio Consiglio fino ad arrivare alla Gran Corte della Vicaria, passando per la Regia Camera della Sommara. Tra le disposizioni più interessanti vi era certamente quella che imponeva alle quattro ruote del Sacro Regio Consiglio di riunirsi quattro volte all'anno in seduta comune per esaminare questioni giuridiche particolarmente controverse, proposte a turno da uno dei capi ruota: la decisione assunta collegialmente su questa questione veniva poi sottoposta all'approvazione del sovrano, e, in caso di esito positivo, la soluzione così assunta si sarebbe dovuta applicare nei casi analoghi<sup>8</sup>. Sempre al fine di accelerare i tempi della giustizia e smaltire il carico di lavoro dei giudici, per quanto riguarda la Vicaria, che in ambito penale svolgeva le funzioni sia di tribunale di prima istanza per i crimini commessi a Napoli e suoi casali, sia di tribunale d'appello per le sentenze delle corti provinciali, era stata creata una seconda ruota criminale che si occupasse dei gravami avverso le pronunce delle regie udienze e delle corti locali<sup>9</sup>. Rimanendo sempre in ambito penale, la prammatica cercava di porre un freno agli abusi e all'arbitrio con cui, in tutte le corti del

---

<sup>7</sup> La riduzione delle ferie estive dai quasi cinque mesi concessi in precedenza – che sommati alle altre festività che si svolgevano durante l'anno ridimensionavano enormemente il tempo lavorativo dei tribunali – ad uno solo, era avvenuta sulla base di una proposta inviata alla giunta con un dispaccio del 3 settembre 1736 dallo stesso Carlo, cfr. AJELLO, *Il problema della riforma* cit., p. 99.

<sup>8</sup> Grimaldi riporta l'esempio di una di queste udienze a ruote congiunte. Nel 1742 il Sacro Regio Consiglio si era trovato a dover dirimere le controversie interpretative che nascevano dalla consuetudine *de Alimentis praestandis* e, con decisione del 15 dicembre, aveva risolto che fosse concesso al figlio di famiglia di dimorare al di fuori della casa paterna e di essere anche mantenuto dal padre mediante alimenti, solo se il giudice avesse appurato l'esistenza di un giusto motivo, fondato *causa virtutis, et non causa vitii*, (GRIMALDI, *Istoria delle leggi* cit., XII, p. 42). La decisione così adottata era stata poi approvata dal re, per il tramite della Segreteria di Giustizia e Grazia, il quale aveva anche sancito «... que se observen como ley en todos les Tribunales del Reyno ...». Il testo della decisione tramutata in legge è stato inserito dai Giustiniani in un apposito titolo della sua raccolta, il titolo XIII *de Alimentis praestandis* (L. GIUSTINIANI, *Nuova collezione delle prammatiche del Regno di Napoli*, I, Napoli, nella Stamperia Simoniana, 1803, pp. 370-371).

<sup>9</sup> v. VARIO, *Pragmaticae* cit., III, p. 583.

Regno, veniva applicato ai rei e ai testimoni lo strumento della tortura, spesso crudelmente inflitta senza l'emanazione di uno specifico provvedimento, «anche contra la forma delle leggi, e degli stabilimenti del Regno», e «non solo da' Ministri particolari (cioè i giudici), che vanno a prendere le informazioni, ma anche da' Subalterni»<sup>10</sup>. A tal fine si era prescritto che nessun tribunale del regno potesse procedere a tortura senza aver prima emanato un apposito decreto con cui si stabilisse con precisione il modo e il tipo di supplizio da applicare e la sua durata<sup>11</sup>.

Nell'ottica di un maggior accentramento delle funzioni giurisdizionali a scapito delle corti baronali, accusate di esercitare in maniera eccessivamente arbitraria le proprie prerogative, vanno invece lette le disposizioni della prammatica del 1738 inerenti alle regie udienze e alle corti locali. Nella sezione appositamente dedicata a questi tribunali provinciali, infatti, si stabiliva che tutte le corti e giudici locali, tanto demaniali quanto baronali, presentassero mensilmente alla regia udienza della propria provincia una relazione sulle composizioni e transazioni avvenute nei territori soggetti alla loro giurisdizione<sup>12</sup>. Anche in questo caso, si richiamava espressamente in vigore, in parte modificandola, una legge precedente, la prammatica del 31 maggio 1616 emanata dal viceré conte di Lemos, che, in realtà, imponeva l'obbligo della relazione alle sole corti demaniali e solo una volta ogni quattro mesi<sup>13</sup>. Con l'estensione di questa disposizione si intendeva chiaramente porre le giurisdizioni baronali sotto un più serrato e diretto controllo dello Stato: in particolare, lo scopo era quello di limitare l'abuso che le corti baronali favorivano del ricorso alle transazioni per assolvere di fatto i rei di omicidio<sup>14</sup>.

Quest'ultima disposizione va necessariamente ricollegata con una prammatica di poco successiva, emanata il 17 giugno del 1738, per disciplinare i reati di omicidio<sup>15</sup>. Con questo nuovo provvedimento, il legislatore napoletano coglieva l'occasione per sferrare

---

<sup>10</sup> Ivi, p. 588.

<sup>11</sup> *Ibidem*; v. anche DE JORIO, *Introduzione allo studio cit.*, III, p. 48.

<sup>12</sup> v. VARIO, *ivi*, p. 584.

<sup>13</sup> La prammatica del conte di Lemos è rubricata come prammatica X del titolo CLXVII *De officio iudicum et aliorum officialium* e la disposizione in esame è contenuta nel punto 12 (Ivi, p. 72).

<sup>14</sup> Sul punto si veda AJELLO, *Il problema delle riforme cit.*, pp. 101-102.

<sup>15</sup> La prammatica in questione è rubricata come prammatica III del titolo CV *de homicidiis puniendis*, v. VARIO, *Pragmaticae cit.*, II, pp. 342-344. Su questa riforma v. GRIMALDI, *Istoria delle leggi cit.*, pp. 20-23; SCHIPA, *La storia del Regno di Napoli cit.*, pp. 616-617; AJELLO, *ivi*, pp. 100-103.

un attacco ben più deciso alle funzioni giurisdizionali in materia criminale esercitate dai baroni all'interno dei loro feudi. Nello specifico, la disposizione imponeva alle corti demaniali e baronali – similmente a quanto previsto per le transazioni nella prammatica del 14 marzo – di inviare periodicamente una relazione in doppia copia, una al preside e l'altra all'avvocato fiscale della regia udienza provinciale, sugli omicidi commessi nei territori soggetti alla loro giurisdizione<sup>16</sup>. Lo scopo era evidentemente quello di consentire ai magistrati del re di intervenire tempestivamente in procedimenti estremamente delicate come quelle di omicidio, per inibire l'azione dei giudici baronali e avocare a sé la causa.

Il provvedimento non si fermava solo a quanto appena descritto, ma andava ben oltre. Pur confermando formalmente il diritto dei baroni di comporre e graziare i rei di omicidio, tuttavia, al fine di impedire che di queste facoltà se ne facesse abuso a scapito della giustizia, si imponeva allo stesso tempo che il provvedimento di composizione o grazia, prima di diventare esecutivo, venisse comunicato alle regie udienze affinché queste potessero informarne il re, attraverso la Real Camera di Santa Chiara, cui spettava la valutazione e l'approvazione definitiva<sup>17</sup>.

Questi provvedimenti regi agivano certamente in maniera invasiva sulle prerogative giurisdizionali dei ceti dominanti, ma rimanevano pur sempre interventi di carattere non particolarmente incisivo. La soluzione ricercata era sempre quella del compromesso, volta a far accettare supinamente le limitazioni imposte, senza infierire eccessivamente sull'orgoglio di chi le subiva: d'altronde, come abbiamo appena visto, pur stabilendo un più diretto controllo sulle funzioni giudiziarie esercitate dai baroni, le prammatiche del 1738 non erano arrivate alla più coraggiosa e definitiva determinazione di abolire completamente i privilegi giurisdizionali dei feudatari. Ma come vedremo fra

---

<sup>16</sup> Ivi, p. 342.

<sup>17</sup> Così recita la disposizione: «E perché la nostra Real volontà non è di pregiudicare la Giurisdizione de' Baroni, ma più tosto di accrescerla, ed ampliarla, ove non vi sia pregiudizio della giustizia e della sicurezza de' nostri sudditi [...] Vogliamo perciò, che da oggi in avanti, restando a' Baroni la piena e libera facoltà di componere, ed aggraziare i Rei d'omicidio ne' casi dalle leggi, e costituzioni del Regno permessi; non si possa però venire all'esecuzione delle medesime, colla liberazione formale degl'inquisiti senza prima darsene notizia a Noi [...] dovendosi da dette Corti rimettersi tali relazioni in potere delle Regie Udienze Provinciali [...] per proporle nella Real Camera di S. Chiara, e farsene a noi rappresentanza per la nostra Segreteria di Stato di Giustizia, e Grazia, e dattendere le nostre Sovrane deliberazioni», Ivi, p. 343.

poco, neanche una soluzione di compromesso riuscì a salvare queste leggi dalla pronta reazione di nobili e togati.

Sempre sul piano delle riforme, l'azione successiva del governo borbonico, ora sotto la guida diretta di Montealegre, fu in ambito commerciale. Tra le diverse funzioni che l'assolutismo regio di età moderna intendeva riservare alle competenze dello Stato, vi era proprio quella commerciale, da secoli lasciata alla libera iniziativa dei ceti mercantili: d'altronde, tra i primi e più celebri interventi normativi in materia non si possono non ricordare proprio le due importanti *ordonnances* del "Re Sole", bisnonno di Carlo, una in materia di commercio terrestre, l'altra in materia di commercio marittimo, che consacrarono per la prima volta il pieno diritto del sovrano di legiferare anche in ambito commerciale.

Nel quadro di un più generale intervento statale nel settore mercantile, finalizzato a dare maggior slancio all'economia del Paese e agli scambi commerciali, si collocavano certamente le trattative avviate con la "Sublime Porta" e le reggenze ottomane del nord Africa, per limitare le incursioni dei pirati barbareschi che ormai da secoli minacciavano le coste, le navi ed i commerci napoletani<sup>18</sup>: le stesse finalità vanno attribuite anche all'editto del 3 febbraio 1740, con il quale Carlo concesse agli ebrei di tornare a vivere entro i confini del Regno, per insediare e gestire proficue attività commerciali<sup>19</sup>. Come noto, infatti, gli israeliti si erano da sempre distinti come esperti ed abili gestori dei commerci e delle attività finanziarie e contribuivano con la loro presenza allo sviluppo economico dei paesi che li ospitavano<sup>20</sup>. Per questo motivo, il governo guidato da

---

<sup>18</sup> Il testo del trattato con l'Impero Ottomano è rubricato come prammatica I del titolo XCVIII *Foedus Regium et Othomanum*, (VARIO, *Pragmaticae* cit., II, pp. 225-238). Sui trattati commerciali conclusi tra il Regno di Napoli, la Porta Ottomana, ed altre Potenze europee, v. CARIDI, *Carlo III* cit., pp. 88-91.

<sup>19</sup> Gli ebrei erano stati definitivamente espulsi dal Regno di Napoli nel 1541, e il divieto permase fino al 1740. Il testo originale dell'editto, munito della firma di Carlo e del sigillo a secco, si trova in ASNA, *Real Camera di Santa Chiara, Bozze delle consulte*, b. 39, n. 4. Sull'editto si veda anche AJELLO, *La vita politica napoletana* cit., pp. 652-653.

<sup>20</sup> Le finalità economiche e commerciali dell'editto del 1740 sono espresse esplicitamente nel testo dello stesso provvedimento, «E perché per le felici esperienze fatte da altri Cristiani, e Catolici Principi nelli Stati loro, si è potuto da ognuno chiaramente discernere, che la Nazione ebrea, la quale unicamente e totalmente, è intesa al commercio; sia uno istromento assai proprio per fa apprendere a' Popoli malamente

Montealegre ritenne quanto mai utile e opportuno per sviluppare il settore manifatturiero e mercantile, concedere agli ebrei oltre la possibilità di stabilirsi nel Regno di Napoli, anche una serie di privilegi particolari che li invogliassero a trasferirsi nel Mezzogiorno: così, ad esempio, fu concesso loro di tenere libri, a stampa o manoscritti in lingua ebraica, ai medici ebrei di potere curare chiunque, anche pazienti cristiani (in questo caso dovevano però essere assistiti da un medico cristiano), poteva essere richiesto che alle doti delle donne ebreo fosse applicata la disciplina dotale del paese di origine e non quella del Regno di Napoli, potevano possedere fondi rustici, addottorarsi e tenere servitori e balie cristiane; in fine, nel caso fossero sorte controversie tra mercanti ebrei e mercanti cristiani, la competenza non sarebbe stata quella ordinaria di Consolati, ma quella di un apposito giudice delegato per queste cause<sup>21</sup>.

Ma tra le criticità principali in materia commerciale che erano state portate all'attenzione di Carlo, vi erano problematiche legate sempre all'inefficienza del sistema giudiziario, in particolare alle estenuanti lungaggini processuali che contribuivano, con la lentezza dei riti, a rendere sempre più incerta e stagnante un'economia già di per sé debole. I riti e le procedure in uso presso i tribunali ordinari, presso cui si disputavano anche le cause di commercio, non garantivano quella speditezza e quell'efficienza necessarie affinché le attività di commercio non rimanessero infruttuosamente impantanate per lungo tempo nelle aule di giustizia, con grave nocimento per gli scambi e per l'economia

---

istrutti le veraci arti, colle quali si da moto alla navigazione, e si estende da una Regione all'altra, quantunque remota e lontana, per tal cagione seguendo l'esempi, e le vestigia di altri Saggi, e pii Principi Catolici; abbiamo determinato, e risoluto introdurre, ed ammettere la Nazione ebrea nelli Nostri Regno, e Stati; concedendo a tutti li Negozianti, e ad altre persone Ebreo, commoranti così nel Ponente, come nel Levante, e in qualsivoglia altro Paese, senza eccezione veruna...» (ASNA, *Real Camera di Santa Chiara, Bozze delle consulte*, b. 39, preambolo. Sulle finalità economiche attribuite al rientro degli ebrei nel Regno v. V. GIURA, *Gli ebrei e la ripresa economica del Regno di Napoli 1740-1747*, Gèneve 1978.

<sup>21</sup> v. ASNA, *Real Camera di Santa Chiara, Bozze delle consulte*, b. 39, n. 4, *passim*. L'editto del 1740 non ebbe lunga vigenza. Già dai primi anni gli ambienti ecclesiastici napoletani si mossero contro i privilegi concessi agli ebrei, criticando pubblicamente il Re e Motealegre: ma queste polemiche, più che da intolleranza religiosa, furono spinte in realtà dagli avversari politici del primo Segretario, in particolar modo il duca di Sora, che speravano in questa maniera di minare il suo potere e il suo prestigio. Non per niente l'editto fu revocato, e gli ebrei costretti ad allontanarsi ulteriormente dal Regno nel 1747, proprio quando venne meno il governo del Montealegre che del provvedimento era stato uno dei massimi sostenitori, cfr. CARIDI, *Carlo III* cit., p. 92.

in generale: inconveniente che anche Galanti non mancò di evidenziare chiaramente scrivendo che «Il negoziante non deve perdere il suo tempo in una guerra di tribunale, né tenere il suo capitale lungo tempo trattenuto nelle reti della giustizia»<sup>22</sup>.

Per porre rimedio a tali inconvenienti, si decise di intervenire anche in questo settore con un' incisiva riforma delle funzioni giurisdizionali e il 30 ottobre del 1739 entrò in vigore la prammatica che istituiva il Supremo Magistrato del Commercio e sottraeva alle altre giurisdizioni ordinarie ogni competenza sulle cause di natura commerciale<sup>23</sup>. L'editto aveva infatti attribuito alla competenza di questa nuova magistratura tutte le questioni che in qualche modo coinvolgessero la materia commerciale, per cui non era necessario che tutte le parti in causa svolgessero la professione mercantile ma bastava semplicemente che si trattasse di «negozi, cause, pendenze, controversie, differenze e litigi in qualsivoglia maniera appartenenti al Commercio, così per quanto riguarda il Governo, ed Economia intorno agli affari generali della Negoziazione, come per quanto concerne l'amministrazione della Giustizia, sopra le liti, e controversie, che possono insorgere tra le parti...»<sup>24</sup>. Oltre a delle competenze così ampie, al Supremo Magistrato erano stati anche attribuiti tutti i gravami sulle decisioni del Consolato del Mare e del Commercio, dei Consolati delle Arti, del Tribunale del Grand'Ammiraglio e a quanto competeva in materia commerciale ai Portolani, cioè ai sovrintendenti al traffico dei porti<sup>25</sup>.

---

<sup>22</sup> GALANTI, *Nuova descrizione storica* cit., p. 260.

<sup>23</sup> L'editto è rubricato come prammatica I del titolo CLXXIX *de Officio Supremi Magistratus Commercii et his, quae ei Tribunali incumbunt* (VARIO, *Pragmaticae* cit., III pp. 381 ss.). Sul Supremo Magistrato di Commercio v. RAPOLLA, *Commentaria* cit., pp. 376-389; GRIMALDI, *Istoria delle leggi* cit., XII, pp. 27-28; DE JORIO, *Introduzione allo studio* cit., II, pp. 394-403; GALANTI, *Nuova descrizione storica* cit., I, pp. 259-251;

<sup>24</sup> Ivi, pp. 382-383. Con queste parole Francesco de Jorio spiegava la vasta estensione della giurisdizione spettante al Supremo magistrato del Commercio: «Il principe nella Costituzione del Tribunale volle, che fossero della di lui cognizione tutte le cause di compra, e vendita, negoziazione di qualunque sorta della sua Società, di contratti tra Negozianti» (DE JORIO, *Introduzione allo studio* cit., II, p. 396).

<sup>25</sup> VARIO, *ivi*, p. 383. Così Rapolla si esprimeva sulla giurisdizione del Supremo Magistrato «*Authoritas hujus Tribunalis amplissima sane est, nam mandatur in Edicto, non solum ut jure ordinario, et in primo judicio at illud devolvantur cognitiones, et controversiae negotiationis cujuscumque generis; verum etiam ut adpellationes et provocationes inibi proponantur a sententiis latis a Judicibus inferioribus, et nominatim ad iis qui jus dicunt inter Artifices, qui certo corpori, sive collegio sunt iscripti, ut qui auri,*

Il tribunale era composto da tre anime distinte: tre giudici in rappresentanza della nobiltà, ai quali era però negato il voto nelle cause concernenti questioni giuridiche; tre giudici provenienti dalle alte magistrature del regno – tendenzialmente erano presi dal Sacro Regio Consiglio e dalla Regia Camera della Sommaria – ai quali si aggiungeva un quarto componente, in quanto anche il presidente era scelto tra i togati<sup>26</sup>; e due giudici tecnici, cioè scelti nel mondo del commercio ed esperti dell'*ars mercatoria*<sup>27</sup>. La decisione di attribuire la maggioranza dei posti ai togati e alla nobiltà dimostra chiaramente come il governo fosse ben consapevole di aver largamente invaso e ridimensionato le competenze giurisdizionali delle corti demaniali e baronali e proprio sulla base di questa consapevolezza, probabilmente, aveva deciso di riconoscere ad entrambi i ceti un peso preponderante all'interno del nuovo organo: ma, come vedremo tra breve, questa soluzione di compromesso non deve essere parsa pienamente soddisfacente se, tanto le magistrature quanto, soprattutto, l'aristocrazia, si mossero sin da subito per rivendicare le competenze giurisdizionali perdute<sup>28</sup>.

Il Supremo Magistrato di Commercio si distingueva dalle altre magistrature ordinarie sotto vari aspetti: in primo luogo, oltre quello di non essere composto di soli giudici togati, questo tribunale adottava procedure sommarie, prive di particolari formalità e più snelle, adatte alle esigenze di maggior speditezza che richiedevano gli affari di commercio; in secondo luogo, vista anche la particolare e specifica natura delle materie di sua competenza, scriveva le decisioni in lingua italiana e non in lingua latina, come invece usavano ancora fare tutti i tribunali ordinari del Regno.

---

serici, aut lanae opificio dant operam» (RAPOLLA, *Commentaria* cit., I, p. 381). Sulle magistrature del commercio nel Regno di Napoli si veda M. NATALE, *Sui piatti della bilancia. Le magistrature del commercio a Napoli (1690-1746)*, Milano 2014, *passim*.

<sup>26</sup> Con la stessa prammatica, Carlo nominava come primo presidente di questo nuovo tribunale Francesco Ventura (v. VARIO, *Pragmatica* cit., III, p. 384).

<sup>27</sup> L'organico del tribunale era poi completato da un *Referendario*, che aveva le funzioni di «proponere, e di rapportare, e riferire tutte quelle materie, e quegli affari, i quali appartengono all'Economia, ed al Governo di tutto il Commercio, così interno, come esterno del Regno...», e di un segretario che svolgeva le funzioni analogamente esercitate dai colleghi degli altri tribunali Supremi, *Ibidem*.

<sup>28</sup> Sulla genesi e sui risvolti politici della riforma commerciale del 1739, v. AJELLO, *Il problema della riforma* cit., pp. 118-139.

La riforma era stata poi completata con l'editto del 28 dicembre del 1739, con cui si istituiva il Consolato di terra e di mare, organo che andava a sostituire l'antico Consolato del mare e aveva sede a Napoli<sup>29</sup>; e con l'editto del 29 gennaio 1739, che istituiva invece i Consolati provinciali, con competenza nelle restanti parti del Regno. I Consolati fungevano da tribunali di commercio di prima istanza, erano composti da cinque consoli e due assessori giuristi e applicavano nella soluzione delle controversie procedure prive di particolari formalità, giudicando *sola facti veritate inspecta*<sup>30</sup>.

I provvedimenti sin qui descritti testimoniano la concreta volontà di Carlo e dei suoi ministri di inaugurare anche nel Regno di Napoli un'intensa stagione di riforme che, se da un lato dovevano modernizzare il paese mettendolo al passo con i nuovi tempi, dall'altro avevano l'ambizione di rafforzare in senso assolutistico il potere regio, accentrando quanto più possibile funzioni e prerogative di governo a scapito dei ceti dirigenti. Il riformismo borbonico viaggiava attraverso la legislazione, divenuta ormai a tutti gli effetti lo strumento fondamentale attraverso cui il sovrano imponeva la propria volontà e cercava di modellare lo Stato e la società secondo la propria visione politica: tuttavia, le leggi promulgate da Carlo dovevano fare i conti, non solo con un ceto forense ancora fortemente agguerrito e pronto ad usare ogni mezzo che la tradizione giuridica gli offriva per tutelare i propri privilegi e le proprie prerogative, ma anche con una situazione politica ancora fortemente instabile, costantemente messa a dura prova dalla fronda filoasburgica, speranzosa in un ritorno degli Asburgo, che garantisse la restaurazione dello *status quo ante*<sup>31</sup>, e dal pesante clima politico generato prima dal conflitto anglo-

---

<sup>29</sup> Nel 1746 fu di nuovo ripristinato l'antico Consolato di Mare, che rimase in vita fino al 1783, quando venne fuso con il Tribunale dell'Ammiragliato in un unico organo, che prese appunto il nome di "Ammiragliato e consolato", composto da un presidente e da due giudici togati e da due giudici scelti tra i commercianti (Cfr. GALANTI, *Nuova descrizione storica* cit., I, pp. 61-62). Sul tribunale del Grand'Ammiraglio, v. PESCIONE, *Corti di giustizia* cit., pp. 243-282.

<sup>30</sup> Cfr. DE JORIO, *Introduzione allo studio* cit., II, pp. 404-407. Sui consolati vedi anche GALANTI, *Nuova descrizione storica* cit., I, pp. 262-263.

<sup>31</sup> Ajello ha evidenziato come fosse stata proprio la guerra scoppiata negli anni Quaranta a intensificare i legami tra i problemi della politica interna e della politica estera, e tal proposito riporta un proclama dell'Imperatrice Maria Teresa con cui la sovrana asburgica, per fomentare la fronda filoasburgica presente a Napoli, prometteva che se il Regno di Napoli fosse tornato sotto il dominio austriaco, avrebbe immediatamente abrogato tutte le riforme fatte dai Borbone, AJELLO, *Il problema della riforma* cit., p. 115.

spagnolo, e poi dalla Guerra di successione austriaca, scoppiata proprio in quegli anni per dirimere la questione sorta intorno alla successione sul trono del Sacro Romano Impero<sup>32</sup>.

La situazione non era certamente favorevole per Carlo, che, proprio in quei frangenti, aveva l'assoluto bisogno di garantirsi l'appoggio tanto della nobiltà di toga, quanto della nobiltà di spada. Fu così che il "meriggio del tempo eroico" si avviò quasi immediatamente verso il tramonto e la fruttuosa stagione delle riforme lasciava il posto "all'amaro disinganno"<sup>33</sup> di un sostanziale ritorno al passato.

La prima a farne le spese fu la riforma che limitava e poneva sotto controllo del potere regio le funzioni giurisdizionali dei baroni. Se da un lato, la nobiltà di spada aveva incassato il sostegno del ceto togato, poco incline ad assecondare le politiche antifeudali del sovrano<sup>34</sup>, dall'altro poteva contare sull'incessante bisogno di denaro che il re aveva per rimpinguare le magre casse dello Stato, prosciugate dalla guerra di quel periodo. Fu dunque così che, nel novembre del 1744, a neanche sei anni dalla riforma, grazie ad una serie di laute e cospicue elargizioni offerte dalla nobiltà proprio al fine di veder ripristinare pienamente le loro funzioni giurisdizionali, Carlo si mostrò finalmente incline a intervenire sulla riforma varata qualche anno prima, e con una nuova prammatica provvide a modificare i capitoli I, II, VII dell'editto del 15 giugno 1738, restituendo con ciò al baronaggio la piena libertà nel commutare le pene e nel graziare i rei di omicidio<sup>35</sup>.

Gli interventi più drastici furono tuttavia presi contro il Supremo magistrato di Commercio, avverso il quale si erano intrecciati tanto gli interessi del baronaggio, quanto

---

<sup>32</sup> Sul coinvolgimento del Regno di Napoli nel conflitto anglo-spagnolo e nella Guerra di successione austriaca, v. AJELLO, *La vita politica napoletana* cit., pp. 659-665; F. NICOLINI, *L'Europa durante la Guerra di successione austriaca. Con particolare riguardo alla città e regno di Napoli*, 3v, Napoli, 1937-1938, *passim*.

<sup>33</sup> L'espressione è tratta da SCHIPA, *Il Regno di Napoli* cit., p. 600.

<sup>34</sup> Secondo Ajello le ragioni di questa complicità tra ceto togato e nobiltà vanno ricercate nel rinnovamento che il ceto aristocratico stava conoscendo ormai da tempo grazie alla vendita di feudi e titoli che avevano favorito l'ingresso di "gente nuova", appartenente alla stessa classe cui appartenevano anche i togati. Nonostante fossero stati proprio i giuristi ad elaborare, su richiesta del re, la riforma antifeudale, dice Ajello «... non fecero nulla per favorirne la realizzazione e si trincerarono in un costante e passivo ricorso alla antica legislazione regia», AJELLO, *Il problema della riforma* cit., pp. 78-79.

<sup>35</sup> Cfr. Ivi, p. 116.

gli interessi dei togati. La reazione dei ceti dominanti avverso il nuovo magistrato si inseriva, così come anche la difesa della giurisdizione baronale di cui abbiamo appena parlato, nel quadro di un più generale fenomeno che vedeva i tribunali di ogni livello ed estrazione contendersi le controversie da giudicare, ciò non solo per affermare e ribadire il proprio prestigio e il proprio potere, ma anche per accaparrarsi gli introiti che, tra diritti esigibili ed estorsioni praticabili, le singole cause garantivano tanto ai giudici quanto ai subalterni.

Nel caso specifico delle riforme inerenti la giurisdizione in materia commerciale, era stata in particolare la creazione dei Consolati provinciali a suscitare la reazione delle corti locali, tanto regie quanto baronali: era infatti inevitabile che questi nuovi tribunali locali, nell'affermare la propria sfera giurisdizionale, andassero ad invadere competenze già da tempo esercitate dalle corti preesistenti, le quali certamente non accettarono supinamente di vedersi sottrarre un ingente numero di cause, come attestano i molti conflitti sorti tra i consolati e le Regie Udienze e le ripetute suppliche rivolte al sovrano dai baroni per modificare le competenze dei tribunali di commercio.

Furono proprio gli interessi feudali, espressi dalle corti baronali, a risentire maggiormente a livello locale della concorrenza dei consolati e già nel 1744 possiamo notare i primi segnali di insofferenza espressi nella petizione rivolta al re, di cui abbiamo già parlato, che non si limitava a chiedere la modifica delle riforme del 1738, ma lamentava anche i danni arrecati alla giurisdizione civile baronale dall'istituzione dei Consolati. Fu però nel 1746 che Carlo, sempre a causa della particolare congiuntura politica di quel momento che imponeva di mantenere un certo clima di concordia con le altre forze politiche del Regno, cedendo definitivamente alle richieste, dispose non solo l'abolizione dei Consolati di recente creazione, ma ridimensionò notevolmente le stesse competenze del Supremo Magistrato di Commercio<sup>36</sup>.

La disposizione manteneva in vita i soli consolati di antica istituzione – Bari, Foggia, Crotone, Gallipoli, Reggio – ridimensionandone le competenze alle sole controversie commerciali intercorse tra stranieri o tra regnicoli e stranieri, e similmente veniva fatto per il Supremo Magistrato di Commercio, che «*cujusque jurisdictionem ad*

---

<sup>36</sup> Il provvedimento che accoglieva e riprendeva letteralmente il capitolo della supplica proposta al re per la riforma del Supremo Magistrato è stato rubricato come prammatica V del titolo CLXXIX (VARIO, *Pragmaticae cit.*, III, p. 390).

illos unas Merae Mercaturae Exterioris causas pariter restringi. Placet, quae inter Peregrinos, aut inter Civem, et Peregrinum agitanda sint, relictis aliis et restitutis, quae novis legibus hinc Magistratui et Consulibus tributae fuerunt, iudicibus et tribunalibus ordinariis»<sup>37</sup>. Ma il Supremo Magistrato non subì soltanto un considerevole ridimensionamento delle proprie competenze, ma vide sensibilmente cambiare anche la sua composizione interna. Il tribunale veniva infatti lasciato nel pieno controllo del ceto togato, che andava di fatto a monopolizzarne l'intero collegio, ora composto di un presidente e di cinque consiglieri, tutti selezionati tra il Sacro Regio Consiglio e la Regia Camera della Sommaria: nobiltà ed esponenti tecnici della classe mercantile erano stati quindi completamente estromessi dal Supremo Magistrato<sup>38</sup>.

I primi tentativi del governo borbonico di riformare il Regno si infrangevano miseramente contro gli scogli rappresentati, da un lato, da un sistema di potere ormai saldamente ancorato alle proprie prerogative e ai propri privilegi, gelosamente difesi da ogni tentativo di ingerenza statale e, dall'altro, dalla sfavorevole congiuntura storica, che imponeva al sovrano di non alimentare le tensioni già esistenti con i ceti dominanti ma, anzi, di assecondarne le pretese. Il fallimento quasi completo delle riforme varate nei primi anni del Regno di Carlo rappresenta chiaramente questa situazione. Dopo quella prima fase "eroica" veniva di fatto ad aprirsi un periodo di sostanziale equilibrio politico tra il potere regio ed i poteri concorrenti delle nobiltà di toga e di spada: equilibrio fondato sul tacito riconoscimento e sul reciproco rispetto delle relative potestà. Togati e baroni si impegnavano a riconoscere la formale supremazia del potere regio, garantendone

---

<sup>37</sup> *Ibidem*. Un ulteriore colpo, che ridimensionò ancora di più le competenze già ampiamente ridotte del Supremo Magistrato, fu sferrato qualche tempo dopo dalla Real Camera di Santa Chiara, che interpretando le parole «*exterioris mercaturae*», ne attribuì un significato estremamente ristretto: per la Camera, infatti, esse dovevano intendersi come riferite non ai commerci con l'estero in generale, ma all'origine straniera delle merci contese. Come ovvio, questa interpretazione eccessivamente restrittiva, andava ad escludere dalle competenze del Supremo Magistrato le cause relative al commercio verso l'estero dei prodotti regnicoli: inoltre, la basava non sullo status di forestiero di una o di entrambe le parti processuali, ma sulla semplice natura estera delle merci, cfr. AJELLO, *Il problema delle riforme* cit., pp. 136-137.

<sup>38</sup> Cfr. GALANTI, *Nuova descrizione storica* cit., I, p. 260. È possibile ipotizzare che l'estromissione della componente baronale dal Supremo Magistrato fosse dovuta alla limitazione della sua competenza alle sole cause inerenti al commercio estero, competenza che non riguardava la giurisdizione civile dei baroni.

l'autorità e la stabilità, mentre il sovrano si impegnava a non violare i confini dei poteri e delle prerogative esercitate da questi. Un tacito patto di governo che sostanzialmente impediva al Regno di configurarsi come autentico Stato assoluto e al monarca di accentrare concretamente tutti i poteri nelle sue mani.

Se volessimo dunque giudicare l'esito del breve periodo di riforme avviato sotto il Regno di Carlo, questo non potrebbe che essere di completo fallimento, ma, forse, non aveva tutti i torti un giovane ed acuto studioso della storia del diritto napoletano, Giovanni Manna, quando nel domandarsi se le riforme napoletane del Settecento fossero state adempiute e le speranze soddisfatte, così rispondeva: «sentiamo quanto sia malagevole voler giudicare di cose che non abbiamo sotto gli occhi, e di cui non possiamo valutare le vere difficoltà. Pertanto, restringiamoci a cercare quello che fu fatto, e non quello che avremmo dovuto o potuto fare»<sup>39</sup>.

1.2. Corruptissima Respublica, plurimae leges: *progetti ufficiali e proposte private per il riordino dello ius regium*.

Accanto al problema legato alle giurisdizioni che, come abbiamo visto, non era solo un problema di inefficienza e lentezza dei processi, ma era anche e soprattutto una questione politica di condivisione del potere con le altre forze presenti nel Regno, il governo di Carlo si trovò di fronte anche il problema, non meno spinoso, dello Stato estremamente caotico in cui versavano le fonti legislative regie. Come noto, le leggi emanate dai vari sovrani che sin dal XII secolo si erano succeduti nel governo del Mezzogiorno, si erano accumulate nel corso del tempo in maniera completamente disorganica. Lo stato confusionario dello *ius regium* era sicuramente congeniale alle magistrature napoletane che, grazie all'esercizio dell'arbitrio, potevano manipolare a proprio piacimento lo *ius scriptum* del Regno, ma non poteva certo risultare favorevole al monarca. Nel corso dell'età moderna si era ormai pienamente affermata l'idea che la

---

<sup>39</sup> Manna, nato nella Napoli di Gioacchino Murat, fu giurista e ministro, sia del Regno delle due Sicilie che, successivamente all'Unità, del Regno d'Italia. La considerazione sopra citata, caratterizzata da un profondo senso storico, fu scritta dall'autore all'interno di una delle sue prime opere, pubblicata quando aveva ventisei anni e dedicata alla storia delle leggi e della giurisprudenza (in senso lato) napoletana, G. MANNA, *Della giurisprudenza* cit., p. 176 (del testo è stata curata nel 2000 una ristampa anastatica da parte di Arnoldo Forni Editore). Sulla vita di Manna si rinvia a M. DI NAPOLI, *Giovanni Manna*, DBI, vol. 69.

legge fosse *instrumentum regni* utile al sovrano per governare il diritto e tramite esso la società: di conseguenza, una legislazione ordinata e chiara poteva costituire un valido strumento al servizio dell'assolutismo regio, in particolare contro le magistrature e l'aristocrazia. Lo dimostra chiaramente la diffusione nell'Europa del Settecento di numerosi progetti, più o meno riusciti che i sovrani europei avevano commissionato proprio nell'ottica di un rafforzamento del loro potere, oltre che per offrire alla prassi forense fonti di cognizione più organiche e chiare<sup>40</sup>.

Nel Regno di Napoli, i prodromi di un tentativo ufficiale, cioè promosso dalla pubblica autorità, possono essere fatti risalire già ai primissimi anni del Settecento, sotto il Regno di Filippo V. Durante il suo viaggio in Italia, intrapreso nel 1702, il nipote di Luigi XIV, aveva ricevuto in udienza Antonio Bulifon, un editore della città di Napoli, ma di origini francesi – era infatti nato a Chaponnay, nel Delfinato – che del viaggio di Filippo aveva anche scritto una cronaca, pubblicata l'anno seguente<sup>41</sup>. In quell'occasione, il Bulifon riferiva al re che:

«... era obbligato a manifestargli un danno notevole, a cui soggiacevano i detti suoi vassalli per cagione delle tante leggi, e Prammatiche, da cui è il Regno governato. Talché sarebbe stata un'opera degna della sua grande provvidenza, e pietà, se nel principio del suo regnare si fosse degnata di ordinare, che si riformassero, e riducessero in breve in un sol corpo col titolo di Codice di FILIPPO V»<sup>42</sup>.

L'editore riportava al sovrano quello che era ormai percepito come un grave ed annoso problema dell'ordinamento giuridico e della società napoletana, l'inflazione e la confusione legislativa, e indicava come possibile soluzione quella che oramai era diventata un *topos* della scienza giuridica, cioè la riduzione e riorganizzazione delle leggi in un unico testo. Certo è difficile ritenere, visto anche il periodo di riferimento, che Bulifon pensasse a una vera e propria opera di codificazione in senso moderno, cioè ad

---

<sup>40</sup> Per una panoramica generale sull'assolutismo e sulle codificazioni settecentesche rimane ancora centrale TARELLO, *Storia della cultura giuridica* cit., *passim*.

<sup>41</sup> A. BULIFON, *Giornale di Viaggio d'Italia Dell'Invittissimo, e gloriosissimo Monarca Filippo V*, In Napoli, Appresso Niccolò Bulifoni, 1703; su questo testo si veda anche N. CORTESE, Prefazione all'edizione dei *Giornali del Bulifon dal 1657 al 1706*, Napoli 1932.

<sup>42</sup> BULIFON, *Giornale di viaggio* cit., pp. 61-62.

una più generale ed incisiva riforma che operasse non solo sulla forma, ma anche sulla sostanza delle fonti legislative: è più facile ipotizzare che nella mente dell'editore si profilasse invece l'idea meno complessa di una raccolta di leggi regie, sfrondate di quelle abrogate e riordinate tutte insieme in un'unica opera, che rendesse più agevole la consultazione delle fonti di *ius regium* da parte degli operatori del diritto<sup>43</sup>.

Comunque fosse, Filippo approvò la proposta di Bulifon, e incaricò il figlio, Filippo Bulifon, giurista, di redigere una raccolta – completamente in lingua italiana, ad eccezione delle sole leggi emanate da Filippo che dovevano rimanere in spagnolo perché nella traduzione non se ne travisasse il dettato<sup>44</sup> – sotto la supervisione di una giunta composta da rappresentanti delle più alte magistrature del Regno, il reggente Serafino Biscardi<sup>45</sup>, con funzioni di presidente, i consiglieri Francesco Gascon e Biagio Altimari – quest'ultimo già curatore di un'importante raccolta di prammatiche – e Niccolò

---

<sup>43</sup> È quanto sembrerebbe confermare una lettera del 1704 di Mons. Patrizi, nunzio apostolico presso il Regno di Napoli, in cui viene riportata la notizia che si era riuniti un gruppo di ministri «per procedere alla restrizione di tante prammatiche in un Codice, risecandone le inutili e riducendo a concordia le dissonanti, ad effetto che abbia poi a conoscerne la dovuta osservanza di quelle di cui i Tribunali hanno più preciso bisogno, per il buon governo di questa città, e per dare ogni legge più propria al Regno». La lettera è tratta dall'Archivio Segreto Vaticano, Nunziature, Napoli vol. 134, c. 478, riportata in R. AJELLO, *Legislazione e crisi del diritto comune nel Regno di Napoli. Il tentativo di codificazione Carolino*, in *Saggi e ricerche sul Settecento*, Napoli, Istituto italiano per gli studi storici, 1968, pp. 174-175, nota 6.

<sup>44</sup> La notizia è tratta dal verbale di una riunione del Consiglio Collaterale del 6 settembre 1703, ove si discute della lingua da adottare per il codice: «Dimandò similmente il detto sig. Reggente Biscardi in qual lingua dovesse formarsi la nuova compilazione delle leggi del regno che si sta facendo per ordine di S. M., se in Latino, se in Spagnuolo, se in Italiano; e si disse da tutti che convenendo che le leggi siano nella lingua naturale del luogo ove devono osservarsi, dovessero per tal causa formarsi nella nostra lingua Italiana, lasciandosi solamente nell'idioma Spagnuolo gli ordini di S. M., affinché con la traduzione non ricevano qualche dubbio nella loro interpretazione» (ASNa, *Cancelleria e Consiglio Collaterale, Notamenti*, vol. 109, anno 1703, f. 66, n. 5).

<sup>45</sup> Serafino Biscardi, giureconsulto calabrese nato ad Altamura, scalò il cursus honorum della magistratura napoletana, passando dalla Regia Camera della Sommara, di cui fu anche presidente, fino all'apice della carriera con la nomina a reggente del Collaterale, offertagli probabilmente oltre che per le sue indubbie qualità di giurista, anche per le sue posizioni filoborboniche. Su questo v. D. LUONGO, *Serafino Biscardi. Mediazione ministeriale e ideologia economica*, Napoli, Jovene, 1993, passim; ID, *Biscardi, Serafino*, in *DBGI*, I, pp.263-264.

Caravita<sup>46</sup>. La giunta era sostanzialmente espressione dei più insigni esponenti del potere ministeriale, vi erano infatti rappresentati il Consiglio Collaterale, il Sacro Regio Consiglio e la Regia Camera della Sommaria, e forse è anche per questo motivo che i lavori non fecero molti progressi<sup>47</sup>. Difatti, risultavano ancora in corso nel 1706, quando dal verbale di un'adunanza del Collaterale, datata 18 febbraio, si evince che Bulifon chiese l'invio dei punti discussi dalla giunta sulla raccolta delle leggi: ed è nella stessa occasione che emergono chiaramente le perplessità, espresse dallo stesso reggente Biscardi, sulla possibilità di successo dell'opera, in particolare, a causa delle difficoltà che vi avrebbero frapposto gli ecclesiastici<sup>48</sup>. In questo clima non particolarmente ottimistico l'attività della giunta non diede particolari risultati e nel 1707, con la caduta del vicereame spagnolo, il progetto filippino poteva, di fatto, ritenersi definitivamente fallito.

Si hanno notizie, seppur scarse, anche di un altro tentativo di ricompilazione ufficiale delle fonti legislative sotto il dominio austriaco. A farne per primo un brevissimo accenno fu Pietro Giannone che, chiudendo il paragrafo della sua *Istoria* dedicato alla raccolta di leggi di Carlo Tapia, concludeva scrivendo:

«Più nobile idea di un nuovo Codice fu proposta negli ultimi nostri tempi, alla compilazione del quale, non per privata autorità, ma per commissione pubblica, fu dato principio da insigni giureconsulti; ma non fur tosto poste le mani

---

<sup>46</sup> Su questo tentativo di codificazione vedi anche A. GRANITO, *Storia della congiura* cit., p. 226; SCHIPA, *Il Regno di Napoli* cit., p. 57.

<sup>47</sup> v. *Ibidem*; AJELLO, *Legislazione e crisi* cit., p. 174, nota 6.

<sup>48</sup> Il verbale così riportava «Avendo S. E. portato seco una memoria datata dal libraio Antonio Bulifon che supplicava a S. E. per la spedizione delli punti discussi in giunta circa la confezione del nuovo codice del re N. S. Filippo V, per la ricompilazione delle leggi del nostro regno, dimostrò il sig. Reggente Biscardi commissario le difficoltà che si ritrovano, e che possono incontrarsi con gli ecclesiastici quante volte vogliono porsi in miglior intelligenza le disposizioni delle nostre costituzioni; ma come che S. E. replicò, che essendo già antiche le dette costituzioni, le quali stanno nella loro osservanza, non potranno giammai farci gli ecclesiastici alcuna opposizione, si restò nel doversi dal detto sig. Reggente quanto prima proporre in questo Consiglio per darseli la provvidenza conveniente» (ASNa, *Cancellaria e Consiglio Collaterale, Notamenti*, vol. 113, anno 1706, f. 135, n. 2).

all'opera, che per vari accidenti svanì il bel disegno, talché ora non ne rimane alcun vestigio»<sup>49</sup>.

Gli elementi offerti dall'esule napoletano sono alquanto approssimativi, ma certamente confermano che, per quel periodo, un progetto fu quanto meno commissionato, e non vi è motivo di dubitare delle informazioni offerte dal Giannone, dato che faceva riferimento a fatti di cui, probabilmente, aveva avuto informazioni dirette. Qualche notizia in più ci è fornita, seppur a notevole distanza di tempo, dall'avvocato calabrese Elia Serrao, che, nella prefazione all'edizione del codice di Pasquale Cirillo, da lui curata e di cui parleremo fra poco, sosteneva che Carlo VI d'Asburgo aveva incaricato il celebre giureconsulto Gaetano Argento, assieme a *selectos jurisconsultos*, perché il codice «meliori omine conficeretur»<sup>50</sup>.

Un coinvolgimento dell'Argento sembra confermato da Ajello, il quale sostiene che nel 1707, Tiberio Carafa, uno dei promotori della congiura di Macchia e sostenitore degli Asburgo d'Austria, da poco rientrato a Napoli a seguito dell'esercito austriaco, chiedendo all'Imperatore di provvedere alla codificazione del diritto, fece in primo luogo il nome dell'Argento per la realizzazione del progetto<sup>51</sup>. Visto l'anno di riferimento, il 1707, proprio quando il trono di Napoli passava dai Borbone di Spagna agli Asburgo d'Austria, si potrebbe ipotizzare che l'intenzione fosse quella di proseguire con uomini nuovi i lavori già avviati sotto la giunta eretta da Filippo V, come abbiamo visto ancora attiva nel 1706, ma lo scarso numero di fonti e informazioni non ci consente di avvalorare

---

<sup>49</sup> GIANNONE, *Istoria civile...* cit. t. 6, l. XXXIV, cap. VII, n.2, p. 249.

<sup>50</sup> Così scrive il Serrao: «Patrum nostrorum memoria Cajetanus Argentus Vir ad omnia summa natus eadem curam susceperant. Is enim pro ea, qua pollebat, gratia, auctor fuerat Carlo VI. Imp., ut publica auctoritate per selectos Jurisconsultos Codex Neapolitanus meliori omine conficeretur. Qui tamen statim ac fuit inchoatus, ignotum qua de causa, ad irritum recidit: nec ulla postmodum alia de eo mentio» (E. SERRAO, *J. Paschalis Cyrilli Antecessoris Codicis Legum Neapolitanarum Libri XII. Cura et studio editi Aelii Serrai J.C.*, Napoli, Ex Typographia, et Sumptibus Vincentii Ursini, 1789, t. I, praefatio, p. XXXII). Similmente al Biscardi, Gaetano Argento, anche egli calabrese, intraprese un cursus honorum di successo, il cui apice fu raggiunto proprio sotto il vicereame austriaco, rivestendo oltre che la carica di reggente del Collaterale, anche la prestigiosa funzione di presidente del Sacro Regio Consiglio. Su questo celebre giurista v. D. LUONGO, *Vis Jurisprudentiae. Teoria e prassi della moderazione giuridica in Gaetano Argento*, Napoli, Jovene, 2001, passim; Id, Argento, Gaetano, in DBGI, I, pp. 100-102.

<sup>51</sup> AJELLO, *Legislazione e crisi* cit., p. 174.

ulteriori ipotesi. La giunta non dovette comunque avere vita lunga, e probabilmente, non ebbe neanche il tempo di insediarsi e dare avvio i lavori se come scriveva il Giannone «non fur tosto poste le mani all'opera, che per vari accidenti svanì il bel disegno».

I tentativi intrapresi durante il periodo vicereale rimasero dunque lettera morta, e questo probabilmente non deve sorprendere più di tanto. L'incarico, dopotutto, era stato affidato, in entrambi i casi, alla nobiltà di toga, anzi, ai più insigni esponenti di quel ceto, mentre l'attività di codificazione era pur sempre un'attività legislativa e necessitava per la sua riuscita della presenza di un legislatore abbastanza forte da riuscire ad imporre sull'ordinamento e sulla società la propria volontà assoluta attraverso la legge. Non era certamente il caso della Napoli vicereale, in cui, come abbiamo avuto modo di vedere, l'autorità regia era estremamente debole, compressa dal potere ministeriale, ed i togati, primi fra tutti i giudici delle alte corti del Regno, non erano certamente propensi a dare seguito ad un'opera che poteva imbrigliare la loro più importante prerogativa, l'arbitrio, tra le maglie della legge regia.

Nel 1734 sembrava che le cose potessero cambiare proprio con il ritorno di un sovrano proprio e con l'inaugurazione, anche nel Regno di Napoli, di una politica assolutistica e accentratrice. Abbiamo già visto come al suo arrivo nel Mezzogiorno, Carlo fosse stato accolto da innumerevoli richieste di cambiamento e di riforma e tra queste, quella proposta da Giovanni Pallante faceva leva, tra le varie cose, anche sulla necessità di riordinare l'intricato coacervo di leggi che imbrigliava l'ordinamento giuridico napoletano<sup>52</sup>.

In epoca successiva l'autore ebbe a ribattezzare sarcasticamente il suo memoriale con il termine «stanfone», cioè gruccia, stampella: termine che stava a simboleggiare le riforme che sarebbero servite a reggere in piedi un Regno malconcio. A bene vedere, non aveva fatto altro che richiamare la “parabola dello storpio” che in apertura dell'opera

---

<sup>52</sup> Giovanni Pallante, imparentato con due importanti esponenti del ceto togato Napoletano, Donato Antonio D'Asti e Antonio Maggiocco, appena ottenuta la laurea in legge si dedicò alla carriera forense, ma gli scarsi risultati ottenuti lo indussero ad intraprendere la carriera burocratica nelle provincie del regno, spostandosi continuamente tra varie sedi. Solo in epoca più tarda, alla fine degli anni Cinquanta, riuscì ad ottenere un posto di giudice di Vicaria e, successivamente, un incarico nel Sacro Regio Consiglio, cfr. I. ASCIONE, *Pallante, Giovanni*, in *DGBI*, II, pp. 1491-1492. Su Pallante si veda anche R. AJELLO, *Formalismo medievale e moderno*, Napoli 1990, pp. XVIII-XIX, nota (a).

intendeva spiegare metaforicamente la necessità di avviare una politica di riforme per sollevare il Regno dai mali che lo attanagliavano. In questa parabola, Pallante paragonava il Regno di Napoli ad un fanciullo che, in tenera età, finiva nelle mani di un mendicante il quale, per indurre a compassione le persone spingendole ad offrire più facilmente delle elemosine, storpiava il ragazzo con «rognia, tigna e piaghe e scongiature». Dopo molti anni, il povero ragazzo, ormai storpio, ritrovava il padre che, per risanare il figlio, con molta pazienza e lungo e duro lavoro, ricorrendo anche a chirurghi «espertissimi» raddrizza le slogature, anche a costo di arrecare al figlio «dolore grandissimo, i gridi ed i pianti infiniti». Non è difficile scorgere metaforicamente nella figura del mendicante il sistema vicereale che, nell'ottica del Pallante, aveva arrecato grossi danni al Regno per spremere le sue ricchezze, e nella figura del padre, il buon Carlo di Borbone che, con duro lavoro e grande fatica, avrebbe potuto rimettere in piedi un "figlio" ridotto così male, avvalendosi dell'aiuto di esperti e validi ministri.

L'aspetto più interessante di quest'opera stava proprio nel fatto che Pallante non si limitava ad individuare i problemi e le criticità del suo tempo, ma ad una *pars destruens* della sua proposta, faceva sempre seguire una *pars costruens*, con cui tentava di offrire soluzioni concrete per il miglioramento delle condizioni in cui versava il paese: ciò non solo per quanto riguardava i problemi della giustizia, ma anche per quanto riguardava i problemi sociali ed economici<sup>53</sup>.

La sua formazione e la sua impostazione erano comunque, come per la maggior parte dei giuristi napoletani di quel periodo, di tendenza neoumanistica: non per niente Pallante era amico di Francesco Rapolla, a Napoli uno dei massimi esponenti di quella corrente del pensiero giuridico, e dai suoi scritti emergevano chiaramente i motivi di fondo dell'ideologia culta: come in uno dei suoi sonetti, in cui definiva l'imperatore

---

<sup>53</sup> L'opera si divideva, infatti in quattro parti, tutte dedicate a settori diversi, giustizia, sicurezza, milizia e finanze. Il memoriale sulle riforme da introdurre nel Regno di Napoli, che in un momento successivo lo stesso Pallante ebbe a ribattezzare "stanfone", cioè gruccia, fu pubblicato solo nel tardo Ottocento (G. PALLANTE, *Lo Stanfone. Memoria per la riforma del Regno*, Napoli 1885). La memoria è stata ripubblicata da Imma Ascione, accompagnata da un suo saggio introduttivo (PALLANTE, *Memoria per la riforma* cit. I riferimenti alla memoria contenuti in questo lavoro sono riferiti a questa edizione).

Giustiniano «verboso e garrulo grecaccio»<sup>54</sup>, in riferimento al carattere caotico ed abnorme della sua raccolta legislativa; o anche nel suo stesso memoriale, in cui definiva le leggi come «... un modello, una misura su di cui deve raggualirsi dal giudice e misurarsi la distribuzione di ciò che tocca a ciascuno», dunque, non una visione della legge come fonte assoluta e immutabile del diritto, ma come parametro di riferimento per il giudice, che rimaneva sempre e comunque protagonista del processo interpretativo del diritto. Ciò non aveva comunque impedito al Pallante di proporre una soluzione codificatoria come rimedio per ripulire le “stalle di Augia” della legislazione napoletana.

Dunque, la prima delle criticità che il Pallante individuava nella sua opera era l'eccessivo e disordinato numero di leggi che caratterizzavano l'ordinamento napoletano: d'altronde era stato già Tacito a evidenziare, con una frase diventata celebre e ricorrente tra i giuristi, in particolar modo nel Settecento, che «corruptissima Respublica, plurimae leges»<sup>55</sup>, e cioè che l'inflazione legislativa tendeva a rovinare lo Stato: ma non bastava un sistema retto da poche leggi per realizzare uno Stato ben funzionante; era altresì necessario che queste leggi fossero anche chiare e giuste, e per “giuste” Pallante intendeva leggi universali, cioè valide *erga omnes*, e che fossero finalizzate al bene pubblico.

Queste considerazioni su quali caratteristiche dovesse fondarsi un buon ordinamento giuridico non erano certo una novità, e riprendevano temi e soluzioni già ampiamente sviscerati dall'umanesimo prima e dal giusnaturalismo poi. L'aspetto che in un certo qual modo caratterizza l'opera di Pallante sta nella particolarità della soluzione proposta. Il lavoro di riordino delle leggi doveva passare attraverso due canali distinti, un codice di diritto romano, ed uno di diritto patrio.

Lo spirito neoculto portava il Pallante a ritenere ancora il diritto romano una fonte fondamentale per l'ordinamento, in particolar modo nell'ambito del diritto civile, ma l'imperfezione della raccolta giustiniana rendeva necessario un intervento di riordino anche sulle fonti romanistiche. A tale scopo proponeva di eliminare le leggi abrogate o desuete e di riunire i titoli del Codex e delle Novelle con i titoli dei Digesta, in modo da

---

<sup>54</sup> Il passo è tratto dal sonetto XVII del 1734, da Taverna, cfr. ASCIONE, *Uno «Stanfone per il Regno»* cit., p. 34. Pallante si diletta anche a comporre poesie e versi burleschi, cfr. ID, *Pallante* cit., p. 1491.

<sup>55</sup> TACITO, *Annales*, l. III, 27.

avere un unico testo di diritto romano che avrebbe preso il nome di Codice Carolino, in onore appunto del re Carlo<sup>56</sup>.

Per lo *ius regium*, invece, si proponeva una soluzione diversa dalle tradizionali raccolte cui il Regno di Napoli era abituato, che si limitavano ad elencare per materia ed ordine cronologico le singole leggi così come erano state scritte al tempo della loro emanazione, «co' i loro infiniti proemi e sanzioni e repliche inutili e duplicazioni»<sup>57</sup>. Pallante pensava invece ad una soluzione più simile a quella presa nel Regno di Sardegna con le *costituzioni piemontesi*, e cioè alla realizzazione di un testo in cui si raccogliessero costituzioni, capitoli e prammatiche, ma nella sola loro sostanza normativa e dispositiva, cioè prive di quei lunghi preamboli e di quelle superflue parti discorsive, tipiche delle leggi di antico regime, che nulla aggiungevano al dettato normativo. Entrambi i codici dovevano essere poi redatti in lingua italiana, affinché, per garantire quel requisito di chiarezza che doveva contraddistinguere tutte le buone leggi, fossero comprese da tutti e non solo dagli addetti ai lavori<sup>58</sup>.

Infine, onde evitare che questo lavoro di riordino delle fonti legislative fosse vanificato dall'intervento della dottrina giuridica e il dettato delle leggi fosse di fatto stravolto in giudizio dall'allegazione delle *auctoritates doctorum*, così come era avvenuto per i *libri legales* di Giustiniano, Pallante auspicava che per entrambi i codici si proibisse espressamente, così come aveva già fatto l'imperatore romano per le sue raccolte, di

---

<sup>56</sup> Così scriveva il Pallante «Dunque per il bene del Regno potrebbe benissimo il jus civile romano ridursi con una più breve forma in un corpo, aggiungendo le leggi del Codice e Novelle a' titoli loro ne' Digesti a modo delle Autentiche di Irnerio, e così rendere tutto utile e necessario questo nuovo Digesto, o Codice Carolino» (PALLANTE, *Memoria per la riforma* cit., p. 142). L'idea del Pallante non sembra molto dissimile da quella espressa alcuni anni dopo da uno dei più importanti esponenti del giusrazionalismo francese, Robert-Joseph Pothier, quando si propone con la sua opera *Pandectae in novum ordinem digestae* di riordinare e rielaborare in chiave razionalistica il diritto romano, ma solo per la parte riguardante i *Digesta* (R.J. POTHIER, *Pandectae Justinianae in novum ordinem digestae: cum legibus, Codicis et Novellis*, Parigi 1748-1752).

<sup>57</sup> PALLANTE, *Memoria per la riforma* cit., p. 143.

<sup>58</sup> «E sarebbe anche opportuno che le leggi fossero nel nostro volgare, siccome ciascuna nazione ha fatto le sue nel proprio idioma, acciocché meno ci sia di mistero e di dottoria», Ivi, p. 145.

realizzare intorno a quei testi delle glosse, dei commentari o dei trattati, e di vietarne la citazione in giudizio<sup>59</sup>.

Le proposte elaborate da Pallante, come la riduzione in un solo corpo delle leggi, il requisito della loro chiarezza e il divieto del ricorso alle citazioni dottrinali, non possono certo dirsi originali, fondate com'erano su terreno culturale già predisposto dal pensiero umanistico e giusnaturalistico: ma a lui va comunque riconosciuto il merito di aver evidenziato come il problema delle fonti legislative che affliggeva l'ordinamento napoletano andasse risolto ricorrendo a soluzioni ben diverse e più articolate rispetto a quelle adottate fino a quel momento da collettori privati e potere pubblico, cioè la semplice pubblicazione di raccolte *sic et simpliciter* dei testi normativi esistenti.

Pallante, tuttavia, rivela anche una certa ingenuità di pensiero, in particolar modo quando scrive che «Questo corpo verrebbe assai piccolo e da poterne cavar le mani ogni buon dottore con un pajo di buoni ajutanti. Basta che il Re lo voglia»<sup>60</sup>. Queste parole tradiscono, da un lato, una certa sopravvalutazione della facilità con cui si sarebbe potuta riformare la legislazione napoletana e della forza politica del sovrano per realizzarla, e dall'altro, una certa sottovalutazione delle difficoltà e delle complessità insite in un così vasto e ambizioso progetto, soprattutto se confrontate con lo scoglio più arduo e più ostico che avrebbe dovuto affrontare, cioè la resistenza del potere ministeriale.

---

<sup>59</sup> Ivi, p. 143.

<sup>60</sup> *Ibidem*.

## 2. Origini e travagli del “Codice Carolino”.

### 2.1. *Porre «en mejor forma las leyes de Esto Reyno». La genesi del progetto di Giuseppe Pasquale Cirillo.*

Per sua natura, l'attività di codificazione, proprio in quanto opera sulle fonti legislative, quindi sugli atti normativi espressione della volontà assoluta del sovrano, necessita di poggiarsi sulle solide basi di una volontà e di un potere politico sufficientemente forti da garantirne la realizzazione e imporne l'applicazione. Se a Napoli questo non era evidentemente possibile nel periodo vicereale, quando il potere del re era di fatto annichilito dalle forze centripete dei ceti dominanti, il nuovo corso politico che stava attraversando il Mezzogiorno con l'arrivo di Carlo, avrebbe potuto, al contrario, offrire una più concreta speranza per la realizzazione di una riforma legislativa.

Di fatto, tali aspettative non furono deluse e nel clima di generale ottimismo riformistico che caratterizzò il breve, seppur intenso, periodo di governo del Monteleone, incominciarono a profilarsi le basi per la realizzazione di un codice. Nel 1739 vennero, in realtà, ad incrociarsi due iniziative di segno completamente opposto, l'una volta al semplice aggiornamento delle raccolte di prammatiche già esistenti, attraverso la compilazione di un testo che avrebbe dovuto riordinare tutte le prammatiche escluse, in quanto emanate successivamente al 1718, dall'ultima raccolta pubblicata proprio in quell'anno, l'altra, indirizzata verso la realizzazione di un vero e proprio codice di tutte le leggi del Regno.

Il primo caso faceva riferimento ad una richiesta presentata sul finire del 1739 dal regio stampatore, Serafino Porsile, alla Real Camera di Santa Chiara, per ottenere il permesso di stampare una raccolta delle prammatiche emanate a partire dal 1718, e da lui singolarmente pubblicate in fogli volanti. Nell'ambito di questa richiesta era intervenuto il Tanucci, all'epoca segretario di giustizia e grazia, per suggerire al segretario della Real

Camera, Borgia, l'opportunità di inserire in questo volume anche le prammatiche promulgate da Filippo V agli inizi del Secolo, ma escluse per motivi politici dalle raccolte del 1715 e del 1718, pubblicate sotto il dominio austriaco<sup>61</sup>.

Nella Real Camera, la richiesta era stata valutata positivamente e, anzi, era stata anche accolta una proposta migliorativa del progetto, avanzata dallo stesso segretario Borgia, con cui si suggeriva di procedere non alla sola raccolta delle prammatiche nuove, ma alla realizzazione di un unico volume che raccogliesse e riordinasse sotto i medesimi titoli le prammatiche raccolte nelle compilazioni del 1715 e del 1718, le prammatiche di Filippo V e quelle sciolte: il testo così pubblicato si sarebbe aggiunto, come quinto volume, ai quattro già presenti nella raccolta edita da Altimari tra il 1682 e il 1688. Nella stessa consulta, i consiglieri della Real Camera ritenevano che «unendose estos tres pequenos volumenes [cioè l'edizione del 1715, del 1718 e le prammatiche successive] en un tomo y con un solo indice, tendran los Juezes, Governadores, Avogados y Procuradores mayor facilidad y prontitud para encontrarlos»<sup>62</sup>. La proposta del Porsile offriva quindi l'occasione per pensare ad un lavoro ben più strutturato e complesso di una semplice compilazione delle prammatiche “volanti”, un lavoro che risultasse di maggior utilità alla prassi forense.

Il secondo caso faceva invece riferimento ad una più incisiva opera di riforma, da realizzare coinvolgendo tutta la legislazione regia, non solo le prammatiche pubblicate negli ultimi decenni. Le prime notizie di cui abbiamo contezza su un progetto di tale

---

<sup>61</sup> Copia della consulta, che si era svolta il 9 dicembre 1739, redatta in lingua spagnola, è contenuta in un fascicolo della Real Camera del 1745, relativo alla richiesta dello stampatore Muzio di pubblicare un volume di prammatiche di fatto analogo a quello commissionato al Porsile, ASNA, *Real Camera di Santa Chiara, Bozze delle consulte*, b. 95, inc. 56, cc. 5r-6r. Sull'intervento del Tanucci la consulta riporta che il «Marques Tanucci le havia sido prevenido, que en esta edicion convenia incluirse tambien las pragmáticas publicadas en el Reyno por la Magestad de Phelipe V [...] Augusto Padre del V.M. las quales havian sido dejadas en el tomo quinto delas Pragmaticas impresso en el ano de 1715», Ivi, c. 5v; In un dispaccio successivo, datato 2 gennaio 1740, Tanucci interveniva nuovamente per dare alla Camera Reale un'ulteriore indicazione sull'aspetto tecnico-formale della raccolta: in particolare egli riteneva che «... seria bien en principio de cadaun titulo poner un trasunto de todos las Pragmaticas, y Cartas Reales ...»; il Segretario di Stato proponeva quindi una miglioria di natura pratica che rendesse più agile la consultazione della raccolta, cioè l'inserimento all'inizio di ciascun titolo, di un riassunto delle prammatiche in essi raccolte, Ivi, cc. 10r-11r.

<sup>62</sup> Ivi, cc. 5v-6r.

natura, emergono in una lettera del dicembre del 1739 scritta da Bartolomeo Intieri, da qualche tempo agente diplomatico toscano presso la corte napoletana, ma residente nel Regno ormai da molti anni, in cui scriveva che il Sacro Regio Consiglio aveva ricevuto l'ordine di «formare un ristretto di tutte le Regie Prammatiche del Regno fattesi nei scorsi governi a tenore delle prammatiche della Corte di Torino»<sup>63</sup>. Secondo Ajello l'Intieri si sarebbe confuso con la discussione avvenuta nella Real Camera sulla proposta del Porsile di cui abbiamo appena parlato, ed effettivamente non è improbabile che l'agente toscano avesse scambiato il Sacro Regio Consiglio con la Real Camera di Santa Chiara – d'altronde, come abbiamo visto nel capitolo precedente, questa non era altro che un collegio ristretto della prima – ed inoltre la lettera era stata spedita qualche giorno dopo lo svolgimento della seduta in questione<sup>64</sup>. A parere del maestro napoletano, pertanto, nella mente del governo di Carlo, in quel periodo ci sarebbe stata soltanto l'idea di una semplice raccolta di prammatiche, e non di una più ambiziosa codificazione delle leggi regie, che al contrario, si sarebbe profilata solo qualche tempo dopo.

Pur tuttavia, il riferimento alle costituzioni piemontesi era troppo preciso perché l'Intieri, che forniva quotidianamente al suo governo notizie di quanto accadeva e di quanto si discuteva nella corte e nelle segreterie del Regno di Napoli, avesse confuso una semplice raccolta delle prammatiche con un ben più complesso piano di codificazione, come quello assimilabile alla consolidazione sabauda. Non si può pertanto escludere che, pur confondendo l'ordine diretto al Sacro Regio, di cui parlava, con la discussione avvenuta nella Real Camera sul progetto del Porsile, avesse comunque sentito, o gli fosse

---

<sup>63</sup> Pe la lettera dell'Intieri v. *Archivio di Stato di Firenze, Mediceo* 4141; Ajello ne fa riferimento in *Legislazione e crisi* cit., p. 213; e *Arcana Juris* cit., p. 95. Bartolomeo Intieri, studioso di matematica e di agronomia, era giunto a Napoli dalla Toscana, sua terra natia, già alla fine del XVII secolo. Qui aveva allacciato rapporti con gli ambienti culturali partenopei, divenendo successivamente amico dell'abate Galiani e di Antonio Genovesi. Alla morte dell'agente Toscano presso la corte di Napoli, avvenuta proprio nell'anno cruciale del 1734, il governo mediceo nominò l'Intieri a quella carica: da quel momento mantenne regolari contatti con la Segreteria di Stato del Granducato, mediante l'invio settimanale di una «gazzetta» in cui riportava tutti gli avvenimenti di rilevanza politica della corte napoletana (cfr. M. FUBINI LEUZZI, *Intieri, Bartolomeo*, DBI, col. 62).

<sup>64</sup> La lettera era del 16 dicembre mentre la consulta della Real Camera si era svolta il 9. Sulla posizione di Ajello v. *Legislazione e crisi* cit., pp. 213-214; ID, *Arcana juris*. Diritto e politica nel Settecento italiano, Napoli 1976, pp. 94-95.

stato direttamente riferito dagli ambienti di corte che frequentava, dell'intenzione del governo di procedere ad un'impresa simile a quella voluta da Vittorio Amedeo II per i suoi Stati. Quella che si vuole qui suggerire, è l'idea che, pur parlandosi di un progetto di aggiornamento delle raccolte di prammatiche – sostenuto dallo stesso Tanucci che, in tal senso, aveva proposto di estendere l'opera alle prammatiche di Filippo V – non possa comunque escludersi l'ipotesi che nelle segreterie, magari su iniziativa personale dello stesso Montealegre, in quegli ultimi giorni del 1739, stesse già prendendo forma il progetto, anche solo puramente ipotetico, di una codificazione alla maniera sabauda: ciò spiegherebbe l'esplicito riferimento fatto dall'Intieri nella sua lettera al monumento legislativo di Vittorio Amedeo II, che in quel periodo era già da parecchi anni arrivato alla sua seconda edizione ed era considerato da molti come un modello da seguire per il riordino della legislazione patria. D'altronde, non sembra un'ipotesi del tutto inverosimile che dei propositi per una raccolta di leggi ispirata alle costituzioni piemontesi stessero circolando negli ambienti del governo napoletano già sul finire del 1739, se solo si tiene conto del fatto che, proprio in quel periodo, l'azione riformatrice di Carlo stava prendendo le mosse, come era già avvenuto per la riforma giudiziaria e del Supremo Magistrato del Commercio, dalle denunce sullo stato del Regno e sulla richiesta di riforme ricevute al suo arrivo a Napoli, e tra queste, come abbiamo visto, c'era proprio l'esplicita denuncia dello stato caotico della legislazione regia e la richiesta della sua semplificazione e del suo riordino.

Fu quindi sulla base di un'idea probabilmente già circolata e ponderata negli ambienti governativi che Tanucci approvò, intorno al 1740, la proposta di un giovane professore, appena trentenne, dello *Studium* fridericiano, Giuseppe Pasquale Cirillo, che gli suggeriva la realizzazione di un codice che raccogliesse tutte le fonti dello *ius regium*<sup>65</sup>. Le notizie sulla genesi e sugli sviluppi del progetto realizzato da Giuseppe

---

<sup>65</sup> Giuseppe Pasquale Cirillo, nato nel 1709 a Grumo Nevano, iniziò la sua carriera accademica presso lo *Studium* fridericiano nel 1729 quando ottenne la cattedra di diritto canonico, passando nel 1738 a quella di diritto patrio e successivamente alla più ambita cattedra di *jus civile*, nel 1748 a quella mattutina e nel 1761 a quella vespertina. Svolsse anche la professione forense a partire dal 1752 e da tale attività nacquero le numerose allegazioni che tra il 1780 e il 1786 Domenico Bracale raccolse per materia in 14 volumi, cfr. I. DEL BAGNO, *Cirillo, Giuseppe Pasquale*, in DBGI, I, p. 551. Varie notizie biografiche su Cirillo sono offerte da Elia Serrao, suo allievo nell'Ateneo napoletano, nell'elogio che questi aveva premesso all'edizione del Codice da lui stesso curata, SERRAO, *Jos. Paschalis Cyrilli cit., elogium*, pp. IX

Pasquale Cirillo, in particolar modo quelle dirette, sono estremamente scarse e spesso non molto chiare, come ha più volte evidenziato lo stesso Ajello, che al progetto del Codice Carolino ha dedicato buona parte delle sue ricerche<sup>66</sup>. L'unica testimonianza, seppure in parte *de relato*, su come ebbero inizio i lavori per la realizzazione di un codice unitario è offerta da un memoriale che Borgia, già segretario della Real Camera, aveva presentato al suo successore, Verduzi, per spiegargli gli estremi del conflitto sorto a seguito della richiesta presentata dallo stampatore napoletano, Gennaro Muzio, per la pubblicazione di un volume che raccogliesse le prammatiche successive al 1718: richiesta questa che, ovviamente, andava a scontrarsi con quella, peraltro già approvata, di Serafino Porsile<sup>67</sup>.

In base a quanto riportava il Borgia, Muzio si sarebbe rivolto al Cappellano Maggiore per chiedere la concessione dell'*imprimatur* per il suo volume di prammatiche, e quest'ultimo, come da prassi, avrebbe rimesso il testo all'esame di uno dei professori dello *Studium*, facendo ricadere la scelta, certamente per l'affinità tematica della disciplina, al titolare della cattedra di *Jus Regni*, che a quel tempo era proprio Giuseppe Pasquale Cirillo.

Sempre secondo il Borgia, fu in quell'occasione che il Cirillo avrebbe maturato l'idea di realizzare una raccolta generale delle leggi del Regno: «Questi stimò di andare dal Signor Marchese Tanucci Segretario di Stato per comunicargli l'incombenza avuta, e

---

ss; si veda anche GIUSTINIANI, *Memorie istoriche* cit., I, pp. 253-260. Tra le biografie più recenti ed accurate si v. R. AJELLO, *Cirillo, Giuseppe Pasquale*, in DBI, vol. XXV.

<sup>66</sup> I principali contributi di Ajello sulla genesi del tentativo di codificazione carolino sono contenuti in R. AJELLO, *Preilluminismo giuridico e tentativi di codificazione nel Regno di Napoli*, Napoli, Jovine, 1968; ID, *Legislazione e crisi* cit.; quest'ultimo è stato ripubblicato con qualche aggiornamento in ID, *Arcana juris* cit., pp. 27-108.

<sup>67</sup> Il Borgia era stato promosso nel 1742 alla carica di Consigliere del Sacro Regio Consiglio e al suo posto era stato chiamato il Verduzi. Alla fine dello stesso anno, lo stampatore Muzio aveva presentato al re una seconda petizione, questa volta relativa alla pubblicazione di una raccolta limitata alle sole prammatiche "volanti". Questa ulteriore richiesta aveva dato adito ad una nuova vertenza discussa nella Real Camera il 12 dicembre 1742: in quell'occasione, la Camera ritenne necessario riesaminare anche i precedenti della questione e, pertanto, diede incarico al nuovo segretario di informarsi presso il suo predecessore su quanto accaduto quando questi era ancora segretario della Real Camera. A tal fine il Borgia aveva inoltrato al Verduzi un memoriale sui fatti accaduti che è conservato in ASNA, *Real Camera di Santa Chiara, Bozze di Consulte*, b. 95, inc. 56, cc. 1r-4v. Sul punto vedi anche AJELLO, *Legislazione e crisi* cit., pp. 215-218.

per proponderli nel tempo stesso, che sarebbe stato meglio formare un Codice di tutte le leggi del Regno contenute nelle antiche, e nuove Prammatiche, Costituzioni, Capitoli, Riti e Consuetudini»<sup>68</sup>. Certamente il Muzio non si sarebbe dovuto rivolgere al Cappellano Maggiore che, pur essendo competente per quanto riguardava la concessione degli *imprimatur* sulla pubblicazione dei libri, non poteva occuparsi di una questione di così importante rilevanza statale come la pubblicazione di una raccolta di leggi, la cui valutazione e il cui controllo competevano invece al governo e alla Camera Reale, ai quali si era al contrario rivolto opportunamente Serafino Porsile. Per questo motivo il Cirillo, appena ricevuto l'incarico dal Cappellano Maggiore, aveva ritenuto quanto mai necessario non procedere alla revisione senza prima essersi direttamente consultato con la segreteria di giustizia per ottenerne l'approvazione<sup>69</sup>.

Durante il colloquio con il Tanucci si sarebbe dunque discusso anche della possibilità di realizzare una raccolta completa di tutto lo *ius regium*, possibilità che, a quanto pare, riscontrò la piena approvazione del ministro toscano, il quale suggerì al Cirillo di rivolgersi al segretario della Real Camera, carica a quel tempo ricoperta dallo stesso Borgia, e di sottoporgli entrambe le proposte<sup>70</sup>. Quest'ultimo si era mostrato immediatamente contrario alla richiesta del Muzio in quanto «... l'incombenza era stata già data all'impressore regio e che questi, e non altri dovea avere la convenienza di fare la detta opera»<sup>71</sup>, mentre per quanto riguardava l'ipotesi di realizzare un codice, pur non mostrando avversione alla proposta, aveva tenuto a precisare che «... non dovea impedire la compilazione del nuovo tomo delle Prammatiche, convenendo che sempre ed in ogni caso siccome doveano restare i Volumi delle altre Leggi del Regno, rimanesse ancora intiero quello delle Prammatiche»<sup>72</sup>. Il parere del segretario era chiaro: quantunque si fosse realizzato un codice unitario, ciò non avrebbe dovuto impedire l'aggiornamento

---

<sup>68</sup> ASNA, *Real Camera di Santa Chiara, Bozze delle consulte*, b. 95, inc. 56, ff. 2r-2v. Vedi anche AJELLO, *Legislazione e crisi* cit. p. 216; ID, *Arcana Juris* cit., p. 99, nota 135.

<sup>69</sup> Scriveva, infatti, Borgia che il Cirillo «... stimò di andare dal Sign. Marchese Tanucci Segretario di Stato per comunicarli l'incombenza avuta», ASNA, *Real Camera di Santa Chiara, Bozze delle consulte*, b. 95, inc. 56, c. 2r.

<sup>70</sup> Sempre il Borgia scriveva a tal riguardo che «il Sign. Marchese Tanucci si compiaque ordinarli, che si fusse abbozzato con me, come feci [...] in un lungo discorso ...», Ivi, 2v.

<sup>71</sup> *Ibidem*.

<sup>72</sup> Ivi, c. 3r.

della raccolta delle prammatiche, in quanto quelle *extravaganti* dovevano essere comunque riportate e riordinate in un unico testo che si riagganciasse, e rendesse così completa, la compilazione già pubblicata nel secolo precedente da Biagio Altimari.

Dalle parole del Borgia – che, occorre qui ricordare, scriveva queste cose a distanza di anni dai fatti narrati, tant'è che lui stesso teneva a precisare di riportarle «per quanto posso ricordarmi» – sembrerebbe dunque che Giuseppe Pasquale Cirillo fosse andato dal Tanucci già con l'intento di proporgli il progetto di una codificazione generale del diritto patrio napoletano, quasi in alternativa ai meri propositi compilatori del Muzio: in questa ricostruzione il Segretario di Stato avrebbe invece recitato un ruolo meramente passivo, limitandosi ad accogliere i suggerimenti proposti dal suo interlocutore.

In realtà, proprio perché non è possibile considerare come pienamente attendibili i ricordi del Borgia – soprattutto per quanto riguarda il colloquio avvenuto privatamente tra Cirillo e Tanucci – non appare affatto scontato ritenere che il progetto fosse stato partorito esclusivamente dalla mente del giovane cattedratico e, pertanto, non sarebbe da escludere una più attiva partecipazione del ministro toscano alla maturazione di un tale proposito<sup>73</sup>: in tal senso, si potrebbe anche ipotizzare che l'idea di un codice di leggi fosse partita dallo stesso Tanucci, proprio nel corso del colloquio, il quale, approfittando della presenza del titolare della cattedra di *Jus Regni*, avrebbe potuto sottoporre alla sua valutazione idee già da tempo circolanti negli ambienti governativi napoletani.

Quale fosse stata la reale paternità dell'idea di codificazione, sta comunque di fatto che di lì a non molto tempo dopo Cirillo ottenne l'incarico ufficiale di preparare il progetto del nuovo codice, sotto la supervisione di una giunta appositamente creata. Da due dispacci rinvenuti da Ajello, risalenti all'11 luglio del 1741, risulta infatti che il professore aveva ufficialmente ottenuto il real permesso di porre «en mejor forma las leyes de esto Reyno» e che in quella data aveva già formato due libri del codice, chiedendo a tal riguardo al re ulteriori disposizioni<sup>74</sup>. Come già indicato dal maestro napoletano, è possibile ricavare dal tenore di questi dispacci, in mancanza di altre

---

<sup>73</sup> Lo stesso Ajello non esclude che l'idea di un codice fosse stata ispirata al Cirillo da «da menti più fertili della sua e più attive nel programmare», come quelle attive intorno al Motealegre (AJELLO, *Arcana juris* cit., pp. 46, 100).

<sup>74</sup> ASNA, *Real Camera di Santa Chiara, Diversi della Segreteria di Giustizia e Grazia*, b. 5, cc. 123r-124v., 133r-134v.; si veda anche AJELLO, *Legislazione e crisi* cit., p. 215.

testimonianze più precise, l'arco di tempo entro cui il Cirillo doveva aver ricevuto l'incarico ufficiale di formare il progetto del nuovo codice: tenendo conto delle vicende raccontate dal Borgia nella sua relazione, avvenute nel pieno 1740 e del fatto che nel luglio del 1741, in base a quanto affermato dal Tanucci nei dispacci appena citati, il Cirillo aveva già presentato due libri, è possibile affermare con un certo grado di sicurezza che l'incarico fu concesso tra la fine del 1740 e non più tardi dei primi mesi del 1741<sup>75</sup>.

Inizialmente, quindi, l'incarico di realizzare il progetto del codice fu affidato al Cirillo, lavoro che sembra abbia svolto da solo proprio fino al luglio del 1741, quando, a seguito della consegna dei primi due libri, gli fu affiancata una giunta, composta da eminenti esponenti del ceto togato, incaricata di ascoltare due volte al mese l'accademico, per esaminare e discutere quanto da lui prodotto di volta in volta e riferire al re sullo stato di avanzamento dei lavori<sup>76</sup>. I primi componenti di questa giunta, sostituiti più volte nel corso del lungo periodo di tempo che rimase in funzione, erano: il consigliere di Stato duca di Giovinazzo, il capo ruota del Sacro Regio Consiglio – e, pertanto, anche consigliere della Real Camera – Antonio Castagnola e dai consiglieri dello stesso tribunale Donato Antonio d'Asti e Giuseppe Romano, dal presidente della Regia Camera della Sommaria Carlo Mauri e dal giudice di Vicaria Giuseppe Aurelio de Gennaro<sup>77</sup>: si può quindi affermare che tutti i più alti tribunali del Regno furono adeguatamente rappresentati in questo consesso e, tendenzialmente, la struttura così definita in origine, formata da cinque componenti di cui uno espressione del Consiglio di Stato, tre del Sacro

---

<sup>75</sup> *Ibidem*. Va quindi esclusa la data del 1742 indicata da Elia Serrano nella sua *praefatio* al Codice del Cirillo: «Auctore itaque Bernardo Tanusio Viro doctissimo, atque amplissimo anno MDCCXLII. eam curam suscepit» (SERRAO, *Jos. Paschalis Cyrilli* cit., I, *praefatio*, p. XXXIII).

<sup>76</sup> AJELLO, *Legislazione e crisi* cit., p. 215.

<sup>77</sup> Proprio in riferimento a Giuseppe Aurelio de Gennaro, celebre giureconsulto della prima metà del Settecento che, nel periodo in cui fu eretta la giunta del codice, era giudice della Vicaria civile, sono da ritenere infondate, proprio in ragione a quanto sin ora esposto, le notizie riportate da Lorenzo Giustiniani nelle sue *Memorie storiche*, in cui scriveva che al de Gennaro «... fu anche affidata l'incumbenza di compilare un nuovo Codice di leggi dal sapientissimo Sovrano Carlo di Borbone, che non portò poi a fine, e venne continuata dal Ch. Giuseppe Pasquale Cirillo ...» (GIUSTINIANI, *Memorie storiche* cit., II, p. 83). Sulla base delle fonti sin qui segnalate, è da escludere completamente un coinvolgimento diretto e iniziale del de Gennaro nella realizzazione del progetto, lasciato solo successivamente al Cirillo: il ruolo del magistrato della Vicaria è da ritenere, come afferma anche Ajello, limitato alla sole funzioni di consigliere della giunta, AJELLO, *Arcana juris* cit., p. 104, nota 148.

Regio Consiglio e uno della Regia Camera della Sommara, ai quali si aggiungeva lo stesso Cirillo in qualità di segretario, rimase costante negli anni successivi<sup>78</sup>.

2.2. De novo legum codice condendo: *i lavori della Giunta del Codice attraverso alcune fonti edite ed inedite.*

Con l'affidamento a Giuseppe Pasquale Cirillo del compito di redigere il progetto del Codice Carolino e con l'istituzione della relativa Giunta, il governo napoletano imboccava la via della consolidazione normativa, preferendola a quella di un più semplice, e meno gravoso, aggiornamento delle raccolte di prammatiche. La scelta fu praticamente esclusiva, nel senso che non ammise la prosecuzione parallela del progetto presentato dall'editore Porsile e perorato dal segretario Borgia. Quest'ultimo, infatti, proseguiva nel memoriale consegnato al suo successore Verduzi, scrivendo che, quando incontrò Tanucci per chiedere ragguagli sulla raccolta delle prammatiche del Porsile, i cui lavori stavano peraltro procedendo con la stampa dei primi fogli, il ministro toscano gli rispose dicendo che «avendo S. M. già distribuiti gli ordini per la composizione del nominato nuovo Codice, non era più necessaria l'impressione delle Prammatiche

---

<sup>78</sup> A questi consiglieri se ne aggiunsero altri che, nel corso del tempo, andarono a sostituire quelli che per vari motivi erano usciti dalla giunta. Nel 1755, in base a quanto riportato da de Fortis, la composizione della giunta era stata parzialmente mutata con l'introduzione di nuovi membri come il presidente, che in quel periodo era il consigliere di Stato Domenico Cataneo Principe di San Nicandro, Francesco Vargas, presidente della Regia Camera della Sommara e Saverio di Donato, Uditore dell'Esercito, mentre dei componenti originari rimanevano De Gennaro, Castagnola e Romano, tutti e tre in rappresentanza del Sacro Regio Consiglio (FORTIS, *Governo politico* cit., p. 16). Dalla prefazione al Codice del Cirillo scritta da Elia Serrao possiamo invece ricavare quali furono gli altri componenti della giunta, sebbene l'avvocato calabrese li citi in un unico elenco senza distinguerli in base al loro periodo di permanenza in quell'organo. Così, oltre ai personaggi già citati, furono membri della giunta del codice: Francesco Rapolla, Domenico Caravita, Angelo Cavalcante, Domenico Salomone e Stefano Patrizio, tutti esponenti del ceto togato, e Giuseppe Pappacoda principe di Centola, in qualità di consigliere di Stato (SERRAO, *Jos. Paschalis Cyrilli* cit., *praefatio*, p. XXXIII). Lo stesso Elia Serrao conferma che il Cirillo rivestì all'interno della Giunta lo specifico ruolo di segretario: «Inter eos adiectus [intesi i giuristi chiamati a comporre la Giunta del Codice] et Cyrillus est, cui Secretarii nomine praecipuum in eo scribendo Codice munus est demandatum» (Ivi, *elogium*, pp. XIX-XX).

pubblicate dall'1718 in quà»<sup>79</sup>. Bernardo Tanucci aveva espresso dubbi anche di fronte alla replica del Borgia, tutto sommato ragionevole, che faceva presente come «non era inutile la suddetta compilazione affinché rimanesse sempre intiero il corpo delle prammatiche»<sup>80</sup>: effettivamente, nulla avrebbe ostato alla prosecuzione contemporanea di entrambi i progetti, nella loro sostanza simili ma non uguali, in quanto da un lato si sarebbe proceduto alla creazione di un corpo unico e ordinato di tutto lo *ius regium*, mentre dall'altro si sarebbe mantenuta aggiornata la raccolta di una specifica fonte di quello *ius*, cioè le prammatiche. Una possibile spiegazione alla decisione assunta dal governo napoletano e dal Tanucci di non procedere anche alla pubblicazione del quinto tomo delle prammatiche potrebbe essere quella per cui il codice carolino, nelle loro intenzioni, avrebbe dovuto sostituire in blocco tutta la legislazione regia, abrogando ogni norma previgente in esso confluita e divenendo in tal modo l'unica fonte di riferimento dello *ius regium*: in tal caso, sarebbe stato pertanto superfluo mantenere in circolazione le precedenti raccolte delle singole fonti e tantopiù sarebbe stato superfluo realizzarne delle nuove<sup>81</sup>.

Fino alla pubblicazione nel 1772 della raccolta di prammatiche di Alfeno Vario, la prima dopo quella del 1718, gli sforzi per il riordino della legislazione furono dunque tutti concentrati sul Codice. Le notizie che abbiamo a disposizione sui lavori della giunta, come è stato già accennato, non sono molte e, a parte qualche indizio sparso disorganicamente in alcune fonti d'archivio e in alcune fonti epistolari, la principale

---

<sup>79</sup> ASNA, *Real Camera di Santa Chiara, Bozze delle consulte*, b. 95, inc. 56, 3v; nella stessa pagina l'allora segretario riferiva che il Porsile stava già procedendo a raccogliere nel nuovo quinto tomo le prammatiche, distribuendole secondo la divisione per titoli già adottata nelle precedenti edizioni, e «se ne incominciò anche l'impressione».

<sup>80</sup> Ivi, pp. 3v-4r.

<sup>81</sup> Questa ipotesi sarebbe d'altronde avvalorata dal fatto che il governo non diede seguito a tutte le richieste presentate da altri stampatori negli anni successivi per pubblicare nuove raccolte di prammatiche: questo almeno fino agli anni Settanta, quando dopo un lungo periodo di tempo fu finalmente concesso ad Alfeno Vario di dare alle stampe una raccolta generale di tutte le prammatiche (di tale opera parleremo approfonditamente più avanti). Oltre alle due petizioni del Muzio, di cui abbiamo già parlato, non fu dato seguito anche alla richiesta presentata nel 1754 da un altro stampatore, Nicola Parrino, che avrebbe voluto pubblicare una raccolta generale di tutte le prammatiche esistenti in un'unica opera, tanto quelle presenti nella compilazione di Aldimari, quanto quelle raccolte e promulgate negli anni successivi (Sul Parrino si veda AJELLO, *Arcana juris* cit., pp. 103-104).

rimane l'edizione a stampa del progetto del Cirillo, curata e pubblicata nel 1789 dal suo allievo, l'avvocato calabrese Elia Serrao, corredata di un'ampia prefazione dalla quale è possibile ricavare alcune notizie sulla genesi del codice, come d'altronde abbiamo in parte già avuto modo di sperimentare<sup>82</sup>. Tuttavia, è stato possibile individuare presso la sezione manoscritti della Biblioteca Nazionale di Napoli, una fonte che offre ulteriori spunti di riflessione e di studio sui lavori relativi al Codice Carolino e che, a quanto pare, non è stata oggetto di approfonditi studi da parte della storiografia contemporanea. Si tratta delle bozze a stampa del progetto del Cirillo, esaminate e modificate dalla giunta e destinate all'esame del re, o per meglio dire all'esame del Consiglio di Stato, che era l'organo competente di fatto ad esaminare in nome e per conto del re i lavori della giunta<sup>83</sup>.

Nel volume, che porta la data del 1758<sup>84</sup>, sono rilegate insieme due parti distinte<sup>85</sup>, molto probabilmente impresse nella Stamperia Reale, delle quali una contiene la bozza

---

<sup>82</sup> Elia Serrao, avvocato di origini calabresi, nato nell'allora Castelmonardo (oggi Filadelfia), aveva condotto i suoi studi primari a Roma, trasferendosi successivamente a Napoli per affrontare gli studi giuridici e dedicarsi alla pratica forense, e dove frequentò le lezioni di Cirillo. Fu personalmente segnato dal terribile terremoto che colpì le Calabrie nel 1783 e che rase completamente al suolo il suo paesino di origine. Proprio in quell'occasione, fu tra coloro che spinsero per la ricostruzione del borgo in un altro sito, cosa che avvenne e che diede vita a un nuovo paese ribattezzato Filadelfia. A tal riguardo diede alle stampe anche un contributo sui terremoti in Calabri, che dedicò all'allora Vicario generale delle Calabrie, il generale Pignatelli Principe di Strongoli (*De' tremuoti, e della nuova Filadelfia in Calabria commentario*, Napoli, presso i fratelli Raimondi, 1785); dell'episodio il Serrao dà notizia anche nella lettera dedicatoria all'allora Segretario di Stato Acton premessa al Codice del Cirillo pubblicato nel 1789 (SERRAO, *Jos. Paschalis Cyrillii* cit., p. V). Per una biografia del Serrao si veda, GIUSTINIANI, *Memorie storiche* cit., III, pp. 171-172.

<sup>83</sup> BNNA, *Codicis legum neapolitanarum Libri XII*, S.Q.24.G7. Il volume, custodito nella sezione manoscritti della Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli, è rilegato in pergamena e presenta incisa sul dorso la scritta "IUS REGN".

<sup>84</sup> Il frontespizio, scritto a mano, riporta la data del 1758, anno che troverebbe conferma nel fatto che i riferimenti normativi delle singole norme del codice non superano mai quella data (Ivi, frontespizio).

<sup>85</sup> Oltre ad avere un frontespizio manoscritto e una forma tipografica differente, le due parti seguono una numerazione progressiva delle pagine autonoma: la parte in latino in numeri arabi e la parte bilingue in caratteri latini. È quindi molto probabile che queste due parti, stampate autonomamente, siano state rilegate insieme solo successivamente, circostanza che peraltro sarebbe confermata dal fatto che nel frontespizio comune si fa riferimento alla partenza di Carlo di Borbone da Napoli per prendere possesso

dei primi cinque libri del progetto, redatti solo in lingua latina, mentre l'altra contiene la bozza dei libri che vanno dal sesto al dodicesimo, con il testo in versione bilingue, latino e italiano, posto su due colonne. Questo conferma quanto già affermato dal Serrao e cioè che Cirillo, dalla solida impostazione romanistica, aveva iniziato a scrivere il codice esclusivamente in lingua latina: questo solo fino al quinto libro, quando una risoluzione della giunta aveva diversamente deciso che fosse più opportuno redigere il codice anche in lingua volgare, in quanto le leggi dovevano essere intese da tutti per essere ubbidite<sup>86</sup>. Al Cirillo fu quindi imposto di continuare la stesura dei libri successivi in forma bilingue, quindi sia in lingua latina che in lingua italiana, mentre i libri già realizzati nella sola versione latina rimasero tali in quanto, molto probabilmente, il progetto era già sfumato prima che Cirillo potesse rimettere mano alla prima parte e tradurre anche quella in italiano.

Dalle numerose note, anch'esse a stampa, che contengono indicazioni ben precise sulle modifiche da apportare o già apportate e che spiegano i motivi per cui la giunta aveva deciso in un modo piuttosto che in un altro sul contenuto di una norma o su altre questioni di diverso genere, si può facilmente evincere che il testo in esame fosse proprio una bozza del progetto destinata all'esame del re, ovviamente assistito dal suo Consiglio di Stato: la funzione di questo testo era pertanto quella di mettere il sovrano al corrente dello stato di avanzamento dei lavori e di consentire a lui e ai suoi ministri di indicare le eventuali modifiche o aggiunte da apportare. La decisione di stampare quella che è in tutta evidenza solo una bozza provvisoria, e non definitiva, doveva dipendere proprio dall'esigenza di agevolarne l'esame da parte dei consiglieri e dei Segretari di Stato, cosa che, vista la mole del materiale di cui era composta, sarebbe risultata certamente più

---

della corona di Spagna, avvenuta nel 1759, quindi un anno dopo la data di realizzazione indicata sul volume (*Ibidem*).

<sup>86</sup> Annota il Serrao al termine della prima "legge" del Codice che «La Giunta come fu al V. libro di questo Codice, determinò, che tutto quello fosse da scrivere nella latina, e nell'italiana favella. Prudentissimo avviso. Finché le Leggi non parleranno nella lingua, che sia da tutti intesa, mal potranno essere da tutti ubbidite», SERRAO, *Jos. Paschalis Cyrilli* cit., I, p. 2. Il fatto è confermato, non senza qualche nota salace, da Galanti, che pare avesse avuto questa notizia dallo stesso Cirillo «Cirillo fece il suo codice bilingue, latino ed italiano. Mi disse che con rara felicità vi era riuscito, da che i ministri della giunta del codice napoletano, con iscandalo poco credibile si erano incaponiti a vederlo dettato in italiano», GALANTI, *Testamento forense* cit., II, p. 292, nota 2.

disagevole se fosse stata presentata in forma manoscritta e avrebbe potuto, peraltro, dare adito ad errori interpretativi durante la lettura.

L'apparato di note serviva da guida alla revisione del progetto, indicava i punti ancora da verificare o da sottoporre all'attenzione del sovrano, e certamente nella versione definitiva sarebbe stato eliminato. In molti casi si trattava di note, generalmente richiamate da un asterisco (\*) seguito dalla dicitura «Si è rappresentato a S.M.»<sup>87</sup>, in cui si rammentava che una determinata questione era stata sottoposta all'attenzione del re e quindi si trovava ancora in fase di approvazione: ciò di solito avveniva quando il Cirillo o la Giunta si discostavano dal dettato normativo di una legge, o si occupavano di una questione particolarmente delicata, o apportavano modifiche al dettato di una norma sulla base di una propria interpretazione. In tutti questi casi, un intervento così incisivo sulla legislazione regia richiedeva necessariamente il *placet* del sovrano: così, ad esempio, nello scrivere la *lex* I del titolo II *de calumniatoribus* del libro VIII, la Giunta riteneva di dover escludere l'applicazione della pena dell'infamia e dell'ammenda di due libbre d'oro previste dal capitolo angioino *accusatorum temeritas*, emanato da Carlo Duca di Calabria nel 1324, e per fa ciò aveva chiesto l'approvazione del sovrano<sup>88</sup>; allo stesso modo, il Cirillo aveva sottoposto al giudizio del sovrano la *lex* I del titolo XIII *de adulteriis, ac venere nefanda* del libro VIII, in quanto le pene previste dalla *constitutio* di riferimento, la *Legum adsperitate lenita* del *Liber Augustalis*, che erano della morte e «nasi truncationis», erano andate ormai in disuso, e le aveva invece sostituite nella nuova norma con quelle dell'esilio per l'uomo e della prigionia per la donna<sup>89</sup>.

Nel caso invece della *lex* I del tit. XV *de armis*, ad essere sottoposta al giudizio del sovrano era stata un'interpretazione elaborata dalla Giunta del Codice circa il divieto

---

<sup>87</sup> Solo per indicare alcune di queste note, si vedano BNNa, *Codicis legum* cit., pp. XXVI, XXXIV, XXXIV, XXXVI, XXXIX, LXXXI.

<sup>88</sup> Così riporta la nota: «Non si sono ritenute le pene dell'infamia e di due libbre d'oro espresse nel cit. Cap., e se ne è fatta rappresentanza a S.M.» (BNNa, *Codicis legum* cit., pp. XXXVIII-XXXIX; SERRAO, *Jos. Paschalis Cyrillii* cit., II, p.103). Per il capitolo angioino di riferimento si veda, *Capitula Regni* cit., p. 95.

<sup>89</sup> Così riportava la nota alla *lex* in esame: «Le pene della Const. Legum adsperitate sono ite in disuso. Si è rappresentato a S.M.» (BNNa, *Codicis legum* cit., p. LXIII; Serrao, *Jos. Paschalis Cyrillii* cit., II, p. 126). Per la *const. Legum adsperitate lenita*, inserita nel tit. LXXIV, lib. III del *Liber Augustalis*, v. *Constitutionum Regni* cit., pp. 420-421.

di portare, fabbricare e importare armi da fuoco di lunghezza inferiori a una determinata misura, stabilito da due prammatiche vicereali, una del 1596 ed una del 1610<sup>90</sup>. La Giunta aveva inteso estendere il dettato normativo di questi due provvedimenti anche ai casi in cui le armi da fuoco, pur avendo una lunghezza superiore al limite minimo stabilito, potevano essere manualmente accorciate, smontandone alcuni pezzi: con questo espediente i possessori avrebbero potuto aggirare facilmente il divieto e, per questo motivo, la Giunta aveva interpretato estensivamente il dettato normativo delle due prammatiche per includere anche questi casi, ma anche per questa estensione era necessaria l'approvazione del sovrano<sup>91</sup>. Similmente era avvenuto per una norma relativa alla giurisdizione del Protomedico, magistrato della pubblica sanità, che su parere della Giunta era stata impostata diversamente da quanto stabilito in un bando emanato dallo stesso Protomedico. In particolare, la Giunta riteneva che, nel caso in cui la somministrazione di un farmaco non adatto avesse cagionato la morte o altro male del paziente, occorresse distinguere i casi in cui ciò fosse stato fatto con colpa lieve da quelli in cui fosse stato fatto con dolo o colpa prossima al dolo: nel primo caso la competenza sarebbe stata del Protomedico, nelle altre del giudice ordinario<sup>92</sup>.

La natura provvisoria di questo testo è rivelata anche da alcune note che prevedevano di spostare intere "leggi", o parti di esse da un titolo ad un altro, in quanto si era ritenuto che la sede naturale *ratione materiae* fosse diversa da quella originariamente prevista. Così, ad esempio la *lex V* del titolo *XX de poenis* del libro VIII in realtà attribuiva il diritto di accusare oltre agli eredi *ab intestato*, anche agli eredi testamentari, e per questo motivo una nota prevedeva di spostare l'intera "legge" nel titolo *I de accusationibus* del medesimo libro, certamente la sede più consona *ratione materiae* per quella norma<sup>93</sup>.

---

<sup>90</sup> BNNA, *Codicis legum* cit., pp. LXXIV-LXXV. Le prammatiche vicereali sono rubricate pr. XI e pr. XIV del tit. XVI *de armis*, v. VARIO, *Pragmaticae* cit., pp. 248-249, 250-252.

<sup>91</sup> Il riferimento in nota riporta «Ex Pr. 11. et 14. §6. Si è rappresentata a S. M. l'interpretazione della Giunta», BNNA, *Codicis legum* cit., p. LXXV, nota (c).

<sup>92</sup> BNNA, *Codicis legum* cit., pp. 95-96; SERRAO, *Jos. Paschalis Cyrilli* cit., I, pp. 131-132. Nella nota a margine si precisa infatti che «Questo è parere della Giunta umiliato a S.M. contro a ciò che sta ordinato nel banno del Protomedico», *Ibidem*.

<sup>93</sup> BNNA, *Codicis legum* cit., p. CXVIII; per altri esempi di note simili si vedano pp. 79, 161, 183, 270-271.

Questa vera e propria bozza preparatoria del codice, conservata presso la Biblioteca Nazionale di Napoli, ci consente quindi di capire come si svolse materialmente il lavoro di preparazione del codice e quali furono i passaggi attraverso cui le varie parti del progetto vennero di volta in volta elaborate, revisionate e modificate. Mentre Cirillo, in qualità di segretario, aveva il compito di redigere il progetto, la Giunta procedeva invece ad esaminare le singole parti che periodicamente le venivano presentate dal segretario e provvedeva alle modifiche e agli aggiustamenti ritenuti più opportuni. Le parti così esaminate, emendate o corrette su indicazione della Giunta venivano di seguito presentate al re, il quale ne esaminava i contenuti nel Consiglio di Stato che provvedeva a sua volta ad apportare modifiche o a suggerire ulteriori cambiamenti.

Il modo di procedere sin qui descritto trova conferma anche in una lettera del 31 maggio 1763, inviata da Tanucci a Carlo, divenuto ormai sovrano di Spagna come Carlo III<sup>94</sup>, in cui lo informava delle questioni politiche trattate nell'ultima settimana del

---

<sup>94</sup> Con la morte nel 1759 del re di Spagna Ferdinando VI, figlio del primo matrimonio di Filippo V, Carlo, che era primo in linea di successione, lasciò il trono delle due Sicilie per prendere possesso di quello spagnolo. Purtroppo la successione non minò, quanto meno formalmente, l'autonomia del Mezzogiorno: Carlo, infatti, confermò con apposita prammatica che le corone di quei due regni dovessero continuare a rimanere separate da quella di Spagna e, a tal fine, dispose che il suo terzogenito Ferdinando (il primo genito Filippo era affetto da ritardo mentale e perciò fu escluso dalla linea di successione, mentre il secondogenito Carlo seguì il padre a Madrid come suo successore al trono di Spagna e in qualità di Principe delle Asturie) divenisse al suo posto re di Napoli e di Sicilia. Questi, all'epoca della successione, aveva appena nove anni e, pertanto, fu posto sotto la tutela del Consiglio di Stato, che per l'occasione assunse il nome di Consiglio di reggenza, composto da alcuni alti esponenti dell'aristocrazia napoletana come Domenico Cattaneo, Michele Reggio, Pietro Bologna, Giuseppe Pappacoda, Domenico di Sangro e dallo stesso Tanucci in qualità di Segretario di Stato (Tutto quanto sin qui esposto è riportato nella prammatica emanata il 6 ottobre 1759 e letta dallo stesso Tanucci nel corso di una cerimonia ufficiale, VARIO, *Pragmaticae* cit., III, pram. XIII, tit. CCVIII *de iure belli Carolo restituitur*, pp. 722-724; sul passaggio di Carlo al trono di Spagna si veda anche I. ASCIONE, *L'avvento di Carlo III al trono di Spagna nel carteggio inedito con Elisabetta Farnese (1759)*, in «Frontiera d'Europa», 1/2010, pp. 23-182). Di fatto, le redini del governo furono assunte dal ministro toscano, che divenne anche il principale contatto e punto di riferimento di Carlo presso la corte di Napoli. Tanucci, infatti, iniziò sin dal 1759 a informare il nuovo re di Spagna di quanto accadeva a corte e nel Consiglio di reggenza, inviando settimanalmente a Madrid una lettera contenente il dettagliato resoconto degli avvenimenti della settimana precedente (questo interessante carteggio, sparso tra gli Archivi di Stato di Napoli e di Simancas, è stato raccolto in *Lettere di Bernardo Tanucci a Carlo III di Borbone (1759-1776)*, regesti a cura di Rosa Mincuzzi, Roma 1969).

Consiglio di reggenza. In quell'occasione, il ministro toscano informava l'ex re di Napoli che la Giunta del Codice, trattando delle leggi sugli eretici, aveva ripreso una norma di Federico II che condannava a morte e alla confisca dei beni i Patarini, ma era in dubbio se essa potesse essere estesa agli eretici di qualsiasi setta, non solo a quella patarina, e se la confisca potesse essere applicata anche ai cittadini di Napoli che, per antico privilegio concesso da Carlo V, erano esenti dall'applicazione di quel tipo di provvedimento<sup>95</sup>. La questione, continuava il Tanucci, era stata discussa nel Consiglio di reggenza (che era di fatto il Consiglio di Stato), all'interno del quale si erano venute a contrapporre due distinte soluzioni: una sostenuta dai consiglieri Centola e San Giorgio, che volevano l'applicazione indistinta della pena di morte e della confisca; l'altra, sostenuta dallo stesso Tanucci, e dai consiglieri San Nicandro, Camporeale e Reggio, secondo la quale occorreva distinguere il caso in cui l'eretico non avesse fatto proselitismo delle sue idee, che doveva essere punito con il carcere a vita in un monastero, dal caso in cui si fosse invece prodigato a "dommatizzare e sedurre" con le sue idee, in qual caso doveva invece essere punito con la morte e la confisca dei beni, confisca da applicare anche ai napoletani in quanto il privilegio di Carlo V, per sua stessa previsione, non era applicabile ai delitti di lesa maestà divina e umana<sup>96</sup>. Ad essere approvata a maggioranza fu quest'ultima

---

<sup>95</sup> La missiva è trascritta nel copialettere del ministro conservata in ASNA, *Archivio Borbone, Registro di corrispondenza del ministro Bernardo Tanucci*, b. 17; è in parte riprodotta anche in *Lettere di Bernardo Tanucci a Carlo III* cit., pp. 159-160. La norma fridericiana cui faceva riferimento il Tanucci era dettata dalla *const. Inconsutilem*, del tit. I de *Haereticis, et Patarenis*, lib. I del *Liber Augustalis* del sovrano svevo, in cui si stabiliva che «Praesentis nostrae legis edicto damnatos mortem pati Patarenos decernimus, quam affectam, ut vivi in conspectu populi comburantur, flammaram commissi iudicio» (*Constitutionum Regni Siciliarum Libri III*, Neapoli, Sumptibus Antonii Cervonii, 1773, pp. 8-11). Quella dei patarini era una setta nata nell' XI secolo in seno alla chiesa di Milano, particolarmente attiva contro la simonia e il nicolaismo (l'eresia che ammetteva il matrimonio e il concubinato tra i preti). Sull'eresia patarina v. C.L. RICHARD, *Biblioteca sacra ovvero Dizionario universale delle scienze ecclesiastiche*, t. XV, Milano 1836, pp. 108-109; *La Pataria. Lotte religiose e sociali nella Milano dell'XI secolo*, a cura di P. Golinelli, Milano, Europa-Jaca Book, 1984.

<sup>96</sup> Così scriveva Tanucci a Carlo III, su quanto discusso in Consiglio: «Fu in consiglio discordia, ma si conchiuse che la legge di Federigo si estenda a tutti gli eretici anche dei nostri tempi; che l'eretico il quale non parli, e non seduca, sia punito colla carcere perpetua in monasterio; finalmente, che l'eretico, che dommatizzi, e seduca si punisca colla pena di morte, e di confiscazione, come reo di delitto di lesa maestà divina, e umana, essendo il delitto di lesa maestà eccettuato da Carlo V e da V.M. nella grazia della

soluzione, alla quale aderì anche il consigliere de Marco che inizialmente aveva invece sostenuto una propria soluzione che vedeva esclusa tanto la pena di morte quanto la confisca dei beni, a favore invece delle pene, si fa per dire, meno pesanti, dell'esilio e del carcere perpetuo<sup>97</sup>.

Passando ora a trattare della struttura e della forma data dal Cirillo al suo progetto, il metodo usato nella sistemazione del materiale normativo raccolto appare chiaramente ispirato alle *Leggi e costituzioni* di Vittorio Amedeo II<sup>98</sup>: d'altronde, come abbiamo già avuto modo di riportare, l'agente diplomatico toscano Intieri, informando il suo governo degli sviluppi della politica napoletana, scrisse espressamente che l'ordine del Re era stato quello di realizzare una raccolta «a tenore delle prammatiche della Corte di Torino».

Difatti, al pari della consolidazione sabauda, il progetto del Cirillo non era una mera e semplice raccolta cronologica delle fonti già esistenti, ma rielaborava in una nuova forma testuale la sostanza normativa contenuta nella legislazione regia. L'autore, che non aveva mai celato la sua ammirazione e la sua predilezione per il diritto romano – tanto che Serrao lo aveva paragonato allo stesso Triboniano ritenendo probabilmente di fare qualcosa che sarebbe stata gradita dal maestro – aveva suddiviso l'opera in dodici libri, come dodici erano i libri contenuti nel *Codex* di Giustiniano; in ogni libro confluivano poi i titoli comuni ad un determinato settore giuridico e a loro volta questi si dividevano in articoli denominati con il termine “legge” (*Lex*).

I vari libri non hanno un'intitolazione specifica, ma sono definiti in base agli argomenti dei singoli titoli e le relative materie possono essere grossomodo così suddivise: I materia ecclesiastica; II Tribunali Supremi; III magistrature provinciali e locali; IV procedura civile; V giudizi speciali (esecutivo, nunciazione di nuova opera) lettere di cambio, *bonorum cessio* ecc.; VI donazioni *propter nuptias*, senatoconsulto velleiano, compravendita ecc.; VII successione; VIII diritto e procedura penale; IX fisco,

---

confiscazione fatta ai napoletani, questo fu il mio parere [...] si unirono S. Nicandro, Marco, Camporeale, Reggio, e rimasero alla pena indistinta della morte, e della confiscazione Centola, e S. Giorgio ...» (*Lettere di Bernardo Tanucci a Carlo III* cit., p. 159).

<sup>97</sup> «... Marco prima escluse indistintamente l'una e l'altra pena, e propose indistintamente o esilio, o carcere perpetuo, come si pratica in Francia, ma vedendo parità si unì al mio parere» (Ivi, p. 160).

<sup>98</sup> Ajello affermava espressamente che la compilazione del Cirillo era «modellata su quella Giustiniana e sulle costituzioni piemontesi», in AJELLO, *Cirillo* cit.

venalità delle cariche e contrabbando; X amministrazione dei comuni; XI annona; XII stampa, notai, carceri ecc.

Benché la divisione in dodici libri fosse un chiaro omaggio al Codice di Giustiniano e, quindi, alla tradizione romanistica, la ripartizione delle materie tra le varie parti del codice sembra ispirarsi maggiormente alle *costituzioni piemontesi*<sup>99</sup>. Così, mentre tutte e tre le raccolte dedicano in egual modo il primo libro alla materia ecclesiastica, le differenze tra i due testi settecenteschi e il *Codex* si accentuano invece nei libri successivi: da un lato il *Codex* dedica i libri dal II al VIII al diritto privato, il X al diritto penale e i libri XI e XII al diritto amministrativo, mentre le altre due raccolte settecentesche dedicano i libri successivi alle magistrature e alle procedure civili; le cose cambiano leggermente per la ripartizione della materia penale e civile che le *costituzioni piemontesi* pongono in tale ordine, a differenza del Codice carolino che, riprendendo in questo caso la tradizione romanistica, colloca invece la materia civile prima di quella penale<sup>100</sup>. In tutti e tre i casi, le opere si chiudevano con una miscellanea di norme di natura amministrativa e fiscale.

L'enorme mole di materiale normativo contenuta nelle costituzioni, capitoli, riti e prammatiche, che si erano affastellate disorganicamente nel corso del tempo, veniva così sottoposta a selezione e condensata nei singoli articoli, *rectius* “leggi”, in una forma più chiara e semplice. Ogni “legge” era composta da norme ricavate da più provvedimenti regi, segnalati attraverso un sistema di note alfabetiche che, a margine o a termine di ogni

---

<sup>99</sup> Il Codice giustiniano era così ripartito: I materie ecclesiastiche, II-VIII, diritto civile, IX diritto penale, X-XII diritto amministrativo e fiscale. Le *costituzioni piemontesi* erano invece suddivise in soli sei libri dei quali: I materie ecclesiastiche, II magistrature, III procedure civili, IV diritto penale sostanziale e processuale, V diritto privato, VI diritto amministrativo e feudale (sulla ripartizione per materie delle *costituzioni piemontesi* v. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine* cit., pp. 344-348).

<sup>100</sup> Ovviamente il Codice carolino ridistribuiva su più libri le materie che le costituzioni piemontesi collocavano invece in un unico libro: così le norme relative alle magistrature, alle procedure civili e al diritto privato erano collocate ciascuna in un solo libro (rispettivamente libri II-III-V, il Codice del Cirillo le distribuisce ciascuna su due libri. La disciplina delle magistrature veniva divisa in alte magistrature e magistrature inferiori (libri II-III), quella processualciviltistica in procedure ordinarie e speciali (IV-V), quella privatistica in donazioni, compravendite e altre materie, separate dalla materia successoria (VI-VII).

articolo, riportavano i riferimenti necessari per individuare la costituzione, il capitolo o la prammatica usata<sup>101</sup>.

Solo per offrire qualche esempio valido per tutte le norme contenute nel progetto, possiamo prendere il titolo relativo al Supremo Magistrato del Commercio, argomento che abbiamo peraltro già affrontato. La *lex* I del titolo XI *de Supremo Magistratu Commercii* contenuta nel secondo libro, era stata tratta dalla prammatica del 29 ottobre 1739, istitutiva di questo organo, e dalla grazia concessa ai baroni l'1 agosto 1746: questi due provvedimenti venivano quindi condensati dal Cirillo in un'unica "legge" e i relativi riferimenti, necessari per individuarli agevolmente, erano riportati da una nota a margine («Ex Pr. an 1739 diei 29. Octobr. § ma perché, et ex Gratiis an. 1746. Diei I Aug.»)<sup>102</sup>. La norma così strutturata si basava sulla prammatica istitutiva del Supremo Magistrato, ma allo stesso tempo teneva conto delle modifiche successivamente apportate nel 1746, che ne ridimensionavano le competenze alle solo controversie in cui almeno uno dei contendenti fosse straniero e che ne modificavano la composizione prevedendo un collegio di cinque giudici composto di soli togati<sup>103</sup>.

Allo stesso modo possiamo addurre come esempio la *lex* I del titolo VIII *de fenore*, contenuta nel libro VIII, scritta sulla base della *constitutio usurariorum nequitiam* e sulla prammatica del 9 ottobre 1736, come infatti riportava la nota a margine («Ex Const. usurarum nequitiam, et ex Pr. diei 9 Octobr. 1736»). La "legge" conteneva sia quanto previsto dalla costituzione di Federico II, che vietava l'usura, seppur con un tasso d'interesse minimo, praticata da sé o per mezzo di altri, anche celata sotto forma di un'altra tipologia contrattuale, sia quanto previsto dalla prammatica di Carlo di Borbone del 1736, che stabiliva per gli uomini la pena di tre anni di presidio, mentre per le donne tre anni di carcere.<sup>104</sup>

---

<sup>101</sup> A differenza delle costituzioni piemontesi, in cui era indicato solo il nome del sovrano che aveva emanato la legge usata nella composizione dell'articolo, il codice carolino riportava con più precisione la natura dell'atto normativo (costituzione, capitolo, rito, prammatica o dispaccio) e gli estremi necessari per individuarlo, come la data di emanazione, il nome della legge (dato dalle prime lettere del testo) e, per le prammatiche, anche il titolo e il numero con cui erano state indicate nelle relative raccolte.

<sup>102</sup> BNNA, *Codicis legum* cit., p. 48; SERRAO, *Jos. Pasqualis Cyrillii* cit., I, pp. 63-64.

<sup>103</sup> v. *supra*.

<sup>104</sup> BNNA, *Codicis legum* cit., pp. LVI-LVII; SERRAO, *Jos. Paschalis Cyrillii* cit., II, pp. 120-121. Sulla *const. usurariorum nequitiam* riportata nel tit. VI *De usurariis puniendis*, lib. I del *Liber Augustalis*,

Oltre a ricomporre a nuova forma il contenuto normativo della legislazione regia, Cirillo si occupò anche di aggiornarlo al diritto vigente, come il caso della *lex* III del titolo I *de Fide Catholica*, che dettava norme sulla manomissione degli schiavi turchi<sup>105</sup>. La “legge” era stata scritta sulla base di due prammatiche, la prima e la seconda, del titolo *de servis manumissis* e, in base a tale disciplina, gli schiavi turchi che si fossero battezzati e fossero stati successivamente manomessi dai loro padroni, onde evitare che tornassero nei loro paesi d’origine e abiurassero la nuova fede, dovevano presentarsi alle autorità per registrare il loro nome, la loro patria d’origine e per presentare i documenti originari dell’avvenuta manomissione<sup>106</sup>. La prammatica seconda, che risale al 1581, stabiliva che l’autorità preposta a tali incombenze fosse la Regia Cancelleria, ma la soppressione del Consiglio Collaterale, e pertanto anche della Regia Cancelleria, oltre alla difficoltà per chi si trovasse nelle provincie di raggiungere Napoli per adempiere a tale obbligo, aveva indotto Cirillo a modificare e adattare ai tempi correnti la norma, prevedendo che la denuncia fosse fatta al Reggente della Vicaria, al Commissario di Campagna, ai presidi delle provincie o ai giudici dei luoghi. Di queste modifiche ne dava avviso in nota, scrivendo che «La Pr. 2 dice, nella Regia Cancelleria. Ma si è adattata la legge alla ragion de’ tempi presenti, e si è distesa a tutto il Regno»<sup>107</sup>.

Da quanto abbiamo sin qui esposto emerge chiaramente come fino al 1758, quando fu stampata la bozza del progetto, i lavori per il Codice Carolino proseguirono con una certa costanza e una certa intensità, attentamente supervisionati ed esaminati dalla Giunta e dal governo. Possiamo quindi affermare che in quell’anno la struttura e le linee principali del codice erano ormai ben definite e Cirillo aveva adempiuto al grosso del suo compito specifico, che era appunto quello di realizzare il progetto iniziale, sebbene il suo lavoro all’interno della Giunta in qualità di segretario non fosse certamente esaurito. Le incombenze maggiori erano ora passate alla Giunta e al Consiglio di Stato, che avevano il compito, ovviamente non secondario e non facile, di limare, modificare e adattare

---

v. *Constitutionum Regni Siciliarum* cit., pp. 16-18. La prammatica del 9 ottobre 1736 è invece rubricata come pr. V, tit. CCXLIII *De usurariis*, v. VARIO, *Pragmaticae* cit., IV, p. 306.

<sup>105</sup> BNA, *Codicis legum* cit., pp. 2-3; SERRAO, *Jos. Paschalis Cyrillii* cit., I, pp. 3-4.

<sup>106</sup> Pr. 1 e pr. 2, tit. CCXXIII *de servis manumissis*, VARIO, *Pragmaticae* cit., IV, pp. 25-26.

<sup>107</sup> BNA, *Codicis legum* cit., p. 3; SERRAO, *Jos. Paschalis Cyrillii* cit., I, p. 4.

quanto era stato già elaborato dal Cirillo, come per altro risulta dai punti che abbiamo già esaminato più sopra.

Da quel momento le notizie sui lavori del codice incominciano a farsi più sfumate. Certo, la partenza di Carlo per la Spagna ed i conseguenti mutamenti degli apparati di governo, avvenuti proprio nell'anno successivo, non dovevano aver particolarmente giovato all'andamento dei lavori: anzi, nel testo posto sul frontespizio della bozza, che era stato sicuramente scritto molto tempo dopo la realizzazione della stessa, la partenza di Carlo veniva indicata proprio come la causa della mancata promulgazione del codice<sup>108</sup>. In realtà, ancora per gli anni successivi emergono evidenti testimonianze della prosecuzione dei lavori, come attesta la lettera del 1763 inviata da Tanucci a Carlo III che riferiva della discussione avvenuta in seno al Consiglio di Stato sulla norma del codice relativa all'eresia, e di cui abbiamo parlato più sopra.

Ancora nel 1777, un anno di distanza dalla morte del Cirillo, Francesco de Jorio, dando alle stampe la sua *Introduzione allo studio delle prammatiche*, faceva riferimento al Codice Carolino scrivendo nella prefazione che: «... dal gloriosissimo Carlo Borbone, oggi Monarca delle Spagne si cominciò la detta magnifica impresa, e continuandosi al presente, speriamo senza meno sotto gli auspicj del nostro amabilissimo Sovrano vedere il desiderato fine di un'opera ...»<sup>109</sup>. Dalle parole del de Jorio si evince chiaramente che nel 1777 i lavori sul codice dovevano essere ancora in atto, sebbene le stesse tradiscano labilmente una speranza nel successo dell'impresa che, per quanto entusiastica, sembra messa a dura prova dal lungo periodo di gestazione del progetto, che in quel periodo segnava già i trentotto anni di vita.

Certamente, possiamo ritenere il progetto definitivamente accantonato nel 1789, quando Elia Serrao curò la pubblicazione dell'opera per onorare le fatiche del suo maestro. È infatti difficile immaginare che l'avvocato calabrese avrebbe ottenuto la concessione dell'*imprimatur* se i lavori sul codice fossero stati ancora in corso e se vi fosse ancora stata la pur minima idea di promulgarlo. A questo punto occorre fare qualche

---

<sup>108</sup> Il frontespizio recita «Hic Codex non potuit lege regia confirmari, quia Rex Carolus Hispania profecty Neapoli filium suum Regem Ferdinandus IV. pupillum reliquit», BNNA, *Codicis legum* cit., frontespizio.

<sup>109</sup> DE JORIO, *Introduzione allo studio* cit., I, p. XXXIV.

breve considerazione tratta dal confronto di questa edizione con la bozza a stampa conservata presso la Biblioteca Nazionale di Napoli.

Il Serrao affermava nelle pagine introduttive di aver curato l'edizione in questione sulla base di un esemplare del Codice su cui lo stesso collettore aveva inserito a mano delle annotazioni<sup>110</sup>: egli avrebbe dunque pubblicato il testo del progetto, modificandolo sulla base delle annotazioni scritte dallo stesso Cirillo e traducendo in italiano i primi cinque libri realizzati solo in latino. In verità, comparando la pubblicazione del 1789 con la bozza della Nazionale, appare subito evidente che i due testi sono praticamente quasi identici, sia nella struttura, sia nel testo, sia nell'apparato di note.

A primo acchito si potrebbe ritenere che la bozza fosse proprio il testo usato dal Serrao per curare la propria edizione: se non che, da un più attento esame, emergono chiaramente alcune piccole differenze date da parti del testo – in verità poche – che mutano forma e contenuto, e dalla presenza di due titoli in più, assenti invece nella bozza del 1758. In effetti, mentre quest'ultima presenta in totale 169 titoli, l'edizione del 1789 ne presenta 171: la differenza è data dai titoli XV *de homicidiis* e XVI *de incendiariis* del libro VIII, che invece non sono presenti nell'esemplare della Biblioteca Nazionale<sup>111</sup>. Così, a titolo esemplificativo, si può indicare anche il titolo IV *de Episcopis, et Clericis, et Monachis, et Collegiis Ecclesiasticis, ac privilegiis eorum* del libro I, il cui dettato risulta parzialmente diverso tra i due testi<sup>112</sup>. Occorre inoltre rilevare come la bozza non presenti quella molteplicità di note manoscritte apposte al testo dal Cirillo e a cui faceva esplicito riferimento il Serrao quando scriveva «sua manu plura adnotasse deprehendi»<sup>113</sup>.

Pur non essendo perfettamente identici, non si può tuttavia tralasciare il fatto che sono comunque testi quasi uguali, e pertanto è possibile ipotizzare che l'esemplare trovato dal Serrao fosse in realtà una delle diverse copie della bozza del 1758, stampate ad uso dei consiglieri della Giunta e del Consiglio di Stato e appartenuta a Cirillo in persona, che vi aveva trascritto a mano le proprie annotazioni. Quella pubblicata dall'avvocato

---

<sup>110</sup> Queste le parole del Serrao: «Et quia quod exemplar Codicis nactus sum, illud idem fuit, cui Auctorem ipsum singulis in illius pagellis sua manu plura adnotasse deprehendi, ea omnia non parvi esse facienda duxi» (SERRAO, *Jos. Paschalis Cyrillii* cit., I, p. XXXIV).

<sup>111</sup> Ivi, II, pp. 130-133.

<sup>112</sup> BNNA, *Codicis legum* cit., pp. 13-14; SERRAO, *Jos. Paschalis Cyrillii* cit., I, pp. 16-18.

<sup>113</sup> Ivi, I, p. XXXIV.

calabrese del 1789, dunque, non sarebbe altro che la bozza circolante nel 1758, sulla quale il Serrao aveva poi apportato le modifiche e le aggiunte indicate in nota dal suo maestro: l'opera, pertanto, non terrebbe conto dei lavori e delle modifiche apportate degli anni successivi, se non quelle risultanti dalle annotazioni manoscritte del Cirillo. Questa ipotesi sarebbe peraltro confermata dal fatto che l'edizione del 1789 non tiene conto delle modifiche alla disciplina sull'eresia approvate dal Consiglio di Stato nel 1763.

Traendo le conclusioni di questo discorso, possiamo quindi affermare che le attività di Cirillo e della Giunta raggiunsero il loro massimo livello nel 1758, quando fu realizzata la bozza provvisoria. Da quel momento in poi i lavori incominciarono una lunga e inesorabile parabola discendente, che li porterà a dissolversi gradualmente nel corso tempo fino ad arrivare al 1789, quando l'esperienza codificatoria poteva ritenersi oramai definitivamente fallita.

### 3. *La legge soggiogata dall'arbitrio: il trionfo dello status quo e la sconfitta dell'assolutismo regio*

#### 3.1. *La sfiducia nelle fonti legislative alla base del fallimento del progetto codificatorio.*

La storiografia più risalente ha addossato le responsabilità maggiori per il fallimento del progetto di codificazione carolino al suo autore principale, Cirillo, imputandogli in particolar modo di essere rimasto ottusamente ancorato alla tradizione romana, come dimostrava tra l'altro la volontà dell'autore di redigere l'opera solo in lingua latina e la suddivisione in dodici libri ad imitazione del *Codex giustiniano*<sup>114</sup>. Queste critiche muovono generalmente da un giudizio decisamente negativo sulla qualità del progetto elaborato, giudicato ben lontano dai canoni settecenteschi della chiarezza, dell'organicità e della razionalità, e troppo legato alla tradizione di antico regime.

A ben vedere, sembra alquanto eccessivo, oltre che ingeneroso, additare il Cirillo come responsabile esclusivo del mancato successo del codice. D'altronde, il segretario della Giunta non aveva fatto altro che eseguire il compito affidatagli e cioè ridurre e riordinare l'enorme mole di legislazione regia napoletana: nella mente di Carlo e dei suoi ministri, infatti, non era mai passata l'idea di realizzare un'opera che fosse qualcosa di più di una generale ricompilazione del diritto antico, tanto meno l'intenzione di cancellare le leggi patrie per sostituirle con delle nuove<sup>115</sup>. Era chiaro che i lavori dovevano procedere sui binari rassicuranti della legislazione preesistente senza imboccare la via più tortuosa e insidiosa di una riforma in senso moderno, riforma che sarebbe stata per altro decisamente osteggiata dal ceto togato.

Se si legge in quest'ottica, il progetto del Cirillo appare perfettamente aderente alle aspettative di chi lo aveva commissionato: un codice che condensava in due soli

---

<sup>114</sup> Giudizi negativi sull'affidamento del progetto al Cirillo sono espressi da F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, II, Torino, UTET, 1863, p. 458; e da SCHIPA, *Il Regno di Napoli* cit., pp. 601-602.

<sup>115</sup> Lo stesso Carlo, per difendersi dalle accuse di voler sopprimere le antiche leggi del Regno, scriveva il 3 ottobre del 1741 alla madre, Elisabetta Farnese, che egli non voleva far altro che riordinare le prammatiche esistenti (cfr. AJELLO, *Cirillo, Giuseppe Pasquale* cit.). In poche parole, il re non voleva cancellare la legislazione esistente per sostituirla con leggi nuove, ma voleva solo riordinare le leggi antiche.

volumi una mole straordinariamente enorme di fonti legislative, riordinate per materia ed aggiornate al diritto vigente di quel periodo. Certo è innegabile che il testo presenti incongruenze, antinomie o incompletezze, ma non è possibile giudicarlo sulla sola base di questi elementi visto che il testo che abbiamo a disposizione non è il testo definitivo, ma solo una bozza incompleta ancora in fase di revisione. In più, sarebbe oltremodo sbagliato volerlo giudicare sulla base di principi e criteri tipici delle moderne codificazioni, proprio perché il lavoro era stato volutamente impostato come una semplice e poco pretenziosa consolidazione normativa e come tale va pertanto giudicata. Appare alquanto significativa al riguardo una riflessione dello stesso Galanti, acuto studioso e scrittore non certo privo di *vis polemica*, che pur definendo il progetto del Cirillo «compilazione imperfetta, perché relativa alle sole leggi nostre che ci eran rimaste in uso», ebbe comunque a rilevare che era «almeno ben scritta»<sup>116</sup>. Galanti critica la scelta di fondare il nuovo codice sulle leggi antiche – che probabilmente avrebbe voluto vedere, al pari di Gaetano Filangieri, ardere in un rogo – piuttosto che su leggi nuove, ma giudicava comunque positivamente il lavoro fatto dal Cirillo<sup>117</sup>.

Detto ciò, non appare dunque condivisibile l'ipotesi che vi sia stato un esplicito ed espresso rifiuto da parte del sovrano di pubblicare il codice del Cirillo, in primo luogo, perché una versione definitiva da promulgare non era stata ancora presentata, in secondo luogo, perché non si vede il motivo per cui il re avrebbe dovuto giudicare negativamente un lavoro che rispecchiava chiaramente quanto era stato da lui richiesto e sul quale,

---

<sup>116</sup> GALANTI, *Testamento forense* cit., II, p. 251.

<sup>117</sup> Il Galanti esprimeva l'esigenza, fatta propria dal pensiero illuministico, di riformare il diritto sulla base di leggi nuove, mentre quelle antiche, giudicate negativamente, dovevano essere completamente eliminate. A tal riguardo aveva scritto con salace e tagliente ironia: «Con le nostre schifezze [cioè leggi patrie] formeremo un codice di leggi? Res Magna!» (Ivi, p. 246). Toni simili erano stati usati anche dal principe dell'Illuminismo napoletano, Gaetano Filangieri, che esprimendosi negativamente sulle leggi antiche, aveva scritto che «una mano diligente ed ardita» avrebbe dovuto ammucchiarle in un rogo «per immolarlo al Dio della giustizia e della civile concordia», G. FILANGIERI, *La Scienza della legislazione*, Parigi, stabilimento tipografico di Carlo Derriey, 1853 (rist. anast. Napoli, Grimaldi & C. Editori, 2003), Piano ragionato dell'opera, lib. VI, p. 9. L'espressione usata da Filangieri non può non rievocare quella già efficacemente formulata da Voltaire, dal quale molto probabilmente il principe napoletano aveva tratto spunto, che scriveva a tal proposito nelle sue *Questions sur l'encyclopédie*: «Voulez-vous avoir de bonnes lois; brûlez les vôtres, et faites-en de nouvelles», (VOLTAIRE, *Questions sur l'encyclopédie par des amateurs*, t. XIV, Ginevra, 1774, p. 70).

peraltro, vigilavano ed intervenivano costantemente la sua Giunta ed il suo Consiglio di Stato.

Proprio per questi motivi, sembrano invece pienamente condivisibili le conclusioni cui è pervenuta la storiografia più recente, che ha alleggerito il Cirillo delle responsabilità maggiori<sup>118</sup>. Il progetto non si sarebbe arrestato di fronte a un ipotetico rifiuto del sovrano di promulgare un'opera giudicata insoddisfacente, ma più semplicemente le attività della Giunta sarebbero andate man mano affievolendosi nel corso del tempo, fino ad arrestarsi completamente negli anni Ottanta, senza essere pervenute ad una versione definitiva del codice. Probabilmente questo era accaduto anche per il venir meno con il passare del tempo dei principali ed originari componenti della Giunta, tra i quali, oltre lo stesso Cirillo, morto nel 1776, c'erano anche Rapolla e de Gennaro, venuti a mancare già negli anni Sessanta e lo stesso Tanucci, esautorato dalle sue funzioni di governo proprio in quello stesso 1776: ma in realtà, le ragioni principali di questo fallimento vanno ricercate, da un lato, in un clima di sostanziale sfiducia nella soluzione codicistica quale rimedio ai problemi della legislazione patria, e dall'altro, in un ordinamento giuridico ancora fortemente caratterizzato da un'instirpabile cifra giurisprudenziale, mantenuta tenacemente in vigore da un ceto togato ancora influente.

Uno degli ostacoli maggiori alla realizzazione di un codice di leggi patrie era dunque rappresentato dalla stessa cultura giuridica napoletana<sup>119</sup>. Ad avversarlo non erano solo i potenti magistrati delle supreme corti del Regno, ma persino la dottrina giuridica napoletana, e se si aggiunge a tutto ciò il clima di sostanziale sfiducia nel successo del progetto di codificazione che aveva pervaso anche gli ambienti governativi,

---

<sup>118</sup> In particolare, Ajello sembra proporre una valutazione più positiva del progetto di Cirillo, AJELLO, *Cirillo, Giuseppe Pasquale* cit.; si veda anche R. FEOLA, *Istituzioni e cultura giuridica. Aspetti e problemi*, I, Napoli 1993, pp. 95-97.

<sup>119</sup> Anche Tarello sembrava puntare il dito contro la cultura giuridica napoletana quando scriveva sul progetto del Cirillo che «si tratta cioè di un tentativo che si svolge a un livello per così dire sovrastrutturale, e il cui fallimento si riduce al fallimento non tanto di una politica, quanto di una dottrina giuridica». Per il maestro genovese, quindi, non solo il progetto del codice carolino non agiva sulla struttura del sistema giuridico napoletano, ma non era sostenuto da una dottrina capace di elaborare soluzioni codificatori, potremmo dire, più ardite (TARELLO, *Storia della cultura* cit., p. 208).

allora si comprendono chiaramente le ragioni per cui i lavori della Giunta andarono gradualmente ad estinguersi per inerzia<sup>120</sup>.

Iniziando dalla dottrina, la corrente neoculta che rappresentò per tutto il Settecento la cifra caratteristica della cultura giuridica regnicola, non aveva certo giovato al successo del progetto codificatorio<sup>121</sup>. Pervasi da un profondo senso storico del diritto, i giuristi neومانisti non guardavano certamente di buon occhio la tendenza a cristallizzare le norme in una legge scritta, figurarsi in un intero codice: non di meno, le maggiori reazioni critiche avverso le proposte suggerite da Ludovico Antonio Muratori, che indicava nella riforma e nel riordino delle leggi la migliore soluzione avverso i difetti della giurisprudenza, erano giunte proprio dagli ambienti napoletani<sup>122</sup>. Come noto, gli attacchi principali all'opera del bibliotecario modenese erano stati sferrati proprio da tre tra i più insigni componenti della Giunta del Codice Carolino: Rapolla, Di Gennaro e lo stesso Cirillo<sup>123</sup>.

Tutti e tre esaltavano il ruolo, necessario e indefettibile, dell'interprete, che non poteva essere imbrigliato nelle maglie soffocanti della legge scritta, e rimarcavano l'importanza del diritto romano come fonte indispensabile di *rationes*. Proprio perché la legge positiva cristallizza in un determinato momento storico il dato normativo, essa è

---

<sup>120</sup> Nel 1768, lo stesso Tanucci non nascondeva una completa sfiducia nelle possibilità di successo del progetto. Scrivendo a Galiani il 30 ottobre 1768, si esprimeva con queste parole: «Le raccolte di Luigi e di Cirillo son serie secca, e fastello, e matassa; non corpo vivo, non tela, non drappo; una massa di pietre simili sono tutti i Codici; ma non muraglia quale solo si può colle Pandette romane, o con uno Spirito delle Leggi», B. TANUCCI, *Epistolario*, XX (1768), a cur. M.C. Ferrari, Napoli 2003, p. 70.

<sup>121</sup> Sul neومانesimo napoletano si rimanda a I. BIROCCHI, *Giurisprudenza umanistica e diritto patrio in Francesco Rapolla (1701-1762)*, in *Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talamanca*, I, Napoli 2001, pp. 237-282, *passim*.; ID. *Il «De Jurisconsulto» del Rapolla, ovvero il giurista come interprete ragionevole*, introduzione a F. RAPOLLA, *De jurisconsulto*, a cura di I. Birocchi, Bologna 2006, pp. 9-70, *passim*.

<sup>122</sup> Il riferimento è ovviamente a L.A. MURATORI, *Dei difetti della giurisprudenza*, Venezia 1742.

<sup>123</sup> Ognuno di questi giuristi, che grossomodo condividevano le stesse idee, aveva pubblicato un proprio contributo in risposta critica all'opera del Muratori: F. RAPOLLA, *Difesa della giurisprudenza*, Napoli 1744; A. DI GENNARO, *Delle viziose maniere di difender le cause nel foro*, Venezia 1748; G.P. CIRILLO, *Osservazioni di Gioseffo Pasquale Cirillo Pubblico Professore di Leggi*, Napoli 1743. Sul pensiero di Francesco Rapolla e Aurelio di Gennaro, v. LUONGO, *Consensus Gentium* cit., II, pp. 1044-1101.

incapace di seguire i cambiamenti e adeguarsi ai tempi correnti, per cui si rende sempre necessario, di volta in volta, emanare nuove leggi, che si vanno così ad aggiungere a quelle già esistenti, accumulandosi in un intrico disorganico e privo di qualsiasi razionalità. La legge positiva è quindi per sua natura relativa e mutevole in base ai luoghi e ai tempi, mentre, scrive Rapolla, «Il giusto [...] imita la Natura: questa è sempre l'istessa, benché i luoghi, e le stagioni facciano mutar forma alle cose [...] Lo stabilimento uniforme delle Leggi positive, in luogo di confermare, abbatterebbe il giusto di sua natura»<sup>124</sup>. Sulle stesse posizioni si attestava, ancora alla fine del Secolo, Galanti, il quale parlando delle leggi positive, che lui chiamava “politiche”, scriveva che «di loro natura sono temporanee, perché alle circostanze relative», per cui sono «incompatibili con lo stato attuale della società»: di queste, continuava il Galanti, «si dovrebbe formare il Codice, il quale in ogni XXX anni dovrebbe essere rifatto»<sup>125</sup>. Da queste parole emerge chiaramente l'idea che il Codice sarebbe stata in un certo senso un'opera inutile, in quanto costituito da leggi per loro natura contingenti, si sarebbe dovuto di volta in volta rifare per adeguarlo ai tempi correnti.

Per la cultura giuridica dominante a Napoli, quindi, i mali dell'ordinamento non potevano essere curati con le leggi positive, per loro natura imperfette e relative. Se dei difetti esistevano, non erano certo della giurisprudenza, come aveva sostenuto Muratori, ma erano dell'interprete, che non possedeva la preparazione sufficiente per interpretare le leggi e cavarne le *rationes*: pertanto, più che riordinare le leggi esistenti, sarebbe stato necessario formare adeguatamente il giurista e fornirgli gli strumenti indispensabili per approcciarsi alle fonti e interpretarle correttamente<sup>126</sup>.

Alla mancanza di un appoggio convinto al progetto di codificazione da parte della dottrina giuridica, si aggiungeva inoltre un ostacolo ancor più duro da superare: quello di una prassi forense che da lungo tempo aveva affermato la sua piena autonomia dalla legge positiva. Questo male era stato ben evidenziato nell'Ottocento da Giovanni Manna, che,

---

<sup>124</sup> RAPOLLA, *Difesa della giurisprudenza* cit., p. 89.

<sup>125</sup> GALANTI, *Testamento forense* cit., II, p. 248.

<sup>126</sup> Scriveva a tal riguardo sempre Rapolla che «la maggior cura, che i Principi, e le Comunità più savie da tempo in tempo hanno avuta», non era stata quella di creare nuove leggi, ma quella di far sì «che coloro i quali alle Leggi sono applicati, delle medesime veramente divenissero dotti, e non nella sola apparenza, e nel nome fossero tali», Ivi, pp. 168-169.

proprio in relazione all'ordinamento napoletano del Settecento, scriveva come proprio in quel periodo più che in ogni altro appariva «scolpita e reale presso di noi la distinzione del *jus receptum* e del *jus constitutum*. La legislazione pratica del foro e de' tribunali era tanto diversa da quella scritta nelle leggi ...»<sup>127</sup>.

Quello dello scollamento tra *ius constitutum*, cioè il diritto contenuto nella legge positiva, e lo *ius receptum*, cioè quello effettivamente praticato nel foro, era una caratteristica endemica dell'ordinamento napoletano, alimentata dall'incontrastato arbitrio esercitato dalle alte corti del Regno. La massima espressione di questo arbitrio era ovviamente incarnata proprio dal vertice del sistema giudiziario napoletano, il Sacro Regio Consiglio, le cui decisioni, secondo quanto affermato e ribadito più volte dalla dottrina regnicola, «hab[ent] vim legis, et sic faci[unt] ius».<sup>128</sup> In particolare, ciò che consentiva a questa alta corte di Antico Regime di attribuire, in determinati casi, forza di legge alle proprie pronunce, era la facoltà – in verità prerogativa arrogata anche da molte altre corti di giustizia in Europa<sup>129</sup> – di pronunciarsi *nomine Regis*, facoltà che gli permise

---

<sup>127</sup> MANNA, *Della Giurisprudenza* cit., p. 190.

<sup>128</sup> L'affermazione è di Matteo d'Afflitto, celebre decisionista e giudice napoletano nei principali tribunali del Regno, tra il XV e il XVI secolo. D'Afflitto sosteneva che una nuova decisione del Sacro Regio Consiglio che statuiva su una materia non regolamentata avesse forza di legge (cfr. MILETTI, *Peregrini in patria* cit., p. 404). Successivamente al D'Afflitto, furono altri i giuristi che riconobbero tale prerogativa al Sacro Regio Consiglio. Tra questi, Sigismondo Scaccia affermò che «decisio consilii in Regno facit ius universale et habet vim legis universalis» (S. SCACCIA, *De sententia et re iudicata*, Venezia, 1629, gl. XIV, q. XXIV); similmente Francesco Vivio scrisse che «stylus [riferito al Sacro Regio Consiglio] habetur pro lege... et sic stylus curiae facit ius» (F. VIVIO, *Decisionum regni neapolitani*, Venetiis, apud haeredes Melchioris Sessae, 1598, l. III, *decisio* 401, n. 49, p. 16).

<sup>129</sup> Sui poteri e l'autorità acquisita dai grandi tribunali nella storia europea, si veda in particolare G. GORLA, *I grandi tribunali italiani fra i secoli XVI e XIX: un capitolo incompiuto della storia politico-giuridica d'Italia*, in *Quaderni del Foro italiano*, 1969, pp. 629-668. Si vedano anche M. ASCHERI, *Tribunali, giuristi e istituzioni. Dal medioevo all'età moderna*, Bologna, 1989; R. SAVELLI, *Tribunali, «decisiones» e giuristi. Una proposta di ritorno alle fonti*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. CHITTOLINI, A. MOLHO, P. SCHIERA, Bologna, 1994, pp. 397-421.

di esercitare come delegato gli stessi poteri del sovrano, compreso quello di creare norme aventi vigore di legge generale.<sup>130</sup>

Dopo quanto abbiamo appena detto, possiamo affermare che l'ossequio per la *voluntas* e la *potestas condendi leges* del sovrano era a Napoli solamente formale, un riconoscimento di comodo, congeniale al ministero togato per giustificare il suo incontrastato potere arbitrario, che da quella *potestas* del monarca traeva la propria legittimazione. Ma dietro quel sottile velo di rispetto formale della volontà assoluta del sovrano, i togati esercitavano nella sostanza un potere arbitrario tale da rendere qualsiasi legge positiva malleabile alla loro volontà. Dunque, nel Regno non contava tanto quello che la legge disponeva formalmente, quanto quello che i giudici stabilivano negli arcani meandri della prassi forense<sup>131</sup>.

Tutto ciò era possibile grazie a una serie di principi, applicati dalle alte corti e avallati dalla dottrina regnicola, che ridimensionavano notevolmente la forza normativa delle leggi sovrane: solo per offrire alcuni esempi, in primo luogo l'ordinamento napoletano riconosceva la possibilità che una legge si potesse considerare abrogata se non osservata dal popolo. A tal proposito scriveva il reggente Carlo Tapia agli inizi del Seicento, in un commento alla *constitutio* fridericiana *nihil veterum*, che:

«promulgata lege populus non observet Principe tamen in Regno condente existente, nec actum contradictionis faciente, tunc censeatur statim ab ea recessum, neque posset inobediens puniri, neque in hoc requiritur secundum aliquos tempus decennij, vel aliud, cum diversum sit agere de abroganda lege, ac de illa a populo, vel maiori ipsius parte non recepta servanda ...»<sup>132</sup>.

---

<sup>130</sup> Sulla legittimazione dei poteri del Sacro Regio Consiglio v. M.N. MILETTI, *Tra equità e dottrina* cit., pp. 61-65.

<sup>131</sup> Su questi aspetti si rinvia agli studi di Ajello sul formalismo giuridico di antico regime, in particolare, R. AJELLO, *Formalismo* cit., *passim*; ID, *Arcana juris* cit., pp. 109-146; ID, *La rivolta contro il formalismo* cit., pp. 699-757.

<sup>132</sup> TAPIA, *Ius Regni* cit., I, lib. I, rb. XIII, *const. Nihil veterum, Tapiae annotationes* n. 3, p. 78. Poco più avanti lo stesso reggente riportava un episodio reale dal quale fondava la possibilità che la legge potesse essere abrogata persino tacitamente, per *facta concludentia*. Nello specifico, il viceré de Guzman, che da poco aveva emanato una prammatica suntuaria, aveva presenziato ad un matrimonio a cui erano presenti dame abbigliate in palese contrasto con il tenore della legge. Dal fatto che il viceré non avesse

Dunque, una legge che non fosse stata osservata dai sudditi senza che il sovrano facesse nulla per impedirlo poteva considerarsi desueta e, di conseguenza, abrogata. Ma come ha rilevato Ajello, questa desuetudine, più che ad un effettivo venir meno dell'interesse tutelato dalla norma, corrispondeva all'incapacità del potere politico di farlo valere<sup>133</sup>. Le conseguenze negative di una tale situazione sulla *vis* delle leggi regie sono evidenti: questo modo di intendere ed interpretare le fonti legislative consegnava nelle mani del potere ministeriale un prezioso strumento che gli consentiva di fatto di decidere arbitrariamente se una legge regia potesse essere applicata o dovesse essere ritenuta abrogata.

Come non bastasse, la *vis legis* poteva subire notevoli ridimensionamenti anche in relazione alle altre fonti del diritto. Nel Settecento, lo stesso Rapolla era arrivato persino ad affermare che le *consuetudines speciales locorum* avessero una forza normativa superiore alla legge, sia che fossero state espressamente riconosciute dal sovrano, sia che fossero state confermate «tacita per longaeuum usum»<sup>134</sup>.

Non deve quindi stupire se la legge, nata e riconosciuta formalmente come monolitica espressione della volontà assoluta del monarca, nella prassi dei tribunali, alla fine, si lasciasse facilmente manipolare come creta dalle mani dei giudici.

Di fronte ad un ordinamento e ad una cultura giuridica come quelle napoletane, che avevano ridimensionato in maniera così forte la funzione, il ruolo e l'efficacia delle fonti legislative, pertanto non può sembrare strano che un progetto come quello del Codice Carolino non potesse trovare terreno fertile su cui attecchire. Per questo motivo, appare più probabile che i lavori della Giunta fossero andati ad affievolirsi gradualmente per la mancanza di un'autentica convinzione da parte dei suoi stessi componenti, tutti alti

---

reagito a tale violazione, si era fatta discendere la tacita abrogazione della prammatica (Ibidem). L'episodio è riportato anche da MILETTI, *Peregrini in patria* cit., p. 437.

<sup>133</sup> AJELLO, *Preilluminismo giuridico* cit., p. 76.

<sup>134</sup> RAPOLLA, *Commentaria* cit., I, p. 102. Rapolla, da buon giurista neoculto, fondava le sue conclusioni su quanto già affermato da un giurista cinquecentesco di origine belga, esponente della scuola germanica dell'*Usus modernus pandectarum*, Matthaeus Wesembeck (citato spesso anche come Wessembecius o Vuesenbecij), che nei suoi *Paratitla* al titolo III *de Legibus* dei *Digesta*, scriveva che «qua in re arbitror desuetudine legem posse abrogari ...» (M. VUESENBEIJ, *Paratitla in Pandectas iuris civilis*, Basileae, per Eusebium Episcopium, et Nicolai fr. Haeredes, 1557, p. 57).

esponenti della dottrina giuridica e del foro napoletano, tutti allo stesso modo sfavorevoli ad un progetto codificatorio, sebbene sulla base di motivi differenti: chi per ragioni scientifiche e dottrinali, chi per motivi politici e di potere<sup>135</sup>. Un progetto già così sfavorito in partenza non poteva che arenarsi definitivamente una volta venuta meno anche la spinta politica che fino a quel momento aveva garantito il costante proseguo dei lavori, prima con la caduta del Montealegre – molto probabilmente tra i principali fautori del progetto – poi con la partenza di Carlo, il vero e proprio padrino dell’iniziativa, e in fine con l’esclusione dal governo di Tanucci, l’ultima persona che avrebbe potuto garantire una certa spinta politica alla riforma, ma di fatto già da tempo poco fiduciosa sulla possibilità di riuscita dei lavori<sup>136</sup>.

In un contesto giuridico come quello napoletano, la riforma della legislazione regia sarebbe stata del tutto inutile se prima non si fosse attribuito alla legge una forza maggiore nel sistema delle fonti, e per fare ciò occorreva necessariamente eliminare la causa principale che le impediva di affermarsi come fonte giuridica principale, cioè l’arbitrio esercitato dal ceto togato.

### 3.2. *Svelare gli arcana juris: i Dispacci del 1774 e l’ultima grande riforma napoletana del Settecento.*

Anche se i lavori per il Codice Carolino non erano stati formalmente sospesi, negli anni Settanta del secolo la fiducia in una loro riuscita si poteva considerare ormai esaurita,

---

<sup>135</sup> Scrive a tal riguardo Ajello che i lavori sul codice carolino erano proseguiti per così tanti anni grazie alla «prodigiosa vitalità delle sinecure: a consentirle di sopravvivere fu – a ben pensarci – più la certezza della sua impossibilità di riuscire, che la speranza di raggiungere gli ambiziosi e vaghi obiettivi a cui avrebbe potuto mirare» (AJELLO, *La vita napoletana* cit., p. 656).

<sup>136</sup> Già nel 1773 Tanucci, in una lettera scritta il 28 dicembre e indirizzata al Viviani, diceva che «Far leggi è artéteca giovanile [...] Tutto il mondo vuol codici di legislazione, ma poco è il profitto delle nazioni: pessima respublica, plurimae leges». Il ministro toscano aveva ormai maturato una profonda sfiducia nella possibilità che la società napoletana potesse trarre un qualche beneficio nell’uso degli strumenti legislativi e nei codici, considerati «artéteca giovanile», cioè, usando un’espressione dialettale napoletana, frutto della “irrequietezza giovanile”, quasi come se lo spirito riformatore dell’uomo trovasse supporto solo nell’animo irrequieto e tendente al cambiamento dell’età giovanile, mentre in età matura tendesse ad adagiarsi su posizioni più moderate e conservatrici. Tanucci era ormai convinto che la società avesse bisogno più che di altre leggi, di costumi, quindi di fondarsi su solidi principi morali (Cfr. B. CROCE, *Uomini e cose della vecchia Italia*, serie seconda, Bari 1956, p. 29).

ma non si poteva dire altrettanto della tenacia con cui il capo del governo, Tanucci, voleva perseguire l'obiettivo di pervenire finalmente ad una riforma sostanziale ed efficace dell'ordinamento giuridico napoletano. Il ministro toscano era ora però pienamente convinto che per raggiungere questo scopo fosse necessario intraprendere una strada ben diversa da quella della codificazione.

Fu così che nel 1774, per volontà di Tanucci in persona, ma su iniziativa dell'allora segretario di giustizia De Marco, venne spedito a tutti i tribunali della capitale un dispaccio che disponeva il divieto di pronunciare sentenze ricorrendo alle opinioni dottrinali e imponeva di motivarle sulla base del solo *ius scriptum*, cioè sulle sole «leggi espresse del Regno, o comuni» (intendendo per comuni le leggi romane).<sup>137</sup> In caso di lacuna, il provvedimento consentiva il ricorso all'interpretazione estensiva – interpretazione che doveva comunque fondarsi sempre ed esclusivamente sulle fonti legislative – e, come *ultima ratio*, il ricorso all'interpretazione autentica del sovrano. Infine, veniva disposta la pubblicazione a stampa delle sentenze così motivate a spese dei litiganti, gratuita in caso di indigenza della parte. La pubblicazione a mezzo stampa, che rappresentava forse la principale novità introdotta dai dispacci,<sup>138</sup> era prevista a pena di nullità della sentenza che, in caso contrario, non poteva passare in giudicato ed era da ritenersi *tamquam non esset*.<sup>139</sup>

Quest'attacco diretto all'intangibile simulacro giurisprudenziale del diritto napoletano fu sicuramente un atto coraggioso e senza precedenti nella storia del Regno,

---

<sup>137</sup> Il dispaccio del 23 settembre 1774 e gli altri dispacci relativi all'obbligo di motivazione pubblicati successivamente e di cui si farà accenno di seguito al presente paragrafo, sono contenuti in D. GATTA, *Regali dispacci cit.*, VI, *Parte seconda che riguarda il civile*, I, pp. 629-641. Il dispaccio inoltre è riportato integralmente in M. TITA, *Sentenze senza motivi. Documenti sull'opposizione delle magistrature napoletane ai dispacci del 1774*, Napoli, 2000, pp. 135-137.

<sup>138</sup> Cfr. P. BECCHI, *Filangieri e i dispacci di Tanucci*, in *Materiali per una Storia della cultura giuridica*, XIII, [2], 1983, p. 367.

<sup>139</sup> Una forma di pubblicazione dei provvedimenti era prevista nel Ducato di Modena dalla *Patente* di promulgazione del Codice estense del 1771, per le sole *Dichiarazioni* del Supremo Consiglio di Giustizia, che dovevano essere annualmente raccolte e stampate. La pubblicazione non era comunque prevista a pena di nullità e non era imposto l'obbligo di motivazione (Cfr. anche P. ALVAZZI DEL FRATE, *Illuminismo e interpretazione. Gaetano Filangieri e le Riflessioni politiche del 1774*, in F. LIOTTA, *Studi di storia del diritto medievale e moderna* [II], Milano, 2007, p. 242.

«un vero e proprio atto di guerra tra la monarchia e le corti di giustizia del Mezzogiorno».<sup>140</sup> Solo in Francia, giusto qualche anno prima, nell'aprile del 1771, si osò fare di più. Qui, lo scontro tra potere sovrano e alte magistrature fu risolto dal cancelliere Maupeou con un provvedimento tanto energico quanto drastico, che sciolse il potente *Parlement* di Parigi, sostituendo i suoi membri – mandati in esilio nel gennaio dello stesso anno –, e creando al suo interno nuovi uffici<sup>141</sup>. A Napoli, il provvedimento fortemente voluto da Tanucci, pur non raggiungendo le drastiche conseguenze raggiunte in Francia da Maupeou, mirava comunque al cuore del potere giurisprudenziale, colpendone la prerogativa più importante, l'arbitrio.

Il potere acquisito dalle alte magistrature napoletane, infatti, poggiava essenzialmente sulla possibilità di manipolare liberamente e a proprio piacimento le fonti normative del Regno, celando gelosamente i meccanismi del proprio ragionamento interpretativo, gli *arcana juris*, agli occhi delle parti e del sovrano. Questa forma di arbitrio mascherata da equità trovava la sua *lapis angularis* nell'*auctoritas doctorum*<sup>142</sup>, ed era proprio lo stato di profonda incertezza e diffuso disordine in cui versava questa fonte giuridica – determinato dall'accumulo caotico e costante delle *opiniones* che fino a quel momento aveva ingolfato i tribunali europei – ad offrire al ceto togato un valido strumento di supporto all'arbitrario esercizio delle proprie funzioni.<sup>143</sup> Tanucci era quindi

---

<sup>140</sup> Le parole sono di Vincenzo Ferrone (V. FERRONE, *La società giusta ed equa. Republicanesimo e diritti dell'uomo in Gaetano Filangieri*, Bari, 2008, p. 8).

<sup>141</sup> Cfr. R. AJELLO, *Il tempo storico delle «Riflessioni»*, in G. FILANGIERI, *Riflessioni politiche su l'ultima Legge del Sovrano* (rist. anast.), Napoli, 1982, p. IV. Sul punto si veda anche P. ALVAZZI DEL FRATE, *Illuminismo e interpretazione cit.*, p. 248. Nello specifico l'editto dell'11 aprile 1771 intendeva colpire la venalità delle cariche ricoperte all'interno del *Parlement*, privando dei loro seggi i magistrati che avevano acquistato o ereditato la carica e istituendo nuovi uffici di diretta nomina regia. Il provvedimento aveva quindi lo scopo di porre il *Parlement* sotto il diretto controllo del sovrano, oltre che di rendere l'accesso alla giustizia gratuito per i sudditi. Il testo integrale dell'editto si trova in *Procès-verbal de ce qui s'est passé au Lit de justice, tenu par le Roi au chateau de Versailles, le Samedi treize Avril 1771*, Parigi, 1771, pp. 18-23. Sullo scontro tra sovrano e *Parlement* nella Francia del Settecento, v. P. ALATRI, *Parlamenti e lotta politica nella Francia del '700*, Bari 1977.

<sup>142</sup> La pratica era essenzialmente quella di “affogare” il diritto del principe nel *mare magnum* della dottrina di diritto comune, cfr. M.N. MILETTI, *Peregrini in patria cit.* p. 437.

<sup>143</sup> Questo atteggiamento filodottrinale delle corti – nello specifico del Senato di Milano – fu duramente attaccato anche da Pietro Verri nella sua *Orazione panegirica sulla giurisprudenza milanese*

ben consapevole che, per colpire il potere dei tribunali e far crollare l'edificio giurisprudenziale, occorresse privare i giudici della possibilità di fare uso delle opinioni dottrinali: cosa che fece puntualmente, vietando espressamente il ricorso alle «nude autorità de' Dottori».

Ma il celebre ministro toscano era altrettanto consapevole del fatto che tale divieto non sarebbe stato da solo sufficiente a ridimensionare i poteri del ceto togato: occorreva altresì impedire che i tribunali aggirassero la prescrizione – come sempre nascondendosi dietro il velo di segretezza che ne celava gli *arcana juris* – e ciò fu fatto imponendo loro di rendere pubblici i meccanismi interpretativi delle decisioni.

L'obbligo di motivazione aveva appunto lo scopo di squarciare questo velo per rivelare all'esterno delle camere di consiglio gli *interna corporis* dei tribunali e rendere in tal modo controllabile il loro operato. La funzione della motivazione assumeva quindi una rilevanza principalmente extraprocessuale.<sup>144</sup>

Benché sin da subito la dottrina illuministica napoletana, capeggiata dal suo esponente più importante, Gaetano Filangieri, avesse evidenziato la funzione garantistica e democratica che un obbligo di motivazione così concepito poteva assumere, appare tuttavia evidente che, nel quadro di una politica assolutistica, il governo napoletano avesse in mente più che una forma di garanzia per il corpo sociale, una forma di controllo politico esterno del sovrano sulle magistrature. Effettivamente, nell'ambito di uno scontro tra poteri, la funzione extraprocessuale della motivazione non poteva che avere lo scopo

---

(1763). Nello specifico, l'illuminista lombardo, con parole sarcasticamente pungenti, sostenne l'esistenza di due classi di senatori, una visibile e l'altra invisibile. L'invisibile era formata dai principali esponenti della dottrina giuridica «Tiraquel, Mantica, Menocchio, De Lucca e Raffaele Fulgoso... e questi senatori invisibili sono i veri senatori che interpretano la legge». I senatori visibili si limitavano a raccogliere soltanto i voti degli invisibili e scrivevano la sentenza (Cfr. R. SAVELLI, *Tribunali, «decisiones» e giuristi cit.*, p. 407). Il testo di quest'opera è stato pubblicato in, C.A. VIANELLO, *L'Orazione panegirica sulla giurisprudenza milanese del Verri tra le fonti del libro 'Dei delitti e delle pene'*, in «Giornale storico della letteratura italiana», vol. 112, Torino 1938.

<sup>144</sup> Cfr. P. BECCHI, *Filangieri cit.*, p. 367. Sulle funzioni endoprocessuale ed extraprocessuale della motivazione delle sentenze nella storia del diritto in Europa, v. M. TARUFFO, *L'obbligo della motivazione della sentenza civile tra diritto comune e illuminismo*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa* [II], Firenze, 1977, pp. 599-633; si veda anche M. ASCHERI, *Tribunali, giuristi e istituzioni cit.*, *passim*.

primario di consentire al potere politico di vigilare sull'operato del potere giudiziario, ciò al fine di garantire che le leggi sovrane, e non la dottrina, fossero le uniche fonti ad ispirare ed influenzare il verdetto dei giudici e che in tal modo la *voluntas Principis* si affermasse come unica e incontrastata fonte del diritto.<sup>145</sup>

Il dispaccio napoletano del 1774 fu solo l'ultimo di una serie di provvedimenti normativi che in Europa vennero assunti nell'ottica di una politica accentratrice e assolutistica, volta ad affermare il primato della legislazione regia e a limitare il potere arbitrario dei giudici, vietando il ricorso alle fonti dottrinali.<sup>146</sup> Se proprio si vuole individuare nei dispacci tanucciani un elemento innovativo, esso sta proprio nell'obbligo di motivazione e di pubblicazione a stampa delle sentenze. Effettivamente, proprio questi due obblighi consentirono al dispaccio napoletano di fare un passo ulteriore rispetto ai provvedimenti riformistici a cui si è fatto precedentemente riferimento. Tanucci, infatti, sembrava essere ben consapevole che il semplice divieto della citazione dottrinale e giurisprudenziale sarebbe stato perfettamente inutile se non fosse stato accompagnato da strumenti di controllo esterno sull'operato dei giudici.

Di fronte ad un attacco così risoluto al proprio potere e alle proprie prerogative, la magistratura napoletana non rimase certo inerte<sup>147</sup>. Dal canto suo, Tanucci aveva cercato di prevenire ed arginare la reazione del ceto togato assumendo alcuni accorgimenti. Non è un caso, infatti, che il provvedimento fosse stato preso proprio alla fine del mese di settembre, a ridosso dell'annuale sospensione per le ferie autunnali delle udienze da parte di tutti i tribunali della capitale.<sup>148</sup> Nelle intenzioni del ministro, probabilmente, l'emanazione a ridosso delle ferie avrebbe dato ai magistrati il tempo sufficiente di digerire il colpo. Inoltre, non può sfuggire all'attenzione il fatto che un provvedimento così importante ed incisivo fosse stato assunto nella forma del dispaccio e non della

---

<sup>145</sup> Cfr. M. TITA, *Sentenze senza motivi cit.*, p. 5.

<sup>146</sup> Ci si riferisce in particolare alla Francia di Luigi XIV, con l'*Ordonnance civile pour la réformation de la justice* del 1667 e all'Italia di Vittorio Amedeo II e Francesco III, il primo per il Regno di Sardegna con le *Costituzioni piemontesi* del 1723 – aggiornate con le edizioni del 1729 e del 1770 – e il secondo per il Ducato di Modena con le *Costituzioni modenese* del 1771. Su queste raccolte normative, v. *supra*.

<sup>147</sup> Sull'opposizione della magistratura alla riforma tanucciana del 1774 v. M. TITA, *Sentenze senza motivi cit.*, pp. 3-68.

<sup>148</sup> Cfr. *ivi* p. 4 s.

prammatica, come di fatto non era sfuggito neanche all'occhio critico dei togati.<sup>149</sup> Il dispaccio, infatti, come abbiamo già avuto modo di vedere, era per sua natura un atto “snello”, un ordine diretto del re redatto senza particolari formalità per tramite delle sue Segreterie di Stato e spedito direttamente agli organi o ai soggetti cui era destinato<sup>150</sup>. La prammatica, vera e propria legge intesa in senso formale, al contrario, richiedeva un *iter* più complesso a cui prendevano parte anche i più alti esponenti del ceto togato<sup>151</sup>. Non deve quindi stupire che Tanucci abbia scelto la forma del dispaccio, da un lato, per rendere più agevole e veloce l'introduzione della riforma, dall'altro, per aggirare gli eventuali ostacoli posti dalla magistratura.

Tanucci doveva essere ben consapevole che il coinvolgimento dei tribunali avrebbe potuto far naufragare la riforma prima ancora di essere varata, come d'altronde era successo con altri progetti di riforma. Per consentire al provvedimento di avere una qualche minima possibilità di successo apparve quindi opportuno che il governo agisse velocemente e prendesse i magistrati di sorpresa, mettendoli di fronte al fatto compiuto.

Le repliche dei Tribunali napoletani non tardarono comunque ad arrivare. Dal Sacro Regio Consiglio alla Regia Camera della Sommaria, passando per il Supremo Tribunale di Commercio e per il Delegato dei Cambi, la netta opposizione al dispaccio del 23 settembre fu velata da una serie di obiezioni spesso pretestuose e, a volte, mal poste, come il caso della replica inviata dal Delegato dei Cambi, Ippolito Porcinari.<sup>152</sup>

A distanza di una sola settimana dal dispaccio del 23 settembre, quella del Delegato fu la prima replica a giungere all'indirizzo del governo. Nello specifico il delegato Porcinari rilevò come il provvedimento avrebbe ingolfato e ritardato eccessivamente il suo lavoro, se fosse stato necessario motivare ogni singola lettera di cambio a cui si fosse dovuto dare esecuzione, con evidente vantaggio per i debitori inadempienti. Era del tutto lampante come questa obiezione fosse pretestuosa e finalizzata esclusivamente a dare man forte al ceto togato nella lotta contro l'obbligo di motivazione. Di fatti, il Delegato svolgeva funzioni meramente esecutive – dare appunto esecuzione

---

<sup>149</sup> Cfr. *ivi*, pp. 27 ss.

<sup>150</sup> Cfr. M.N. MILETTI, *Peregrini in patria cit.*, pp. 435 s.

<sup>151</sup> Sulle prammatiche ed i dispacci, v. *ut supra*.

<sup>152</sup> Sulle resistenze opposte da queste magistrature v. a M. TITA, *Sentenze senza motivi, cit.*, in particolare pp. 3-68.

alle lettere di cambio – ed era pertanto esente dall'applicazione del dispaccio del 23 settembre, che in maniera chiara e limpida si rivolgeva alle sole pronunce conclusive o incidentali dei procedimenti di cognizione o sommari. Di questo Porcinari, fra i maggiori esponenti del ceto togato napoletano della seconda metà del Settecento, doveva essere pienamente consapevole, così come doveva essere pienamente consapevole dell'infondatezza delle proprie obiezioni che, per quanto tecniche ed apparentemente convincenti, rivelavano chiaramente la loro finalità puramente ostruzionistica.<sup>153</sup>

Tuttavia, le obiezioni maggiori giunsero dal più importante e prestigioso dei tribunali del Regno, il Sacro Regio Consiglio, che, nella sua replica del 25 ottobre, sollevò sotto forma di *dubia*, ben nove critiche al dispaccio di settembre<sup>154</sup>. In linea di massima, i rilievi mossi dall'alta corte, che espressamente dichiarava di ritenere cosa «indecorosa per un Magistrato Supremo» spiegare il fatto e la legge applicata ad una decisione, erano di natura pratica e di principio. Sintetizzando, il Regio Consiglio si chiedeva se: fosse sufficiente, per rispettare la real determinazione, accennare nel *visis actis* con una semplice e succinta sintesi del *petitum* e dei fatti principali della causa; se dovesse stendere la sentenza motivata il giorno stesso della decisione; se potesse comunque ricorrere alla *communis opinio* per risolvere i casi di antinomie o discordanze nelle leggi patrie e romane da applicare nella causa; se in caso di lacuna normativa potesse comunque ricorrere alla propria giurisprudenza e a quella degli altri tribunali. Le domande pretestuosamente opposte al provvedimento sembravano non tener conto di quanto lucidamente era stato disposto dal reale dispaccio.

La risposta di Tanucci fu quanto mai risentita e tagliente e arrivò puntualmente con un dispaccio del 21 novembre, spedito sempre per il tramite del segretario di grazia e giustizia De Marco.<sup>155</sup> Il ministro toscano definì la consulta di replica del Regio Consiglio come una «ingenua confessione»: un'ingenua confessione di come, fino a quel momento, le decisioni assunte da quel supremo magistrato fossero sempre state prese ad esclusivo arbitrio dei giudici, senza tener conto né dei fatti della causa e né delle leggi del Regno. Ciò a maggior dimostrazione del fatto che un provvedimento di tal sorta fosse

---

<sup>153</sup> Cfr. *ivi*, pp. 32 ss.; per la replica del Delegato de' Cambi v. pp. 145-152.

<sup>154</sup> Per il testo completo della replica prodotta dal Sacro Regio Consiglio v. *ivi*, pp. 153-172.

<sup>155</sup> Per il testo completo del dispaccio con cui Tanucci rispose alle obiezioni mosse dal Sacro Regio Consiglio v. *ivi*, pp. 199-208.

quanto mai opportuno e necessario. I nove *dubia* erano – queste le parole del ministro toscano – «escogitati sofismi» dettati dalla «fragilità umana dell’assuefazione» di un organo ancora gelosamente attaccato a delle prerogative anacronistiche, che non potevano essere più tollerante da un sovrano assoluto<sup>156</sup>.

Dai toni sprezzanti e dai modi irriverenti di rivolgersi alla più potente magistratura del Regno – trattata come un mero organo subalterno incapace di eseguire un semplice ordine impartito dal superiore – emergeva chiaramente lo scopo politico della riforma: prostrare definitivamente il potere giudiziario ai piedi del trono. A tal proposito, Tanucci ribadì esplicitamente nel dispaccio che «la legislazione è tutta della Sovranità», «che i Giudici sono esecutori delle leggi, e non autori», «che il Diritto ha da essere certo e definito, e non arbitrario»<sup>157</sup>. Queste parole esprimono appieno il manifesto del dispotismo illuminato, una sintesi efficace delle più basilari ideologie del Secolo dei Lumi: la legge del sovrano quale unica fonte del diritto e il giudice – come aveva insegnato Montesquieu – ridotto passivamente a mera “bocca della legge” erano il presupposto necessario per realizzare un sistema normativo chiaro e fondato sulla certezza<sup>158</sup>. A tal fine non c’era più spazio per l’arbitrio giurisprudenziale e per qualsiasi forma di condivisione dei poteri.

### 3.3. “L’edificio forense [non] è crollato”: l’entusiasmo della dottrina illuministica napoletana e il fallimento dei dispacci nel 1791.

Tuttavia, quel manifesto ideologico trovò nel ceto togato napoletano un nemico estremamente ostico da affrontare e nelle condizioni del sistema giuridico e istituzionale del Regno un terreno poco fertile su cui attecchire.

Con il senno di poi, appaiono eccessivamente affrettate le parole di un giovane Filangieri, che, nelle sue *Riflessioni*, tempestivamente pubblicate a solo un mese

---

<sup>156</sup> v. *ivi*, p. 93.

<sup>157</sup> v. *ivi*, p. 203.

<sup>158</sup> Sull’illuminismo giuridico, tra gli innumerevoli contributi, si rinvia a G. TARELLO, *Storia della cultura* cit., *passim*, e A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno* cit., II, *passim*; M.A. CATTANEO, *L’Illuminismo e la legislazione*, Milano 1966. Sull’Illuminismo in generale certamente rimane ancora un punto di riferimento imprescindibile, F. VENTURI, *Settecento Riformatore, I, Da Muratori a Beccaria*, Torino 1969; si veda anche ID, *Utopia e riforma nell’Illuminismo*, Torino 1970; V. FERRONE, *Il mondo dell’Illuminismo. Storia di una rivoluzione culturale*, Torino 2019.

dall'invio del dispaccio, ebbe ad affermare con troppo ottimismo: «l'edificio forense è crollato».<sup>159</sup> L'edificio forense non era crollato e «il sovrano Impero delle Leggi [tutt'altro che] ristabilito»<sup>160</sup> – sempre ammesso che nel Regno di Napoli fosse mai esistito un sovrano impero delle leggi – come dimostra il passo indietro fatto dal governo napoletano nel 1791.

La riforma tanucciana fu sin da subito accolta entusiasticamente dagli ambienti intellettuali e riformistici partenopei. Tra le opere pubblicate a sostegno dei dispacci del 1774, accanto al già citato e ben noto *pamphlet* scritto pochi giorni dopo il varo della riforma da Gaetano Filangieri, l'anno seguente si aggiunse anche la *Dissertazione* realizzata da Carlo Melchionna e nel 1777 l'addenda di Francesco De Jorio alla sua *Introduzione allo studio delle Prammatiche*.<sup>161</sup>

Sebbene le basi ideologiche di questi scritti fossero differenti, ciononostante tutti e tre individuano nell'arbitrio giudiziario e nel ricorso all'*auctoritas doctorum* le cause principali del disordine in cui versava il diritto napoletano e nella riforma di Tanucci lo strumento ideale per risolverle. Melchionna elogiò il provvedimento come «legge delle leggi», definendo l'equità praticata dai tribunali napoletani come «maschera dell'arbitrio». Dal canto suo, De Jorio additò i *doctores* e gli avvocati come i veri responsabili del disordine giudiziario – ma occorre qui precisare che il De Jorio era un giudice e in quanto tale risulta perfettamente comprensibile che volesse esonerare la magistratura da ogni responsabilità – perché colpevoli di soffocare i procedimenti dentro una miriade di opinioni dottrinali contrastanti. Filangieri, che non si risparmiò nel tessere le lodi dell'artefice principale di quella riforma, Tanucci, evidenziò i caratteri garantistici e democratici insiti nell'obbligo della motivazione. Fu il primo a scorgere nella funzione di controllo extraprocessuale di tale obbligo una garanzia per i cittadini che, in questa maniera, venivano elevati al rango di “sindacatori” dell'operato dei giudici.

Ai facili entusiasmi della dottrina fece comunque da contrappeso la ritrosia dei tribunali. Malgrado tutto, essi dovettero adeguarsi ai provvedimenti regi, espungendo

---

<sup>159</sup> G. FILANGIERI, *Riflessioni politiche cit.*, p. 5.

<sup>160</sup> *Ibidem*.

<sup>161</sup> C. MELCHIONNA, *Dissertazione storica, politica, legale sulle novelle leggi del Re N.S per le sentenze ragionate*, Napoli, 1775; F. DE JORIO, *Riforma de' Tribunali e Giudici della Città di Napoli*, in appendice a *Introduzione allo studio cit.*, III, Napoli, 1777.

dalle sentenze ogni riferimento dottrinale, riportando i soli fatti della causa esaminata e leggi applicate, pubblicando a pena di nullità le decisioni così prese per il tramite della stamperia reale; ma chi si fosse aspettato da tutto questo un cambiamento radicale dell'ordinamento napoletano sarebbe rimasto sicuramente deluso.

Per adempiere all'obbligo di rendere pubbliche delle sentenze, tra il 1787 e il 1791 furono stampati a cura della Stamperia Reale tre volumi che raccoglievano i *decreti* (le decisioni) dei Tribunali della Capitale emanate in un arco di dieci anni, tra il 1774 e il 1784<sup>162</sup>. Come risulta da queste raccolte, le decisioni motivate – per quanto sicuramente più corpose di quelle del passato, ridotte alle poche righe di testo in cui era indicato il solo dispositivo – si componevano di una lunga e, a volte, prolissa ricostruzione del fatto e dalla mera indicazione delle leggi di diritto romano e patrio applicate: è difficile riuscire a ricostruire da esse il procedimento logico e interpretativo sotteso all'applicazione della legge e alla soluzione della causa. Appare pertanto chiaro che in un sistema così consegnato nulla avrebbe impedito che le opinioni dottrinali, seppur formalmente esiliate dal testo della sentenza, fossero comunque implicitamente contenute nel ragionamento interpretativo condotto dai giudici.

L'unico effetto conclamato fu sicuramente il prolungamento dei tempi processuali determinato, secondo l'opinione ufficiale, dal maggior tempo necessario a stendere la motivazione, ma più probabilmente i ritardi erano assecondati da una magistratura pienamente intenzionata a sabotare e rendere inefficace la riforma.

---

<sup>162</sup> I primi due volumi, pubblicati nel 1787, raccoglievano i *decreti* emanati tra il 1774, anno di entrata in vigore del dispaccio tanucciano, e il 1776. Il primo volume raccoglieva le decisioni del Sacro Regio Consiglio, che rappresentavano la parte più cospicua delle raccolte, mentre il secondo raccoglieva in un unico tomo le decisioni di tutti gli altri Tribunali della Capitale (Gran Corte della Vicaria; Regia Camera della Sommaria; Tribunale dell'Ammiraglio; Tribunali degli Allodi, dell'Annona e Misto, Delegato dei Cambi e Supremo Magistrato del Commercio). Il terzo volume fu pubblicato nel 1791 e raccoglieva i decreti del Sacro Regio Consiglio emanati tra il 1777 e il 1784, ma per la stessa tornata di anni non risulta essere stata pubblicata la raccolta delle decisioni degli altri tribunali, quasi sicuramente sospesa per l'intervenuta abrogazione parziale del dispaccio del 1774 avvenuta proprio nel 1791. I volumi risultano corredati di un solo indice per argomenti mentre difettano indici cronologici delle singole decisioni (*Rerum in Supremis Neapoli Tribunalibus Judicatarum Absolutissimae Collectionis, Summa cura et studio nunc primum concinnatae*, [3], Neapoli, Ex Regia Typographia, 1787-1791).

A Napoli il clima politico cambiò proprio poco tempo dopo l'introduzione dei nuovi provvedimenti. Nel 1775, infatti, la regina Maria Carolina, dando alla luce un erede maschio, acquisì – come era stabilito dagli accordi matrimoniali – il diritto di entrare nel Consiglio di Stato.<sup>163</sup> L'influenza politica di Tanucci dovette così soccombere, dopo più di vent'anni alla guida del governo napoletano, alle ambizioni di potere della regina, che si fece sin da subito promotrice di una politica filoaustriaca e spinse il re a dispensare il ministro toscano da ogni incarico di governo.

Con il ritiro di Tanucci a vita privata venne meno il principale garante della riforma del 1774 e il suo più strenuo difensore. Negli anni successivi, il governo napoletano non si mostrò più particolarmente attento e solerte nel far rispettare ai tribunali i provvedimenti tanucciani, mentre i tempi processuali delle cause, particolarmente lunghi già prima della riforma, subirono ulteriori rallentamenti per le cause di cui si è precedentemente parlato.

Fu così che nel 1791 – complice probabilmente anche un'inversione conservatrice della politica napoletana determinata dai turbolenti eventi che si stavano consumando in Francia proprio in quel periodo – il nuovo segretario di grazia e giustizia Simonetti chiese alla Real Camera di Santa Chiara una consulta sull'opportunità di modificare il provvedimento del 1774. La Real Camera – organo consultivo e amministrativo composto dai più alti consiglieri del Sacro Regio Consiglio – pur ritenendo valida la parte del provvedimento che imponeva ai tribunali di fondare le proprie decisioni sulle sole leggi del Regno e sulle leggi di diritto comune, si espresse contro gli obblighi della motivazione e della pubblicazione, riconoscendo in quelli le cause principali della lentezza dei processi<sup>164</sup>.

La consulta predisposta dai consiglieri della Real Camera assecondava ampiamente le pretese accentratrici e assolutistiche del sovrano, continuando a riconoscerlo come unico legislatore del Regno:

---

<sup>163</sup> v. R. AJELLO, *I filosofi e la regina: il Governo delle due Sicilie da Tanucci a Caracciolo (1776-1786)*, Napoli 1991, *passim*.

<sup>164</sup> La consulta della Real Camera e il provvedimento di modifica del dispaccio del 1774 si trovano in ASNA, *Real Camera di Santa Chiara, Bozze delle consulte*, fasc. 707, 52r.

«Il Sovrano, cui Iddio ha affidato la direzione de' Popoli, è l'unico Legislatore dello Stato, e solo può dettare e promulgare le leggi... I magistrati che sono i mandatari dell'esecutivo potere del Sovrano... quando le leggi sono oscure, o equivoche, sono nell'obbligo di ricorrere alla potestà legislativa per attenderne all'interpretazione. Tale è la costituzione di ogni perfetta Monarchia»<sup>165</sup>.

Con queste parole i consiglieri fecero salva la prima parte del dispaccio che riconosceva nella *voluntas Principis* l'unica fonte di legittimazione capace di attribuire a una norma forza di legge. Una forma di *captatio benevolentiae* questa che, blandendo il sovrano, sembrava quasi celare il vero obiettivo della consulta: minare l'obbligo della motivazione.

Come già detto, i rilievi mossi per delegittimare tale obbligo facevano leva principalmente sui ritardi processuali determinati dal maggior tempo che i giudici dovevano impiegare per stendere le ragioni della decisione, tempo che necessariamente veniva sottratto alla trattazione delle altre cause. Si lamentava che i "Commissari", cioè i giudici:

«per comporre tali ragionamenti hanno dovuto per necessità impiegarvi quel tempo che più utilmente avrebbero impiegato nello studio delle altre cause, delle quali erano incaricati... quindi molte volte è avvenuto che in queste tali cause li ragionamenti non si siano cacciati se non a capo di più mesi dopo essere state decise, perché li Commissari per fare adeguati ragionamenti si sono creduti obbligati di mettere tutti li fatti in veduta, e dalla combinazione de' fatti ricavare gli argomenti e accertare il dritto, o la obbligazione delle Parti contendenti...»<sup>166</sup>.

Proprio quest'ultimo passaggio appare alquanto singolare e, in parte, rivela la pretestuosità dei rilievi mossi dalla Real Camera. Implicitamente, è come se i consiglieri avessero affermato che l'esame dei fatti e l'accertamento delle norme di legge da applicare – quindi il procedimento logico-deduttivo – fossero un *posterius* rispetto al momento deliberativo e di conseguenza che il magistrato prima assumesse la decisione e

---

<sup>165</sup> Ivi.

<sup>166</sup> Ivi.

solo successivamente procedesse a ricostruire il fatto e a trovare le norme che si adattassero alla causa così già decisa, non viceversa. In poche parole, affermando che la valutazione dei fatti e l'applicazione delle leggi venivano svolte a distanza di mesi dalla pronuncia della sentenza, essi affermavano implicitamente – e paradossalmente – che il procedimento sillogistico non era stato posto a fondamento della sentenza e che la decisione continuava comunque ad essere presa in maniera arbitraria.

In linea di massima, risulta quindi poco credibile che la stesura delle motivazioni, che dovevano semplicemente riportare gli elementi di un ragionamento già svolto per assumere la decisione, rubassero troppo tempo alle attività dei giudici e rallentassero sensibilmente il loro lavoro.

Il governo, tuttavia, decise di adeguarsi al parere espresso dalla Real Camera, ritenendo sufficiente per garantire al sovrano il monopolio sulla legge e tutelare i sudditi dall'arbitrio giudiziario, il semplice obbligo di fondare le decisioni sulle “leggi espresse” e non sulla dottrina. Il 26 novembre 1791 venne pertanto spedito dalla segreteria di grazia e giustizia un nuovo dispaccio che, pur facendo salvo quest'ultimo obbligo, dispensò i giudici dal motivare e pubblicare le loro sentenze e conseguentemente abrogò la seconda parte del dispaccio tanucciano del 1774.<sup>167</sup>

Con il venir meno dell'obbligo di motivazione e pubblicazione della sentenza, venne meno anche lo strumento più importante che l'autorità sovrana aveva a disposizione per vigilare sull'operato dei tribunali e garantire il rispetto della legge dal loro arbitrio. Ad essere implicitamente colpito fu anche il divieto di fondare le decisioni sulla dottrina, il quale venne di fatto privato di qualsiasi efficacia concreta, ed infatti era evidente che una volta sottratto a qualsiasi controllo esterno, nulla avrebbe impedito al ceto togato di continuare a celare l'esercizio arbitrario delle proprie funzioni dietro la segretezza e l'imperscrutabilità dei propri *arcana iuris*. Fu pertanto inevitabile che con il dispaccio del 1791, dopo appena diciassette anni dalla riforma che lo aveva “illuminato”, il diritto napoletano venisse nuovamente gettato sotto il cono d'ombra dell'arbitrio giudiziario.

Il dispaccio del 1774 fu l'ultimo grande provvedimento del ministero di Tanucci, prima che il giurista toscano venisse esautorato da ogni incarico politico. La sua riforma

---

<sup>167</sup> Il dispaccio originale e una copia a stampa sono allegati alla consulta della Real Camera, *ivi*.

si inserisce a pieno titolo nel quadro di quelle politiche assolutistiche e accentratrici che avevano caratterizzato il Vecchio Continente per tutto il XVIII secolo.<sup>168</sup>

Come si è cercato di ribadire in queste pagine, la vera novità dei dispacci tanucciani, stava nell'aver munito le disposizioni che colpivano l'arbitrio giudiziario imponendo il rispetto della "legge espressa", di un valido strumento di controllo dell'operato dei giudici. L'obbligo di motivazione e di pubblicazione a stampa delle sentenze assumeva pertanto una specifica funzione extraprocessuale. Tuttavia, occorre fare attenzione a non caricare questa funzione di significati eccessivamente progressisti.

Per quanto, infatti, possa apparire suggestiva l'idea – alimentata dalla dottrina illuministica napoletana – di un coinvolgimento dell'opinione pubblica nel controllo del potere giudiziario, non sembra tuttavia plausibile che un governo dispotico e assoluto, per quanto illuminato, avesse come intento principale quello di coinvolgere il popolo nella lotta contro l'arbitrio giudiziario. Quest'idea di sottoporre democraticamente l'operato del potere giudiziario sotto la vigilanza diffusa dell'opinione pubblica appare ancor più lontana dalla realtà se si tiene conto che quasi tutti i tribunali del Regno di Napoli continuavano ancora alla fine del Settecento a scrivere le loro sentenze in latino, lingua accessibile al solo ceto istruito.

Al di là dei facili entusiasmi dei *philosophes*, non appare quindi opportuno sopravvalutare la portata e gli effetti del provvedimento tanucciano.<sup>169</sup> Certo, la riforma fece emergere nel panorama intellettuale dell'epoca la questione inerente alla motivazione delle sentenze, a cui l'illuminismo europeo sembrava non essersi particolarmente affezionato,<sup>170</sup> ma l'effettiva efficacia di quel provvedimento scontava l'esistenza degli evidenti e seri problemi strutturali dell'ordinamento napoletano. Mancava un programma di riforma di più ampio respiro, che coinvolgesse l'intero quadro politico-istituzionale del Regno e ridimensionasse sensibilmente l'influenza del potente ceto togato; ma mancava anche l'elemento che, forse più di altri, avrebbe pesato sul successo della riforma di Tanucci: la presenza di un corpo di leggi ordinato e

---

<sup>168</sup> Raoul van Caenegem mette in evidenza proprio il rilievo politico dello scontro tra poteri per il dominio delle fonti giuridiche perché, afferma lo storico olandese del diritto, «chi controlla il diritto controlla la società» (R.C. VAN CAENEGEM, *I Signori del diritto*, Milano, 1991, p. 62).

<sup>169</sup> Cfr. M. TITA, *Sentenze senza motivi cit.*, p. 130.

<sup>170</sup> Cfr. M. TARUFFO, *L'obbligo di motivazione della sentenza cit.*, pp. 602 s.

sistematico.<sup>171</sup> Bisognerà aspettare ancora alcuni anni prima che, con l'avvento dei sovrani "napoleonidi", il Regno di Napoli veda realizzarsi un più concreto programma di riforme, promulgare veri e propri codici, ancorché non patri, e tramontare definitivamente il potere secolare del suo ceto togato<sup>172</sup>.

---

<sup>171</sup> Sempre Van Caenegem inquadra lo strumento della codificazione normativa come «arma contro la magistratura» (R.C. VAN CAENEGEM, *I Signori del diritto* cit., pp. 131 ss.).

<sup>172</sup> Sul passaggio del Regno di Napoli dall'antico regime al nuovo e sulle riforme intraprese nel Mezzogiorno dai sovrani Napoleonidi (Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murat), si vedano gli studi di Francesco Mastroberti, in particolare, *Codificazione e giustizia penale nelle Sicilie dal 1808 al 1820*, Napoli Jovene 2001; Id, *La transizione dall'antico al nuovo diritto del Regno di Napoli. Momenti e letture*, Bari 2020. Sulla fase finale del periodo napoleonico a Napoli si veda in particolare, S. GENTILE, *Gli ultimi fuochi dei Napoleonidi. Il progetto di revisione della codificazione francese a Napoli (1814)*, Napoli 2015.

## Capitolo IV

### Il riordino dello *Ius Regium* attraverso le raccolte normative private

#### 1. *Le collezioni di prammatiche nella seconda metà del Settecento*

1.1. *Dal tentativo di consolidazione ufficiale alle raccolte private di ius regium: l'accordo editoriale tra Serafino Porsile e Antonio Cervone.*

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, il tentativo di pervenire in via ufficiale ad un riordino delle fonti legislative perse gradualmente vigore, soffocato dalle lungaggini dei lavori della giunta e, soprattutto, dalla piena sfiducia nella soluzione codicistica che aveva pervaso non solo la dottrina napoletana ma anche gli ambienti di governo. D'altro canto, lo stesso Tanucci sembrava ormai persuaso, verso la fine della sua carriera politica, che i problemi della giustizia non potessero essere risolti attraverso le riforme legislative, ma solo intervenendo direttamente sulle magistrature, attraverso l'assunzione di giudici onesti e competenti, come scrisse per altro al Viviani il 2 agosto del 1774, in una lettera in cui definiva la materia legislativa come quella che «è in ogni paese la stalla di Augia, e la vera Cammurina, che quanto più si tocca, peggio si fa. Scegliere giudici uomini gravi, dotti ed onesti, è l'unico rimedio»<sup>1</sup>.

Possiamo quindi affermare che nella seconda metà del Settecento, ormai nessuno credeva più nella possibilità che il progetto di Pasquale Cirillo potesse giungere a compimento e venire ufficialmente promulgato dal re. Eppure, fino agli anni Settanta, la

---

<sup>1</sup> Attraverso questa metafora alquanto colorita il Tanucci intendeva paragonare le fonti legislative al mito greco delle stalle di Augia, il re dell'Elide che possedeva enormi mandrie di bovini, le cui stalle non faceva mai ripulire dal letame (non di meno una delle dodici fatiche di Ercole fu proprio quella di pulire le stalle del re in un giorno). Con ciò Tanucci voleva significare l'impossibilità di riordinare l'enorme mole di leggi che, come il letame delle stalle di Augia, si venivano accumulando nel corso del tempo. Vista l'impossibilità di poter riformare la legislazione, per il ministro toscano l'unica soluzione praticabile per risolvere i problemi dell'ordinamento giuridico e per limitare l'arbitrio esercitato dal ceto togato, era quella di selezionare un copro di magistrati onesti e preparati che non approfittasse arbitrariamente dello stato caotico e disorganico della legislazione regnicola per manipolare a proprio piacimento il diritto regio (*Bernardo Tanucci ed il suo più importante carteggio*, a cura di E. Viviani Della Robbia, Firenze 1942, II, p. 353).

fiducia nel successo del progetto sembrava più che concreta, come dimostrano i continui rifiuti del governo di concedere l'autorizzazione per la pubblicazione delle raccolte aggiornate di prammatiche. Abbiamo già avuto modo di esaminare le vertenze proposte dagli stampatori Porsile e Muzio, alle quali si aggiunse nel 1754 anche quella avanzata da Nicola Parrino, tutte presentate al governo proprio al fine di ottenere il permesso di stampare raccolte normative che riordinassero le prammatiche già edite e pubblicassero le prammatiche successive all'ultima raccolta del 1718. Il rigetto perentorio di tutte queste istanze fu sempre giustificato dalle Segreterie di Stato e dalla Real Camera proprio sulla base dell'imminente pubblicazione del Codice Carolino<sup>2</sup>. In anni in cui la fiducia nel successo del progetto di Cirillo era ancora solida, agli occhi del governo napoletano appariva certamente inutile autorizzare la ristampa delle prammatiche, quando era ancora in corso il lavoro per la realizzazione di un codice di leggi che avrebbe dovuto riassumere al suo interno tutta la legislazione regia, compresa quella delle prammatiche.

Ancora nel settembre del 1760, un giovane laureando in *utroque iure* presso lo *Studium* fridericiano, presentò una supplica per poter pubblicare un supplemento delle prammatiche promulgate dopo il 1718. Si trattava del magistrato lucano Alessio de Sariis, il cui nome è legato principalmente all'ultima consolidazione normativa privata di tutto lo *ius regium* napoletano, il *Codice delle leggi del Regno di Napoli*, ma nel 1760 ancora studente di legge in procinto di laurearsi proprio nel dicembre di quell'anno<sup>3</sup>. Molto probabilmente il de Sariis rivolse in prima battuta la richiesta di *imprimatur* al Cappellano Maggiore il quale, vista la rilevanza pubblica dell'oggetto dell'opera, non diversamente da quanto era avvenuto alcuni anni prima con la richiesta dello stampatore Muzio, l'aveva inoltrata alla Segreteria di Stato dell'Ecclesiastico, alla quale faceva ovviamente

---

<sup>2</sup> In una consulta riguardante la controversia intercorsa nel 1770 tra Serafino Porsile e Antonio Cervone, di cui parleremo a breve, la stessa Real Camera, riferendosi alla sospensione del permesso di ristampare le prammatiche imposta al Porsile nel 1740, ebbe ad affermare che tale provvedimento fu preso «per motivo che doversi fare il Codice Carolino: ed essendosi da tempo in tempo voluto da altri far la stessa ristampa, sempre l'era stata vietata» (ASNA, *Real Camera di Santa Chiara, Bozze delle consulte*, b. 335, inc. 44). Dalla consulta della Real Camera emerge dunque chiaramente come per molti anni le richieste di ristampa delle prammatiche furono tutte rigettate proprio in quanto ritenute inconciliabili con il Codice Carolino.

<sup>3</sup> Sia del de Sariis che della sua raccolta normativa, v. *infra*.

riferimento *ratione materiae*<sup>4</sup>. Come risulta dai registri dei dispacci relativi a quella segreteria, il memoriale presentato dal giovane laureando fu inviato alla Real Camera perché si esprimesse sull'opportunità di concedere l'*imprimatur*, ma dalle consulte di quel supremo consiglio non sembra che la richiesta fosse stata presa in esame<sup>5</sup>.

Quand'anche fosse stata esaminata, è comunque certo che la supplica di *imprimatur* presentata dal de Sariis non trovò accoglimento, come dimostra il fatto che egli non pubblicò mai un tale supplemento di prammatiche: molto probabilmente la Real Camera non ritenne degna di attenzione la proposta di mettere mano alle prammatiche del Regno proveniente da un giovane studente, che peraltro non si era ancora laureato. Tuttavia, la richiesta avanzata dal de Sariis è oltremodo indicativa di come non solo il mondo della prassi forense, ma anche quello degli studi giuridici avvertisse ormai come strettamente necessaria e urgente la pubblicazione di una raccolta aggiornata di prammatiche.

---

<sup>4</sup> Nell'anno di riferimento, cioè il 1760, la Segreteria di Stato dell'Ecclesiastico si trovava accorpata alla Segreteria di Giustizia sotto la direzione di Carlo De Marco. La Segreteria dell'Ecclesiastico nacque nel 1737 come Segreteria autonoma sotto la direzione di Gaetano Brancone, e rimase tale fino al 1759 quando fu appunto unita alla Segreteria di Giustizia. Tornò ad essere autonoma nel 1791 sotto la direzione del segretario Ferdinando Corradini per poi essere nuovamente riaccorpata alla Segreteria di Giustizia nel 1802 e tale rimarrà la situazione fino all'arrivo di Giuseppe Bonaparte nel 1806. Le competenze della Segreteria di Stato dell'Ecclesiastico concernevano in generale tutto quello che riguardava il potere civile in ambito ecclesiastico, in particolare alla Segreteria competevano le questioni inerenti: ai tribunali ecclesiastici dei reali domini come il Tribunale Misto e la Curia del Cappellano Maggiore, l'Università, le scuole inferiori e tutto ciò che riguardava l'istruzione, la concessione dell'*exequatur* da parte della Real Camera di Santa Chiara, la licenza per la stampa dei libri, ecc. (cfr. SALVATI, *L'Azienda* cit., sulle competenze dell'Ecclesiastico pp. 37-38, sulle vicende e sulle successioni alla Segreteria pp. 68 ss).

<sup>5</sup> Il riferimento alla richiesta del de Sariis è contenuto nel dispaccio con cui la Segreteria dell'Ecclesiastico aveva inoltrato il memoriale alla Real Camera di Santa Chiara. Il testo del dispaccio risulta trascritto nei registri della stessa Segreteria nei quali venivano annotati in copia tutti i dispacci in uscita da quegli uffici. Così recitava il dispaccio in questione: «D. Alexo de Sariis Suplica al Rey enincluso memorial se le permita pueda remprimir un Suplimento Cronologico de Pragmaticas que son sueltas dela ultima Colacion de l'año 1718. Su Magestad me hà mandado remitirla à [...] paraque la Camara l'informe con loque se le ofrecieze y pareciere esta Suplica [...] a' 22 de sett. 1760 = C. de Marco» (ASNA, *Ministero degli Affari Ecclesiastici, Segreteria dell'Ecclesiastico, R. Dispacci*, b. 266, pp. 120r-121v).

L'indirizzo della Real Camera sulla questione cambiò completamente nel 1770, quando un nuovo editore, Antonio Cervone, presentò alla Segreteria di Stato dell'Ecclesiastico la richiesta per ottenere il permesso di ristampare tutte le principali fonti dello *ius regium*, non solo le prammatiche. Nello specifico, Cervone chiedeva di poter ristampare «le Costituzioni del Regno con le addizioni di Agnello de Bottis; le Prammatiche del Regno; e i Capitoli, i Privilegi di questa Città»<sup>6</sup>, rivelando l'intenzione di portare a termine un'opera ben più ambiziosa e ampia della raccolta delle sole prammatiche. È quindi evidente che il Cervone avesse in mente di realizzare una raccolta di tutto lo *ius regium*, proposito che ovviamente andava inevitabilmente a scontrarsi con il progetto di codificazione carolino, ben oltre le più semplici proposte di riordino delle prammatiche avanzate dagli altri stampatori fino a quel momento. Ma in questo caso la risposta della Real Camera non fu negativa e nel settembre del 1770 rispose alla richiesta inviata dalla Segreteria dell'Ecclesiastico sull'opportunità di concedere l'autorizzazione al Cervone scrivendo che

«...per la necessità, che hanno i nostri Sudditi di tener avanti gli occhi le Leggi, e Costituzioni di questo vostro Regno, le quali non si trovano, ò pure si pagano à prezzo strabocchevole per la ristampa; e perciò è concorsa nel sentimento, che possa la M. V. degnarsi accordare al detto Libraio Cervone il permesso richiesto»<sup>7</sup>.

Come si evince chiaramente dal testo, la Real Camera aveva completamente cambiato indirizzo. La certezza sulla pubblicazione del Codice Carlino poteva ormai ritenersi svanita, ma a questo punto rimanevano i problemi e le difficoltà di natura pratica che continuavano ad affliggere la prassi forense. Le prammatiche che erano state stampate in fogli volanti, soprattutto le più risalenti, erano divenute di difficile reperibilità mentre i testi normativi che raccoglievano costituzioni, capitoli, privilegi e le stesse raccolte di prammatiche dell'Aldimari, pubblicate ormai quasi un secolo addietro, erano diventati rari e venduti a prezzi molto elevati. L'esigenza impellente del Foro di poter contare su raccolte nuove, aggiornate, e vendute a prezzi più contenuti non era più procrastinabile

---

<sup>6</sup> ASNA, *Real Camera di Santa Chiara, Bozze delle consulte*, b. 335, inc. 44.

<sup>7</sup> Ivi.

da parte del governo, né si potevano ancora attendere gli esiti, oramai più che altro illusori, di un codice i cui lavori si stavano trascinando ormai da decenni senza che se ne scorgesse minimamente la fine.

Dopo molti anni dall'avvio dei lavori per la realizzazione del Codice Carolino, la Real Camera si pronunciò finalmente in maniera positiva sulla richiesta di ripubblicare le raccolte di *ius regium*, anche se occorre rilevare che, nel parere scritto per la Segreteria dell'Ecclesiastico, escluse in un primo momento la possibilità di stampare anche quelle impresse dalla Stamperia Reale. Al Cervone sarebbe quindi stata preclusa la possibilità di inserire nella raccolta di prammatiche quelle successive al 1757, anno in cui la Stamperia Reale entrò in funzione e sostituì nella pubblicazione delle prammatiche sciolte la stamperia di Porsile, fino a quell'anno detentore esclusivo di tale prerogativa in quanto investito della qualifica di regio stampatore. La previsione di questa limitazione avrebbe certamente reso mutila l'opera che il Cervone aveva in mente di realizzare e non avrebbe sicuramente risolto le difficoltà che i pratici del Foro avevano nel reperire le fonti normative regie. A quanto pare quest'inconveniente di non poco conto non sfuggì neanche all'attenzione della stessa Real Camera se poco prima di spedire il parere sulla richiesta del Cervone, i consiglieri provvidero a depennare proprio il passo in cui si suggeriva al Re di concedere l'autorizzazione con tale limitazione<sup>8</sup>. Probabilmente sul punto si erano venuti a confrontare pareri discordanti tra i consiglieri della Camera e alla fine, poco prima di inviare il documento alla Segreteria dell'Ecclesiastico, prevalse l'opinione di concedere al Cervone l'autorizzazione a raccogliere tutte le prammatiche esistenti, comprese quelle pubblicate dalla Stamperia Reale, di modo che la compilazione non ne risultasse parziale e incompleta.

Nonostante la richiesta non avesse incontrato alcun ostacolo presso la Real Camera e, anzi, fosse stata ben accolta nel giro di poco tempo, tuttavia, i progetti del Cervone trovarono poco dopo uno scoglio ben più ostico da superare. La notizia che il Re stava per concedere l'autorizzazione a stampare le prammatiche del Regno, infatti, giunse

---

<sup>8</sup> Nel parere inviato dalla Real Camera alla Segreteria dell'Ecclesiastico, in persona del segretario De Marco, risulta cancellato con alcuni tratti di penna proprio il passo relativo alla limitazione in oggetto. Di seguito si riporta la parte di testo depennata: «Con chè però per le Prammatiche si intenda concesso per tutte quelle, che non sono state stampate dalla vostra Real Stamperia, semprecchè per l'utilità pubblica V. M. ancora per queste voglia compiacersi di accordarli la grazia», ivi.

ben presto all'attenzione di Serafino Porsile, lo stampatore della Real Corte fino alla fondazione della Stamperia Reale, che inviò prontamente una supplica al Re perché ritirasse la concessione fatta al Cervone di raccogliere le prammatiche e concedesse tale incombenza a lui. Il Porsile fondava la sua richiesta essenzialmente su due eccezioni: da un lato, proprio sul privilegio di regio stampatore concesso al padre Secondino e a lui successivamente confermato da Carlo di Borbone e, dall'altro, sul fatto che, come abbiamo visto nel capitolo precedente, nel 1740 la sua stamperia aveva già ricevuto l'incarico di raccogliere e riordinare tutte le prammatiche successive alla raccolta seicentesca dell'Aldimari, incarico che fu prontamente ritirato a lavori già avviati quando si decise di realizzare il Codice Carolino<sup>9</sup>. La sospensione dei lavori in corso d'opera aveva certamente causato dei rilevanti danni economici all'attività del Porsile e, per questo motivo lo stampatore sperava che il Re decidesse di attribuire a lui anziché al Cervone la realizzazione di quest'opera, quasi come risarcimento di quanto aveva perso nel 1740.

Ovviamente Cervone reagì prontamente alle richieste di Serafino Porsile, eccependo che la licenza concessa anni prima al suo avversario era stata rilasciata solo per la stampa di poche prammatiche e, pertanto, non doveva ritenersi implicitamente comprensiva di un privilegio di esclusiva nella pubblicazione di tutte queste fonti normative<sup>10</sup>. In tale senso, quindi, Antonio Cervone non riteneva ci fossero ragioni ostative a che tale licenza venisse concessa anche ad altri e, in aggiunta a ciò, si spingeva anche in un attacco che colpiva direttamente l'onorabilità professionale del Porsile,

---

<sup>9</sup> Serafino Porsile, a sostegno delle sue pretese, aveva prodotto assieme al memoriale copia autentica dei dispacci con cui Carlo di Borbone aveva nel 1735 a lui affidato *ad interim* le funzioni di Regio Stampatore, a seguito della morte del padre Secondino, che fino a quel momento aveva detenuto il privilegio di tale funzione. Recita il dispaccio del 1735: «Haviendo resuelto el Rey, que Serafino Porsile continue por a hora à interim què su Magestad resuelve otra cosa en la incumbencia que tenia su defunto padre Secundino Porsile de Regio Stampador de la Real Corte...», *ivi*. Delle vicende del 1740 riportate nel memoriale del Borgia, abbiamo già parlato nel capitolo precedente.

<sup>10</sup> Riporta la consulta della Real Camera che «Or soggiugne il Cervone che se il Porsile ottenne la licenza di stampare poche Prammatiche, ciò fu senza la privativa, e in conseguenza puo lo stesso bene concedersi ad altri, senza che possa avere motivo di dolersi; al che si aggiugne che essendo pochissime le Prammatiche stampate [dal Porsile] non si deve impedire la ristampa dell'intiero Corpo delle leggi Napolitane». *Ivi*.

accusandolo di aver stampato le sue prammatiche «di cattiva carta, e caratteri [...] e le vendeva [nonostante ciò] a prezzo considerevole»<sup>11</sup>.

Benché i rischi che la controversia sorta tra Serafino Porsile e Antonio Cervone potesse porre in stallo il progetto di raccolta delle fonti normative regie fossero più che concreti, lasciando in questo modo ancora per lungo tempo il Foro sprovvisto di adeguati strumenti di cognizione dello *ius regium*, in realtà la questione si risolse nel giro di poco tempo con una soluzione di compromesso. I due contendenti, temendo probabilmente proprio il pericolo che, alla fine, l'incarico non venisse concesso a nessuno dei due, accolsero la proposta fatta a loro due dalla Real Camera di giungere ad un accordo amichevole e risolsero la controversia stipulando un vero e proprio accordo editoriale<sup>12</sup>.

Il 30 novembre del 1770, infatti, lo stampatore e il libraio sottoscrissero un "albarano"<sup>13</sup>, vale a dire un documento redatto nella forma della scrittura privata autenticata, contenente un accordo che risolveva bonariamente la controversia su chi dei due dovesse stampare la raccolta delle prammatiche. In base all'accordo stipulato tra il Cervone e il Porsile e prevedendo che la raccolta delle prammatiche sarebbe stata pubblicata in quattro tomi, si stabilì che al primo spettasse la stampa dei primi tre mentre al secondo la stampa del quarto e ultimo tomo<sup>14</sup>. Sempre il Porsile si impegnava poi ad

---

<sup>11</sup> Ivi.

<sup>12</sup> Nello stesso accordo ("albarano", come lo definisce il testo) siglato dai due stampatori, il cui originale è conservato tra le carte della consulta relativa alla controversia intercorsa tra Cervone e Porsile, veniva espressamente riferito che il suggerimento di pervenire ad una composizione amichevole della controversia fu avanzato dalla stessa Real Camera: «Noi sottoscritti Serafino Porsile Stampatore di questa città di Napoli, ed Antonio Cervone Mercante Librajò dichiariamo come, pendono nella Regal Camera di Santa Chiara Controversia tra di noi per la ristampa delle Prammatiche di questo Regno, per cui nel dì venti di questo spirante mese di Novembre, intese le Parti, fu stimato dai ministri di quel tribunale di accordarci amichevolmente tra di noi, e trattare di perseguire le suppliche alla Maestà del Re nostro Signore (che Dio guardi) affine di ottenere la licenza di detta ristampa», ivi.

<sup>13</sup> Il termine, usato proprio nel documento dell'accordo, è di chiara ascendenza iberica, derivando dalla parola "albaràn", che in spagnolo indica i documenti di trasporto.

<sup>14</sup> Così riporta il testo dell'"albarano": «Quindi per mettere in cammino questa impresa, ci consentiamo, che accordandosi dalla prefata M. del Re le suddette licenze, e dovendosi distribuire detta opera in quattro tomi, ci consentiamo, siccome ciascuno di noi promette, che il primo, secondo e terzo tomo si faccia ristampare da me suddetto Cervone, a mie proprie spese, ed il quarto da me Porsile a mie spese», ivi.

acquistare a Venezia i caratteri tipografici simili a quelli usati dal Cervone e a garantire che la carta e i finimenti sarebbero stati uguali a quelli usati per gli altri tre tomi: tali clausole avevano ovviamente lo scopo di garantire una certa omogeneità di forma all'intera opera che, diversamente, sarebbe potuta apparire esternamente sconnessa nelle sue diverse parti<sup>15</sup>. Infine, sempre il Porsile si impegnava a fornire gratuitamente le "Prammatiche volanti", cioè le prammatiche sciolte che aveva singolarmente stampato quando svolgeva ancora tale incarico in qualità di stampatore della Corte e che conservava ancora nella sua officina<sup>16</sup>. Certamente queste prammatiche costituivano materiale indispensabile alla realizzazione del progetto del Cervone, soprattutto per aggiornare e, quindi, colmare il vuoto successivo all'ultima raccolta del 1718. Antonio Cervone, dal canto suo, si assumeva invece il compito di vendere i tomi e raccogliere le adesioni dei relativi committenti, impegnandosi ovviamente a versare al Porsile il prezzo del quarto tomo<sup>17</sup>.

Sulla base di questo accordo il 28 febbraio del 1771, la Real Camera espresse parere positivo sulla richiesta formulata dai due stampatori, riferendo al Re che non erano state rilevate ragioni di sorta che ostassero a concedere la licenza di stampa. Dopo più di sessanta anni dall'ultima compilazione, a Napoli si tornava finalmente a ripubblicare nuove raccolte di fonti regie.

## 1.2. *Le raccolte normative pubblicate da Antonio Cervone a cura di Domenico Alfeno Vario.*

La diatriba sorta tra Serafino Porsile e Antonio Cervone riguardò soltanto la pubblicazione della raccolta delle prammatiche, ma, come abbiamo visto, il progetto avanzato dal Cervone aveva il fine ben più ambizioso di raccogliere e pubblicare tutte le principali fonti dello *ius regium*. Dal piano erano stati tuttavia esclusi i reali dispacci,

---

<sup>15</sup> Così riporta il testo: «... con patto che io Serafino Porsile debba far venire da Venezia il Carattere nuovo simile a quello, col quale si stampano dal detto Sig. Don Antonio Cervone; con patto ancora che i finimenti, quanto la carta di questo quarto tomo debbia essere eguale alli tre precedenti tomi», ivi.

<sup>16</sup> Nell'"albarano" veniva infatti sancito che «con altro patto similmente che lo suddetto Porsile promette, siccome col presente Albarano mi consento di non pretendere cos'alcuna dal detto Sig. D. Antonio Cervone per Riguardo delle Prammatiche volanti, che ho presso di me, le quali insieme alle altre devono andare distribuite in tutt' i quattro tomi secondo l'ordine de' titoli», ivi.

<sup>17</sup> Ivi.

probabilmente considerati dal Cervone fonti inferiori o, comunque, complesse da raccogliere, vista l'enorme mole di questi provvedimenti che veniva continuamente rilasciata dalle Segreterie di Stato e, di conseguenza, il cospicuo costo in tempo e denaro che avrebbe comportato la pubblicazione di una loro compilazione.

Tra il 1772 e il 1773 videro così la luce prima la raccolta delle prammatiche, pubblicata con il titolo di *Pragmaticae, Edicta, Decreta Regiaeque Sanctiones Regni Neapolitani*, in quattro volumi, esattamente come stabilito nell'"albarano" stipulato con il Porsile, e successivamente, a distanza di un anno, le *Constitutionum Regni Siciliarum* e i *Capitulula Regni Utriusque Siciliae, Ritus Magnae Curiae Vicariae et Pragmaticae*, in due volumi separati. Questi ultimi due volumi raccoglievano, come si può facilmente evincere dai titoli, le costituzioni normanne e sveve del *Liber Augustalis*, i capitoli angioini, i riti della Gran Corte della Vicaria e le prammatiche promulgate dai sovrani aragonesi fino ad arrivare a quelle emanate da Carlo V nei suoi primi anni di regno.

Benché queste tre opere possano sembrare autonome e sconnesse tra loro, in realtà vanno considerate come parti di un medesimo piano editoriale, che nelle intenzioni del Cervone doveva fornire al Foro una raccolta completa e ordinata delle principali fonti del diritto regio. Lo scopo era ovviamente quello di ovviare, da un lato, alla difficoltà di reperire le più antiche edizioni di quelle fonti, ormai rare e dai prezzi esorbitanti e di raccogliere e riordinare, dall'altro, tutte le prammatiche che circolavano ancora in fogli sciolti.

Il compito di curare queste tre opere fu affidato dall'editore a quello che possiamo considerare a pieno titolo un importante giurista napoletano del Settecento, Domenico Alfeno Vario<sup>18</sup>. Originario di Sala Consilina, nell'allora Principato Citra, ove svolse i

---

<sup>18</sup> Il nome originario era Domenico Vairo, che mutò a partire almeno dagli anni Cinquanta del Settecento in Vario e a cui aggiunse anche il nome di Alfeno per renderlo simile a quello del giurista romano Alfeno Varo, vezzo probabilmente scaturito dalla sua formazione giuridica neoculta e da una certa erudizione antiquaria che caratterizzava la sua *forma mentis* (Cfr. D. MANTOVANI, *Vario, Domenico Alfeno*, in DBGI, II, pp. 2019-2021). Sulla figura di questo interessante giurista della Napoli settecentesca si veda anche: GIUSTINIANI, *Memorie Istoriche* cit., III, pp. 237-240; AA. VV., *Domenico Alfeno Vario. Un giurista critico al tramonto dell'Antico Regime*, a cur. M. Esposito, E. Spinelli, Avellino 2004. Sebbene Giustiniani colloca la data di nascita del Vario nel 1725 (GIUSTINIANI, *Memorie Istoriche* cit., p. 237), studi più recenti hanno dimostrato che la data di nascita di questo giurista va collocata il 9 marzo 1730 (A. SICA, *Per*

primi studi di grammatica, si trasferì ancora giovane a Napoli dove si dedicò anche allo studio del diritto con Giuseppe Aurelio de Gennaro, dal quale fu indirizzato verso le dottrine neoculte. Dopo un periodo trascorso presso la residenza calabrese del Duca di Cassano in qualità di precettore dei suoi figli, tornò a Napoli dove si dedicò all'insegnamento privato delle discipline giuridiche, in particolar modo del diritto patrio<sup>19</sup>. Proprio da questa sua esperienza nacque il proposito di scrivere e pubblicare un manuale di diritto patrio del quale nel 1767 diede alle stampe solo il primo dei quattro volumi previsti, con il titolo di *Institutiones juris Neapolitani libri IV*, probabilmente a causa della censura ecclesiastica<sup>20</sup>.

Fu forse anche grazie a quest'opera che il Vario venne scelto dal Cervone per curare le sue raccolte di *ius regium* nei primi anni Settanta del secolo, anche se, nonostante ciò, i suoi studi e i suoi lavori nell'ambito del diritto patrio napoletano non gli consentirono comunque di vincere la tanto agognata cattedra di *Ius Regni* nel 1777. Se lo *Studium* di Napoli aveva più volte soffocato l'aspirazione del giurista di Sala Consilina di intraprendere la carriera accademica, la prima nel 1771 con il concorso per la cattedra di Decretali e la seconda con quella di *Ius Regni*, le ambizioni del Vario trovarono invece

---

un'esatta datazione della nascita e della morte del giureconsulto Domenico Alfeno Vario, in «Bollettino storico di Salerno e Principato Citra», 2/1990, pp. 111-118).

<sup>19</sup> Come testimonia lo stesso Giustiniani, dopo aver perso il concorso per la cattedra primaria di Decretali presso lo Studium fridericiano «determinossi unicamente allo studio della giurisprudenza civile, canonica, come anche delle leggi patrie [...] incominciando a far da lettore nella privata sua casa» (GIUSTINIANI, *Memorie Istoriche cit.*, III, p. 238). Frutto delle sue lezioni private non furono solo le *Institutiones juris Neapolitani*, ma anche le *Adnotationes ad libros IV Institutionum Civilium* del 1768 in materia civile e alcuni abbozzi di trattati in materia canonica (Cfr. MANTOVANI, *Vario cit.*, p. 2020).

<sup>20</sup> D. A. VARIO, *Institutiones juris Neapolitani libri IV*, Neapoli, Apud Iosephum Raymundum, 1767. Su quest'opera si vedano: I. DEL BAGNO, «Nisi utile est quod agimus, stulta est gloria». *Le Institutiones juris neapolitani di Domenico Alfeno Vario*, in Aa. Vv., *Domenico Alfeno Vario cit.*, pp. 201-233; MILETTI, *Peregrini in patria cit.*, pp. 457-459. Quest'opera, seppur incompleta, assume per altro un significato particolare, in quanto è la seconda di questo genere ad essere pubblicata dopo le *Institutiones Iuris Regni Neapolitani* del 1766 di Oronzo Fighera. Questi due manuali di diritto patrio daranno il via a una serie fortunata di opere del medesimo genere che a partire dagli anni Sessanta saranno pubblicate a Napoli per tutta la seconda metà del Settecento. Sulla manualistica di diritto patrio edita a Napoli nella seconda metà del Settecento si veda, *ivi*, pp. 456-474.

piena soddisfazione all'estero<sup>21</sup>. Poco tempo dopo, infatti, ricevette la proposta del plenipotenziario austriaco presso la corte di Napoli, il conte Johann Joseph Maria Wilczek<sup>22</sup>, di ricoprire la cattedra di diritto civile presso la prestigiosa università lombarda di Pavia, cattedra che occupò a partire dal 1780<sup>23</sup>. Si può certamente affermare che l'esperienza presso l'Ateneo pavese gli procurò anche un notevole successo se nel 1783, ad appena tre anni dal suo arrivo in Lombardia, fu persino eletto Rettore<sup>24</sup>.

### 1.3. *Segue: le Pragmaticae del Vario tra antiche e nuove raccolte.*

Il nome di Domenico Alfeno Vario è tuttavia legato principalmente alla raccolta di prammatiche edita nel 1772, che si affermò peraltro come la prima ed unica raccolta completa, organica ed aggiornata di quelle fonti normative nel XVIII secolo (la collezione del Giustiniani risale infatti ai primi anni dell'Ottocento). Prima di occuparci dell'opera del Vario, occorre tuttavia esaminare brevemente l'*iter* evolutivo delle collezioni di prammatiche regie, che partendo dal Cinquecento giunse sino ai primi anni del Settecento: processo che venne peraltro ricostruito anche dal Vario e dal Giustiniani nelle prefazioni delle loro raccolte<sup>25</sup>.

---

<sup>21</sup> In realtà Vario ebbe la sua prima delusione accademica nel 1759, quando perse il concorso per la cattedra di fisica, sempre presso lo *Studium* fridericiano. Per quanto possa sembrare strano, Vario possedeva una conoscenza alquanto eclettica, cosa certamente non inusuale per gli intellettuali di quel secolo, e prima di dedicarsi allo studio del diritto, aveva affinato a Napoli anche le sue conoscenze in filosofia – avendo anche insegnato per un breve periodo filosofia presso il Seminario di Ischia – e matematica (cfr. MANTOVANI, Vario cit., p. 2020).

<sup>22</sup> Il conte von Wilzeck, nel periodo in cui fu ambasciatore a Napoli per conto dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria, fu anche tra i principali artefici della deposizione di Tanucci dal governo del Regno nel 1776, per favorire l'ascesa politica della figlia dell'imperatrice, Maria Carolina, moglie di Ferdinando IV (sul punto si veda, *Il tramonto di Bernardo Tanucci nella corrispondenza con Carlo III di Spagna, 1776-17783*, a cur. L. Barreca, Palermo 1976, pp. X-XII).

<sup>23</sup> Sul periodo trascorso dal Vario a Pavia si veda D. MONTANARI, *Domenico Alfeno Vario, professore di diritto civile a Pavia (1780-1789): l'immedesimazione polemica nell'antico*, in AA. VV., *Domenico Alfeno Vario* cit., pp. 235- 302, sul punto pp. 257-279.

<sup>24</sup> Cfr. GIUSTINIANI, *Memorie Istoriche* cit., III, p. 239; MONTANARI, *Domenico Alfeno Vario, professore* cit. p. 276.

<sup>25</sup> VARIO, *Pragmaticae* cit., I, pp. VII-XII; GIUSTINIANI, *Nuova collezione* cit., I, pp. V-IX. Per una più recente e attenta ricostruzione delle raccolte di prammatiche che si sono susseguite tra Cinquecento

I prodromi delle raccolte delle prammatiche sono individuabili in una serie di pubblicazioni fatte negli anni Trenta del Cinquecento: la prima è attribuibile allo stampatore Giovanni Antonio de Caneto, che nel 1531 fece uscire dai suoi torchi una raccolta di leggi, comprendente anche norme sveve e angioine, corredate pure da alcuni commenti di Andrea d'Isernia<sup>26</sup>; nel 1533 fu invece lo stampatore Suganappo a pubblicare una collezione di prammatiche aragonesi e di Ferdinando il Cattolico, che nel 1545, come scrisse il Vario, fu successivamente aggiunta dallo stesso stampatore in calce al *Liber Constitutionum*<sup>27</sup>.

La prima vera e propria raccolta di prammatiche, ordinata per titoli e per materie fu data alle stampe solo nel 1566 ad opera del giurista ebolitano Prospero Caravita<sup>28</sup>.

---

e Settecento, si veda anche, ROVITO, *Respublica* cit., pp. 401-463; SANTORO, *Collezioni di prammatiche napoletane* cit., pp. 21-29.

<sup>26</sup> *Carolus. V. Pragmaticae regentes Caroli Siciliae regis Romanorumque imperatoris*, Neapoli, exudebat Ioannes Antonius Canetus Papiensis, 1531 (per i riferimenti bibliografici si veda il *Censimento nazionale delle edizioni italiane del XVI secolo*, EDIT16: [http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu\\_ext.dll?fn=10&i=27277](http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=10&i=27277)). Sul punto si veda anche ROVITO, *Respublica* cit., p. 403; SANTORO, *Collezioni di prammatiche* cit., p. 21.

<sup>27</sup> L'aggiunta delle prammatiche alle *constitutiones* normanno-sveve (ma anche ai capitoli angioini e riti della Gran Corte della Vicaria) si desume chiaramente dal titolo dell'opera, *Constitutiones regni Siciliae per excellentissimum v.i.d do. Andream de Ysernia, et alios doctores commentate et apostillate cum repertorio domini Andree de Ysernia, ac capitulis regni ritibus magne curie Vicarie, et pragmaticis antiquis et novis, et etiam novissimi, editis per s.c.m. Cum summa diligentia noviter impressae*. Neapoli: apud Ioannem Paulum Suganappum in platea Armeriorum, 1545 (per i riferimenti bibliografici si veda il *Censimento nazionale delle edizioni italiane del XVI secolo*, EDIT16: [http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu\\_ext.dll?fn=10&i=34294](http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=10&i=34294)). Scriveva a tal proposito il Vario che «demum utilitatis causa, ut in unum volumen leges omnes continentur, editae sunt una cum libri Constitutionum, et ad calcem earum Pragmaticae Sanctiones adiectae» e riferiva di aver esaminato tale edizione nella biblioteca del magistrato napoletano Francesco Vargas Macciucca («hoc codice usus sum ex selectissima, amplissimaque bibliotheca Francisci Vargas Macciucca, Vatullae Marchionis», in *Pragmaticae* cit., I, p. VII). Allo stesso modo anche il Giustiniani scriveva che «indi unite insieme furono riprodotte dopo le costituzioni del Regno nel 1745 dallo stesso tipografo» (*Nuova collezione* cit., p. VI).

<sup>28</sup> *Pragmaticae, Aedicta ac Regiae Ordinationes Regni Siciliae Citra Farum: et reformationes Tribunalium [...] Baptistae de Christophoro, et sociorum sumptibus. Mathias Cancer exudebat Neap. Die XII, Mens. Novemb. M. D. LXVI*, su questa edizione si veda, *Tra legislatori e interpreti* cit. p. 39. Prospero Caravita nacque nel 1530 ad Eboli da una famiglia di nobili origini. Dopo gli studi giuridici compiuti a Napoli, esercitò incarichi pubblici a Salerno, Vignola e Stigliano e successivamente fu anche avvocato

Quella del Caravita può essere infatti considerata a pieno titolo la prima collezione sistematica ed ordinata delle prammatiche napoletane, strutturata secondo un modello che sarà costantemente ripreso dai collettori successivi. Lo stesso Vario rimarcò l'importanza e la novità dell'opera del giurista ebolitano scrivendo che «primus qui leges hasce collegerit, quas Pragmaticas Sanctiones, et Edicta dicimus, Prosper Caravita perhibetur»<sup>29</sup>.

Il merito di Caravita era stato quello di aver suddiviso l'opera in titoli, divisi per materia e distribuiti in ordine alfabetico; all'interno di ogni titolo erano poi raccolte le prammatiche inerenti ad uno specifico argomento, ordinate in base all'anno di promulgazione<sup>30</sup>. La sistemazione del materiale normativo per argomenti e per ordine cronologico avrebbe ovviamente reso più agevole per il giurista individuare all'occorrenza le prammatiche.

L'opera, edita dallo stampatore Mattia Cancer, ebbe un certo successo, tanto che le copie si esaurirono rapidamente, rendendo necessario procedere nel 1570 ad una seconda ristampa, mentre nel 1575, sempre per i tipi di Cancer, il Caravita diede alle stampe una nuova edizione aggiornata e corredata di un sommario e di un ricco indice delle materie<sup>31</sup>. Delle *Pragmaticae* del giurista ebolitano furono fatte anche diverse ristampe successive alla sua morte, una proprio nell'anno della sua morte avvenuta nel 1580, mentre le altre nel 1587 e nel 1590, quest'ultima per i tipi di Orazio Salviano<sup>32</sup>.

Le successive e numerose ristampe attestano sicuramente il pieno interesse che il pubblico mostrava verso questo tipo di opere e l'importanza che le raccolte di fonti regie incominciavano ad assumere negli ambienti forensi napoletani. D'altronde a molte delle edizioni delle *Pragmaticae* del Caravita, in particolar modo quelle successive al 1580, vennero spesso allegati inserti cronologicamente posteriori che avevano lo scopo di aggiornare i volumi con le prammatiche emanate negli anni successivi e che dimostrano

---

fiscale in diverse corti provinciali. Per una biografia di questo giurista si veda, Giustiniani, *Memorie storiche cit.*, I, pp. 214-216; M. SORRENTINO, *Caravita, Prospero*, in *DBGI*, I, pp. 441-443.

<sup>29</sup> Vario, *Pragmaticae cit.*, I, p. VII. Allo stesso modo si esprime anche GIUSTINIANI, *Nuova collezione cit.*, I, p. VI.

<sup>30</sup> Vario riporta nella prefazione alla sua raccolta l'elenco completo dei titoli in cui erano state suddivise le *Pragmaticae* del Caravita, nell'edizione del 1575 (VARIO, *Pragmaticae cit.*, I, p. VIII).

<sup>31</sup> Cfr. SANTORO, *Collezione di prammatiche napoletane cit.*, p. 23.

<sup>32</sup> Cfr. GIUSTINIANI, *Nuova collezione cit.*, I, p. VI; SORRENTINO, *Caravita cit.*, p. 442.

l'interesse e l'esigenza che i pratici del diritto avevano di poter disporre agevolmente delle fonti normative regie<sup>33</sup>.

A proseguire subito dopo nella raccolta delle prammatiche, seguendo la scia di Caravita, fu l'avvocato napoletano Fabio d'Anna, che nel 1587 diede alle stampe una compilazione di queste fonti «hactenus non impressae, et in Pragmaticarum volumine non contentae», come recitava il titolo, cioè delle prammatiche edite dopo la pubblicazione della raccolta di Caravita e, pertanto, in essa non inserite<sup>34</sup>. Questa raccolta fu trasfusa nella riedizione delle *Pragmaticae* del Caravita del 1590, ovviamente con il fine di aggiornarla<sup>35</sup>: ma nonostante il lavoro di Fabio d'Anna avesse apportato un notevole contributo alla raccolta del giurista ebolitano, «titulis Caravitae alios XXXXVII. Anna addidit» come scrisse il Vario<sup>36</sup>, tant'è che visto l'aumento delle dimensioni del testo si ritenne più opportuno dividere l'opera in due tomi, il nome del d'Anna non compare in nessuna parte dell'opera. Dell'omissione si mostrò alquanto stupito lo stesso Vario che, a tal riguardo, scrisse nella sua prefazione alle *Pragmaticae*, «servavit tamen

---

<sup>33</sup> Cfr. *Ibidem*. Un esempio è offerto da un'edizione del 1580, in cui alla fine del testo sono allegate una cinquantina di pagine, che seguono una numerazione autonoma da quella del testo principale e in cui sono raccolte prammatiche che vanno dal 1579 al 1585 (*Pragmaticae, Edicta Regiaeque Sanctionis Neapolitani Regni, Venetiis*, 1580). Questa ristampa in particolare, che risulta stampata a Venezia senza però riportare il nome dello stampatore e la licenza di stampa, potrebbe essere molto probabilmente una copia "pirata", magari stampata anch'essa a Napoli, dell'ultima edizione pubblicata dal Cancer nel 1579. Ciò spiegherebbe anche perché le prammatiche allegate successivamente partono dal 1579 e non dal 1580.

<sup>34</sup> *Pragmaticae Regni Neapolitani hactenus non impressae, et in Pragmaticarum volumine non contentae: Cum indice rerum, locorumque insignium locupletissimo, Venetiis apud Petrum Dusingellum. Sumptibus D. Nicolai de Bottis, 1587* (v. VARIO, *Pragmaticae* cit., I, p. IX). Il volume fu stampato a Venezia dallo stampatore Pietro Dusingello e a spese di Nicola de Bottis. Cfr. GIUSTINIANI, *Memorie storiche* cit., p. VI. Fabio d'Anna, originario di Cava de Tirreni, era figlio dell'avvocato Giovan Vincenzo, che lo avviò agli studi giuridici e alla carriera forense. Nel 1600 fu anche nominato consigliere del Sacro Regio Consiglio. Sul d'Anna di veda, GIUSTINIANI, *Memorie storiche* cit., I, pp. 73-75; ROVITO, *Respublica* cit., pp. 408 ss.

<sup>35</sup> Da quanto risulta scritto sul frontespizio della raccolta del 1590, sembra che fu lo stesso Sacro Regio Consiglio ad ordinare che la compilazione di Fabio d'Anna venisse trasfusa nella riedizione dell'opera di Caravita del 1590. Come scrive lo stesso Vario «In ipso fronte inscribitur: Ex Decreto Sacrii Regii Consilii» (VARIO, *Pragmaticae* cit., I, p. IX).

<sup>36</sup> *Ibidem*. Sempre il Vario offre un elenco dettagliato dei titoli della raccolta di Fabio d'Anna che si andarono ad aggiungere a quelli della raccolta del Caravita, *ibidem*.

inscriptionem, nomenque Caravitae, seu ipse Titulus fert: Anna neque nominato. Quod cur acciderit, in tanta temporum vetustate non invenio»<sup>37</sup>.

Particolarmente interessanti sono invece le vicende che riguardano la raccolta di prammatiche successiva a quella del d'Anna, realizzata dal celebre magistrato napoletano Scipione Rovito<sup>38</sup>. In primo luogo, l'aspetto forse più interessante di questa raccolta concerne il fatto che fu commissionata il 6 marzo 1631 al Rovito direttamente dal Consiglio Collaterale<sup>39</sup>: l'intenzione del supremo organo di governo del Regno era quello di pubblicare una collezione di prammatiche emendata da quelle ormai ritenute inutili e obsolete, e la scelta dell'ormai anziano Rovito come curatore dell'opera non fu certamente casuale. Se da un lato, infatti, questo magistrato poteva considerarsi uno dei massimi esperti di *ius regium* di quel tempo in quanto autore di un fortunato e apprezzato commentario alle prammatiche del Regno, i *Luculenta commentaria*, oltre che di una raccolta di prammatiche edita nel 1611 in collaborazione con il figlio Alessandro; dall'altro, si trovava a ricoprire proprio in quel periodo la carica di reggente del Collaterale<sup>40</sup>. Lo scopo del Consiglio era molto probabilmente quello di realizzare

---

<sup>37</sup> *Ibidem*.

<sup>38</sup> Scipione Rovito può senza alcun dubbio essere considerato un *homo novus*. Egli era infatti nato nella provincia di Principato Citra da un'umilissima famiglia di contadini, ma questo non gli impedì di studiare legge a Napoli e, successivamente, di scalare con enorme successo il *cursus honorum*, partendo dall'esercizio della semplice professione forense, fino ad arrivare a ricoprire cariche pubbliche prestigiose quali quelle di caporuota della Vicaria criminale, presidente della Sommaria e, in ultimo, reggente del Consiglio Collaterale. Per un profilo biografico di questo interessante giurista si vedano: GIUSTINIANI, *Memorie storiche* cit., III, pp. 130-137; E. CORTESE, *Rovito, Scipione*, in DBGI, II, pp. 1749-1750.

<sup>39</sup> Cfr. ROVITO, *Respublica* cit., p. 416.

<sup>40</sup> Nel 1600 Rovito diede alle stampe un commentario alle prammatiche del Regno (*Scipionis Rouiti a Turturella ireconsulti Neapolitani praeclarissimi, In singulas Regni Neap. Pragmaticas Sanctiones luculenta commentaria. Cum declaratione iuris communis per eas confirmati, ampliati, limitati, aut correcti, seu quomodolibet innouati*, Venetiis: sumptibus Andreae Peregrini, & Ioan. Leonardi Caepollari, bibliopolarum Neapolitanorum, 1600), che ebbe un tale successo presso il pubblico da meritare diverse ristampe, alcune nel 1616, 1624, 1633 e 1637, mentre venne successivamente riedito con le *additiones* di Giovanni Laganario nel 1649, 1654 e nel 1718 (cfr. CORTESE, *Rovito* cit., p. 1749). Nel 1611 pubblicò invece assieme al figlio Alessandro le *Pragmatica Edicta Regiaeque sanctione Regni Neapolitani. Ne dum quae usque ad postremam compilationem facta per V. I. D. Scipionem Rovitum in eiusdem Regni Supremis Tribunalibus causarum patronum editae fuerunt [...] Nunc demum per V. I. D. Alexandrum Rovitum*

un'edizione delle prammatiche, in un certo senso, ufficiale, i cui lavori dovevano pertanto svolgersi sotto il suo diretto controllo e, per questo motivo, la scelta più congeniale non poteva che essere quella di affidarne l'incarico a uno dei propri componenti.

L'aspetto invece più strano dell'opera concerne il fatto che, quando fu pubblicata nel 1633, a figurare nel frontespizio come autore della raccolta era Alessandro Rovito, mentre del padre, Scipione Rovito, e del riferimento al Consiglio Collaterale che aveva commissionato l'opera, non vi era alcuna traccia<sup>41</sup>. Alessandro, nella dedica anteposta al testo della compilazione riferiva che il lavoro gli era stato commissionato direttamente dal padre su incarico del Viceré<sup>42</sup>.

Secondo il Vario la sostituzione dei nomi era da ritenersi una macchinazione ordita dallo stesso Scipione Rovito per attribuire al figlio gli onori di un'opera che gli avrebbe certamente garantito una più agevole carriera nelle magistrature del Regno<sup>43</sup>. Pier Luigi Rovito ha messo in discussione questa interpretazione dei fatti proposta dal Vario, poco credibile se si considera il fatto che Scipione Rovito già una volta aveva sdegnosamente rifiutato l'offerta fatta dal Viceré, che, per eliminarlo dal Consiglio Collaterale, gli aveva proposto di lasciare il posto di reggente in cambio della presidenza della Sommaria per il figlio Alessandro<sup>44</sup>.

Secondo Pier Luigi Rovito, al contrario, le ragioni di questa mistificazione della paternità dell'opera andrebbero ricercate in quella che si potrebbe definire una "dissimulazione" di natura politica<sup>45</sup>. In questo senso, potrebbe essere verosimile ritenere

---

*eiusdem Scipionis Filium summa diligentia suis titulis collocatae, ac Summarijs, et Glosellis non iniucundis ornatae, atque illustratae.* Venetiis, Sumptibus Bibliopolarum Parthenopeorum, 1611.

<sup>41</sup> A. ROVITO, *Pragmaticae, edicta, decreta, regiaeque sanctiones Regni Neapolitani*, Neapoli, 1633.

<sup>42</sup> Cfr. ROVITO, *Respublica* cit., p. 433.

<sup>43</sup> All'epoca dei fatti Alessandro era avvocato fiscale presso la Regia Udienza di Cosenza, una carica provinciale certamente non particolarmente prestigiosa, cfr. *ibidem*. Scrive a proposito il Vario che Scipione Rovito «fecit fortassis, ut filio superstiti, post cladem aliorum duorum, in mutua descobinatione acceptam, viam ad Magistratum sterneret, Legitur enim Alexandrum filium, tam in Urbanum, qua in Provinciali Magistratu fuisse, fuit enim bis M. C. Vicariaen Iudex; neque post eum amplius Rovita gens exaudita est», VARIO, *Pragmaticae* cit., p. X.

<sup>44</sup> Cfr. ROVITO, *Respublica* cit., pp. 435-436.

<sup>45</sup> Cfr. Ivi, pp. 436-437.

che lo stesso Rovito padre non volesse legare il suo nome a quell'opera, molto probabilmente a causa della delicata situazione politica del momento, determinata dal tentativo del governo di Madrid di imporre nel Regno di Napoli alcune riforme proposte dal visitatore d'Alarcon<sup>46</sup>. Nella realizzazione della raccolta Scipione Rovito aveva infatti omesso di inserire una serie di prammatiche, tra le quali proprio quelle relative alle riforme volute dal visitatore d'Alarcon, che ridimensionavano sensibilmente i poteri ed il ruolo del Consiglio Collaterale<sup>47</sup>.

La lettura offerta da Pier Luigi Rovito è alquanto interessante in quanto mette in luce la funzione "politica" che la pubblicazione di una raccolta normativa poteva comportare. La possibilità per il collettore di scegliere e selezionare il materiale normativo da inserire nelle collezioni poteva di fatto assumere un significato politico ben preciso: come nel caso del Rovito, le scelte dell'autore di inserire o meno determinate norme, avevano favorito la posizione e le prerogative del Consiglio Collaterale a scapito delle prerogative regie e del governo centrale di Madrid, cosa che ovviamente non poteva

---

<sup>46</sup> Le visite generali erano inchieste promosse periodicamente dalla Corona spagnola per indagare sul buono e corretto andamento del governo e dell'amministrazione dei propri domini: erano quindi, di fatto, un utile strumento di controllo dei regni dipendenti dalla Spagna che il governo madrilenno poteva usare per consolidare e ribadire il proprio potere su quei territori (Su questo istituto, tra i vari contributi si vedano: G. CONIGLIO, *Visitatori del vicereame di Napoli*, Bari 1874; F. CARACCILO, *Uffici, difesa e corpi rappresentativi in età spagnola*, Reggio Calabria 1974, pp. 69-72; ROVITO, *Repubblica* cit., pp. 75-224; si veda anche il più recente contributo di M. PEYTAVIN, *Visite et Gouvernement dans le Royaume de Naples (XVIe-XVIIe Siècle)*, Madrid, 2003. Per un discorso più generale sull'istituto delle visite generali v. A. DANI, *Le visite secolari in alcune sistemazioni dottrinali seicentesche*, in *Honos alit artes, Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, a cura di P. Maffei, G. M. Varanini, I, Firenze, 2014, 319-328). Nel 1628, Filippo IV incaricò ufficialmente il castigliano Francesco Antonio d'Alarcon di svolgere la visita generale nel Regno di Napoli con il compito di indagare tutti i ministri ed ufficiali del Regno, dai gradi più bassi fino ad arrivare alle più alte sfere che comprendevano anche i Sette Uffici del Regno, per tutti i fatti commessi a partire dal 1612, anno dell'ultima visita generale a Napoli (ROVITO, *Ivi*, pp. 112). Al termine delle indagini, il visitatore aveva proposto una serie di riforme che avevano lo scopo dichiarato di ridimensionare notevolmente il potere del Consiglio Collaterale.

<sup>47</sup> Oltre ad aver omesso le prammatiche relative all'istituto delle visite generali, Scipione Rovito aveva omesso anche quelle con cui il d'Alarcon aveva direttamente colpito le competenze giurisdizionali del Collaterale: in particolare, oltre a vietare ai reggenti di amministrare giustizia nelle loro dimore private, vietava altresì al Collaterale di avocare le cause tra privati in cui non vi fosse coinvolto alcun interesse del regio fisco (Cfr. ROVITO, *ivi*, p. 126, 438).

fare molto piacere né al Sovrano, né ai suoi ministri<sup>48</sup>. È quindi probabilmente anche per questo motivo che Scipione Rovito preferì non finire nel mirino della Spagna e lasciare gli onori della paternità della raccolta al figlio Alessandro.

Le *Pragmaticae* realizzate dal Rovito nel 1633 furono poi aggiornate dal giurista molisano Michelangelo Gizzio (a volte citato come Gizio), in un'edizione pubblicata nel 1655 dallo stampatore Domenico Maccarano che raccoglieva le prammatiche omesse nella raccolta del Rovito del 1633 e quelle pubblicate successivamente sino al 1653, opera che fu poi riedita nel 1664 dal regio stampatore Egidio Longo<sup>49</sup>.

Negli anni Ottanta del Seicento, veniva infine pubblicata quella che possiamo considerare una delle più importanti raccolte di prammatiche napoletane, non solo perché rimase per quasi un secolo il testo di riferimento per lo studio e la consultazione delle

---

<sup>48</sup> Se Scipione Rovito aveva accuratamente omissso le prammatiche che minavano le prerogative del Collaterale, al contrario aveva attentamente inserito tutte quelle norme che ne esaltavano il potere: innanzitutto come quelle con cui il supremo consiglio, nel controbattere all'attacco del d'Alarcon, aveva dichiarato inattuabili le riforme del visitatore in quanto incompatibili con il prestigio di un tribunale supremo al diretto servizio del Re, come era appunto quello del Collaterale; non si era altresì dimenticato di inserire la prammatica LXXIX del titolo *De officio Sacri Regij Consilij*, emanata per volontà degli stessi reggenti che volevano con questa legge ridimensionare le funzioni del presidente del Sacro Regio Consiglio (il d'Alarcon nel suo piano di riforma aveva, infatti, rivalutato le funzioni del Sacro Regio Consiglio, fino a quel momento ampiamente ridimensionate dal Collaterale, con l'obiettivo di mettere in conflitto le due più alte istituzioni del Regno e di creare discordia all'interno del ceto togato). Sul punto cfr. ROVITO, *ivi*, pp. 130-133, 438.

<sup>49</sup> *Pragmaticae edicta, decreta regiaeque sanctiones Regni Neapolitani praetermissae in primo volumine Pragmaticarum recollectarum per V.I.C. Scipionem Rovitum [...] Nunc in hoc secundo volumine recollectae ac iuxta Titulorum, sive Rubricarum ordinem collectae per Michaelum Angelum Gizzium I. C. Neapolitanum*, Neapoli, ex Typographia Dominici Maccarani, 1655; mentre la riedizione stampata da Longo: *Pragmaticae edicta decreta regiaeque sanctiones Regni Neapolitanipraetermissae, In secundo volumine impresso de anno 1655. Nunc In hoc Tertio Volumine recollecta, ac iuxta Titulorum, sive Rubricarum ordinem collocata Per Michaelum Angelum Gizzium I. C. Neapolitanum*, Neapoli, Ex Regia Typographia Aegidi Longhi 1664 (su queste edizioni v. GIUSTINIANI, *Nuova collezione cit.*, I, p. VIII; SANTORO, *Collezioni di prammatiche napoletane cit.*, p. 25). Sulla base di quanto riportato nei titoli delle due edizioni, è da considerare errato quanto scritto dal Vario nella prefazione alle sue *Pragmaticae*, in cui afferma che l'edizione del 1655 sarebbe stata stampata da Longo e non da Maccarano, mentre sembrerebbe un semplice refuso sui nomi Michele e Matteo, quello per cui il Vario attribuiva erroneamente l'opera non a Michelangelo Gizzio ma a Matteo Angelo Gizzio (VARIO, *Pragmaticae cit.*, p. XI).

prammatiche nel Regno di Napoli, tanto che per quasi tutto il Settecento le prammatiche venivano citate ed individuate in base all'ordine e alla collocazione che avevano in questa raccolta, ma anche perché fu la prima ad essere pubblicata apertamente come raccolta ufficiale commissionata dal Consiglio Collaterale: infatti, come si ricorderà, nell'edizione del 1633 tanto il committente, anche in questo caso il Collaterale, e l'autore effettivo, cioè il reggente Rovito, si celarono formalmente dietro il nome del figlio di quest'ultimo.

Si trattava della raccolta commissionata nel 1682 dal Collaterale al giurista Biagio Aldimari (alcune volte riportato come Altimari) sotto la supervisione del reggente Carlo Calà, e pubblicata in quell'anno in tre tomi dallo stampatore Giacomo Raillard<sup>50</sup>. A questi tre primi volumi se ne aggiunse in breve tempo un quarto, stampato sempre dal Raillard nel 1688 e aggiornato con le prammatiche promulgate dopo il 1682: sia i primi tre volumi che l'aggiornamento del 1688 furono poi ripubblicati nel 1715 in un'unica edizione in quattro volumi da Michele Luigi Muzio<sup>51</sup>.

---

<sup>50</sup> Biagio Aldimari non era giurista di molta fama. Originario del Cilento, dopo essersi laureato nel 1661, si dedicò alla professione di avvocato e svolse anche l'incarico, non molto prestigioso, di uditore del presidio militare di Castel Nuovo: per un' a biografia del personaggio si rinvia a M. TELESCA, *Aldimari, Biagio*, in DBGI, I, PP. 33-34. Carlo Calà, giurista di ben altro spessore, era originario della Calabria. La sua fu una carriera rapida e di successo: dopo aver praticato l'avvocatura, svolse incarichi come fiscale della Sommaria e successivamente presidente dello stesso tribunale fino a giungere al traguardo più alto di reggente del Collaterale. Vario ne tesse le lodi nella prefazione alla sua raccolta di prammatiche scrivendo che il reggente fu «... omnium sua aetate doctissimus; superior scientia fuit fortuna; opes eminentiores» (VARIO, *Pragmaticae* cit., I, p. XI); per una biografia di questo eminente giurista si rinvia a F. VECCHI, *Calà Carlo*, in DBGI, I, pp. 376-378.

<sup>51</sup> *Pragmaticae edicta decreta regiaeque sanctiones Regni Neapolitani Pluribus additis, suisque loci optima methodo, et labore collocatis, per V.I.D. Blasium Altimarum advocatum neapolitanum, deputatum per Supremum Regio Collaterale Consilium cum superintendencia Ill. D. Caroli Calà Ducis Diani Collateralis Consilarii, Regiam Cancellariam Regentis* [3], Neapoli, In officina Typographica Iacobi Raillard, 1682; l'aggiornamento del 1688 porta invece il titolo di *Novissimae pragmaticae editae post ultimam editionem anni MDCLXXXII*, Neapoli, Ex officina Typographica Iacobi Raillard, 1688. L'edizione del Muzio del 1715 reca il titolo di *Pragmaticae, edicta, decreta, regiaeque sanctiones Regni Neapolitani. Pluribus additis, suisque locis optima methodo, et labore collocatis Per U.J.D. Blasium Altimarum, Advc. Neap. Deputatum per Supremum Regium Collaterale Consilium, cum superintendencia Ill. D. Caroli Calà Ducis Diani Collateralis Consilarii, Regiam Cancellariam Regentis, et c.*, Neapoli Typis, et sumptibus Michaelis Aloysii Mutio 1715. Su queste edizioni v. GIUSTINIANI, *Nuova collezione* cit., I, pp. VIII-IX; Santoro, *Collezione di prammatiche napoletane* cit., pp. 25-26, 28. Lorenzo Giustiniani accenna ad un

Nonostante i chiari riferimenti alla committenza e, quindi, all'ufficialità della raccolta, Pier Luigi Rovito ha individuato anche per la raccolta del 1682 una forma di "dissimulazione"<sup>52</sup>. Secondo il Rovito il nome di Aldimari sarebbe in un certo qual senso solo di facciata, in quanto celerebbe dietro di sé il ruolo principale rivestito dal Calà, che sarebbe stato in realtà il vero autore dell'opera e non un semplice supervisore. L'ipotesi parrebbe confermata dallo stesso Aldimari, che nella prefazione alle *Pragmaticae*, attribuiva al suo lavoro soltanto l'aggiornamento del titolo CXLI *De regimine studiorum*<sup>53</sup>.

Anche in questo caso per il Rovito si tratterebbe di una vera e propria "dissimulazione", simile a quella già avvenuto con l'edizione del 1633<sup>54</sup>. A consigliare di attribuire l'opera ad un nome di comodo per celare gli autentici autori della compilazione normativa, in questo caso Carlo Calà e lo stesso Consiglio Collaterale, sarebbe stato il persistente clima di instabilità che caratterizzava i rapporti tra i vertici della politica napoletana, ovvero il collaterale, il vicerè e la corte di Madrid: per questo, scrive il Rovito che «il ruolo ambiguo del supervisore [assunto dal reggente Calà] celava l'autore della scelta legislativa, legata invece al nome di un personaggio molto modesto [l'Aldimari]»<sup>55</sup>.

A questo punto ci si potrebbe chiedere per quale motivo i reggenti del collaterale avessero avuto l'interesse a dissimulare la reale paternità della raccolta del 1682 per non esasperare i rapporti già tesi con la corte madrilena. Sempre Pier Luigi Rovito ha evidenziato come nelle *Pragmaticae* del Calà vi fosse una presenza massiccia di provvedimenti e decreti delle alte magistrature del Regno, come decreti del Collaterale o di singoli reggenti, decreti del Sacro Regio Consiglio e dei suoi presidenti, bandi e decreti

---

ulteriore supplemento stampato sempre da Raillard nel 1695 con il titolo di *Recentiores pragmaticae editae post generalem editionem anni 1682 ac peculiarem novissimam impressionem anni 1688*, Neap. 1685, GIUSTINIANI, *ibidem*.

<sup>52</sup> ROVITO, *Respublica* cit., pp. 440 ss.

<sup>53</sup> La notizia è riportata anche dal Vario, il quale scriveva nella sua prefazione che «ipse Altimarius in praefatione scribit, unum tantum Titulum eum sua manu posuisse, qui est De Regimine Studiorum», VARIO, *Pragmaticae* cit., I, p. XI. Per il titolo *De regimine studiorum* v. ALDIMARI, CALÀ, *Pragmaticae* cit., III, pp. 1239-1255.

<sup>54</sup> Su questo punto v. ROVITO, *Respublica* cit., pp. 440-454.

<sup>55</sup>Ivi, pp. 445.

della Sommaria e della Vicaria<sup>56</sup>. L'accostamento di questi provvedimenti, che sono una chiara espressione del potere togato, alle prammatiche regie, non era certamente casuale, ma nascondeva un intento politico ben preciso: quello di esaltare il potere del ministero togato attraverso l'equiparazione dei decreti e dei provvedimenti dei tribunali del Regno alle leggi del Re. Possiamo quindi affermare in un certo senso che le *Pragmaticae* del 1682 furono usate dal ceto togato come un vero e proprio strumento per rivendicare il potere di emanare norme aventi vigore di legge al pari di quelle del sovrano, e in quanto tali più che legittimate ad essere raccolte e ordinate assieme alle prammatiche regie. Detto ciò, è facile intuire per quale motivo il Collaterale avesse preferito "dissimulare" il ruolo attivo del reggente Calà dietro il nome meno ingombrante di un giurista non particolarmente importante.

Quella dell'Aldimari e del Calà rimase la principale raccolta vigente di prammatiche, finché il Cervone non prese l'iniziativa di pubblicare una nuova raccolta generale e aggiornata, affidandone la curatela al Vario.

Venendo quindi finalmente all'edizione del 1772, nell'ampia *Praefatio* che precede la raccolta ed in cui delineava l'evoluzione storica delle fonti di diritto regio e delle sue raccolte, il Vario si soffermava anche sulla necessità e sui motivi che imponevano la pubblicazione di una nuova raccolta generale di prammatiche:

*«Quarum legum usus in Foro frequens esset, et quotidianus: quarum etiam a Regnorum fundatione derivatur origo, quum rariora exemplaria temporum*

---

<sup>56</sup> Cfr. *ivi*, pp. 453 - 454. Solo per fare alcuni esempi della mole di provvedimenti dei tribunali napoletani inseriti nelle *Pragmaticae* del Calà, si possono citare: la prammatica XIII del titolo XIV *De armis*, costituita in realtà da un bando della Gran Corte della Vicaria (ALDIMARI, CALÀ, *Pragmaticae cit.*, I, pp. 159-160); la prammatica 8 del titolo XXXIII *De compositionibus, et commutationibus poenae*, che cela in realtà un decreto anch'esso della Vicaria (*Ivi*, I, p. 275); la prammatica 80 del titolo CIX *De officio Procuratoris Caesaris*, che è in realtà un decreto della Sommaria (*Ivi*, II, p. 1023); le prammatiche da 48 a 62 del titolo CXII *De De officio Sacri Regii Consilii*, che celano in realtà decreti del Sacro Regio Consiglio, alcuni convalidati dal Consiglio Collaterale (*Ivi*, III, pp. 1069-1074); le tre prammatiche di cui si compone il titolo CXXII *De personatis, et eorum vestibus*, tutte composte da Bandi della Gran Corte della Vicaria (*Ivi*, pp. 1178-1179); la prammatica prima e terza del titolo CXXXVII *De prohibita confectione, emptione et venditione salnitri et pulveris*, costituite da bandi della Sommaria (*Ivi*, III, pp. 1220-1222, 1223-1225); la prammatica XXXX del titolo CL *De salubritate aeris*, che cela in realtà un bando del presidente della Regia Camera della Sommaria.

*lapsus ferisse; immo fero defecissent; edenda norite necessitas tulit. Petire undique Studiosi, tum maxime, qui in Foro versantur, et enixe flagitarunt; initium a Pragmaticis Sanctionibus fore ducendum; quoniam earum maximopere necessitas urgeret, in iisque leges posteriores referrentur, quarum in tritura Fori usus esset permaximus»<sup>57</sup>.*

L'esigenza di offrire alla pratica forense altre raccolte di prammatiche, che il trascorrere dei tempi aveva ridotto a «*rariora exemplaria*» che «*apud paucos inveniri*» e che a «*a quinquaginta amplius annis edita, maxima legum supellex deesset*», rendeva necessario «*ut communibus votis satisfiat, a Pragmaticarum Sanctionum editione [...], incipiendum est*»<sup>58</sup>. Pertanto, dopo più di cinquanta anni di stasi, vedeva finalmente la luce una raccolta completa di prammatiche, dalle origini sino al 1772.

L'opera, come già ricordato, si componeva di quattro volumi, in cui le prammatiche erano raccolte in 238 titoli rubricati per argomento e collocati in ordine alfabetico. Ogni volume conteneva un indice alfabetico dei titoli, mentre il quarto ed ultimo volume conteneva in aggiunta un indice cronologico completo delle prammatiche e dei sovrani che le avevano promulgato, partendo dalle più risalenti del Quattrocento, fino ad arrivare a quelle emanate da Ferdinando IV, ed un *Index rerum et verborum*<sup>59</sup>. Nella raccolta erano state inserite anche le prammatiche di Filippo V e Carlo VI, oggetto di una controversia squisitamente politica nelle edizioni del 1712 e 1718 e nel progetto del Porsile del 1739<sup>60</sup>.

In aggiunta, il Vario provvide ad aggiornare la raccolta arrivando sino a comprendere anche le prammatiche promulgate successivamente al 1718 riferendo esplicitamente di aver voluto seguire le rubriche dell'edizione Muciana del 1718 «*Quas leges, quae post Mucianam editione ad hunc usque diem promulgatae fuissent, colligere, ac suis Rubricis tribuere assumpsi*»<sup>61</sup>. In realtà, proprio l'inserimento di prammatiche nuove e mai raccolte prima di quel momento, impose al Vario un aggiornamento dei titoli

---

<sup>57</sup> Vario *Pragmaticae* cit., vol. I, *Praefatio*, p. V.

<sup>58</sup> Ivi.

<sup>59</sup> Vario, *Pragmaticae* cit., vol. IV, per l'indice cronologico pp. 393 ss., per l'*Index rerum et verborum* pp. 1 ss. successiva alle *Postremae animadversiones* di p. 487.

<sup>60</sup> Cfr. AJELLO, *Arcana Juris* cit., p. 95.

<sup>61</sup> Vario, *Pragmaticae* cit., I, *Praefatio*, p. XII

e la creazione di rubriche nuove, con il conseguente stravolgimento dell'ordine e della numerazione prevista dalla ristampa muziana delle prammatiche dell'Aldimari<sup>62</sup>.

Questa libertà, che il Vario si era concesso nello stravolgimento della sistematica tradizionale delle prammatiche, divenne oggetto di un'aspra critica proveniente dall'ultimo grande compilatore delle prammatiche napoletane, Lorenzo Giustiniani, il quale rimproverò al Vario di aver modificato l'ordine ed i titoli delle rubriche che da anni erano in uso nel foro

*«Il Vario però in tal suo lavoro si prese molte licenze, le quali ben mille volte intesi a tutta ragione condannar da ragguardevoli Magistrati del nostro Foro, e da più altri chiarissimi uomini»<sup>63</sup>*

e di aver reso pertanto difficoltosa la loro cognizione

*«E invero non saprei perché, salva la dottrina del Vario, egli avesse cotanto perturbato l'ordine de' titoli tenuto giudiziosamente da' predecessori, o con quale autorità e bizzarria cancellati ne avesse ancora degli altri, onde obbligò gli studiosi delle nostre leggi all'improba fatica di rinvenirle sotto quegli altri titoli, o riformati, o stranieri, che piacque gli allogare»<sup>64</sup>.*

A titolo puramente esemplificativo si può citare il caso del titolo “*De aedificis prohibitis*”, che nell'edizione dell'Altimari del 1682 è collocata nel titolo VI, mentre il Vario la colloca nel titolo XXVI, con l'aggiunta di una nuova prammatica del 7 e 8 luglio 1718<sup>65</sup>; oppure la totale eliminazione del titolo “*Quod Regnicolae possint armare lembos piraticos*”, presente invece nell'edizione dell'Altimari ed in quella del Giustiniani.

---

<sup>62</sup> Scrive a tal proposito il Vario che «*Sed quum probe nossem per legum latarum novitatetm, minus apte positus Titulis pleraeque leges congruere, rubricas novas adieci. Leges alias in plerisque titulis extra rubricae sententiam positas, ab illis distraxi, et novis veluti positus fedibus condidi*», ivi.

<sup>63</sup> GIUSTINIANI, *Nuova Collezione* cit., I, Prefazione, p. IX.

<sup>64</sup> *Ibidem*; le critiche all'opera del Vario sono riferite anche da Giovanni Manna, che dice: «*Benché l'autore si fosse adoperato di migliorare l'ordine e di munire l'opera di tavole cronologiche, pure questa sua compilazione non piacque e fu accusata di lacune e di confusione*». G. MANNA, *Della Giurisprudenza* cit., p. 199.

<sup>65</sup> ALDIMARI, *Pragmaticae*, cit., I, pp. 70-74; Vario, *Pragmaticae* cit., I, pp. 311-315.

Era vero che da ormai moltissimo tempo i pratici si erano abituati a riconoscere e citare le prammatiche in base alle rubriche e ai titoli delle antiche raccolte, ma ciò non toglie che le critiche mosse dal Giustiniani fossero, probabilmente, eccessivamente ingenerose e strumentali a promuovere la propria raccolta. Dopotutto, lo scopo del Vario, come lui stesso aveva chiaramente affermato nella *Praefatio* alla raccolta che abbiamo esaminato, era quello di offrire ai pratici e agli studiosi degli strumenti agevoli che consentissero di ricercare e individuare più facilmente le prammatiche: appariva quindi inevitabile apportare delle modifiche, anche consistenti, ad una sistemica come quella delle raccolte precedenti che era ormai da considerarsi, potremmo dire, vetusta.

Tra le varie novità introdotte dal Vario nella sua collezione di prammatiche possiamo certamente collocare il titolo dei *Foedera*, cioè dei trattati internazionali siglati dai sovrani napoletani partendo dal trattato del 1651 tra Spagna e Paesi Bassi, *Foedus Regium et Batavum*, finendo al trattato del 1736 tra Spagna e Sacro Romano Impero, *Foedus Regium, Caesareum, et Hispanicum*<sup>66</sup>. A tal riguardo il Vario scriveva:

«*Foedera, quoniam partem maximam Iuris publici constitutum, sine piaculo omittere non poteram. Qui olim Pragmaticas Sanctiones ordinarunt, foedera, quae etate eorum percussa fuissent, retulerunt, sed suis locis non collocarunt*»<sup>67</sup>.

Certamente, con il ritorno di un “Re proprio” sul trono di Napoli e l’autonomia rivendicata nei confronti delle corone di Spagna e di Austria, il settore dei trattati internazionali acquisiva una rinnovata importanza nel Regno di Napoli, che poteva ora curare autonomamente le proprie relazioni con gli altri Paesi esteri. In quel periodo si assiste quindi alla stipula da parte dei plenipotenziari napoletani di numerosi trattati, molti dei quali, come abbiamo visto, volti ad incentivare e favorire i commerci con i principali Stati europee e del Mediterraneo: dai trattati commerciali con il Regno di Sardegna, lo Stato Pontificio e la Repubblica di Genova, ai trattati con l’Impero Ottomano, la Svezia e l’Impero Russo<sup>68</sup>.

---

<sup>66</sup> I titoli dei *Foedera* raccolti dal Vario si trovano in, *Pragmaticae* cit., II, pp. 106-304.

<sup>67</sup> Vario, *Pragmaticae* cit., I, *Praefatio*, p. XIII.

<sup>68</sup> I trattati che per ovvi motivi cronologici non sono presenti nella raccolta del Vario – e molti ne sono stati stipulati dal Regno di Napoli soprattutto nell’ultimo decennio del Settecento, a causa della

Un'altra novità che rispecchiava lo spirito del tempo e gli eventi storici che si erano succeduti dalle ultime raccolte di prammatiche, era certamente il titolo CCVIII, *Regnum Neapolis et Siciliae, iure belli Carolo Hispanicae iuventutis Principi restituitur. Is Rex est salutatus: Successio fundatur*, che raccoglie tutti i provvedimenti su cui si fonda la legittimazione della dinastia borbonica a governare sulle Due Sicilie, partendo dagli atti con cui Filippo V lasciava le due corone al figlio Carlo, fino ad arrivare alla prammatica con cui sempre Carlo abdicava in favore del figlio Ferdinando per poter assumere il titolo di re di Spagna<sup>69</sup>.

La compilazione di Domenico Alfeno Vario divenne ben presto un punto di riferimento per i giuristi, andando di fatto a soppiantare la ormai antiquata raccolta di Aldimari e Calà del secolo precedente. Il Foro aveva finalmente una nuova raccolta di prammatiche, aggiornata con la moltitudine di leggi che dall'ultimo supplemento del 1718 si erano affastellate nel corso del tempo in maniera disorganica: leggi che peraltro facevano riferimento a momenti cruciali della storia del Regno, come l'avvento di Carlo di Borbone e la serie di riforme che si erano succedute con varia fortuna nei suoi anni di regno.

La costante produzione normativa del governo napoletano rese ben presto necessaria anche per le *Pragmaticae* del 1772, la pubblicazione di un volume di aggiornamento. Dell'incombenza si prese carico questa volta Giuseppe Cervone, figlio di Antonio, che, essendo ormai venuto a mancare il Vario, affidò la curatela della raccolta a un avvocato di poca fama, Francesco Leggio<sup>70</sup>. L'opera uscì nel 1790 con il titolo di *Supplementum pragmaticarum edictorum decretorum interdictorum regiarumque sanctionum Regni Neapolitani*<sup>71</sup>, in due volumi e, ovviamente, raccoglieva le

---

delicata situazione politica che si era venuta a creare in Europa in seguito alla Rivoluzione francese – sono raccolti nell'edizione delle prammatiche del Giustiniani: *Nuova collezione delle prammatiche...* cit., V, occupando un intero volume in cui tutti i trattati stipulati con uno specifico Stato estero, sono raggruppati nel medesimo titolo.

<sup>69</sup> VARIO, *Pragmaticae* cit., III, pp. 711-725.

<sup>70</sup> Cfr. GIUSTINIANI, *Nuova collezione* cit., p. X.

<sup>71</sup> *Supplementum pragmaticarum edictorum decretorum interdictorum regiarumque sanctionum Regni Neapolitani a Francisco Leggio i.c. concinnatum qui ... indicesque tandem legum, rerum, ac verborum locupletissimos condidit. Binis voluminibus digessit, [2], Neapoli, sumptibus Josephi Cervonii Antonii f., 1790.*

prammatiche promulgate dopo il 1772, ed alcune che non erano state inserite dal Vario nella sua compilazione, come ad esempio la prammatica di Filippo V del 1703 raccolta dal Leggio nel titolo “*De magisteri artium, seu artificibus*” come prammatica XIV, ed esclusa dal medesimo titolo nell’edizione del Vario<sup>72</sup>.

Ovviamente, la continuità editoriale con le *Pragmaticae* del 1772 impose al Leggio di adottare e rispettare la stessa rubrica e lo stesso ordine e numero di titolo stabilito dal Vario, in modo da rendere il *Supplementum* perfettamente in linea con l’edizione principale. La cosa non piacque molto al Giustiniani che, come abbiamo visto, non aveva digerito la decisione del Vario di modificare radicalmente l’ordine e il numero dei titoli delle *Pragmaticae* dell’Aldimari e del Calà, la cui sistematica era divenuta ormai dopo lungo tempo un punto di riferimento costante per i giuristi napoletani, i quali rischiavano di essere tratti in confusione dalla nuova sistematica introdotta con la compilazione del 1772<sup>73</sup>.

#### 1.4. *Segue: la ristampa del Liber Constitutionum e dei Capitula nel 1773.*

Il piano editoriale di Antonio Cervone non si limitava alla raccolta e risistemazione delle prammatiche regie, ma prevedeva anche la pubblicazione di tutte le altre fonti di *ius regium* precedenti, a cominciare proprio dal monumento legislativo che stava alla base del diritto patrio napoletano, il *Liber Augustalis* di Federico II. Per secoli le *constitutiones* fatte raccogliere e riordinare dallo *Stupor Mundi* al celebre Pier delle Vigne, avevano rappresentato un punto di riferimento imprescindibile per i giuristi meridionali, come attestano le numerose opere di commento sorte intorno a questo testo. Dopo una breve parentesi nel corso del Seicento, in cui l’interesse per quest’opera sembrò scemare a favore delle prammatiche, che proprio in quel secolo vedono aumentare sensibilmente il loro numero, il *Liber Augustalis* conobbe nel Settecento un rinnovato interesse proprio con l’avvento sul trono napoletano dei Borbone.

---

<sup>72</sup> *Supplementum* cit., II, tit. LXII seu CXLII, pram. XIV, pp. 1-2.

<sup>73</sup> Scrive a tal proposito Giustiniani, non senza lasciar trapelare una certa nota di rammarico, che «... D. Francesco Leggio, il quale avendosi addossata una tal fatica, dovette regolarsi coll’ordine stesso del Vario per non involgere viemmeggiamente in una massima confusione tutti coloro, che doveano consultare le nostre leggi», GIUSTINIANI, *Nuova collezione* cit., I, p. X.

In un clima che vedeva il potere regio tentare di affermare la propria preminenza sul Regno, in particolar modo sul ceto togato, le costituzioni normanno-sveve rappresentavano certamente un caposaldo della monarchia, essendo espressione delle due dinastie che avevano costituito e consolidato tra XII E XIII secolo, il Regno nel Mezzogiorno d'Italia, e non a caso ancora per tutto il Settecento queste fonti normative continuavano ad essere ampiamente usate come *ius* vigente da dotti e pratici del diritto. Come abbiamo avuto modo di vedere nei capitoli precedenti, tanto il governo del re quanto i tribunali del Regno facevano infatti continuamente ricorso alle *constitutiones* fridericiane: ne è un esempio l'uso che la Real Camera faceva di queste fonti per le sue consulte o per la predisposizione dei progetti di legge; ma allo stesso modo ne è esempio anche il numero di *constitutiones* confluito nel progetto di codice predisposto dal Cirillo.

Ancora negli anni Novanta del secolo, nel pieno delle tensioni generate in Europa dalla Rivoluzione Francese, possiamo assistere al rinnovamento proprio di una norma del *Liber Augustalis*. Il 26 maggio 1796, Ferdinando IV emanò un editto che colpiva con la pena di morte e la confisca chi intrattenesse corrispondenza con il nemico di quel periodo, la Repubblica Francese, e chiunque incitasse gli animi contro il Re e lo Stato: le medesime pene erano comminate anche ai soggetti incitati, mentre per provare la commissione del reato bastava la confessione di tre correi<sup>74</sup>. Tuttavia, per prevenire gli abusi di chi avrebbe potuto sporgere denunce false e caluniose, lo stesso provvedimento richiamava in vigore proprio la *constitutio Poenam calumniae* del *Liber Augustalis*<sup>75</sup>. È anche questo un chiaro

---

<sup>74</sup> Il testo dell'editto è stato rubricato dal Giustiniani come prammatica III del titolo LVII *De crimine laesae Maiestatis* (GIUSTINIANI, *Nuova collezione* cit., III, pp. 288-290). La notizia dell'emanazione di questa prammatica è riportata da Luigi del Pezzo nella sua interessante Cronaca civile e militare delle Due Sicilie (L. DEL PEZZO, *Cronaca civile e militare delle Due Sicilie sotto la dinastia Borbonica dall'anno 1734 in poi*, Napoli 1857, pp. 163-164). L'autore, tuttavia, sembra incorrere in errore quando riferisce che il richiamo alla *const. Poenam calumniae* era stato fatto separatamente dalla legge principale del 26 maggio, con un apposito provvedimento successivo di due giorni. Difatti, il testo dell'editto del 26 maggio richiamava espressamente in vigore la costituzione fridericiana nel punto X (Ivi, p. 289).

<sup>75</sup> La norma prevedeva che «ad evitare l'abuso, ed a frenare le caluniose denunce, premendoci infinitamente di assicurare l'innocente dagli attacchi del calunniatore, egualmente che di far subire ai Rei la meritata e condegna punizione, rinnoviamo qui espressamente la Costituzione dell'Imperatore Federico II, Nostro glorioso predecessore, che incomincia Poenam calumniae, sotto il Titolo di Poena Calumniae

esempio di come ancora per tutto Settecento le leggi normanno-sveve fossero considerate norme pienamente valide e in vigore, e potevano essere richiamate in qualunque momento se ne presentasse la necessità.

Detto ciò, risulta più che evidente che l'interesse per una riedizione delle *constitutiones* fridericiane fosse ancora pienamente vivo nel Settecento: oltretutto, le ultime edizioni risalivano al Cinquecento, se si eccettua la raccolta generale di *ius regni* realizzata dal Tapia nella prima metà del Seicento, per cui risultava estremamente difficile per i giuristi napoletani del XVIII secolo riuscire a reperire il volume delle *constitutiones*, quasi certamente ancor più che per le raccolte seicentesche di prammatiche<sup>76</sup>.

Il lavoro svolto dal Vario sull'edizione del 1773 fu certamente meno impegnativo rispetto a quello fatto sulla raccolta delle prammatiche del 1772: infatti, il volume pubblicato dal Cervone si limitava a riproporre l'ultima edizione stampata dal Muzillo nel 1590, curata e finanziata da Niccolò de Bottis. Le radici cinquecentesche sono chiaramente visibili nella struttura e nell'organizzazione del testo, ancora fortemente legato alla dottrina e ben lontano dai canoni settecenteschi di chiarezza e semplicità, come testimonia peraltro l'articolato complesso di glosse e commenti che lo accompagnava. L'edizione era infatti arricchita oltre dall'apparato di glosse realizzato nel XIII secolo da Marino da Caramanico – divenuto di fatto la “glossa ordinaria” al *Liber* – e dalla *lectura* trecentesca del celebre giurista molisano Andrea d'Isernia, anche dai commenti e dalle *additiones* realizzate nei secoli successivi da altri importanti giuristi meridionali come Sebastiano Napodano, Luca da Penne, Matteo d'Afflitto e Jacopo Anello de Bottis<sup>77</sup>.

---

contra Calumniantes stabilita, la quale vogliamo che si osservi irremissibilmente» (Ibidem). Per il testo della *const. Poenam calumniae v. Liber Constitutionum* cit., pp. 221-222.

<sup>76</sup> La prima edizione a stampa del *Liber Augustalis* o *Liber Constitutionum* risale al 1475, pubblicata a Napoli da Sixtus Riessinger, alla quale era succeduta dopo pochi anni una seconda edizione stampata da Francesco del Tuppo nel 1492. Tra le ultime edizioni cinquecentesche si annovera certamente quella stampata a Venezia nel 1590 da Giovanni Battista Muzillo. Sulle edizioni del *Liber Constitutionum* v., O. ZECCHINO, *Le edizioni delle «Constitutiones» di Federico II*, Roma 1995; A. ROMANO, Introduzione a *Constitutionum Regni Siciliarum, Libri III* (rist. anast.), Soveria Mannelli 1999, pp. XXXIV-XL; sulle altre edizioni cinquecentesche v. *Tra legislatori e interpreti* cit., pp. 3-18.

<sup>77</sup> Il volume presenta un indice completo dei giuristi che avevano scritto i commenti inseriti nel testo, *Liber Constitutionum* cit., p. VII.

La scelta di non pubblicare il solo testo normativo delle *constitutiones*, come invece era stato fatto per le prammatiche, testimonia come nel Settecento l'apparato di glosse e commenti fosse ritenuto ancora uno strumento indispensabile per la lettura e la comprensione di norme ormai vecchie più di seicento anni: una chiave di accesso al monumento legislativo fridericiano irrinunciabile da parte dei giuristi<sup>78</sup>.

Sebbene l'opera si presentasse come una semplice riedizione del testo e degli apparati già pubblicati nel Cinquecento, purtroppo, il Vario vi aveva comunque lasciato un proprio contributo che si andava ad aggiungere agli altri commenti presenti: si trattava di un lungo commento alla *const. Praedecessorum nostrorum veterum*<sup>79</sup>. Con questo provvedimento Federico II vietava, tanto al clero quanto ai laici, di vendere o donare immobili religiosi. Il commento del Vario a questa norma si collocava sulla scia della dottrina giurisdizionalista e anticurialistica che a Napoli era nata e si era affermata sin dalla fine del Seicento, e aveva visto uno dei suoi massimi esponenti in Pietro Giannone<sup>80</sup>. Con il suo commento il Vario intendeva quindi tutelare gli interessi regi avverso lo strapotere della Chiesa e del clero, dimostrando, anche attraverso fonti bizantine, che sin dall'antichità la manomorta ecclesiastica era stata contrastata dall'autorità civile<sup>81</sup>.

---

<sup>78</sup> Sull'attività interpretativa svolta dalla dottrina meridionale sulle *Constitutiones* normanno-sveve v. F. CALASSO, *I glossatori e la teoria della sovranità*, Milano 1951, *passim* (su Marino da Caramanico in particolare si vedano pp. 127-164); ROMANO, introduzione al *Liber Constitutionum* cit., pp. XXXII-XXXIV.

<sup>79</sup> *Liber Constituionum* cit., pp. 380-386; v. anche A. CERNIGLIARO, *La costituzione "Praedecessorum nostrorum": una chiave di lettura dei rapporti tra Stato e Chiesa (prima parte)*, in «Frontiera d'Europa», 1/2004, pp. 17 ss; DEL BAGNO, *Le institutiones juris neapolitani* cit., pp. 231-234

<sup>80</sup> Le idee giurisdizionalistiche e anticurialistiche maturate dal Giannone e trasfuse nella sua opera più famosa, *l'Istoria civile del Regno di Napoli*, valsero a questo celeberrimo giurista prima l'esilio a Vienna, e poi il carcere in Piemonte, ove morì nel 1748, v. GIANNONE, *Vita* cit., *passim*; si veda anche *Pietro Giannone e il suo tempo. Atti del convegno di studi nel tricentenario della nascita*, [2] a cur. R. Ajello, Napoli 1980, *passim*; tra i vari contributi sul giurisdizionalismo napoletano si rinvia soprattutto al recente lavoro di D. LUONGO, *Il giurisdizionalismo dei moderni. Polemiche anticurialistiche nella Napoli del Preilluminismo*, Torino 2018, *passim*.

<sup>81</sup> Il Giustiniani riporta nella prefazione alla sua collezione di prammatiche che il commento del Vario riscosse l'approvazione di Andrea Serrao, futuro vescovo di Potenza, nonché fratello di Elia Serrao, che aveva scritto anch'egli su quella costituzione, cfr. GIUSTINIANI, *Memorie storiche*, III, p. 239. Per manomorta ecclesiastica si intende la situazione di privilegio in cui versavano i beni, soprattutto immobili,

L'opera si concludeva con il secondo volume in cui erano raccolte tutte le altre fonti di *ius regium* promulgate fino alla prima metà del Cinquecento, e benché i due volumi presentino frontespizi e titoli sostanzialmente diversi, fanno comunque parte di un unico piano editoriale<sup>82</sup>. Le fonti raccolte erano essenzialmente i capitoli dei sovrani angioini e i Riti della Gran Corte della Vicaria fatti raccogliere nella prima metà del Quattrocento dalla regina Giovanna II, oltre che le prammatiche dei sovrani aragonesi, di Ferdinando il Cattolico e alcune prammatiche promulgate da suo nipote Carlo fino al 1540.

Per concludere il discorso sulla riedizione settecentesca de *Liber Augustalis* occorre fare un breve riferimento all'edizione del 1786 pubblicata da Gaetano Carcani<sup>83</sup>. L'opera prendeva le mosse dal recente ritrovamento di un esemplare *dell'editio princeps* del *Liber* del 1475, ad opera dell'abate Ferdinando Galiani, che aveva riscoperto l'incunabolo nella biblioteca della Certosa di San Martino a Napoli<sup>84</sup>. Questa nuova edizione delle sole costituzioni normanno-sveve, prive di ogni apparato dottrinale e realizzata dalla Stamperia Reale in una versione bilingue che comprendeva oltre la versione latina anche quella in greco antico, fu ben accolta dal pubblico per la sua correttezza filologica e la qualità tipografica, contrariamente a quanto era invece avvenuto per l'edizione del Cervone, criticata da alcuni per la scarsa attenzione dell'editore alla cura filologica del testo<sup>85</sup>. Occorre tuttavia ribadire in difesa del Cervone, che lo scopo

---

del clero che godevano di un particolare regime giuridico che ne vietava l'alienazione o la conversione in altra tipologia di bene, e li rendeva esenti da qualsiasi imposta; su questi argomenti si rinvia a P. LO IACONO, *Chiesa, Stato e Popolo nel Mezzogiorno dei Lumi. La legislazione ecclesiastica dei Borboni di Napoli e di Sicilia tra istanze Regaliste e tutela dell'ordo spritualis (1734-1789)*, Cosenza 2012, pp. 273-285.

<sup>82</sup> *Capitula Regni Utriusque Siciliae* cit.

<sup>83</sup> *Constitutiones Regum Regni Utriusque Siciliae mandante Friderico II. Imperatore per Petrum de Vineia*, Neapoli, ex Regia Typographia, 1786. Di questa edizione è stata realizzata nel 1992 una copia anastatica per i tipi di Rubbettino.

<sup>84</sup> Le notizie del ritrovamento sono riportate dallo stesso Carcani nella prefazione dell'opera, *Constitutiones Regum* cit., p. VII.

<sup>85</sup> Cfr. ROMANO, *Introduzione al Liber Constitutionum* cit., p. XXXIX. La finalità storica e filologica dell'edizione del Carcani è invece avvalorata oltre dall'assenza di ogni apparato di glosse, commenti o *additiones*, dalla presenza di un lungo regesto dei documenti attribuibili a Federico II che non ha molta attinenza con il mondo della prassi forense. Per il *Regestum v. Constitutiones Regum* cit., pp. 233 ss.

dell'edizione del 1773 non era quello di fornire un testo storicamente e filologicamente attendibile, ma aveva al contrario un fine meramente pratico: come già accennato, offrire ai giuristi un comodo ed agevole strumento per l'individuazione delle costituzioni normanno-sveve e ribadire anche la piena vigenza delle fonti antiche di *ius regium*.

#### 1.5. *Lorenzo Giustiniani e l'ultima raccolta delle prammatiche napoletane.*

Per concludere il nostro discorso sulle raccolte private di prammatiche occorre in fine fare necessariamente un breve accenno anche all'ultima grande silloge pubblicata alla vigilia dell'introduzione nel Regno di Napoli del *Codice Napoleone*. L'autore fu il già citato Lorenzo Giustiniani, giurista erudito ma con una spiccata vocazione per gli studi storici e filologici<sup>86</sup>. Subito dopo essersi laureato in legge a Napoli, iniziò la carriera forense, che, tuttavia abbandonò di lì a breve in quanto dettosi disgustato delle «viziose maniere di patrocinarle» del Foro napoletano<sup>87</sup>. Fu autore di numerose e fortunate opere in ambito giuridico, ma soprattutto storico tra le quali possiamo certamente annoverare le ancora utilissime *Memorie storiche degli scrittori legali del Regno di Napoli* e il *Dizionario geografico-istorico-fisico del Regno di Napoli*. La sua particolare predilezione per le materie storiche gli valsero agli inizi del XIX secolo l'incarico di bibliotecario della Biblioteca Borbonica addetto al settore storico-bibliografico.

Tra il 1803 ed il 1808 pubblicò la *Nuova collezione delle prammatiche del Regno di Napoli* in quindici tomi, i primi quattordici apparsi tra il 1803 e il 1805, mentre il quindicesimo solo nel 1808<sup>88</sup>. L'intento di Giustiniani era quello di offrire una raccolta di prammatiche che «togliesse una volta l'insoffribile impaccio di ricercarle, o in titoli stranieri, o in tante appendici, mantisse, aggiunte e supplementi ec.»<sup>89</sup>, e che sopperisse alle mancanze ed imprecisioni che più volte aveva lamentato rispetto alle precedenti raccolte.

Al fine di offrire una compilazione il quanto più possibile precisa, completa e fedele al dato storico, si impegnò nella ricerca di quelle prammatiche cadute nell'oblio e

---

<sup>86</sup> Per una biografia del Giustiniani v. G. G. FAGIOLI VERCELLONE, *Giustiniani, Lorenzo*, in DBI, vol. 57, 2001.

<sup>87</sup> Cfr. *Ibidem*.

<sup>88</sup> L. GIUSTINIANI, *Nuova collezione cit.*

<sup>89</sup> *Ivi*, I, Prefazione, pp. X- XI.

tralasciate dalle raccolte precedenti<sup>90</sup>. Per ammissione dello stesso autore l'opera, che con gusto storicistico annovera tutte le prammatiche, comprese quelle abrogate e cadute in desuetudine, non si rivolse solo ai pratici del Foro, ma anche «a quegli eziandio, che molte hanno in istima i venerandi monumenti, donde trar possono con sicurezza moltissime notizie della storia Napoletana»<sup>91</sup>. Ogni volume conteneva un proprio indice dei titoli. posti per rubrica in ordine alfabetico, ordine che riprende la scansione tradizionale precedente a quella riveduta del Vario. Come già accennato, in piena polemica con l'opera di quest'ultimo compilatore, il Giustiniani riferisce che «I titoli cancellati del Vario ho rimessi ne loro luoghi, ed ho indicato gli antichi de'predecessori collettori [...]. E sebbene da me alcuni altri degli antichi fossero stati anche abbreviati non fuor di ragione, pure non ho voluto cancellarli per non impicciare coloro, i quali dovessero riscontrare le leggi citate da'nostri scrittori sotto di essi, dando perciò al lettore l'addizione del riformato, o abbreviato in seguito del vecchio titolo»<sup>92</sup>. Come abbiamo già avuto modo di accennare, per lungo tempo i giuristi avevano letto, studiato e interpretato le prammatiche in base all'ordine e alle rubriche fissate dalla raccolta di Aldimari e Calà, motivo per cui lo stravolgimento dei titoli apportato dal Vario nella sua raccolta avrebbe potuto ingenerare non poca confusione a chi era abituato a riconoscere una determinata prammatica secondo l'ordine tradizionale. Per questo Giustiniani si scagliò polemicamente contro la scelta del Vario e decise di mantenere per la sua compilazione le rubriche e l'ordine dei titoli delle raccolte seicentesche, inserendo dei titoli totalmente nuovi solo per le prammatiche successive che per la novità o la particolarità del loro oggetto non potevano trovare posto nelle rubriche antiche<sup>93</sup>.

---

<sup>90</sup> «Io dunque che non avea tralasciato di portar oltre le mie ricerche di altre antiche leggi, e venutone a capo di un buon numero, mi rivolsi di metter mano al lavoro per dare al pubblico la nuova desiderata ordinata collezione» ivi, p. XI.

<sup>91</sup> Ivi, p. V.

<sup>92</sup> Ivi, p. XI.

<sup>93</sup> A tal riguardo l'autore specificava che, «più altri ne sono stati poi da me formati da nuovo per le nuove prammatiche emanate ne' tempi posteriori alle suddivisare raccolte, non avendo in niun modo queste inserite negli antichi titoli», ivi, pp. XI-XII. Come esempi si possono riportare: il titolo XXXII *De Banco S. Caroli costituendo*, il titolo CCIV *De Officio Regalis Camerae S. Clarae, et his, quae ipsi Tribunali incumbunt* e il titolo CCXIII *De Officio Supremi Magistratus Commercii, et his, quae ei Tribunali*

L'attenzione del Giustiniani si rivolse in particolar modo nel collocare le prammatiche «colla massima esattezza cronologica» e quindi nell'attribuire loro la giusta data di emanazione. Nella prefazione si parlava anche di un indice cronologico ed un indice delle materie da inserire nell'ultimo volume, che tuttavia non compare nell'edizione finale<sup>94</sup>. Quanto alla lingua usata, l'autore, allineandosi ad un'idea ormai consolidata da tempo, giustificò la decisione di ricorrere alla lingua italiana per il titolo generale dell'opera e per i titoli delle singole rubriche affermando che l'uso della lingua latina era ormai desueto per quei tempi ed avrebbe «molto impicciato i poco pratici nel riscontrare le leggi»<sup>95</sup>. I testi delle singole prammatiche sono invece redatti nella lingua usata al momento della promulgazione, e l'autore spiegò questa scelta perché «le leggi de' nostri Sovrani, come sagri monumenti, non lice altrimenti esporle, che come vennero da' medesimi promulgate»<sup>96</sup>.

La colossale raccolta del Giustiniani, con la sua accurata e precisa ricerca storica, appare ormai agli inizi dell'Ottocento lontana dalla prassi forense e più consona alla ricerca e agli studi storici sulla giurisprudenza regnicola. Queste caratteristiche trovarono invece l'apprezzamento del Manna che scrisse come «Questa seconda [si riferisce alla collezione del Giustiniani] ha più sana distribuzione, è più compiuta, ed è fornita di utilissimi sommarî che compendiano con chiarezza il senso di ciascuna legge»<sup>97</sup>. Certo,

---

*incumbunt*. Questi titoli, infatti, accolgono prammatiche costitutive di nuove e specifiche istituzioni, che non potevano trovare accoglimento nelle rubriche già esistenti.

<sup>94</sup> Precisava espressamente il Giustiniani che, «non si tralascerà benanche una esatta tavola cronologica di tutte le prammatiche congegnata in modo niente inelegante, e da riscontrar ciascuna di essa colla più possibile prontezza; e finalmente un indice delle materie con facili e pronti additamenti» *ivi*, p. XII. A tal riguardo il Manna afferma che «di questa raccolta è comunemente disperso l'ultimo volume», presumibilmente il volume contenente gli indici di cui si parla, MANNA, *Della Giurisprudenza* cit., p. 199, nota a margine.

<sup>95</sup> Scriveva al riguardo che «L'usanza di preferire la lingua latina nello scrivere le cose del Foro alla propria italiana, a me sembra che siasi oggi quasi del tutto eliminata; perché dunque al corpo delle prammatiche, che è un libro quasi tutto in italiano apporci il titolo in latino? [...] Non così avrei fatto riguardo a' titoli, poiché avrei molto impicciato i poco pratici nel riscontrare le leggi citate sotto quelli così consegnati da' nostri forensi, che per iscriverli in latino, ne formarono taluni, che sanno di un insoffribile barbarismo» *ivi*, I, Prefazione, pp. XII-XIII.

<sup>96</sup> *Ivi*, p. XIII.

<sup>97</sup> MANNA, *Della Giurisprudenza* cit., p. 199.

la collezione del Giustiniani non aveva come fine specifico quello di offrire uno strumento agevole e sintetico ai pratici del diritto, ma il rigore storico e filologico rendono quest'opera di grande utilità per la ricostruzione storica delle singole prammatiche.

2. *Verso il tramonto dello Ius Regni: le raccolte dei reali dispacci e l'ultima grande compilazione dello ius regium.*

2.1. *Diego Gatta e la raccolta dei Reali Dispacci.*

Le raccolte pubblicate da Antonio Cervone e curate da Domenico Alfeno Vario, se da una parte posero certamente rimedio all'annoso problema avvertito dai pratici e dagli studiosi del diritto relativo alla mancanza di agevoli strumenti per la cognizione delle fonti del diritto regio, tuttavia avevano escluso proprio le fonti normative tipiche di quegli anni e della dinastia borbonica, i reali dispacci.

Nel periodo in cui venivano pubblicate le raccolte del Cervone, gli anni Settanta del Settecento, le difficoltà di reperire queste fonti erano forse maggiori rispetto a quelle che si potevano incontrare per le costituzioni o per le prammatiche: da un lato, perché la quantità di provvedimenti di questo genere emanati dalle Segreterie del Re aveva assunto nelle poche decine di anni in cui, fino a quel momento, avevano governato i Borbone una dimensione a dir poco elefantica; dall'altro, i testi dei dispacci non erano pubblicati ufficialmente dalla stamperia reale, ma, come abbiamo visto nel capitolo secondo, venivano semplicemente spediti agli organi cui il provvedimento era indirizzato. Questi, poi, provvedevano a trascriverli nei propri registri, per uso intero dello stesso organo, e, benché fossero comunque atti pubblici, non erano tenuti a farli stampare.

Vi erano tuttavia esempi di organi che, per comodità o per la particolare rilevanza pubblica del dispaccio, avevano affidato ad un privato stampatore l'incarico di pubblicare copie sciolte dei dispacci che gli pervenivano. È il caso del Commissario di Campagna, l'organo che svolgeva le funzioni delle Regie Udienze per la Campagna, cioè la provincia che circondava Napoli, e del Sacro Regio Consiglio, che avevano incaricato entrambi lo stampatore Giuseppe Boezio di stampare i dispacci a loro indirizzati. Mentre il Commissario di Campagna aveva bisogno di disporre di più copie a stampa dei dispacci in quanto tra le sue incombenze vi era anche quella di comunicare, quando previsto, i dispacci a tutte le università (comuni) della sua provincia, il Sacro Regio Consiglio, invece, aveva affidato l'incarico di stampare i dispacci per punto generale da distribuirne tra i suoi consiglieri<sup>98</sup>.

---

<sup>98</sup> Queste notizie sono riportate dallo stesso Boezio nella lettera dedicatoria ai lettori posta all'inizio del primo volume dei Reali Dispacci. Scriveva Boezio che «sono moltissimi anni che, per comodo delli

Quindi, come si può ben immaginare, per l'avvocato o il semplice giurista diventava alquanto difficile e complicato esaminare o venire a conoscenza di un dispaccio, a meno che non riuscisse ad accedere ai registri dei dispacci dei singoli tribunali, o a farsi dare dallo stampatore una copia cartacea tra quelle commissionate che erano eventualmente rimaste nei magazzini della tipografia.

Ad avere l'idea di raccogliere e riordinare i reali dispacci, proprio nello stesso periodo in cui il Cervone e il Vario davano alle stampe la raccolta delle prammatiche, furono proprio lo stampatore Giuseppe Boezio, e l'uditore generale del vescovo di Tursi, Diego Gatta.

Diego Gatta è certamente una figura interessante nel panorama giuridico napoletano, ed è qui interessante notare come condividesse con il Vario non solo l'età, il primo era nato nel 1729 mentre il secondo nel 1730, ma anche il luogo di nascita, essendo entrambi nati a Sala Consilina nell'allora Provincia di Principato Ultra<sup>99</sup>. Dopo la laurea in *utroque iure* conseguita a Napoli, esercitò per vari anni la professione forense come avvocato dei poveri della Curia di Capaccio, divenendo nel frangente anche sacerdote, e il 16 aprile 1771 fu nominato dal vescovo di Tursi, Giovan Batista Pignatelli, uditore generale di quel tribunale vescovile<sup>100</sup>.

Il Gatta era dunque un giurista pratico del foro ecclesiastico, particolarmente versato nel diritto canonico e sulle questioni inerenti ai rapporti tra Stato e Chiesa. Proprio riguardo a quest'ultimo argomento, possiamo certamente dire che fosse un convinto assertore del giurisdizionalismo e sostenitore dei diritti del Re nei confronti della Chiesa.

---

Signori Commessari di Campagna protettore, ho l'onore di stampare continuamente in foglio aperto li Regali Dispacci per punti generali, che dalle Segreterie di Stato si mandano a quel Tribunale, per comunicarsi a ciascheduna Università della Provincia di terra di lavoro, o sia Campania; e susseguentemente, per ordine del Signor Segretario del Sacro Regio Consiglio, quelli per punti generali, che al detto Supremo Tribunale pervengono, per consegnarsene le copie a' Signori Consiglieri. Con tale occasione delle une e delle altre copie rimastemi ho date ad altri Signori Ministri, à Signori Avvocati, e ad altri, che me le anno richieste», D. GATTA, *Reali Dispacci nelli quali si contengono le Sovrane Determinazioni de' Punti Generali, o che servono di norma ad altri simili casi, nel Regno di Napoli*, I, Napoli, A spese di Giuseppe-Maria Severino-Boezio, 1773, "a Chi leggerà".

<sup>99</sup> Per una biografia del Gatta v. GIUSTINIANI, *Memorie istoriche* cit., II., pp. 80-81; I. DEL BAGNO, *Gatta, Diego*, in DBGI, I, p. 958.

<sup>100</sup> Cfr. *Ibidem*.

Queste posizioni emergono tanto più chiaramente proprio nell'introduzione al primo volume della raccolta dei reali dispacci, in cui si sofferma lungamente sulle questioni inerenti alle chiese ricettizie, curate e non curate, scrivendo che «in questa materia, Eccellenza [il riferimento è a Bernardo Tanucci, a cui l'opera era dedicata], se pure non mi sono ingannato, ho osservato un pregiudizio notabilissimo irrogato alla Regalia, ed alla Reale Giurisdizione del Principe, allo Stato, al Diritto Pubblico, e de' Privati»<sup>101</sup>.

Il problema coinvolgeva tanto le competenze erariali quanto quelle giurisdizionali dello Stato, in quanto la disciplina ordinaria considerava quelli inerenti alle chiese ricettizie non degli uffici eretti a titolo, ma delle semplici dignità onorifiche (definite anche "dignità ventose", proprio in quanto sostanzialmente prive dei benefici relativi al titolo)<sup>102</sup>. Le conseguenze di questa interpretazione non erano certamente di poco conto, in quanto mancando formalmente un ufficio eretto a titolo, veniva meno anche il *beneficium* che all'ufficio era annesso, e dalla mancanza del *beneficium*, ne conseguiva che i soggetti che ricoprivano le "dignità ventose" non potevano essere soggetti alla potestà, né alla giurisdizione della Chiesa, tanto dell'Ordinario del luogo quanto del Pontefice e della Curia Romana, ma erano al contrario soggetti alla potestà e alla giurisdizione secolare<sup>103</sup>.

La Chiesa aveva tuttavia elaborato una scappatoia per aggirare la disciplina statale. Essa, infatti, riteneva che la mancanza dell'*erectio in titulum* potesse ritenersi sanata quando il clero addetto alle chiese ricettizie venisse nominato tramite provvista

---

<sup>101</sup> GATTA, *Reali Dispacci* cit., I, in "A sua Eccellenza il Signor Marchese D. Bernardo Tanucci". Le chiese ricettizie erano chiese alle quali potevano essere preposti, in base ai requisiti espressamente stabiliti dai fondatori, solo i ministri di culto provenienti da una determinata zona o appartenenti a determinate famiglie o ceti sociali, e non dovevano essere nominati dall'ordinario del luogo, ma dovevano essere eletti dai presbiteri idonei ad essere scelti. Come le altre chiese, anche le ricettizie potevano essere curate o non curate, a seconda che fossero istituite per provvedere alla cura delle anime di un'intera comunità individuata in base ad un criterio territoriale o personale, cfr. LO IACONO, *Chiesa, Stato e Popolo* cit., pp. 294-295. Sulle chiese ricettizie si veda anche, F. SCADUTO, *Diritto ecclesiastico vigente in Italia*, Cortona 1923-1925, II, nn. 287-319, p. 8 ss.; A.C. JEMOLO, *Ricettizie, chiese*, in *Enciclopedia Italiana*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1936, vol. 33; A. LERRA, *Chiesa e società nel Mezzogiorno. Dalla "ricettizia" del sec. XVI alla liquidazione dell'Asse ecclesiastico in Basilicata*, Venosa, Osanna, 1996.

<sup>102</sup> Cfr. *ivi*, p. 295

<sup>103</sup> Cfr. *ivi*, pp. 296-297.

effettuata dal Papa o dall'Ordinario del luogo, senza che ciò provocasse alcuna reazione da parte del potere secolare. In questo modo le chiese ricettizie venivano tramutate, come scrive il Gatta, in «Collegiate, Parrocchie Benefiziali, e altre Chiese di natura ecclesiastica»<sup>104</sup>, come tali soggette alla potestà e alla giurisdizione della Chiesa. Ovviamente questa prassi aveva creato non pochi attriti e conflitti con l'autorità regia, che vedeva mortificata la sua potestà sulle chiese laicali, e aveva pertanto risposto all'attacco diretto contro le proprie prerogative con un serie di dispacci e di pareri della Real Camera contrari a quella prassi legittimata dal potere ecclesiastico<sup>105</sup>.

Nel lungo, e forse eccessivamente prolisso, discorso relativo proprio a tali questioni, che era stato inserito nell'introduzione al primo volume dei Reali Dispacci, il Gatta si espresse decisamente a favore dell'autorità regia e contro la Chiesa. Scriveva infatti che

«... perché di queste [le chiese ricettizie] infinito, per così dire, è il numero in questo Regno, poiché quasi tutte le Diocesi ne son piene, siccome da tutti si osserva; notabilissimo è il pregiudizio, che si è arrecato, e tutta via continua a recarsi, al Principe, allo Stato, al Diritto Pubblico, e de' Privati. Rispetto al Principe, essendo Laicali Mediato, e de' Comuni de' Luoghi, o di un certo e determinato numero di Persone, o Famiglie, io stimo che sono per conseguenza di loro natura sottoposte interamente alla Giurisdizione del principe, e de' suoi Magistrati Secolari»<sup>106</sup>.

Secondo il Gatta, dunque, per quanto i ministri di culto delle chiese ricettizie fossero nominati con provvista dell'autorità ecclesiastica, ciò non mutava la natura laicale di quegli enti, che di conseguenza dovevano ritenersi sempre soggetti all'autorità secolare.

---

<sup>104</sup> GATTA, *Reali Dispacci* cit., I, in “A Sua Eccellenza il Signor Marchese D. Bernardo Tanucci”.

<sup>105</sup> Questi dispacci, relativi alla disciplina secolare delle chiese ricettizie e del loro clero, sono raccolti dal Gatta nel titolo XXXI *Delle Chiese Patrimoniali, o sieno Ricettizie, Curate, e non Curate. De gli Uffizi, che in quelle sono, e da chi e come si proveggano*, GATTA, *Reali Dispacci* cit., parte prima, IV, pp. 1-48.

<sup>106</sup> Ivi, parte prima t. I, in “A Sua Eccellenza il Signor Marchese D. Bernardo Tanucci”.

Per quanto possa sembrare strano che il giurista salese avesse occupato la maggior parte dell'introduzione all'esposizione di un singolo e specifico argomento, limitando invece a poche pagine l'esposizione della sistematica adottata nella raccolta dei dispacci, è possibile tuttavia ipotizzare che questa scelta fosse stata fatta dall'autore con il preciso intento di accreditarsi presso il Re ed i suoi ministri come un membro del clero, ma vicino alle posizioni giurisdizionali. Non bisogna infatti dimenticarsi che il Gatta era un sacerdote, peraltro da anni al servizio del foro ecclesiastico, e questo avrebbe potuto insinuare dei dubbi sulla natura della sua opera, rendendo magari più difficoltoso il rilascio della licenza di stampa. Le autorità regie avrebbero difatti potuto temere che una raccolta di provvedimenti regi curata da un membro del clero potesse magari risultare troppo favorevole alle posizioni della Chiesa.

Venendo alla raccolta dei Reali Dispacci, il primo volume vide la luce nel 1773, proprio nello stesso frangente di tempo in cui il Cervone aveva dato alle stampe la raccolta di prammatiche e si accingeva a pubblicare le *constitutiones* e i *capitula*: possiamo quindi affermare che l'opera del Gatta andava a chiudere il ciclo delle raccolte private delle fonti di *ius regium*, ora completo anche delle fonti tipica della dinastia borbonica.

I vari tomi che componevano i *Reali Dispacci* furono stampati nell'arco di sei anni, andando dal primo che, come già ricordato, fu pubblicato nel 1773, fino all'undicesimo ed ultimo volume pubblicato nel 1777. L'opera, in ottavo, era dunque costituita da undici tomi, ripartiti in tre parti dedicate rispettivamente al diritto ecclesiastico, al diritto civile e al diritto criminale. Per illustrare con maggior chiarezza la struttura dell'opera, proponiamo di seguito lo schema dei tomi:

### Ecclesiastico

I, Tomo I, anno 1773;

I, Tomo II, anno 1773<sup>107</sup>;

I, Tomo III, Supplemento I, anno 1775;

I, Tomo IV, Supplemento I, anno 1775;

I, Tomo V, Supplemento II, anno 1777;

### Parti

#### Civile

II, Tomo I, anno 1775;

II, Tomo II, anno 1776;

II, Tomo III, anno 1776;

II, Tomo IV, anno 1776;

#### Penale

III, Tomo I, anno 1776;

III, Tomo II, anno 1777;

La struttura della raccolta appare già a prima vista abbastanza articolata e complessa. All'interno di ogni tomo i dispacci erano raccolti in titoli ai quali corrispondeva un argomento specifico; al loro interno i singoli dispacci erano poi inseriti in ordine cronologico, preceduti singolarmente da una breve sintesi del loro contenuto, e quando capitava che fossero redatti in lingua spagnola, il Gatta ne offriva anche una traduzione in italiano. A tale scopo il testo veniva disposto su due colonne, una con la versione originale in lingua spagnola, l'altra con la traduzione del collettore in lingua italiana<sup>108</sup>. Ogni tomo era poi corredato da due indici, uno per titoli e l'altro per singoli dispacci, indicati attraverso la sintesi del loro contenuto.

---

<sup>107</sup> I primi due tomi sono privi di numerazione delle pagine e sono generalmente rilegati tra loro. Il secondo tomo è anche privo del frontespizio, v. *Tra legislatori e interpreti* cit., p. 155.

<sup>108</sup> Mentre, sin dalla loro costituzione all'arrivo di Carlo di Borbone negli anni Trenta del Settecento, le Segreterie di Stato non usarono mai il latino come lingua ufficiale dei propri atti, non è invece raro trovare dispacci o altri atti di quegli uffici scritti in lingua spagnola. Ciò era probabilmente dovuto al fatto che, soprattutto sotto il regno di Carlo, alcuni uffici delle segreterie fossero affidati a funzionari

La sistematica dell'opera lascia chiaramente trapelare la predilezione del Gatta per la materia ecclesiastica, verso la quale era certamente più ferrato per formazione professionale. Non solo i volumi dedicati a questo settore erano preponderanti rispetto alle altre discipline, ma sin da subito l'autore si era prodigato a far uscire i supplementi ai primi due tomi di diritto ecclesiastico, nei quali aveva inserito oltre ai dispacci successivi al 1773, anno della prima edizione, anche quelli più antichi che non avevano trovato posto nel primo e nel secondo tomo. I supplementi al primo tomo furono pubblicati entrambi nel 1775, in concomitanza con il primo volume della parte civile, mentre il supplemento al secondo tomo fu pubblicato nel 1777, in concomitanza con l'ultimo volume della parte criminale. In particolare, l'ultimo supplemento alla parte ecclesiastica in realtà è formato da pochi dispacci che vanno principalmente dal 1775 al 1777; il resto del volume è occupato da un lungo trattato del Gatta, ben seicentotrenta pagine, sui benefici e l'ordinazione ecclesiastica, intitolato "Riflessioni sopra l'ecclesiastica ordinazione e la materia beneficiale de dottor D. Diego Gatta"<sup>109</sup>.

Per espressa indicazione dell'autore, la raccolta aveva lo scopo di raccogliere non solo i reali dispacci definiti per "punti generali", vale a dire, come abbiamo visto nel secondo capitolo, i dispacci che introducevano una norma giuridica valida *erga omnes* e che erano espressamente qualificati come tali, ma anche quei dispacci che, diretti a risolvere un caso specifico sollevato da qualche istituzione o ufficio del Regno, applicavano un principio giuridico che poteva essere esteso a casi simili<sup>110</sup>. In realtà, il

---

spagnoli, giunti al seguito dell'Infante, i quali svolgevano le loro funzioni continuando ad usare la lingua natia.

<sup>109</sup> Il trattato presenta all'interno del volume dei Reali Dispacci un proprio frontespizio, con tanto di marca tipografica e indicazioni relative al luogo, alla data di stampa e allo stampatore (Napoli 1777, presso lo stesso Boezio). La particolarità sta nel fatto che il trattato segue una numerazione delle pagine autonoma da quella dei dispacci, che occupano le prime trenta pagine del tomo, ma l'indice di questi ultimi, collocato alla fine del volume segue il numero di pagine del trattato. GATTA, *Reali Dispacci* cit., parte prima, t. V, Supplemento II, [1777], per i dispacci pp. 3-36, per le "Riflessioni" pp. 1-632 (successive ai dispacci), per gli indici dei dispacci pp. 633-636

<sup>110</sup> Non a caso il Gatta scelse come citazione introduttiva all'opera il passo di un rescritto indirizzato da Giustiniano al funzionario imperiale Demostene, contenuto nel titolo *De legibus* del *Codex*, in cui l'Imperatore dichiarava espressamente che le norme da lui emanate per un caso specifico, dovevano avere *vis legis* anche per i casi simili: «... hanc esse legem, non solum illi caussae, pro qua producta est, sed et omnibus similibus», GATTA, *Reali Dispacci* cit., parte prima, t. I [1773], pagina precedente alla

Gatta non si era limitato ad inserire nella raccolta i soli dispacci per punti generali o quelli estendibili a casi simili, ma aveva altresì raccolto anche materiali di diverso genere. Così non è difficile imbattersi in dispacci che contengono mere comunicazioni, come ad esempio il dispaccio del 30 luglio 1737, inviato al presidente della Real Camera di Santa Chiara, Vincenzo D'Ippolito, dal Montealegre, con il quale si limitava ad informare la Camera dell'emanazione del decreto con cui si istituivano le quattro Segreterie di Stato<sup>111</sup>; ma vi erano riportate anche intere consulte della Real Camera, come quelle inserite nel titolo XXVIII *Delli Benefizi Patrimoniali*, del primo tomo sull'eccelesiastico<sup>112</sup>, o persino documenti notarili, come alcuni atti del Cinquecento che attestavano l'elezione dei vicari delle chiese ricettizie, per dimostrare che sin dal passato l'elezione dei ministri di culto delle chiese ricettizie spettava ai "partecipanti" di quelle chiese laicali e non alla Chiesa<sup>113</sup>. Lo scopo era evidentemente quello di offrire ulteriori strumenti per la lettura e l'interpretazione dei dispacci, ma questa pratica contribuiva ovviamente ad appesantire la raccolta e a renderla ancora più caotica.

I ben undici tomi che formavano l'opera, costituiti mediamente da circa seicento pagine ciascuno, rendono facilmente l'idea dell'enorme quantità di dispacci che fino agli anni Settanta del Settecento erano stati spediti dalle Segreterie di Stato: numeri che salgono ulteriormente se solo si pensa che il Gatta non arrivò a completare la raccolta, bloccata proprio nel 1777 da un provvedimento regio, e che quasi sicuramente i volumi già pubblicati non potevano contenere proprio tutti i dispacci emanati fino a quel momento. Infatti, se l'opera poteva contare sui dispacci in possesso del Sacro Regio Consiglio e del Commissario di Campagna, dei quali Boezio era già in possesso in quanto stampatore ufficiale di quei tribunali, oltre a quelli che il Gatta era riuscito ad ottenere

---

lettera dedicatoria a Bernardo Tanucci. Anche il sottotitolo dell'opera indica chiaramente l'oggetto della raccolta, "Reali Dispacci nelli quali si contengono le Sovrane Determinazioni de'Punti Generali, o che servono di norma ad altri simili casi, nel Regno di Napoli".

<sup>111</sup> GATTA, *Reali Dispacci* cit., parte seconda, t. I, tit. II Delli Segretari di Stato, p. 25.

<sup>112</sup> Ivi, parte prima, t. I, tit. XXXVIII, n. III; le due consulte sono allegate al dispaccio del 20 settembre 1757, spedito dal Marchese Brancone, Segretario dell'eccelesiastico, a Francesco Rapolla, segretario della Real Camera, e contrassegnato come III del titolo XXXVIII. Un'ulteriore consulta di Delegato della Real Giurisdizione, ed un'altra della Real Camera sono invece allegate al dispaccio V del medesimo titolo.

<sup>113</sup> Ivi, parte prima, supplemento I, t. IV, titolo XXXI, pp. 35-48.

magari accedendo ai registri di qualche altra istituzione napoletana, lo stesso non poteva dirsi con certezza per tutti gli altri innumerevoli dispacci spediti ad altri organi<sup>114</sup>.

Già da questo è possibile affermare che la raccolta del Gatta non può offrire particolari certezze sulla completezza del materiale normativo in essa confluito, difetto che, tuttavia, non può essere imputato al suo collettore, stante il fatto che la costante e alluvionale quantità dei dispacci spediti dalle Segreterie verso i destinatari più disparati avrebbe reso difficile a chiunque realizzare una raccolta completa ed esaustiva di questi provvedimenti.

Per gli stessi motivi, anche il lavoro di riordino e sistemazione del materiale normativo non sembra avere raggiunto il suo obiettivo. L'opera, infatti, non risulta essere di facile e agevole consultazione e, anzi, può essere definita alquanto caotica e disorganica. Anche Giustiniani non aveva potuto fare a meno di evidenziare questi difetti, e pur riconoscendo al Gatta di essere «uomo assai laborioso», scriveva della sua raccolta che:

«... per eseguirsi bene siffatta collezione, avrebbe dovuto l'autore aver tutto sotto gli occhi, onde farne la distribuzione sotto ciascuna rubrica, com'ei fece ne'primi quattro volumi, senza portarla poi oltre, formando i susseguenti addizioni, supplementi, ec. De' primi; che non poco imbarazza, chi abbia a ricorrere a siffatta collezione, e maggiormente perché vedesi sprovveduta anche di un repertorio, che agevolasse al bisogno di rinvenire un qualche favorevole dispaccio»<sup>115</sup>.

Giustiniani riconosceva le difficoltà oggettive dell'impresa, date dall'impossibilità di avere “sotto gli occhi” tutti i dispacci, ma allo stesso tempo non poteva non evidenziare come proprio la presenza dei supplementi, resi necessari dagli ulteriori dispacci che incessantemente continuavano ad essere spediti o da quelli che il Gatta continuava a reperire, rendeva l'opera certamente poco agevole da consultare.

---

<sup>114</sup> Lo stesso Gatta affermava che «moltissimi [dispacci] ne ho avuti dal pubblico Stampatore Giuseppe-Maria Severino—Boezio [...] molti altri da' Signori Ministri di questi Tribunali [...] ed il dipiù da tutti li Tribunali di questa Capitale, e delle Regie Udienze Provinciali», Ivi, parte prima, t. I, in “A sua Eccellenza il Marchese D. Bernardo Tanucci”.

<sup>115</sup> GIUSTINIANI, *Memorie storiche* cit., II, p. 80.

Difficoltà ulteriori comportava poi la mancanza di un repertorio generale dei dispacci, che sarebbe stato forse anche più utile del semplice indice dei titoli collocato alla fine di ogni singolo tomo, senza contare anche la presenza di dispacci privi di disposizioni normative e di altro materiale di diversa natura che il Gatta, come abbiamo visto, aveva inserito assieme agli altri dispacci e che rendeva l'opera ancor più caotica e di difficile consultazione.

Fu forse per questi motivi che il 28 novembre del 1777, il governo del Re proibì espressamente la prosecuzione dell'opera, interrompendo il lavoro del Gatta mentre questi stava ancora curando la raccolta dei dispacci in materia criminale. Tuttavia, non è difficile ipotizzare che dietro questo divieto vi fossero cause ben più profonde e complesse. I dispacci erano infatti fonti che potremmo definire "dinamiche", offrivano cioè al governo uno strumento duttile con cui operare in vari aspetti e su diverse questioni della vita sociale ed economica del Regno. Per quanto riguardava in particolar modo i dispacci non qualificabili come per "punti generali", cristallizzarne il testo in una raccolta che aveva l'apparenza dell'ufficialità, avrebbe significato attribuire *vis legis* a norme pensate per la soluzione di un caso specifico e ciò avrebbe ovviamente privato questi provvedimenti di quella duttilità che ne costituiva invece la caratteristica più apprezzabile.

Quali fossero le ragioni del governo, sta di fatto che il Gatta fu costretto a interrompere bruscamente il lavoro, ma nonostante ciò e nonostante i vari difetti che caratterizzavano la sua opera, non gli si può certamente non riconoscere il merito di essere stato l'unico giurista del suo tempo a cimentarsi in un compito tanto arduo e complesso come quello di riordinare i reali dispacci.

2.2. *L'ultima grande raccolta generale di ius regium: il Codice delle leggi del Regno di Napoli di Alessio de Sariis. Cenni biografici sull'autore.*

Tra le raccolte normative private del Settecento napoletano, merita particolare attenzione l'opera di un giurista quasi completamente sconosciuto alla storiografia contemporanea, nonostante gli si possa attribuire il merito di essere stato l'unico collettore a portare alle stampe, in poco più di cinque anni, una raccolta completa e sistematica di tutte le fonti legislative di *ius regni*. Appare quindi opportuno soffermarci in maniera più approfondita proprio su quest'autore e sulla sua opera. Alessio de Sariis,

magistrato fedele alla dinastia regnante e di idee conservatrici, fu tuttavia giurista di un certo eclettismo, non limitando la propria produzione letteraria al solo ristretto ambito giuridico, ma indirizzando la propria attenzione, in sintonia con lo spirito culturale dell'epoca, anche alla storia e alla filosofia. Attivo in un periodo storico caratterizzato da profondi fermenti culturali e da epocali stravolgimenti politici, il de Sariis offre l'esempio di come si ponesse verso tali cambiamenti un erudito e pratico del diritto della Napoli di fine Settecento, legato alla tradizione e al potere costituito, ma moderatamente sensibile ad alcune delle istanze di rinnovamento espresse in questo Secolo. Il suo "Codice" rappresentava il culmine del processo di consolidazione nel Regno di Napoli, e, benché non abbia mai avuto rilevanza ufficiale, rimanendo frutto del suo privato ingegno, esso condensava in sé molte delle istanze, delle aspettative e delle caratteristiche elaborate dal pensiero giuridico meridionale del secolo Decimottavo.

Al fine di strappare dall'immeritato oblio storiografico la figura e l'opera di un personaggio sicuramente degno di maggiore attenzione, si procederà innanzitutto tentando di delineare un profilo biografico dell'autore, avvalendosi di fonti archivistiche inedite, e con particolare riguardo alla sua professione e alle sue opere minori, passando in fine ad analizzare il più importante dei suoi lavori, il *Codice delle Leggi del Regno di Napoli*<sup>116</sup>.

Alessio de Sariis nacque a Matera il 10 aprile 1734 da Nicola e dalla sua terza moglie Caterina Cufaro da Cassano<sup>117</sup>. Il cognome originario era in realtà di Sario, ma fu

---

<sup>116</sup> Allo stato attuale manca una voce dedicata al de Sariis, sia nel Dizionario Biografico degli Italiani, che nel Dizionario biografico dei giuristi italiani. Succinti riferimenti biografici, spesso contraddittori e limitati alla semplice elencazione delle opere di questo autore, sono rinvenibili in: C. MINIERI RICCIO, *Memorie storiche degli scrittori nati nel Regno di Napoli, compilate da Camillo Minieri Riccio*, Napoli, Tipografia dell'Aquila di V. Puzziello, 1844, p. 320; F. P. VOLPE, *Memorie storiche profane e religiose su la città di Matera del reverendo d. Francesco Paolo Volpe canonico di quella cattedrale e dottore in legge*, Napoli, nella stamperia Simoniana, 1818, p. 77; G. GATTINI, *Note storiche sulla città di Matera*, rist. anast. a cur. dell'Amm. Prov., Matera, 1970.

<sup>117</sup> ADMA, *Liber Renatorum* (1713-1737), b. 7, p. 231v. Il padre era in realtà originario di Capurso, vicino Bari, dal cui si era poi trasferito all'età di vent'anni a Matera. Dopo essere rimasto vedovo per ben due volte nel giro di pochi anni, nel 1727 sposò Caterina Cufaro, originaria di Cassano di Puglia, dalla quale ebbe sei figli, tra i quali Alessio, che si andavano ad aggiungere ai due già avuti dai precedenti matrimoni (cfr. ADMA, *Acta matrimonialia* (1727), b. 39, ff. 313r-317v). Sono da ritenere erranee sia le informazioni date dal Minieri Riccio, che del de Sariis dice: «... giureconsulto, nacque a Napoli e fiorì nel XVIII secolo.»

probabilmente latinizzato, come ad esempio aveva già fatto Domenico Alfeno Vario, dal padre, come sembrerebbe attestare l'atto di morte del 1783 di una delle sue figlie, Marianna (Maria Anna), che riportava il cognome de Sariis invece che di Sario. Nel 1755 intraprese gli studi giuridici presso l'Università di Napoli, ove si laureò in *utroque iure* il 23 dicembre 1760 ed ove iniziò ad esercitare la pratica forense<sup>118</sup>. Nello stesso anno presentò regolare supplica per essere ammesso nelle magistrature del Regno, chiedendo che gli fosse affidato un incarico nei regi giudicati provinciali, la base di partenza della carriera giudiziaria per un giovane privo di nobili natali o di particolari raccomandazioni<sup>119</sup>. Nel 1761 ottenne il suo primo incarico come giudice regio nel paesino di Civita Ducale<sup>120</sup>, in Provincia di Abruzzo Ulteriore e nel 1768 fu promosso a governatore, ottenendone il posto a Capestrano<sup>121</sup>, sempre nell'Abruzzo Ultra<sup>122</sup>. Per più di venti anni

---

sia quelle date da Luigi Granata che, al contrario, sostiene essere il de Sariis “*magistrato, nativo di Altamura nelle Puglie*»; rispettivamente in: MINIERI RICCIO, *Memorie* cit., p. 320 e L. GRANATA, *Il “Codice delle leggi del Regno di Napoli” di Alessio de Sariis*, in *Nuova Antologia, Scienze – Lettere – Arti*, anno 83°, fasc. 1771, Luglio 1948, p. 388.

<sup>118</sup> Copia del verbale di laurea è conservato nel fascicolo della Giunta degli approbandi relativo al de Sariis. La Giunta degli approbandi e dei dottori, incaricata di esaminare le richieste dei dottori in legge che volevano accedere agli uffici del Regno, conserva vari incartamenti, tra i quali copie dei privilegi di dottorato, che dovevano attestare l'avvenuta laurea, e attestazioni di buona condotta, v. ASNA, *Giunta degli approbandi o dei dottori*, b. 24, inc. 49 (13). Che il De Sariis si sia dedicato nei primi tempi all'esercizio della professione di avvocato trova conferma negli atti della Real Camera di Santa Chiara: «A di 21 Agosto 1760... Don Alessio de Sariis della città di Matera comorante da più anni in questa Dominante capitale presenta alla M. V. di ritrovarsi esercitando la professione di Avvocato ne Regi Tribunali, e desiderando impiegarsi nel Regio esercizio, supplica perciò la M. V. provederselo...» (ASNA, *Real Camera di Santa Chiara, Bozze delle consulte*, serie XV, b. 243, a. 1760, inc. 29).

<sup>119</sup> *Ibidem*.

<sup>120</sup> Dai Registri delle Terne risulta che nel 1761 il de Sariis era giudice a Civita Ducale: ASN, *Real Camera di Santa Chiara, Registri delle Terne*, 4. 19t. Oggi Cittaducale, in Provincia di Rieti, in Lazio.

<sup>121</sup> *Calendario della Corte che contiene notizie storiche, geografiche ed astronomiche per l'anno 1768*, Napoli, nella Regia Stamperia, 1768, p. 80.

<sup>122</sup> Giudici e governatori costituivano, insieme alle corti feudali, la base locale del sistema giudiziario del Regno di Napoli ed esercitavano le funzioni giudicanti inferiori sotto la supervisione delle Regie Udienze Provinciali. Le pronunce dei giudici locali potevano essere appellate presso il regio governatore, la cui giurisdizione si estendeva a quelle cause che non fossero di pertinenza di una corte superiore (rispettivamente: «a sententiis porro bajjulorum ad gubernatorem appellatur...» e «ad eum

il de Sariis mantenne l'incarico di governatore, che esercitò in varie località del Regno, fino al 1793 quando venne proposto per una promozione alla carica di regio uditore presso l'Udienza di Teramo, promozione che il de Sariis rifiutò per motivi di salute e perché in quel periodo, essendo impegnato nella pubblicazione del Codice delle Leggi, aveva necessità di rimanere vicino la Capitale e visti i “*lunghe e buoni servigi*” come governatore e giudice, oltre che la meritoria opera che si stava accingendo a pubblicare,

---

pertinere omnium caussarum in suo territorio cognitionem exceptis iis, quae ad Magnam Curiam, regias audientias, vel alia tribunalia pertinere superioribus dictum est.», MAFFEI, *Institutiones juris civilis neapolitanarum* cit., cap. XIII *De Bajulis, sive Ballivis*, p. 133, cap. XII *De Gubernatoribus regiis, et baronalibus*, p. 129.) nella storia istituzionale del Regno, i Governatori traevano la loro origine e le loro funzioni dai Baiuli e dai Capitani: «Capitaneorum autem demanialium locorum, qui et gubernatores regii adpellari solent...» ed avevano non solo giurisdizione nelle cause civili e criminali, ma godevano anche del misto e mero imperio «auctoritas in civili bus ac criminalibus se extendet, et jurisdictionem non solum, sed mixto etiam, ac mero imperio sunt decorati ex regis concessione...» (BASTA, *Institutionum Juris publici Neapolitani...* cit. *Pars Altera*, t. II, § 186, p. 131). I governatori regi amministravano le università demaniali, cioè le città non infeudate sotto il diretto controllo della corona, ed insieme ai giudici dovevano essere nati in un luogo diverso da quello in cui esercitavano le loro funzioni. Una ventina di governatori erano “*dottorali*”, cioè retti da *utriusque iuris doctoribus*, come nel caso del de Sariis, mentre le piazze militari erano rette da un governatore di “*spada e cappa*”, cioè un militare (cfr. G. ORLANDI, *Il Regno di Napoli nel Settecento*, in *Spicilegium Historicorum Congregationis SSmi Redemptoris, Annus XLIV, Collegium S. Alphonsi de Urbe*, 1996, pp. 276-277). I Governatori esercitavano anche funzioni politiche e militari, ma le funzioni giurisdizionali erano le funzioni principali e pertanto nei casi in cui i governatori non avessero avuto un titolo accademico ed un'apposita preparazione giuridica, dovevano essere affiancati da un giudice o assessore “*iuris doctor*”: «Solent in quibusdam locis demanialibus capitanei atque assessores constituti, in aliis soli capitanei abusque iudicibus, sive assessoribus. Secundum casu quum soli jurisdictioni atque imperio praesint, jurisperiti sint oportet, Const. Iudices: ac iuris periti in hoc Regno dicuntur qui praeter doctoralem lauream, per regiam junctam ex viris a rege constitutis examinati, atque a regia officia adnolati sint. Prag. 23. De official. Et his quae eis prohib.» (BASTA, *Institutionum iuris publici neapolitani* cit., §189 *Quid de capitaneo cui assessor adjungitur?* p. 131); un esempio è offerto dalla carriera dello stesso de Sariis, che, quando era ancora semplice giudice di Amatrice, viene proposto come giudice coadiutore del governatore di Penne, che non era *iuris doctor*: “... la città di penne, il di cui Governatore proposto D. Pietro Celentano, non esser dottore, ed ha bisogno del giudice; perciò, ha proposto secondo il solito lo stesso de Sariis giudice di Penne. 20 Novembre 1765”, *Real Camera di Santa Chiara, Registri delle Terme*, b. 4, p. 58t.). Sui Governatori e Giudici regi si veda anche: A. SPAGNOLETTI, *Giudici e governatori regi nelle università meridionali (XVIII secolo)*, in “*Archivio Storico per le Province Meridionali*”, 105, 1987, pp. 415-454.

gli fu concesso non solo un incarico sicuramente più vicino a Napoli, il governatorato di Afragola, ma anche «*il grado e le onorificenze di uditore provinciale*»<sup>123</sup>.

La produzione editoriale del de Sariis, si componeva di testi di varia natura, pubblicati per lo più tra gli anni Ottanta e Novanta del Settecento e sempre per i tipi di Vincenzo Orsino. Dimostrando un certo gusto per l'erudizione antiquaria e per il passato, degno dei neumanisti dei primi anni del secolo, le opere del magistrato materano si occupano non solo di legislazione patria, ma anche di storia, questioni filosofico-politiche, ed in un caso persino della storia e dei benefici delle terme Puteolane<sup>124</sup>.

La sua prima opera ad essere stampata fu la *Ricreazione per la gioventù nobile*, pubblicata nel 1787 in sei volumi, che trattava della storia delle antiche popolazioni degli Assiri, degli Egizi, dei Greci, con una particolare attenzione ai Romani<sup>125</sup>. Nel 1795 diede invece alle stampe un piccolo *pamphlet*, la *Lettera antifilosofica*, con il quale attaccava duramente i principi e dogmi della Rivoluzione Francese e del pensiero illuminato, e dal quale emergono chiaramente le sue posizioni reazionarie e lealiste<sup>126</sup>. Da questo *pamphlet*

---

<sup>123</sup> Queste notizie sono riportate dai reali dispacci del 16 marzo e del 30 Marzo 1793, il primo offriva al de Sariis la piazza di regio uditore a Teramo, in ragione del «lungo, e buono servizio da Governatore, e Giudice, e per utili fatiche fatte sulla Storia, e sulle Leggi»; il secondo accoglieva le richieste del de Sariis di un incarico più vicino alla Capitale (DE SARIIS, *Codice delle Leggi* cit., III, p. 438).

<sup>124</sup> Si tratta della “Termologia Puteolana”, opera che venne ispirata al magistrato materano dai benefici che egli stesso godette sulla sua persona dall’uso delle acque termali e dalla salubrità dell’aria balsamica, quando nel 1796 fu nominato governatore di Pozzuoli (A. DE SARIIS *Termologia puteolana scritta da Alessio De Sariis a vantaggio dell'uomo infermo dedicata a sua eccellenza il signor D. Giuseppe conte di Thurn e Valsessina*, Napoli, presso Vincenzo Orsino, 1800). Scriveva a tal proposito che «giunto nell’anno 1796 al Governo di quella Città consumato e con umore edematoso ne’ piedi originatomi dalla vita sedentanea continuata per molti anni nelle composizioni di varie opere date al Pubblico e su la Storia, e sù le Leggi Patrie, incominciai a migliorare colla sola respirazione di quell’aere balsamico [...] e nella stagione propria far uso de’ Bagni, e delle Stufe.», Ivi, Introduzione, p. VII.

<sup>125</sup> Quest’opera era specificatamente indirizzata ai giovani rampolli della nobiltà affinché, nelle intenzioni dell’autore, traessero esempio dalle virtù eroiche di quei popoli, A. DE SARIIS, *Ricreazione per la gioventù nobile o sia compendio della storia antica di tutte le nazioni, ... dato in luce da d. Alessio de’ Sariis tomo primo* [6], In Napoli, presso Vincenzo Orsino, 1787.

<sup>126</sup> In questo breve libello indirizzato a Giacomo Giuseppe Haus, erudito tedesco e precettore del principe ereditario Francesco di Borbone, futuro Francesco I, l’autore si scagliava contro “i dogmi di questa novella Filosofia”, in difesa della “Religione rivelata... dell’Ordine Ecclesiastico... e del Trono”, A. DE SARIIS, *Lettera antifilosofica del regio uditore provinciale D. Alessio De Sariis al Signor D. Giuseppe Haus*

emerge anche la visione che il de Sariis aveva del ruolo del monarca, il quale era certamente assoluto e paternalistico ma non dispotico, essendo i suoi poteri limitati dai doveri verso i suoi sudditi e che implicitamente gli derivano dall'investitura divina; un sovrano che doveva governare in prima persona tenendo ben strette le redini del potere, senza delegarle in tutto a terzi, ma che proprio per questo doveva essere illuminato, cioè istruito nella Storia e nelle Leggi dello Stato, che l'autore stesso considera i due cardini fondamentali del Governo<sup>127</sup>.

In linea con questo sentimento antirivoluzionario e antifrancese, nel 1800 pubblicò anche *L'Italia infelice per li francesi*, opera che il de Sariis sentì il bisogno di pubblicare anche in questo caso con vena polemica e critica, dopo la breve e disastrosa esperienza giacobina della Repubblica Partenopea, sorta nel 1799 a seguito dell'invasione del Regno da parte dell'esercito rivoluzionario francese e stroncata nello stesso anno nel sangue di molti esponenti del riformismo illuminato napoletano<sup>128</sup>.

De Sariis proseguì la sua carriera nelle magistrature inferiori del Regno ancora nei primi anni del XIX secolo, e allo stato attuale di queste ricerche, le notizie relative alla sua vita si fermano al 1805, anno in cui risultava incaricato del governatorato di Aversa oltre che della piazza di regio Uditore di Guerra<sup>129</sup>; a tal riguardo è ragionevole supporre

---

*Precettore di sua Altezza Reale il Serenissimo Real Principe Ereditario delle Sicilie e sue risposte*, Napoli, presso Vincenzo Orsino, 1795.

<sup>127</sup> Il principe ha l'obbligo «...di dover Egli governare da se: esser inteso di tutto, anco delle minime cose: tenere in soggezione i suoi Ministri, e non all'intutto lor affidare il Governo [...] Ma per adempiere a tutto ciò fa d'uopo che il Principe sia illuminato, e sappia principalmente i due cardini del Governo, cioè la Storia del Mondo, e sopra tutto quella del suo Regno, e le Leggi dello Stato che governa: imperciocchè cogli esempi di quelli, e coi stabilimenti di queste, possa regolare da se medesimo gli affari, e conoscere se da suoi Ministri vengano ancora ben regolati...», ivi, pp. 18-19.

<sup>128</sup> Il volume ripercorreva la storia delle invasioni francesi in Italia, con la speranza che le future generazioni traessero da esse insegnamenti tali da non ripetere gli stessi errori del passato, A. DE SARIIS., *L'Italia infelice per li francesi, o sia Infauste spedizioni delle armate francesi in Italia in tutt'i tempi*, [v. 2], Napoli, presso Vincenzo Orsino, 1800.

<sup>129</sup> Tra il dicembre del 1804 e il febbraio del 1805, il de Sariis fu coinvolto in uno scontro con il suo superiore gerarchico, Nicola Liberatore, Commissario di Campagna, relativo al rifiuto del magistrato materano di eseguire un provvedimento di fustigazione emesso dal Liberatore contro due giovani fratelli di Afragola. Nelle carte de Sariis si qualifica non solo come regio governatore di Aversa, ma anche come

che un magistrato ed autore così chiaramente vicino alla dinastia dei Borbone, fosse stato estromesso dalla magistratura del Regno con l'avvento sul trono napoletano dei sovrani napoleonidi, e tale rimanesse fino alla sua morte, che non dovette giungere al di là del secondo decennio dell'Ottocento<sup>130</sup>.

### 2.3. *Segue: il Codice delle leggi del Regno di Napoli.*

A partire dal 1791, il de Sariis iniziò a pubblicare quella che è certamente la più impegnativa ed importante delle sue opere, il *Codice delle Leggi del Regno di Napoli*<sup>131</sup> e nell'arco di sei anni riuscì a portare alle stampe una raccolta completa, ordinata e sistematica di tutte le fonti legislative di *ius regium*. L'opera era divisa in 12 libri, ai quali si accompagnavano due epitomi, poste all'inizio ed alla fine della raccolta: la prima, composta da tre volumi, era un compendio di storia generale del Regno di Napoli da usare come guida utile per avere un quadro sintetico dell'evoluzione storica delle fonti di diritto patrio<sup>132</sup>; la seconda era un accurato ed utile compendio delle materie e degli argomenti

---

regio Uditore di Guerra, cfr. ASNA, *Ministero della polizia generale, I numerazione, Consulte*, b. 74, f. 3; v. anche *Calendario e notiziario della Corte per l'anno 1805*, Napoli, nella Stamperia Reale, 1805, p. 170.

<sup>130</sup> Nel 1818 Francesco Paolo Volpe, *iuris doctor* e concittadino del de Sariis, inserisce quest'ultimo nell'elenco degli uomini illustri di Matera, parlandone al passato: F. P. VOLPE, *Memorie storiche profane e religiose* cit., p. 77.

<sup>131</sup> A. DE SARIIS, *Codice delle leggi del regno di Napoli* [v.13], Napoli, presso Vincenzo Orsini e dal medesimo si associa nella sua stamperia dirimpetto il Divino Amore, 1792-1797.

<sup>132</sup> A. DE SARIIS, *Dell'Istoria del Regno di Napoli*, [3], Napoli, presso Vincenzo Orsini, 1791-1793. Al termine del terzo tomo, il de Sariis attribuiva espressamente questa funzione all'Istoria. Scriveva infatti, «Eccoci nel fine della nostra Istoria Civile e Politica del Regno di Napoli, la quale farà di guida, e schiarimento al Codice delle Leggi del medesimo...», ivi. t. III, p. 374. Data alle stampe con il titolo «Dell'Istoria del Regno di Napoli», l'opera si componeva di tre volumi divisi in quattro parti: nella prima si trattava «dello Stato antico di queste Regioni insino a che presero forma di Regno», e vi si discorreva dell'origine di Napoli, della sua storia sotto i Romani, e della dominazione gota e longobarda; nella seconda si tratta «dello Stato moderno di queste Regioni, che da Normanni lor si diè forma di Regno», in cui si parla della fondazione del Regno da parte dei Normanni e delle dominazioni sveva, angioina ed aragonese; nella terza si tratta «dello Stato medio del Regno di Napoli governato da Vicerè, sotto il dominio degli Austriaci», in cui si parla della nascita del viceregno con Ferdinando il Cattolico e della dominazione Asburgica fino al regno di Carlo VI d'Austria; nella quarta ed ultima parte si tratta, infine, «dello Stato novissimo del Regno di Napoli governato da proprj Re Borbonici», in cui si parla del governo di Carlo di Borbone e Ferdinando IV fino al 1791, con la descrizione del viaggio dei sovrani napoletani per le nozze tra l'Arciduchessa

normativi contenuti nel “*Codice*”, da usare come guida indispensabile per districarsi più facilmente nel coacervo di fonti regnicole raccolte nei vari volumi. Il termine “*Codice*”, che il de Sariis usò per intitolare la sua raccolta, non è ovviamente da intendersi in senso moderno, ma è un chiaro omaggio, così come la divisione in dodici tomi, alla tradizione del *corpus* legislativo giustiniano, dove il *Codex* raccoglieva appunto le fonti legislative emanate nel corso dei secoli dagli imperatori romani.

L’epitome di storia patria, posta come introduzione generale alla raccolta, rivela non solo il gusto neumanistico dell’autore verso il passato, peraltro ampiamente dimostrato dagli argomenti che caratterizzano le altre opere, ma anche la piena coscienza che l’evoluzione storica è una delle dimensioni precipue del diritto, tanto da affermare che «... *per comprendersi bene lo spirito della legge, fa di mestiere che si sappia la storia*»<sup>133</sup>. Dunque, quella che potrebbe sembrare un’opera autonoma ed indipendente dal *Codice delle Leggi* è, nelle intenzioni del de Sariis, parte integrante di un progetto unitario e come tale venne presentato dall’editore Vincenzo Orsino al Cappellano Maggiore, per ottenerne la revisione e l’*imprimatur*<sup>134</sup>. Proprio perché considerata un ausilio alla lettura e allo studio del Codice, e non un’opera autonoma, la *Istoria* non era frutto dell’ingegno esclusivo dell’autore ma era per sua stessa ammissione un sunto delle principali opere di storia patria edite da altri autori: scriveva infatti il De Sariis che «Mi determinai di scriver questa a forma di Epitome, ritraendola da’ migliori Autori, de’ quali sovente mi avvalgo de’ loro periedi»<sup>135</sup>. In maniera preponderante, il de Sariis fece ricorso

---

Clementina ed il Principe ereditario Francesco di Borbone. L’autore dà una compiuta descrizione del contenuto dell’opera nell’introduzione al primo tomo, ivi, I, Introduzione, pp. VI-X.

<sup>133</sup> Ivi, p. III.

<sup>134</sup> «Vincenzo Orsino pubblico Stampatore di questa Fedelissima Città, supplicando umilmente espone all’E. V. come desidera dare alle stampe un’Opera, il cui titolo è: *Istoria del Regno di Napoli e Codice delle Leggi*; pertanto ne supplica la M. V. commettere la revisione a chi meglio stimerà, e l’avrà quam Deus», ivi, f. 1. Che l’istoria fosse parte integrante del Codice, è ravvisabile anche nell’epitome finale che, oltre all’indice dei titoli del Codice, contiene anche l’indice generale dei capitoli dell’*Istoria*, A. De Sariis, *Epitome o sia Indice generale della Storia e del Codice delle leggi del Regno di Napoli di Alessio de Sariis con ordine alfabetico*, Napoli, Presso Vincenzo Orsini, 1797, pp. 3-17.

<sup>135</sup> Ivi., t. I, Introduzione, p. III. Scrive il canonico Salvatore Ruggero, incaricato della revisione dell’opera ai fini del nulla osta all’*imprimatur*, che l’opera ha «... *il pregio di raccorre da migliori Storici tutto ciò che riguarda così gli antichi, come i mezzani ed ultimi tempi queste nostre Regioni...*». Ivi, I, f. 2.

alla ben più famosa *Istoria civile del Regno* del Giannone, della quale il magistrato materano diceva essere «la più pregevole vien comunemente riputata, e tal per verità è, quella dell'Autore della Storia Civile, il quale fu il primo che scrivesse una Storia esatta dell'uso ed autorità, che nel nostro Regno ebbero le leggi Romane, e de' varj accidenti delle altre leggi...»<sup>136</sup>. La parte che sicuramente fu scritta *manu propria* dal de Sariis, e che riguardava eventi immediatamente precedenti la pubblicazione dell'opera, era l'ultimo paragrafo dedicato al viaggio dei sovrani napoletani a Vienna per le nozze del Principe ereditario Francesco con l'Arciduchessa Clementina, che per lo stile ed i contenuti appare stridere con il resto dell'opera ed appare più che altro una cronaca celebrativa della famiglia reale<sup>137</sup>.

---

<sup>136</sup> Ivi, I, Introduzione, p. III. A titolo esemplificativo si riporta un passo della *Istoria* del Giannone, posto a confronto con il medesimo passo della *Istoria* del de Sariis: «In questi tempi si fece da' Giureconsulti di Milano quella compilazione de' Libri feudali che con progresso di tempo acquistò in Europa, ed in tutte l'Accademie e Tribunali del Mondo cristiano tanta autorità e vigore, che fu reputata, come una delle parti della ragion civile; essendo stati aggiunti i libri de' Feudi alle leggi romane, i quali dopo le Novelle di Giustiniano, costituiscono oggi la decima Collazione: non che veramente i libri feudali fossero del corpo della region civile, e perciò se ne fosse formata la decima collazione, come reputarono Giasone e Bartolo, ed altri nostri Dottori, ripresi perciò da Molineo; ma perché la loro autorità fu tanta, che meritano essere uguagliati a' libri delle leggi civili de' Romani [...] e poiché, siccome nell'altre cose, i costumi delle città sono varj e diversi, così ancora avvenne de' Feudi, che in una città d'Italia si regolavano d'una maniera; ed in un'altra, in altro modo», Giannone, *Istoria civile del Regno di Napoli di Pietro Giannone*, Milano, per Niccolò Bettoni, 1821, vol. IV, l. XIII, cap. III, *Della compilazione de' libri feudali; e loro Commentatori.*, pp. 148 -149.; «In questi tempi si fece da'Giureconsulti di Milano quella Compilazione de' libri Feudali, che con progresso di tempo acquistò in Europa, ed in tutte le Accademie, e Tribunali del Mondo Cattolico, tant'autorità e vigore, che fu riputata come una delle parti della ragion civile, essendo stati aggiunti i libri de' Feudi alle leggi Romane, i quali, dopo le Novelle di Giustiniano, costituiscono la decima Collezione non per altro, che per la sola autorità che meritano esser uguagliati a' libri delle leggi civili de' Romani [...] e poiché i costumi delle Città eran varj, così avvenne che in una Città si regolavano d'una maniera, ed in un'altra di diverso modo», DE SARIIS, *Dell'Istoria del Regno* cit., t. I, Par. II, cap. V, § II *Compilazione, uso, ed autorità de' Libri Feudali*, p. 288. Come si evince dal confronto dei due testi, l'opera di sintesi del de Sariis avviene riportando quasi integralmente il testo del Giannone, emendandolo in alcune parti ed in altre riassumendolo.

<sup>137</sup> Ivi, t. III, Par. IV, cap. II, §II *Viaggio de' Sovrani di Napoli per Vienna; e Sponsalizio del principe ereditario delle Sicilie Francesco coll'Arciduchessa Clementina*, pp. 359-374.

A partire dal 1792, dalla stamperia dell'Orsini incominciò ad uscire il *Codice* vero e proprio, con la promessa azzardata, e di fatti non mantenuta, di procedere alla pubblicazione di un tomo ogni due mesi<sup>138</sup>; di fatti, bisognerà attendere il 1797 per vedere l'opera pubblicata nella sua interezza. La ragione che spinse il de Sariis ad intraprendere un'opera così complessa ed impegnativa fu, come al solito, la necessità di dare ordine sistematico «*alla mole di Leggi Patrie*» che alla fine del Settecento aveva raggiunto il massimo della sua espansione e che ancora non si era riusciti a ridurre a giusta e chiara forma. Come affermava l'autore, «la mole delle leggi Patrie dettate da tanti sovrani nel corso di più di sei secoli e mezzo, se non è maggiore, almeno l'è uguale alle Leggi degli antichi Romani, di maniera che sgomenta ognuno nel mirarle in tanti e diversi volumi, senza ordine di materie, né di unione...»<sup>139</sup>. Ciò, ovviamente provocava non pochi disagi ai pratici ed ai giuristi, che «neppure se ne ave l'intera cognizione, o almeno con istenti e pene devono andar in cerca, ne' casi, di rinvenirle in diversi volumi, e alle volte non se ne avea l'intendimento senza consultar gli Espositori, dei quali non tutti hanno il modo di acquistare»<sup>140</sup>.

Tutto questo dovette apparire ancor più sconveniente ad un pratico del diritto come Alessio de Sariis che, in qualità di magistrato regio, aveva sicuramente bisogno di confrontarsi quotidianamente con le fonti legislative del Regno. Come abbiamo già avuto modo di vedere, la sensibilità del magistrato materano verso la sistemazione delle fonti di *ius Regni* vantava radici profonde, rinvenibili già nel 1760, quando pochi mesi prima di ottenere il dottorato in *utroque iure*, il de Sariis supplicò il Re di concedergli l'autorizzazione per la pubblicazione di un Supplemento delle Prammatiche promulgate successivamente all'ultima compilazione del 1718.

Per quanto concerne la sistematica della raccolta, ognuno dei dodici libri in cui era divisa erano dedicati ad una materia specifica. L'opera era così strutturata:

Libro I, *Della Ragion Ecclesiastica, e sue pertinenze*; II, *Del dritto Pubblico: De' Trattati di Pace e di Commercio esteriore colle Potenze straniere*; III, *Dell'alto Dominio del principe*

---

<sup>138</sup> «e si primette in ogni due mesi dare un Tomo», *Codice delle Leggi* cit. t. I, l. I, Prefazione, f. 2r.

<sup>139</sup> Ivi, f. 1r.

<sup>140</sup> *Ibidem*.

*nel creare i Magistrati e le Leggi; IV, Delle Regalie, de' Ministri d'Azienda, e del Real Patrimonio; V, De' Fiscali, dell'amministrazione delle Università, e della pubblica Annona; VI, De' Baroni e de' Feudi, e della ragion feudale; VII, Della Ragion Militare; VIII, Del pubblico commercio interiore per Terra, e per Mare, e della pubblica sanità; IX, Degli Officj pubblici, e degli Officiali; X, Delle Scienze e delle Arti; XI Dell'Ordine de' Giudizi, e delle Azioni; XII, De' Delitti privati, e pubblici, e delle Pene.*

Nella classificazione delle materie si possono scorgere alcuni elementi di novità rispetto al panorama generale delle altre compilazioni napoletane; ciò in sintonia con gli sviluppi politici, culturali ed economici di un Regno che, riacquistando una propria autonomia, stava cercando di dare nuovi impulsi ai commerci, alle relazioni internazionali e alle scienze, attraverso una fitta rete di prammatiche e dispacci. Tra queste spiccano sicuramente il libro dedicato ai trattati internazionali di pace e commercio, in cui oltre ai *Foedera* già raccolti dal Vario, si raccoglievano i più recenti trattati di commercio con l'Impero Ottomano, il Bey di Tripoli, l'Impero Russo e la Repubblica di Genova, e il Trattato di alleanza con la Gran Bretagna del 22 luglio 1793 contro la Francia repubblicana<sup>141</sup>; il libro dedicato alle norme in materia militare, ove si contengono soprattutto le prammatiche ed i dispacci dei Borbone volti a riorganizzare l'esercito e la flotta nazionale<sup>142</sup>; il libro dedicato alla disciplina dei commerci e della pubblica sanità, ove si contengono le norme che, in particolare, disciplinano il Supremo Magistrato di Commercio, i Consolati di Mare e di Terra, l'Ammiragliato, assicurazioni, banchi e

---

<sup>141</sup> DE SARIIS, *Codice delle Leggi* cit., I, II, *Del Dritto Pubblico: de' Trattati di pace, e di commercio esteriore colle Potenze straniere*, Napoli, presso Vincenzo Orsini, 1794. Proprio in relazione a questo secondo libro, è interessante rilevare come fu pubblicato successivamente alla pubblicazione del terzo, avvenuta l'anno precedente, nel 1793. Di ciò si scusava l'editore nel libro terzo: «...Recherà forse meraviglia il vedere pubblicarsi questo, prima del Tomo secondo, il quale quantunque sia compito, per alcune lodevoli ragioni non ha potuto pubblicarsi ancora...», ivi, III, p. 438. È ragionevole supporre che le “lodevoli ragioni” di cui parla l'editore, siano attribuibili all'intenzione del de Sariis di offrire un testo il quanto più possibile aggiornato alla recentissima legislazione ed in questo caso al rilevante trattato di alleanza con l'Inghilterra e alle misure adottate contro i francesi edite proprio nel luglio del 1793. Gli avvenimenti cruciali che stavano sconvolgendo l'Europa di quel periodo, con la nascita della Repubblica francese, e la coalizione delle altre potenze formatasi contro i giacobini rivoluzionari, dovettero suggerire all'autore l'importanza di inserire nella raccolta queste norme e ritardare pertanto l'uscita del volume.

<sup>142</sup> Ivi, VII, *Della Ragion Militare*, Napoli, presso Vincenzo Orsini, 1795.

mercati<sup>143</sup>; ed in fine il libro dedicato alle norme in materia di scienze ed arti, dedicato alla disciplina dei Collegi, dello *Studium* di Napoli, delle Accademie e dei dottorati<sup>144</sup>.

Ogni singolo libro era poi suddiviso in titoli, rubricati per argomenti e seguiti da un sommario dei singoli contenuti delle norme in essi raccolte. All'interno di ogni titolo sono elencate le singole fonti, ordinate cronologicamente e indicanti i sovrani che le avevano promulgate. Della tipologia di fonti raccolte ed inserite nel *Codice delle Leggi*, lo stesso de Sariis fa un elenco preciso: «furono dettate sotto diversi nomi: le prime si dissero Costituzioni: le seconde Capitoli: le terze Prammatiche<sup>145</sup>: le quarte Riti della G. C. della Vicaria, e Riti della Regia Camera della Sommaria: le quinte Arresti, o sien decreti generali della medesima regia Camera: le seste Capitoli o Grazie concesse alla Città di Napoli, al Regno e al Baronaggio: le settime Consuetudini<sup>146</sup>: le ottave Rescritti de' Principi, o sieno Dispacci»<sup>147</sup>.

---

<sup>143</sup> Ivi, VIII, *Del Pubblico commercio interiore per terra e per mare, e della pubblica sanità*, Napoli, presso Vincenzo Orsini, 1795.

<sup>144</sup> Ivi, X, *Delle Scienze, e delle Arti, Napoli*, presso Vincenzo Orsino, 1796.

<sup>145</sup> Per le prammatiche il de Sariis usò chiaramente la raccolta del Vario. Infatti, i riferimenti al numero dei titoli ed al numero delle prammatiche rispecchia la rubrica creata da quest'ultimo per l'edizione del 1772, e non quella dell'Aldimari del Seicento. Ad esempio, il titolo nono del libro terzo sulle immunità degli ufficiali del Sacro Regio Consiglio, riporta come riferimento la prammatica I del titolo 109 *Immunitate Officialium S. R. C.*, esattamente come numerata e rubricata nell'edizione del Vario; o ancora, la prammatica di riferimento al titolo ottavo sull'ufficio del Sacro Regio Consiglio è indicata come prammatica I, tit. 174, *De officio Sacri Regii Consilii, et his, quae ipsi Tribunali incumbunt*, esattamente come numerata e rubricata dal Vario. Rispettivamente: ivi, III, tit. IX, *Dell'immunità degli Officiali del Sacro Regio Consiglio*, p. 136, e tit. VIII, *Dell'ufficio del Sacro regio Consiglio, e delle incumbenze dello stesso Tribunale*, p. 61; Vario, *Pragmatica cit.*, II, tit. CIX, *De immunitatae Officialium S. R. C.*, pram. I, p. 352; tomo III, tit. CLXXIV, *De Officio Sacri Regii Consilii et his, Quae ipsi Tribunali incumbunt*, pram. I, p. 271.

<sup>146</sup> Il *Ius Regni* vigente ancora ai tempi di de Sariis, non era costituito solo da fonti legislative regie, ma anche da *consuetudines approbatae*. A tal riguardo si possono citare le consuetudini feudali di *ius commune*, che compongono la maggior parte del sesto volume sul baronaggio ed i feudi, e le consuetudini napoletane in materia civile e processuale, inserite dal de Sariis nell'undicesimo libro dei giudizi e delle azioni.: rispettivamente, *Codice delle Leggi*, VI, tit. XIII, *Delle Consuetudini Feudali di dritto comune secondo l'edizione volgata*, pp. 103-244; Ivi, XI, tit. XLIX, *Delle Consuetudini Napoletane*, pp. 221-268.

<sup>147</sup> Ivi, I, Prefazione, f. 1v.

Al fine di collegare le singole norme contenute nel testo con le leggi da cui erano tratte, furono poi aggiunte al margine del testo anche delle note che riportavano gli estremi della fonte di provenienza. Per quanto riguarda invece la lingua utilizzata, l'opera era interamente scritta e tradotta in italiano, ciò in quanto secondo il de Sariis era dovere di tutti conoscere le patrie leggi, cosa ovviamente resa quasi impossibile dall'uso ricorrente nella storia del Regno di idiomi ignorati dai più, e questa era la causa principale del fatto che la maggior parte di queste leggi era completamente sconosciuta dai sudditi, e tale ignoranza favoriva il formarsi di «una specie di cabala alla gente meno dotta»<sup>148</sup>. Tutte le fonti furono quindi direttamente tradotte in italiano ed in alcuni casi il de Sariis affiancò la traduzione al testo originale “*laddove fa d'uopo*”, come il caso del trattato di alleanza con la Gran Bretagna, riportato sia in italiano che in francese<sup>149</sup>; o nel caso in cui la traduzione, al fine di rendere il testo conforme al diritto vigente, si discostava parzialmente dal testo originario, ed il de Sariis reputava necessario offrirne al lettore il testo nelle due versioni.

Il merito principale del de Sariis fu quello di curare con attenzione e precisione la sistemazione del materiale normativo raccolto. La sua, infatti, pur essendo una consolidazione normativa, non si riduceva ad una mera e semplice compilazione di fonti,

---

<sup>148</sup> «Ogni Cittadino, ogni Suddito di qualunque condizione... è nel dovere di saper le Patrie sue Leggi, né l'ignoranza di esse loro scusa; e però devon i Principi Legislatori dettarle nell'idioma natio, e comune... solo nel nostro Regno di Napoli vennero sotto varj dominj dettate in Latino, Spagnuolo, e Italiano; cagion fu, ed è, che la maggior parte de' Sudditi non ne abbia di moltissime intera la scienza...», Ivi, f. 1v.

<sup>149</sup> Ivi, II, *Del Dritto Pubblico...*, tit. XXXXI, pp. 286-291. Come noto il problema della comprensibilità delle leggi da parte dei soggetti destinatari delle norme e l'uso della lingua italiana in sostituzione del tradizionale latino, per secoli la lingua del diritto per eccellenza, fu sollevata anche dal de Luca nella Difesa della lingua italiana, ovvero, *Discorso in forma di risposta a lettera d'un virtuoso amico, che sia lodevole il trattare la legge, e le altre facultà nella lingua volgare in occasione dell'opera del Dottor Volgare*, Roma, Dragondelli, 1675; su questo aspetto e sul De Luca, v. *supra*. A Napoli, in realtà, la questione era stata evidenziata già agli inizi del Seicento da Scipione Rovito, che nei suoi *Luculenta Commentaria*, esortava a non meravigliarsi se la maggior parte delle prammatiche da lui commentate erano scritte in volgare, in quanto se da un lato l'uso del volgare era necessario «ad evitandum varias interpretationes, et infinitas controversias», dall'altro era indispensabile «ut illae perspicuae, et manifestae sint [...] inperitis, et illitteratis» (ROVITO, *Luculenta commentaria* cit., *Proemium*, n. 17, p. 2).

asetticamente ordinate secondo una sistematica cronologica o alfabetica, come erano state invece le raccolte precedenti delle singole fonti *di ius regium*.

De Sariis non si accontentò quindi di rimanere sulla superficie della legislazione regnicola, ma si calò letteralmente in quel coacervo di norme patrie, tentando di ridurle in un sistema quanto più possibile unitario, di espungere quelle abrogate e non più in uso, di creare tra di esse collegamenti logici, di eliminarne o sintetizzarne le parti superflue e ridondanti. Come egli stesso tenne a precisare:

«il superfluo, e l'inutile l'avevo reso all'oblio, cioè tutte le prefazioni, e tutte le leggi andate in disuso, o derogate con nuove leggi, formandone di esse di esse solamente un trasunto, per aversene la notizia, e avvalersene in erudizione. Si è cercato di restringere in modo, che non resti oscurata la chiarezza, né diminuita la dispositiva imperante della legge. In ciascheduna si è registrata l'epoca, e l'Imperatore. Della concordanza, e discordanza di esse, o della spiegazione del vero senso in una parentesi se ne ave il dettaglio»<sup>150</sup>.

Quello del magistrato materano, non fu dunque un astratto e teorico vezzo accademico, ma un lavoro concreto, segnato da un profondo spirito pratico e teso ad offrire non solo agli studiosi, ma anche e soprattutto al foro, uno strumento normativo che rispecchiasse fedelmente il diritto vivente praticato quotidianamente nelle istituzioni napoletane del tempo. Pertanto, il de Sariis non riportò le fonti *sic et simpliciter*, ma le manipolò al fine di adattare alla realtà normativa del presente. Molte le riassunse al fine di renderle più chiare, altre le privò delle parti abrogate o desuete, delle parti superflue ed inutili, delle prefazioni ridondanti<sup>151</sup>.

A titolo esemplificativo, si possono citare i *Riti della Gran Corte della Vicaria*, che oltre ad essere privati dall'autore dei riti desueti o abrogati, furono anche privati del lungo preambolo discorsivo di Giovanna II, di nessuna rilevanza per quei tempi, e del quale venne solo riportata la traduzione della parte di preminente rilevanza normativa,

---

<sup>150</sup> Ivi, Prefazione, f. 1r-v.

<sup>151</sup> Scriveva il de Sariis: «*Nell'applicarmi seriamente, mi prefissi quel sistema... con troncare l'inutile e l' superfluo, torre le prefazioni, accennar le contrarie, raccorciarle, e render più chiaro il loro sentimento...*», DE SARIIS, *Istoria del Regno* cit., I, *Introduzione*, p. III.

relativa al comando che la Regina rivolgeva ai Tribunali del Regno, di osservare i riti da lei fatti compilare<sup>152</sup>.

In altri casi il de Sariis, al fine di attualizzare la norma, non tradusse alla lettera la fonte, ma ne offrì una versione sintetica ed aggiornata alla disciplina attuale; a titolo esemplificativo si può riportare il testo del titolo primo del nono libro sugli uffici pubblici e gli ufficiali:

«I Baglivi locali abbiano la facoltà di poter conoscere di tutte le cause civili, così reali, che personali, che non meritino pena afflittiva di corpo, o di mutilazione di membro. Testo *Locorum Bajuli, civiles causas omnes, reales, vide licet, et personales, quae super feudis, et rebus feudalibus minime moventur, ad jurisdictionem suam noverint pertinere super minimis etiam furtis, et aliis offensis, de quibus comprobati poenam sui corporis, vel ablationem membro rum incurrere non deberent, audientiam suam impartiri debebunt.*»<sup>153</sup>.

Come si evince dalla lettura del testo, il de Sariis non solo sintetizzò il testo latino della *const. Locorum Baiuli* [L. C. I. I, tit. LXV], ma eliminò dalla traduzione anche la competenza “*super feudis, et rebus feudalibus*”, che nel Settecento non era più affidata ai balivi<sup>154</sup>.

---

<sup>152</sup>«Tutti gl'infrascritti Riti ed Osservanze, comandiamo, che si osservino in avvenire inviolabilmente ne' nostri tribunali della Gran Corte, e in quella del Vicario, e in ciascuna di esse, cassando e annullando tutti gli altri Riti ed Osservanze finora nelle dette Corti osservate», *Codice delle Leggi* cit., III, tit. XII, § 64, p. 219. Per il preambolo completo v. *Capitula Regni utriusque Siciliae* cit., p. 134.

<sup>153</sup> *Codice delle Leggi* cit., IX, tit. I, *Della giurisdizione del Baglivo, e de' danni dati*, p. 2.

<sup>154</sup> Tra i tanti esempi sparsi nel Codice, relativi a questo *modus operandi* dell'autore, possono essere individuati in: l. XI, *Dell'ordine de' Giudizi e delle Azioni*, Tit. XX, *Di coloro che negano il mutuo, deposito o prestito*, §1, p. 115, e nel l. VI, *De' Baroni e de feudi e, della ragion feudale*, L. III, *Delle Consuetudini Feudali (secondo la prima compilazione, che comenta Cujacio)*, tit. XIII, *Si definisce la parola Bneficium, e per quali cagioni si perde, o sia (In quibus causis feudum ammittatur: seu: Bneficium quid sit, et quibus modis amittatur)*, p. 153.

A completare l'opera di sistemazione e razionalizzazione delle fonti di *ius regium*, il de Sariis aveva pensato di realizzare un'Epitome finale, ideata come vero e proprio testo di raccordo tra i diversi libri e le diverse materie che componevano la raccolta<sup>155</sup>.

Oltre al tradizionale indice dei titoli, con relative rubriche<sup>156</sup>, l'Epitome conteneva anche l'indice generale *Dell'Istoria del Regno*, diviso per capitoli, ognuno contenente un piccolo sunto degli argomenti trattati<sup>157</sup>. Ciò ad ulteriore riprova che, nei piani del de Sariis, *Codice* ed *Istoria* appartenevano ad un medesimo progetto editoriale.

Tuttavia, quello che rendeva veramente originale l'Epitome, era l'indice alfabetico delle materie, strumento di grande utilità per individuare velocemente la fonte interessata nel *mare magnum* delle fonti normative di diversa natura che componevano la raccolta<sup>158</sup>. Per ogni termine, il de Sariis provvide a creare un breve sunto dei contenuti normativi inerenti all'argomento e ne indicò gli estremi necessari per individuare la fonte completa nel *Codice delle Leggi*. Inoltre, l'indice per materia conteneva le fonti che l'autore non era riuscito ad inserire al momento della pubblicazione dei libri e le nuove leggi promulgate nel frattempo. Tutto ciò era in perfetta sintonia con l'intenzione del de Sariis di offrire al pubblico non una semplice opera di storia legislativa, ma un'opera pratica, quanto più possibile aderente al diritto vigente.

Il *Codice* del de Sariis, benché non mirasse esplicitamente a ricevere una pubblica sanzione, attirò sicuramente l'attenzione della corte di Napoli, che ne riconobbe implicitamente il merito e l'importanza. A riprova di ciò, la particolare benevolenza del Segretario di Grazia e Giustizia, Saverio Simonetti, nel concedere al de Sariis la scelta

---

<sup>155</sup> DE SARIIS, *Epitome o sia Indice generale della Storia e del Codice delle leggi del Regno di Napoli di Alessio de Sariis con ordine alfabetico*, Napoli, Presso Vincenzo Orsini, 1797.

<sup>156</sup> Ivi, *Indice de' Titoli Compresi ne' dodici Libri del Codice delle Leggi del Regno di Napoli*, p. 18.

<sup>157</sup> Ivi, *Indice de' Capitoli compresi ne' Tre Tomi della Storia del Regno di Napoli*, p. 3.

<sup>158</sup> Ivi, *Indice delle materie Comprese nel Codice delle Leggi del Regno di Napoli con ordine Alfabetico, e con Leggi aggiunte posteriormente emanate*, p. 82.

dell'incarico, quando nel 1793 rifiutò la promozione alla piazza d'Udienza di Teramo<sup>159</sup>, proprio per concentrarsi sulla pubblicazione del *Codice*<sup>160</sup>.

Ad attestare la conoscenza che la Corte di Napoli ebbe dell'opera del de Sariis, sono anche le lettere con cui Giacomo Giuseppe Haus, precettore del Duca di Calabria e Principe ereditario delle Sicilie, il futuro Francesco I, ringrazia il magistrato materano per avergli inviato in regalo le copie del *Codice delle Leggi*:

«Però noi ancora siamo uomini di legge, e quanto lo sia V. S. Illustrissima, lo dimostra il sollecito cammino del suo Codice di Leggi del quale è pervenuto mediante la sua grazia alle mani mie il sesto volume... Non mi resta altro, che... ringraziarla finalmente di nuovo tanto in mio nome quanto in nome di tutti, che ella ha voluto compiacersi a mandare in regalo la continuazione del suo Codice, aggiungendo alla lettera del Signor Duca di Gravina qui acchiusa, le dimostrazioni della mia perfetta stima e rispetto con il quale sempre mi professerò»<sup>161</sup>.

In conclusione, possiamo affermare che il *Codice delle leggi* di Alessio de Sariis, rappresentò il culmine ed il punto di arrivo ideale del lungo e graduale processo evolutivo del *ius Regni Neapolitani*<sup>162</sup>. Quest'opera, infatti, costituì senza ombra di dubbio l'unica consolidazione sistematica, completa e globale del diritto patrio napoletano. Il *Codice* del Cirillo pubblicato da Elia Serrao, l'unico che nel Settecento potrebbe rivaleggiare con l'opera del de Sariis, non era altro che la revisione privata di un progetto, per altro incompleto, che si era arenato già molti anni prima della sua pubblicazione avvenuta nel 1789.

---

<sup>159</sup> Promozione offerta, tra l'altro, proprio per i meriti riconosciuti al suo lavoro, come riportava il dispaccio di nomina, «Il Re avendo in considerazione il merito di V. S. per lo lungo, e buono servizio da Governatore, e Giudice, e per le utili fatiche fatte sulla storia, e sulle Leggi, Vacando una Piazza di Udienza in Teramo, ha designato la di lei persona ad assumerne l'esercizio...», *Codice delle Leggi* cit., III, p. 438.

<sup>160</sup> «Il Re [...] contento dell'opera utile, che dopo le altre sta producendo della compilazione analitica delle Leggi del Regno, per cui ha bisogno di stare nelle vicinanze di questa Capitale, le accorda perciò... il Governo più vicino di Afragola...», *Ibidem*.

<sup>161</sup> DE SARIIS, *Lettera antifilosofica* cit. *Seconda risposta di Giuseppe Haus*, pp. 45-47.

<sup>162</sup> L'ultima consolidazione normativa in ordine di tempo fu infatti la *Nuova collezione delle Prammatiche* di Lorenzo Giustiniani finita di stampare nel 1808, v. *supra*.

Un riconoscimento alla qualità del lavoro del magistrato materano viene dalle parole di Giuseppe Golia, che a tal proposito scriveva: «Alessio de Sariis... compilò un altro codice delle leggi del Regno di Napoli, diviso in dodici libri, assai meglio ordinato e più copioso di quello del Cirillo»<sup>163</sup>. La sfortuna principale del de Sariis fu la contingenza dei tempi, che aveva visto la sua opera pubblicata alla vigilia di quegli stravolgimenti politici e culturali che attraversarono il Regno di Napoli negli anni a cavallo tra XVIII e XIX secolo. La promulgazione, qualche anno più tardi, del Codice Napoleone, con la contestuale abrogazione di massa di tutte le fonti di antico regime rese di fatto l'opera del de Sariis obsoleta ed antiquata, inadatta al nuovo "Secolo sì legislativo"<sup>164</sup>.

---

<sup>163</sup> V. MARCADÈ, G. GOLIA, *Spiegazione Teorico-Pratica del Codice Napoleone contenente l'Analisi Critica degli Autori e della Giurisprudenza*, Napoli, C. Pedone Lauriel, 1871, vol. I, *Sunto Storico*, p. 90.

<sup>164</sup> Su tale tema si veda tra tutti, FERRANTE, *Un Secolo sì legislativo* cit.

## CONCLUSIONI

«Gesù Cristo non disse di abolire la legge ebraica, *non veni solvere legem sed implere*. Né consoli, né triumviri, né imperatori romani bruciarono la legge delle dodici tavole. Ogni legislatore si è sforzato di persuadere che non faceva novità, ma metteva in attività le leggi della patria»<sup>1</sup>.

Queste parole scritte da Bernardo Tanucci a Luigi Viviani della Robbia in una lettera del 5 marzo del 1776, riassumono in maniera molto efficace il significato del riformismo e del processo di codificazione nella Napoli borbonica del Settecento<sup>2</sup>. Nella lettera si cita un versetto del vangelo di San Matteo appartenente al Discorso della montagna, «nolite putare quoniam veni solvere legem aut prophetas; non veni solvere, sed adimplere» (Mt. 5, 17), nel quale Gesù affermava di non essere venuto per abolire le leggi antiche e le parole dei profeti, in poche parole per imporre un cambiamento “radicale”, ma al contrario per darne compimento<sup>3</sup>.

Il ricorso al passo del vangelo secondo Matteo – che proprio per questa forte valenza è stata inserita nel titolo del presente lavoro – non era certamente casuale, e, accompagnato ai riferimenti alla storia romana, rivela molto chiaramente quale fosse stato il filo conduttore delle riforme borboniche: non quello di cambiare il Paese, riformandolo radicalmente, bensì quello di migliorare il sistema già esistente, senza apportarvi alcun cambiamento radicale.

Come abbiamo visto, ad imporre al governo borbonico di adottare questa linea politica erano state, da un lato, la necessità di trovare una soluzione di compromesso con il potente ceto togato e, dall’altro, la natura profondamente storica dello *Ius Regni* napoletano, strettamente ancorato alle sue radici e alle fonti normative del suo passato. Il

---

<sup>1</sup> VIVIANI DELLA ROBBIA, *Bernardo Tanucci e il suo più importante carteggio* cit., II, p. 394.

<sup>2</sup> Luigi Viviani della Robbia fu esponente di un’importante e storica famiglia fiorentina, ed intrattenne una fitta corrispondenza con Bernardo Tanucci.

<sup>3</sup> Le parole citate dal Tanucci non sono quelle espressamente usate nel Vangelo di San Matteo, «non veni solvere, sed adimplere», ma sono quelle usate a sua volta da Sant’Agostino per citare lo stesso passo evangelico nel suo commento al Vangelo di San Giovanni, «non veni solvere legem, sed implere» (AGOSTINO, *Commento al Vangelo di Giovanni / In Iohannis Evangelium Tractatus*, [2], Bompiani, 2010, vol. II, *Tractatus CXXII de eo quod sequitur, multa quidam et alia signa fecit Iesus*, Io. 20:30, 31).

sostanziale insuccesso delle riforme introdotte nel primo periodo della monarchia borbonica, aveva fatto comprendere chiaramente alla nuova dinastia che, per mantenere stabile il proprio potere, sarebbe stato necessario condividere il governo del Regno con il potere ministeriale, che nei secoli precedenti si era avvinghiato così bene ai gangli istituzionali dello Stato, da rendere praticamente impossibile per chiunque governare su Napoli senza rispettare le prerogative e le sfere di potere gelosamente custodite dal ceto togato.

A ciò si aggiunga la forte influenza che la storia del Regno ha avuto nel processo di affermazione del diritto patrio napoletano, tale da configurarlo come vero e proprio precipitato storico delle varie fonti normative che si erano gradualmente accumulate nel corso dei secoli. Lo *ius Regni*, espressione delle leggi, della dottrina e della giurisprudenza regnicola, si era così ben radicato nelle istituzioni e nella società napoletana, da rendere praticamente impossibile riformarlo, soprattutto se si tiene conto che il governo dei Borbone non godeva di quel potere assoluto che sarebbe stato invece necessario per imporre un cambiamento radicale al sistema delle fonti normative e all'ordinamento giuridico patrio in generale.

Questo attaccamento al diritto e alle fonti del passato è tanto più evidente nel processo di codificazione che interessò il Regno nel Settecento. Come abbiamo visto, il codice progettato da Giuseppe Pasquale Cirillo non aveva la funzione di riformare le istituzioni e l'ordinamento napoletano, quanto piuttosto lo scopo di consolidare il diritto patrio già esistente: il Codice Carolino non intendeva cambiare il sistema, ma riordinare sistematicamente le fonti legislative già esistenti. Usando l'espressione coniata da Italo Birocchi, la funzione di quel codice sarebbe stata solo quella di "rappresentare" un diritto già esistente, per renderlo più facilmente accessibile agli operatori del diritto. A Napoli, dunque, il codice non venne pensato sin dall'inizio come uno strumento attraverso cui realizzare le riforme: queste, come abbiamo visto, furono inizialmente introdotte per mezzo di singoli e specifici interventi normativi, che fallirono nel giro di pochi anni dalla loro emanazione.

A questo punto ci si potrebbe chiedere per quale motivo un codice come quello progettato dal Cirillo, che non possedeva l'ambizione di modificare il sistema vigente e quindi non urtava la sensibilità di quanti osteggiavano cambiamenti radicali nell'ordinamento, non sia stato promulgato ed elevato a rango di legge vigente del Regno:

circostanza che appare ancora più strana se si pensa che le proposte per la stampa di raccolte normative private furono, al contrario, ben accolte dal governo e dal ceto togato, dando luogo a una serie di pubblicazioni che attraversano tutta la seconda metà del Settecento.

La risposta al quesito non può che essere di natura politica. L'emanazione di un codice ufficiale di leggi patrie avrebbe senza dubbio rafforzato il potere sovrano a discapito di quello ministeriale. Benché sia il progetto del Cirillo che le successive raccolte private di leggi fossero delle semplici consolidazioni di testi normativi previgenti, il primo, tuttavia, operava un lavoro di riordino e sistematizzazione delle fonti ben più incisivo e radicale di una semplice raccolta cronologica e per materia delle singole leggi. Nel Codice Carolino, infatti, le singole fonti legislative erano state scomposte e ridistribuite nel testo sulla base dell'argomento trattato, espungendo le parti non necessarie e abrogando definitivamente le leggi che per vario motivo non avevano trovato posto nel progetto. Permettere che quel progetto divenisse codice ufficiale, avrebbe significato cristallizzare lo stato delle fonti normative così come predisposto ed elaborato dal potere sovrano: circostanza che avrebbe notevolmente ridimensionato l'arbitrio esercitato dal potere ministeriale nell'interpretazione delle leggi.

Difatti, lo stato caotico e disorganico dello *ius regium*, in cui convivevano allo stesso tempo leggi contrastanti tra loro e leggi di fatto abrogate o desuete, era un requisito fondamentale perché il ceto togato potesse esercitare creativamente le proprie funzioni e, attraverso ciò, "governare" le fonti del diritto. Nelle raccolte normative private, al contrario, nonostante le singole fonti fossero accuratamente riordinate per materia, le leggi antiche, abrogate o desuete, continuavano a convivere insieme nello stesso testo, a dispetto degli espliciti propositi dei compilatori di espungere le norme non più in vigore.

Le raccolte private erano dunque forme di consolidazione del diritto regio più congeniali al ceto togato, in quanto, se da un lato rispondevano all'esigenza tutta pratica di consentire e facilitare il reperimento e la conoscenza delle leggi regnicole, dall'altro, non incidendo in maniera sostanziale sul sistema tradizionale delle fonti, consentivano al potere ministeriale di mantenere intatte le proprie prerogative e di continuare a maneggiare con disinvoltura la legislazione del Regno.

È forse anche per questo motivo che le raccolte private di leggi ebbero a Napoli un notevole successo, più che in ogni altro Paese europeo, e questo non solo per quanto

riguarda il XVIII secolo. Come abbiamo visto, questa tipologia di compilazioni si diffuse nel Mezzogiorno già a partire dai primi anni dell'introduzione della stampa a caratteri mobili, e la loro produzione si intensificò sempre di più nel corso dei secoli successivi. Tale circostanza testimonia certamente il costante interesse che i giuristi napoletani ebbero per le fonti normative di *ius regium*, ma dimostra anche chiaramente come queste leggi, anche le più risalenti, fossero considerate a pieno titolo norme vigenti del diritto patrio napoletano: come testimoniano i numerosi richiami fatti dal legislatore e dalla giurisprudenza regnicola del Settecento alle *constitutiones* del *Liber Augustalis* e persino ai *capitula* angioini, benché fossero fonti antiche di oltre cinquecento anni.

A Napoli, dunque, il diritto regio si era venuto consolidando come diritto patrio non attraverso un'opera di codificazione ufficiale, ma grazie al lavoro di vari giuristi che nel corso della storia napoletana si erano impegnati a raccogliere, riordinare e pubblicare privatamente le fonti di *ius regium*, spinti quasi sempre dalla necessità pratica di fornire strumenti che agevolassero l'individuazione delle leggi del Regno.

In questo senso non sembra appropriato definire come un "paradosso" lo sviluppo di un diritto patrio napoletano senza un codice<sup>4</sup>. Se è vero, infatti, che nel Regno di Napoli mancò per tutto il Settecento non solo un testo normativo autenticamente riformatore del sistema giuridico, come ad esempio potevano considerarsi per il Settecento l'*Allgemeines Landrecht* emanato in Prussia nel 1794 da Federico Guglielmo II e la celebre "Leopoldina" del 1786, promulgata nel Granducato di Toscana da Pietro Leopoldo per disciplinare il solo settore del diritto penale, ma anche semplici raccolte ufficiali di legislazione regia, come quella promulgata nel 1723 ad esempio da Vittorio Amedeo II per buona parte degli Stati Sabaudi, o quella promulgata nel 1771 dal duca Francesco III per il Ducato di Modena, non si può tuttavia negare l'importanza e il ruolo che le raccolte legislative private ebbero nell'affermazione del diritto patrio napoletano<sup>5</sup>. È grazie anche a queste opere che lo *ius regium* poté essere percepito come elemento caratterizzante e qualificante del diritto napoletano, che oltre sulla dottrina e sulla giurisprudenza del Regno poggiava anche sulle fonti legislative regie e sulle loro sillogi non ufficiali.

---

<sup>4</sup> Sulla citazione tratta da Birocchi v. supra.

<sup>5</sup> Sull'*Allgemeines Landrecht* e sul *Codice Leopoldino* si vedano tra i tanti, TARELLO, *Storia della cultura* cit., pp. 486-506, 542-552; CAVANNA, *Storia del diritto* cit., II, pp. 236-251, 337-358. Sulle costituzioni piemontesi e modenesi v. supra.

Non si deve dunque considerare un “paradosso” la fioritura di uno *Ius Regni neapolitani* senza un codice di leggi patrie: nel Regno si era semplicemente seguita una via alla codificazione più aderente alla propria situazione istituzionale e politica e alla propria peculiare cultura giuridica, certamente diversa da quella intrapresa da altri Stati europei. La presenza di un ceto togato saldamente attaccato al proprio potere e al proprio prestigio e la generale sfiducia della dottrina regnicola verso una soluzione codicistica ai problemi dell’ordinamento giuridico avevano sicuramente ostacolato e impedito la promulgazione di un codice ufficiale, ma la raccolta sistematica delle leggi per opera dei privati aveva comunque garantito l’affermarsi di un diritto autenticamente patrio, oltre a diffondere la consapevolezza che quel diritto era in larga misura caratterizzato e fondato sulla legislazione regia.

La promulgazione anche a Napoli di veri e propri codici diventerà possibile solo quando agli inizi dell’Ottocento il Regno entrerà nell’orbita d’influenza francese, con l’arrivo dei sovrani napoleonidi. Sarà proprio grazie a Giuseppe Bonaparte prima e a Gioacchino Murat dopo, che verranno spazzate via le ultime resistenze del ceto togato, ormai annichilito dal potere autenticamente assoluto esercitato dai monarchi francesi, ma anche di quella parte ormai residua della dottrina regnicola avversa al codice e alle soluzioni legislative.

Del Settecento napoletano rimaneva comunque una costante tensione verso la codificazione, mai soddisfatta con un intervento ufficiale dal potere sovrano, e per questo assecondata dai giuristi che, delusi nelle loro aspettative, avevano deciso di intervenire privatamente dando alle stampe le loro raccolte di leggi. Sarà probabilmente proprio questa tensione mai completamente assecondata, a determinare il successo nel Regno delle codificazioni francesi, accolte di fatto senza particolari problemi dal mondo forense napoletano, e a far propendere nel 1815 il governo borbonico appena restaurato a non tornare alle leggi di Antico Regime ma, al contrario, a puntare sul modello codice, promulgando nel 1819 il *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, che può considerarsi a pieno titolo il primo vero codice autenticamente meridionale<sup>6</sup>. A proseguire, in un certo

---

<sup>6</sup> Sull’introduzione dei codici nel Regno di Napoli da parte dei sovrani napoleonidi, v. supra. Al ritorno dei Borbone sul trono di Napoli nel 1815, a differenza di altri Stati italiani, il governo prese la decisione di non abrogare tutte le riforme e tutta la legislazione introdotta nel periodo napoleonico, per ripristinare il sistema normativo previgente, ma stabili, al contrario, di mantenere in vigore, salvo qualche

senso, sul solco delle raccolte legislative private, vi fu invece il *Bullettino delle leggi del Regno di Napoli*, introdotto con l'arrivo sul trono napoletano dei sovrani napoleonidi per soddisfare l'esigenza pratica di un testo ufficiale che raccogliesse periodicamente tutte le leggi del Regno che di volta in volta venivano emanate<sup>7</sup>.

---

eccezione, i codici del regno murattiano, ciò finché non fosse stato promulgato un nuovo codice. Le commissioni incaricate di realizzare i progetti furono istituite già a partire dal 1815 e terminarono il loro lavoro nel 1819, quando fu promulgato il *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, un unico testo contenente i quattro codici civile, penale e le due procedure, oltre alle leggi in materia di commercio. La scelta di realizzare un codice considerato concettualmente come unico, sebbene diviso in cinque parti ben distinte, sembra ricollegarsi al tentativo di codificazione intrapreso da Carlo di Borbone e dal Tanucci nel Settecento, in cui si era appunto cercato di condensare in un'unica raccolta tutte le fonti legislative patrie relative a diverse materie giuridiche. Per una panoramica generale sul *Codice per lo Regno* si veda il recente e fondamentale contributo pubblicato in occasione del bicentenario dalla promulgazione di questo codice, *Il Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Elaborazione, applicazione e dimensione europea del modello codicistico borbonico*, a cura di F. Mastroberti e G. Masiello, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020; Sulle "leggi penali" del codice si veda, F. MASTROBERTI, *Codificazione e giustizia penale* cit; D. NOVARESE, *Istituzioni e processo di codificazione nel Regno delle Due Sicilie. Le «Leggi penali» del 1819*, Milano 2000; sulle "leggi civili" si veda, F. MASCIARI, *La codificazione civile napoletana. Elaborazione e revisione delle leggi civili borboniche (1815-1815)*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006; sulle "leggi d'eccezione per gli affari di commercio" si veda, S. GENTILE, *I "frantumi del mondo". Genesi e caratteri delle "Leggi d'eccezione per gli affari di commercio" (1814-1819)*, Napoli, Jovene, 2020.

<sup>7</sup> Inizialmente, tra il 15 febbraio e il 31 dicembre del 1806, fu pubblicato con il titolo di *Collezione degli editti, determinazioni, decreti e leggi di S.M.*, Napoli, nella Stamperia Simoniana, 1806; subito dopo, dal primo gennaio del 1807, assunse il titolo di *Bullettino*, che mantenne fino al ritorno dei Borbone nel 1815, quando fu sostituito dalla *Collezione delle leggi e decreti reali* (*Bullettino delle leggi del Regno di Napoli*, In Napoli, nella Stamperia Simoniana, 1807-1815; *Collezione delle leggi e decreti reali, Napoli, nella Stamperia Reale*, 1815-1860). Questi testi avevano lo scopo di raccogliere e pubblicare ufficialmente le leggi del Regno, svolgendo in un certo senso la stessa funzione che oggi svolge la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

## APPENDICE

### I

Consulta della Real Camera sulla richiesta di Antonio Cervone per la ristampa delle leggi regie e sulla controversia che ne è sorta con Serafino

Porsile<sup>1</sup>

(1770-1771)

*Consulta del 1° settembre 1770 con la quale la Real Camera dà parere positivo sulla richiesta di Antonio Cervone di poter ristampare le leggi del Regno.*

Per Antonio Cervone

S.R.M.

A 1° sett. 1770

Signore

Avendo il pubblico Mercante di libri Antonio Cervone domandato alla M.V. coll'annesso memoriale il permesso di ristampare le Costituzioni del Regno colle addizioni di Agnello de Bottis; le Prammatiche del Regno; ed i Capitoli, e Privilegi di questa Città; Si è degnata pertanto rimetterlo à questa Real Camera con sovrano Dispaccio per Segreteria di Stato degli affari Ecclesiastici del 7 Luglio corrente Anno, con ordine, che informi col suo parere.

In ubidienza di tali venerati comandi si dà l'onore la Real Camera di far presente à V.M., che per al necessità che hanno i vostri Sudditi di tener avanti gli occhi le Leggi, e Costituzioni di questo vostro Regno, le quali non si trovano, o pure si pagano à prezzo strabocchevole per la loro rarità, fa di mestiere una tal ristampa; e perciò è concorsa nel

---

<sup>1</sup> ASNA, *Real Camera di Santa Chiara, Bozze delle consulte*, b. 335, fasc. 44. I fogli contenuti nell'incartamento non sono numerati: la numerazione delle pagine indicata tra parentesi quadre nelle appendici riportate in questa sezione è pertanto solo indicativa del passaggio da un foglio all'altro del documento.

sentimento, che possa la M.V. degnarsi accordare al detto Libraio Cervone il permesso richiesto<sup>2</sup>. [1]

Il tutto sottomettiamo all'arbitrio di V.M. che Il Sign. Idio conservi, e felicitati per lunga serie di Anni, à seconda de' voti de' suoi Fedelissimi Popoli.

Dalla Real Camera il 1° Sett. 1770.

Di V.M.

Umilissimi Vassalli

*Biglietto della Segreteria di Stato dell'Ecclesiastico con il quale si inviano alla Real Camera i memoriali del Cervone e del Porsile*

Rimetto d'ordine del Re a V.S. gli annessi memoriali, l'uno di Serafino Porsile, e l'altro di Antonio Cervone per la ristampa delle Leggi del Regno, affinché la Regal Camera tenendo presente la sua antecedente consulta, dica se in vita de' medesimi abbia altro da aggiungere o togliere alla Consulta predetta. Palazzo 27 Ottobre 1770<sup>3</sup>.

Carlo Demarco

Sig. Marchese Spiriti

---

<sup>2</sup> Testo cancellato: «Con chè però per le Prammatiche si intenda conceduto per tutte quelle, che non sono state stampate dalla vostra R. Stamperia semprecchè per l'utilità publica V.M. ancora per queste voglia compiacersi si accordarli la grazia».

<sup>3</sup> Nota a margine apposta successivamente: «28 Ott. 1770/Antecedente Consulta/ v'è annessa la minuta della Consulta ante. de 1° Sett. 1770».

*Consulta della Real Camera del 28 febbraio 1771 con la quale si risolve la disputa tra il Cervone e il Porsile*

Per Serafino Porsile, ed Ant. Cervone.

A di 28 Feb. 1771.

Il Pubblico Mercante libraio Ant. Cervone ha esposto alla M. V; che avendo egli chiesto il permesso di poter ristampare le Costituzioni, le Prammatiche, e le altre leggi del Regno, si era degnata di rimettere l'inferno alla Real Camera ed in fatti avendo la medesima informato a favor del suddetto per lo beneficio che ne avrebbe ricavato il Pubblico da tale ristampa; nel mentre penda la detta risoluzione, avea esso inteso che Serafino Porsile avea domandato alla M. V. d'interdirsi tale ristampa, o di concederla a lui, sull'appoggio di egli già avea ottenuta la licenza di stampare alcune poche Prammatiche e che perciò la ristampa a lui si dovesse.

Or soggiugne il Cervone, che se il Porsile ottenne la licenza di stampare poche Prammatiche, ciò fu senza la [1] privativa, e in conseguenza puo lo stesso bene concedersi ad altri, che possa avere motivo di dolersi; al che si aggiugne che essedo pochissime le Prammatiche stampate, non si deve impedire la ristampa dell'intiero Corpo delle leggi Napolitane: come pure che il Porsile di cattiva carta, e caratteri la'vea stampate e le vendeva a prezzo considerevole che perciò ha supplicato la M. V. di permettere a lui la detta ristampa avendo già fatto vedere la mostra della carta, e caratteri alla Real Camera.

Serafino Porsile all'opposto coll'altro suo ricorso vuol dimostrare, ch'egli fin dal 1753 precedente Real ordine trovassi colla carica di R. Stampatore: che sin dal 1740 ottenne il permesso di stampare tutte le Prammatiche; il che essendosi dallo stesso incominciato gl'era poi con altro Real Dispaccio stato imposto di sospendere la [2] ristampa per motivo che dovevasi fare il Codice Carolino: ed essendosi da tempo in tempo voluto da altri fare la stessa ristampa, sempre l'era stata vietata.

Di presente perche dal Cervone si è similmente richiesta la stessa grazia in danno del suddetto che con grave suo dispendio la principiò, ha supplicata la M. V. di ordinare

di non procedersi a spedirne di Privilegio in favore del Cervone, ma concedersi a lui tale grazia accordatale sin dal 1740.

Gli enunciati ricorsi analoghi si à V. M. degnata rimetterli alla Real Camera con Sovrano dispaccio per Segreteria di Stato degli Affari Ecclesiastici del 27 del caduto mese di ottobre con ordine; che tenendo presente l'antecedente Consulta, dica se ha altro da aggiungere o togliere.

In ubbidienza di tal'onore questa R. C. che avendo voluto sentire le ragioni dell'uno e l'altro pretensore; Porsile, e Cervone, questi sono tra loro convenuti, e ne anno fatto solenne albarano. Quindi la R. C. non ha motivo da recedere dall'antecedente sentimento ed al medesimo per quel che riguarda l'atto di tal ristampa interamente si riveda.

*Albarano stipulato tra Serafino Porsile e Antonio Cervone per la stampa della raccolta di prammatiche*

Col presente Albarano valituro come se fusse pubblico, e solenne stromento d'ogni solennità vallata, e cobborato, anche sotto le clausole del costituito, e precario, pena, rinuncia, e giuramento in forma Noi sottoscritti Serafino Porsile Stampatore di questa città di Napoli, ed Antonio Cervone Mercante Librajo dichiariamo come, pendono nella Real Camera di Santa Chiara Controversia tra di noi per la ristampa delle Prammatiche di questo Regno, per cui nel dì venti di questo spirante Novembre, intese le Parti, fu stimato dai Ministri di quel tribunale di accordarci amichevolmente tra di noi, e trattare di perseguire le suppliche alla Maestà del Re nostro Signore (che Dio guardi) affine di ottenere la licenza di detta Ristampa. Quindi per mettere in cammino questa impresa, ci consentiamo, che accordandosi dalla prefata M. del Re la suddetta licenza, e dovendosi distribuire detta opera in quattro tomi, ci consentiamo, siccome ciascuno di noi promette, che il primo, secondo e terzo tomo si faccia ristampare da me suddetto Cervone, a mie proprie spese, ed il quarto da me Porsile a [1] mie spese; con patto che io Serafino Porsile debbia far venire da Venezia il Carattere nuovo simile a quello col quale si stampano dal detto Sig. Don Antonio Cervone; con patto ancora, che tanto i finimenti, quanto la carta di detto quarto tomo debbia essere eguale alli tre precedenti tomi; con altro

patto che similmente lo suddetto Porsile promette, siccome col presente Albarano mi consento di non pretendere cos'alcuna del detto Sig. D. Antonio Cervone per riguardo delle Prammatiche volanti, che ho preso di me, le quali insieme colle altre debbono andare distribuite in tutt'i quattro tomi secondo l'ordine de'titoli; com'ancora si conviene tra noi che l'assicurazione e vendita di dette Prammatiche si debba fare da me suddetto Cervone, e dovendosi poi corrispondere alli associati il quarto tomo, debba lo Serafino Porsile corri[2]spondere al detto D. Antonio Cervone tanti esemplari, quanti bisognano per l'associati da volta in volta, siccome il medesimo Sign. Cervone me li richiederà, ed abbia lo Antonio Cervone per detto quarto tomo pagare a quell'istessa Ragione, con cui averò associati gli altri a tenore del Manifesto, e per maggiore sicurtà di noi sottoscritti Cervone e Porsile, si conviene, che del manifesto, che si pubblicherà, se ne debbano prendere due copie, e firmarsi cioè una da me suddetto Serafino Porsile, e conservarsi dal detto Sig. Antonio Cervone; l'altro firmarsi da me Antonio Cervone, e consrvarsi dal detto Sign. D. Serafino Porsile. Si conviene in oltre, che principiandosi l'associazione da me Cervone, ne debba dare la nota di tutti gli associati al suddetto Sign. Porsile, e ciò intender si debba dopo che sarà terminato il terzo tomo. Dippiù si conviene, che terminata la ristampa di tutt'i quattro tomi, e consegnate le copie agli associati, di tutto il dippiù, che resterà pres[3]so di noi, se a ciascuno di noi medesimi bisognassero i tomi dell'altro, cioè se a me sottoscritto Cervone bisognasse il quarto tomo del suddetto Sign. Porsile, o a me suddetto Porsile bisognassero i tre tomi del suddetto Sign. Cervone; in tal caso dobbiamo corrisponderceli scambievolmente, con danaro contante all'istesso prezzo dell'associazione. Dippiù si conviene di vantaggio che di tutte le spese (a riserba tantum del Privilegio, che andar debba a carico di me suddetto Cervone) che occorreranno per l'apparecchio di tutta l'intera opera delle suddette Prammatiche, e quella spesa, che si doverà fare per chi ha l'incarico di compilare le suddette ultime Prammatiche, debbano corrisondersi tre parti da me Cervone, ed una da me Porsile e dovendosi in ogni futuro tempo far ristampare le suddette Prammatiche [4] si conviene di farla cola stessa società, e colle stesse parti, e spese, come di sopra si è espresso, e non altrimenti, il che intendersi debba tanto per noi, quanto per li nostri respective eredi, e successori. Si dichaira per ultimo, che ottenendosi la licenza di ristampare la suddetta opera di dette Prammatiche, et (quod absit) venisse poi ordine di sospenderne, in tal caso trovandosi da me Cervone stampato porzione, o tutt'i tre tomi, debba lo Serafino Porsile contribuire a questa rata di

spesa, a cui soggiace esso Sign. Cervone, debbono però il ricavato dagli associati, e ciò intendersi debba per la quarta parte [di quanto effettivamente averà spesso esso Sign. Cervone]<sup>4</sup> e per maggiore intelligenza del suddetto patto della corresponsione del quarto tomo, si dichiara, che terminati i tre tomi da me Cervone, debba richiederne al detto Porsile i tomi volta per volta, che ne farò richiesta dagli associati, e volta per volta [5] pagarne l'importo ad esso Sign. Porsile prontamente; ed accadendo, che alcuni degli associati, li quali avessero pagata l'anticipazione, e prendessero soltanto il primo e secondo tomo e restassero a prendere gli altri seguenti; in tal caso di quell'anticipazione che pagato averà l'associato resto tenuto io suddetto Cervone corrisponderne a beneficio di esso Sign Porsile la quarta parte, e che debba farsi il conto de'sudetti tomi spezzati e la si faranno anni due da che sarà terminato il sudetto quarto tomo dal detto Sign. Porsile; e frattanto debbiano entrambi audire in detta Regla Camera per lo disbrigo dell'ordinata consulta. A qual'effetto, per quanto a ciascuno di noi rispettivamente spetta, obblighiamo le nostre persone, nostri eredi, successori, e beni suoi presenti e futuri nella più stretta, e valida forma e colle clausole [6] suddette del costituito, e precario, pena, rinuncia, e giuramento in forma, per la reale osservanza e fermezza ancora di quanto sta convenuto e promesso, ne abbiamo formato il presente Albarano, firmato di nostre proprie mani, in presenza de sottoscritti testimoni, e regio notaio, al quale per comune causale, ed a nostra richiesta si da originalmente a conservare. Napoli li trenta Novembre 1770 = Io Antonio Cervone prometto, e m'obbligo come sopra = Io Serafino Porsile prometto e m'obbligo come sopra = Ant. Rubertini test. = Io D. Giovanni Venafro sono test. = Io D. Teseo de magisano test. = Le suddette firme sono di proprie mani delli suddetti Signori D. Antonio Cervone, e D. Serafino Porsile; ed in fede Io notaio Tommaso Salemme di Napoli richiesto ho segnato = Locus signi =

---

<sup>4</sup> Testo aggiunto in nota a margine.

## APPENDICE

### II

Consulta della Real Camera sulla legge relativa al divieto di disposizioni,  
legati o donazioni a beneficio di parroci, confessori o ecclesiastici  
appartenenti sia al clero secolare che regolare<sup>1</sup>

(20 febbraio 1772)

In questo stesso dì lo stesso Sig. D. Carlo mi ha comunicato altr'ordine della M. S. di doversi formare un Editto, col quale si dichiara, che qualunque disposizione o legato che si faccia a beneficio de' Confessori, ò di altre qualsivogliano persone, che assistono a moribondi non si debbano attendere, e si debbano per nulli, ad esempio di ciò, che si pratica, e per dritto si trova disposto circa i legati che si fanno a' Notaj, che stipulano i Testamenti.

Ferdinandus 4

Siccome l'uomo in vita credendo i beni temporali oggetto della sua civile felicità suol divenire industrioso in acquistarli, e tenace in possederli, così nell'estremo del viver suo per la necessità di disfarsene suole dimostrarsene meno curante, e facilmente cade nella seduzione di coloro, che in quel punto l'assistono, soprattutto quando gli si affaccia colorato pretesto di religiosa pietà; onde s'induce facilmente a disporre in tutto, ò in parte in pregiudizio delle legittime successioni stabilite dalla natura, o dalla legge prescritte. Cosa che

prevederla ne Governi ben regolati fa motivo di proibire a Notaj, che stipulano i Testamenti di conseguire, o pretendere verun legato fatto à lor beneficio da' Disponenti: Dovendo le testamentarie disposizioni riputate sagrosante dalla più culte Nazioni, essere esenti da qualunque inganno, frode, o seduzione à fine di rimanere illesi i diritti a chi hà ragione da pretendere l'eredità.

Noi dunque a tal progetto vogliamo, e Sovranamente dichiariamo, che qualunque disposizione, o legato che direttamente, o indirettamente si faccia a beneficio deli Parochi, o di altri

---

<sup>1</sup> ASNA, *Real camera di Santa Chiara, Bozze delle consulte*, b. 346, inc. 25.

Sacerdoti, così regolare, che secolare, e di ogni altra Persona ecclesiastica assistente à testatori moribondi, non si debba attendere, e si abbiano per nulli, quando però le dette Persone ecclesiastiche assistenti non siano congiunte, ma estranee dal Testatore. Quindi ordiniamo, e comandiamo, che niun Notajo ardisca d'inserire ne' testamenti, che stipuleranno verun legato o disposizione a favore di dette Persone ecclesiastiche sotto pena della privazione d'ufficio, ed altre riserbate al Nostro arbitrio; che siano in obbligo di avvertire il Testatore di questo Nostro Sovrano divieto qualora quegli ignorandole volesse far somigliante disposizione, o legato. Come pure ordiniamo, e comandiamo a tutte le Corti, Regie Udienze, Magistrati tutti del Nostro Regno, che non debbano dar

corso à veruna istanza, o azione, che si promovesse di tal natura, ma debbano espellerla à limine judicj sotto pena della nostra Reale indignazione.

E perche questa Nostra Sovrana determinazione venga a notizia di ogni uno, ne possa allegarsi causa d'ignoranza ordiniamo, e comandiamo, che questo Nostro Editto, con le debbite solennità si pubblici ne luoghi soliti di questa Capitale, e Regno, ed in pubblica testimonianza sarà da noi firmato, ed avvalorato col suggello delle Nostre Reali armi, munito della sottoscrizione del Nostro Segret. di Stato degli affari di Giustizia, Grazia e dell'Ecc.co. Visto dal nostro Viceprotonotario della Sicilia Citeriore Presidente del Consiglio, e la di li vista autenticata dal nostro Segretario nella R. Cam.a di S. Chiara.

S.R.M. = sig = In esecuzione delgi ordini di V. M. comunicatimi dal Vostro Sec.rio di Stato dell'Eccl. Di doversi formare un' Editto col quale si dichiari, ce qualunque disposizione, o legato che si faccia a beneficio de' Confessori, ò di altre qualsivogliano persone Eccl.che estranee che assistono à moribondi, non si debbano attendere, e si abbiaio per nulli ad esempio di ciò che si pratica, e per Dritto si trova disposto circa i legati che si fanno a' Notaj che stipulano i testamenti; mi do' l'onore di umiliarle l'annesso Editto, accio' dopo che sarà approvato, e firmato da V.M., ed indi munito del R. suggello, e riconosciuto dal suddetto Vostro Segretario di Stato, si compiaccia rimetterlo al presidente del S.C. per porvi il solito vidit, e corroborarsi da me come Segretario della r. C.. per poi pubblicarsi ne' luoghi consueti di questa Città con la debita relata.

Ferdinandus 4

Siccome l'uomo in vita credendo i beni temporali oggetto della sua civile felicità suol divenire industrioso in acquistarli, e tenace in possederli, così nell'estremo del viver suo per la necessità di disfarsene suole dimostrarsene meno curante, e facilmente cade nella seduzione di coloro, che in quel punto l'assistono, soprattutto quando gli si affaccia colorato pretesto di religiosa pietà; onde s'induce facilmente a disporne in tutto, o in parte in pregiudizio delle legittime successioni stabilite dalla natura, o dalla legge prescritte. [Cosa che prevederla ne Governi ben regolati fa motivo di proibire a Notaj, che stipulano i Testamenti di conseguire, o pretendere verun legato fatto à lor beneficio da' Disponenti: Dovendo le testamentarie disposizioni riputate sagrosante dalla più culte Nazioni, essere esenti da qualunque inganno, frode, o seduzione à fine di rimanere illesi i diritti a chi hà ragione da pretendere l'eredità.

Noi dunque a tal progetto vogliamo, e Sovranamente dichiariamo, che qualunque disposizione, o legato che direttamente, o indirettamente si faccia a beneficio deli Parochi, o di altri Sacerdoti, così regolare, che secolare, e di ogni altra Persona ecclesiastica assistente à testatori moribondi, non si debba attendere, e si abbiano per nulli, quando però le dette Persone ecclesiastiche assistenti non siano congiunte, ma estranee dal Testatore. Quindi]<sup>634</sup> ordiniamo, e comandiamo, che niun Notajo ardisca d'inserire ne' testamenti, che stipuleranno verun legato o disposizione a favore di dette Persone ecclesiastiche sotto pena della privazione d'ufficio, ed altre riserbate al Nostro arbitrio; che siano in obbligo di avvertire il Testatore di questo Nostro Sovrano divieto [qualora quegli ignorandole volesse far somigliante disposizione, o legato]<sup>635</sup>. Come pure ordiniamo, e comandiamo a tutte le Corti, Regie Udienze, Magistrati tutti del Nostro Regno, che non debbano dar corso à veruna istanza, o azione, che si promovesse di tal natura, ma debbano espellerla à limine judicij sotto pena della nostra Reale indignazione. E perche questa Nostra Sovrana determinazione venga a notizia di ogni uno, ne possa allegarsi causa d'ignoranza ordiniamo, e comandiamo, che questo Nostro Editto, con le debbite solennità si pubblichi ne luoghi soliti di questa Capitale, e Regno, ed in pubblica

---

<sup>634</sup> Parte cancellata nel testo.

<sup>635</sup> Parte cancellata nel testo.

testimonianza sarà da noi firmato, ed avvalorato col suggello delle Nostre Reali armi, munito della sottoscrizione del Nostro Segret. di Stato degli affari di Giustizia, Grazia e dell'Ecc.co. Visto dal nostro Viceprotonotario della Sicilia Citeriore Presidente del Consiglio, e la di li vista autenticata dal nostro Segretario nella R. Cam.a di S. Chiara.

## APPENDICE

### III

Consulta della Real Camera di Santa Chiara per l'abrogazione dei dispacci  
tanucciani del 1774<sup>1</sup>  
(novembre 1791)

*Dispaccio con il quale la Segreteria di Stato della giustizia chiede alla Real Camera un parere sull'eventualità di abrogare in tutto o in parte i dispacci tanucciani del 1774 (28 settembre 1791).*

Il Re informato del notevole ritardo, che il ragionamento delle Decisioni produce al corso delle cause; e delle controversie che sorgono circa il modo, il quando, e da chi debbano farsi li ragionamenti, lo che non solo non fa conseguire il fine vantaggioso all'accerto della Giustizia, per cui si fece tale Ordina[1]zione, ma di più fa moltiplicare le contese nel corso de' giudizj, che il ben publico richiede di essere il più celere che sia possibile; E memore S.M. di aver fatto sapere la sua Sovrana volontà a VS. Ill.ma dal suo Consigliere, e Segretario di Stato Marchese Demarco di proporle colla Camera Reale come toglier[2]si gli esposti inconvenienti, mi ha inoltre la M.S. comandato di prevenire VS. Ill.ma, e la Real Camera a manifestarle se sia utile, o rechi danno il ragionamento ridotto a formalità, e per lo più disteso dalla parte che ha guadagnato, e se convenga in tutto, o in parte quello abolirsi; e tutt'altro che l'occorra per la spedizio[3]ne più celere, e facilitazione de' giudizj, a ciò non soffrano li litiganti dispendj, e perdita di tempo maggiore; o pure proponga, credendolo opportuno, la rettificazione di quel che si trova ordinato. Palazzo 28 7mbre 1791.

Saverio Simonetti

Sig. Presidente, Consiglieri della Camera Reale

---

<sup>1</sup> ASNA, *Real Camera di Santa Chiara, Bozze delle consulte*, b. 707. I fogli contenuti nell'incartamento non sono numerati: la numerazione delle pagine indicata tra parentesi quadre in questa appendice è pertanto solo indicativa del passaggio da un foglio all'altro del documento.

*Consulta della Real Camera indirizzata al re in cui si esprime parere favorevole alla parziale abrogazione della disciplina contenuta nella riforma del 1774 (novembre 1791).*

Per il ritardo del ragionamento  
alla decisione delle cause

S.R.M.

Determinò la M.V. con sovrana risoluzione del dì 23 Sett. 1774; che ogni decisione la quale riguardasse o la causa principale, o gl'incidenti, di qualunque Tribunale, ò di Giunta, ò di altro Giudice di questa Capitale si fondasse nelle Leggi espresse del diritto comune, ò Patrio; divietando di seguirsi le nude autorità de' Dottori, che hanno reso i giudizi arbitrari ed incerti: ed ove non vi fossero leggi espresse, dovendosi ricorrere all'interpretazione estensiva delle leggi, ciò si facesse in maniera, che le due premesse dell'argomento fossero sempre appoggiate su le leggi espresse: e quando si trattasse di un caso nuovo, che non potesse decidersi né con le leggi, né con argomenti legali, si riferisse il tutto alla M.V. per attendersi la sovrana legislatura: in fine che la decisione ragionata, ò sia fornita ò dell'autorità delle leggi espresse, ò della fermezza degli argomenti legali, non facesse passaggio in cosa giudicata, se innanzi non fosse stampata, e quindi sottoscritta dal Giudice, ò dal Commissario, e dall'attitante si notificasse.

E poiché il Sagro Consiglio propose al Regal Trono alcuni dubbi, che gli sembravano meritare la Sovrana spiegazione, la M.V. [1] con Dispaccio del dì 26 Nov. 1774, sciolti con l'altro suo intendimento tutti que' dubbi, ordinò che fosse ferma la Regale risoluzione del dì 23 Sett. 1774; continuando ad inculcare, che le sentenze non si fondassero sulle opinioni de' Dottori, ò sulle decisioni de' Tribunali nazionali, ò esteri, o sulle costanti pratiche di giudicare, se pure alcune di esse non siano state approvate dal Trono, ed abbiano acquistato forza di leggi.

Sollecita ora la M. V. di procurare alo Stato la maggior sicurezza, ha con Dispaccio del dì 28 del caduto 7bre a questa Regal Camera ordinato, che esami, se convenga per la più pronta e più moderata amministrazione della giustizia continuare a ragionare le decisioni, e quindi a stamparsi.

Adempiendo la Regal Camera i Sovrani Comandi, dopo aver tutto considerato, si dà l'onore di riferirle, che in quanto alla prima parte della Sovrana risoluzione, la quale prescrivendo di doversi le decisioni appoggiare nella sola autorità delle leggi, tende ad

allontanare da giudizi l'arbitrio, e tutto ciò è uniforme alle massime del sacro pubblico dritto concernenti la natura della sovranità, l'Ufficio della magistratura, e la sicurezza de' Cittadini. Il Sovrano, cui Iddio ha affidato la direzione de' Popoli, è l'unico legislatore nello Stato, e solo può dettare e promulgare le leggi che sono il sostegno della proprietà de' beni, e de' dritti de' Sudditi. I Magistrati che sono i mandatarj dell'esecutivo potere del Sovrano, hanno l'impiego soltanto di esami [2] nare la convenienza o disconvenienza de' casi particolari con le leggi, e quindi di decidere. E quando le leggi sono oscure, o equivoche, sono nell'obbligo di ricorrere alla potestà legislativa per attendere l'interpretazione. Tale è la costituzione di ogni perfetta Monarchia. Tal'è la dichiarazione di Valeriano Imp.re nella L. g. C. de Constit. Princip. = Si quid in legibus latum fortassis obscurius fuerit, oportet id ab imperatoria interpretatione patefieri, duvitiamque legum nostre humanitati incongruam emendari.

In riguardo alla seconda parte della Sovana risoluz.ne la quale per assicurare nella nazione l'esattezza e la religione de' Magistrati prescrisse la Stampa delle decisioni ragionate la Regal Camera è nel dovere di esporre a V.M., ch'essendo stata la sud.ta Regal determinazione in osservanza per lo spazio di diciassette anni, che sono susseguiti, la sperienza di tutto questo tempo ha fatto conoscere, che tale introduzione sia stata di grandissima remora al corso delle cause con gravissimo interesse de' litiganti, poiché dopo essersi le cause decise, non si è potuto dar corso alle sentenze, o decreti per poter i litiganti già stanchi conseguirne l'effetto, se prima non si fossero formati li ragionam.ti per la loro giustificazione. Né questi hanno potuto farsi nella med.ma Ruota, ma necessariam.te hanno richiesto una nuova applicazione de' Commissarj nella loro casa, li quali poi per comporre tali ragionam.ti hanno dovuto per necessità impiegarvi quel tempo, che più utilm.te avrebbero impiegato nello [3] studio delle altre cause, delle quali erano incaricati.

E poiché non tutte le cause sono facili, e brevi, ma moltissime ve ne sono, che portano seco una lunga catena di fatti contenuti in molti voluminosi processi, e questi intrigati tra dubbj e controversie diverse; quindi molte volte è avvenuto che per queste tali cause li ragionam.ti non si siano cacciati se non a capo di più mesi dopo essere state decise, perché li Commissarj per fare adeguati ragionam.ti si sono creduti obbligati di mettere tutti li fatti in veduta, e dalla combinazione de' fatti ricavare gli argomenti per accertare il dritto, o la obbligazione delle Parti contendenti, ed indi esaminare, se si

adattino al caso le leggi volute dall'una, o le leggi volute dall'altra Parte, giacché ognuno cita per se la legge, e per lo più nelle cause si verifica, che la legge che ognuno cita è certa, ma le circostanze de' fatti diversificano la ragion di decidere. Ed è anche talvolta avvenuto che taluni Ministri, quantunque d'intiera riputazione, od esatti nell'esercizio del loro Ufficio sono mancati di vita prima di aver ragionato le sentenze interposte à loro relaz.ne, dovendosi presumere, che per le nuove ed urgenti occupazioni sopravvenuteli per occasione della loro carica non hanno avuto luogo di comporre li lunghi ragionam.ti che convenivano alle cause, onde poi il corso di queste si è maggiorm.te dilatato.

Dalla d.ta introduzione è anche noto un altro inconveniente, che li litiganti, li quali tutto mettono in opera per impedire l'ese [4] cuzione delle sentenze, non trovando nelle sentenze istesse né ragionevole, né apparente motivo d'impugnarle si attaccano à produrre le nullità contro l'espressioni del ragionam.to, nelle quali si conterranno ò applicazione delle leggi, ò altri argomenti legali, alli quali non manca mai materia di contraddire, e quindi si da maggior occasione, e prolungam.to alli cavilli del Foro.

Quindi la Regal Camera riflettendo all'inciampi, alli quali bene spesso soggiacciono le cause per la occasione, che dopo essersi interposte le sentenze, ò decreti, si deve riassumere da Ministri la fatica di farne il ragionamento: è concorsa a proporre alla M.V. l'umile sentimento, che per la celere spedizione delle cause, le quali sono senza numero né Tribunali di Napoli, sia espediente l'intermettere tali ragionam.ti, e ripigliarsi la precedente pratica di giudicare. E ciò non solo per evitare gli accennati prolungam.ti assai perniciosi al disbrigo delle cause, ma anche per la consideraz.ne, che in tanti Regni bene ordinati, che sono in Europa, tali ragionam.ti non si praticano, senza che per questo le cause restino malam.te decise.

Li stessi Tribunali di Napoli sono stati in piedi da più secoli, senza che mai avessero praticato tali ragionam.ti, e ciò non istante essendosi da taluni in qualità di privati scrittori compilate le decisioni fatte nella occorrenza delle cause del nostro Sacro regio Consiglio, le decisioni med.me sono sta [5] te da Tribunali esteri rispettate, siccome ne fanno fede li scrittori stranieri, che hanno compilate le decisioni fatte da loro Tribunali sulla scorta delle decisioni del Consiglio di Napoli.

Né per altro deve credersi, che si assicuri meglio la giustizia con tali ragionam.ti, che senza di essi, ò che questi producano maggior sicurezza per li beni e per li dritti de' Cittadini litiganti. Il Magistrato posciachè bene istrutto delle cause ha deciso con

persuasione, mettendosi a ragionare di leggieri ritrova gli argomenti di fatto e di legge per iscrivere un ragionam.to valevole fondare ed autorizzare la sua decisione qualunque sia stata: giacché tra le tante leggi, che sono nel Corpo del Dritto commune, ne troverà sempre alcuna da poterla adottare al caso. Oltracciò il ragionamento delle decisioni non giova per assicurare nelle opinioni del Pubblico l'esattezza e la religione del Giudice; produce anzi un'effetto contrario. Le decisioni che pronunziate con tuono giudiziale ò assolvono, ò condannano il reo in riguardo alle petizioni dell'Attore, si rispettano dal Pubblico, presupponendosi da ciascuno che il magistrato abbia deciso con ragion veduta. Ma quando le decisioni si pronuncieranno come arringhe ragionate poiché la facoltà di pensare è vana e libera, subito si faranno de' discorsi tendenti ad abbattere a fermezza delle ragioni allegate. [6]

Quel che in ogni caso mette in sicuro la giustizia, si è, che contro qualunque sentenza, ò decreto, competono alli litiganti i legittimi gravami, in guisa che opponendosi, che colla giudicatura si sia contravvenuto alla disposizione delle leggi, ò che queste si siano impropriamente applicate, ò che i fatti siano diversi da quelli che si sono presupposti, ò che nuovi fatti debbano diversificare la ragion di decidere; in grado de' legittimi gravami, quando questi si rovinano sussistenti, qualunque errore, ò trascorso si emenda.. E questo è l'ordine che si è tenuto e si tiene da per tutto ne' giudizj per accertare la giustizia, per quanto la prudenza umana suggerisce.

Può servire di esempio ciò che avviene nella Ruota Romana; ove si sogliono dar fuori in stampe le decisioni con lunghi ragionamenti. Ivi li Giudici non danno ragione del loro voto, ma unicamente rispondono alli dubbj affirmativè, oppure negativè. Gli estensori poi, che sono di ciò incaricati, si danno la cura di ragionare sulla decisione, che ne risulta, fondandola ò colle leggi, ò con simili decisioni fatte altre volte dalla Ruota, ò con autorità de' Dottori. Ma poicchè tali ragionam.ti non accertano la giustizia, si ammettono le Parti a nuova udienza, onde poi nasce la seconda decisione, colla quale si dichiara, doversi recedere à decisio, e resta rievocata la precedente.[7]

Umiliandole dunque la Regal Camera l'annunciate considerazioni rimane che la M.V. col suo sublime discernimento faccia sull'assunto quella Sovrana determinazione che le parrà più conveniente al disbrigo delle cause, ed all'amministrazione della giustizia.

Il Sig.re Iddio guardi, felicità, e conservi la Sagra Real Persona di V.M. per lunghissima serie di anni.

D.V.M.

Napoli Nov. 1791

*Dispaccio della Segreteria di Stato di giustizia col quale il Re, accogliendo il parere della Real Camera, abroga parzialmente il Dispaccio tanucciano del 1774 (26 novembre 1791).*

Il Re ha considerato che quantunque la sua Sovrana risoluzione de 23. 7mbre 1774 sul modo da decidersi da suoi Magistrati le cause fusse diretta non solo al maggior accorto della giustizia, ma anche a raffrenare le querele per lo più ingiuste de' litiganti soccumbenti, quali avrebbero dovuto quietarsi a vista del disposto delle leggi senza tirare avanti la causa con perdita di tempo, e con gravissimi dispendj; pure l'esperienza da quel tempo sinoggi ha fatto vedere che non solo non sono cessati li richiami, ma anzi di molto cresciuti; e che li cavilli de'[1] litiganti da questo appunto han preso motivo da fare insorgere nuove dispute per innanzi non conosciute nel Foro. E volendo S.M. che le cause si spediscano cola maggior possibile brevità, e che nello stesso tempo resti accertata la giustizia delle decisioni, dopo inteso il parere di cotesta R. Cam.a, ha risoluto, e Sovranamente comanda che la prima parte di quel che si trova prescritto colla Real carta de' 23. 7mbre 1774 di giudicarsi secondo le leggi si debba esattamente eseguire, e che lasciavano fatte, e non date alle stampe, e non ragionate prima della data di questa Real carta; riservando al suo Real arbitrio di chiedere conto, e ragione delle decisioni che faranno li Magistrati quante volte le circostanze de' casi moveranno il Suo Real Animo ad ordinarlo; E mi comanda riscontrarne cotesta Real Camera per l'uso che convenga. Palazzo 26 9mbre 1791.

Saverio Simonetti

Sig. Presidente, e Consiglieri della Camera Reale

## APPENDICE

### IV

Consulta della Real Camera di Santa Chiara per la realizzazione di una legge che disciplinava il reato di omicidio commesso con armi proibite<sup>1</sup>  
(21 novembre 1791)

*Biglietto con cui si comunica alla Real Camera l'ordine di redigere il progetto di legge*

La Sovrana determinazione comunicata a cotesta Real Camera colla data di questo giorno circa la Delegazione privata, ed abdicativa, che compete alla Vicaria, e Udienze del Regno per gli omicidj commessi con armi da fuoco, o con armi bianche proibite, è volontà del Re che di essa si formi un Editto da pubblicarsi per la legale notizia a [1] tutti li Magistrati, e sudditi del Regno; E di suo Real ordine lo significo a cotesta Real Camera acciò l'esegua. Palazzo 28 8bre 1791. Saverio Simoni

Sig.ri Presidente, e Consiglieri della Camera Reale

*Biglietto con cui il Segretario della Real Camera invia la minuta della legge per l'esame e l'approvazione del Re*

a 14 9mbre 1791

Nel tempo stesso che la M.V. con Real Carta de' 29: del scorso mese di 8bre ha comunicata alla R.C. la Sovrana determinazione circa la Delegazione privata, ed abdicativa che compete alla Vicaria e Udienze del Regno per gli omicidj commessi con armi da fuoco, o con armi bianche proibite e ha imposto che formi un Editto, da pubblicarsi per la legale notizia a tutti li Magistrati, e sudditi del Regno. In pronta ubidienza del Sovrano comando si è formata [minuta]<sup>2</sup> dell'Editto, ed ho d'accordo con

---

<sup>1</sup> ASNA, *Real Camera di Santa Chiara, Bozze delle consulte*, b. 707.

<sup>2</sup> Parola aggiunta con nota a margine per sostituire la parola "borto".

la R. C. l'onore di umiliarla alla M. V. affinché approvandolo, e degnandolo della Sovrana sottoscrizione, si piaccia respingerlo di nuovo ad essa R. C. per roborarsi col solito vidit del Vice Protonotario del Regno, ed autenticato della mia firma, ossia nella solita forma pubblicarsi, e quindi respingersi alla M.V. colla corrispondente relata della pubblicazione per mandarsi alle stampe.

*Biglietto con cui si comunica l'approvazione da parte del Re del progetto di legge e si ordina alla Real Camera di procedere con le solite formalità*

Il Re ha firmato co li suoi sacri caratteri il borto (minuta) formato da cotesta Real Camera dell'Editto, che dichiara la Delegazione alla Vicaria, e Regia Udienza per le cause di omicidj commessi con armi da fuoco, o con armi bianche proibite; E mi comanda respingerlo ad essa Real Camera per di più da farsi. Palazzo 19 9mbre 1791. Saverio Simoni

Segretario della Camera Reale

*Biglietto del Segretario della Real Camera con cui si comunica al Re che la legge è stata pubblicata secondo le formalità consuete e si rinvia con la relata del pubblico banditore.*

AD 21. Nov. 1791

Editto per l'Omicidj commessi con armi proibite

Con Reale carta del 19 del corrente per Segreteria di Giustizia si è V. M. degnata rimettere alla R. C. [la minuta dell'Editto sottoscritta coi]<sup>3</sup> suoi Sacri Caratteri [che dichiara la delega alla Vicaria, ed alle Regie Udienze per la causa di omicidi commessi con armi da fuoco e con armi bianche proibite]<sup>4</sup>, acciochè della medesima nelle forme solite si fosse dato il corso corrispondente.

In esecuzione del sovrano comando dopo di essersi il mentovato Editto firmato, secondo il solito dal Presidente del S. C. come Viceprotonotario (il riferimento è al presidente del

---

<sup>3</sup> Il testo sostituisce le seguenti parole depennate: «l'editto già firmato co».

<sup>4</sup> Il testo è aggiunto con una nota a margine.

Sacro Regio Consiglio e della Real Camera), e da me, come Segretario della R. C., si è fatto pubblicare ne' luoghi soliti, e consueti di questa Città, [onde ho l'onore, d'accordo colla Real, di nuovamente umiliarlo colla corrispondente relata alla M.V.]<sup>5</sup>, affinché si possa stampare o rimettersene gli esemplari ai Tribunali della Capitale, e del Regno per la esecuzione.

### *Minuta della Legge*

Ferdinando IV, &c.

Vedendo con sommo rincrescimento del nostro Regal animo cresciuta la frequenza degli omicidj malgrado le tante Leggi del Regno, dirette alla più pronta, e rigorosa giustizia contra i rei di siffatto pernicioso delitto; volendo perciò esattamente osservate le Leggi, che trovansi emanate relativamente a questo articolo [e togliere di mezzo qualunque dubbio possa sorgere nell'interpretazione della medesima]<sup>6</sup>, veniamo col presente Editto a Sovranamente dichiarare, e prescrivere, che la Delegazione accordata colla Prammatica V. sotto il titolo de Ictu Scopictae per gli omicidj commessi con armi da fuoco, ed estesa poi colla Prammatica III. Sotto il titolo de homicidij puniendis per gli altri omicidj commessi con armi bianche vietate, sia privativa della G. C. della Vicaria, e delle Udienze del Regno, ed in conseguenza abdicativa della giurisdizione delle Corti Locali, siano Regie, siano Baronali; le quali vogliamo, e comandiamo che accadendo tali delitti, debbano non solo riferirli, e certificarli alla Vicaria, ed alle Udienze delegate, ma dippiù abbiano in nome delle medesime ad assicurare, e compilare la pruova generica, e sentire l'offeso, quando si può, con riceverne la giurata deposizione, e raccogliere dalla di Lui bocca i lumi, e le notizie del fatto [1] per la pruova specifica.

Quindi affinché questa nostra Sovrana dichiarazione, e Legge venga a notizia di tutti, e non possa allegarsi causa d'ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che si pubblichino ne' Luoghi soliti di questa nostra Capitale, e del Regno.

---

<sup>5</sup> Testo aggiunto con nota a margine in sostituzione del seguente: «alla solita relata onde ho l'onore, d'accordo con la R. C. di passarlo alla M.V.».

<sup>6</sup> Aggiunta con nota a margine.

## FONTI A STAMPA

- ALCIATO, ANDREA. *Opera omnia*, Francofurti, sumptibus haeredum Lazari Zetzneri, 1617.
- ALDIMARI, BIAGIO E CALÀ, CARLO. *Pragmaticae edicta decreta regiaeque sanctiones Regni Neapolitani Pluribus additis, suisque loci optima methodo, et labore collocatis, per V.I.D. Blasium Altimarum advocatum neapolitanum, deputatum per Supremum Regio Collaterale Consilium cum superintendencia Ill. D. Caroli Calà Ducis Diani Collateralis Consilarii, Regiam Cancellariam Regentis* [3], Neapoli, In officina Typographica Iacobi Raillard, 168
- ALDIMARI, BIAGIO E CALÀ, CARLO. *Pragmaticae, edicta, decreta, regiaeque sanctiones regni neapolitani, tomus secundus*, Neapoli, In officina typographica Iacobi Raillard, 1682.
- BAFFI, MICHELE. *Al repertorio degli antichi atti governativi*, I, Napoli, 1852.
- BALDO DEGLI UBALDI. *Baldi Ubaldi Perusini Iurisconsulti [...] In primam Digesti Veteris partem Commentaria*, Venetiis, apud haeredes Georgii Varisci, 1616
- BASTA, GIUSEPPE. *Institutiones juris Romano-Neapolitani in quatuor libris dispositae atque nova methodo exornatae ad usum privati auditorii, Pars altera*, Neapoli, ex Typ. Giacciana, 1780.
- BASTA, GIUSEPPE. *Institutionum iuris privati Neapolitani ad usum privati auditori. Editio altera autior et emendatior*, I, Neapoli, Apud Vincentium Mazzola-Vocola, 1792.
- BODIN, JEAN. *Les six livres de la Republique*, Lyon, De l'imprimerie de Jean de Tournes, 1579.
- BORELLI, GIOVANNI BATTISTA, *Editti antichi, e nuovi, de' Sovrani Prencipi della Real Casa di Savoia*, Torino, Per Bartolomeo Zappata Libraro di S. A. R, 1681
- BORNIER, PHILIPPE. *Ordonnance de Louis XIV sur le commerce*, A Paris, Par la Compagnie Libraires-Associés, 1767.

- BULIFON, ANTONIO. *Giornale di Viaggio d'Italia Dell'Invittissimo, e gloriosissimo Monarca Filippo V*, In Napoli, Appresso Niccolò Bulifoni, 1703.
- Bullettino delle leggi del Regno di Napoli*, In Napoli, nella Stamperia Simoniana, 1807-1815.
- Calendario della Corte che contiene notizie storiche, geografiche ed astronomiche per l'anno ...*, Napoli, nella Regia Stamperia, 1758-1784.
- Calendario e notiziario della corte per l'anno...*, Napoli, Stamperia Reale, 1785-1805.
- CANTINI, LORENZO. *Legislazione toscana raccolta e illustrata*, [32], Firenze, nella Stamp. Albizziniana da S. Maria in Campo: per Pietro Fantosini e figlio, 1800-1808.
- Capitula Regni Utriusque Siciliae. Ritus Magnae Curiae et Pragmaticae*, Neapoli, Sumptibus Antonii Cervonii, 1773.
- CAPONE, GASPARE. *Discorso sopra la storia delle leggi patrie all'Altezza Reale del Principe D. Ferdinando Duca di Calabria*, [2], Napoli, dalla tipografia di Gabriele Argenio, 1854.
- CARAVITA, PROSPERO. *Prosperi Caravitae Ebolitani Principatus Provinciae Citra, et Basilicatae Regij Advocati Fiscalis Commentaria super Ritibus Magnae Curiae Vicariae Regni Neapolis*, Napoli, 1620.
- Caroli Septimi Francorum Regis Pragmatica Sanctio cum glossis D. Cosmae Guymier Parisini*, Parisiis, Apud Franciscum Clousier, 1666.
- Carolus. V. Pragmaticae regentes Caroli Siciliae regis Romanorumque imperatoris*, Neapoli, exudebat Ioannes Antonius Canetus Papiensis, 1531.
- CIRILLO, GIUSEPPE PASQUALE. *Osservazioni di Gioseffo Pasquale Cirillo Pubblico Professore di Leggi*, Napoli 1743.
- Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis Iacobi Gothofredi [...] opera et studio Antonii Maruillii*, t. VI pars prima, Lipsiae 1743.
- Codice civile della repubblica e cantone del Ticino*, Lugano, Tipografia di G. Ruggia e Comp., 1837.

- COLLETTA, PIETRO. *Storia del Reame di Napoli dal 1734 sino al 1825*, I, Losanna, 1851.
- Collezione degli editti, determinazioni, decreti e leggi di S.M*, Napoli, nella Stamperia Simoniana, 1806.
- Collezione delle leggi e decreti reali, Napoli, nella Stamperia Reale*, 1815-1860.
- CONRING, HERMANN. *De origine Juris Germanici*, Helmstädt, 1643.
- Constitutiones regni Siciliae per excellentissimum v.i.d do. Andream de Ysernia, et alios doctores commentate et apostillate cum repertorio domini Andree de Ysernia, ac capitulis regni ritibus magne curie Vicarie, et pragmaticis antiquis et novis, et etiam novissimi, editis per s.c.m. Cum summa diligentia noviter impressae*. Neapoli: apud Ioannem Paulum Sukanappum in platea Armeriorum, 1545.
- Consuetudines Neapolitanae, una cum novis additionibus*, Venezia, 1588.
- Costituzioni di Sua Maestà per l'Università di Torino*, Torino, nell'Accademia Reale, Appresso Gio. Battista Chais Stampatore di S.S.R.M., 1729.
- D'AFFLITTO, MATTEO. *Decisiones Sacri Regii Consilii Neapolitani*, Venetiis, apud Juntas, 1635.
- D'AFFLITTO, MATTEO. *Matthaei De Afflictis Parthenopaei patricii, ac iuriscon. clariss. in utriusque Siciliae, Neapolisq. Sanctiones, et Constitutiones novissima Praelectio*, Venetiis, Apud Marcum Guariscum, 1606.
- DE BOTTIS, ANELLO. *Vtriusque Siciliae constitutiones, capitula, ritus, et pragmaticae, doctissimis Andraeae de Isernia, Bartholomaei de Capua, & aliorum illustrium iurisconsultorum*, Napoli 1590
- DE FORTIS, FILIPPO. *Governo politico del giureconsulto*, Napoli, per Domenico Roselli, 1755.
- DE FRANCHIS, VINCENZO. *Decisiones Sacri Regii Consilii Neapolitani*, I, Augustae Taurinorum, 1586.
- DE JORIO, FRANCESCO. *Introduzione allo studio delle Prammatiche del Regno di Napoli*, I, Napoli, nella Stamperia Simoniana, 1777.

- DE LUCA, GIOVAN BATTISTA, *Discorso in forma di risposta a lettera d'un virtuoso amico, che sia lodevole il trattare la legge, e le altre facoltà nella lingua volgare in occasione dell'opera del Dottor Volgare*, Roma, Dragondelli, 1675.
- DE LUCA, GIOVAN BATTISTA. *Difesa della lingua italiana*, Roma, per Giacomo Dragondelli, 1675.
- DE LUCA, GIOVANNI BATTISTA. *Il Dottor Volgare, ovvero il compendio di tutta la Legge Civile, Canonica, Feudale e Municipale, nelle cose più ricevute in pratica, Proemio, cap. IV, §19*, Colonia, 1740.
- DE LUCA, GIOVANNI BATTISTA. *Il Principe cristiano pratico*, Roma, nella stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1680.
- DE LUCA, GIOVANNI BATTISTA. *Theatrum veritatis, et Justitiae, sive decisivi Discursus per Materias, seu titulos distincti*, Venetiis, Ex Typographia Balleoniana, 1759.
- DE MONTE, FABRIZIO. *Constitutionum capitulorum, pragmaticarum Regni, Rituum Mag. Cur. Vivariae, Privilegiorum et Consuetudinum Civitatis Neapoli*, Neapoli 1627.
- DE NIGRIIS, GIOVANNI ANTONIO. *Commentarii in capitula Regni Neapolitani*, Venetijs, Apud Haeredes Iohannis Varisci, 1594.
- DE PETRA, CARLO. *Commentaria luculenta, et absoluta, un universos ritus M.C.V. Regni Neapolitani. In quibus praeter eruditionem, ac rerum notabilium copiosam supplectilem, jus commune per eosdem ritus confirmatum*, Napoli, 1721.
- DE PONTE, GIOVANNI FRANCESCO. *De potestate Proregis Collateralis Consilii et Regni Regimine Tractatus*, Neapoli, Ex Typographia Haeredum Tarquinij Longi, 1621.
- DE ROSA, CARLO ANTONIO. *Civilis decretorum praxis*, Neapoli, Ex Typographia Fratrum De Dominicis qu. Iosephi suis sumtibus, 1794.
- DE ROSA, CARLO ANTONIO. *Criminalis decretorum praxis*, Neapoli, Ex Typographia Iosephi De Dominicis sui sumptibus, 1773.
- DE SARIIS, ALESSIO. *Codice delle Leggi del Regno di Napoli*, [13], Napoli, presso Vincenzo Orsini, 1792-1797.

- DE SARIIS, ALESSIO. *Dell'Istoria del Regno di Napoli*, [3], Napoli, presso Vincenzo Orsini, 1791-1793.
- DE SARIIS, ALESSIO. *Lettera antifilosofica del regio uditore provinciale D. Alessio De Sariis al Signor D. Giuseppe Haus Precettore di sua Altezza Reale il Serenissimo Real Principe Ereditario delle Sicilie e sue risposte*, Napoli, presso Vincenzo Orsino, 1795.
- DE SARIIS, ALESSIO. *Ricreazione per la gioventù nobile o sia compendio della storia antica di tutte le nazioni, ... dato in luce da d. Alessio de' Sariis tomo primo* [6], In Napoli, presso Vincenzo Orsino, 1787.
- DE SARIIS, ALESSIO. *Termologia puteolana scritta da Alessio De Sariis a vantaggio dell'uomo infermo dedicata a sua eccellenza il signor D. Giuseppe conte di Thurn e Valsessina*, Napoli, presso Vincenzo Orsino, 1800.
- DE SARIIS., ALESSIO. *L' Italia infelice per li francesi, o sia Infauste spedizioni delle armate francesi in Italia in tutt'i tempi*, [v. 2], Napoli, presso Vincenzo Orsino, 1800.
- DE THORO, GIOVANNI BATTISTA. *De Magistratibus Regni Neapolitani, et de ijs, quae spectat ad eorum Institutionum*, pp. 5-11, allegato a G. Grande, *De Bello exulum aureus perutilisque tractatus, Ac in Regnis Neapolis, Siciliae, Lombardiae, Galliae et alijs frequentissima*, Neapoli, Exudebat Franciscus Savius Typogr. Cur. Arch., 1654.
- DE TORO, GIOVANNI BATTISTA. *Aureum compendium omnium decisionum Regni Neapolitani*, Neapoli, ex Typographia Iacobi Gaffari, 1647.
- Decretum Gratiani, emendatum, et notationibus illustratum*, Taurini, Apud Nicolaum Bevilaquam, 1620.
- DEL CASTILLO, DIEGO. *Las Leyes de Toro glosadas*, Burgos, in officina eximij viri Joanis Juncte 1527.
- DEL MAINO, GIASONE. *In Primam Digesti Veteris Partem Commentaria, Venetiis, apud Iuntas*, 1579.

- DEL PEZZO, LUIGI. *Cronaca civile e militare delle Due Sicilie sotto la dinastia Borbonica dall'anno 1734 in poi*, Napoli 1857.
- DI GENNARO, AURELIO. *Delle viziose maniere di difender le cause nel foro*, Venezia 1748.
- DI GENNARO, GIUSEPPE AURELIO. *Respublica iurisconsultorum*, Neapoli, 1731.
- DIAS, FRANCESCO. *Quadro storico-analitico degli atti del governo de' dominj al di qua del faro*, Napoli, dalla Tipografia Flautina, 1833.
- DUCK, ARTHUR. *De usu et autoritate iuris civilis Romanorum in dominiis Principum Christianorum*, Londini, 1653.
- FIGHERA, ORONZO. *Institutiones iuris Regni Neapoletani in quatuor libros tributae, et commoda methodo adornatae in vsum auditorii Figheriani*, [2], Neapoli, ex Typographia Flautina, 1766-1767.
- FILANGIERI, GAETANO. *La Scienza della legislazione*, Parigi, stabilimento tipografico di Carlo Derriey, 1853.
- FILANGIERI, GAETANO. *Riflessioni politiche su l'ultima legge del sovrano, che riguarda la riforma dell'amministrazione della giustizia*, Napoli, Nella stamperia di Michele Morelli, 1774.
- FRANCIOSINI, LORENZO. *Vocabulario Espanol, e italiano. En ésta Tercera impresion corregido, y anadido por su verdadero Auctor*, segunda parte, en Roma, En la Emprera dela Rev. Camera Apostolica, 1638.
- FRECCIA, MARINO. *De subfeudis Baronum, et investituris Feudorum*, Venetijs, Apud Nicolaum de Bottis, 1579.
- GALANTI, GIUSEPPE MARIA. *Nuova descrizione storica e geografica delle Sicilie*, Napoli, Nel gabinetto letterario, 1786.
- GALANTI, GIUSEPPE MARIA. *Testamento forense*, Venezia, presso Antonio Graziosi, 1806.
- GARCIA DE SAAVEDRA, JUAN. *Tractatus, de Hispanorum nobilitate, et exemption, sive ad pragmaticam Cordubensem*, Compluti, Ex officina Ioannis Gratiani apud viduam, 1597.

- GATTA, DIEGO. *Reali Dispacci nelli quali si contengono le Sovrane Determinazioni de' Punti Generali, o che servono di norma ad altri simili casi, nel Regno di Napoli*, I, Napoli, A spese di Giuseppe-Maria Severino-Boezio, 1773.
- GATTA, DIEGO. *Reali Dispacci, nelli quali si contengono le Sovrane Determinazioni de' Punti Generali, o che servono di norma altri simili casi, nel Regno di Napoli*, Napoli 1773.
- GENOVESI, ANTONIO. *Lezioni di commercio o sia d'economia civile da leggersi nella cattedra interina di Napoli*, I, Milano, per Federico Agnelli regio stampatore, 1768.
- GIANNONE PIETRO, *Istoria civile del Regno di Napoli di Pietro Giannone*, Milano, per Niccolò Bettoni, 1821.
- GIANNONE, PIETRO. *Dell'Istoria civile del Regno di Napoli*, a cur. Antonio Marongiu, Milano, Marzorati Editore, 1971.
- GIANNONE, PIETRO. *Dell'Istoria civile del Regno di Napoli, Libri XL*, in Napoli, per lo Stampatore Niccolò Naso, 1723.
- GIANNONE, PIETRO. *Vita scritta da lui medesimo*, Milano, Feltrinelli, 1960.
- GIRAUD, CHARLES. *Histoire du droit romain, ou introduction historique a l'étude de cette legislation*, Paris, Videcoq Editeur, Aix, Aubin Editeur, 1841.
- GIUSTINIANI, LORENZO. *Nuova collezione delle prammatiche del Regno di Napoli*, [15], Napoli, nella Stamperia Simoniana, 1803-1808.
- GIZZIO, MICHELANGELO. *Pragmaticae edicta, decreta regiaeque sanctiones Regni Neapolitani praetermisse in primo volumine Prgmaticarum recollectarurm per V.I.C. Scipionem Rovitum [...] Nunc in hoc secundo volumine recollectae ac iuxta Titulorum, sive Rubricarum ordinem collectae per Michaelem Angelum Gizzium I. C. Neapolitanum*, Neapoli, ex Typographia Dominici Maccarani, 1655.
- GOTOFREDO, DIONIGI. *Praxis civilis, ex antiquis et recentioribus authoribus*, Francoforti ad Moenum, impensis Petri Fischeri, 1591.
- GRANITO, ANGELO. *Storia della congiura del principe di Macchia e della occupazione fatta dalle armi austriache del Regno di Napoli nel 1707*, II, Napoli, 1861.

- GREGORIO E GINESIO GRIMALDI. *Istoria delle leggi e magistrati del Regno di Napoli* [12], Lucca-Napoli 1731-1733, 1767-1773.
- GUARANI, MARINO. *Jus regni Neapolitani novissimum concinnatum auditorio suo*, [2], Neapoli, excudebant Simones fratres, 1774.
- GIUSTINIANI, LORENZO. *Memorie storiche degli scrittori legali del Regno di Napoli*, [3], Napoli, 1787-1788.
- Leggi e costituzioni di Sua Maestà*, t. I, in Torino, nella Stamperia Reale, 1770.
- Leggi e costituzioni prammaticali, Rinuovate, riformate, ed ampliate dal Serenissimo, ed Eminentissimo Signor fra D. Antonio Manoel de Vilhena*, Malta, Nella Stamperia di Sua altezza Serenissima, 1724.
- LEGGIO, FRANCESCO. *Supplementum pragmaticarum edictorum decretorum interdictorum regiarumque sanctionum Regni Neapolitani a Francisco Leggio i.c. concinnatum qui ... indicesque tandem legum, rerum, ac verborum locupletissimos condidit. Binis voluminibus digessit*, [2], Neapoli, sumptibus Josephi Cervonii Antonii f., 1790.
- LOCRÉ, JEAN-GUILLAUME. *La législation civile, commerciale et criminelle del la France, ou commentaire et complement de code français*, Parigi, 1827-1832.
- MAFFEI, GIUSEPPE. *Institutiones iuris civilis Neapolitanorum, pars prior*, Neapoli, apud Michaellem Migliaccio, 1792.
- MANNA, GIOVANNI. *Della Giurisprudenza e del Foro napoletano dalla sua origine fino alla pubblicazione delle nuove leggi*, Napoli 1839.
- MANZONI, ALESSANDRO. *I promessi sposi. Storia milanese del secolo XVII scoperta e rifatta da Alessandro Manzoni. Edizione riveduta dall'autore – Storia della colonna infame inedita*, Milano, dalla tipografia Guglielmini e Redaelli, 1840.
- MARANTA, ROBERTO. *Speculum aureum et lumen advocatorum Praxis civilis*, Venetiis, apud Io. Antonium Bertanum, 1690.

- MARCADE, VICTOR E GOLIA, G. *Spiegazione Teorico-Pratica del Codice Napoleone contenente l'Analisi Critica degli Autori e della Giurisprudenza*, Napoli, C. Pedone Lauriel, 1871.
- MELCHIONNA, CARLO. *Dissertazione istorica, politica, legale sulle novelle leggi del Re N.S per le sentenze ragionate*, Napoli, 1775.
- MINIERI RICCIO, CAMILLO. *Memorie storiche degli scrittori nati nel Regno di Napoli, compilate da Camillo Minieri Riccio*, Napoli, Tipografia dell'Aquila di V. Puzziello, 1844.
- MURATORI, LUDOVICO ANTONI. *Annali d'Italia dal principio all'era volgare sino all'anno 1750*, Napoli, nella Stamperia di Giovanni Gravier, 1773.
- MURATORI, LUDOVICO ANTONIO. *Dei difetti della giurisprudenza*, Venezia 1742.
- NAPODANO, SEBASTIANO. *Consuetudines Neapolitanae una cum novis additionibus*, Venezia, 1587.
- NICOLINO, GIROLAMO. *De modo procedendi praxis judiciaria in duas partes divisa*, Neapoli, Sumptibus Nicolai, & Vincentii Rispoli, 1722.
- Notiziario ragionato del Sacro Regio Consiglio e della Real Camera di Santa Chiara*, Napoli 1801.
- Novissimae pragmaticae editae post ultimam editionem anni MDCLXXXII*, Neapoli, Ex officina Typographica Iacobi Raillard, 1688.
- PALLANTE, GIOVANNI. *Lo Stanfone. Memoria per la riforma del Regno*, Napoli 1885.
- PANCIROLI, GUIDO. *Thesaurus variarum lectionum utriusque iuris*, apud Ioannem Guerilium, Venetiis 1610.
- POTHIER, ROBERT JOSEPH. *Pandectae Justinianae in novum ordinem digestae: cum legibus, Codicis et Novellis*, Parigi 1748-1752.
- Pragmaticae edicta decreta regiaeque sanctiones Regni Neapolitanipraetermissae, In secundo volumine impresso de anno 1655. Nunc In hoc Tertio Volumine recollecta, ac iuxta Titulorum, sive Rubricarum ordinem collocata Per Michaellem Angelum Gizzium I. C. Neapolitanum*, Neapoli, Ex Regia Typographia Aegidi Longhi 1664.

*Pragmaticae Regni Neapolitani hactenus non impressae, et in Pragmaticarum volumine non contentae: Cum indice rerum, locorumque insignium locupletissimo, Venetiis apud Petrum Dusinellum. Sumptibus D. Nicolai de Bottis, 1587.*

*Pragmaticae, Aedicta ac Regiae Ordinationes Regni Siciliae Citra Farum: et reformationes Tribunalium [...] Baptistae de Cristophoro, et sociorum sumptibus. Mathias Cancer exudebat Neap. Die XII, Mens. Novemb. M. D. LXVI.*

*Pragmaticae, Edicta Regiaeque. Sanctionis Neapolitani Regni, Venetiis, 1580.*

*Pragmaticae, edicta, decreta, regiaeque sanctiones Regni Neapolitani. Pluribus additis, suisque locis optima methodo, et labore collocatis Per U.J.D. Blasium Altimarium, Advc. Neap. Deputatum per Supremum Regium Collaterale Consilium, cum superintendentia Ill. D. Caroli Calà Ducis Diani Collateralis Consiliarii, Regiam Cancellariam Regentis, et c., Neapoli Typis, et sumptibus Michaelis Aloysii Mutio 1715.*

*Procès-verbal de ce qui s'est passé au Lit de justice, tenu par le Roi au chateau de Versailles, le Samedi treize Avril 1771, Parigi, 1771.*

RAPOLLA, FRANCESCO. *Commentariorum de jure regni neapolitani in ordinem redacto* [3], Neapoli, ex Typographia Joannis de Simone, 1746-1747.

RAPOLLA, FRANCESCO. *Difesa della giurisprudenza*, Napoli 1744.

*Recentiores pragmaticae editae post generalem editionem anni 1682 ac peculiarem novissimam impressionem anni 1688, Neap. 1685.*

*Rerum in Supremis Neapoli Tribunalibus Judicatarum Absolutissimae Collectionis, Summa cura et studio nunc primum concinnatae, [3], Neapoli, Ex Regia Typographia, 1787-1791.*

ROCCO, FRANCESCO. *De officiis, eorumque regimine. Opus decisionibus supremorum magistratuum illustrarum*, Neapoli, Ex Regia Typographia Aegidij Longhi, 1669.

ROVITO, ALESSANDRO. *Pragmaticae, edicta, decreta, regiaeque sanctiones Regni Neapolitani*, Neapoli, 1633.

- ROVITO, SCIPIONE E ROVITO, ALESSANDRO. *Pragmatica Edicta Regiaeque sanctione Regni Neapolitani. Ne dum quae usque ad postremam compilationem facta per V. I. D. Scipionem Rovitum in eiusdem Regni Supremis Tribunalibus causarum patronum editae fuerunt [...] Nunc demum per V. I. D. Alexandrum Rovitum eiusdem Scipionis Filium summa diligentia suis titulis collocatae, ac Summarijs, et Glosellis non iniucundis ornatae, atque illustratae.* Venetiis, Sumptibus Bibliopolarum Parthenopeorum, 1611
- ROVITO, SCIPIONE. *Luculenta commentaria in singulas Regni Neap. Pragmaticas Sanctiones...* Neapoli, Apud Iacobum Gassarum, 1637.
- ROVITO, SCIPIONE. *Scipionis Rouiti a Turturella ireconsulti Neapolitani praeclarissimi, In singulas Regni Neap. Pragmaticas Sanctiones luculenta commentaria. Cum declaratione iuris communis per eas confirmati, ampliati, limitati, aut correcti, seu quomodolibet innouati,* Venetiis: sumptibus Andreae Peregrini, & Ioan. Leonardi Caepollari, bibliopolarum Neapolitanorum, 1600.
- SCACCIA, SIGISMONDO. *De sententia et re iudicata,* Venezia, 1629.
- SCLOPIS, FEDERIGO. *Storia della legislazione italiana,* [3], Torino, UTET, 1863.
- SERRAO, ELIA Jos. *Paschalis Cyrilli antecessoris Codicis Legum Neapolitanarum libri XII. Cura et studio editi Aelii Serrai J. C.,* Neapoli, Ex Tipographia, et Sumptibus Vincentii Ursini, 1789.
- SERRAO, ELIA. *De' tremuoti, e della nuova Filadelfia in Calabria commentario,* Napoli, presso i fratelli Raimondi, 1785.
- SERRAO, ELIA. *J. Paschalis Cyrilli Antecessoris Codicis Legum Neapolitanarum Libri XII. Cura et studio editi Aelii Serrai J.C.,* Neapoli, Ex Typographia, et Sumptibus Vincentii Ursini, 1789.
- STRUVE, BURKHARD GOTTHELF. *Historia juris Romani Justiniani Graeci Germanici canonici feudalis criminalis et publici ex genuinis monumentis illustrata,* Ienae, apud Viduam Mayeri, 1718.
- SUAREZ, FRANCISCO. *Tractatus de legibus ac Deo legislatore, in decem libros distributus,* Lugduni, Sumptibus Horatij Cardon, 1613.

- TAPIA, CARLO. *Ius Regni Neapolitani, ex constitutionibus, capitulis, ritibus, pragmaticis, Neapolitanorum priuilegijs tum impressis, tum etiam non adhuc typis traditis desumptum*, [7], Neapoli 1605-1643.
- TASSONI, GIOVANNI DOMENICO. *Observationes iurisdictionales politicae, ac practicae. Ad Regiam Pragmaticam sanctionem, editam de Anno 1617. Quae dicitur de Antefato*. Neapoli, Typis Secondini Roncalioli, 1632.
- TOPPI, NICCOLÒ. *De origine Tribunalium, Nunc in Castro Capuano Fidelissimae Civitatis Neapolis existentium*, Neapoli, Typis Io. Francisci Pacii, 1659.
- TOSCHI, DOMENICO. *Practicarum conclusionum iuris in omni forum frequentiorum*, Romae, ex typographia Stephani Paulini, 1606.
- VALLETTA, NICOLA. *Elementi del diritto del Regno napoletano*, Napoli, Michele Morelli, 1776.
- VALLETTA, NICOLA. *Elementi del diritto del Regno napoletano*, Napoli, nella stamperia di Michele Morelli, 1776.
- VARIO, DOMENICO ALFENO. *Institutionum iuris Neapolitani Libri IV*, Napoli, Giuseppe Raimondi, 1767.
- VARIO, DOMENICO ALFENO. *Prammatiche, edicta, decreta interdicta Regiaeque sanctiones Regni Neapolitani*, [4], Neapoli, Sumptibus Antonii Cervonii, 1772-1793.
- VERRI, PIETRO. *Orazione panegirica sulla giurisprudenza milanese* (1763), pubblicata in, Vianello, Carlo Antonio. *L' 'Orazione panegirica sulla giurisprudenza milanese' del Verri tra le fonti del libro 'Dei delitti e delle pene'*, «Giornale storico della letteratura italiana», vol. 112, Torino 1938.
- VIVIO, FRANCESCO. *Decisionum regni neapolitani*, Venetiis, apud haeredes Melchioris Sessae, 1598.
- VOET, PAULUS. *De usu Juris civilis et canonici in Belgio unito, deque more promovendi Doctores*. Ultrajecti, ex Officina Johannis à Waesber, 1656.

VOLPE, FRANCESCO PAOLO. *Memorie storiche profane e religiose su la città di Matera del reverendo d. Francesco Paolo Volpe canonico di quella cattedrale e dottore in legge*, Napoli, nella stamperia Simoniana, 1818.

VOLTAIRE, *Questions sur l'encyclopédie par des amateurs*, t. XIV, Ginevra, 1774.

VON PUFENDORF, SAMUEL, *De officio hominis et civis iuxta legem naturalem*, Londini Scanorum, 1673.

*Voyages de Montesquieu, publiés par le baron Albert de Montesquieu*, Bordeaux, G. Gounouilhou imprimeur editeur, 1896.

VUESENBECIJ, MATTHAEUS (Wesembeck). *Paratitla in Pandectas iuris civilis*, Basileae, per Eusebium Episcopium, et Nicolai fr. Haeredes, 1557.

WINKELMANN, EDUARD. *Acta imperii inedita*, Innsbruck, 1880.

## BIBLIOGRAFIA

- AA. VV. *Alle origini del costituzionalismo europeo. Le Assise di Ariano. 1140-1990*, Bari 1996.
- AA. VV. *Codici. Una riflessione di fine millennio*, Atti dell'incontro di studio, Firenze (26-28 ottobre 2000), a cur. P. Cappellini e B. Sordi, Milano, Giuffrè, 2002.
- AA. VV. *Domenico Alfeno Vario. Un giurista critico al tramonto dell'Antico Regime*, a cur. M. Esposito, E. Spinelli, Avellino 2004.
- AA. VV., *Le fonti di produzione del diritto romano*, Libreria Editrice Torre, Catania 2002.
- AGOSTINO, *Commento al Vangelo di Giovanni / In Iohannis Evangelium Tractatus*, [2], Bompiani, 2010,
- AIMERITO, FRANCESCO. *Ricerche sul "Consiglio di Stato e dei Memoriali" degli Stati sabaudi. Percorsi fra equità. Diritto e politica (secoli XVI-XIX)*, Torino 2018.
- AJELLO RAFFAELE, *Arcana juris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, Napoli 1976.
- AJELLO, RAFFAELE (a cura di). *Pietro Giannone e il suo tempo. Atti del Convegno di studi nel tricentenario della nascita* [2], Napoli, Jovene, 1980.
- AJELLO, RAFFAELE (a cura di). *Pietro Giannone e il suo tempo. Atti del convegno di studi nel tricentenario della nascita*, [2], Napoli 1980.
- AJELLO, RAFFAELE. *Formalismo medievale e moderno*, Napoli 1990.
- AJELLO, RAFFAELE. *I filosofi e la regina: il Governo delle due Sicilie da Tanucci a Caracciolo (1776-1786)*, Napoli 1991.
- AJELLO, RAFFAELE. *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII*, Napoli 1968.
- AJELLO, RAFFAELE. *Il tempo storico delle «Riflessioni»*, in G. Filangieri, *Riflessioni politiche su l'ultima Legge del Sovrano* (rist. anast.), Napoli, 1982
- AJELLO, RAFFAELE. *La rivolta contro il formalismo*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, II, Firenze 1977.

- AJELLO, RAFFAELE. *La vita politica napoletana sotto Carlo di Borbone. «La fondazione ed il tempo eroico» della dinastia*, Napoli, Società editrice Stori di Napoli, 1972.
- AJELLO, RAFFAELE. *Legislazione e crisi del diritto comune nel Regno di Napoli. Il tentativo di codificazione Carolino*, in *Saggi e ricerche sul Settecento*, Napoli, Istituto italiano per gli studi storici, 1968.
- AJELLO, RAFFAELE. *Preilluminismo giuridico e tentativi di codificazione nel Regno di Napoli*, Napoli, Jovine, 1968.
- AJELLO, RAFFAELE. *Una società anomala. Il programma e la sconfitta della nobiltà napoletana in due memoriali cinquecenteschi*, Napoli 1996.
- ALATRI, PAOLO. *Parlamenti e lotta politica nella Francia del '700*, Bari 1977.
- ALVAZZI DEL FRATE, PAOLO. *Giustizia e garanzie giurisdizionali. Appunti di storia degli ordinamenti giudiziari*, Torino, Giappichelli, 2011.
- ALVAZZI DEL FRATE, PAOLO. *Illuminismo e interpretazione. Gaetano Filangieri e le Riflessioni politiche del 1774*, in F. Liotta, *Studi di storia del diritto medievale e moderna* [II], Milano, 2007.
- ASCHERI, MARIO. *Le Practicae conclusiones del Toschi: uno schedario della giurisprudenza consulente*, in *Giustizia, potere e corpo sociale nella prima Età moderna. Argomenti nella letteratura giuridico-politica*, a cur. A. De Benedictis, I. Mattozzi, Bologna, 1994.
- ASCHERI, MARIO. *Tribunali, giuristi e istituzioni. Dal medioevo all'età moderna*, Bologna, 1989.
- ASCIONE, IMMA. *L'avvento di Carlo III al trono di Spagna nel carteggio inedito con Elisabetta Farnese (1759)*, in «Frontiera d'Europa», 1/2010.
- ASTUTI, GUIDO. *Gli ordinamenti giuridici degli Stati sabaudi*, in *Storia del Piemonte*, I, Torino, 1961.
- BAGNUOLO S, CERNIGLIARO A, FORTEZZA M. R, ZINNO M. G. (a cura di). *Tra legislatori ed interpreti nella Napoli d'antico regime*, Napoli 1991.

- BALANI, DONATELLA. *Toghe di Stato. La facoltà giuridica dell'Università di Torino e le professioni nel Piemonte del Settecento*, Torino, 1996.
- BAMBI, FEDERIGO. *Alle Origini Del Volgare Del Diritto. La Lingua Degli Statuti Di Toscana Tra XII E XIV Secolo*. in *Mélanges De L'Ecole Française De Rome. Moyen âge* 126-2 (2014).
- BARBICHE, BERNARD. *Le Conseil du roi dans tous ses états. Questions de vocabulaire*, in «*La Revue administrative*», 52e Année, No. 3, Numero special 3: *Le Conseil d'État avant le Conseil d'État* (1999).
- BARBICHE, BERNARD. *Les institutions françaises de la monarchie française à l'époque moderne*, Paris 1999.
- BARBICHE, BERNARD. *Ordonnances*, in *Dictionnaire de l'Ancien Régime. Royaume de France, XVI-XVIII siècles*, sous la direction de L. Bély, Paris 1996.
- BARRECA, LUIGI (a cura di). *Il tramonto di Bernardo Tanucci nella corrispondenza con Carlo III di Spagna, 1776-17783*, Palermo 1976.
- BECCHI, PAOLO. *Filangieri e i dispacci di Tanucci*, in *Materiali per una Storia della cultura giuridica*, XIII, [2], 1983.
- BIROCCHI ITALO, MATTONE ANTONELLO (a cura di). *La Carta de logu d'Arborea nella storia del diritto medievale e moderno*, Roma-Bari, 2004.
- BIROCCHI, ITALO. *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2002.
- BIROCCHI, ITALO. *Giurisprudenza umanistica e diritto patrio in Francesco Rapolla (1701-1762)*, in *Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talamanca*, I, Napoli 2001.
- BIROCCHI, ITALO. *Il «De Jurisconsulto» del Rapolla, ovvero il giurista come interprete ragionevole*, introduzione a F. Rapolla, *De jurisconsulto*, a cura di I. Birocchi, Bologna 2006.
- BIROCCHI, ITALO. *La formazione dei diritti patrî nell'Europa moderna tra politica dei sovrani e pensiero giuspolitico, prassi ed insegnamento*, in Aa. Vv., *Il diritto patrio*

*tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, a cur. I. Biocchi, A. Mattone, Roma, Viella, 2006.

CALASSO, FRANCESCO. *I glossatori e la teoria della sovranità*, Milano 1951.

CALASSO, FRANCESCO. *Introduzione al diritto comune*, Milano, Giuffrè, 1970.

CALASSO, FRANCESCO. *Medio Evo del diritto, I, Le fonti*, Milano 1954.

CALASSO, FRANCESCO. *Origini italiane della formola rex in regno suo est imperator*, Roma, 1930.

CAMMISA, FRANCESCO. *L'università di Napoli nella seconda metà del '700. Documenti e profilo delle riforme*, Napoli 2001.

CARACCIOLIO, FRANCESCO. *Uffici, difesa e corpi rappresentativi in età spagnola*, Reggio Calabria 1974.

CARAVALE, MARIO. *Il Regno normanno di Sicilia*, Milano 1984.

CARAVALE, MARIO. *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna, Il Mulino, 1994.

CARIDI, GIUSEPPE. *Carlo III. Un grande re riformatore a Napoli e in Spagna*, Roma 2014.

CARIGNANI, G. *Il partito filo austriaco del Regno di Napoli nel 1744*, in «*Il partito austriaco*» *Archivio storico per le provincie napoletane*», VI, 1881.

CARONI, PIO. *Saggi sulla storia della codificazione*, Milano, Giuffrè, 1998.

CASELLA, ANNA. *Il Consiglio Collaterale ed il Vicerè d'Althan. Dall'esilio di Giannone alla rivincita del ministero togato*, in *Pietro Giannone e il suo tempo. Atti del convegno di studi nel tricentenario della nascita*, II, a cur. R. Ajello, Napoli, 1980.

CASSANDRO, GIOVANNI. *La crisi del diritto comune*, in *Studi in memoria di Mario E. Viora*, Roma, Fondazione Sergio Mochi Onory per la storia del diritto italiano, 1990.

CATTANEO, MARIO A. *L'Illuminismo e la legislazione*, Milano 1966.

CAVANNA, ADRIANO. *Storia del diritto moderno in Europa*, [2], *Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano, Giuffrè, 1982-2005.

- CAZZETTA, GIOVANNI. *Codice civile e identità giuridica nazionale. Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne*, Torino, Giappichelli, 2018.
- CERNIGLIARO, AURELIO *Sovranità e feudo nel Regno di Napoli. 1505-1557*, I e II, Jovene, Napoli 1983.
- CERNIGLIARO, AURELIO. *La costituzione “Praedecessorum nostrorum”: una chiave di lettura dei rapporti tra Stato e Chiesa (prima parte)*, in «Frontiera d'Europa», 1/2004.
- CERNIGLIARO, AURELIO. *Patriae leges privatae rationes. Profili giuridico-istituzionali del Cinquecento napoletano*, Napoli 1988.
- CHADELAT, JEAN. *Élaboration de l'Ordonnance de la marine d'aout 1681*, in *Revue historique de droit français et étranger*, Quatrième série, Vol. 31 (1954)
- CICCAGLIONE, FEDERICO. *Le chiose di Andrea Bonello da Barletta alle Costituzioni sicule secondo un codice della fine del secolo XIII o del principio del XIV*, Milano, 1888.
- COLUSSI, ROBERTA. *Diritto, istituzioni, amministrazione della giustizia nel Mezzogiorno vicereale, I. La struttura regalistica*, in *Storia del Mezzogiorno, IX, Aspetti e problemi del Medioevo e dell'età moderna*, 4°, Napoli 1991.
- CONIGLIO, GIUSEPPE. *Visitatori del vicereame di Napoli*, Bari 1874.
- CORTESE, ENNIO. *Il diritto nella storia medievale. Il basso medioevo*, Roma, Il Cigno Galileo Galilei Edizioni, 1995.
- CORTESE, NINO. Prefazione all'edizione dei *Giornali del Bulifon dal 1657 al 1706*, Napoli 1932.
- COSTA, PIETRO. “*Ius commune*”, “*ius proprium*”, “*interpretatio doctorum*”: ipotesi per una discussione, in *El dret comú i Catalunya*, a cur. A. Iglesia Ferreiròs, Barcelona, Fundació Noguera, 1995.
- COSTA, PIETRO. *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale, 1100-1433*, Milano, Giuffrè, 1969.
- CROCE, BENEDETTO. *Aneddoti di varia letteratura*, II, Laterza, Bari 1953.

- CROCE, BENEDETTO. *Un paradiso abitato da Diavoli*, Milano 2006.
- CROCE, BENEDETTO. *Uomini e cose della vecchia Italia*, serie seconda, Bari 1956.
- D'IORIO, ANIELLO. *La Stamperia Reale dei Borbone di Napoli: origini e consolidamento*, in *Editoria a Napoli nel XVIII secolo*, a cur. A. M. Rao, Napoli 1998.
- DANI, ALESSANDRO. *Le visite secolari in alcune sistemazioni dottrinali seicentesche*, in *Honos alit artes, Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, a cura di P. Maffei, G. M. Varanini, I, Firenze, 2014, 319-328.
- DE MARTINO, FRANCESCO. *Storia della Costituzione romana*, Napoli 1972
- DEL BAGNO, ILEANA. «Nisi utile est quod agimus, stulta est gloria». *Le Institutiones juris neapolitani di Domenico Alfeno Vario*, in Aa. Vv., *Domenico Alfeno Vario. Un giurista critico al tramonto dell'Antico Regime*, a cur. M. Esposito, E. Spinelli, Avellino 2004.
- DI NOTO, MARRELLA SERGIO. *Introduzione a De Luca G.B., Lo Stile legale*, Casanova, Parma 1993.
- Dizionario biografico degli italiani* [100], Roma, 1960-2020.
- Dizionario biografico dei giuristi italiani*, [2], a cura di M. L. Carlino, G. De Giudici, E. Fabbricatore, E. Mura, M. Sammarco, Bologna 2013.
- DONATI, BENVENUTO. *Il precedente legislativo del Codice Estense: il Gridario del 1755 e l'opera dei giuristi modenesi Domenico Giacobazzi e Carlo Ricci*, in *Atti e memorie della R. Accademia di Modena*, serie IV, vol. II, 1929.
- DOVERE, ELIO. *C.Th. 16.11.1 (iugenda autem ei 16.10.17-18)*, in «Rivista di Diritto Romano», VIII-2008.
- ESCUDERO, JOSÉ ANTONIO. *Aministraciòn y Estado en la España Moderna*, Valladolid 2002.
- ESCUDERO, JOSÉ ANTONIO. *Curso de Historia del Derecho. Fuentes e Institutiones Político-administrativas*, Madrid 1990.

- ESCUADERO, JOSÉ ANTONIO. *Curso de Historia del Derecho. Fuentes y Instituciones Politico-administrativa*, Madrid 1990.
- ESCUADERO, JOSÉ ANTONIO. *Los secretarios de estado y del despacho (1474-1724)*, [IV], Derecho Histórico, Boletín Oficial del Estado.
- FABRY, PHILIPPE. *L'état royal: Normes, justice et gouvernement dans l'oeuvre de Pierre Rebuffe (1487-1557)*. Nuova edizione, Toulouse 2015.
- FEOLA, RAFFALELE. *Istituzioni e cultura giuridica. Aspetti e problemi*, I, Napoli 1993.
- FERRANTE, RICCARDO. *Codificazione e cultura giuridica*, Torino, Giappichelli, II edizione 2011.
- FERRANTE, RICCARDO. *Dans l'ordre établi par le Code civil. La scienza del diritto al tramonto dell'Illuminismo giuridico*, Milano, Giuffrè, 2002.
- FERRANTE, RICCARDO. *Un secolo si legislativo. La genesi del modello otto-novecentesco di codificazione e la cultura giuridica*, Torino, Giappichelli, 2015.
- FERRONE, VINCENZO. *Il mondo dell'Illuminismo. Storia di una rivoluzione culturale*, Torino 2019.
- FERRONE, VINCENZO. *La società giusta ed equa. Republicanesimo e diritti dell'uomo in Gaetano Filangieri*, Bari, 2008.
- FIGLIOLI, PIERO. *Le parole del diritto*, Milano 2008.
- GALASSO, GIUSEPPE. *Napoli spagnola dopo Masaniello: politica, cultura, società*, [2], Firenze, Sansoni Editore, 1982.
- GALASSO, GIUSEPPE. *Storia del Regno di Napoli*, [VI], Torino 2006-2007.
- GALGANI, FRANCESCO. *Lex mercatoria*, Bologna, Il Mulino, 2010.
- GALLO, FRANCESCA FAUSTA. *La congiura di Macchia. Cultura e conflitto politico a Napoli nel primo Settecento*, Viella, 2018.
- GARCÍA Y GARCÍA, ANTONIO. *Derecho histórico y derecho moderno en España*, in *La formación histórica cit.*, II.

- GARCIA-GALLO, ALFONSO. *Manual de Historia del Derecho español, I, El origen y la evolución del derecho*, Madrid 1959.
- GATTINI, GIUSEPPE. *Note storiche sulla città di Matera*, rist. anast. a cur. dell'Amm. Prov., Matera, 1970.
- GAUDEMET, JEAN. *Les tendances à l'unification du droit en France dans les derniers siècles de l'Ancien Régime (XVI-XVIII)*, in *La formazione storica del diritto moderno*, I.
- GENTILE, SAVERIO. *Gli ultimi fuochi dei Napoleonidi. Il progetto di revisione della codificazione francese a Napoli (1814)*, Napoli 2015.
- GENTILE, SAVERIO. *I "frantumi del mondo". Genesi e caratteri delle "Leggi d'eccezione per gli affari di commercio" (1814-1819)*, Napoli, Jovene, 2020.
- GHISALBERTI, CARLO. *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia*, Bari, Laterza, 2008.
- GIBERT, RAFAEL. *Historia general del derecho español*, Madrid 1975.
- GIURA, VINCENZO. *Gli ebrei e la ripresa economica del Regno di Napoli 1740-1747*, Gêneve 1978.
- GORLA, GINO. *I grandi tribunali italiani fra i secoli XVI e XIX: un capitolo incompiuto della storia politico-giuridica d'Italia*, in *Quaderni del Foro italiano*, 1969.
- GRANATA, LUIGI. *Il "Codice delle leggi del Regno di Napoli" di Alessio de Sariis*, in *Nuova Antologia, Scienze – Lettere – Arti*, anno 83°, fasc. 1771, Luglio 1948.
- GROSSI, PAOLO. *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Milano 1998.
- GROSSI, PAOLO. *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano 2007.
- GROSSI, PAOLO. *Società, diritto, Stato. Un recupero per il diritto*, Milano 2006.
- IGLESIA FERREIRÒS, AQUILINO. *La creaciòn del Derecho. Una historia de la formaciòn de un derecho estatal español*, II, Madrid 1996.
- INTORCIA, GAETANO. *Magistrature del Regno di Napoli. Analisi prosopografica. Secoli XVI-XVI*, Napoli 1987.

- ISNARDI PARENTE, MARGHERITA. *Introduzione a Bodin, I sei libri dello Stato*, I, Torino, Utet, 1964.
- JEMOLO, ARTURO CARLO. *Ricettizie, chiese*, in *Enciclopedia Italiana*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1936, vol. 33.
- KANTOROWICZ, ERNST. *Federico II, imperatore*, Garzanti, 1976.
- LANDI, GUIDO. *Consiglio di Stato. Premessa storica*, in *Enciclopedia del diritto*, IX, Milano 1961.
- LEÒN SANZ, *La Secreteria de Estado y del Despacho Universal del Consejo de Espana (1713-1734)*, in «Cuadernos de Historia Moderna», Madrid, 16/1995.
- LEOPARDI, GIACOMO. *Zibaldone*, Roma, Newton. 1997.
- LERRA, ANTONIO. *Chiesa e società nel Mezzogiorno. Dalla "ricettizia" del sec. XVI alla liquidazione dell'Asse ecclesiastico in Basilicata*, Venosa, Osanna, 1996.
- LO IACONO, PIETRO. *Chiesa, Stato e Popolo nel Mezzogiorno dei Lumi. La legislazione ecclesiastica dei Borboni di Napoli e di Sicilia tra istanze Regaliste e tutela dell'ordo spritualis (1734-1789)*, Cosenza 2012.
- LUONGO, DARIO. *Consensum Gentium. Criteri di legittimazione dell'ordine giuridico moderno. Oltre il consenso metafisico*, [2], Napoli 2007.
- LUONGO, DARIO. *Il giurisdizionalismo dei moderni. Polemiche anticurialistiche nella Napoli del Preilluminismo*, Torino 2018.
- LUONGO, DARIO. *Serafino Biscardi. Mediazione ministeriale e ideologia economica*, Napoli, Jovene, 1993.
- LUONGO, DARIO. *Vis Jurisprudentiae. Teoria e prassi della moderazione giuridica in Gaetano Argento*, Napoli, Jovene, 2001.
- LUPANO, ALBERTO. *"La soppressione lunga": dalle Costituzioni universitarie del 1720 a quelle del 1772*, in *La Compagnai di Gesù nella Provincia di Torino dagli anni di Emanuele Filiberto a quelli di Carlo Alberto*, a cur. B. Signorelli, P. Uscello, Torino, 1998.

- MAFRICI, MIRELLA. *Il re delle speranze. Carlo di Borbone da Madrid a Napoli*, Napoli 1998.
- MANSI, M. G, TRAVAGLIONI A. (a cura di). *La Stamperia Reale di Napoli*, Napoli 2002.
- MARION, MARCEL. *Dictionnaire des institutions de la France aux XVII et XVIII siècles*, Paris, 1984.
- MASCIARI, FRANCESCO. *La codificazione civile napoletana. Elaborazione e revisione delle leggi civili borboniche (1815-1815)*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006.
- MASTROBERTI, FRANCESCO E GAIA, MASIELLO (a cura di). *Il Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Elaborazione, applicazione e dimensione europea del modello codicistico borbonico*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020.
- MASTROBERTI, FRANCESCO. *Codificazione e giustizia penale nelle Sicilie dal 1808 al 1820*, Napoli Jovene 2001.
- MASTROBERTI, FRANCESCO. *La transizione dall'antico al nuovo diritto del Regno di Napoli. Momenti e letture*, Bari 2020.
- MICOLO, FRANK. *Le Regie Costituzioni. Il cauto riformismo di una piccola corte*, Milano 1984.
- MILETTI, MARCO NICOLA. *Ordine legale e potere giurisdizionale. Arbitrio e giustizia nella Napoli austriaca*, in *Frontiera d'Europa. Società - economia - istituzioni - diritto del Mezzogiorno d'Italia*, n. 2 (1997).
- MILETTI, MARCO NICOLA. *Stylus judicandi. Le raccolte di «decisiones» del Regno di Napoli in età moderna*, Napoli 1998.
- MILETTI, MARCO NICOLA. *Tra equità e dottrina. Il Sacro Regio Consiglio e le «decisiones» di V. De Franchis*, Napoli 1995.
- MINCUZZI, ROSA (a cura di), *Lettere di Bernardo Tanucci a Carlo III di Borbone (1759-1776)*, Roma 1969.
- MONTANARI, DOMENICO. *Domenico Alfeno Vario, professore di diritto civile a Pavia (1780-1789): l'immedesimazione polemica nell'antico*, in Aa. Vv., *Domenico*

Alfeno Vario. *Un giurista critico al tramonto dell'Antico Regime*, a cur. M. Esposito, E. Spinelli, Avellino 2004.

MONTI, GENNARO MARIA. *Le origini della Gran Corte della Vicaria e le codificazioni dei suoi riti*, Bari, Tip. Cressati, 1929.

MONTORZI, MARIO (a cura di). *Tecniche di normazione e pratica giuridica in Toscana in età granducale. Studi e ricerche a margine della Legislazione toscana raccolta ed illustrata dal Dottore Lorenzo Cantini*, Firenze, 1800-1808, Pisa 2006

NATALE, MARIA. *Sui piatti della bilancia. Le magistrature del commercio a Napoli (1690-1746)*, Milano 2014.

NICOLINI, FAUSTO. *L'Europa durante la Guerra di successione austriaca. Con particolare riguardo alla città e regno di Napoli*, Napoli 1937-1938.

NOVARESE, DANIELA. *Andrea d'Isernia*, in *Enciclopedia Federiciana*, Treccani, 2005.

NOVARESE, DANIELA. *Istituzioni e processo di codificazione nel Regno delle Due Sicilie. Le «Leggi penali» del 1819*, Milano 2000.

*Novissimo Digesto Italiano*, [20], Torino, UTET, 1957-1980.

OLIVER, BIENVENIDO. *Historia del Derecho en Cataluna, Mallorca y Valencia. Codigo de las Costumbres de Tortosa*, I, Madrid, 1876.

OLIVIER-MARTIN, FRANÇOIS. *Les lois du roi*, Paris, LGDJ, 1997.

ORLANDI, GIUSEPPE. *Il Regno di Napoli nel Settecento*, in *Spicilegium Historicorum Congregationis SSmi Redemptoris, Annus XLIV, Collegium S. Alphonsi de Urbe*, 1996.

PALLANTE, GIOVANNI. *Memoria per la Riforma del Regno, «Stanfone»*, (1735-1737), a cura di I. Ascione, Alfredo Guida Editore, 1996.

PALUMBO, LUIGI. *Andrea d'Isernia*, in *Atti della R. Accademia di scienze morali e politiche di Napoli*, Napoli 1887.

PECORELLA, CORRADO (a cura di). *Il libro quarto degli "Ordini Nuovi" di Emanuele Filiberto*, 1992.

- PECORELLA, CORRADO (a cura di). *Il libro terzo degli "Ordini Nuovi" di Emanuele Filiberto*, Torino, 1989.
- PEDICINO, CARLA. *Il Sacro Regio Consiglio del Regno di Napoli (1442-1648). Contributo a una storia sociale dell'amministrazione*, Biblion, 2020.
- PENE VIDARI, GIAN SAVINO. *Giudici e processo nelle raccolte legislative sabaude settecentesche*, in *Costituzioni sabaude, 1723*, Milano 2002.
- PENE VIDARI, GIAN SAVINO. *Legislazione e giurisprudenza nel diritto sabaudo*, in *Il diritto patrio cit.*
- PESCIONE, RAFFAELE. *Corti di Giustizia nell'Italia meridionale. Dal periodo normanno all'epoca moderna*, (rist. anast.), Arnoldo Forni Editore, 2004.
- PETRONIO, UGO. *La lotta per la codificazione*, Torino, Giappichelli, 2002.
- PETRONIO, UGO. *Una categoria storiografica da rivedere*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 1984.
- PEYTAVIN, MIREILLE. *Visite et Gouvernement dans le Royaume de Naples (XVIe-XVII Siècle)*, Madrid, 2003.
- PILATI, RENATA. *Officia principis. Politica e amministrazione a Napoli nel Cinquecento*, Napoli 1994.
- PRODI, PAOLO. *Il Sovrano Pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna, 2013.
- QUAGLIONI, DIEGO. *La sovranità*, Bari, Laterza, 2004.
- RAO, ANNA MARIA. *L'apprendistato di un Re: Carlo di Borbone a Napoli*, in *Elisabetta Farnese principessa di Parma e regina di Spagna*, a cur. G. Fragnito, Roma 2009.
- RICUPERATI, GIUSEPPE. *Il Settecento*, in *Il Piemonte sabaudo. Stato e territori in età moderna*, a cur. P. Merlin, C. Rosso, G. Symcox, G. Ricuperari, Torino, UTET 1994.
- RICUPERATI, GIUSEPPE. *Giannone e i suoi contemporanei: Langlet du Fresnoy, Matteo Egizio e G. G.*, in *Miscellanea Walter Maturi*, Torino 1966.

- ROMANO, ANDREA. Introduzione a *Constitutionum Regni Siciliarum, Libri III*, Neapoli 1773, rist. anast. a cura di A. Romano, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1999.
- ROMANO, ANDREA. *Le due Italie degli statuti: tra regno, signorie, comuni. Spunti comparativi*, in *Signori regimi signorile statuti nel tardo Medioevo*, a cur. R. Dondarini, G.M. Varanini, M. Venticelli, Bologna, Pàtron, 2003.
- ROVITO, PIER LUIGI. *La giustizia possibili. Regole di buon governo di Carlo Tapia per il Conte di Lemos*, in «Archivio storico del Sannio», I/1990.
- ROVITO, PIER LUIGI. *Respubblica dei Togati. Giuristi e società nella Napoli del Seicento*, Jovene, Napoli 1981.
- ROVITO, PIER, LUIGI. *Il Viceregno spagnolo di Napoli*, Napoli 2003.
- ROVITO, PIER LUIGI. *Diritto, istituzioni, amministrazione della giustizia nel Mezzogiorno vicereale. II. Il potere municipale*, in *Storia del Mezzogiorno*, XI, a cur. di G. Galasso, Napoli, Edizioni del sole, 1986.
- ROYER, JEAN-PIERRE. *Histoire de la justice en France: de la monarchie absolue à la République*, Presses Universitaires de France, 1996.
- SABATINI, GAETANO. *Carlo Tapia: la vita, le opere, il Trattato dell'abbondanza*, in C. Tapia, *Trattato dell'abbondanza*, Lanciano 1998.
- SALLÉS VILASECA, NURIA. *Los secretarios del Despacho y el Consejo de gabinete de Felipe V: Diseños de una nueva planta en la Administración central (1701-1717)*, in *Magallanica, Rivista de Historia Moderna*, 5/9, 2018.
- SALVATI, CATELLO. *L'Azienda e le altre Segreterie di Stato durante il primo periodo Borbonico (1734-1806)*, Quaderni per la "Rassegna degli Archivi di Stato" n. 14, Roma 1962.
- SALVESTRINI FRANCESCO, TANZINI LORENZO. *La lingua della legge. I volgarizzamenti di statuti nell'Italia del Basso Medioevo*, in *Comunicare nel Medioevo. La conoscenza e l'uso delle lingue nei secoli XII-XV*, Atti del convegno di studio svoltosi in occasione della XXV edizione del Premio internazionale Ascoli Piceno (28-30

novembre 2013), a cur. I. L. Sanfilippo, Giuliano Pinto, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma 2015.

SAVELLI, RODOLFO. *Presentazione a Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII)*, a cur. R. Savelli, Genova, Regione Liguria-Società ligure di storia patria, 2003.

SAVELLI, RODOLFO. *Tribunali, «decisiones» e giuristi. Una proposta di ritorno alle fonti, in Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna, 1994.

SCADUTO, FRANCESCO. *Diritto ecclesiastico vigente in Italia*, Cortona 1923-1925.

SCANDONE, FRANCESCO. *La Facoltà giuridica dell'Università dei R. Studi di Napoli nel Settecento*, in appendice a F. Cammisa, *L'università di Napoli nella seconda metà del '700. Documenti e profilo delle riforme*, Napoli 2001.

SCHIPA, MICHELANGELO. *Il Regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone*, Napoli 1904.

SICA, ANTONELLO. *Per un'esatta datazione della nascita e della morte del giureconsulto Domenico Alfeno Vario*, in «Bollettino storico di Salerno e Principato Citra», 2/1990.

SICILIA, ROSSANA. *Un Consiglio di spada e di toga. Il Collaterale napoletano dal 1443 al 1542*, Napoli 2010.

SIMIONI, ATTILIO. *Montealegre, José Joaquín, marchese di, poi duca di Salas*, in *Enciclopedia italiana*, Treccani, 1934.

SINISI, LORENZO. *Fra giurisdizione e documentazione. Il notaio in tribunale dall'antico regime all'età dei codici*, in «Ius iudicium. Storia e prospettive della giustizia», 1/2020, saggi 6.

SINISI, LORENZO. *Giustizia e giurisprudenza nell'Italia preunitaria. Il Senato di Genova*, Milano, Giuffrè, 2002.

SOFFIETTI ISIDORO, MONTANARI CARLO. *Il diritto negli Stati sabaudi: fonti e istituzioni (secoli XV-XIX)*, Torino 2008.

- SOLIMANO, STEFANO. *Verso il Code Napoléon. Il progetto di codice civile di Guy Jean-Baptiste Target (1798-1799)*, Milano, Giuffrè, 1998.
- SPAGNOLETTI, ANGELANTONIO. *Giudici e governatori regi nelle università meridionali (XVIII secolo)*, in “Archivio Storico per le Province Meridionali”, 105/1987.
- STOLLEIS, MICHAEL. *Storia del diritto pubblico in Germania. 1. Pubblicistica dell’Impero e Scienza di polizia 1600-1800*, Milano, Giuffrè, 2008.
- Storia del Mezzogiorno* [15], direttori G. Galasso, R. Romeo, Napoli, Editalia.
- SUEL, MARC. *Le Président Brisson et la codification*, in *Droits*, 24, 1996.
- SYMCOX, GEOFFREY. *L’età di Vittorio Amedeo II*, in *Il Piemonte sabauda. Stato e territori in età moderna*, a cur. P. Merlin, C. Rosso, G. Symcox, G. Ricuperari, Torino, UTET 1994.
- SYMCOX, GEOFFREY. *Vittorio Amedeo II. L’assolutismo sabauda 1675-1730*, Torino 1989.
- TANUCCI, BERNARDO. *Epistolario*, I, 1723-1746, a cura di R. P. Coppini, L. Del Bianco, R. Nieri, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1980.
- TARELLO, GIOVANNI. *Storia della cultura giuridica moderna*, Bologna, il Mulino, 2010.
- TARUFFO, MICHELINO. *L’obbligo della motivazione della sentenza civile tra diritto comune e illuminismo*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa* [II], Firenze, 1977.
- TAVILLA, ELIO. *Riforme e giustizia nel Settecento estense. Il Supremo Consiglio di Giustizia (1761-1796)*, Milano, Giuffrè, 2000.
- TITA, MASSIMO. *Sentenze senza motivi. Documenti sull’opposizione delle magistrature napoletane ai dispacci del 1774*, Napoli, 2000.
- TOMÀS Y VALIENTE, FRANCISCO. *Manual de historia del derecho hespanol*, Madrid 1987.
- TORELLI, GIAMBATTISTA. *Lezioni di diritto secondo l’ordine del Codice per lo Regno delle due Sicilie*, Napoli, Azzolino, 1834.

- TRANIELLO, FRANCESCO. (a cura di), *L'Università di Torino. Profilo storico e istituzionale*, Torino 1993.
- TRINCHERA, FRANCESCO. *Degli Archivi Napolitani*, Archivio di Stato, Napoli, 1985.
- VALLONE, GIANCARLO, *Le "decisiones" di Matteo d'Afflitto*, Lecce 1988;
- VALLONE, GIANCARLO. *Pensiero giuridico meridionale*, in *Storia del Mezzogiorno*, a cur. G. Galasso, R. Romeo, vol. X, *Aspetti e problemi del medioevo e dell'età moderna*, Editalia, 1994.
- VALSECCHI, FRANCO. *L'Italia nel Settecento, dal 1714 al 1788*, Verona 1971.
- VAN CAENEGEM, RAUL C. *I Signori del diritto*, Milano, 1991.
- VENTURI, FRANCO. *Settecento Riformatore, I, Da Muratori a Beccaria*, Torino 1969.
- VENTURI, FRANCO. *Utopia e riforma nell'Illuminismo*, Torino 1970.
- VIANELLO, CARLO ANTONIO. *L' 'Orazione panegirica sulla giurisprudenza milanese' del Verri tra le fonti del libro 'Dei delitti e delle pene'*, «Giornale storico della letteratura italiana», vol112, Torino 1938.
- VILLARI, ROSARIO. *Note sulla rifeudalizzazione del Regno di Napoli alla vigilia della rivoluzione di Masaniello. II. Congiura aristocratica e rivoluzione popolare*, in *Studi storici*, n. 2 (1965).
- VILLARI, ROSARIO. *Un sogno di libertà. Napoli nel declino di un impero. 1585-1648*, Milano 2012.
- VIORA, MARIO. *Consolidazioni e codificazioni. Contributo alla storia della codificazione*, Torino, Giappichelli, 1967.
- VIORA, MARIO. *Le Costituzioni piemontesi (Leggi e costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna) 1723-1729-1770. Storia esterna della compilazione*, Torino, Fratelli Bocca Editore, 1928.
- VIVIANI DELLA ROBBIA ENRICA (a cura di), *Bernardo Tanucci ed il suo più importante carteggio*, [2], Firenze 1942.
- ZECCHINO, ORTENSIO. *Le Assise di Ruggero II. I testi*, Napoli 1984.

ZECCHINO, ORTENSIO. *Le Assise di Ruggero II. Problemi di storia delle fonti e di diritto penale*, Napoli 1980.

ZECCHINO, ORTENSIO. *Le edizioni delle «Constitutiones» di Federico II*, Roma 1995.

ZECCHINO, ORTENSIO. *Liber Constitutionum*, in *Enciclopedia Fridericiana*, Treccani, 2005.